



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE

CICLO XXXIII

LA CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO (1862–1923).
UN'ESPERIENZA GIURISDIZIONALE NELLA TRANSIZIONE UNITARIA

RELATORE

Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

DOTTORANDO

Dott. Gabriele Massimiliano Ragusa

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

ANNO 2021

INDICE

Introduzione	pag. 7
--------------------	--------

PARTE I

Aspetti di storia istituzionale

CAPITOLO I

‘Serbare’ il terzo grado di giudizio per l’Isola: istanze e progetti territoriali

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. L’estrema difesa del Tribunale supremo regionale | pag. 20 |
| 1.1 Argomentazioni e studi dei magistrati | pag. 31 |
| 2. Proposte tra cassazione e terza istanza in Sicilia | pag. 37 |
| 3. I discorsi inaugurali dei Procuratori e degli Avvocati generali
(1862–1923) | pag. 49 |
| 3.1 «Ed ora alle fredde cifre della statistica» | pag. 55 |

CAPITOLO II

Tempo di transizione: i magistrati della Cassazione di Palermo e l’ordinamento giudiziario del 1865

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. L’estensione dell’ordinamento giudiziario piemontese alle province
siciliane | pag. 65 |
| 2. Requisiti, nomine e giuramenti secondo il sistema unitario del | |

1865	pag. 74
3. I percorsi formativi dei magistrati della Cassazione siciliana.....	pag. 85
3.1 Fucine per la formazione dei giudici: alunnato di giurisprudenza e avvocatura	pag. 88
3.2 Nuovi criteri di reclutamento: il concorso per uditore giudiziario.....	pag. 96
3.3 Una complessa integrazione	pag. 103
4. L'impegno nelle Istituzioni del Regno	pag. 107
5. Epurazioni, carriere, circolazione dei magistrati palermitani.....	pag. 114

PARTE II

Intersezioni tra norme e sentenze: l'attività interpretativa del Collegio supremo siciliano

CAPITOLO III

Il rito civile nel giudizio di cassazione delle sentenze

1. L'attività della Corte tra le <i>Leggi della procedura ne' giudizi civili</i> del 1819 e il <i>Codice del Regno d'Italia</i>	pag. 128
2. Un effettivo giudizio di legittimità?	pag. 142
3. Il rinvio innanzi alle Corti di Appello siciliane	pag. 155
4. Le sezioni unite: la dialettica tra Palermo e Roma	pag. 164

CAPITOLO IV

Problemi di interpretazione del codice civile: l'esempio della donazione

1. Il codice del 1865: tra progetto unitario e tradizioni territoriali.....	pag. 177
2. La <i>Donazione</i> tra il <i>Codice per lo Regno delle Due Sicilie</i> ed il <i>Codice civile italiano</i>	pag. 193
2.1 Le disposizioni delle <i>Leggi civili</i> del 1819	pag. 199
2.2 Le norme del testo legislativo del 1865	pag. 203
3. In particolare: la revoca per la sopravvenienza dei figli al donante	pag. 206
4. Un tema controverso: la ' <i>riversione legale</i> ' e la ' <i>riversione consensuale</i> '	pag. 214

CAPITOLO V

Le scelte giurisprudenziali della Cassazione siciliana

1. Un approccio alle decisioni della Corte di Palermo.....	pag. 224
2. Tradizioni territoriali nello specchio delle sentenze del Tribunale dell'Isola: ancora in materia di donazione.....	pag. 227
2.1 La questione della sopravvenienza dei figli al donante..	pag. 228
2.2 Il problema della «riversione».....	pag. 240
3. Interazioni tra la Corte di Palermo e le Cassazioni regionali: tentativi di uniformità giurisprudenziale.....	pag. 249
4. Le disposizioni transitorie: solo uno strumento di interpretazione?.....	pag. 260

APPENDICE DOCUMENTALE

Sezione I

“Una prospettiva sulle fonti del Capitolo I”

1. Il progetto di riforma redatto dal Procuratore Ignazio Caruso.....	pag. 271
2. La statistica giudiziaria	pag. 286

Sezione II

“Documenti e dati del Capitolo II”

1. La composizione della Cassazione di Palermo	pag. 292
2. Il modello del Prospetto di matricola	pag. 316
3. La schedatura dei fascicoli degli ‘alti magistrati’	pag. 319
4. Profili di Primi Presidenti e Procuratori generali	pag. 430

Sezione III

“Riguardo le decisioni dei Capitoli III e V”

1. Visuali sull’attività giusdicente: le sentenze	pag. 434
---------------------------------------------------------	----------

BIBLIOGRAFIA

Atti parlamentari	pag. 439
Fonti Normative	pag. 440
Fonti Giurisprudenziali	pag. 441
Fonti Archivio di Stato Palermo	pag. 444
Discorsi Inaugurali Anni Giudiziari 1862–1923	pag. 445
Fonti Dottrinali	pag. 448
Storiografia	pag. 456

INTRODUZIONE

L'esistenza di uno spazio giurisdizionale supremo in Sicilia si lega a ragioni eterogenee, che da tempo e sino ad oggi, hanno giustificato la presenza di magistrature con funzioni apicali: si pensi all'attuale *Consiglio di Giustizia* amministrativa e alla *Corte dei Conti*, disciplinati ed istituiti a partire dal 1948¹, oppure all'*Alta Corte per la Regione siciliana*, primo organismo in Italia per il sistema di giustizia costituzionale². Dopo decenni, con una recente *Deliberazione della Giunta regionale* del 14 maggio 2020³, si è manifestata una attenzione nuova in ordine alla creazione di una «sezione civile della Corte di Cassazione», in attuazione dell'articolo 23 dello Statuto speciale della Regione⁴.

¹ Cfr. D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 654 *Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1948; D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 *Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*, in *Gazzetta Ufficiale* n.135 del 12-06-1948.

² «È prevista nell'art. 24 dello Statuto della Sicilia, il quale dispone che sia composta da sei membri effettivi e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione e scelti fra persone di speciale competenza giuridica. [...] Dell'Alta Corte non metterebbe conto parlare perché, ormai da oltre cinquanta anni, non funziona più (né esiste la possibilità che riprenda a funzionare, se non fosse per alcune peculiarità che la riguardano», in T. MARTINES, *Diritto Costituzionale (XII edizione interamente riveduta da G. Silvestri)*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 521.

³ Cfr. *Deliberazione della Giunta regionale* n. 173 del 14 maggio 2020: «*Schema di decreto di norme di attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana concernente l'istituzione della sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia*».

⁴ «Si determina, in tal guisa, una singolare circostanza: l'ultima suprema giurisdizione scomparsa dalla Sicilia, nonostante la previsione statutaria è l'unica che non riesce ad essere ricostruita, mentre, anche a livello regionale, deve registrarsi la carenza di adeguati sforzi che condussero all'istituzione della sezione regionale della Corte di cassazione. Occorre ricordare che l'introduzione nello Statuto del principio di decentramento della giurisdizione di cui all'art. 23 corrisponde ad un mai sopito rimpianto dei siciliani, ed in particolare del foro, causato dalla soppressione, realizzata con l'unificazione attuata nel 1923, proprio dalla Corte di cassazione civile di Palermo», in *Relazione per lo Schema di decreto di norme di attuazione dell'art. 23 dello*

Un disegno di legge simile era già stato annunciato in occasione delle *LXVI Celebrazioni dell'Autonomia* (15 maggio 2012) e, seppur deliberato, non aveva avuto seguito⁵; la proposta, ciò nonostante, rappresenta tutt'ora un punto di riferimento in ragione delle osservazioni che la scienza giuridica ed alcuni rappresentanti degli organi giudiziari avevano espresso sulla questione. A tal riguardo, il Presidente della Corte di Appello di Messina, interpellato al fine di esprimere un parere su questa possibile riforma, ha evidenziato come

«la valenza territoriale della nuova istituzione non si riduca ad agevolare l'accesso alla giustizia di legittimità dei residenti in Sicilia ma che si intenda anche assicurare definitività al diritto vivente, quale risulta dall'elaborazione giurisprudenziale dei Tribunali e delle Corti dell'Isola. Se ciò è vero, è necessario che una quota dell'organico magistratuale della Cassazione regionale sia riservata ai magistrati che operano negli uffici giudiziari locali. Per il resto, sarebbe opportuno precisare quali siano la funzione e i compiti del Presidente della Cassazione regionale (v. art. 2.1. dello schema normativo), posto che essa costituisce una sezione della Cassazione centrale, articolata solo in due (sotto) sezioni, cui sono assegnati, a loro volta, altri due Presidenti di sezione»⁶.

Statuto regionale concernente l'istituzione della Sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia, p. 8.

⁵ Cfr. Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 4/5 marzo 2013: «Proposta di schema di norme di attuazione dell'art. 23, primo comma dello Statuto siciliano – Istituzione di sezioni della Corte di Cassazione in Sicilia».

⁶ Queste osservazioni costituiscono la nota di risposta, inviata dal Presidente della Corte di Appello di Messina, Nicolò Fazio, alle richieste degli organi amministrativi della Regione Sicilia per ricevere, sull'argomento, una valutazione dai magistrati dell'Isola. Sul medesimo punto sono significative anche le considerazioni, del 16 aprile 2012, redatte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Francesco Paolo Giordano, il quale ha notato: «una delle ragioni che hanno finora ostacolato l'iniziativa legislativa in esame è l'esigenza di evitare che un organo decentrato così importante possa subire ancorché inconsapevolmente forme di infiltrazione criminale di tipo ambientale. Ma si tratta di un argomento che nel tempo sembra aver perso smalto, infatti il prestigio della Suprema Corte di cassazione e della magistratura in generale e siciliana oltreché del Foro isolano è talmente radicato nella coscienza sociale che non sarebbe certo posto in alcun pericolo. Inoltre, se valido, questo argomento avrebbe dovuto condurre alla soppressione delle altre Magistrature Superiori Decentrate. Non è, poi, il caso di indugiare sulla funzione nomofilattica che non potrebbe giammai essere compromessa dal decentramento degli uffici, in virtù degli istituti regolatori che permangono integri».

L'ultima proposta di riforma percorre, da un lato, le direttrici segnate in quella circostanza, e dimostra dall'altro come l'argomento, a distanza di anni, costituisca un tema di notevole interesse. Il progetto, presentato nel 2020, è diretto, a differenza del precedente, ad impiantare un decentramento giurisdizionale soltanto per gli affari civili con la previsione di otto articoli rispetto ai dieci elaborati nel 2013. Nella *Relazione* allo «schema di decreto normativo» assume particolare importanza la pronuncia della Corte costituzionale, n. 326 del 4 novembre 2004, con la quale è stato indicato che il principio di specialità della disposizione statutaria conferma le istanze di decentramento territoriale in ragione di «un'aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia»⁷.

Si tratta di un luogo nel quale, come è stato recentemente evidenziato, la passione per la dimensione giuridica pervadeva, nel corso dei secoli, ogni centro abitato dell'Isola, anche il più remoto⁸; ciò ha dato origine ad un coinvolgimento che si è riflesso nelle opere letterarie degli scrittori dell'Isola, in particolare negli interpreti del Verismo. Essi, spesso, erano direttamente legati al mondo del diritto per aver intrapreso o terminato, durante la propria formazione, un percorso di studi universitari oppure per essere stati a stretto contatto con l'ambiente forense in ragione di rapporti familiari. Quell'atmosfera, certamente percepita nei luoghi dell'avvocatura, si riversava poi nei personaggi descritti all'interno dei racconti, dove la figura del giurista

⁷ Nella medesima pronuncia è stato statuito: «Va ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana, che non si limita all'esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell'unificazione del 1923, ma addirittura risale all'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l'istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli», in *Corte cost.*, 4 novembre 2004 n. 326.

⁸ Cfr. A. CAPPUCCIO, «*La Toga, uguale per tutti*». *Potere giudiziario e professioni forensi in Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione (1812-1848)*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 27 e ss.

conferiva alla narrazione un carattere avvincente per la celebrazione di un processo oppure per la soluzione da dare alle avversità accadute⁹.

Il dibattito odierno, attraverso i riferimenti alle Istituzioni giudiziarie dei secoli scorsi, rammenta questa relazione con un passato ed una tradizione giuridica che da sempre costituisce il fondamento della società siciliana; per tale ragione si ripercorrono, infatti, le medesime argomentazioni seguite dai giuristi, dai magistrati e dai pratici del diritto che si pronunciarono, a cavaliere tra l'Otto e il Novecento, contro la soppressione della Corte di cassazione di Palermo, avvenuta poi nel 1923¹⁰. L'interesse per un Tribunale con competenza sui giudici inferiori dell'Isola, in quel momento, non poteva considerarsi una questione destinata all'oblio, al contrario nei decenni successivi tale argomento fu oggetto di discussione in una delle sedi più importanti per la storia della Repubblica Italiana: l'Assemblea Costituente. Al dibattito nella seduta del 27 novembre 1947, dedicata all'esame della *Sezione II del Titolo IV – Norme sulla giurisdizione*, contribuirono autorevoli giuristi, Piero Calamandrei e Vittorio Emanuele Orlando che rappresentarono due schieramenti opposti: il primo contrario ed il secondo favorevole al sistema delle Cassazioni regionali¹¹.

⁹ È, infatti, significativa la presenza dell'avvocato Scipioni nei *Malavoglia* di Giovanni Verga; del legale Benedetto Giulente nel romanzo *I Vicerè* di Federico De Roberto; di Don Aquilante, difensore dell'aristocratico protagonista, nel componimento di Luigi Capuana: *Il marchese di Roccaverdina*. Per alcune considerazioni, dirette a cogliere l'intersezione tra il ruolo del diritto ed i componimenti narrativi degli scrittori siciliani, si rinvia alle recenti riflessioni di G. PACE GRAVINA, *Storie del Diritto nei racconti di Luigi Capuana*, in *Giornale di Storia Costituzionale/Journal of Constitutional History*, n. 39/ I semestre 2020, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2020, pp. 305–318; per un approfondimento sui molteplici aspetti legati al ceto forense dell'Isola si veda ID., *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 15–63.

¹⁰ «Ad oltre settanta anni dall'approvazione dello Statuto non può ancora prestarsi acquiescenza ai ritardi che hanno pesato sull'istituzione della sezione staccata della Corte suprema di cassazione per la Sicilia e ciò non solo per assicurare l'intervento della nostra norma statutaria, ma anche in quanto rappresenta un'opportunità di più agevole e meno costoso accesso alla giustizia per i cittadini siciliani», in *Relazione per lo Schema di decreto di norme di attuazione dell'art. 23 dello Statuto regionale*, cit., p. 9.

¹¹ Cfr. G.P. TRIFONE, *La cassazione nella storia*, in AA. VV., *La Corte di Cassazione: Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, Gangemi Editore, 2010, p. 145 e ss.; si vedano, inoltre, i *Lavori della Assemblea Costituente: CCCVIII. Seduta antimeridiana di giovedì 27*

Un percorso costituito non solo da quel segmento temporale di ‘effettiva presenza’ del Magistrato siciliano ma che oltrepassa tali coordinate, sia in riferimento all’identificazione di radici antiche e tradizioni giuridiche precedenti, sia in ordine ai tentativi di nuove realizzazioni, anche con proposte singolari: basti pensare, ad esempio, all’idea di creare una «cassazione volante», così denominata per il fatto che due volte al mese i giudici sarebbero giunti in aereo presso la sede distaccata di Palermo¹².

È chiaro che, in questi ultimi anni, le *Osservazioni* della dottrina e dei magistrati sono dirette ad assicurare la presenza di un Giudice di terzo grado per l’Isola, per mezzo, anche, di un legame cronologico con il periodo antecedente¹³. È necessario, tuttavia, precisare come l’attuazione dello schema normativo proposto condurrebbe naturalmente alla realizzazione di una esperienza nuova e diversa, essendo ormai trascorsi quasi cento anni dalla soppressione del precedente Magistrato¹⁴. Il lungo periodo ha mutato, infatti, l’ordinamento e gli interessi giuridici dei consociati, si pensi alla nascita della Repubblica, alla tutela dei diritti riguardo le innovazioni tecnologiche, sociali e culturali (attività economiche ecosostenibili, energie rinnovabili, rapporto tra privacy e social network; sfruttamento ambientale responsabile), alle novità sul processo civile telematico, alla stipula dei contratti digitali.

novembre 1947, pp. 2543–2557; CCCIX. *Seduta pomeridiana di giovedì 27 novembre 1947*, pp. 2559–2604.

¹² Cfr. G.P. TRIFONE, *La cassazione nella storia*, cit., p. 145.

¹³ Tra le pubblicazioni che si sono occupate del tema cfr. G. MONTELEONE, *La Corte di cassazione in Sicilia ed il problema delle Cassazioni regionali*, in *Il giusto processo civile*, 5/2, 2010, pp. 347–360.

¹⁴ Questa riflessione prende spunto dalle considerazioni di Paolo Grossi, il quale ha evidenziato: «Io, come storico del diritto, ho sempre preteso da me stesso di non abdicare al mio presente. Soltanto in questo modo ho potuto guardare al passato rispettando il passato, cogliere il patrimonio di messaggi che quel passato aveva da darmi, una ricchezza non da trapiantare, ma da mettere a confronto con la mia ricchezza di uomo d’oggi. In altre parole, se lo storico del diritto fa il suo mestiere fino in fondo, intensifica le rispettive tipicità, la tipicità dell’oggi e la tipicità dell’ieri», in M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, il Mulino, 2020, p. 57.

Sicuramente le esperienze giurisdizionali antecedenti non possono considerarsi nell'ottica di una relazione persistente: si tratterebbe di una valutazione che non prenderebbe atto del contesto storico-giuridico determinato dalla diversità dei presupposti in ordine a precise coordinate spazio-temporali¹⁵. A partire dalla metà del secolo XIX, i giuristi, attraverso la rappresentazione di un passato importante, tentarono di evitare la soppressione del Tribunale siciliano¹⁶, che rappresentava non solo l'ultimo grado di giudizio ma più di tutto costituiva una fucina giuridica, quale sede di formazione per i futuri avvocati, magistrati e teorici del diritto, ed un epicentro di interessi professionali, di idee progettuali di riforma e di elaborazioni dottrinali¹⁷.

Dopo l'unificazione del Regno d'Italia, in un periodo interessato da considerevoli cambiamenti per la società, numerosi furono gli avvenimenti che investirono il vertice della giustizia dell'Isola. Il presente lavoro di ricerca si è prefissato l'obiettivo di studiare la Corte di cassazione di Palermo, in particolare il ruolo, l'organizzazione e la sua

¹⁵ Cfr. M. MECCARELLI, *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: An Introduction*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli – M. J. Solla Sastre, Global Perspectives on Legal History 6, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 3–24; ed anche ID., *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, a cura di M. Meccarelli, *Historia del derecho* 48, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 261–283.

¹⁶ Cfr. L. SAMPOLO, *La Corte di Cassazione e il Demanio*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. V, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1874, pp. 227–231; B. SCILLAMA, *La Corte di Cassazione di Palermo – Sommario di storia*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XLV, I, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1914; F. LA MANTIA, *La suprema Magistratura in Palermo da Federico II a Vittorio Emanuele III*, in *Panormus. Rivista amministrativa storico artistica del Comune*, Anno II n.1, Palermo, 1922, p. 5–9.

¹⁷ Sulla rilevanza della Cassazione siciliana, quale sede importante per la formazione giuridica, Vittorio Emanuele Orlando, in occasione dei lavori di redazione della Costituzione italiana, affermava, rispondendo all'intervento di Piero Calamandrei: «Da qual maestro che è, si è scelto l'esempio che più gli è convenuto, naturalmente; e, dicendo che parlava a colleghi non avvocati, ci ha presentato una specie di manuale, a tiro rapidissimo, di procedura civile. Ora, qui noi siamo tutti eguali di fronte alle conoscenze che ci occorrono; dobbiamo essere tutti eguali: non ci sono dotti professionali, né – diciamo – indotti professionali. [...] Non sarò, certo, io a sostenere, sul tema della Cassazione alcuna tesi estrema o nichilista: non io. Tutto quello che io valgo in diritto, lo debbo alla Cassazione, e precisamente a quella di Palermo, dalla quale appresi; ma la questione, nondimeno, si pone e s'impone, e la stessa Cassazione consente maniere del tutto diverse di considerarla», in *Lavori della Assemblea Costituente: CCCIX. Seduta pomeridiana di giovedì 27 novembre 1947*, p. 2582.

funzione. Si è avuta l'intenzione di approfondire, attraverso l'analisi delle sentenze, l'effettiva veicolazione del diritto sostanziale; tale indagine, così come indicato dallo storico del diritto Massimo Meccarelli, offrirebbe la possibilità di conoscere il rapporto tra il Codice italiano del 1865 e il compito assegnato ai cinque Magistrati apicali, alla luce, anche, delle singolarità degli orientamenti giurisprudenziali di tali Tribunali territoriali¹⁸.

Per questa ragione, le *decisioni* costituiscono il punto centrale della Tesi, attraverso le medesime, infatti, è stato possibile dare risposta ai quesiti posti nella fase iniziale del percorso. Naturalmente lo studio del tema ha riguardato ulteriori aspetti, quali ad esempio: il dibattito teorico ed i progetti di riforma, l'attività e la composizione della Corte siciliana, il problema della transizione per il diritto sostanziale e processuale, la tipologia di interessi delle parti in causa, il processo di unificazione legislativa del Regno d'Italia, composto dalle esigenze di relativizzazione territoriale e dalla necessità di assimilazione del codice civile del 1865 per l'intera Penisola.

La permanenza delle quattro Supreme di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, a cui nel 1875 si aggiunsero le 'sezioni temporanee' in Roma, costituisce una questione singolare, attraverso cui è stato possibile osservare come l'unificazione italiana richiedesse ancora una realizzazione concreta; il sistema transitorio del vertice giurisdizionale rappresentò, per oltre sessant'anni, una sede importante per l'attuazione di tale processo in una fase di rilevanti cambiamenti che, legati alle istanze della società, plasmavano il nuovo ordine giuridico. Le controversie, esaminate nel corso della ricerca, hanno mostrato la presenza di trasformazioni che forgiavano i rapporti intersoggettivi secondo esigenze di diritto ormai mutate: i beni patrimoniali non erano più considerati in un'ottica diretta, soltanto, ad intendere la proprietà

¹⁸ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 3.

sui latifondi quale elemento fondante lo *status* cetuale; al contrario si dava inizio a quelle prospettive orientate verso una concezione imprenditoriale della 'terra', tinta adesso da diversi nuovi colori, come il giallo delle zolfare descritte da Luigi Pirandello¹⁹.

Appare opportuno, pertanto, delimitare il punto di inizio e di fine di questa 'esperienza giurisdizionale': le carte processuali, conservate presso l'Archivio di Stato di Palermo²⁰, mostrano che, a partire dal secondo semestre del 1862, l'intestazione dei provvedimenti giurisdizionali non contenga più la denominazione della precedente *Corte di Giustizia*, istituita con la Legge Organica del 1819, ma di *Corte di cassazione*²¹. Da tale momento si inaugurava, difatti, un nuovo percorso per il vertice della magistratura isolana che si concluse con la 'celebrazione' dell'ultima udienza tenutasi il giorno 27 ottobre 1923, durante la quale l'oratore, Leopoldo De Gregorio, rievocò nostalgicamente le antiche glorie del Tribunale²².

All'interno di tale direttrice temporale è possibile individuare numerose questioni che costituiscono differenti angolazioni da cui osservare il tema; per tale motivo, riguardo gli aspetti metodologici, è stato indispensabile interrogare, oltre le sentenze e le disposizioni normative, gli atti parlamentari, le pubblicazioni della dottrina, i

¹⁹ I racconti di Luigi Pirandello descrivono la Sicilia di fine Ottocento, attraverso l'attività estrattiva dello zolfo si presentavano nuovi equilibri giuridici che interessavano per un verso i rapporti tra i proprietari del fondo ed i concessionari, dall'altro l'emersione delle condizioni di lavoro e di vita dei minatori, spesso minorenni. Quest'ultimo è l'argomento a cui Pirandello dedica parte della propria produzione letteraria: ad esempio è nella raccolta *Novelle per un anno* che inserisce il racconto *Ciàula scopre la luna*, dove il protagonista vive un'esperienza emozionante uscendo per la prima volta dai sotterranei della cava. Alla luce di tali considerazioni è possibile evidenziare come al tema delle zolfare si legherebbe una duplice rilevanza per il diritto, che emerge, da un lato, in relazione alle questioni sui negozi privatistici, come si vedrà al Capitolo V, dall'altro alla natura pubblicistica della tutela dei diritti nell'impiego della forza lavoro, non oggetto, tuttavia, di trattazione del presente lavoro.

²⁰ P. BONURA FERRANTE, *Note sulla Corte Suprema di Giustizia e sulla Corte di Cassazione di Palermo (1819-1923). La superstite documentazione archivistica*, in *Istituzioni diritto e società in Sicilia*, a cura di A. Romano, Messina, Il Professore Editore, 1988, pp. 305-324.

²¹ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1862*, b. 49.

²² Cfr. L. DE GREGORIO, *La Corte di Cassazione di Palermo. Discorso letto nell'ultima udienza della Corte di Cassazione, 27 ottobre 1923*, Arti grafiche – Cav. G. Castiglia, Palermo, 1923.

fascicoli personali dei magistrati, i progetti di riforma sul sistema del vertice giurisdizionale, i discorsi dei Guardasigilli, le relazioni inaugurali dell'anno giudiziario, gli ulteriori documenti presenti presso l'archivio. Nella prima fase, la consultazione delle riviste giuridiche ha fatto emergere talune decisioni rilevanti per l'indagine sulla prassi giurisprudenziale della Cassazione in Sicilia; le pronunce, così individuate, hanno permesso lo studio dei materiali presenti presso il fondo di Palermo poiché si è avuta la possibilità di individuare maggiori notizie e di conoscere i contenuti inediti.

Allo stesso modo sono stati presi in esame altri volumi, che hanno costituito un elemento essenziale per ricostruire i percorsi formativi dei magistrati e per conoscere circostanze e fatti rilevanti: ci si riferisce, ad esempio, alle *Assemblee generali*, momento di discussione delle questioni più importanti; oppure alla *Corrispondenza della Presidenza*, in ordine alle significative e numerose informazioni²³. È stato, dunque, fondamentale fare riferimento ad un panorama composito di fonti, con l'obiettivo di approfondire complessivamente gran parte degli aspetti legati al Tribunale supremo dell'Isola.

Le molteplici prospettive di ricerca hanno dato la possibilità di individuare elementi diversi che, però, risultano accomunati da contenuti affini; in ragione di ciò, ed al fine di giungere ad una maggiore compiutezza argomentativa, si è avuta l'intenzione di porre l'attenzione su due angoli visuali. Questa separazione costituisce la struttura della Tesi che si compone di una prima parte dedicata al *profilo istituzionale*, ed una seconda che rivolge l'attenzione all'*attività interpretativa* della Cassazione siciliana.

La duplice divisione è orientata ad accentuare la differenza tra le direttrici di studio seguite, poiché è stato fondamentale approfondire, oltre all'esame delle sentenze e delle norme, anche le questioni storico-giuridiche che interessavano primariamente il tentativo di preservare

²³ ASPa, *Fondo Corte di Cassazione: Registro dei verbali delle Assemblee generali*, bb. 784-787; e *Corrispondenza della Presidenza*, bb. 702-745.

uno spazio autonomo ed apicale per la giustizia isolana nonché l'esistenza di un forte interesse da parte del ceto forense e delle rappresentanze politiche. A ciò si legano anche le riflessioni sull'indagine prosopografica, dove la formazione, la carriera e l'impegno istituzionale dei magistrati applicati presso il Tribunale di Palermo rappresentano un fattore significativo per comprendere i mutamenti legislativi, compiuti con l'emanazione dell'ordinamento giudiziario del 1865, e l'interesse per il dibattito parlamentare sui nuovi assetti dell'amministrazione della giustizia.

A queste considerazioni che modellano l'intelaiatura 'esterna' dell'istituzione, rispetto alla funzione giudicante strettamente intesa, seguono le intersezioni tra le norme e le sentenze nell'attività interpretativa del Collegio siciliano. La seconda parte del lavoro, infatti, volge lo sguardo al 'momento processuale', manifestandosi l'effettività dei problemi nella prassi della Corte secondo un motivo conduttore formato sia dal profilo normativo sia dalla prospettiva concreta delle decisioni emanate.

Il diritto civile processuale e sostanziale applicato in Sicilia, in questo periodo di transizione, appare la questione nodale della ricerca: la funzione esercitata dalla Cassazione dell'Isola era parte di quel processo di assimilazione del diritto privato, realizzato unitamente alle Corti regionali di Firenze, Napoli e Torino, alle quali si aggiungerà quella di Roma. Questi Tribunali rappresentavano l'asse di un equilibrio complesso tra esigenze contrapposte: per un verso, l'attuazione dell'impianto legislativo unitario, diretto a realizzare un ordinamento effettivamente omogeneo; dall'altro la necessità di contemperare il nuovo diritto italiano con il pluralismo giuridico territoriale.

La scelta di porre l'attenzione su talune questioni di diritto civile, in relazione alla funzione interpretativa svolta dalla Cassazione di Palermo, è stata giustificata da ragioni molteplici: anzitutto dall'intenzione di osservare l'effettiva diffusione del messaggio legislativo contenuto nel codice del 1865 che, d'altra parte, interessò quasi tutto il

periodo di presenza della giurisdizione suprema in Sicilia, diversamente dalla normativa penale che, unificata nel 1889, condusse poi all'abolizione della competenza regionale in materia criminale ed alla conseguente cessazione dei giudizi celebrati a sezioni unite. Un motivo ulteriore è legato agli elementi di singolarità regionale che emergono per taluni istituti, atti e contratti di diritto privato²⁴. Infine, un ultimo fattore riguarda il fondo presente presso l'Archivio di Stato di Palermo, dove a causa degli eventi bellici del secolo scorso sono andati perduti i fascicoli relativi ai procedimenti penali²⁵.

Attraverso alcune pronunce, dunque, è stato possibile individuare gli elementi divergenti tra le *Leggi civili*, vigenti in Sicilia nel periodo pre-unitario, ed il *Codice* del 1865, specificamente, sono risultate di particolare interesse le differenze di tutela che riguardavano un modo di acquisto della proprietà: la *Donazione*. Il legame tra gli atti di liberalità e la circolazione dei patrimoni realizza il punto di intersezione tra le molteplici direttrici dell'indagine e costituisce, pertanto, la lettura euristica del problema storico-giuridico, studiato all'interno della presente ricerca, in ragione di quelle ipotesi in cui le 'innovazioni' segnavano un cambiamento rispetto al precedente assetto della proprietà. Le questioni sulla conservazione e la trasmissione dei patrimoni del ceto possidente erano l'oggetto principale delle dispute

²⁴ Sul punto hanno rappresentato una guida le ricerche di Giacomo Pace Gravina sull'enfiteusi che, quale diritto reale di godimento sul fondo altrui, ha avuto un'importanza considerevole per la storia giuridica dell'Isola: cfr. G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 42, Milano, Giuffrè, 2013, p. 435-469; ID., *L'enfiteusi nella codificazione unitaria. Solo «un rimasuglio del Medioevo?»*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 261-276; ID., *«La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro». L'inclusione di un istituto controverso nel codice civile del 1865*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. LXXXIX, 2016, p. 29-46; ID., *«In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi»: un istituto delle Leggi Civili del 1819 nella lettura dei giuristi isolani*, in «*Historia et ius*», 9/2016, paper 5, pp.1-14.

²⁵ Cfr. P. BONURA FERRANTE, *Note sulla Corte Suprema di Giustizia e sulla Corte di Cassazione di Palermo (1819-1923)*, cit., p. 317.

giudiziarie, condizionate dalle opportunità rappresentate dal periodo di transizione giuridica²⁶.

La trattazione delle disposizioni normative è dunque propedeutica al fine, poi, di soffermarsi sul contenuto delle *scelte giurisprudenziali*: le liti erano l'occasione attraverso cui i mutamenti si presentavano alla cognizione del Collegio supremo. Proprio per questo l'analisi delle sentenze ha lo scopo di comprendere il 'ruolo' che la Corte palermitana assunse quale interprete del *Codice Civile* del 1865, alla luce di taluni aspetti divergenti, all'interno della disciplina della donazione tra il «novello codice» del Regno d'Italia e le *Leggi Civili* del 1819.

Durante il percorso di ricerca è stato possibile identificare nel diritto transitorio una condizione singolare ed autonoma: in questo contesto storico la funzione interpretativa dei giudici di legittimità era realizzata secondo disposizioni normative che non facevano parte di un impianto codicistico piuttosto che di un altro, ma al contrario erano esterne e non avevano lo scopo unicamente di mettere in comunicazione il passato con il presente giuridico. Per tale ragione, il Tribunale di cassazione siciliano impiegò gli strumenti legati alla fase applicativa, assegnando agli stessi un ruolo fondamentale per giungere alla soluzione delle incertezze rappresentate dalle parti in causa, e conseguentemente risolvere le complessità presenti in questo momento di passaggio tra due legislazioni.

²⁶ Cfr. A. CAPPUCCIO, G. SCIUTO, M.S. TESTUZZA, *Giustizia, famiglie, patrimoni: storie giuridiche in Sicilia tra Otto e Novecento*, Messina, SGB, 2012.

CAPITOLO I

‘Serbare’ il terzo grado di giudizio per l’Isola: istanze e progetti territoriali

SOMMARIO: 1. L’estrema difesa del Tribunale supremo regionale – 1.1 Argomentazioni e studi dei magistrati – 2. Proposte tra cassazione e terza istanza in Sicilia – 3. I discorsi inaugurali dei Procuratori e degli Avvocati Generali (1862–1923) – 3.1 «Ed ora alle fredde cifre della statistica».

1. *L’estrema difesa del Tribunale supremo regionale*

A partire dagli anni immediatamente successivi all’unificazione fino ai primi decenni del Novecento restò forte in Sicilia il favore per il mantenimento a Palermo di una Corte Suprema. Soprattutto il ceto forense, presente nelle sedi parlamentari del Regno¹, mostrava il proprio dissenso opponendosi alla creazione in Roma di un unico e ‘sommo’ vertice della magistratura di legittimità². La mobilitazione riguardava non solo avvocati e magistrati³, ma anche le assemblee rappresentative

¹ Sul punto cfr. V.E. ORLANDO, *Sulla unificazione della cassazione civile. Conferenza tenuta nell’aula Magna dell’Università di Palermo il 19 marzo 1893, edita a cura del Comitato Permanente contro la unificazione della Cassazione civile*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1893, p. 15.

² La storiografia giuridica ha evidenziato come gli avvocati occuparono un ruolo di primo piano nella fase pre-unitaria. Alla storia dell’avvocatura sono dedicate le numerose pubblicazioni del Consiglio Nazionale Forense: cfr. ad es. *Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento*, a cura di A. Padoa Schioppa, Bologna, il Mulino, 2009; *Avvocati che fecero l’Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011; *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013; *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014.

³ Tra i componenti della Cassazione di Palermo si esprimevano a favore del mantenimento delle magistrature regionali l’Avvocato generale Antonino Sangiorgi e il

locali⁴: ciò si rendeva manifesto nelle numerose pubblicazioni di studi che, con argomentazioni giuridiche e non, cercavano di preservare una così prestigiosa istituzione della propria regione⁵.

Naturalmente le origini dell'insofferenza della classe dirigente erano molteplici e di diversa natura, in ragione degli interessi di ciascuno dei protagonisti. Per tale motivo è utile soffermarsi primariamente sul 'cosa' rappresentasse per la Sicilia la *Corte di Cassazione di Palermo*, circondata da coinvolgimenti pubblici, intellettuali ed economici, percepita, inoltre, come organo a presidio della giustizia e della libertà⁶.

Per dare una risposta al problema è necessario porre l'attenzione su alcuni 'fatti giuridici' rilevanti per l'Ottocento siciliano, come ad esempio l'annessione ad opera di Garibaldi, spartiacque tra una fase *fondativa*, caratterizzata da alcuni *tòpoi*, su cui si costruiva l'identità culturale della popolazione della Trinacria, e una fase *edificativa* a supporto dell'unitarietà nazionale ma a presidio della territorialità⁷. La storiografia giuridica ha indagato a fondo questi temi, motivo per cui saranno presi in considerazione solo al fine di collocare il significato di questa 'estrema difesa' in un ampio panorama, che comprenda non solo aspetti rigorosamente circoscritti alla Cassazione dell'Isola ma includa anche il sostrato ideologico locale.

Sostituto Procuratore generale Ignazio Caruso. Cfr. I. CARUSO, *Sulla Suprema Magistratura del Regno*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. III, Palermo, Tipografia della Gazzetta di Palermo, 1872, pp. 30 e ss.; A. SANGIORGI, *Relazione*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1891, pp. 277 e ss.; nel medesimo senso si riferiva a Sangiorgi anche V.E. ORLANDO, *Sulla unificazione della cassazione civile*, cit., p. 7.

⁴ I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo al Parlamento italiano sul Magistrato Supremo di Sicilia*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. III, Palermo, Tipografia della Gazzetta di Palermo, 1872, pp. 65-70.

⁵ Lo storico del diritto Massimo Meccarelli ha indagato la dimensione del dibattito nazionale nel lavoro *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit.

⁶ Alla libertà sancita con la Costituzione del 1812 faceva riferimento nel suo scritto il Presidente della Cassazione palermitana Benedetto Scillamà, v. *infra*.

⁷ Le categorie storiografiche della *fondazione* e delle *edificazione* traggono spunto dalle riflessioni di Paolo Grossi. Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, III edizione, Bari-Roma, Laterza, 2020.

Quale potrebbe essere il punto di riferimento per cominciare a muovere i primi passi sull'argomento? Sicuramente Vittorio Emanuele Orlando⁸, autorevole sostenitore delle supreme magistrature regionali ma anche giurista e uomo politico pienamente coinvolto nel processo di costruzione dell'ordinamento unitario. Nel marzo del 1893 egli teneva, nell'aula magna dell'Università di Palermo, la conferenza *Sull'unificazione della cassazione civile*, edita poi a cura del «Comitato permanente contro la unificazione del vertice della giurisdizione civile»; la sponsorizzazione ad opera di quest'ultimo rappresentava già un dato per il tenore della relazione⁹. Per l'autore il tema costituiva un oggetto affrontato persino dalla letteratura «popolare», dimostrandosi per certi versi vana l'esposizione del medesimo; Orlando esprimeva soprattutto considerazioni di carattere scientifico, non mancando il riferimento agli interessi delle differenti città isolate¹⁰.

La visione del costituzionalista siciliano, per un'articolazione regionale delle Supreme, anticipava alcune idee di base, che poi si sarebbero riversate nel Progetto del 1908 elaborato in qualità di ministro¹¹. Nel focalizzare l'attenzione sui contenuti della *lectio* del 1893 emerge come egli, con riguardo agli aspetti localistici, chiariva:

«Bisogna avere il coraggio di riconoscere questa dolorosa verità: l'opinione pubblica, in Italia, considera l'unificazione della Cassazione Civile come argomento che interessa le quattro città minacciate soltanto. In queste poi il sentimento popolare, così giusto nella sua spontaneità, non ha certo mancato di intuire tutta la gravità della minaccia, come lo dimostra l'energico commovimento dello spirito pubblico non solo in

⁸ Sulla figura del costituzionalista siciliano cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980; M. FIORAVANTI, *Vittorio Emanuele Orlando: il giurista*, in *Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003, pp. 17 e ss.

⁹ Cfr. V.E. ORLANDO, *Sulla unificazione della cassazione civile*, cit., pp. 3-18.

¹⁰ Ivi, p. 16. Per un esame delle argomentazioni di Vittorio Emanuele Orlando sull'uniformità degli orientamenti giurisprudenziali si rinvia al paragrafo 3 del Capitolo V.

¹¹ Al progetto del 1908 ne seguiva un altro che in alcune parti rimaneva invariato. Per un approfondimento sull'argomento si veda M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia Unita*, cit., pp. 66 e ss.

Palermo, ma nella Sicilia tutta. Però a questa intuizione, vera e profonda, non può corrispondere una adeguata coscienza appunto per i molti lati e complessi e spesso affatto tecnici che il problema presenta».

Anche le riflessioni del giuspubblicista Giorgio Arcoleo rimarcavano l'importanza di taluni avvenimenti per la popolazione dell'Isola, tra i quali la rivolta palermitana avvenuta nel 1866, denominata del «Sette e mezzo»¹². Nella seconda metà dell'Ottocento era presente nel contesto siciliano un 'sentire costituzionale' che si legava alle istanze di indipendenza territoriale; a seguito dell'unificazione, però, le teorie fortemente autonomiste erano state superate in favore dell'intesa nazionale¹³. Tuttavia, si continuava a reclamare un supremo 'spazio giurisdizionale' incondizionato, in virtù del percorso intrapreso a partire dalla Carta del 1812¹⁴.

Se quest'ultimo *tòpos* può elevarsi ad elemento ideologico fondante il contesto storico-sociale¹⁵, da cui nascevano le resistenze locali del capoluogo siciliano, interrogarsi sui 'momenti espressivi' del diritto fornisce gli elementi per la fase *edificativa*. Evento di non poco valore

¹² Così si esprimeva Arcoleo: «Nessun popolo [come il siciliano] ha mostrato tanto impeto di ribellione e tanta saviezza politica. È virtù etnica, che tempera eccessi e difetti. Ha fulmineo lo scatto, tenace il proposito: – rispetta la gerarchia, non tollera la prepotenza: – ambisce la gloria, ma affronta il sacrificio: – ama l'indipendenza, ma vuole un governo: – è religioso, non clericale: – pronto alla rivoluzione, vuole una costituzione. Megalomane sia pure, perché l'ampiezza degli orizzonti e del mare che ne circonda impedisce le minute visioni e suscita l'istinto della grandezza e l'ideale di una patria che prevalga oltre i limiti del territorio». Cfr. *Le Opere di Giorgio Arcoleo – II. Uomini e tempi*, a cura di G. Paulucci e A. Casulli, Milano, Mondadori, 1932, p. 21.

¹³ Cfr. A. CAPPUCCIO, *Tra Restaurazione e Risorgimento: la Sicilia per una nazione o una nazione per la Sicilia?*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, vol. LXXXIX, 2016, p. 271.

¹⁴ Cfr. B. SCILLAMÀ, *La Corte di Cassazione di Palermo - Sommario di storia*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XLV, I, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1914, pp. 5 e ss.

¹⁵ Sull'importanza di questi aspetti della ricerca Pietro Costa ha affermato: «La stretta dipendenza dello *ius dicere* dal contesto storico-sociale nel quale esso si svolge, peraltro, se rende complessa l'ipotesi di un'unitaria 'storia della giustizia', al contempo conferisce ad essa una significatività e una profondità di campo che perderemmo se risolvessimo quella storia in una sequenza 'continua' di forme. È il legame con il contesto che conferisce alla storia della giustizia-apparato tutta la sua rilevanza nella misura in cui permette di cogliere, in essa e attraverso di essa, il gioco dei poteri e dei conflitti caratteristico di quel contesto», in P. COSTA, *Di che cosa fa storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in *Storia della giustizia e storia del diritto*, a cura di L. Lacchè – M. Meccarelli, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2012, p. 21.

era la nascita di quella comunità panormita, propulsore del dibattito sul problema della Cassazione territoriale: *Il Circolo giuridico*. Grazie all'iniziativa di Luigi Sampolo, professore di diritto civile presso l'Università di Palermo, diveniva la sede privilegiata per incontri e riflessioni di un'unione di docenti, avvocati e magistrati¹⁶. Questi nel 1890, ponendo attenzione ai problemi giuridici nazionali, istituivano una commissione per dare vita (un anno dopo) ad un Progetto per la Suprema magistratura. L'idea di fondo si basava su una divisione regionale della medesima con cinque sezioni civili e cinque sezioni penali dislocate tra le città di Firenze, Napoli, Palermo, Torino e Roma; a quest'ultima venivano riconosciute alcune competenze esclusive¹⁷.

L'opposizione, sorta contro le ipotesi di soppressione della Corte, era anche il momento per esprimere le delusioni alle aspettative, prodotte dall'arrivo di Garibaldi nell'Isola¹⁸. È chiaro che l'interesse per la conservazione della Cassazione di Palermo non riguardava tutti i siciliani, però era un tema di rilevanza notevole ed indirettamente fomentava l'opinione pubblica, che ancora ricordava i proclami del Generale¹⁹.

¹⁶ Per un approfondimento si vedano: M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 339 e ss.; P. DE SALVO, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 19. Cfr. anche *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, a cura di C. Mansuino, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 47-50.

¹⁷ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia Unita*, cit., pp. 72 e ss.; per gli aspetti che riguardano i contenuti della proposta si rinvia oltre al Capitolo III.

¹⁸ Nel lavoro dedicato all'analisi della giustizia militare in Sicilia Giacomo Pace Gravina ha sottolineato: «La cifra reale è probabilmente quella indicata da Verga e poi da Consolo, cioè la 'libertà', l'illusione di braccianti e contadini che la venuta di Garibaldi avrebbe rappresentato la rivincita contro i padroni di sempre, gli odiati cappelldi, padroni della terra e delle amministrazioni comunali», in G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale*, Acireale-Roma, Bonanno, 2015, p. 188.

¹⁹ Dopo la conquista le istituzioni centrali del Regno erano allarmate da alcune iniziative intraprese da Garibaldi nella città di Palermo. Nella tornata del 14 luglio 1862 il deputato Boggio esprimeva con tre interpellanze al capo dell'Esecutivo: «1) Se il Ministero avesse contezza dell'intenzione del generale Garibaldi di recarsi nell'isola di Sicilia, di soggiornarvi e di compiere gli atti che ora vi compie; 2) Se il Ministero approvi l'operato del prefetto di Palermo, che presenziando i discorsi del generale Garibaldi alle popolazioni assembrate, sembra dar loro la sanzione dell'autorità; 3) Se il Ministero abbia provveduto, od intenda provvedere affinché nessuna iniziativa individuale, fosse pur quella del generale Garibaldi, metta a repentaglio con tentativi

Le 'speranze' nascevano anche dai programmi approntati dal Consiglio straordinario di Stato²⁰, creato nel 1860 per riuscire ad ottenere il riconoscimento di alcuni 'benefici' per la Sicilia²¹, tra cui la sede della Suprema magistratura; pur se alcuni propositi non trovavano attuazione²² l'Isola otteneva ugualmente la transitoria conservazione della Corte anche per ragioni di politica nazionale²³. Pertanto la fine del vertice giurisdizionale non era stata scongiurata direttamente dal lavoro di quell'assemblea; la presenza del problema tra le proposte discusse rappresentava, però ancora una volta, che il tribunale di legittimità regionale era tra i punti fondamentali da preservare.

parziali od inconsulti il compimento dell'opera dell'unità d'Italia, che solo si può operare dall'azione concorde, riflessiva e moderata del Parlamento e del Governo. Queste sono le tre interrogazioni che intendo rivolgere al presidente del Consiglio dei ministri ed al signor ministro degli esteri. Patti recenti, che reputo noti a tutti, dimostrano le ragioni che mi spingono a muovere queste interrogazioni, ragioni che ora non debbo dire per non anticipare sul giudizio della Camera intorno all'epoca della discussione. Questo solo dirò, che quando le cose giungono a tal segno, che un giornale, quale è il «Diritto», che certamente non è un giornale il quale imponga a sé un'eccessiva riserva, stamane pubblica una parte del discorso del generale Garibaldi, dichiarando che non osa pubblicarlo nella sua integrità, perché ben vede che un discorso simile pubblicato qui gli attirerebbe un processo; quando un giornale come il «Diritto» fa codesta dichiarazione, io domando se non vi sia urgenza; io domando se si possa tollerare più a lungo uno stato di cose, il quale lascerebbe credere a molti che vi sia nel nostro paese qualcuno contro cui la legge riesce impotente; io domando se si possa tollerare più a lungo uno stato di cose che mantiene nel paese un'agitazione pericolosa e fatale, che può compromettere gravemente le nostre relazioni estere, e ciò in quel medesimo momento in cui fatti capitali ci davano argomento a sperare che fosse vicina più che mai la soluzione della questione italiana», in *Atti parlamentari della Camera dei Deputati – Tornata del 14 luglio 1862*, p. 3235.

²⁰ Sul Consiglio straordinario di Stato cfr. D. NOVARESE, *Perché rimangono conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'Unità e prosperità della nazione italiana. Il Consiglio Straordinario di Stato e l'autonomia negata*, in *Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset*, Valencia II, 2007, pp. 307–314.

²¹ Cfr. *Decreto col quale si istituisce un Consiglio straordinario di Stato per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana* del 19 ottobre 1860 n. 275, in *Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia (1860)*, Palermo, Stabilimento Tipografico di F. Lao, 1861, pp. 517–520.

²² Cfr. A. CAPPUCCIO, *Tra Restaurazione e Risorgimento*, cit., p. 267.

²³ A tal proposito si pensi alle vicende legate alle ragioni politiche sul trasferimento della Corte di cassazione torinese a Milano e sul successivo ritorno nella sede piemontese, si veda A. SCIUMÈ, *Fra revisione e cassazione. Modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'unificazione nella Lombardia post-unitaria*, in AA. VV., *Ius Medionali. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 979–1050.

La polemica sulla sottrazione della Cassazione era mossa, inoltre, dalla questione meridionale e dalla crisi agraria nell'Isola che, essendo un evento di rilevanza economica e sociale, dava luogo all'instaurazione di numerosi contenziosi tra creditori e proprietari terrieri²⁴. A distanza di pochi anni nel capoluogo siciliano si era già levata la voce delle istituzioni locali. Il consiglio comunale con deliberazione del 15 marzo 1872 sottoscriveva la *Petizione della città di Palermo al Parlamento italiano sul Magistrato Supremo di Sicilia*; pure la deputazione e il consesso provinciale adottavano la medesima risoluzione, pubblicata poi nella rivista *Il Circolo Giuridico*. Il segnale dato era intenzionalmente forte poiché si voleva a tutti i costi evitare l'eliminazione di una 'realtà' più che di una specifica magistratura per l'antica capitale del *Regnum Siciliae*. Le richieste indirizzate al governo e al potere legislativo consistevano nell'ottenere che «le cause dei cittadini di queste province» fossero decise fino all'ultimo grado nell'Isola²⁵.

Le ragioni esposte nell'istanza trovavano luogo in motivi politici ed economici; le argomentazioni giuridiche erano tutte tese a screditare la necessità di un'unica Corte per il Regno e, come si vedrà, non mancavano le soluzioni a sostegno dell'istituzione di un Tribunale di Terza Istanza per la Sicilia²⁶. Nei fatti il ceto politico, al di là delle soluzioni esposte, mirava ad ottenere la conservazione dello *status quo*. Le spiegazioni su una possibile discriminazione sociale ed economica, conseguente al trasferimento presso l'unica Cassazione di Roma di tutti i giudizi civili e penali, non potevano che avere carattere strumentale;

²⁴ Come ha osservato Rosario Battaglia: «Ad ogni modo la Sicilia di questo periodo è dominata, ancora e per lungo tempo anche dopo l'unità, dall'area rurale, ma in qualche misura anche interessata ad un primo innesto di attività manifatturiera, pur legata a pochi centri (Messina, Catania, Marsala, in parte Palermo), e in essa si era avuta una prima trasformazione sociale con la formazione di un primo nucleo operaio e di addetti nelle attività collaterali, in fondo non sufficiente a sollecitare una ulteriore crescita del mercato interno, né, per contro, un più consistente sviluppo industriale», in R. BATTAGLIA, *Qualità e trasformazione del ceto mercantile siciliano a metà dell'Ottocento*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, a cura di A. Massafra, Bari, Edizioni Dedalo, 1988, p. 254.

²⁵ I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo*, cit., pp. 65 e ss.

²⁶ V. *infra* paragrafo 2.

secondo i firmatari la dislocazione convertiva questo tipo di impugnazioni in un privilegio per soli «ricchi», con la conseguenza che risultava preclusa tale facoltà alle classi meno abbienti. Per effetto, secondo il procuratore Ignazio Caruso, queste ultime sarebbero sottostate all'arbitrio dei giudici inferiori, i quali avrebbero deciso oltre i «cancelli del giusto»²⁷, vista l'assenza di un successivo esame di legittimità legislativa.

Era chiaro, però, che tali spiegazioni servivano a mascherare gli interessi di un ceto forense e non a 'difendere' quelli dei meno facoltosi; questi, fino ad allora, non avevano intentato con facilità dei procedimenti innanzi la Suprema di Palermo e pertanto per essi poco sarebbe cambiato. Invece così non poteva considerarsi per quel gruppo dirigente formato da numerosi avvocati, che nell'opporre la propria resistenza intendeva sì tutelare il suo possibile ruolo di parte in causa (favorita dalla celebrazione di tutti i gradi del giudizio nell'Isola), ma primariamente voleva proteggere gli introiti derivanti dall'assistenza in processi prestigiosi incardinati e conclusi all'interno di palazzo Steri²⁸, probabilmente a pochi passi dal proprio studio legale²⁹. Chissà se si trattava di uno strumento per smuovere l'opinione pubblica. Forse dietro appigli, che facevano leva su possibili prospettive di disparità, si annidavano ben altre ragioni sì economiche e sociali ma con caratteri elitari.

²⁷ In I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo*, cit., p. 67.

²⁸ Da diversi secoli il palazzo Steri, poi denominato «palazzo dei Tribunali», rappresentava il simbolo della 'somma giustizia'; l'edificio era stato nel passato la sede dell'Inquisizione e per ultimo della Corte suprema borbonica. Per notizie riguardo la storia e le vicende legate a questa costruzione cfr. *Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. D. Gaspare Palermo dal beneficiale Girolamo Di Marzo-Ferro regio cappellano curato dei reali veterani*, Palermo, Tipografia P. Pesante, 1858, pp. 222 e ss.; sull'importanza dell'architettura per l'amministrazione della giustizia cfr. G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., pp. 37 e ss.; ed anche M. TITA, *I palazzi della giustizia e della pena. Note brevi su architettura e giurisdizione*, in *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, a cura di O. Abbamonte, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 475-500.

²⁹ Per un approfondimento sui luoghi dell'avvocatura cfr. G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 23 e ss.

Vi è di più. L'indagine archivistica ha fatto emergere l'interesse dei difensori siciliani, che operavano nelle diverse sedi di Corte di Appello e presenziavano innanzi alle supreme magistrature, a poter proporre ricorso al Collegio palermitano e così continuare ad intrattenere un dialogo, costituito anche dagli aspetti concreti che emergevano dalle successive fasi del procedimento. Il 20 gennaio 1914 il consiglio di disciplina dei procuratori legali di Messina indirizzava una missiva al Primo Presidente:

«Spesso si è dovuto notare che codesta Corte Suprema nel cassare le sentenze impugnate ha rinviato poche cause a questa Corte d'Appello, preferendo di inviarle alla Corte d'Appello di Palermo e Catania. Ora se si consideri quanto sia estesa la giurisdizione territoriale di queste due Corti in confronto con quella di Messina, si rileva la differenza d'affari tra le Corti anzidette, e diverse volte è stata minacciata l'esistenza della Corte di Messina. Ond'è che io mi permetto di pregare a V. E. perché nel disporre il rinvio delle cause per novello esame voglia tenere presente lo stato di questa Corte specialmente dopo il disastro del 28 dicembre 1908 [...]»³⁰.

Con medesimi toni si era già espresso anche l'Ordine degli avvocati etnei con la delibera del 16 aprile 1910, attraverso la quale veniva sottoscritto un reclamo «intorno ad un fatto di grave importanza per la popolazione del distretto della Corte di Appello di Catania e per la curia catanese»³¹, indirettamente derivato, secondo il Consiglio, da una nuova interpretazione al sistema di rinvii previsto dall'impianto del codice di procedura civile del 1865 rispetto a quella adottata sino ad allora³². In un passaggio dell'atto si denunciava il danno subito dal ceto forense delle città di Catania e Siracusa che, secondo i firmatari³³, erano state

³⁰ In ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza riservata della Presidenza*, b. 746.

³¹ *Ibidem*.

³² Per gli aspetti processuali in ordine alla disposizione dell'art. 544 del c.p.c., di cui la medesima deliberazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania prendeva in considerazione alcuni caratteri, si rinvia al successivo Capitolo III.

³³ L'istanza in chiusura conteneva i nominativi dei firmatari, riportati di seguito con la medesima forma adottata nell'atto originale: *F.ti S. Paola Verdura (Presidente) – V. Wrzi – L. Finocchiaro – C. Grimaldi – G. Auteri Berretta – S. Mangano – Vadalà Papale – S. La*

private della dignità e lese negli interessi. Per tali ragioni i difensori deliberavano l'inizio di «un'agitazione legale» sin quando non si fosse ristabilito il *modus procedendi* seguito da oltre un venticinquennio, secondo cui: in caso di rinvio a seguito della cassazione e del successivo riesame di una decisione, pronunciata dalla Corte di Appello etnea, dovesse preferirsi altra sezione della medesima.

Nel 1922, un anno prima della definitiva soppressione delle Corti supreme regionali, Francesco La Mantia pubblicava *La suprema Magistratura in Palermo da Federico II a Vittorio Emanuele III*³⁴. L'autore evidenziava come la presenza di tale istituzione nell'Isola si poteva far risalire a tempi remoti e pertanto era difficile rinunciarvi, considerato che non era stata eliminata neppure dall'unificazione ottocentesca del Regno delle Due Sicilie. È proprio in tale occasione che si poteva scoprire anche un momento celebrativo legato alla decantata e forzata continuità storica che, partendo dall'antico periodo federiciano, giungeva all'epoca coeva al giurista; già il titolo faceva emergere il carattere nostalgico dell'elaborato e il valore che la Cassazione aveva per tutti i siciliani.

L'intero contenuto racchiudeva una retorica che esaltava i fasti aurei e secolari del Tribunale, collegati ai privilegi concessi dall'Imperatore svevo; in un passaggio si legge come nel 1233 un diploma aveva previsto che: «nessun cittadino palermitano potesse venir costretto per alcun affare pubblico o privato, civile od anco criminale, a sostenere liti (ad causandum) fuori la città di Palermo». La citazione di La Mantia era chiaramente indirizzata a sostenere l'importanza del Collegio regionale ma contestualmente operava una forzatura delle circostanze storiche poiché il 'foro privilegiato' era una caratteristica di cui godevano numerose città siciliane. Nel proseguire l'elaborato si ricollegava poi

Rosa – Arcangelo De Paola – Majorana Gaetano – L. Paternò Castello di Bicozza – Ant. Fazio – G. Simili – Luigi Patti – Gius. Monterosso (Segretario). Cfr. ASPa, Corte di Cassazione: Corrispondenza riservata della Presidenza, b. 746.

³⁴ In F. LA MANTIA, *La suprema Magistratura in Palermo da Federico II a Vittorio Emanuele III*, in *Panormus. Rivista amministrativa storico artistica del comune*, Anno II n.1, Palermo, 1922, p. 5-9.

all'importanza del principio sancito nei *Capitula Regni Siciliae* secondo cui: «ita quod in Sicilia si debiano principiare, proseguire et finire totaliter dananti li iudici competenti»³⁵. Questi e molti altri riferimenti danno la possibilità di capire come l'idea della soppressione era considerata un 'terremoto' per l'apparato giurisdizionale regionale, soprattutto per quei soggetti che incrociavano quotidianamente le direttrici della Giustizia (avvocati, magistrati, pratici del diritto).

Alle ragioni legate alla tradizione storica si aggiungevano i motivi della conformazione geografica della Sicilia³⁶, disgiunta territorialmente dal resto del Regno d'Italia³⁷; secondo Francesco La Mantia dopo gli avvenimenti del 1860 la scelta di conservare questa istituzione palermitana era stata dettata da tali cause. In particolare, nel proprio scritto egli riportava un frammento della relazione del Consiglio straordinario di Stato del 1860, scritta da Michele Amari: «per la sua natural membratura, si proietta per una si estesa latitudine, e da questa doppia topografica posizione ne scaturirebbe il danno che, nell'ipotesi di una giustizia suprema trasferita nel continente, l'abitante del centro dell'isola sarebbe obbligato ad un triplice viaggio, l'uno dall'interno alla costa, il secondo dalla costa al continente, e l'ultimo dal punto di approdo al centro dell'alto governo, aggravando in tal modo una spesa impossibile a soddisfarsi fuorché dalle agiate fortune, e rendendo l'alta giustizia un beneficio esclusivo dei ricchi»³⁸.

³⁵ Ivi, pp. 5 e ss.

³⁶ Come evidenzia Stefano Solimano dai dibattiti parlamentari emergeva che Cassinis non riteneva «praticamente utile, o ben veduto, che dall'estrema Palermo p.e. o da Napoli, si dovesse venire a codesto Tribunale unico», in S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 203 (nota 46).

³⁷ Come affermava il consiglio comunale di Palermo le caratteristiche geografiche erano determinanti per la Sicilia: «Or se è grave il peso di queste considerazioni nello interesse delle varie parti d'Italia, che in atto godono il vantaggio del Supremo Magistrato locale, esse valgono Onorevolissimi Signori, con ragione a cento doppi maggiore per quest'Isola, la quale appunto perché tale e collocata all'estremo limite del regno, ha più che altro necessità di giustizia locale», in I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo al Parlamento italiano sul Magistrato Supremo di Sicilia*, cit., p. 68.

³⁸ In F. LA MANTIA, *La suprema Magistratura in Palermo da Federico II a Vittorio Emanuele III*, cit., p. 8.

Nel corso dei sessant'anni, intercorrenti tra l'unificazione giuridica nazionale e la soppressione delle Corti regionali di ultima istanza, il diritto di tutela delle classi meno abbienti e la possibilità per le medesime d'incardinare un ricorso erano spesso utilizzati retoricamente per difendere le ragioni del mantenimento del 'penta-sistema'. Le parole conclusive dell'elaborato di La Mantia dimostravano la percezione che i giuristi avevano, nel 1922, dell'imminente compimento del programma politico, teso all'accentramento della giustizia e promosso attraverso una serie di azioni legislative con finalità più stringenti verso un futuro sempre più incerto per l'esistenza delle cassazioni regionali.

1.1 *Argomentazioni e studi dei magistrati*

Posta l'attenzione alle sollecitazioni manifestate dal ceto politico e da alcuni giuristi siciliani, adesso, è utile prendere in considerazione le valutazioni espresse dai magistrati dei Collegi supremi. Nel 1878 veniva dato alle stampe lo scritto di Giuseppe Mirabelli³⁹, primo presidente a Napoli, dal titolo *Esposizione della Statistica delle Corti di Cassazione del Regno d'Italia comparata con quella della Corte di Cassazione francese*. L'autore apriva il lavoro con queste parole: «Dura tuttavia, e durerà per molti altri anni, il singolare fenomeno di cinque Corti di cassazione, e può solo averne meraviglia chi non conosce le condizioni morali, giuridiche ed economiche delle diverse regioni onde l'Italia si

³⁹ Giuseppe Mirabelli, nato il 13 maggio 1817 a Calvizzano (Napoli) e laureato in giurisprudenza presso l'Università di Napoli, diventò nel 1841 giudice; successivamente fu accusato di essere un elemento sovversivo e fu estromesso dal servizio con decreto di Ferdinando II. Con la nascita del nuovo Stato unitario tornò in magistratura e, nell'aprile del 1875, salì al vertice della gerarchia giudiziaria quale presidente della Corte di cassazione di Napoli, dove rimase fino al giugno 1892. Cfr. L. MUSELLA, *Mirabelli Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 74, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

compone, e gli sforzi fatti per vincere gli ostacoli che hanno ritardato e ritardano ancora la costituzione di un unico magistrato supremo»⁴⁰.

Ai fini dell'indagine storico-giuridica la lettura dell'elaborato fa emergere una duplice chiave di lettura, espressa per un verso dalla descrizione del numero dei ricorsi, che cristallizzava la situazione della statistica in quel determinato anno⁴¹, per altro dalle argomentazioni tese ad esprimere le difficoltà per la soppressione del sistema della giurisdizione suprema italiana. Ulteriore singolarità delle riflessioni di Mirabelli consistono nell'essere stato il primo presidente a Napoli che esprimeva, nell'ottica comparatistica nazionale ed anche con riferimenti alla realtà transalpina, le percezioni avute da un magistrato nei confronti dell'operato svolto dai Collegi regionali, tra cui quello palermitano. Sulla situazione di quest'ultimo egli spiegava come dal 1876 al 1877 i ricorsi civili pendenti erano aumentati: ai 1231 dell'anno precedente si erano aggiunti altri 61 per un totale di 1292 procedimenti

⁴⁰ Lo scritto si occupava dello studio della statistica delle Corti di cassazione per l'anno 1877 secondo le esposizioni dei procuratori con la comparazione della statistica della Corte francese dell'anno 1872. Cfr. G. MIRABELLI, *Esposizione della statistica delle corti di cassazione del regno d'Italia comparata con quella della Corte di Cassazione Francese*, Napoli, Stabilimento Tipografico dell'Ancora, 1878, pp. 3-32.

⁴¹ In materia di ricorsi Giuseppe Mirabelli così fotografava la situazione del 1877: «Se possiamo affermare che, dopo lungo e tempestoso navigare, siamo nell'amministrazione della giustizia penale arrivati alla riva, dobbiamo riconoscere che nell'amministrazione della giustizia civile si è ancora distanti dal porto. I ricorsi pendenti al 31 dicembre 1876 erano 10458; presso la Corte di Firenze 66, di Napoli 4592, di Palermo 1231, di Roma 1265, di Torino 3205. A' 31 dicembre 1877 sonosi ridotti a 9843, rimanendo pendenti presso la Corte di Cassazione di Firenze 80, di Napoli 3988, di Palermo 1292; di Roma 1081, di Torino 3492. Sicché l'anno 1877 non ha scemato i ricorsi legatigli dall'anno precedente, compresi i sopraggiunti, che di soli 615 conformemente alle mie previsioni. Completiamo intanto la statistica civile. I ricorsi depositati nel corso dell'anno 1877 sono stati 2549, nella cancelleria della Corte di Cassazione di Firenze 283, di Napoli 720, di Palermo 239, di Roma 639, di Torino 668. Noto però di non aver tenuto ragione di altri 639 ricorsi trasmessi dalle cancellerie di altre Corti a quella di Roma: imperocché questi 369 ricorsi van compresi ne' pendenti, o nei sopraggiunti presso le altre quattro Corti: rispetto ad essi non ci è stato che un mero spostamento di luogo, e numerandoli fra i depositati li avremmo numerati due volte. I ricorsi definiti sono stati 3391, cioè dalla Corte di Firenze 269, di Napoli 1065, di Roma 1289, di Torino 571: si son dunque decisi 792 ricorsi più de' depositati nel corso dell'anno. Apparisce inesatta questa cifra, se si paragoni coll'altra, più sopra riportata, di 615 ricorsi scemati nell'anno 1877 sulla somma totale: ma non è così. Se la somma totale è diminuita di 187 meno de' definiti, ciò dipende dacché questi 187 ricorsi sono stati esaminati due volte, lima nella corte che ha dichiarato la sua incompetenza, e l'altra nella Corte di Cassazione di Roma», Ivi, p. 7.

arretrati e la possibile riduzione delle controversie pendenti. Puntualizzava, però, che secondo l'avvocato generale presso la Corte di cassazione di Palermo l'arrivo di nuovi consiglieri aveva comportato l'aumento delle udienze settimanali. Nell'occasione constatava, anche, come nel 1876 a Napoli e Torino la situazione era peggiore considerando che le cause civili arretrate erano rispettivamente 4592 e 3305. L'autore prendeva in considerazione l'esperienza francese, caratterizzata dalla presenza di una sola Corte; poneva, altresì, l'interrogativo su un'unificazione possibile in ordine alla Cassazione del Regno d'Italia, rispondeva egli stesso: «La ragione è questa; perché non è seriamente voluto, attesi i parecchi interessi morali e materiali che sarebbero offesi dalla soppressione delle Corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, e dalle riforme necessarie a render possibile l'unificazione. Le città di Firenze, Napoli e Palermo sono afflitte in questo momento da grossi guai, ed aggravarli sarebbe la più grande delle imprudenze»⁴².

Il lavoro di Giuseppe Mirabelli conteneva un'impostazione legata al dato numerico in relazione al lavoro svolto dalle Supreme. Di segno diverso erano, al contrario, le riflessioni pronunciate da Benedetto Scillamà in occasione dell'assunzione delle funzioni di primo presidente in Sicilia. Il discorso, denominato *La corte di cassazione di Palermo - Sommario di storia*, era intriso da un carattere meno pungente, se paragonato allo scritto *La suprema Magistratura in Palermo da Federico II a Vittorio Emanuele III*, nei confronti di una possibile e certa fine di quella realtà locale; ciò per il differente ruolo svolto dai rispettivi autori e per l'epoca di pubblicazione. Tuttavia l'elemento che accomunava entrambi era la ricostruzione storica con un chiaro intento di «lumeggiarne per somme linee, l'origine e le vicende»⁴³, nonché di evidenziare che le competenze assegnate alla Corte suprema di Roma, si pensi alla legge del 1877 e alla riforma del 1888 sulla cognizione

⁴² Ivi, p. 30.

⁴³ Il discorso era stato in seguito pubblicato all'interno della rivista siciliana *Il Circolo Giuridico*, cfr. B. SCILLAMÀ, *La Corte di Cassazione di Palermo - Sommario di storia*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XLV, I, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1914, p. 4.

esclusiva in materia penale per tutto il territorio nazionale⁴⁴, non avevano fatto perdere il prestigio e l'autorità del Collegio palermitano⁴⁵. A differenza del sopraindicato lavoro di La Mantia, questo saggio identificava un momento iniziale per la Cassazione siciliana più vicino nel tempo: l'istituzione era da ricollegare alla Costituzione siciliana del 1812, che plasmava le fondamenta per la successiva Corte Suprema di Giustizia; anche se, sempre secondo la riflessione dell'alto magistrato, la soppressione delle previsioni di «quella Carta, abolitrice delle giurisdizioni baronali» non aveva portato alla creazione di tale Tribunale a causa del successivo insuccesso della 'dichiarazione'.

Nell'analisi delle fonti appena prese in esame è possibile muovere da un *fil rouge* costituito da un passaggio del citato scritto di Mirabelli, in particolare nella parte in cui il giurista sottolineava come le condizioni morali, giuridiche ed economiche delle diverse regioni giustificarono l'eccezionale fenomeno del 'diritto transitorio' a cui assistette il Regno d'Italia. Le peculiarità erano molteplici e per effetto richiamavano le riflessioni degli studiosi coevi; basti pensare a come il connotato essenziale del tribunale di cassazione venisse snaturato. Poiché quest'ultimo, concepito al fine di mantenere l'esatta osservanza delle leggi e di svolgere una funzione antigiusprudenziale⁴⁶ nei confronti delle magistrature inferiori presenti su tutto il territorio dello Stato, aveva avuto nella Penisola una sorte diversa⁴⁷. Per circa sessant'anni al 'modello puro' si contrappose la presenza di cinque

⁴⁴ Sulla rilevanza delle riforme riguardo le competenze esclusive assegnate alla Corte di Cassazione di Roma sia con la *Legge del 31 marzo 1877* e sia con la *Legge 6 dicembre 1888* si veda M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia Unita*, cit., pp. 22 e ss.

⁴⁵ Cfr. B. SCILLAMÀ, *La Corte di Cassazione di Palermo*, cit., p. 10.

⁴⁶ Secondo Piero Calamandrei: «Anziché come un mezzo per unificare e coordinare il retto funzionamento dell'organismo statale, la Cassazione nacque come uno strumento di battaglia tra il potere regio che comandava e il potere giudiziario che non obbediva; anziché come una difesa del diritto obiettivo, essa dall'urto di due antagonisti, la monarchia e i Parlamenti, nacque a tutela di pretese subiettive da una parte affermate e dall'altra misconosciute», in P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile. Storia e legislazione*, I, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1920, p. 306.

⁴⁷ Cfr. M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, XL, 2011, p. 734.

Collegi supremi giudicanti chiamati a cassare le sentenze emanate ed esprimendo, con ciò, 'prassi regionali' differenti rispetto all'unicità del codice civile nazionale del 1865⁴⁸.

Si trattava però di un periodo caratterizzato dalla precarietà di tale sistema. Ovviamente, in un momento di forti cambiamenti, in cui la coesione legislativa non era ancora raggiunta, era necessario adottare una soluzione che mantenesse i vertici degli ex domini italiani al fine di non stravolgere equilibri preesistenti. In tale prospettiva svolgevano un ruolo fondamentale gli interessi dei protagonisti della classe dirigente che univano insieme le proprie fortune economiche ed il loro prestigio alla presenza di un'importante magistratura locale, attraverso una strenua difesa dello *status quo* ed una mobilitazione diretta ad impedire la soppressione. Nel medesimo tempo era 'minacciato' quel ruolo di mediatore tra il potere legislativo e il potere giudiziario, visto che la Cassazione era nata con un connotato politico.

L'attività di conciliatrice tra le differenti istanze promananti dagli attori del processo schiudeva ulteriori problemi; era il caso dei processi in cui il governo assumeva il ruolo di parte in causa. Questo tema veniva affrontato da Luigi Sampolo che firmava, nell'ottobre del 1874, un articolo per la rivista *Il Circolo Giuridico* dal titolo *La Corte di Cassazione e il Demanio*, nel quale denunciava l'inattendibilità delle notizie di alcuni giornali italiani ed esteri in merito alla condizione dei giudici dell'Isola, accusati di favorire i «malandrini»⁴⁹. Si riportava un frammento delle affermazioni contenute nell'articolo *Encore la Sicile* del 6 settembre, nelle quali si legge: «La magistratura siciliana non rende tutti i servigi che lo stato e l'ordine pubblico richiedono da lei, e per dire solo della Corte di cassazione, tutti coloro che ne seguono la

⁴⁸ Su questi aspetti della ricerca v. *infra* Capitolo V.

⁴⁹ Cfr. L. SAMPOLO, *La Corte di Cassazione e il Demanio*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. V, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1874, pp. 227-231.

giurisprudenza, hanno potuto convincersi che nei moltissimi litigi intentati al governo, è quasi sempre lo Stato soccombente»⁵⁰.

Per giustificare l'imparzialità dell'operato dei magistrati supremi siciliani l'autore schematizza in due tabelle riassuntive i ricorsi intentati dal Demanio contro i privati e viceversa nel quadriennio precedente per gli anni: 1870, 1871, 1872, 1873⁵¹.

RICORSI PRODOTTI DAL DEMANIO CONTRO I PRIVATI

	ACCOLTI	RIGETTATI	INAMISSIBILI
Anno 1870	27	24	1
Anno 1871	31	13	1
Anno 1872	35	15	5
Anno 1873	31	17	4
	124	63	11

RICORSI PRODOTTI DAI PRIVATI CONTRO IL DEMANIO

	ACCOLTI	RIGETTATI	INAMISSIBILI
Anno 1870	1	5	»
Anno 1871	3	5	»
Anno 1872	5	5	»
Anno 1873	6	9	»
	15	24	»

⁵⁰ Luigi Sampolo in nota indica come riferimento: *Italie*, 6 settembre 1874, articolo *Encore la Sicile*, in L. SAMPOLO, *La Corte di Cassazione e il Demanio*, cit., p. 227.

⁵¹ Ivi, p. 229.

Il dato assume rilevanza poiché fornisce alcune cifre sull'attività giudiziaria della Cassazione siciliana in rapporto ai processi riguardanti i beni pubblici; ma rende prova, ancora una volta, dell'estrema difesa di questa realtà territoriale che nella considerazione fornita dal testo di Sampolo sembra trovarsi 'contro' l'apparato statale e non come istituzione chiamata imparzialmente a constatarne la legittimità delle azioni.

Nell'elaborato del giurista siciliano non mancava naturalmente il riferimento alle «nobilissime tradizioni»⁵². Per tale ragione l'autore ricordava l'autorità del Concistoro⁵³ e la supremazia delle sue decisioni al solo fine di individuare un tribunale che potesse legittimare la remota esistenza di un vertice giurisdizionale per l'Isola. Era chiaro che quest'ultima magistratura non possedeva nessun collegamento cronologico con la Cassazione di Palermo. Concludeva con un riferimento emblematico e più recente, in particolare alla vicenda legata al ricorso del patriota Francesco Bentivegna⁵⁴, fucilato prima che la Corte Suprema si pronunciasse. Sampolo citava l'avvenimento come un atto 'esemplare' di indipendenza manifestato da quel supremo Collegio, importante per la 'giustizia siciliana'.

2. *Proposte tra cassazione e terza istanza in Sicilia*

Nelle articolate prospettive sull'unificazione del vertice della giustizia il problema, tra i più discussi, riguardava la possibile

⁵² Ivi, p. 231.

⁵³ Per le notizie sul tribunale siciliano del Concistoro cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983, pp. 79 e ss.

⁵⁴ Sul processo a Francesco Bentivegna si rinvia alle riflessioni di Giacomo Pace Gravina sugli avvenimenti legati al processo. Cfr. G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., pp. 167 e ss.

alternativa tra un tribunale supremo di cassazione o di terza istanza⁵⁵; argomento, questo, declinato su due fronti l'uno giuridico e l'altro politico. Nel periodo successivo all'unificazione, naturalmente, i giuristi dell'Isola contribuirono all'articolato dibattito: si pensi alle riflessioni di Ignazio Caruso, sostenitore di un sistema formato da corti supreme di revisione ed anche redattore di una proposta per una riforma⁵⁶. Il ceto forense duosiciliano, nel contempo, non manifestava una formale ed uniforme posizione a differenza, ad esempio, degli avvocati veneziani⁵⁷. Queste difformità di vedute si coglievano anche negli scritti editi nei medesimi anni nelle riviste siciliane⁵⁸. Nel 1886 l'avvocato catanese Salvatore La Rosa pubblicava nella rivista *Antologia giuridica*⁵⁹ due studi dal titolo *La Corte di Cassazione*⁶⁰, nei quali però non affrontava direttamente l'argomento della possibile alternativa tra l'uno e l'altro sistema; di tutt'altro avviso invece l'economista e giurista Salvatore Marchese⁶¹ che, già nel 1861, appoggiava la necessità del

⁵⁵ Ci si può riferire a ciò come problema, poiché, come afferma Massimo Meccarelli: «una delle ragioni, che non consentono di superare in tutti questi anni il regime 'transitorio' a cui si accennava, è costituita da un disaccordo di fondo circa la natura di terza istanza o di cassazione della giurisdizione superiore», in M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 14.

⁵⁶ L'attività si esprimeva nelle assemblee e nelle pubblicazioni del *Circolo Giuridico*. Quest'ultimo definito da Maria Antonella Cocchiara: «Tra i cenacoli culturali palermitani, il Circolo Giuridico era forse quello che, sin dalla nascita, aveva presentato i caratteri più originali e strettamente intrecciati con il dibattito giuridico postunitario», in M.A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 323.

⁵⁷ Cfr. F. MASTROBERTI, *Gli avvocati e la Cassazione unica, Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 747 e ss.

⁵⁸ Per un approfondimento sul tema cfr. P. DE SALVO, *La Cultura delle riviste giuridiche nell'Ottocento*, Milano, Giuffrè 2002.

⁵⁹ Cfr. G. SPECIALE, *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001.

⁶⁰ Cfr. S. LA ROSA, *La Corte di Cassazione (Profilo razionale)*, in *Antologia giuridica n. 1 fasc. 2 (Maggio 1886)* pp. 113-139; ID., *La Corte di Cassazione (Profilo tradizionale)*, in *Antologia giuridica n. 1 fasc. 4-5 (Luglio-Agosto 1886)*, pp. 394-417.

⁶¹ Sulla figura del giurista cfr. O. CONDORELLI, *Marchese Salvatore*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 571-573.

mantenimento dei Collegi supremi regionali per evitare la pericolosa supremazia di una Corte centrale⁶².

Il tema della unicità o meno della cassazione intersecava le questioni territoriali e politiche⁶³ connesse, certamente, al processo di edificazione dello Stato⁶⁴. I dibattiti sulle differenti possibilità erano il punto in cui si incrociavano ulteriori trattazioni, discusse per decenni, sull'unitarietà legislativa e sull'uniformità giurisprudenziale. Le conseguenze, poste da tali temi, si riversavano naturalmente sulle scelte da adottare nelle sedi rappresentative, ma che, a ragione del complesso panorama post-unitario, conducevano solo ad una continua presentazione di progetti di riforma senza giungere ad una decisione definitiva⁶⁵. Pertanto, le difficoltà per la scelta di un sistema che potesse trovare un punto di convergenza tra le diverse proposte dava origine a progetti di riforma davvero singolari, nei quali il 'modello puro' di

⁶² Cfr. S. MARCHESE, *Sull'ordinamento delle Corti supreme italiane*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, Anno I, Torino, Tip. Derossi e Dusso, 1861, p. 10.

⁶³ Sulle differenti posizioni di Cavour e Cassinis in ordine all'unificazione sia legislativa che della supreme magistrature cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit., pp. 201 e ss.

⁶⁴ I problemi giuridici e amministrativi, ovviamente, si intersecavano vicendevolmente. Come ha affermato lo storico Piero Aimo: «Se dunque sul piano costituzionale - sfruttando altresì il carattere elastico e 'flessibile' dell'octroi sabaudo - la Destra riuscì ad imporre al sovrano una lettura dello Statuto non conforme allo schema giuridico della monarchia rappresentativa "pura", ottenendo un risultato ragguardevole e che poneva finalmente l'Italia in sintonia con l'evoluzione istituzionale di altri Paesi europei - in specie della Francia -, non meno travagliata fu la sua titanica opera di unificazione politica della Penisola, di costruzione di un sistema amministrativo unitario e di predisposizione di una legislazione e di una codificazione omogenee. Processo, questo, che occorre seguire passo per passo, perché in un arco di tempo relativamente breve furono compiute scelte destinate ad influenzare e condizionare pesantemente la successiva storia del nostro Paese», in P. AIMO, *Stato e poteri locali in Italia 1848-1995*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997, p. 29.

⁶⁵ Il magistrato napoletano Francesco Saverio Arabia nel 1872 scriveva: «ancora per noi si disputi non intorno ad alcuni particolari dell'ordine giudiziario, ma della essenza e della forma che debba avere il nostro supremo magistrato. Ch'è come dire che la disputa cade proprio intorno alle basi dell'edifizio, quando l'edifizio stesso non pure è fatto, ma se ha vizio, gli è di soverchia vetustà». Nelle pagine successive affermava: «Su questa grave, ma pur semplice quistione, si è divisa la prattica, la dottrina; si son divisi gl'ingegni nel Senato, nella Camera, nella scuola. E come entrambi i sistemi vivono in Italia, non si è potuto evitare che non entrasse nella pura discussione teorica, anche un po' di quello spirito partigiano del bene che si ha, e poco volenteroso di correre mutando l'alea del meglio o del peggio», in F.S. ARABIA, *Del Supremo Magistrato*, Napoli, Stamperia della R. Università, 1872, pp. 1 e ss.

cassazione subiva delle deroghe al fine di giungere ad una possibile soluzione⁶⁶.

L'ordinamento giudiziario emanato nel 1865 e le disposizioni del codice di procedura civile erano entrambi proiettati su una Corte unica; il compromesso trovava spazio nell'articolo 285 della legge organica⁶⁷ (r.d. del 6 dicembre 1865 n. 2626)⁶⁸, la sola disposizione di tale testo normativo che prendeva in considerazione i Tribunali supremi regionali mantenendone con ciò la temporanea esistenza. Un passo importante per il vertice della giustizia italiana era la successiva creazione delle sezioni romane, che da provvisorie divennero poi definitive⁶⁹.

Nel corso dell'età liberale i giuristi, che sostenevano la possibile presenza di Corti supreme territoriali per il nuovo sistema unitario, fondavano le loro argomentazioni sulla complessità del momento. Secondo Vittorio Emanuele Orlando l'esperienza ultradecennale di tale sistema transitorio dimostrava che il mantenimento era possibile all'interno dell'ordinamento, poiché «l'opinione pubblica» non lo considerava «intollerabile»; le difficoltà che interessavano il periodo post-unitario, inoltre, non suggerivano – secondo il costituzionalista siciliano – «nuove e gratuite ragioni di perturbazione all'ansia angosciosa in cui tuttodi viviamo»⁷⁰. Le riflessioni, che si levavano a favore delle Cassazioni italiane, erano naturalmente numerose ed eterogenee; alle osservazioni del giurista palermitano, dirette ad esaminare il

⁶⁶ Cfr. G.P. TRIFONE, *Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto*, in *Il potere dei conflitti*, cit. pp. 230 e ss.

⁶⁷ Cfr. S. LA ROSA, *La Corte di Cassazione (Profilo razionale)*, cit., p. 131.

⁶⁸ Art. 285 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626: «Quando presso alcuna delle corti di cassazione del Regno tuttora conservate non venga in eccedenza alle piante stabilite ed in forza della facoltà concessa al Governo dall'art. 281, applicato quel numero di funzionari per cui possano aver luogo le riunioni delle sezioni col numero di membri stabilito dall'articolo 127 della presente legge, basterà per la riunione delle stesse sezioni e per la decisione a classi unite l'intervento di undici membri. [...]».

⁶⁹ Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, il Mulino, 1980, p. 182.

⁷⁰ Cfr. V.E. ORLANDO, *Sulla unificazione della cassazione civile*, cit., p. 5.

giudizio della collettività sul tema, si accostavano gli apprezzamenti legati agli aspetti economici della vicenda⁷¹.

Le soluzioni prospettate si orientavano principalmente sull'alternativa di un modello fondato sulla *terza istanza* oppure sulla *cassazione*⁷². La persistenza del sistema transitorio favoriva, tuttavia, l'emersione di più livelli su cui si muovevano le opportunità per l'accoglimento di una giurisdizione superiore⁷³, improntata all'originale *Cassation* francese o alla *Revision* tedesca⁷⁴. Sul punto si focalizzavano ulteriori elementi che riguardavano gli aspetti molteplici della questione, si pensi all'uniformità delle scelte giurisprudenziali dei cinque Magistrati supremi della Penisola⁷⁵. Le pubblicazioni, edite all'interno delle numerose riviste legali a carattere regionale e nazionale, accoglievano gli studi dei giuristi e dei pratici del diritto, impegnati nel dibattito scientifico. Sul punto è utile fare riferimento, nuovamente, alle argomentazioni di Vittorio Emanuele Orlando che, in ordine all'unità della giurisprudenza, affermava:

«non è raggiungibile non solo quando il magistrato, obiettivamente uno, è subbiettivamente diverso per la diversità delle sezioni, ma neppure quando si considerino più pronunciati di una sezione medesima. Si noti bene: una stessa sezione può, a brevi giorni di distanza, dire prima il bianco e poi il nero. Difatti le varie esigenze del servizio, l'essere il relatore più o meno anziano, il potere essere un dato consigliere sospetto per una data causa, e così via, fanno sì che non di rado, in una medesima sezione, il personale giudicante varia continuamente da

⁷¹ Sull'opportunità politico ed economica dell'unificazione del vertice della giustizia di legittimità il magistrato Giuseppe Mirabelli scriveva: «Ragguagliando l'ammontare degli stipendi della Corte di Cassazione francese con quelli di tutte le cinque Corti italiane, non si spende in Italia più di ventimila lire, che in Francia; cioè un milione e sessantamila lire in Francia ed un milione ed ottantamila lire in Italia», in G. MIRABELLI, *Esposizione della statistica delle corti di cassazione*, cit., p. 14.

⁷² Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 111 e ss.

⁷³ Con una visione comparativa Massimo Meccarelli ha approfondito il tema dell'accoglimento in Italia dei sistemi di giurisdizione suprema francese e tedesca. Ivi, pp. 125 e ss.

⁷⁴ Sull'esperienza tedesca Piero Calamandrei nel suo lavoro sulla cassazione civile faceva riferimento anche al sistema delle quattro corti presente in Renania per un periodo di soli 5 anni: cfr. P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., p. 586.

⁷⁵ Sul punto v. *infra* Capitolo V.

giornata a giornata, e qualche volta, nella giornata stessa, da causa a causa»⁷⁶.

Il tema interessava anche le istituzioni locali: la città di Palermo, attraverso la redazione di una petizione, esprimeva un medesimo giudizio, sostenendo l'impossibilità di conseguire decisioni concordi: nel momento in cui si prevedeva la pluralità di sezioni, la differenza con il sistema delle corti regionali poteva considerarsi inesistente. Secondo il Consiglio municipale panormita, nel medesimo senso delle valutazioni di Orlando, la previsione di una sola 'camera giudicante' non poteva raggiungere l'obiettivo auspicato a causa della mobilità dei componenti; la comparazione, con le esperienze della Francia e del Belgio, dimostravano l'esistenza di una contraddittorietà frequente tra le sentenze.

Sempre a giudizio dei firmatari della petizione la ricerca dell'uniformità della giurisprudenza «somiglia a colui che cercando va la pietra filosofale»⁷⁷. L'esperienza del Regno delle Due Sicilie dimostrava la possibilità di una presenza parallela di due corti di cassazione, chiamate a interpretare un unico codice⁷⁸. L'intento era diverso⁷⁹. Visti gli svantaggi del modello d'Oltralpe⁸⁰ si auspicava l'istituzione di supreme magistrature di terza istanza per tali ragioni:

⁷⁶ In V.E. ORLANDO, *Sulla unificazione della cassazione civile*, cit., p. 9.

⁷⁷ I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo al Parlamento italiano sul Magistrato Supremo di Sicilia*, cit., p. 66.

⁷⁸ Come evidenzia Francesco Mastroberti, «Ciò che allora avvenne nel Regno delle Due Sicilie fu in buona sostanza replicato nell'Italia unificata: molte dotte e vane discussioni stabilizzazione di un sistema transitorio per assicurare una certa indipendenza alla giurisprudenza dei principali fori della nazione». Cfr. F. MASTROBERTI, *Gli avvocati e la Cassazione unica*, cit., p. 740.

⁷⁹ Le richieste conclusive dei cittadini di Palermo venivano così espresse: «Per queste rilevanti considerazioni non può revocarsi in dubbio la convenienza di preferire nell'ordinamento della suprema magistratura del Regno l'istituzione delle Corti di Terza Istanza alla Cassazione. I cittadini si avrebbero in queste un terzo rimedio efficace e veramente riparatore delle ingiustizie. La Rappresentanza di questa città, insistendo per le esposte ragioni nella precedente petizione, domanda il mantenimento della Suprema magistratura dell'Isola con sede in Palermo, preferendo bensì alla cassazione una Corte di Terza istanza, qui residente», in I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo*, cit., p. 70.

⁸⁰ «La Cassazione decide del dritto, senza curare del fatto, che presuppone dichiarato con verità della sentenza che le è denunziata; il dritto probatorio, che è parte della giurisprudenza, non entra nelle sue attribuzioni; i giudici inferiori sono costituiti

«Di origine italiana, e che trova riscontro nelle sicule istituzioni, è evidentemente il più adatto a garantire la giustizia ai cittadini. Esso riposa sul principio, che l'autorità di far cosa giudicata non può appartenere ad un solo Tribunale, ma a più Tribunali consenzienti. Tra due Tribunali che si contraddicono, è invero una finzione arbitraria ed irrazionale quella che abbia giudicato bene il secondo, e male il primo. Sovente la sentenza revocatoria di secondo grado, resa a maggioranza, offre un numero complessivo di voti minore, o pari, a quello riunito dei giudici di prima e seconda istanza. Or quando, astrazion fatta dal numero dei voti, due Tribunali non sono uniformi, è necessario che un terzo tribunale sia giudice tra i due, e la sua sentenza, che verserà tanto sul fatto quanto sul dritto, farà giudicato, perché concorde ad una precedente. Ciò è eminentemente logico e giusto»⁸¹.

La petizione prodotta dal Consiglio comunale di Palermo richiedeva come estrema *ratio*: la previsione di un tribunale di terza istanza per la Sicilia. Tale idea, pur se supportata da esposizioni giuridiche, si ricollegava sicuramente anche a motivi politici, diretti ad ottenere la conservazione di un'istituzione giurisdizionale suprema nell'Isola. Nella redazione dell'istanza era stato condiviso il modello proposto da Ignazio Caruso, procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo⁸², il quale pubblicava nel medesimo volume del *Circolo giuridico* un lavoro dal titolo *Sulla Suprema Magistratura del Regno*.

sovrani del fatto; talché l'amministrazione della giustizia in questa parte è abbandonata ad un arbitrio sovente funesto. Cotesto vizioso sistema, che scinde arbitrariamente la sentenza, concedendo l'autorità di cosa giudicata ad una parte della stessa, e negandola all'altra, ben si è detto, che costituisce una istituzione anomala, la quale, è men che un Tribunale, perché non conosce di tutta la causa; è più che un corpo accademico, perché esercita giurisdizione. Ed a riparo di questo vizio capitale è surta la teoria del travisamento, o eccesso di potere; infelice transazione, che ne imbastardisce l'istituzione», Ivi, p. 69.

⁸¹ Ibidem.

⁸² Successivamente nell'ottobre del 1881 Ignazio Caruso fu applicato temporaneamente alla Corte di cassazione di Palermo con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale e poi con r.d. del 21 aprile 1889 fu confermato nelle medesime funzioni. Cfr. ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819; LA DIREZIONE, *Ignazio Caruso*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXXII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1901, pp. 321-322. Per ulteriori notizie sulla figura di questo magistrato si rinvia al successivo Capitolo II.

I due elaborati presentavano punti comuni di approccio al tema, ma questo secondo scritto era più uno studio propositivo per la creazione di corti di revisione⁸³. Nella prima parte si analizzavano i pregi e i difetti dei due sistemi (*cassazione* o *terza istanza*) invece nella seconda si dava spazio all'esposizione descrittiva del progetto che presupponeva una riforma indirizzata ad una commistione di entrambi, adottando le migliori qualità di ciascuno. Subito chiariva l'opposizione nei confronti del guardasigilli De Falco: infatti quest'ultimo in occasione della sua relazione aveva ricondotto l'origine del tribunale di cassazione non alle «sterili e servili» ascendenze francesi, bensì all'ordinamento romano⁸⁴, con l'intento di legittimare un'origine italiana⁸⁵. Nel 'correggere' il parere del Ministro precisava che per il diritto giustiniano, esponendo la testimonianza dei frammenti del *Corpus Iuris*, i giudici non conoscevano soltanto la questione normativa, al contrario si occupavano sempre del merito delle controversie.

Sicuramente non potevano mancare le argomentazioni improntate al problema delle diseguaglianze sociali, in ragione del conseguente aumento dei costi della giustizia di terzo grado, che sarebbero derivate dalla creazione di una Sede centrale rispetto al coevo sistema regionale.

⁸³ Nella premessa Caruso spiegava la 'genesì' dello scritto: «Nella nostra seduta del 9 marzo decorso dava un cenno delle mie idee sulla Suprema Magistratura del Regno. Perché le svolgessi più ampiamente fu destinata la seduta del 16. Ma i gravi affari del mio ufficio altro non mi permisero, che improvvisare un discorso, se non per le idee, almeno per la forma. Pure quanto dissi bastò per fermare la vostra attenzione, per farvi sopra alcuna discussione, e per concludere, essere utile che io svolgessi in iscritto il propositivo sistema, onde inviarlo al Congresso Giuridico di Roma. Però nel frattempo sono avvenuti due fatti importanti. Per opera dell'egregia Presidenza, e della solerzia del nostro segretario un sunto di quel mio discorso fu pubblicato nei giornali, e quelle idee hanno ottenuta l'adesione di molti. L'altro fatto più rilevante da segnalare alle S.V. si è, che la rappresentanza municipale di questa città, della quale fan parte valorosi giureconsulti ed uomini competenti della materia, in una Petizione al Parlamento per conservarsi in Sicilia il Supremo Magistrato, nella seconda parte adotta nella sostanza il sistema da me proposto, tuttoché lo chiami terza istanza. Ciò molto m'incoraggia, e rinfrancato, non che obbligato dal successo, vengo a presentarvi le mie idee sulla Suprema Magistratura del Regno, elaborate per come meglio lo permettono la ristrettezza del tempo, e gli affari del mio ufficio», in I. CARUSO, *Sulla Suprema Magistratura del Regno*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. III, cit., p. 30.

⁸⁴ Ivi, p. 33.

⁸⁵ L'avvocato catanese La Rosa nel suo scritto trattava le origini della Cassazione con ampi riferimenti al diritto romano. Cfr. S. LA ROSA, *La Corte di Cassazione (Profilo tradizionale)*, cit., p. 397.

Ignazio Caruso però, da magistrato, poneva un'ulteriore questione: «la maggior parte delle cause, non per virtù propria, ma per necessità di cose finiranno nelle Corti di appello»⁸⁶.

Nella prima sezione dello scritto l'autore rivelava subito l'essenza della proposta, enucleata secondo tre direttrici: la trattazione delle cause secondo gli interessi personali delle parti ed il mantenimento dell'unità e dell'uniformità della giurisprudenza; la facilitazione nell'accesso alla suprema magistratura, valorizzando i differenti centri del Regno; infine l'economicità e la speditezza del procedimento. L'archetipo ideato dal procuratore siciliano presupponeva:

«La funzione che in tal guisa eserciterebbe questo magistrato, non altrimenti saprei delinearla, esprimendo il concetto con una sola parola, che con quella di REVISIONE. Essa potrebbe sperimentarsi, o sopra una sentenza di Corte di appello, se in prima istanza avesse conosciuto della causa il Tribunale; o sopra una sentenza di questo, se in prima istanza ne avesse conosciuto il Pretore. Nel primo caso il Magistrato destinato ad esercitare la funzione di revisione, dovrebbe essere di grado superiore alla Corte di appello; e potrebbe assumere il titolo di Corte di revisione, o di Suprema Corte di revisione, o di Suprema Corte semplicemente, o di Terza istanza, o qualunque siasi altro titolo, che corrisponda al concetto, dacchè non metto importanza ai nomi. Nel secondo caso la funzione di revisione dovrebbe essere esercitata dalla Corte di appello»⁸⁷.

L'obiettivo ultimo era la sostituzione delle coeve Corti di cassazione con il nuovo sistema, nel quale sarebbe stato collocato lo stesso personale già in servizio presso le medesime. L'attività di Ignazio Caruso non si limitava ad una esposizione della propria idea sul vertice della giustizia, ma contestualmente stilava il *Progetto di legge per l'ordinamento della Suprema Magistratura del Regno*⁸⁸. Il disegno normativo, formulato per articoli separati e con la medesima

⁸⁶ In I. CARUSO, *Sulla Suprema Magistratura del Regno*, cit., p. 38.

⁸⁷ Ivi, p. 49.

⁸⁸ Cfr. I. CARUSO, *Progetto di legge per l'ordinamento della Suprema Magistratura del Regno*, cit., pp. 322-348. Per il progetto redatto dal magistrato palermitano si rinvia alla Sezione I dell'*Appendice documentale*, v. *infra*.

numerazione dell'ordinamento giudiziario e dei codici di procedura civile e penale, poteva essere facilmente riprodotto nei testi vigenti, nell'ipotesi in cui il progetto fosse diventato legge⁸⁹.

Inoltre, in premessa alla pubblicazione, il procuratore puntualizzava come l'elaborazione finale era stata il risultato anche delle osservazioni fatte dai soci del *Circolo Giuridico* durante le sedute dedicate alla discussione. Innanzitutto le modifiche prospettate si aprivano con due disposizioni attuative che avrebbero eliminato il sistema previgente delle corti di cassazione ed avrebbero istituito un vertice nuovo della magistratura giudicante; la prima disposizione a subire un cambiamento sarebbe stata quella contenuta nell'art. 122 della legge organica unitaria (r.d. 2626 del 6 dicembre 1865) che avrebbe così creato le corti supreme di revisione⁹⁰, competenti a giudicare le statuizioni emanate in secondo grado⁹¹.

Uno dei caratteri innovativi del progetto stava nella previsione di un'Alta Corte sedente a Roma, composta da un presidente e dodici consiglieri scelti tra i componenti delle 'consorelle regionali'. Le attribuzioni della medesima sarebbero state: dirimere i conflitti tra le corti di revisione, tra i giudici inferiori ed anche tra la magistratura e le altre istituzioni dello Stato; pronunciarsi in seconda istanza nei

⁸⁹ I. CARUSO, *Progetto di legge per l'ordinamento della Suprema*, cit., p. 323.

⁹⁰ La nuova disposizione sarebbe stata così formulata: «Le Corti Supreme di revisione sono istituite per riesaminare irrevocabilmente nello stato medesimo delle prove raccolte avanti i magistrati inferiori, e nello interesse delle parti litiganti, le sentenze ad esse denunziate ai termini di legge, sia per inadempimento delle forme di rito, sia per inesatta valutazione dei fatti, sia per erronea interpretazione delle leggi», in I. CARUSO, *Progetto di legge per l'ordinamento della Suprema*, cit., p. 323.

⁹¹ Art. 123: «Le Corti Supreme di revisione conoscono: 1. In materia civile e commerciale, delle domande di revisione delle sentenze pronunziate dalle Corti di appello, dipendenti dalla rispettiva giurisdizione, non che delle sentenze degli arbitri pronunziate in grado di appello; 2. In materia penale, delle domande di revisione delle sentenze pronunziate dalle Corti di Assise sottoposte alla rispettiva giurisdizione. Pronunzieranno inoltre negli altri casi deferiti ad esse dalla legge. Le Corti di appello nelle sezioni di revisione conoscono delle domande di revisione, come all'art. 66 della presente legge. I casi nei quali si può domandare la revisione, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, i principii che la reggono, e le forme di procedere per ottenerla, sono regolate e determinate dalle modificazioni al codice di procedura civile del 25 giugno 1865, e da quelle al codice di procedura penale del 26 novembre 1865, stabilite qui appresso», Ivi, p. 324.

procedimenti disciplinari celebrati innanzi alle supreme corti locali; promuovere l'uniformità della giurisprudenza. Per attuare quest'ultima finalità era prevista l'istituzione di commissioni incaricate di redigere un rapporto sulle questioni di diritto affrontate, per poi inviarlo ai giudici della Capitale. Nel caso di discordanza questa sarebbe stata comunicata al guardasigilli, che poteva proporre al Parlamento una pronuncia di modifica o di interpretazione autentica della legge⁹².

È utile evidenziare come, in ragione delle sue proposte, Ignazio Caruso possa considerarsi l'esponente più attivo del dibattito siciliano tra *cassazione* e *terza istanza*, anche in ordine all'attenzione mostrata in ambito nazionale dai giuristi coevi, come l'avvocato lombardo Giovanni Carcano⁹³ e il napoletano Enrico Cardona⁹⁴.

Il legale milanese⁹⁵ nel lavoro intitolato *La Cassazione, la Terza Istanza e lo Statuto* sottolineava l'utilità che caratterizzava la proposta del procuratore palermitano per il pregio di aver ideato una «pura

⁹² Art. 128: «L'Alta Corte confronta i risultamenti della giurisprudenza sopra ogni quistione di diritto, non che le osservazioni dei Pubblici Ministeri, per rilevare se vi ha discordanza. Qualora rinviene la discordanza, e questa promana da difetto nella legge, per ogni quistione fa rapporto motivato al Ministro della giustizia, perché possa proporre alle Camere legislative le opportune modificazioni o interpretazioni alle leggi. Se poi la discordanza deriva da inesatta interpretazione della legge, allora si limita a dare il suo parere motivato, senza altro speciale invio al Ministro. Qualora, nel risolvere qualche quistione, forti motivi e di ugual peso le si presentino per l'uno o l'altro dei sistemi contraddittori, potrà l'Alta Corte rinviare la soluzione al venturo anno, pur motivando le sue ragioni di dubitare. I lavori dell'Alta Corte sono pubblicati in apposita collezione, alla quale sono obbligatoriamente associati le Corti, i Tribunali e gli uffici del Pubblico Ministero, pagandone l'importo di stampa sulle spese di ufficio», Ivi, p. 325.

⁹³ Sulla figura del difensore lombardo si rinvia a G. DI RENZO VILLATA, *Giovanni Carcano, in Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 194 e ss.

⁹⁴ L'avvocato napoletano Enrico Cardona, nella recensione allo scritto del procuratore siciliano, concludeva con tono esortativo: «Giova sperare che, giusto il propizio momento, vo' dire il tempo in cui nel Parlamento si tratterà la quistione dell'organesimo della suprema magistratura italiana, i nostri senatori ed i nostri deputati non dimentichino il dotto opuscolo del Caruso, e pongano nel vaglio della discussione le proposte di lui, che (cosa rara ai di nostri) dà chiaramente a vedere di tenere in pregio, assai più di certe vaporose teoriche scientifiche, i veri bisogni e le vere convenienze sociali», in E. CARDONA, *Recensione a Ignazio Caruso, Della Suprema Magistratura del Regno*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. III, Palermo, Tipografia della Gazzetta di Palermo, 1872, pp. 226–230.

⁹⁵ Definito dal giurista partenopeo Arabia come «il più facondo difensore della Terza Istanza», in F.S. ARABIA, *Del Supremo Magistrato*, cit., p. 13.

magistratura, scevra d'ogni elemento politico»⁹⁶, sul modello della terza istanza e con il compito di pronunciarsi sia sul fatto e sia sul diritto. A quest'ultimo schema venivano aggiunti dal giurista siciliano due elementi di specificità consistenti: l'uno nella possibilità della corte suprema di innovare con una decisione risolutiva, pur discostandosi dalle sentenze di primo e di secondo grado; l'altro nell'eventualità di poter proporre nuove prove in appello. Secondo Carcano il valore delle considerazioni del magistrato consisteva nell'aver colmato, con la praticità del suo scritto, un'assenza prodotta da una letteratura ispirata solo ai lavori teorici dove la questione della suprema magistratura veniva affrontata per principi.

Nel dibattito dottrinale italiano la posizione di Caruso si collocava, a giudizio di Enrico Cardona, tra i sostenitori della terza istanza; ai quali si affiancavano da un lato coloro che propendevano per un sistema puro di cassazione e dall'altro i fautori del mantenimento delle Corti territoriali. Inoltre, sempre per l'avvocato napoletano, il progetto del magistrato siciliano si caratterizzava per:

«La chiarezza nella forma, la critica di ciò che in materia di suprema magistratura in Italia si vorrebbe fare, la nessuna pretesione dottrinarie delle proposte, sono le precipue doti di questo opuscolo; il quale mi sembra che, nella sua sugosa brevità, valga meglio di un volume»⁹⁷.

⁹⁶ Cfr. G. CARCANO, *La Cassazione, la Terza Istanza e lo Statuto*, in *Monitore dei Tribunali*, vol. XIII n. 24, Milano, Stabilimento Redaelli dei Fratelli Rechiedei, 1872, pp. 545-566.

⁹⁷ In E. CARDONA, *Recensione a Ignazio Caruso, Della Suprema Magistratura del Regno*, cit., p. 226.

3. *I discorsi inaugurali dei Procuratori e degli Avvocati Generali*

Le *Relazioni inaugurali dell'anno giudiziario* rappresentavano un momento celebrativo e solenne in ordine alla manifestazione delle opinioni sul sistema della giustizia suprema per la Penisola; per tale ragione, oggi, costituiscono delle fonti importanti nello studio del Tribunale di cassazione siciliano poiché favoriscono una prospettiva differente che racchiude numerose notizie⁹⁸. La mancata adozione di schemi vincolanti per l'esposizione del resoconto annuale si rifletteva nelle trattazioni di argomenti eterogenei che, naturalmente, prendevano in considerazione anche le questioni sin qui esaminate⁹⁹.

La storiografia giuridica ha sottolineato che «la storia della giustizia come storia di discorsi»¹⁰⁰ presuppone la molteplicità e la diversità di contenuti; questi ultimi condizionati certamente dalla singolarità di ogni oratore. È consequenziale, pertanto, esaminare gli interventi, pronunciati in occasione delle prime assemblee generali annuali della Corte palermitana, ponendo l'attenzione all'unicità di ciascuno secondo due elementi: l'anno e il magistrato relatore.

Da entrambi si ricavano numerose notizie utili a ricomporre le coordinate storico-giuridiche; ad esempio: le riforme legislative, avvenute nel medesimo arco temporale (1862–1923), acquisivano un 'commento', espresso sì dal singolo procuratore ma in rapporto alle riflessioni della dottrina ed alle pronunce della giurisprudenza. L'ordinamento giudiziario del 1865 (r.d. del 6 dicembre 1865 n. 2626) stabiliva, difatti, tra le attribuzioni del rappresentante del pubblico ministero, il compito di presentare all'assemblea generale della corte di cassazione in pubblica udienza, celebrata nel gennaio di ogni anno, una

⁹⁸ Cfr. C. IVALDI, *L'archivio digitale delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali del Regno d'Italia (1861–1946)*, in *Le Carte e la Storia*, n. 2, Bologna, il Mulino, 2017, p. 164.

⁹⁹ Cfr. A. MENICONI, *Inaugurazioni giudiziarie: tre discorsi ufficiali (ma non troppo)*, in *Le Carte e la Storia*, n. 2, Bologna, il Mulino, 2014, p. 105.

¹⁰⁰ L'espressione è mutuata dal saggio di Pietro Costa, *Di che cosa fa storia della giustizia?*, cit., p. 29.

relazione sull'amministrazione della giustizia relativamente all'attività svolta nei dodici mesi precedenti.

L'importanza simbolica dei discorsi inaugurali diventava, anche, l'occasione in cui i procuratori generali si pronunciavano esprimendo una propria concezione sui problemi giuridici coevi¹⁰¹, attraverso riflessioni che si soffermavano poi sulle novità più rilevanti che erano seguite, come, ad esempio, l'istituzione della *Magistratura dei Minorenni* contro la delinquenza giovanile¹⁰² oppure l'emanazione della legislazione speciale dopo il terremoto di Messina del 1908¹⁰³. Si accostava, pure, la descrizione degli eventi regionali e nazionali più significativi che avevano interessato il medesimo periodo: ad esempio l'*Esposizione universale* del 1891-1892 tenutasi nella città di Palermo¹⁰⁴, l'inaugurazione del *Vittoriano* e l'epidemia colerica del 1911¹⁰⁵, la partecipazione dell'Italia al primo conflitto mondiale¹⁰⁶.

¹⁰¹ Cfr. A. MENICONI, *Inaugurazioni giudiziarie: tre discorsi ufficiali (ma non troppo)*, cit., pp. 105 e ss.

¹⁰² Cfr. G. DE ARCAÿNE, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1911, esposta all'Assemblea generale del 4 gennaio 1912*, Palermo, Tipografia Francesco Lugaro, 1912, p. 28.

¹⁰³ Cfr. G. DE ARCAÿNE, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di cassazione di Palermo nell'anno giudiziario 1912-1913, esposta all'Assemblea generale del 6 novembre 1913*, Palermo, Stabilimento Tipografico Brangi, 1913, p. 19.

¹⁰⁴ «L'anno or varcato resterà memorabile per questa bella ed eroica città. Da ogni angolo di terra italiana, da oltre i confini, sono qui accorsi artisti, meccanici, costruttori, industriali, produttori di ogni genere per farci ammirare l'espressione del loro genio nelle tele, nei marmi, nelle porcellane, nelle macchine, nei tessuti, nei lavori di ogni genere. Visitatori competenti di nazioni civilizzate hanno giudicato ammirevole, sorprendente la mostra di Palermo, per le monumentali sue fabbriche, tuttoché, improvvisate; per le smaglianti bellezze degli oggetti esposti. I nostri augusti Sovrani, modello di lealtà, di cortesia, di amore pei loro popoli, pur di conoscere ed apprezzare i progressi della giovane nazione, sfidando i disagi del mare, concorsero colla loro presenza ad allietare il convegno», in I. CARUSO, *L'amministrazione della giustizia dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1891, discorso del sostituto procuratore generale del Re Ignazio Caruso all'Assemblea del 5 gennaio 1892*, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1892, p. 3.

¹⁰⁵ Cfr. G. DE ARCAÿNE, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1911*, cit., p. 27 e ss.

¹⁰⁶ «Ma, nell'ora presente, in cui il pensiero di ogni italiano è tutto compreso nel seguire i grandi avvenimenti, che si svolgono per la patria nostra e pel mondo intero, non è possibile una manifestazione collettiva, una riunione, un'adunanza qualsiasi, in cui non vibri l'eco dei sentimenti, delle angosce, delle sublimi speranze, che riempiono le anime nostre. [...] La nostra adunanza assume quasi il carattere di una riunione sacra, nella quale gli animi nostri, votati all'adempimento della più alta delle funzioni sociali, malgrado le ansie, malgrado le perplessità, malgrado i dolori, da cui possono

Il relatore era il cardine su cui gravitava la cerimonia inaugurale poiché si attendeva il suo bilancio, ma anche perché il momento era l'occasione propizia per manifestare opinioni strettamente correlate ad un sistema giudiziario in continuo mutamento. La centralità di tale figura emergeva, altresì, dai verbali delle *Assemblee Generali* della Corte, redatti in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. Per il gennaio del 1902 così fu annotato:

«Alle ore 12, aperta la sala delle udienze al pubblico, essendosi già convenute tutte le primarie autorità civili, giudiziarie e militari, il consiglio degli avvocati, il consiglio di disciplina dei procuratori legali, moltissimi magistrati, avvocati e cittadini, annunciato dall'usciera Antonio Venezia, vi ha fatto ingresso e preso il suo posto il Pubblico Ministero, e quindi annunciata come sopra è pure entrata nella sala d'udienza la Corte. Sua Eccellenza il Primo Presidente, dichiarata aperta l'udienza, ha dato la parola al Pubblico Ministero, Sua Eccellenza Procuratore Generale Comm. Carlo Bussola, ha letto la sua relazione sui lavori della Corte nel prossimo passato anno 1901 chiudendola col richiedere in Nome di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III che l'Ecc. Primo Presidente voglia dichiarare aperto l'anno giudiziario 1902. E Sua Eccellenza il Primo Presidente ha dichiarato cominciato l'anno giuridico di questa Corte di Cassazione. Poscia ha sciolto l'udienza»¹⁰⁷.

Prima di dedicare l'attenzione alle relazioni proferite nel corso dei sessant'anni di presenza del Tribunale di legittimità in Sicilia, è opportuno soffermarsi sugli interventi pronunciati per l'anno 1862 e 1923. Entrambi si differenziavano per essere stati concepiti come

essere oppressi, si riuniscono, nell'ora solenne della ripresa del lavoro, per darsi reciproco conforto a continuare nell'adempimento del sacro loro dovere, con quella fermezza di propositi e con quella intensità di studio e di pensiero, che sono per esso necessarie. Essa dimostra come il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, supremo bisogno di un'organizzazione umana, continui nella patria nostra, serenamente a svolgersi, nell'elevato suo ambiente, senza risentire conseguenza alcuna dai palpiti, che possono sentire i cuori di coloro, che sono votati all'altissima missione», in L. DE GREGORIO, *Discorso pronunziato nell'assemblea generale della Corte di Cassazione di Palermo il 7 novembre 1916. Con quadri statistici e massimario delle sentenze emesse dalla detta Cassazione nell'anno giuridico 1915-1916*, Palermo, Stabilimento Tipografico F.lli Marsala, 1916, pp. 3 e ss.

¹⁰⁷ ASPa, *Corte di Cassazione: Registro dei verbali delle Assemblee generali 1901-1915*, b. 786.

discorsi celebrativi, rispettivamente per l'insediamento e per la soppressione della *Suprema Corte di Cassazione di Sicilia*¹⁰⁸, senza includere, tuttavia, riferimenti all'attività giurisdizionale.

Il 2 giugno 1862 Pasquale Calvi, in qualità di primo presidente, pronunciò un'orazione, intrisa di retorica politica, con riferimenti al periodo precedente l'annessione dell'Isola al costituendo Regno d'Italia. Naturalmente nell'intervento del magistrato non poteva mancare il ricorso dell'esilio vissuto dopo la partecipazione ai moti rivoluzionari del 1848. Le formule sprezzanti nei confronti della monarchia dei Borbone¹⁰⁹ si contrapponevano alle parole di lode per il nuovo sovrano Vittorio Emanuele II di Savoia¹¹⁰. Tante le formule di esaltazione per il percorso intrapreso dalla Penisola. Molti i riferimenti al parlamento siciliano, alla costituzione del 1812, alle leggi britanniche, al ritorno di Ferdinando IV sul trono di Napoli e la contestuale unificazione delle Due Sicilie. Concluse il discorso con queste affermazioni:

«Ma quei tempi sciagurati son finiti, e per sempre; ma la Magistratura, riconquistata la naturale sua indipendenza, solto la

¹⁰⁸ Nei successivi anni la denominazione diventò: *Corte di cassazione di Palermo*.

¹⁰⁹ Egli faceva riferimento a tale periodo con queste parole: «si sovente, dall'altro, insanguinata da civili guerre, e fraterne, e da straniere invasioni, ora conculcata da esosi ed oppressivi reggimenti, ora sottratta, ma per brevi giorni, all'infando giogo dei tiranni per ricadere sotto i loro flagelli; debole, a malgrado l'eroico valore di suoi figli, per l'angusto perimetro dei suoi confini, dacché agglomerate le genti di Europa in enormi masse strapotenti, un Anfizionato, creato dalla forza, rese precarii, ed incerti; e dai supremi suoi voleri dipendenti, i destini dei popoli minori; [...]», in P. CALVI, *Discorso pronunciato dal Primo presidente della Suprema Corte di Cassazione di Sicilia il giorno 2 giugno 1862 in occasione dell'insediamento della stessa Corte*, Palermo, Stamperia G.B. Lorusnaider, 1862, p.3. In un altro passaggio si riferiva ai Sovrani napoletani: «così abbiám noi veduto, nel conflitto fra le baionette, e l'idea, scrollarsi, per due volte, il trono dei Borboni di Francia, vacillar nel 1848, rovinar nel 1860, per non risorgere mai più, quello dei Borboni di Napoli, e cresciuto in Europa il novero dei pretendenti coronati» p.6; ed anche «quanto in somma perdemmo sotto la perfida stirpe di Carlo III di Spagna, e quanto essa, per tutti i nefasti tempi della sua signoria, inflessibilmente avversò, con le persecuzioni, e con gli esigli, con le torture, e coi patiboli, al progrediente incivilimento de' popoli, che la collera di Dio avea sottoposto alla oscena sua dominazione, abbiám già noi conquistato, sebbene a prezzo di sangue, e di immani sacrifici, che i nostri più tardi nipoti ricorderanno, con riconoscenza, in mezzo alle loro benedizioni all'attuale generazione», Ivi, p. 11.

¹¹⁰ «Eccoci sotto lo scettro glorioso del più grande dei Re; grande per cuore magnanimo, grande per liberi sensi, sì radi nei reggitori delle nazioni, grande per una probità senza esempio, e, per avventura senza imitatori; grande per squisita carità del suo popolo; eccoci chiamati a un'era nuova di grandezza, di prosperità e di potenza», Ivi, p. 4.

guarentigia di un reggimento libero, tutrice e tutelata, a un tempo, della opinione pubblica, è oggi, e sarà (lo spero quanto lo bramo) per lo avvenire, degna della nobilissima sua missione; né darà essa mai argomento al severo giudizio della Storia di dirsi quanto fu scritto della Magistratura del 1812 e del 1814, non sotto la pressione del governo assoluto de' Borboni, sotto il reggimento costituzionale»¹¹¹.

Un vero e proprio epicedio pronunciò, invece, il marchese Leopoldo De Gregorio, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo, in occasione dell'ultima udienza del 27 ottobre 1923. Le parole possedevano chiaramente una finalità dissimile rispetto a quelle proferite per l'insediamento del 1862, quando l'intenzione era diretta a solennizzare un periodo di transizione tra la soppressione del Regno delle Due Sicilie e l'inizio della nuova esperienza unitaria. D'altra parte la funzione esercitata dai due magistrati, chiamati ad onorare i due momenti, era un'impronta premonitrice della tipologia di orazioni: da un lato il primo presidente Pasquale Calvi, dall'altro il rappresentante del pubblico ministero Leopoldo De Gregorio.

L'intento rievocativo del retore del 1923 si manifestava in alcune espressioni dell'esordio:

«Vorrei che le mie parole fossero degne di Voi, o grandi atleti del pensiero, vorrei che questo discorso, che sarà l'ultimo che risuonerà nell'aula sacra, fosse, nello stile e nei concetti, così elevato da potersi con esso, chiudere degnamente l'opera luminosa, svolta per tanti anni dal nostro supremo istituto giudiziario»¹¹².

Nel prosieguo il sostituto procuratore indicò nella costituzione siciliana del 1812 il momento istitutivo della Cassazione; seguiva una descrizione sintetica delle tappe fondamentali della medesima dal 1819 al 1862. Largo spazio veniva dedicato all'elogio dei presidenti e dei procuratori avvicendatisi dai primi decenni dell'Ottocento fino ai giorni

¹¹¹ Ivi, p. 12.

¹¹² L. DE GREGORIO, *La Corte di Cassazione di Palermo. Discorso letto nell'ultima udienza della Corte di Cassazione, 27 ottobre 1923*, cit., p. 1.

prossimi alla soppressione della Corte. Poi le frasi conclusive esprimevano una nota nostalgica:

«Collegli miei carissimi, ai quali, nel passare ad altre funzioni, io rivolgo commosso un affettuoso saluto, se ormai voi non mi vedrete più sedere a questo seggio e se non udrete più da qui la disadorna mia parola, sappiate che il mio cuore sarà sempre con voi, e che, come voi, anch'io cercherò, nell'avvenire, di ispirarmi ai nobili esempi dei grandi, che hanno resa illustre la nostra Corte di Cassazione!»¹¹³.

Il discorso celebrativo per la cessazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale supremo siciliano rappresentava un caso unico rispetto al resto della Penisola. Nelle corti regionali di Firenze, Napoli e Torino, che erano state contestualmente soppresse dall'articolo 1 del R.D. del 24 marzo 1923 n. 601, non si erano tenute orazioni conclusive. La ragione traeva origine dall'abrogazione dell'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario del 1865, avvenuta per disposizione dell'articolo 1 del regio decreto legge del giorno 11 novembre 1919 n. 2160¹¹⁴; quest'ultima norma affidava ad un comitato di statistica, istituito presso il Ministero, il compito di individuare le comunicazioni da trasmettere. Nel corso del Novecento era già avvenuta una prima modifica organizzativa: con l'emanazione della legge n. 670 del 2 luglio 1912¹¹⁵ si spostava l'apertura da gennaio a novembre. A ragione di ciò nel 1912, anche in Sicilia, il procuratore del Re Genesio De Arcayne tenne due relazioni, pronunciate rispettivamente una per l'inaugurazione dell'anno in corso ed una per il 1913¹¹⁶. Tale cambiamento restava valido fino alla

¹¹³ Ivi, p. 7.

¹¹⁴ Art. 1: «L'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, è abrogato. Il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti determinerà quali relazioni scritte debbano essere trasmesse dai capi del Ministero pubblico per dare notizie e illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici di rispettiva competenza, assegnando secondo l'opportunità i periodi e i termini per la compilazione delle medesime», in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 27 novembre 1919 n. 280*.

¹¹⁵ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 luglio 1912 n. 157*.

¹¹⁶ Cfr. G. DE ARCAYNE, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1911*, cit.; ID., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1912, esposta nell'Assemblea generale del 7 novembre 1912*, Palermo, Tipografia Francesco Lugaro, 1912.

cerimonia per il 1917 (tenuta il 7 novembre 1916), allorché il Decreto Luogotenenziale n. 1189¹¹⁷ del 24 luglio 1917 ristabilì le modalità precedenti.

Dall'abolizione delle inaugurazioni annuali, per il periodo dal 1920 al 1923¹¹⁸, derivava l'assenza presso le Cassazioni territoriali di assemblee generali dedicate a tale cerimonia: proprio per tale motivo a Palermo si consacrava il giorno dell'*ultima udienza* per sancire la fine della funzione giudiziaria ed esprimere una riflessione evocativa.

3.1 «Ed ora alle fredde cifre della statistica!»¹¹⁹

Le relazioni, pronunciate durante le cerimonie avvenute nel corso dei sessant'anni, si distinguevano, rispetto ai due discorsi sopra esaminati, per essere costituite primariamente da rapporti consuntivi, nei quali i resoconti numerici¹²⁰ avevano un peso considerevole per

¹¹⁷ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 6 agosto 1917 n. 185*.

¹¹⁸ Dopo l'avvenuta soppressione delle corti regionali di cassazione l'articolo 95 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 2786 ripristinava la facoltà di pronunciare la relazione consuntiva in occasione della celebrazione d'inaugurazione annuale, ovviamente per l'unica Corte Suprema di Roma.

¹¹⁹ In S. DE' GIUDICI, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1914-1915, esposta nell'assemblea generale del 6 novembre 1915*, Palermo, Stabilimento d'arti grafiche Fiore, 1915, p. 8

¹²⁰ Il procuratore generale Matteo Muratori in occasione della cerimonia inaugurale del 1891 affermava: «È questa la missione della statistica intesa nel vero senso, senza esagerarne la portata, col ridurre tutto ad una proporzione aritmetica; la statistica cioè, che, secondo il nostro compianto Cordova, segna appunto il confine tra l'arte di Stato e la dottrina speculativa: e riducendo ad una serie di cifre numeriche la sostanza dei fatti sociali ci indica ciò che sia da mutare e correggere nel civile reggimento. Sino a ieri in tutte le scienze si ricercava un ideale, una regola esterna, alla quale i fatti osservati si riferivano; vi era un tipo, come ben diceva il Laboulaye: di bello per l'architetto, di governo per la politica, di dritto pel giureconsulto; ciò che si ricercava dappertutto era l'assoluto. [...] Più non si studiano la filosofia, la letteratura, il dritto come l'espressione matematica del vero, del bello, del giusto, ma come una parte della vita dei popoli», in *Discorso del senatore Matteo Muratori, procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo, nell'Assemblea generale del 5 gennaio 1891*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1891, p. 3.

spiegare in maniera oggettiva gli ‘obiettivi’ raggiunti¹²¹. Oltre a tali aspetti non mancavano i riferimenti ai numerosi problemi dell’amministrazione della giustizia del neo costituito Regno¹²²; si consideri, peraltro, che sulle questioni che riguardavano la Sicilia ci si orientava spesso a sostenere le ragioni della conservazione della Cassazione dell’Isola. Ogni orazione inaugurale meriterebbe, certamente, riflessioni e considerazioni, ma soffermiamoci, adesso, su alcune relazioni significative in ordine agli argomenti esaminati nelle medesime che, nei capitoli seguenti, continueranno, comunque, ad accompagnare l’esposizione.

Nell’anno 1889 l’organizzazione del vertice della magistratura italiana, con l’assegnazione della competenza esclusiva in materia penale alla Corte suprema di Roma, e la stesura del primo codice penale italiano rappresentarono due avvenimenti di notevole rilevanza: il procuratore generale Matteo Muratori, nel discorso tenuto all’assemblea

¹²¹ Nel gennaio 1890 con la relazione di Antonino Sangiorgi evidenziava, attraverso il dato numerico, l’efficienza del lavoro della sezione penale della Corte di Cassazione di Palermo, che prima della definitiva soppressione aveva esitato tutti i giudizi pendenti: «Nondimeno sento il debito di rendere pubblica lode alla sapiente direzione dello insigne Capo di questa corte e allo zelo ed alla intelligente operosità degli esimi colleghi che componevano quella sezione. In meno di otto mesi seppero con ammirevole solerzia definire tutti i ricorsi che si erano cumulati nella grave mole di 1231 tra 683 retaggio dell’anno anteriore e 548 soppraggiunti sino ai 31 di marzo; talchè fu singolare merito di quelli che nissun giudizio penale rimane pendente nel giorno in cui cessò la sezione che fu ai 20 di settembre», in *Discorso sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1889 letto alla Corte di Cassazione di Palermo nel dì 7 di gennaio 1890 dall’avvocato generale Antonino Sangiorgi*, Palermo, Tipografia G. Lorusnaider, 1890, p. 7.

¹²² In occasione della relazione inaugurale dell’anno 1875 l’avvocato generale Maurigi affermava: «Se dunque l’amministrazione della giustizia è l’unico, supremo, indeclinabile potere che regge, frena e santifica tutti gli altri poteri sociali, è ben naturale che s’interessino tutti grandemente di quanto ad essa abbia relazione ed attinenza; né è punto da sorprenderci se un argomento di tanta importanza sebbene svolto alla ricadenza d’ogni anno presso tutti i collegii giudiziarii, e nell’Isola nostra sin dal 1819, richiami sempre e dovunque numeroso concorso della più eletta cittadinanza, malgrado non possa talvolta promettersi che il pregio dell’orazione risponda alla maestà del subbietto», in *Discorso letto dall’Avvocato Generale Comm. marchese Maurigi per l’inaugurazione dell’anno giuridico 1875 alla Corte di Cassazione di Palermo nella solenne tornata del 2 gennaio dello stesso anno*, p. 5. La copia della Relazione consultata risulta essere il manoscritto originale redatto per l’occasione.

generale del 5 gennaio 1889¹²³, diede risalto ai cambiamenti che erano quasi giunti a compimento, in attuazione del disegno unitario¹²⁴. Egli valutò positivamente la bipartizione, nel nuovo testo legislativo, dei reati in delitti e contravvenzioni in luogo della precedente tripartizione, che includeva pure i crimini. Molte le pagine della relazione in cui l'oratore affrontava le 'novità' adottate dal codice, tra cui l'abolizione della pena capitale¹²⁵, avvicinata dall'ergastolo, e la soppressione dei gradi delle condanne, sostituiti con la previsione del minimo e del massimo edittale. Dopo la trattazione sull'imputabilità, il procuratore si pronunciò con parole d'elogio nei confronti del Ministro:

«Signori, Giuseppe Zanardelli ha già mandato alla posterità il suo nome per l'opera sua sapiente del nuovo Codice Penale da lui fortemente voluto; e ho fede che egli vorrà e saprà compiere l'opera legislativa dando all'Italia un nuovo Codice di Procedura penale che risponda all'esigenze dei nuovi tempi; che riordini il procedimento istruttorio colla pubblicità che dia maggiori garanzie per la libertà individuale, e renda più celere e sicuro il corso della giustizia»¹²⁶.

La relazione del 1889 era intrisa da formule retoriche che, con metafore risuonanti, enfatizzava magistrati, avvocati, istituti giuridici e luoghi della giustizia. Naturalmente tale caratteristica era possibile ritrovarla in tutti i discorsi inaugurali che, di solito, si sviluppavano secondo uno schema tripartito. Si dedicava l'esordio ai temi di maggior interesse: modifiche all'ordinamento giudiziario, riforme legislative,

¹²³ Cfr. *Discorso pronunciato dal comm. Matteo Muratori procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo nella Assemblea generale del 5 gennaio 1889*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1889, p. 3.

¹²⁴ Nel corso della relazione Matteo Muratori dichiarava: «Oramai non vi era alcuno in Italia che disconoscesse la necessità di un Codice Penale unico per tutto lo Stato. Ben si opponeva l'Illustre nostro Guardasigilli scrivendo: «È offesa della giustizia e della morale, ciò che è delitto in una provincia non è delitto in un'altra, ed i cittadini colpevoli di uno stesso delitto si puniscono diversamente secondo il luogo in cui lo hanno commesso. - E, se ebbe ragione un grande scrittore. di deridere la giustizia che varia secondo i confini dei diversi stati, è ancora più singolare ed assurdo che essa muti entro i confini del medesimo Regno», Ivi, p. 4.

¹²⁵ Sull'abolizione della pena capitale ricordava: «Al compianto Mancini spetta per primo l'onore e la gloria di aver fatto realizzare col suo apostolato illuminato e costante il voto del sommo Beccaria», Ivi, p. 6.

¹²⁶ Ivi, p. 14.

nuovi studi della dottrina nonché riferimenti ad eventi di grande interesse avuti luogo nel corso dell'anno¹²⁷. La seconda parte includeva la trattazione delle sentenze di cassazione pronunciate presso la Corte palermitana e raffrontate con la giurisprudenza delle 'consorelle'. Si dedicavano le pagine conclusive alla commemorazione dei magistrati e degli avvocati scomparsi, ricordati con epiteti solenni. Non mancavano note di carattere personale e nostalgico¹²⁸.

L'uniformità della giurisprudenza era la questione che contraddistingueva il contenuto di quasi tutti gli interventi dei procuratori, alla quale si ricollegava sempre il dilemma sulla permanenza delle cinque corti regionali di cassazione¹²⁹. Il 5 gennaio 1892 Ignazio Caruso, sostituto procuratore generale presso la cassazione siciliana, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario si dedicò all'argomento con riflessioni già espresse nel 1872. Dopo due decenni egli dichiarò, con fermezza, di non aver mutato la visione esposta in passato, ed approfondiva in un discorso di quasi novanta pagine le diverse forme della giurisdizione suprema.

L'intento era individuare nel diritto romano la genesi della Revisione al fine di sostenere l'origine italiana dell'istituto, che da meno

¹²⁷ Si pensi all'assemblea generale del gennaio 1892 nella quale il sostituto procuratore esordiva elogiando l'Esposizione nazionale di Palermo del 1891, v. *supra*.

¹²⁸ «Sul finire della mia carriera e sul declinare della vita, l'animo mio si allietta nel vedere la grandezza dell'Italia, compiuta l'unità politica e giuridica della patria nostra. Ed oramai non mi resta che una sola aspirazione: Finché le forze mi reggono e la mente sarà ancor salda, desidero a somiglianza del soldato della vecchia guardia morire sulla breccia del dovere, per la santa causa della giustizia e del diritto, alla quale ho consacrato la mia esistenza», in *Discorso pronunciato dal comm. Matteo Muratori procuratore generale del Re*, cit., p. 29.

¹²⁹ Nel 1883 il procuratore Matteo Muratori così osservava «Né credo, o Signori, che in Italia all'uniformità dei giudicati sia d'inciampo la pluralità delle Corti di Cassazione; che anzi la loro coesistenza rende più agevole il lavoro di comparazione, incita ancora meglio allo studio delle discipline giuridiche; e la libera facoltà di giudicare, seguendo i dettami dell'intelligenza, prepara gradatamente quella uniformità di giurisprudenza che è il desiderato di tutti», in M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1882 letta nell'Assemblea Generale del 4 gennaio 1883*, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1883, p. 6. Negli anni successivi all'unificazione nazionale l'argomento dell'uniformità era presente in tutti i discorsi inaugurali pronunciati dai procuratori generali delle altre Cassazioni territoriali, cfr. G.P. TRIFONE, *Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto*, cit., pp. 229 e ss.

di un secolo era stato «messo da canto senza una buona ragione»¹³⁰. Poi, proseguendo nell'orazione, il relatore si occupò del tribunale di terza istanza ed evidenziò l'inadeguatezza di tale rimedio processuale per l'ordinamento del neo costituito Regno. In ordine alla cassazione affermò che la creazione poteva individuarsi nei territori d'Oltralpe.

«Nel 1260, ed anche meglio nel 1270, gli stabilimenti di S. Luigi, abolito il duello giudiziario, che, secondo i tempi, era in Francia il solo rimedio contro le sentenze, dispose che di quelle delle corti baronali si potesse appellare alle corti reali, e contro le sentenze di queste si potesse supplicare alla corte del Re. Le suppliche erano di due specie: le une si dirigevano al Re, quando il gravame poggiava sopra errore di diritto; le altre si dirigevano al tribunale, che avea profferita la sentenza, se eravi querela per mal giudicato o per errore di fatto. In queste disposizioni Henrion de Pansey vede il principio della *Cassazione* e del *ricorso civile*, che è l'attuale nostra *Rivocazione*, ma più pingue: e vi trova la distinzione del giudice degli errori di fatto, da quello degli errori di diritto»¹³¹.

Oltre ai riferimenti alle origini storiche, il sostituto procuratore rilevava che il sistema francese della suprema magistratura, in Italia, non aveva adempiuto allo 'scopo' per due ragioni: non esisteva una preclusione assoluta ad indagare la questione di fatto, da un lato; non sussisteva l'uniformità della giurisprudenza, dall'altro. Nelle pagine conclusive invece ritornava ad esprimere un giudizio positivo nei confronti della Revisione¹³².

Sul medesimo argomento l'Avvocato generale Antonino Sangiorgi, in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 1893, si soffermò sull'unicità della sede del tribunale supremo di legittimità per la Penisola. Innanzitutto l'oratore approfondiva i 'sistemi processuali'

¹³⁰ Cfr. I. CARUSO, *L'amministrazione della giustizia dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1891*, cit., p. 34.

¹³¹ Ivi, p. 48.

¹³² «Il Supremo Magistrato, se col sistema della cassazione soddisfa ad una vana aureola, che lo equipara al legislatore, non può adempire quella funzione più modesta, che gli è propria, d'interporre l'opera sua equanime là dove vi ha da colpire una ingiustizia in qualunque modo fatta: ma per l'oggetto deve ricorrere ad una estensione delle proprie attribuzioni. Invece è questa la missione che organicamente gli verrebbe attribuita dall' istituto della Revisione», Ivi, p. 87.

della terza istanza e della revisione, a suo parere non adatti per l'ordinamento italiano, a differenza invece della cassazione, appropriata per l'apparato della Penisola. Secondo il suo giudizio, si poteva armonizzare la natura dell'istituzione con la presenza di sezioni distaccate in più sedi; inoltre evidenziò che le affermazioni si ispiravano al progetto del *Circolo Giuridico* di Palermo del 1891 secondo un'organizzazione della giurisdizione suprema articolata regionalmente¹³³.

«Siccome è l'uniformità del giudizio interpretativo o intellettuale della legge che ne conserva la unità ed il giudizio è opera del magistrato che lo pronunzia, non mai del luogo ov'egli giudica, così ciò che vuolsi per ottenere la desiderata uniformità è l'unità della Corte regolatrice, non già l'accentramento della stessa in unica sede; e dall'altra parte non è l'unità della Corte che si combatte, ma l'accentramento nel medesimo luogo. [...] Ma non si dica mai che per unificare bisogna accentrare, perché l'accentramento in unico luogo sia necessario all'unità del supremo magistrato nei fini di mantenere unità di diritto e di giustizia. No, e sempre no. Che se poi vuolsi accentrare per accentrare in quanto lo accentramento si reputa per sé stesso un bene; oh! Allora si tolga la causa dell'unità, e si levi alta la voce per bandire solennemente la scoperta di questo novello vero»¹³⁴.

Gli interventi annuali, che si susseguirono nel corso dei decenni, mantennero il medesimo schema espositivo anche se con alcune differenze, ad esempio in seguito il ricordo dei magistrati e degli avvocati scomparsi introduceva l'orazione, attraverso le espressive figure retoriche, anziché concludere la stessa come era avvenuto negli anni precedenti. Nel corso del Novecento le novità interessarono, tuttavia, ulteriori aspetti che riguardarono la statistica giudiziaria; come si è avuto modo di notare, con il decreto regio del giorno 11 novembre 1919 n. 2160 venne abrogato l'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario del

¹³³ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, pp. 72 e ss.

¹³⁴ In *Discorso dell'avvocato generale Antonino Sangiorgi, letto alla Corte di Cassazione di Palermo ai 4 di gennaio 1893*, Palermo, Tipografia G. Lorscheider, 1893, pp. 23 e ss.

1865 e fu affidato ad un Comitato il compito di esaminare e conseguentemente decidere su quali resoconti dovessero essere presi in considerazione.

La necessità di una attenzione quasi esclusiva alle cifre statistiche era, però, già avvenuta a partire dal discorso pronunciato nel 1912 e riferito ai «lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1911»; dal medesimo periodo è possibile notare come nel contenuto delle relazioni si considerava l'analisi delle percentuali quale elemento sostanziale dell'esposizione. In particolare, il procuratore Genesio De Arcayne dopo aver «assolti i debiti del cuore», cioè la parte commemorativa sui magistrati e sugli avvocati scomparsi o collocati a riposo, si dedicava al «resoconto» che comprendeva il riferimento ai ricorsi pendenti al 31 dicembre 1910, in totale 1162, ai nuovi presentati (303 compresi quattro rinviati da Roma) ed al numero di quelli esitati complessivamente 322, tra cui 80 accolti, 137 rigettati, 62 rinunziati, 22 dichiarati inammissibili ed infine 21 trasmessi alla Corte della Capitale¹³⁵.

Un aspetto singolare riguardava il rapporto sulla proporzione tra le controversie decise nel merito e gli annullamenti delle relative sentenze che, ad esempio per il 1911, era del 24,81%. Queste valutazioni, che interessavano anche un esame sulla quantità di provvedimenti giudiziari redatti dai singoli consiglieri e sulle udienze celebrate ogni settimana¹³⁶, manifestavano certamente la presenza di un controllo da parte del Governo, al quale erano trasmesse le notizie, con l'obiettivo, allo stesso tempo, di raggiungere risultati evidenti per

¹³⁵ Cfr. G. DE ARCAINE, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1911, esposta all'Assemblea generale del 4 gennaio 1912*, Palermo, Tipografia F. Lugaro, 1912, p. 7.

¹³⁶ Le relazioni pronunciate in questi anni contengono quasi tutte i riferimenti al numero di udienze settimanali, alla cifra complessiva annuale ed anche al termine che intercorreva per la pubblicazione delle sentenze, cfr. G. DE ARCAINE, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di cassazione di Palermo nell'anno giudiziario 1912-1913 esposta all'Assemblea generale del 6 novembre 1913*, Palermo, Tipografia Brangi, 1913, pp. 12 e ss.; S. DE' GIUDICI, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1913-1914, esposta all'Assemblea generale del 1 novembre 1914*, Palermo, Tipografia Sciarrino, 1914, pp. 16 e ss.

l'amministrazione della giustizia nazionale. Nelle orazioni proferite era, infatti, inserita pure una comparazione in ordine all'attività delle Cassazioni territoriali che, fra l'altro, era seguita dalla redazione di schemi riepilogativi¹³⁷. Nel 1916 Leopoldo De Gregorio così esponeva il problema dei procedimenti arretrati rispetto ai lavori compiuti dai cinque Tribunali:

«Nuovi studi sul problema, arduo sì, ma di grande importanza, non sono di certo inopportuni. Ed a tale uopo, come ho già accennato, io ho avuto cura di fare un lavoro comparativo fra i risultati del lavoro delle quattro Cassazioni regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo non soltanto nel periodo anteriore al 1912, che è quello a cui si riferivano le parole del De Arcayne, ma anche nell'anno corrente, nel quale, malgrado gravi cause abbiano contribuito per la diminuzione dei risultati, essi, invece, in rispetto alla Cassazione di Palermo, sono stati più cospicui di quelli avutisi precedentemente»¹³⁸.

Le relazioni inaugurali dal 1912 fino al 1919 presentavano, dunque, dei prospetti statistici che sintetizzavano gli aspetti più importanti da analizzare rispetto alla funzione della Corte; a ciò si aggiungeva un'esposizione sul contenuto delle sentenze emanate, secondo quanto disposto dall'art. 150 dell'ordinamento giudiziario¹³⁹, che costituivano poi, in alcuni casi, il massimario allegato al discorso¹⁴⁰.

¹³⁷ «Le ultime statistiche ufficiali, che appellano all'anno 1909, denunziano che ogni consigliere, in media, tolte le rinunzie, estese: in Roma 50 sentenze, in Napoli 47, in Firenze 31, in Torino 40, ed in Palermo 26. Il confronto tra la media, bassissima, della nostra corte e quella delle altre corti del regno è semplicemente umiliante; ma non accusa punto né poco di svogliatezza i miei signori colleghi del supremo collegio, i quali avrebbero benissimo e molto volentieri esteso un doppio numero di sentenze – ed io me ne rendo garante – se loro se ne fosse offerto il mezzo», in *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di cassazione di Palermo nell'anno giudiziario 1912-1913*, cit., p. 13. Sul modello dei prospetti e degli schemi allegati alle relazioni inaugurali, che riguardavano la statistica giudiziaria, si rinvia alla Sezione I della Appendice documentale, v. *infra*.

¹³⁸ In L. DE GREGORIO, *Discorso pronunziato nell'assemblea generale della Corte di Cassazione di Palermo il 7 novembre 1916. Con quadri statistici e massimario delle sentenze emesse dalla detta Cassazione nell'anno giuridico 1915-1916*, Palermo, Stabilimento Tipografico F.lli Marsala, 1916, p. 13.

¹³⁹ *Ivi*, p. 21.

¹⁴⁰ «Ho quindi compilato un massimario delle dette decisioni, da allegarsi alla relazione, con l'aggiunta di quelle poche note, che la brevità del tempo mi ha permesso di fare. Le massime comprese in esso sono 209, delle quali talune sono state da me

Le parole di chiusura delle orazioni, con le quali tutti i retori nel corso dei sessant'anni terminavano i discorsi, erano sempre dirette ad esaltare la figura del sovrano per poi pronunciare la formula di rito: «Domando a Sua Eccellenza il Primo Presidente che nel nome di Sua Maestà il Re d'Italia dichiaro aperto il nuovo anno giudiziario».

In conclusione, è possibile osservare che attraverso lo studio degli interventi annuali dei Procuratori e degli Avvocati generali sono emerse numerose notizie in ragione di una prospettiva privilegiata rispetto ad altre fonti, si pensi alle sentenze che favoriscono, come si vedrà, una diversa analisi storico-giuridica. Ciò che riguarda le relazioni è, invece, costituito da elementi che rivolgono lo sguardo al sistema ed alle modalità dell'attività giurisdizionale della Corte secondo un'angolazione che mette in luce i problemi sottesi ad un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, al rapporto tra le esigenze interpretative e le nuove innovazioni sociali, culturali, economiche ed industriali, ai «costumi» ed alle «consuetudini» processuali del Tribunale supremo di Palermo, alle azioni dirette a risolvere la carenza di magistrati. Tutto questo, naturalmente, non trovava luogo nelle decisioni della Cassazione siciliana, oppure nelle disposizioni normative che regolavano la funzione giudicante, al contrario i discorsi costituivano la sede per trattare le questioni ed esprimere le opinioni, riguardo il distretto giudiziario di appartenenza, su temi rilevanti come l'organizzazione del vertice della giustizia nella Penisola ed il necessario decentramento, tema, questo, sempre vivo e fortemente sostenuto nelle celebrazioni annuali che si susseguirono nel corso dei sessant'anni.

estratte da sentenze inedite, e le altre sono state pure da me redatte, tenendo presenti quelle pubblicate in vari periodici giuridici, confrontandole con le motivazioni delle sentenze, e ritoccandole e modificandole, ove mi è sembrato necessario per rendere più chiara l'espressione del concetto sostanziale delle decisioni. Spero che il mio lavoro avrà un'utilità pratica; ed in ogni caso sono lieto di avere, per mezzo di esso, potuto corredare la relazione di una sintesi completa delle principali decisioni adottate dalla Corte, che costituisce, a mio avviso, uno specchio fedele dei risultati sostanziali del lavoro di questa Corte Suprema nell'anno or decorso», Ivi, p. 23.

CAPITOLO II

Tempo di transizione: i magistrati della Cassazione di Palermo e l'ordinamento giudiziario del 1865

SOMMARIO: 1. L'estensione dell'ordinamento giudiziario piemontese alle province siciliane – 2. Requisiti, nomine e giuramenti secondo il nuovo sistema giudiziario unitario – 3. I percorsi formativi dei magistrati della Cassazione siciliana – 3.1 Fucine per la formazione dei giudici: alunnato di giurisprudenza e avvocatura – 3.2 Nuovi criteri di reclutamento: il concorso per uditore giudiziario – 3.3 Una complessa integrazione – 4. L'impegno nelle Istituzioni del Regno – 5. Epurazioni, carriere, circolazione dei magistrati palermitani.

1. *L'estensione dell'ordinamento giudiziario piemontese alle province siciliane*

L'annessione della Sicilia al costituendo Regno d'Italia provocava, come per gli altri Stati preunitari, l'abrogazione del sistema previgente – tra cui la *Legge Organica dell'ordinamento giudiziario del 1819*¹ – e

¹ *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*, 7 giugno 1819, n. 1612, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Anno 1819 semestre I (da Gennaio a tutto Giugno), Napoli, Stamperia Reale, 1819, pp. 397–450. Per le differenze con la Legge organica del 29 maggio 1817 e in ordine all'organizzazione delle magistrature per le due parti del Regno delle Due Sicilie cfr. A. CAPPUCCIO, «Assicurare la giustizia»: le alterne vicende dell'ordinamento giudiziario "ne' reali dominj oltre il Faro", in *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, in *Collana Ius Regni*, n. 1, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 80 e ss.; ID., «La Toga, uguale per tutti», cit., pp. 64 e ss.

l'adozione dell'apparato giudiziario del Regno di Sardegna (Legge Rattazzi: decreto legislativo 13 novembre 1859 n. 3781)².

L'estensione avveniva con decreto a firma del luogotenente generale Cordero di Montezemolo del 17 febbraio 1861, entrato in vigore dal successivo mese di novembre³. L'articolo 3 del citato provvedimento

² Michele Taruffo lo ha definito: «il sostanziale congelamento della legislazione piemontese», in M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, il Mulino, 1980, p. 112. Per altro verso, Pietro Marovelli ha sostenuto che: «un progetto di legge sostanzialmente illiberale e adottato con abuso evidente dei poteri delegati di governo, veniva esteso all'intero territorio senza alcuna garanzia per quelle popolazioni cui il nuovo sistema veniva in pratica imposto», in P. MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 55. Sull'argomento Gian Savino Pene Vidari così ha scritto: «Camillo Cavour aveva cercato di garantire alle potenze europee che, sotto la sua ispirazione, l'unificazione italiana si sarebbe realizzata senza deflagrazioni più vaste, nonostante la pericolosità della situazione: ogni proposta innovativa rispetto al modello subalpino venne perciò considerata con sospetto, come possibile elemento di perturbazione di una situazione, che ad ogni momento avrebbe potuto incendiarsi», in G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto – Età contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 152. Si veda inoltre E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 128 e ss.; cfr. anche i contributi presenti nel volume CXX.1 della *Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti*, Alessandria, Società di storia arte e archeologia – Accademia degli Immobili, 2011 in particolare: E. DEZZA, *Il codice Rattazzi*, pp. 57 e ss.; E. GENTA, *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Il contributo di Urbano Rattazzi*, pp. 17 e ss.; F. INGRAVALLE, *Urbano Rattazzi e la legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, pp. 93 e ss.; si vedano pure P. ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'Assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma, Aracne editrice, 2009, pp. 78 e ss.; F.A. GENOVESE, *L'ordinamento giudiziario di Rattazzi e il pensiero di Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005; M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 9 e ss.; A. MENICONI, *Note sul sistema delle circoscrizioni giudiziarie*, in *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, a cura di M. Cammelli, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 183-200; E. PIOLA CASELLI, voce «Magistratura», in *Il Digesto Italiano*, vol. XV, Parte I, Torino, UTET, 1903-1907, p. 204.

³ Come ha affermato Elena Gaetana Faraci: «Il luogotenente del Re, con il rango di capo dello Stato, e un Consiglio di Luogotenenza, con le funzioni del Consiglio dei ministri, prefiguravano il mantenimento transitorio di un'autonomia parastatale. [...] A Palermo fu inviato come luogotenente del Re, «con le specifiche attribuzioni di reggere e governare in suo nome le province siciliane», il senatore Massimo Cordero, marchese di Montezemolo. Montezemolo era un nobile piemontese, scelto da Cavour su suggerimento di La Farina che aveva portato la seguente motivazione: la Sicilia, profondamente aristocratica, non voleva più saperne di avvocati e di avventurieri che negli ultimi tempi erano diventati i protagonisti della società», in E.G. FARACI, *Il governo luogotenenziale in Sicilia: la transizione verso l'unificazione*, in *Pensiero politico e istituzioni nella transizione dal Regime Borbonico all'Unità d'Italia*, a cura di F. Biondi, Acireale-Roma, Bonanno, 2011, p. 282. Cfr. 'Decreto che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Codici penali e di procedura penale e le Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dello stesso ordine, pubblicati in Torino in novembre 1859, non che i regolamenti che vi hanno relazione', in *Raccolta degli Atti del*

stabiliva la presenza nella città di Palermo di una Corte Suprema di cassazione con giurisdizione⁴ su tutte le 'province siciliane', e statuiva che con successivi provvedimenti dell'*alter ego* del Sovrano si sarebbero fissati sia il numero che i gradi dei componenti della medesima.

In un arco temporale piuttosto breve la monarchia sabauda occupava la quasi totalità della Penisola; la Sicilia con il plebiscito del 1860 intraprendeva il nuovo percorso nazionale, segnato da inevitabili cambiamenti⁵. Per tali vie, anche nell'Isola, iniziava un periodo di transizione nell'attività di amministrazione della giustizia, un momento singolare in ragione di condizioni eccezionali, si pensi ad esempio alle particolari circostanze che interessavano le regole processuali: in materia di procedura penale era stato esteso il sistema del Regno di Sardegna, invece per il rito civile si sarebbero continuate ad applicare le disposizioni del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*⁶.

In questo contesto caratterizzato, dunque, da elementi non ordinari è significativo considerare come, a partire dagli anni Sessanta dell'Ottocento e per oltre mezzo secolo, gli argomenti, spesso utilizzati negli scritti degli autori coevi e nei dibattiti parlamentari, facevano riferimento a queste situazioni legate alla necessità di alcune soluzioni straordinarie, dirette a conseguire l'unitarietà e l'accentramento in ragione, tuttavia, di un'attenzione anche alla questione del decentramento territoriale⁷. In ordine all'estensione dell'ordinamento piemontese nell'Isola è utile soffermarsi sugli aspetti normativi, per poter inquadrare le coordinate su cui operarono gli «alti magistrati»

Governo della luogotenenza generale del Re in Sicilia, Palermo, Stabilimento tipografico di F. Lao, 1862, pp. 183-187.

⁴ Sulla differente accezione del termine giurisdizione tra il concetto moderno e la visione anteriore al secolo XVIII, cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 53.

⁵ Cfr. A. CAPPuccio, *Tra Restaurazione e Risorgimento: la Sicilia per una nazione o una nazione per la Sicilia?*, cit., pp. 251-272.

⁶ Sugli aspetti legati alla vigenza delle Leggi di procedura civile borboniche fino al 1865. V. *infra* Capitolo III.

⁷ Sul punto si consideri l'urgenza che si era presentata per la pubblicazione del codice di procedura civile del 1865, il quale era stato sottoposto ad un severo giudizio poiché nella fase preparatoria non erano stati risolti numerosi problemi. V. *infra* Capitolo III.

panormiti. Per osservare le difficoltà che incontrava la fase dell'emanazione, è necessario focalizzare l'attenzione sulle sedi dove avvenivano le discussioni e si adottavano le decisioni.

Evidenziare le singolarità dell'Isola potrebbe sembrare un aspetto di provincialismo intellettuale, ma è doveroso premettere alcune riflessioni sulle rivendicazioni promosse dagli esponenti politici nei primi anni di costruzione del Regno d'Italia. I dibattiti parlamentari documentano gli interventi e le lotte in difesa dell'unicità della Sicilia⁸, rispetto alla generale considerazione di 'provincia' degli 'ex domini napoletani'⁹. Basti pensare alle argomentazioni addotte dal deputato Vito d'Ondes Reggio¹⁰ che, in occasione della proposta del ministro Cassinis per l'elezione della Commissione parlamentare incaricata della revisione del codice civile albertino, reclamava l'assenza di siciliani tra i giuristi incaricati della redazione del progetto¹¹. Il guardasigilli, però,

⁸ Sui profili del 'sicilianismo', quale momento nostalgico espresso da alcuni isolani nel periodo successivo all'unificazione, cfr. M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., pp. 225–226.

⁹ In occasione di qualsiasi argomento, che sottintendeva questa considerazione generica del Regno borbonico, i deputati siciliani opponevano il proprio disappunto. L'onorevole Crispi, durante la discussione sul disegno di legge relativo alla dotazione per la precedente casa regnante, puntualizzava: «Non comprendo come parlandosi del personale della casa reale di Napoli si sia dimenticata quella di Palermo, la quale esisteva al tempo del caduto principato, e alla quale, io credo, si debbano gli stessi riguardi». Non tardava la risposta del ministro delle Finanze Sella: «Evidentemente, parlando di Napoli, qui s'intendeva del complesso di quell'antico Stato. Si potrebbe dire: Della casa reale delle Province meridionali». Concludeva Crispi: «Io accetto qualunque formula, purché l'articolo comprenda le due case», in *Atti parlamentari – Camera dei Deputati. Tornata del 2 agosto 1862*, p. 4003.

¹⁰ Per le note biografiche sul personaggio si rinvia a: F. MALGERI, *D'Ondes Reggio, Vito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 41, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 89–90; E. PELLERITI, voce *D'Ondes Reggio, Vito*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, vol. I, pp. 647–648.

¹¹ Nel medesimo senso furono numerosi gli interventi del deputato Vito D'Ondes Reggio come quello avvenuto nella tornata del 29 novembre 1861 in merito al prorogarsi dell'esecuzione del decreto sul nuovo ordinamento giudiziario in Sicilia, così si esprimeva: «Non ho chiesto di parlare se non per significare alla Camera che, se il signor Pisanelli debbe tenere discorso sull'ordinamento giudiziale decretato dal ministro di grazia e giustizia per le provincie napoletane, io debbo tenere discorso per quello decretato per la Sicilia, e per pregare la Camera che assegni il termine più breve possibile affine di deliberarne la sospensione, poiché sono persuaso, e non mi inganno, che se mai quell'ordinamento si mandasse in Sicilia ad effetto, esso sarebbe specie di sancita denegazione di giustizia, cagione di danni ingenti, di generale scompiglio», in V. D'ONDES REGGIO, *Discorsi del barone d'Ondes Reggio al Parlamento italiano*, Firenze, Tipografia Eredi Botta, 1868, p. 75.

dimostrava come ciascuna delle legislazioni preunitarie era stata rappresentata; pertanto, le argomentazioni del parlamentare erano dirette, sicuramente, a ribadire la singolarità dell'Isola¹² rispetto alla parte continentale del Regno, in ragione anche del fatto che i deputati partenopei non avrebbero potuto conoscere gli interessi di quei luoghi¹³.

D'Ondes Reggio, in virtù dell'esperienza nelle funzioni di magistrato per oltre un decennio, dedicava, nella tornata del 22 dicembre 1861, alcune considerazioni sulla situazione dell'amministrazione della giustizia nell'Isola, con particolare riferimento alla divisione delle circoscrizioni; auspicava l'emanazione da parte del legislatore italiano di una normativa migliore per il nuovo Stato unitario e per effetto contrastava l'estensione del sistema piemontese alle province meridionali. A tali osservazioni rispondeva il deputato Pasquale Stanislao Mancini che argomentava come la realizzazione di una legge definitiva per l'ordinamento giudiziario era da considerare un passo successivo per il Paese, nel contempo assicurava che il modello di tale riforma sarebbe stato individuato tra quelli degli Stati più 'avanzati'. Egli imputava, inoltre, alle circostanze del momento la necessità di un modello provvisorio fino all'emanazione di una proposta definitiva, che, inevitabilmente, richiedeva «*studi accurati e profondi*» al fine di raggiungere «*que' voti di perfezione che espresse l'onorevole D'Ondes Reggio*»¹⁴.

Durante le sedute alla Camera il dibattito tra i parlamentari riguardava sia aspetti strettamente tecnico-giuridici sia di opportunità

¹² In ordine all'esperienza politico-istituzionale, vanno prese in considerazione le concezioni sull'identità siciliana che contrapposero Benedetto Croce a Vittorio Emanuele Orlando. Quest'ultimo rimproverava al primo di collocare Napoli al centro delle sue riflessioni per poi estenderle all'Isola, non considerandone le tipicità. Cfr. M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., pp. 26 e ss.

¹³ Cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit., pp. 254 e ss.

¹⁴ In *Atti parlamentari – Camera dei Deputati. Tornata del 22 dicembre 1861*, pp. 457 e ss.

politica¹⁵; le ragioni delle resistenze erano duplici: da un lato i territori italiani subivano l'imposizione di un'organizzazione giudiziaria 'estranea' e per alcuni aspetti «peggiore rispetto a quella che alcune di esse (la Lombardia, l'ex regno delle Due Sicilie) avevano conosciuto in precedenza»¹⁶. Dall'altro si trattava di questioni che coinvolgevano gli interessi locali legati alle fortune economiche del ceto dei pratici del diritto¹⁷, impegnati nell'attività di difesa delle supreme magistrature territoriali. Tali malumori non erano una costante presente solo in Sicilia: anche in altri contesti sussistevano problemi correlati ai cambiamenti prodotti da un sistema giudiziario non ancora unitario¹⁸.

Gli avvocati erano anch'essi protagonisti delle opposizioni sollevate. Il giornale palermitano *Il Precursore* in data 20 febbraio 1861 riportava una petizione indirizzata al Parlamento, nella quale si disapprovava la decisione del consiglio di luogotenenza e si dichiarava: «il foro, operando in tal modo, mostra di avere a cuore la legalità e dà nel contempo stesso una stupenda lezione al consiglio di luogotenenza che opera non di rado illegalmente. Noi abbiamo detto più volte e ripetiamo ora che il consiglio di luogotenenza non ha poteri legislativi, il consiglio pensa diversamente, spetta quindi al Parlamento il diritto di decidere la questione, né sul giudizio che sarà per emettere potrà cadere alcun dubbio»¹⁹.

L'organizzazione piramidale, con a capo le cassazioni territoriali, si conservava «non certo nel piano di una politica di decentramento, ma piuttosto in quello angusto del blasone campanilistico»²⁰. Però era chiaro che le ragioni di un'organizzazione amministrativa decentrata

¹⁵ Cfr. A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 444 e ss.

¹⁶ In M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 112.

¹⁷ Per tale indagine si rinvia alle riflessioni presenti nei paragrafi successivi del presente Capitolo.

¹⁸ Per ciò che derivò dal trasferimento della Cassazione da Torino a Milano, cfr. S. SOLIMANO, *'Il letto di Procuste'*, cit., p. 67.

¹⁹ In M. D'ADDIO, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 57.

²⁰ Cfr. E.R. PAPA, *Magistratura e Politica. Origini dell'associazionismo democratico nella magistratura italiana (1861 - 1913)*, Marsilio Editori, 1973, pp. 21-22.

assumevano rilevanza nell'accompagnare la creazione del Regno d'Italia; i procuratori generali, in occasione delle Relazioni inaugurali, celebrate negli anni successivi, giustificavano l'impedimento alla cancellazione delle tribunali supremi regionali in ragione dell'enorme mole di affari processuali arretrati.

Gli scontri alla Camera e le sollevazioni tra l'opinione pubblica sortivano qualche effetto: l'estensione dell'ordinamento giudiziario piemontese per le province siciliane si prorogava per ben due volte, con una prima legge del 30 giugno 1861 n. 56²¹ che rinviava l'attuazione al 1 gennaio 1862, a cui seguiva la legge del 19 gennaio 1862 n. 421²² che attuava una nuova posticipazione. Contestualmente il Senato e la Camera dei Deputati autorizzarono il Governo a darne esecuzione non oltre il primo giorno del mese di giugno e statuivano altresì che la Corte di cassazione di Palermo poteva continuare a deliberare con sette votanti sia nelle materie civili che in quelle penali²³. La lista dei decreti che si occupavano dell'entrata in vigore del 'sistema giudiziario sardo' non finiva con l'ultimo appena citato.

Il 21 aprile 1862 si emanava l'ennesimo ed ultimo provvedimento n. 577²⁴, sottoscritto dal ministro di grazia e giustizia Raffaele Conforti²⁵. Il testo sanciva la piena vigenza (dal 1 giugno 1862) dell'ordinamento piemontese e designava i magistrati, chiamati a comporre i collegi giudicanti dell'Isola. Il secondo comma dell'ultima disposizione statuiva che: «Tutti coloro che senza essere ritenuti da pubblica causa o da altri urgenti ed irrecusabili motivi non si trovino il primo giugno prossimo nei posti loro assegnati s'intenderanno decaduti dalla rispettiva nomina senza che sia d'uopo d'altra avvertenza»; a ciò

²¹ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 158 del 30 giugno 1861.

²² In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 18 del 21 gennaio 1862.

²³ Cfr. Art. 2 della *Legge del 19 gennaio 1862 n. 421 – Relativa all'attuazione nelle province siciliane del codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 18 del 21 gennaio 1862.

²⁴ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 108 del 6 maggio 1862.

²⁵ Cfr. F. BONINI, *Conforti Raffaele*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, p. 571.

seguiva la tabella con i nominativi dei giudici, l'incarico assegnato, il compenso, l'assegno personale per differenza 'tra l'antico e il nuovo stipendio'²⁶.

Nell'elaborazione del presente lavoro sono stati analizzati i dati rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Palermo. L'esame dei materiali ha contribuito a formare una visione riguardo il periodo a cavaliere tra il regime borbonico e l'avvento dello Stato unitario. Pertanto, dopo l'analisi dei «passaggi» normativi e preliminarmente delle dispute politiche, gli elementi forniti dai 'vecchi documenti' si sostanziano nelle differenti sfaccettature del tribunale di cassazione siciliano. Innanzitutto, i nominativi dei supremi giudici attestano che, dopo la rivoluzione garibaldina, si era sostituita in parte la compagine fedele ai Borbone con nuovi magistrati. L'onta della rimozione toccava ovviamente coloro che ricoprivano incarichi di vertice o si consideravano «scomodi» per i nuovi assetti governativi, come ad esempio il presidente Paolino Nicastro o il giudice Sebastiano Barbagallo²⁷. Non mancavano i soggetti che, seppur avessero 'servito' nel Regno delle Due Sicilie, vennero riconfermati: Francesco Calcagno, componente della Corte Suprema dal 1853 diveniva poi nel 1869 presidente della Cassazione di Palermo; Pietro Cirino, Salvatore Schiavo e Giuseppe Puleo i quali, già applicati rispettivamente da giudici di gran corte civile, divenivano successivamente consiglieri nella 'somma magistratura'.

Durante la dittatura di Garibaldi, Pasquale Calvi²⁸ otteneva il più importante scanno della giustizia isolana; contestualmente si nominavano persone ad esso «vicine», poi confermate nella composizione del nuovo Collegio. Però a distanza di pochi mesi la scelta si manifestava avventata poiché alcuni tra questi subivano episodi di

²⁶ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 108 del 6 maggio 1862*.

²⁷ Cfr. *infra* paragrafo 5.

²⁸ Cfr. A. CAPPUCCIO, *Paquale Calvi (1794-1867)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, p. 756.

allontanamento e di destituzione attuati attraverso i decreti del 26 e 30 ottobre 1862²⁹.

Sulla denominazione e sul funzionamento dell'Organo i documenti d'archivio mostrano che si continuava ad esercitare l'attività giurisdizionale in attuazione delle disposizioni introdotte dai provvedimenti citati. La struttura redazionale delle sentenze civili (emanate in tale arco temporale) rivela che le pronunce emesse in nome del sovrano Vittorio Emanuele II³⁰ recano nell'intestazione, per tutto il 1861 e il primo semestre del 1862, la dicitura *Corte Suprema di Giustizia* ed a partire dal giugno dello stesso anno l'iscrizione *Corte di Cassazione*.

Ovviamente nei volumi che contengono le decisioni non si rinviene alcuna traccia di ciò che contestualmente avveniva negli accessi dibattiti parlamentari, per la ragione che gli atti seguivano le precise disposizioni del diritto processuale. Questo da un lato non assume importanza, apparendo logico e di poco interesse. All'attenzione dello studioso, che si

²⁹ «Calvi Pasquale, presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo, è nominato presidente della Corte di Cassazione di Palermo - Calcagno Francesco, vice presidente della Corte suprema di giustizia in Palermo, è nominato vice presidente della Corte di Cassazione di Palermo - Cirino Pietro, consigliere nella Corte suprema di giustizia in Palermo, è nominato consigliere della Corte di Cassazione in Palermo - Errante Vincenzo, id. in Palermo, id. in Palermo - Caliri Fedele, id. in Palermo, id. in Palermo - Giaconia Antonino, id. in Palermo, id. in Palermo - Vinci Orlando Giuseppe, id. in Palermo, id. in Palermo - Puleo Giuseppe, id. in Palermo, id. in Palermo - Caccioppo Vincenzo, id. in Palermo, id. in Palermo - Di Grazia Santi, già giudice di gran Corte civile, id. in Palermo - Orlando Filippo, procuratore generale sostituito presso la gran Corte civile di Palermo, id. in Palermo - Sorce Pasquale, giudice della gran Corte civile di Palermo, id. in Palermo - Pinto Salvatore, id. in Palermo, id. in Palermo - Caccia Gregorio, consigliere della gran Corte dei conti di Palermo col grado ed onori di avvocato generale, id. in Palermo, riservate le determinazioni di anzianità e precedenza - Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione: Castiglia Pietro, consigliere di Corte suprema in missione di procuratore generale presso la gran Corte civile di Palermo, è nominato avvocato generale presso la Corte di Cassazione in Palermo - Interdonato Giovanni, consigliere di Corte suprema in missione di proc. gen. della Gran Corte civile in Messina, è destinato a prestar servizio presso l'ufficio del proc. gen. della Corte di cassazione nelle funzioni di pubblico ministero», in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 108 del 6 maggio 1862*. Sugli avvenimenti legati ai trasferimenti di alcuni magistrati siciliani v. *infra* paragrafo 5

³⁰ L'utilizzo del nome Vittorio Emanuele seguito dalla numerazione secondo attirò al monarca del nuovo Regno d'Italia le critiche delle forze politiche, sul punto cfr. V. D'ONDES REGGIO, *Discorsi del barone d'Ondes Reggio al Parlamento italiano*, cit., pp. 15 e ss.

accosti in un primo momento con la numerosa serie di decreti di proroga e con le discussioni avvenute alla Camera, risalta per un verso l'idea interruttiva del passaggio tra l'ordinamento borbonico e quello sabauda. Per altro, e secondariamente, nella consultazione del volume che raccoglie le sentenze civili per i mesi da maggio a dicembre 1862³¹, si ha la sensazione di trovarsi in un periodo di lineare continuità, nel quale a mutare sia solo la nomenclatura dell'istituzione da Suprema Corte di Giustizia a Corte di Cassazione di Palermo.

2. Requisiti, nomine e giuramenti secondo il nuovo sistema giudiziario unitario

Dopo alcuni anni, con le disposizioni decretate nel 1865, si chiudeva la fase della temporanea vigenza dell'impianto sabauda. Questo si rifaceva alla disciplina del Regno di Sardegna (prevista dal r.d. n. 3781 del 13 novembre 1859) che, a sua volta, traeva ispirazione dall'ordinamento napoleonico. L'attesa di una nuova legge organica non conduceva, pertanto, ai 'notevoli risultati', annunciati da Pasquale Stanislao Mancini.

L'«ordinamento Cortese» del 1865³², che prendeva il nome dal guardasigilli, si emanava in forza della delega legislativa, autorizzata dal Parlamento all'esecutivo guidato da La Marmora con il provvedimento del 2 aprile dello stesso anno. Seguivano le accuse di violazione dell'art. 70 dello Statuto Albertino, il quale sanciva l'inderogabilità della riserva di legge in ordine all'organizzazione della magistratura; le critiche erano sollevate non solo da parte delle forze politiche ma anche da giuristi autorevoli, tra questi Lodovico Mortara che osservava come: neppure

³¹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili*, b. 49.

³² Emanato con r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 320 del 12 dicembre 1865, n.321 del 13 dicembre 1865, n. 322 del 14 dicembre 1865.

una «ordinanza di necessità» poteva invadere la sfera di attribuzioni espressamente vietata. A suo giudizio, però, nel caso del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626, il potere legislativo aveva dato «volontariamente al governo» il mandato per modificare l'apparato della giustizia³³.

Alle discussioni sulle forme adottate da ragioni di politica legislativa si accompagnava, tuttavia, una circostanza importante per l'Italia post-unitaria che nel 1865 otteneva così l'unificazione dell'ordinamento sulla magistratura³⁴. Al testo si univa il '*Regolamento generale giudiziario*' (r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641)³⁵ diretto a disciplinarne l'attuazione³⁶; la disposizione finale dell'articolo 407 statuiva: «*Dal primo gennaio 1866 i regolamenti, istruzioni, circolari, e altro qualunque provvedimento anteriore, relativi a materie contemplate dal presente regolamento, sono abrogati*».

Il Titolo II del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626 disciplinava la competenza delle autorità chiamate ad amministrare la giustizia e contemplava al capo VII dall'articolo 122 al 128 la «*Corte di Cassazione*». Queste ultime si riferivano ad un Collegio unico³⁷ e non prendevano in

³³ Cfr. L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze, G. Barbèra Editore, 1906, p. 59 e ss.; ed anche E. PIOLA CASELLI, voce «*Ordinamento giudiziario*», in *Il Digesto Italiano*, vol. XVII, Torino, UTET, 1904–1908, p. 947.

³⁴ Come ha scritto Stefano Vinci: «La discussione sull'unificazione dell'ordinamento giudiziario per le diverse province italiane – oggetto di specifico disegno di legge presentato alla Camera il 6 luglio 1863 dal ministro Pisanelli – ricevette una significativa accelerazione a seguito della convenzione Italo-Franca del 15 dicembre 1864 e del trasferimento della capitale del regno a Firenze, dove non era stata estesa ancora la legge sarda del 1859», in S. VINCI, *Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento. Processo civile, processo penale e ordinamento giudiziario*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 113.

³⁵ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 328 del 20 dicembre 1865.

³⁶ Con riferimento all'«accoglienza» riservata alla legge del 1865 anche nel resto della penisola: cfr. G. MUSIO, *Di una novella legge organica dell'ordine giudiziario*, Firenze, 1868; G. CISOTTI, *L'ordinamento giudiziario*, in «*Il Monitore delle cancellerie di pretura*», 8 (1878), pp. 1–23; V. ASCHETTINO, *Sulla riforma giudiziaria: riflessioni e voti*, Catanzaro, 1885; E. PIOLA-CASELLI, voce «*Ordinamento giudiziario*», cit.; F. PEDACE, voce «*Ordinamento giudiziario*», in *Novissimo Digesto*, XII, 1965, p. 17; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865–1942*, Bari, Laterza, 1985, pp. 59–60; A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 152.

³⁷ Anche l'articolo 1 del medesimo ordinamento giudiziario del 1865 faceva riferimento solo ad una corte poiché sin dalla sua emanazione l'intensione fu sempre proiettata ad un accentramento in capo ad un'unica Corte per tutto il Regno. Sull'argomento Piero Calamandrei così si esprimeva: «In questa serie di provvedimenti legislativi che si

considerazione la presenza delle supreme magistrature regionali (di Firenze, Napoli, Palermo e Torino) 'conservate' invece dall'art. 285 della medesima legge. Conseguiva, pertanto, una situazione singolare, secondo cui alla presupposta esistenza di una sola Corte di Cassazione (così come disposto anche dal codice di procedura civile del 1865), si contrapponeva la presenza dei quattro tribunali territoriali anzidetti (che nel 1875 diventavano cinque, aggiungendosi la sede di Roma)³⁸.

L'articolo 122 fissava la primaria funzione a cui erano chiamati i supremi giudici: mantenere l'esatta osservanza delle leggi; mentre le disposizioni successive contemplavano le materie oggetto dell'attività giurisdizionale, la tipologia di ricorsi per le sentenze da appellare, ovvero le generiche competenze. Infine si rinviava alle leggi di procedura ed alla legislazione particolare per le ulteriori e specifiche attribuzioni³⁹.

La composizione dell'intero Collegio, disegnata dalle norme successive, contemplava due sezioni: l'una presieduta dal primo presidente⁴⁰ e competente in materia civilistica; l'altra chiamata a definire le cause penali e diretta da un secondo 'alto magistrato'. Ciascuna giudicava con un numero invariabile di sette magistrati, che nel caso di mancanza o assenza erano coadiuvati dai consiglieri della Corte di Appello di Palermo. Questo dato è dimostrato dai documenti dell'Archivio di Palermo e dalle relazioni inaugurali: erano numerosi i

svolge attraverso cinquantennio possiamo scorgere una graduale prevalenza del sistema della Cassazione su quello della Terza istanza e una tendenza a diminuire il numero degli organi giudiziari supremi. Le quattro Corti di cassazione esistenti nel 1859 vengono conservate; sono aboliti a Parma, Modena e Milano i tribunali supremi di diverso tipo e le provincie che da essi dipendevano sono raggruppate alla dipendenza delle Corti di cassazione già esistenti; a Roma, in luogo della Segnatura, si crea una quinta Corte di cassazione, la quale, quantunque sorta sotto il nome modesto di "sezioni temporanee", tende a diventare l'organo giudiziario supremo del Regno con preminenza sulle altre Corti di cassazione regionali», in P. CALAMANDREI, *La cassazione civile. Vol. I - Storia e legislazioni*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1920, p. 738.

³⁸ In M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 141.

³⁹ Per l'analisi dei profili processuali si rinvia al successivo Capitolo III.

⁴⁰ Secondo il disposto dell'art. 126 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626: «Il primo presidente presiede alla prima sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, alle adunanze solenni ed alle udienze a sezioni unite nei casi determinati dalla legge. La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico», in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 321 del 13 dicembre 1865*.

casi di carenza nell'organico del Magistrato Supremo che si ripercuotevano nell'attività del Collegio, nel 1875 Matteo Muratori, avvocato generale, constatava che per eliminare il cumulo di ricorsi arretrati sarebbe stata necessaria una ulteriore udienza settimanale, destinata alla decisioni su tali procedimenti, non possibile per il numero ristretto di consiglieri⁴¹. Si consideri, inoltre, che per le deliberazioni a sezioni unite si richiedeva un *quorum* maggiore e la votazione avveniva con non meno di quindici giudici⁴².

La disposizione contenuta nell'articolo 128 prevedeva i seguenti requisiti per la nomina a consigliere della Corte di Cassazione: «essere stato membro di una Corte d'appello per anni sei, o presidente d'un tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo professore di leggi in una Università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge»⁴³. La deroga dell'ultimo inciso richiamava la specificità delle carriere rispettivamente della magistratura giudicante e di quella inquirente: distinte e parallele⁴⁴. In particolare, l'eccezione si sostanzialmente per l'essere richiesto ai funzionari del pubblico ministero nove anni di esercizio, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale⁴⁵, al fine di diventare componenti del Collegio.

Quest'ultima figura – insieme agli avvocati generali e agli «aggiunti» – era chiamata a rappresentare la pubblica accusa presso le

⁴¹ «Sarebbe a desiderarsi che fossero temporaneamente applicati altri 3 Consiglieri di Corte di Appello ed un membro del Pubblico Ministero, ed io fo voti che il Ministro Guardasigilli avendo a cuore la pronta amministrazione della giustizia, vorrà provvedervi», in M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1878, esposta all'Assemblea generale nel 4 gennaio 1879*, Palermo, Tipografia di P. Montaina, 1879, p. 20.

⁴² Cfr. art. 127 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626. Le sezioni unite in ogni sede delle supreme magistrature regionali furono presenti fino all'emanazione della legge n. 5825 del 6 dicembre 1888, con la quale, in un'ottica di unificazione giurisprudenziale, venne attribuita alla corte suprema di Roma la competenza esclusiva su tutti i ricorsi nazionali in materia penale, invece per il diritto civile riguardò i soli giudizi da definirsi a sezioni unite. Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 26 e ss. Per l'esame di tali questioni si rinvia al successivo Capitolo III.

⁴³ Art. 128 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626.

⁴⁴ Art. 135 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626.

⁴⁵ Art. 137 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626.

supreme corti regionali⁴⁶; la designazione a svolgere tali compiti avveniva fra i componenti delle Corti, dei Tribunali, i pretori, oppure tra gli aggiunti giudiziari dopo il biennio, gli avvocati ed i professori in possesso dei requisiti per essere nominati pretori o giudici di tribunale civile e correzionale, nonché gli impiegati presso il Dicastero di grazia e giustizia ed i laureati in legge ivi occupati. L'ordinamento riconosceva al ministro la facoltà di applicare temporaneamente «sostituti» all'ufficio del pubblico ministero, per coprire il numero di posti richiesti dalla esigenze di servizio⁴⁷.

Al Sovrano si riservava, su proposta del guardasigilli, la nomina dei funzionari dell'ordine giudiziario scelti tra i «cittadini del Regno» con l'esercizio dei diritti civili e nessuno dei casi d'incapacità previsti all'articolo 87 della stessa legge⁴⁸. Naturalmente per i magistrati applicati presso le supreme corti regionali si aggiungevano i requisiti previsti dalle norme suindicate. Entro trenta giorni dalla registrazione del decreto⁴⁹, presso la Corte dei conti, i medesimi erano obbligati a prendere 'possesso' del proprio ufficio ed a prestare, secondo il rito

⁴⁶ Cfr. Art. 130 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626. La gerarchia tra ciascuna di queste figure era stabilita dall'art. 136 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626: «I procuratori generali sono pareggiati in grado ai primi presidenti, gli avvocati generali ai presidenti di sezione, i sostituti procuratori generali ai consiglieri delle Corti, i sostituti procuratori aggiunti ed i procuratori del Re ai presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori del Re ai giudici dei tribunali civili e correzionali».

⁴⁷ Artt. 133–134 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626.

⁴⁸ Artt. 8–9 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626. L'articolo 8 stabiliva una deroga per la designazione degli uditori, rinviando all'articolo 19, si veda oltre paragrafo 3. Art. 87 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626: «Non possono essere giurati coloro: 1. Che furono condannati a pene criminali; 2. Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi; 3. Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura; 4. Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati».

⁴⁹ Non mancarono le eccezioni alla regola, così avvenne per l'immissione di Ludovico Mortara a procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Palermo, il quale nominato con r.d. del 18 febbraio 1909 assunse le funzioni solo il 6 maggio 1909 avendo ottenuto per concessione ministeriale ulteriori trenta giorni, in ASPa, *Corte di Cassazione: Registro dei verbali delle Assemblee generali (1901-1915)*, b. 786. Nel caso di Giacomo Cosentino (nominato consigliere il 28 ottobre 1817), un telegramma del Ministro di grazia e giustizia autorizzava il presidente della Corte di Cassazione di Palermo ad immettere il magistrato nelle funzioni, senza attendere la registrazione del decreto, a causa della carenza di personale presso il collegio siciliano. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei Magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

prescritto, il giuramento⁵⁰. Tale formalità era richiesta, così come statuito dal *Regolamento generale giudiziario*, ogni volta che ricevevano una nuova destinazione con funzioni diverse o nel caso di una promozione ad un grado superiore⁵¹.

Innanzi al ministro (oppure ad una autorità giudiziaria da esso delegata) prendevano ‘impegno’ i primi presidenti e i procuratori generali delle Corti, mentre davanti a questi ultimi i consiglieri e gli addetti al pubblico ministero ivi applicati, compiendosi tutto ciò con la «lettura a chiara voce» della formula «*giuro d’essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d’onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate*»⁵².

In occasione dell’immissione nell’ufficio aveva luogo una cerimonia caratterizzata da un determinato grado di ‘solennità’ commisurate all’importanza gerarchica del nuovo designato alla carica che vestiva, per l’occasione, la divisa con toga prescritta per le sedute formali e con il capo coperto dal tocco⁵³. I primi presidenti e procuratori generali erano accompagnati dal cancelliere nel percorso dalla propria abitazione fino all’ingresso del palazzo della corte, dove venivano ricevuti dal consigliere e sostituto procuratore generale ‘anziani’; guidati e preceduti da un usciere con la mazza, venivano introdotti nella sala delle udienze ove la corte si trovava riunita in seduta solenne in presenza di una guardia d’onore in divisa di parata.

Le celebrazioni per i presidenti di sezione e gli avvocati generali erano meno formali: ricevuti all’ingresso delle sale del palazzo da un

⁵⁰ Artt. 10–11 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626. Prima che si fosse arrivati a tale normativa sul giuramento fu rilevante il progetto Galvagno. Sul punto cfr. P. MAROVELLI, *L’indipendenza e l’autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 43 e ss.

⁵¹ Art. 37 del *Regolamento generale giudiziario* (r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641), in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 328 del 20 dicembre 1865*.

⁵² In alcuni fascicoli personali dei magistrati, custoditi presso l’Archivio di Stato di Palermo, si trova la copia del verbale di giuramento, come per il procuratore generale Landolfi Michele, che il 30 giugno 1920 prestò giuramento innanzi al Ministro di Grazia e Giustizia Luigi Fera. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati G-O (1865–1923)*, b. 821. A tal proposito cfr. Sezione II dell’Appendice documentale, v. *infra*.

⁵³ Art. 40 del *Regolamento generale giudiziario* (r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641).

consigliere, da un sostituto procuratore generale e dal cancelliere, sempre preceduti da un usciere, facevano ingresso nella solenne aula delle udienze. I consiglieri e i sostituti procuratori generali erano annunciati da un usciere e ricevuti all'ingresso della sala, dove erano immessi dal cancelliere. Nella 'scala gerarchica' l'ultimo gradino era occupato dai sostituti procuratori generali aggiunti, ai quali era riservata una quantità minore di 'magnificenze'.

Con l'assunzione dell'incarico si entrava a far parte di quel *milieu* delle più alte gerarchie giudicanti, che si distinguevano per le pregiate stoffe ed i diversi colori delle toghe nonché per il numero di «galloni» fregianti i tocchi⁵⁴, simboli questi identificativi di un passaggio così rilevante⁵⁵.

⁵⁴ Così prescriveva l'articolo 156 del *Regolamento generale giudiziario* (r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641): «La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze: l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne». L'articolo 158 del *Regolamento generale giudiziario* stabiliva: «La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti: A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello è di seta; quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori è di lana; B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e quella dei pretori è nera con nappine simili di seta; C. i cordoni per le corti sono d'oro, per i tribunali d'argento, per i pretori di seta nera; D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiato in argento; E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti d'appello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello e dei vice-presidenti dei tribunali è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali presso le corti d'appello, dei giudici e sostituti procuratori del Re è fregiato di un cordone, e quello dei pretori è fregiato di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d'oro».

⁵⁵ Secondo le parole di Piero Calamandrei: «La toga o la parrucca è il simbolo di questa riduzione dell'uomo privato ad uomo-giudice: uomo in cui il sentimento individuale è ammesso ad operare solo in funzione della sua missione sociale di giudicante», ne consegue l'ulteriore elemento psicologico del soggetto giudicante strettamente correlato all'indipendenza individuale da tutti gli impulsi di natura egoistica. In P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla facoltà dell'università nazionale del Messico*, Padova, Cedam, 1954, pp. 71 e ss.

In questa concezione così aulica riecheggiava il carattere «quasi liturgico o spettacolare»⁵⁶ del rito processuale e di alcune celebrazioni solenni, a cui spesso però si contrapponeva una realtà differente. Ad esempio sui prescritti obblighi della foggia delle vesti, un telegramma rinvenuto tra la *Corrispondenza della Presidenza* ha confermato la diversa effettività esistente tra disposizione e realtà: di fatto se l'articolo 158 del *Regolamento generale giudiziario*, riguardo le divise da indossare in udienza, descriveva dettagliatamente caratteristiche e tipologia, al contrario si constatava una discorde tangibilità, cosicché il presidente della corte di appello di Messina telegrafava: «*Al primo presidente Cass. di Palermo – Prego dire Corte di Palermo se vestirà toga rossa festa dello statuto*», in risposta veniva scritto «*qui nessuno ha la toga rossa (13 maggio 1863)*»⁵⁷.

Tra i solenni scanni in legno dei supremi giudici si avvicendavano altre figure – cancellieri, segretari, uscieri – impegnate a coadiuvare le molteplici attività processuali affidate dall'ordinamento giudiziario e costituite dai numerosi adempimenti burocratici e da infiniti fogli bollati.

Nella «tavola»⁵⁸ laterale, collocata in prossimità del seggio del presidente, sedeva il cancelliere della Corte di cassazione con la medesima divisa dei giudici ad eccezione delle nappine della cintura e dei cordoni delle maniche nonché del tocco adornato da un solo filetto d'oro⁵⁹. Tale figura rivestiva una mansione necessaria ed utile all'autorità giudiziaria per la redazione degli atti delle udienze e per il

⁵⁶ Ivi, p. 27.

⁵⁷ In ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza della Presidenza*, b. 702. La celebrazione era considerata inizialmente festa nazionale del Regno di Sardegna per ricordare l'emanazione dello Statuto Albertino, e venne estesa agli altri Stati dopo le annessioni. Per una trattazione sull'argomento si rinvia a I. PORCIANI, *La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell'Italia unita*, Bologna, il Mulino, 1997

⁵⁸ Così come denominata all'interno dell'art. 111 del *Regolamento generale giudiziario* (r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641).

⁵⁹ Ivi, art. 160.

conferimento della loro autenticità⁶⁰; curava altresì il deposito e il rilascio delle copie, ed inoltre, a norma dell'articolo 540 c.p.c., la pubblicazione delle sentenze⁶¹. Infine si annoverava la prerogativa di sovrintendere agli 'scrivani', e di dirigere l'espletamento di quelle attività assegnate ad un «vice» o agli «aggiunti»⁶².

Secondo il sistema del 1865, una caratteristica dei cancellieri riguardava la retribuzione, costituita per una parte dallo stipendio e per l'altra dalla ripartizione del dieci per cento dei 'diritti originali di cancelleria'⁶³. Al contrario, il ricavato del rilascio di 'semplice copia' e delle indennità di viaggio si utilizzava per sopperire alle spese del materiale da scrittura ed ai compensi degli scrivani ivi applicati. Successivamente con la legge n. 835 del 29 giugno 1882 si abolivano siffatte modalità e di conseguenza gli atti giudiziari erano sottoposti ad una tassa unica, corrisposta mediante l'uso della carta bollata (art. 2) che, per tale ragione, subiva l'aumento del prezzo. Le somme, stanziare nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, garantivano i costi e gli importi dei compensi mensili⁶⁴.

I requisiti necessari per la nomina di cancelliere⁶⁵ presso le corti di cassazione erano: l'età di trenta anni, il possesso della laurea in

⁶⁰ Art. 153 del r.d. del 6 dicembre 1865 n. 2626. Come affermava Mortara: «Non v'è esempio di organizzazione giudiziaria in cui manchi l'ufficio della cancelleria; anzi in Inghilterra i cancellieri (registrars, clerks) sono assai lautamente pagati e surrogano il magistrato nella esecuzione di molti atti, quando con autorizzazione della legge, quando abusivamente», in L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., p. 229.

⁶¹ Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. IV, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904, p. 1091.

⁶² Artt. 152 e 156 del r.d. del 6 dicembre 1865 n. 2626.

⁶³ Art. 135 del *Regolamento generale giudiziario* (r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641): «Il dieci per cento riservato dall'art. 155 della legge di ordinamento giudiziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente: una metà è devoluta al cancelliere, l'altra metà è ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti; se vi sia un solo vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto tre quarti spettano al cancelliere e un quarto al vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto».

⁶⁴ Un cancelliere di corte di cassazione percepiva uno stipendio tra le 5000 e le 7000 lire, pertanto corrispondente a quello percepito da un presidente di tribunale. Cfr. E. PIOLA CASELLI, voce «*Magistratura*», cit., p. 250.

⁶⁵ Secondo l'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 la nomina dei cancellieri, dei vice-cancellieri e dei vice-cancellieri aggiunti era fatta dal Re su proposta del Ministro

legge⁶⁶ e soprattutto l'aver esercitato, alternativamente, per otto anni funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o inquirente, per dieci anni la professione di avvocato innanzi i tribunali, per quattro anni l'attività di vice-cancelliere presso la suprema magistratura regionale o di cancelliere di una corte d'appello ovvero segretario nell'ufficio della procura generale presso la Cassazione.

Tali criteri di designazione non vennero più attuati con il trascorrere dei decenni post-unitari; Lodovico Mortara osservava che si voleva così tutelare la posizione di coloro che erano stati immessi con il sistema dell'*alunnato di cancelleria*⁶⁷, mediante l'esame ed il successivo tirocinio⁶⁸. Con molta probabilità si trattava del medesimo processo di mutamento generazionale che riguardava i giudici, poiché nel corso degli anni i posti rimasti scoperti venivano assegnati ai vincitori della selezione concorsuale⁶⁹. Per tale motivo il gruppo di quei soggetti, ricompensati con un ufficio all'interno dell'organigramma del neo-costituito Regno d'Italia in ragione dell'apporto dato all'unificazione nazionale, era sostituito gradualmente dall'ingresso di 'nuove leve'. Si aggiungeva, poi, una circostanza ulteriore: alcuni dei protagonisti delle vicende risorgimentali siciliane con il trascorrere degli anni avevano ricoperto incarichi più importanti, entrando negli alti gradi della

della giustizia, ma con la legge del 23 dicembre 1875 fu stabilito che soltanto i cancellieri erano di nomina regia poiché per gli altri sarebbe stato competente il Guardasigilli. Cfr. L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. I, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1902, p. 519.

⁶⁶ Art. 163 del r.d. del 6 dicembre 1865 n. 2626. Si consideri, inoltre, che successivamente vi furono delle modifiche sul titolo d'accesso richiesto; Lodovico Mortara nel suo scritto edito nel 1906 (III ed.) precisava che: «Per la nomina all'ufficio di cancelliere di Corte di cassazione non è più necessario possedere la laurea in legge come prescriveva l'art. 163 della legge organica», in L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., p. 232.

⁶⁷ Il tirocinio per la carriera di cancelliere si compiva in qualità di *alunno* (distinti in *gratuiti e retribuiti*); per ricevere tale nomina era necessario un esame a cui ne seguiva un altro per l'immissione nelle funzioni. Cfr. L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. I, cit., p. 520.

⁶⁸ Cfr. L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., p. 231.

⁶⁹ Cfr. *infra* paragrafo 3.

giustizia⁷⁰; si pensi tra questi a Casimiro Cuzzo Crea ed anche a Vincenzo Bentivegna⁷¹.

Un'altra figura di supporto alla 'gestione' della Giustizia era il *segretario*, applicato in ogni ufficio del Pubblico Ministero e compreso tra i funzionari dell'ordine giudiziario di nomina reale. La legge del 23 dicembre 1875 prevedeva invece per i sostituti e gli aggiunti la designazione all'incarico per disposizione ministeriale presso la Corte di Cassazione la sorveglianza sul personale di segreteria spettava al procuratore generale⁷².

Oltre a cancellieri e segretari erano presenti altri soggetti che coadiuvano le attività della giustizia⁷³; ad esempio l'art. 251 del regolamento attuativo prendeva in considerazione le mansioni dell'*usciera* e disponeva: «Le cause sono, d'ordine del presidente, chiamate all'udienza dall'usciera di servizio secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d'ingresso del tribunale». Nel processo civile le funzioni espletate da quest'ultimo si

⁷⁰ Cfr. P. SARACENO, *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'unità al 1890*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, p. 560.

⁷¹ Casimiro Cuzzo Crea, nato a Reggio Calabria il 26 novembre 1827, esercitò la professione forense dal 1852 fino al 1860, quando fu nominato con decreto luogotenenziale cancelliere della gran corte criminale di Reggio Calabria. Con R.D. del 26 giugno 1862 fu designato a giudice del tribunale circondariale di Campobasso, momento nel quale iniziò la sua carriera all'interno della magistratura. Nel 1883 fu applicato alla suprema corte siciliana, dove il 31 gennaio 1886 ne divenne consigliere. In seguito fu trasferito a Roma; come attestato da una missiva del 8 marzo 1889 il guardasigilli Giuseppe Zanardelli, specificando che con la legge del 6 dicembre 1888 era stata differita alla Corte di Roma la cognizione degli affari penali, invitò il presidente della Cassazione di Palermo a comunicare al consigliere Cuzzo Crea l'obbligo di essere presente alla cerimonia d'inaugurazione. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei Magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819. Sulla carriera del militare Vincenzo Bentivegna, nominato cancelliere e poi divenuto consigliere della Corte di cassazione di Palermo, si rinvia oltre in questo medesimo Capitolo. Riguardo i nominativi dei cancellieri e dei segretari che svolsero le funzioni presso la Corte di Cassazione di Palermo si rinvia alla Sezione II dell'Appendice documentale.

⁷² Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 526; ed anche L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., pp. 228 e ss.

⁷³ Ai soggetti inquadrati con la qualifica di «funzionari» si affiancavano altre figure quali portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi capi di collegio. Le carte d'archivio hanno fatto emergere uno dei nomi di questi collaboratori applicati presso la Cassazione di Palermo, nello specifico il portiere prestante servizio nel 1892: Antonino Gruppuso.

connotavano, a giudizio di Mortara, in ragione dell'importanza del «diretto rapporto con le parti, escludendo ogni ingerenza del magistrato» nell'espletamento delle attività di notifica degli atti e delle sentenze⁷⁴.

3. *I percorsi formativi dei magistrati della Cassazione siciliana*

Nel neo costituito Regno d'Italia il personale posto ai vertici del potere giudiziario⁷⁵ era suddiviso, secondo quanto evidenziato dalla storiografia⁷⁶, in due gruppi rispettivamente dei «subalpini» e dei «meridionali». Per entrambi si individuano qualità specifiche in ordine alla formazione e alla carriera secondo un unico denominatore territoriale, legato ai precedenti Stati pre-unitari. Considerati i due archetipi, la presente ricerca si è prefissata lo scopo di ricostruire i percorsi degli alti magistrati della Corte di cassazione di Palermo al fine di individuare le figure che assumono una rilevanza singolare anche nel panorama nazionale, si pensi a coloro che ebbero ruoli apicali nel Governo e nelle Sedi parlamentari.

A tal proposito si è tenuto in considerazione il paradigma del «modello meridionale»⁷⁷, fissato da Pietro Saraceno, che si ritrova in gran parte delle carriere esaminate e che qualifica quattro caratteristiche comuni: gli studi legali seguiti dall'esercizio della professione forense; la partecipazione ai moti rivoluzionari del 1848; la persecuzione per i medesimi accadimenti rivoluzionari; l'immissione o riammissione nei ranghi della magistratura tra il 1860 e il 1862.

⁷⁴ Cfr. L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., pp. 233 e ss.

⁷⁵ Per alcune riflessioni sulla distinzione tra i termini «potere giudiziario» e «ordine giudiziario». Si veda P. ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'Assolutismo francese all'Italia repubblicana*, cit., pp. 30 e ss.

⁷⁶ Cfr. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 50 e ss.

⁷⁷ Cfr. P. SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, Edizioni dell'Ateneo e Bizzarri, 1979, p. 51.

Naturalmente in questa sede si ha l'intenzione sia di focalizzare l'attenzione sui magistrati che operarono nel territorio siciliano, sia di mettere in luce gli aspetti prosopografici di alcuni dei giudici meno noti ma ugualmente rilevanti per le vicende legate all'unificazione nazionale ed ai mutamenti avvenuti nel medesimo periodo⁷⁸. La classificazione ed il modello di magistrato dell'ex Regno delle Due Sicilie, formulati da Saraceno, sono stati utilizzati per studiare le figure più importanti della Corte di cassazione di Palermo, al fine di conoscere se anche per i soggetti, fino adesso sconosciuti, potesse applicarsi lo stesso archetipo.

Per tale ragione il campione preso in esame tiene in considerazione ciascuna delle caratteristiche già osservate, a partire dalle quali sono state analizzate le fonti ed è stato possibile individuare le singolarità presenti. I prospetti di matricola⁷⁹ e gli ulteriori carteggi, conservati presso l'Archivio di Stato di Palermo, costituivano i fascicoli personali dei magistrati⁸⁰; attraverso questi ultimi è stato possibile ordinare le notizie sui togati in relazione all'identità, alla provenienza, alla formazione culturale, al ceto sociale d'appartenenza, alle esperienze risorgimentali, alla professione esercitata, alle relazioni parentali all'interno del corpo giudiziario ed agli interessi correlati.

⁷⁸ Come ha sottolineato Antonella Meniconi: «Nel corso di pochi anni, e lungo percorsi personali e professionali diversi, entrano nella grande «famiglia» giudiziaria dell'Italia in fieri, in un processo che, com'è noto, si avvia tra il 1859 e il 1866 per concludersi nel 1870 con la conquista di Roma», in A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 22.

⁷⁹ Art. 70 del r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641 *Sezione V – Delle matricole e delle informazioni personali* disponeva: «Qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, ed usciere, in occasione della sua prima nomina, deve entro due mesi dall'immissione in possesso presentare al suo superiore diretto, per triplice originale, uno stato in carta libera diviso in colonne che indichino: 1° il suo cognome e nome; 2° il luogo e la data di sua nascita; 3° il domicilio principale anteriore alla nomina; 4° lo stato di famiglia, cioè se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della moglie; 5° lo stato di fortuna; 6° gli uffizi o la professione esercitati prima della nomina, ed il tempo del relativo esercizio; 7° le osservazioni. Lo stato sarà datato e sottoscritto». Per le notizie sui magistrati della Cassazione di Palermo si veda la schedatura dei prospetti di matricola inserita nella Sezione II dell'Appendice documentale.

⁸⁰ Sulla formazione dei fascicoli personali e sulla raccolta sistematica delle informazioni su tutti i magistrati italiani, «sia delle nuove che delle antiche provincie», cfr. P. SARACENO, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione: i presidenti di tribunale ed i procuratori del re*, in *Clio. Rivista trimestrale di studi storici*, Anno XIX – n. 3, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1983, p. 394.

In merito all'origine, il gruppo più numeroso era costituito dai siciliani, poi da campani, pugliesi, calabresi e sardi⁸¹, ai quali si aggiungeva una esigua presenza di magistrati provenienti da altre regioni italiane. La provenienza dei giudici confermava che il processo di *piemontesizzazione* riguardava più gli aspetti normativi, come ad esempio l'estensione dell'ordinamento giudiziario Rattazzi, rispetto ad un'influenza legata ai personaggi presenti nelle istituzioni giudiziarie. Ciò è dimostrato, fra l'altro, dalla scarsa presenza di magistrati provenienti dalle zone subalpine che naturalmente non può far ipotizzare un 'condizionamento' esercitato dagli stessi all'interno della Cassazione dell'Isola⁸². Al contrario, da un esame dei percorsi professionali, emerge con chiarezza come i magistrati delle «Antiche province» giungessero nei nuovi territori soprattutto per ottenere benefici nella progressione della carriera, e non con l'intento di un controllo politico-amministrativo dei territori da poco annessi. Gli episodi di campanilismo, a cui si assisteva in ogni grado della giurisdizione, erano, invece, la manifestazione tangibile di un ampio potere riconosciuto ai primi presidenti delle Corti supreme regionali⁸³.

Attraverso i profili biografici dei giudici si possono dunque ricostruire i caratteri salienti dei percorsi formativi e delle carriere di questi magistrati⁸⁴. Può essere utile considerare in primo luogo il contesto storico-giuridico di riferimento.

⁸¹ Ciò è attestato anche da una missiva presente tra la corrispondenza del Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo la «magistratura sarda che ha nel suo interno figli della Sicilia manda alla magistratura siciliana un saluto» visto che anche quest'ultima includeva magistrati provenienti dalla Sardegna. Cfr. ASPa, *Corte di cassazione: Corrispondenza della Presidenza*, b. 702.

⁸² Sul punto Pietro Saraceno richiamando in nota il lavoro di Alberto Caracciolo (*Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Torino, 1960) ha osservato che: «L'alta magistratura si meridionalizza dunque abbastanza presto, a differenza dei vertici delle altre amministrazioni dello Stato, che ancora a fine secolo continuano ad essere dominate dal 'tradizionale nucleo piemontese'», in P. SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione*, cit., p. 58.

⁸³ Su simili accadimenti presenti anche presso la Corte di cassazione di Palermo si rinvia oltre ai paragrafi 4 e 5 di questo Capitolo.

⁸⁴ Sul punto Antonella Meniconi osserva che fino al 1876 non ci si può riferire ad una vera e propria carriera con meccanismi di promozione, poiché parallelamente esisteva il reclutamento gestito dal Ministro di grazia e giustizia per cui non era garantito un

3.1 *Fucine per la formazione dei giudici: alunnato di giurisprudenza e avvocatura*

In Sicilia, decenni prima dell'Unità, tramontava per sempre l'*ancien regime* e si istituiva il nuovo assetto giudiziario della Legge Organica del 1819 con modifiche anche all'*iter* degli studi giuridici per l'ingresso nella magistratura⁸⁵. Nel primo trentennio dell'Ottocento si fondava un autonomo alunnato di giurisprudenza per l'Isola. I dieci posti, si ripartivano tra i vari uffici delle magistrature e si assegnavano ai giovani in possesso della laurea in diritto e dell'età di ventidue anni; naturalmente dopo il superamento dell'esame innanzi ad una commissione. L'appartenenza a famiglie agiate era rilevante per garantire il sostegno economico⁸⁶.

Dal 1844 al 1864 venti⁸⁷ dei futuri componenti del supremo tribunale siciliano accedevano nell'amministrazione della giustizia attraverso il sistema istituito per la Sicilia⁸⁸; sedici tra essi avevano origini isolate e svolsero il tirocinio presso gli uffici dei procuratori generali della Corte suprema di giustizia, delle gran corti civili di Palermo e Messina, della gran corte criminale e del tribunale civile

sistema basato solo su diritti acquisiti ed aspettative promozionali, in A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 52.

⁸⁵ Cfr. G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, cit., p. 17.

⁸⁶ Per una trattazione sull'«alunnato di giurisprudenza» in Sicilia cfr. A. CAPPUCCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., pp. 213 e ss.

⁸⁷ Si trattava di: Vincenzo Abrignani, Giuseppe Adragna, Giovanni Alliata, Giacomo Armò, Carlo Bussola, Gaspare Calvino, Castiglia Pietro, Enrico Cefalo, Nicola Ciampa, Giuseppe De Marinis, Ercole Fileti, Girolamo Floreno, Ludovico Fulci, Gagliardi Michele, Pietro Galifi Coco, Landolina Pietro, Francesco Paolo Mangano, Francesco Paolo Pagano, Gennaro Stranieri, Ignazio Tumminelli, in ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-Z (1863-1923)*, bb. 819-823.

⁸⁸ Sulle notizie in merito agli alunni di giurisprudenza siciliani Antonio Cappuccio ha affermato che: «Sappiamo che, a Napoli, l'iniziativa attirò l'interesse di molti giovani, benché di fatto «la media degli alunni ammessi annualmente dal 1823 al 1860, anno di chiusura della scuola, sembrò mantenersi sempre piuttosto bassa», con frequenti casi di posti vacanti. Purtroppo, invece, allo stato delle ricerche, il silenzio assoluto ancorché inspiegabile delle carte d'archivio sulla più breve esperienza siciliana non lascia margine ad alcun tipo di valutazione. Ed è forse per questo motivo che, fino ad oggi, la storiografia ha completamente trascurato il fenomeno», in A. CAPPUCCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., p. 220.

sedenti nel capoluogo di Regione. Si trattava di giovani con un'età compresa tra i ventuno (come nel caso di Carlo Bussola⁸⁹ e di Pietro Galifi Coco⁹⁰) ed i ventinove anni che, nel corso della carriera, sarebbero poi arrivati ai vertici del potere giudiziario e politico.

Tra di loro non mancavano personaggi che avrebbero avuto un ruolo importante nel Regno d'Italia. Come ad esempio, il senatore palermitano Giacomo Armò, «decorato alla camera dottorale in legge» che, all'età di diciannove anni, ricevette nel 1852, ad un triennio dal conseguimento della laurea, la nomina ad alunno di giurisprudenza⁹¹. Egli iniziò la carriera come «giudice soprannumerario» nel capoluogo siciliano e continuava nel tribunale civile di Girgenti (attuale Agrigento); successivamente passò nelle fila della magistratura requirente quale procuratore del re a Messina, e poi nel 1862 divenne sostituto procuratore generale presso la corte di appello panormita. Qui, trascorso poco più di un decennio, ottenne la designazione a consigliere della cassazione; ma il suo percorso non terminò con tale incarico. Il primo febbraio 1880 fu primo presidente della corte di appello di Catanzaro, e l'anno successivo seguì la nomina quale avvocato generale nel supremo tribunale regionale siciliano. Nel 1885 si trasferì a Torino per dirigere la procura generale della Cassazione piemontese. Probabilmente in ragione dell'accettazione di un incarico 'così lontano' conquistò un 'banco' da senatore – secondo la categoria 10 dell'articolo 33 dello Statuto Albertino⁹² – e si assicurò a distanza di otto anni il ritorno nella città natale per ricoprire la più alta carica della magistratura giudicante, cioè quella di primo presidente della cassazione. Inoltre il 27 settembre 1893 entrò a far parte del primo

⁸⁹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863–1923)*, b. 819.

⁹⁰ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati G-O (1863–1923)*, b. 821.

⁹¹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863–1923)*, b. 819.

⁹² Art. 33 dello Statuto Albertino categoria 10: «L'Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore Generale dopo cinque anni di funzioni».

governo Giolitti (15 maggio 1892 – 15 dicembre 1893) in qualità di ministro di grazia e giustizia, ma rassegnò le dimissioni nel successivo mese di novembre. Dal dicembre 1893 ritornò alle proprie funzioni di magistrato sino a quando, per età e anzianità di servizio, lasciò l'impiego (2 luglio 1896). In occasione della commemorazione funebre il senatore Todaro sottolineò: «Se in questo posto non lasciò tracce durature lo fu per esservi rimasto poco tempo; ma nella sua lunga carriera di magistrato lasciò tracce luminose di sé: per la grande cultura giuridica, che diffuse con gli scritti e portò ovunque mosse il passo, e soprattutto per la fermezza e l'integrità del carattere, e per la rettitudine e l'amore con cui amministrò la giustizia, il senatore Armò lascia un esempio da imitarsi dalla magistratura»⁹³.

Nel 1851, con il concorso per l'alunnato di giurisprudenza, fece ingresso nella magistratura borbonica anche Ludovico Fulci, nato il 10 febbraio 1827 a Santa Lucia del Mela e laureato presso l'Università di Messina nel dicembre 1849⁹⁴. Egli apparteneva ad una nota famiglia di giuristi, impegnati nell'attività politica⁹⁵. Non a caso dopo l'arrivo di Garibaldi in Sicilia ottenne, con decreto prodittatoriale del 31 ottobre 1860, la promozione a giudice di prima categoria con funzione d'Istruttore a Cefalù; nel 1874, successivamente agli incarichi presso i tribunali di Catania, Messina e Modica, divenne consigliere della Corte

⁹³ In *Atti parlamentari del Senato del Regno. Discussioni del 15 giugno 1909*, pp. 476 e ss.

⁹⁴ Ludovico Fulci era stato nominato alunno nella Procura generale di Messina con ministeriale 24 aprile 1856⁹⁴ e dopo due anni assumeva l'ufficio di pretore di terza classe. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E-F (1863–1923)*, b. 820.

⁹⁵ Esponente della medesima famiglia di giuristi fu il senatore Lodovico Fulci (Santa Lucia del Mela, 1 gennaio 1850 – Messina, 28 giugno 1934), docente di diritto e procedura penale, il quale licenziava tutti i suoi saggi aggiungendo al proprio nome la paternità per distinguersi dall'omonimo cugino: cfr. A. CAPPuccio, *Ludovico Fulci*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit.; come anche l'avvocato Antonio F. (Santa Lucia del Mela, 17 gennaio 1810 – Messina, 13 dicembre 1882), padre dell'appena citato senatore e fondatore di una scuola privata di formazione giuridica e docente di diritto civile presso l'Ateneo peloritano. Cfr. A. CAPPuccio, *Antonio Fulci*, in *Avvocati a Messina*, cit., pp. 101–114. Sull'attività di Antonio Fulci riguardo la scuola privata di diritto a Messina si rinvia al lavoro di G. PACE GRAVINA, *Le periferie della codificazione*, in *Avvocati a Messina*, cit.

di Appello di Catanzaro. In virtù del r.d. del 15 luglio 1883 venne applicato alla corte di cassazione di Palermo nei termini della legge 8 luglio 1883 n.1458 e nell'aprile del 1886 fu confermato «consigliere». Dal giugno al settembre 1890 chiese l'aspettativa per ragioni di salute, in seguito terminò la sua carriera con il titolo ed il grado onorifico di primo presidente di corte di appello e con la nomina a Commendatore della Corona d'Italia. Più tardi esercitò, per un breve periodo, la professione forense così come attestato dall'accoglimento della domanda presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina. Nel *Necrologio*, redatto da Luigi Sampolo, si spiegava la ragione di una siffatta scelta con lo spirito d'amor di patria verso il capoluogo peloritano e si leggeva che Ludovico Fulci, innanzi la Corte di appello di Messina, difese le prerogative della città in materia di decime ecclesiastiche, sua disciplina di studio⁹⁶.

Non tutti gli alti magistrati siciliani provenivano da questo percorso formativo; gran parte di essi, dopo aver conseguito la laurea in 'legge' o la laurea in diritto civile e canonico⁹⁷ presso le Università dell'Isola oppure a Napoli, avevano esercitato durante il regime borbonico la professione forense. Dopo decenni era seguita a questa la nomina e la successiva immissione nelle funzioni giudiziarie, strettamente connesse all'apporto dato alla causa di unificazione nazionale.

I prospetti di matricola rappresentano una testimonianza fondamentale al fine di individuare sia il titolo di studio acquisito, a cui seguiva l'attività di rappresentanza e difesa nei giudizi, e sia le notizie in

⁹⁶ Nel 1881 aveva scritto una monografia dal titolo *Sulle decime ecclesiastiche*; nel 1888 aveva pubblicato all'interno della rivista *Il Circolo giuridico* il lavoro *Le decime abolite in rapporto al possesso dei benefizii*; nel 1892 l'opera *Studi sulle decime con riguardo speciale alla Sicilia*. Cfr. L. SAMPOLO, *Ludovico Fulci*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXVII, Palermo, Stabilimento tipografico Virzì, 1896, pp. 73-75.

⁹⁷ Va osservato che nove tra i magistrati, tutti con natali siciliani, di cui sono presenti i fascicoli in archivio avevano conseguito la laurea in *utroque iure* nelle Università dell'Isola: Giovanni Alliata; Pietro Crispo Floran; Pietro Crispo Spadafora; Ludovico Fulci; Pietro Landolina; Giuseppe Lanzafame; Giuseppe Malato Fardella; Montalbano Placido; Matteo Muratori. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-Z (1863-1923)*, bb. 819-823.

ordine alla partecipazione negli avvenimenti legati all'edificazione del Regno d'Italia⁹⁸. Queste peculiarità riflettevano il percorso singolare dell'avvocato Pasquale Calvi⁹⁹: nel 1860 a seguito dello sbarco di Garibaldi egli venne nominato direttamente primo presidente della Suprema siciliana, carica già occupata tra il 1848 ed il 1849 per il ruolo di primo piano avuto nei moti rivoluzionari avvenuti in Sicilia. La designazione di Calvi era espressione di una scelta principalmente di natura politica, dimostrata dal discorso inaugurale tenuto dallo stesso nel 1862 e dalle circostanze successive che interessavano i trasferimenti del magistrato presso le Corti di cassazione di Firenze e Torino.

Allo stesso modo le notizie su Ignazio Caruso, sostituto procuratore generale presso la Cassazione di Palermo¹⁰⁰, si caratterizzano per taluni elementi di singolarità. All'esercizio della professione forense, per oltre diciotto anni, seguì, nel 1860, la possibilità di ricoprire il ruolo di vice-presidente del Tribunale di Palermo ma «*la nomina non ebbe effetto per gl'intrighi dei tempi*»; a distanza di due anni, con r.d. del 24 aprile 1862, ricevette, tuttavia, la nomina a sostituto avvocato dei poveri presso la Corte di appello di Palermo e nel successivo mese di novembre la designazione a vice-presidente del Tribunale di Circondario di Trapani. Gli avvenimenti riguardo la carriera di Ignazio Caruso si legavano, pertanto, anch'essi alle ragioni politiche che orientavano, in tale momento, le scelte del personale giudiziario. Un aspetto ulteriore interessa i numerosi lavori in materia giuridica, tra cui gli scritti a sostegno della conservazione di un supremo Organo giudicante per la Sicilia¹⁰¹; come si è avuto modo di considerare al capitolo precedente egli fu tra i maggiori 'difensori' del

⁹⁸ Per la trattazione si rinvia oltre nei paragrafi successivi.

⁹⁹ Sugli avvenimenti che riguardarono Pasquale Calvi quale presidente della cassazione siciliana v. *infra* paragrafo 5.

¹⁰⁰ In ASPa, *Corte di Cassazione : Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863 -1923)*, b. 819.

¹⁰¹ Cfr. I. CARUSO, *Petizione della città di Palermo al Parlamento italiano sul Magistrato Supremo di Sicilia*, cit., pp. 65 e ss.; ID., *Sulla Suprema Magistratura del Regno*, cit., pp. 30-64. V. *supra* Capitolo I.

terzo grado della giustizia per l'Isola, attraverso, fra l'altro, la redazione di un progetto per una organizzazione nuova che comprendesse tutta la Penisola.

Un percorso davvero singolare riguarda Vincenzo Bentivegna, esponente della medesima famiglia di Francesco, protagonista della rivolta anti-borbonica¹⁰². Egli esercitò l'avvocatura per venticinque anni e durante i moti del 1848 assunse il comando di alcune missioni militari con la carica di Ispettore e con grado di Maggiore dell'armata nazionale siciliana. Nel 1860, all'interno del comitato segreto, organizzò il piano per l'ingresso di Garibaldi a Palermo «ove insieme al Dittatore penetrò all'alba del 27 maggio 1860»¹⁰³. Nominato colonnello comandante il I Reggimento dei Cacciatori dell'Etna, partecipò alla conquista meridionale¹⁰⁴ con l'incarico di dirigere «la piazza e la fortezza di Milazzo»; seguirono numerosi ruoli da ufficiale per la presa delle province napoletane¹⁰⁵. Nel 1863 lasciò il servizio militare e con r.d. del 22 marzo 1866 raggiunse la posizione di reggente cancelliere della Corte di cassazione di Palermo dove, a distanza di undici anni divenne effettivo e ricoprì contemporaneamente la carica di consigliere di appello nella stessa città. Nel settantacinquesimo anno d'età con r.d. 29 novembre 1891, concluse il suo *cursus honorum* quale consigliere del

¹⁰² Il riferimento al grado di parentela tra i due patrioti siciliani emerge dalle parole di un erede della famiglia, il quale, in un'intervista all'interno di un volume che raccoglie alcune testimonianze sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, racconta le vicende del partigiano Rosario Bentivegna (nipote del magistrato della cassazione di Palermo), membro dei gruppi di azione patriottica e protagonista dell'azione di resistenza avvenuta con l'attentato del 23 marzo 1944 in via Rasella, a cui seguì la rappresaglia tedesca nelle antiche cave di via Ardeatina. In A. PORTELLI, *L'ordine è già stato eseguito: Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Roma, Donzelli Editore, 1999, p. 32. Sulle vicende processuali legate alla partecipazione di alcuni componenti della famiglia Bentivegna di Corleone, tra cui Francesco, alle insurrezioni siciliane si rinvia a G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., pp. 167 e ss.

¹⁰³ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

¹⁰⁴ Cfr. *Decreto che istituisce in Palermo una commissione per la organizzazione della Milizia Nazionale 28 maggio 1860*, in *Atti del governo dittatoriale e protodittatoriale in Sicilia (1860)*, Palermo, Stabilimento tipografico di F. Lao, 1861, pp. 17-19.

¹⁰⁵ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

Supremo tribunale di legittimità siciliano e venne collocato a riposo con titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte di appello¹⁰⁶.

La carriera di Vincenzo Bentivegna rappresenta appieno il modello dell'alto magistrato siciliano, impegnato nelle vicende politiche dell'Isola per essere poi dopo l'unificazione nazionale designato a ricoprire ruoli di vertice nel neo-costituito Regno d'Italia. Anche la sua formazione fu tipica del giurista dell'Ottocento. Egli si dedicò agli studi letterari e scientifici prima di conseguire la laurea in legge; quest'ultima caratteristica era comune nei percorsi dei supremi giudici siciliani, definiti dalla storiografia «versatili studiosi»¹⁰⁷. Gli interessi culturali e le conoscenze, possedute in vari ambiti del sapere, riflettevano le caratteristiche del giurista-umanista¹⁰⁸ del secolo XIX¹⁰⁹. A tal riguardo si consideri la figura del senatore Pietro Crispo Floran, Primo Presidente

¹⁰⁶ Art. 168 del R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641: «I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato».

¹⁰⁷ Cfr. M.A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., p. 12. Nello scritto indicato Maria Antonella Cocchiara sottolinea come la nascita dello Stato unitario abbia influenzato, specie nel diritto, la trasformazione della figura del giurista, quest'ultimo non più lo studioso dedito alla filosofia, alla storia e all'economia ma un soggetto professionalmente specializzato; nel fare ciò l'autrice fa riferimento alle riflessioni di Mario Sbriccoli, in *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari, 1990. Si veda anche C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799 - 1848)*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 26.

¹⁰⁸ L'attività letteraria e poetica fu una caratteristica presente nel percorso formativo di molti giuristi siciliani vissuti nell'Ottocento, basti qui ricordare i costituzionalisti Giorgio Arcoleo e Gaetano Arangio Ruiz (allievo del primo). Essi esordirono inizialmente con pubblicazioni nel campo delle belle lettere; ed è per questo che spesso è rievocata la vicenda della prima pubblicazione di Arcoleo, dedicata alla Maschera di pulcinella e intitolata *“Un filosofo in maschera”*. Anche Arangio Ruiz inizialmente diede alle stampe una raccolta di poesie denominata *“Primi Versi”*. Per una trattazione su questi ed altri aspetti dei due giuristi si rinvia a: L. BORSI, *“Nazione democrazia stato. Zanichelli e Arangio Ruiz”*, in *Archivio di storia costituzionale e di teoria della costituzione*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 213 e ss; G. PACE GRAVINA, *Angelo Majorana: per una fisiologia del Diritto pubblico*, in *Il ‘giurecosnsulto della politica’. Angelo Majorana e l’indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Macerata, EUM, 2011, pp. 95 e ss.

¹⁰⁹ Cfr. L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni Fiorentini per La Storia Del Pensiero Giuridico Moderno*, XXXIX, 2010, pp. 153–228.

della Cassazione di Palermo¹¹⁰, che si dedicò all'approfondimento della filosofia, della geometria e delle scienze sociali, conseguì poi la laurea in diritto civile e canonico e coltivò un notevole interesse per le scienze naturali, motivo per cui fu impegnato nelle attività dell'Accademia Gioenia di Catania.

Altri giudici con medesime esperienze furono: Giovanni Ferro Luzzi, vincitore del premio dell'università di Palermo per la disciplina di filosofia morale e di filosofia del diritto; Girolamo Floreno¹¹¹, autore di diverse operette letterarie, cultore della fisica e della matematica, dell'economia, della politica, nonché socio dell'Accademia Peloritana di Messina e dell'Accademia reale e della sanità di acclimatazione di Palermo; Pietro Galifi Coco, studioso di scienze naturali ed agrimensore; Vincenzo Gioia, conoscitore della psicologia, della logica, dell'estetica, ma soprattutto fondatore e promotore della scuola dantesca napoletana. Stesse caratteristiche si ritrovavano nei consiglieri Gaspare Guzzo, Pietro Landolina¹¹² e Felice Valentino¹¹³, come anche nel sostituto procuratore generale Giuseppe Malato Fardella¹¹⁴, e nei presidenti Giuseppe Majelli¹¹⁵ e Benedetto Scillamà¹¹⁶, quest'ultimo fu autore di raccolte poetiche e professore nel ginnasio di Caltagirone.

¹¹⁰ In occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 1887 presso la Cassazione di Torino il procuratore, Giacomo Armò, lo definì «il Nestore dei magistrati», in *L'amministrazione della giustizia nella Corte di Cassazione di Torino per l'anno 1886. Discorso del Procuratore Generale del Re Giacomo Armò alla Assemblea generale del 4 gennaio 1887*, Torino, Tipografia L. Roux e C., 1887. Ulteriori notizie si trovano in ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E-F (1863-1923)*, b. 820.

¹¹¹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E-F (1863-1923)*, b. 820.

¹¹² In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati G-O (1863-1923)*, b. 821.

¹¹³ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati R-Z (1863-1923)*, b. 823.

¹¹⁴ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E-F (1863-1923)*, b. 820.

¹¹⁵ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati G-O (1863-1923)*, b. 821. Inoltre, sulla figura del giudice Giuseppe Majelli v. *infra* paragrafi successivi.

¹¹⁶ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati R-Z (1863-1923)*, b. 823.

3.2 Nuovi criteri di reclutamento: il concorso per uditore giudiziario

Fissate le caratteristiche della generazione di magistrati, reclutati durante la fase «straordinaria» di fondazione dello Stato unitario, così definita da Gaetano Mosca in *Teorica dei governi e governo parlamentare* (1887)¹¹⁷, è necessario volgere lo sguardo al secondo momento di arruolamento ordinario, che trovava fondamento nelle disposizioni dell'ordinamento giudiziario del 1865 e nelle sue successive modificazioni. Si tratta di una fase di grande interesse per la coeva esistenza della Corte di cassazione nelle 'province siciliane' in un arco temporale di quasi sessant'anni, fino al 1923.

L'impianto, disegnato dall'ordinamento Cortese, richiedeva per l'accesso in magistratura il titolo di dottore in giurisprudenza; ma per evitare alcuni problemi, che potevano sorgere per il personale già impiegato, il requisito subiva una deroga prevista dall'articolo 273 del r.d. n. 2626 del 6 dicembre 1865. Si specificava che il possesso della laurea, nei casi previsti dalla stessa normativa, non era necessario per coloro che già esercitavano funzioni giudiziarie alla data di entrata in vigore delle leggi del 13 novembre 1859 e del 17 febbraio 1861.

Di conseguenza, a partire dall'unificazione del sistema giudiziario l'ingresso in magistratura poté avvenire attraverso tre modalità: la nomina diretta di avvocati e professori nei tribunali e nelle corti; la designazione a pretore di vice-pretori, avvocati, procuratori e notai; il concorso per uditore¹¹⁸. Quest'ultimo sistema, secondo Mortara, risultava meno rigoroso e poco preferibile rispetto al pre-esistente alunnato borbonico¹¹⁹; anche se, come affermava lo stesso autore, in

¹¹⁷ Cfr. P. SARACENO, *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'unità al 1890*, cit., p. 537 (nota 1).

¹¹⁸ Definito da Mattiolo: «il tirocinio della carriera della magistratura», in L. MATTIOLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. I, cit., p. 452.

¹¹⁹ «Gli effetti malaugurati della moderna demagogia instaurata nell'ordinamento giudiziario sono pur troppo tangibili; e finalmente da qualche tempo si avvisa ai rimedi; tra i vecchi e più autorevoli magistrati non si manca di rammentare con speciale raccomandazione l'antico sistema delle province meridionali, che, per essere borbonico, non deve a priori subire condanna; anzi merita ancora oggi studio e

seguito alla legge n. 6878 del giugno 1890 (la c.d. riforma Zanardelli)¹²⁰ era stato più 'serio' e 'severo'. Il concorso era comunque considerato il principale accesso all'ordine giudiziario, così come contemplato dalle disposizioni sia del r.d. n. 2626 e sia del r.d. n. 2641 del 1865.

A testimoniare il consenso rispetto alla modalità di selezione prescelta valgono le parole del Guardasigilli Pasquale Stanislao Mancini, che nel 1877 lodava il sistema concorsuale italiano paragonandolo al modello francese, del quale denunciava l'inefficacia:

«In Francia si recluta la magistratura con le semplici proposte che fanno i Presidenti e i Procuratori Generali di giovani a loro benevisi. E sapete che accade? Un fatto che è stato generalmente lamentato da tutti gli scrittori imparziali. Non è raro di vedere che costoro spesso propongono i figliuoli e congiunti di magistrati, per modo che quasi si direbbe che la magistratura francese divenga ereditaria, e l'aggregazione di nuovi giovani alle sue fila un privilegio di casta e di famiglia, il che contribuisce ben anche a formare e mantenere lo spirito dell'intera corporazione»¹²¹.

Secondo l'articolo 6 del *Regolamento generale* l'esame aveva luogo nel distretto della Corte di Appello dove il candidato risiedeva (anche se

considerazione per la sua razionale e severa struttura, gli effetti della quale sono tuttora visibili, se quell'ordinamento ha dato i maggiori luminari alla magistratura italiana del cinquantennio. I nomi di Giambattista Pagano e di Oronzo Quarta, per ricordare solo due vivi illustri, bastano a cancellare il dubbio che la mia affermazione sia querulo discorso di un laudator temporis acti, dubbio che, potrebbe sorgere solamente nel pensiero di chi non mi conosca, affatto. Con oltre tre anni di intensa preparazione dopo la laurea gloriosa, Giambattista Pagano affrontò la prova davvero terribile del concorso per l'alunnato di giurisprudenza e per le carriere amministrative; doppia prova, alla cui difficoltà non saprei alcun'altra meglio paragonare nei nostri ordinamenti attuali, se non quella dei concorsi al Consiglio di Stato per l'ufficio di referendario, della quale sa le asprezze chi l'ha sperimentata come candidato od anche come esaminatore. I vincitori di quella doppia prova avevano diritto di scelta per iniziarsi alle funzioni amministrative o giudiziarie», in *Regia Corte di Cassazione di Roma: Inaugurazione dell'anno giudiziario 1912, Discorso pronunciato dal procuratore generale Lodovico Mortara senatore del Regno nell'Assemblea generale del 4 gennaio 1922*, Roma, Tip. dell'Unione, 1912, p. 5.

¹²⁰ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 11 giugno 1890 n. 186*.

¹²¹ In P.S. MANCINI, *Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia*, in *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia pronunciato nella tornata del 19 aprile 1877 in risposta alle interpellanze dei deputati Antibon, Muratori e Toscanelli*, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1877, p. 19.

successivamente si svolse a Roma)¹²² e si concludeva in tre giorni, nei quali i quesiti sottoposti erano rispettivamente: di diritto civile (primo giorno); di diritto commerciale e di procedura civile (secondo g.); di diritto e di procedura penale (terzo g.)¹²³. Gli elaborati erano inviati ad una commissione centrale, costituita prima a Firenze poi a Roma e chiamata a valutare il contenuto e stilare la graduatoria di merito secondo il punteggio ottenuto; seguiva la sottoposizione al ministro per l'obbligatoria e successiva nomina dei vincitori.

La facoltà d'investitura da parte del guardasigilli, dopo la «grande influenza sul reclutamento diretto»¹²⁴ esercitata nelle fasi post-unitarie, diveniva (nel corso dei decenni) eccezionale e limitata alla designazione di importanti giuristi agli alti gradi della giustizia. Si manteneva pur sempre un ruolo influente del ministro nella procedura selettiva del concorso dato che, a norma dell'art. 19 dell'ordinamento giudiziario del 1865, con decreto ministeriale si nominava la commissione esaminatrice e si proclamavano i meritevoli, destinati alle diverse sedi. Lo svolgimento del tirocinio si concludeva con un esame, sostenuto dopo un anno se il candidato aspirava a diventare pretore e dopo tre anni per la carica di aggiunto giudiziario.

Con la riforma Zanardelli si introduceva ai fini della nomina un ulteriore requisito: aver compiuto i ventuno anni (maggiore età civilistica)¹²⁵ ma non aver superato i trenta. Quasi certamente l'introduzione di un limite d'età dipendeva da scelte di convenienza politico-amministrativa, ma anche da ragioni diverse che trovavano espressione nel giudizio di Lodovico Mortara: «è giusto che la via della

¹²² Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 453.

¹²³ Con r.d. del 17 maggio 1866 n. 2921 fu stabilito che le materie oggetto d'esame fossero: filosofia del diritto; diritto romano; storia della legislazione italiana; codice civile e di procedura civile; codice penale e di procedura penale; codice di commercio ed ordinamento giudiziario. Cfr. P. SARACENO, *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'unità al 1890*, cit.

¹²⁴ Cfr. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 59.

¹²⁵ Per un esame della rilevanza storico-giuridica delle differenti fasce di età dall'infanzia alla maturità, con riferimento alla disciplina criminale cfr. G. PACE GRAVINA, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, Giappichelli, 2000.

magistratura non sia aperta a chi ha già cercato altre strade per sfruttare le proprie risorse intellettuali e non essendovi riuscito cerca un rifugio ed un modo qualunque di fare una fine»¹²⁶.

Ma chi erano i magistrati usciti vincitori da questi concorsi? La nuova generazione era protagonista di un *iter* formativo quasi del tutto diverso rispetto ai 'reclutati' nei primissimi anni dell'edificazione dello stato unitario. Innanzitutto, la lettura dei prospetti di matricola rivela che su centoventi erano venticinque i giudici che avevano intrapreso la carriera in qualità di «uditori»¹²⁷. Tra questi il venticinquenne Gaetano Cantarella che, superato l'esame con 61 punti su 81, giunse nel 1879 all'ufficio della regia procura di Catania e, nel 1884, ottenne la nomina ad aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Girgenti. Dopo alcuni incarichi in altre regioni della Penisola, nel 1903 ricette la designazione alla Corte di Appello di Palermo; il presidente di quest'ultima, in una nota datata 8 novembre 1909, riferì che Cantarella, consigliere della seconda sezione civile, aspirava ad una promozione presso la Cassazione siciliana, conseguita poi con decreto del 18 gennaio 1917¹²⁸.

Anche Giuseppe Drago Calandra, nato a Palermo il 9 luglio 1856, fu (con decreto ministeriale del 17 maggio 1881) nominato uditore presso i collegi giudiziari del Regno e fu destinato a servire presso il Tribunale di Palermo e alla Procura in esso stabilita. Nel 1884 con r.d. ricette l'incarico di «reggente pretore» del mandamento di Salemi, fatti salvi «*i suoi diritti alla nomina di aggiunto giudiziario*». Con questa precisazione si volle evitare la preclusione del percorso quinquennale

¹²⁶ In L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., p. 152.

¹²⁷ Il numero si ricava dai prospetti di matricola presenti presso il fondo conservato all'Archivio di Stato di Palermo, che comprende gran parte dei magistrati applicati dal 1863 al 1923 alla Corte di Cassazione siciliana. Naturalmente con il decorso del tempo alcuni dei fascicoli personali sono andati perduti per varie vicende legate anche ai trasferimenti dei giudici e agli spostamenti del materiale documentale. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-Z (1863-1923)*, bb. 819 - 823.

¹²⁸ Gaetano Cantarella fu consigliere presso la Corte di Cassazione di Palermo fino al 22 luglio 1923 quando con regio decreto fu 'collocato a riposo a sua domanda'. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

che offriva la possibilità di essere immessi nel ruolo di giudice di Tribunale; infatti l'esame pratico per la nomina a pretore era uno dei due sistemi alternativi per concludere il tirocinio ed essere immessi nelle funzioni giudiziarie.

Nel caso di Drago Calandra la cristallizzazione delle sue prerogative gli diede l'opportunità di non incorrere nelle restrizioni dell'articolo 9 della legge di riforma Zanardelli; difatti, secondo questa disposizione, l'uditore poteva incorrere nella decadenza dall'ufficio se dopo quattro anni dalla nomina non si fosse presentato all'esame pratico. Nel 1887 egli ottenne la nomina ad aggiunto giudiziario, dopo numerosi incarichi nel 1910 divenne consigliere della Corte di Appello di Palermo e, a distanza di nove anni, della Cassazione siciliana con lo stipendio di lire 13.200. Nel Supremo Collegio si apprezzarono sin da subito le capacità e l'operosità non comune; in una missiva datata 25 novembre 1919 il primo presidente Luigi Beria d'Argentina¹²⁹ scrisse al guardasigilli: «Per quanto egli faccia parte da pochi mesi di questa corte suprema, ho potuto convincermi dal modo col quale esprime il suo voto nelle discussioni in Camera di Consiglio, e dalla relazione delle sentenze, che l'opera sua non potrà a meno di essere altamente apprezzata in questo Supremo Collegio, ed ho perciò l'onore di proporre alla E.V. che al consigliere Drago sia conferita l'onorificenza di Commendatore della Corona d'Italia»¹³⁰.

Nel novero di questa categoria di togati che facevano ingresso con il *noviziato giudiziario*¹³¹ e che occupavano i 'supremi scanni giudiziari' di Palermo si ritrovava Francesco Niutta, figlio del Senatore Vincenzo. Nel 1868 egli ricette la nomina ad «uditore giudiziario aggiunto» presso il Tribunale di Napoli e, dopo che svolse le funzioni di procuratore del Re in varie sedi tra la Sicilia e la Campania, transitò nella magistratura

¹²⁹ Sul magistrato Luigi Beria D'Argentina v. *infra*.

¹³⁰ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E (1863-1923)*, b. 820.

¹³¹ Così definito dal ministro Pasquale Stanislao Mancini, in *Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia*, cit., p. 19.

giudicante quale consigliere della Corte di Appello di Napoli. Con regio decreto del 19 gennaio 1902 ottenne l'incarico di consigliere della Cassazione di Palermo fino al 1905 quando si trasferì a Napoli nel medesimo ruolo.

La ricerca su questo magistrato ha fatto emergere ulteriori notizie sui suoi legami familiari, al fine di comporre la tela dell'indagine prosopografica, e con l'obiettivo di mostrare la presenza di supremi giudici discendenti da una 'casata' strettamente legata allo studio e alla pratica del diritto. Così come notato per i Fulci di Messina, anche i Niutta presentano la medesima caratteristica. Il padre Vincenzo – originario della Calabria Ulteriore e presidente della Suprema Corte di Giustizia di Napoli nel 1859 – occupava la stessa carica nella subentrata Cassazione partenopea tra il 12 giugno 1861 e il primo settembre 1867¹³²; inoltre aveva preso parte alle fasi di redazione del codice civile unitario¹³³. Decenni prima Antonio Ilario de Blasio, un suo antenato materno, lo precedette al vertice della Suprema magistratura partenopea, in particolare nell'anno 1821 da consigliere raggiunse tale carica¹³⁴. Ma soprattutto i tre figli di Vincenzo (Ilario, Nicola, Francesco) seguirono la carriera con l'ingresso nei ranghi dell'alta magistratura. Durante il discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1903 il sostituto procuratore generale della Cassazione partenopea, ricordò la figura del consigliere Ilario Niutta e sottolineava: «Già in lui erano discese per li rami, come nei suoi germani Nicola che onora la Corte di Cassazione di

¹³² Cfr. L. CAPUANO, *Elogi funerali e cenni biografici intorno a Vincenzo Niutta presidente della cassazione di Napoli, senatore del regno, grande ufficiale dell'Ordine mauriziano*, Napoli, Tipografia Rocca, 1868.

¹³³ Cfr. G. PACE GRAVINA, *L'enfiteusi nella codificazione unitaria*, cit., pp. 271 e ss.

¹³⁴ In merito alla figura di Antonio Ilario de Blasio si veda F. MASTROBERTI, *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, in *Atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*, a cura di M.N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 138 e ss.; cfr. anche L. DEL POZZO, *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia Borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli, Stamperia Reale, 1857, p. 324. Sulle notizie in ordine alla vita di Vincenzo Niutta si veda L. CAPUANO, *Elogi funerali e cenni biografici intorno a Vincenzo Niutta*, cit., pp. 5 e ss.

Roma, e Francesco che onora quella di Palermo, le più elette e pure qualità del magistrato!»¹³⁵.

L'indagine sulle relazioni familiari all'interno del corpo giudiziario è un tema ulteriore, risultato dello studio dei prospetti di matricola e dei discorsi pronunciati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario¹³⁶. I rapporti tra i soggetti impegnati nell'attività giurisdizionale, ha ipotizzato Pietro Saraceno, favorivano in alcuni casi un percorso più agevole per la carriera del magistrato¹³⁷. Il resoconto dei lavori compiuti presso il Tribunale supremo di Palermo per l'anno 1886, pronunciato da Antonino Sangiorgi, fratello dell'avvocato e senatore Gaetano¹³⁸, esprime, chiaramente, la presenza di questi legami:

«Foste Voi tutti, onorandi colleghi della corte e del foro, che in quel momento solenne mi deste coraggio di spingere i primi passi nella difficil via, che forse non avrei osato tentare: perocchè con le liete accoglienze sollevaste l'abbattuto mio spirito, e rincorato con ogni maniera di

¹³⁵ In G. MANCINI, *Discorso pronunciato dal cav. uff. Gaetano Mancini, sostituto procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Napoli nella Assemblea generale del 2 gennaio 1903*, Napoli, Tip. Gazz. Dritto e Giurisprudenza, 1903, p. 5.

¹³⁶ Sul punto Pietro Saraceno ha affermato che, seppur l'ordinamento vietata ad un togato di esercitare le funzioni in una sede dove svolgeva la propria attività, sia nella magistratura e sia nel foro, un altro suo parente, spesso la disposizione di legge veniva disattesa. Conseguentemente erano numerosi i casi di relazioni di parentela all'interno del corpo giudiziario. Cfr. P. SARACENO, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione nazionale*, cit., p. 397. Su alcune vicende che interessavano il consigliere della Corte di cassazione di Palermo Giuseppe Adragna, v. *infra* paragrafo 4.

¹³⁷ Cfr. P. SARACENO, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione nazionale*, cit., p. 422.

¹³⁸ «Pertanto una grave sciagura ci ha colpiti; la morte dell'avvocato Gaetano Sangiorgi. Egli, è morto la sera del primo giorno dell' anno, lasciando dietro di sé un tesoro di affetti e di esemplari ricordi: svegliato d'ingegno, d'animo culto e gentile, molto avanti nelle discipline giuridiche, di carattere indipendente, amò sempre le libere istituzioni, e fin dai suoi verdi anni operò ed incitò i gagliardi alla libertà del paese. Le sue singolari doti gli furono scala agli onori; egli fu Segretario di Stato dell'Interno sotto la Prodittatura Depretis, Consigliere Comunale e Provinciale, Deputato al Parlamento Nazionale, poi Senatore del Regno; ed ancora gli studi da lui coltivati gli valsero il conseguimento della cattedra di diritto amministrativo nella nostra Università. Fu distinto avvocato, ed il suo zelo e la sua energia nella difesa dei clienti gli guadagnarono l'ammirazione e la stima. Né si ebbe in minor pregio la sua vita privata. [...] Onore alla sua memoria», in *La giustizia amministrata dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1883, discorso del procuratore generale del Re Matteo Muratori, all'apertura dell'anno giuridico 1884*, Palermo, Stamperia Carini, 1884, p. 28.

benevole manifestazione dell'animo vostro affettuoso e gentile riconobbi tosto che, educato e cresciuto a questa scuola, mi ritrovava novellamente in mezzo agli amici, compagni, e maestri, dei quali potea ripromettermi quella cortese indulgenza che mai mi è mancata»¹³⁹.

3.3 *Una complessa integrazione*

Dalle riflessioni appena esposte si schiude l'ulteriore quesito, inizialmente posto, in ordine alla ricostruzione della condizione economica e sociale dei supremi magistrati siciliani. Molti elementi si ricavano dai prospetti di matricola, compilati obbligatoriamente da tutti i funzionari giudiziari¹⁴⁰ all'atto della prima nomina e costantemente aggiornati in rapporto alle modifiche avvenute. La terza e la quarta colonna del frontespizio, intitolate rispettivamente «stato di famiglia» e «stato di fortuna», accoglievano le formule consigliate ai togati dallo stesso *Regolamento attuativo* per l'indicazione dello stato civile: «celibe», «ammogliato o vedovo», «con prole o senza», nonché il numero dei componenti della famiglia¹⁴¹ ed il luogo di nascita della moglie. Gli spazi contenevano inoltre le espressioni usuali utilizzate per descrivere un soggetto «possidente», «nullatenente» o «figlio di famiglia», titolare di una

¹³⁹ In *Discorso sull'amministrazione della giustizia, nell'anno 1886, letto alla Corte di Cassazione di Palermo dall'avvocato generale Antonino Sangiorgi*, Palermo, Tipografia G. Lorusnaider, 1887, p. 4.

¹⁴⁰ Art. 70 del *Regolamento generale giudiziario* del 1865.

¹⁴¹ Nei prospetti risultano dettagliatamente indicati tutti i soggetti «a carico» del magistrato, come il caso del primo presidente Giacomo Armò, il quale, sposato con Maria Antonietta Garajo, aveva tre figli e due sorelle nubili conviventi. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C*, b. 819.

cospicua rendita (come nel caso di Ludovico Fulci)¹⁴² pervenuta da beni propri o dotali, ovvero tenuto a pagare «l'annuo tributo fondiario»¹⁴³.

La titolarità di un patrimonio o di una rendita era presupposto quasi indispensabile per poter far ingresso nella magistratura in giovane età, poiché gli anni dell'uditorato non garantivano solidità economica¹⁴⁴; per tale motivo gran parte dei magistrati discendevano da famiglie della borghesia o della piccola nobiltà¹⁴⁵.

Il possesso di beni familiari assicurava da un lato agiatezza economica, ma dall'altro poteva rappresentare un ostacolo per future aspirazioni; la cura del proprio patrimonio costringeva i togati a conservare la sede più vicina ai possedimenti e ai terreni volti alla produzione agricola. Tale paradigma si presentava per il magistrato e studioso del diritto siciliano Vito La Mantia, che in più occasioni espresse la volontà di non lasciare Palermo¹⁴⁶. Ulteriori fattori che potevano influenzare le scelte dei giudici erano dettati anche dalla situazione familiare, in quanto i congiunti prendevano parte agli

¹⁴² In merito allo stato di fortuna di Ludovico Fulci, dai dati rinvenuti nel prospetto di matricola risulta che lo stesso possedesse una rendita di £ 50.000. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E-F*, b. 820.

¹⁴³ Il fascicolo del consigliere Domenicantonio Cerardo alla voce «stato di fortuna» contiene la seguente affermazione: «Ha circa lire 9000 propri beni, altrettanti dotali», in ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C*, b. 819.

¹⁴⁴ Come afferma Antonella Meniconi: «Gli uditori non percepivano alcuno stipendio, a meno che non chiedessero e ottenessero di occuparsi di qualche pretura. La scelta era in questo caso, tra rimanere in un medio tribunale, sottoposti a un giudice che avrebbe curato a suo modo l'apprendimento giudiziario, con il rischio di non avere mai responsabilità dirette, oppure dopo un semestre di uditorato chiedere di essere assegnati «in missione fuori sede», in *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 76.

¹⁴⁵ Ivi, p. 51.

¹⁴⁶ Nel lavoro di Maria Antonella Cocchiara dedicato a Vito La Mantia, l'autrice, in merito alle interferenze tra 'giudice e proprietario', affermava che «le assidue cure che un cospicuo patrimonio richiedeva limitavano con forza quello che era considerato un requisito necessario per una rapida progressione di grado: la mobilità. Anche Vito La Mantia non sembrava sfuggire a questa regola. Le ragioni della sua riluttanza ad allontanarsi da Palermo non erano però da collagare – stando alle sue affermazioni – alla cura del patrimonio personale (situato a Cerda). Le reiterate richieste di conservare la sede palermitana del suo ufficio apparivano motivate sempre e soltanto dall'esigenza «di continuare in Palermo i suoi lavori storico-legali sulla Legislazione di Sicilia», «per cui sono necessarie le Biblioteche e gli Archivi di quella città», in M.A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., p. 245.

spostamenti dei magistrati e, pertanto, talune circostanze potevano condizionare il rifiuto di una promozione¹⁴⁷.

L'emanazione della «classificazione generale ed unica dei funzionari» ebbe sicuramente un ruolo determinante nel processo di unificazione della magistratura italiana e nell'ottica nazionale dell'amministrazione della giustizia¹⁴⁸. Il decreto regio del 29 febbraio 1876 n. 2967¹⁴⁹ prevedeva per il personale delle Corti di cassazione una suddivisione secondo le seguenti categorie: *Primi presidenti, Presidenti di Sezione, Consiglieri, Procuratori Generali, Sostituti Procuratori Generali*. Nel primo grado si collocavano Domenico De Ferrari per la suprema di Torino, Francesco Calcagno per Palermo e Giuseppe Mirabelli per Napoli, invece per Firenze non risultava indicato alcun nominativo a causa della 'sede vacante' per le dimissioni di Vigliani. Anche Roma non era presente nella graduatoria ma ovviamente per un motivo diverso: soltanto nel novembre del 1876, dopo l'istituzione della nuova Corte nel 1875, ne diveniva primo presidente il senatore Giuseppe Miraglia. Sotto la seconda voce si notavano i sei reggenti delle rispettive sezioni: Enrico Poggi (Firenze); Nicola Ciampa (Napoli); Francesco Ghiglierie Francesco Auriti (Roma); Gaetano Parisi (Palermo); Nicola Galleani d'Agliano (Torino). Infine i consiglieri costituivano, naturalmente, il gruppo più numeroso con oltre sessanta nominativi¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Il consigliere della Cassazione di Palermo Giuseppe Adragna denegò il trasferimento a Roma per simili ragioni. In una missiva datata 25 maggio 1889 e indirizzata al Primo Presidente della medesima Corte, di cui lo stesso era componente, egli esprimeva gratitudine per essere stato 'segnalato' al Ministro quale magistrato degno di servire nella Capitale ma osservava che, pur allettato dal desiderio di inserirsi in una cerchia culturale così prestigiosa da cui ne sarebbe derivata la possibilità di trovare un'adeguata sistemazione lavorativa al figlio, la malattia della figlia gli impediva qualunque spostamento. In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

¹⁴⁸ Con r.d. del 30 gennaio 1876 fu disposto: «Saluto cav. Francesco, consigliere della corte d'appello di Palermo, destinato a prestare servizio come consigliere alla Corte di cassazione di Palermo nei termini dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1875 n. 2837; Mazza cav. Luigi, id. id., id. id.; La Manna cav. Achille, id., id.; id. id.», in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 61 del 14 marzo 1876*.

¹⁴⁹ In *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 64 del 17 marzo 1876*.

¹⁵⁰ «Narici Michele, Napoli - Nicolini Giovanni Battista, id. - Rossi Calisto, id. - Giordani Francesco, id. - Bandi Gaetano, Firenze - Valperga di Civrone Achille, Torino - Balegno Celso, id. - Bertarelli Francesco, id. - Cassiano Secondo, id. - Montagnini

Se da un lato il nuovo sistema spazzava via le molteplici graduatorie regionali e sostituiva una graduatoria unica e generale per l'intera magistratura italiana, dall'altro derivavano molteplici difficoltà in ordine alle incongruenze presenti nella classifica stilata. Tale previsione, allo stesso tempo, offriva ai togati la possibilità di proporre i reclami al ministro, che avrebbe quindi trasmesso le richieste al Consiglio di Stato per l'esame delle domande e per il successivo provvedimento finale.

Ovviamente questo periodo di stasi paralizzava gli spostamenti e le promozioni, provocando numerose vacanze di posti ed un conseguente rallentamento della giustizia. Tale situazione fu oggetto delle interpellanze, presentate dai deputati Antonibon, Muratori e Toscanelli al ministro Pasquale Stanislao Mancini.

Nel suo discorso alla Camera il Guardasigilli rispose agli interrogativi, evidenziando come l'*iter* procedurale per la valutazione delle istanze richiedesse un certo lasso temporale necessariamente ampio. Inoltre rilevò che la mancanza di organico, soprattutto nelle Supreme Corti di cassazione, derivava dalla necessità di risolvere le questioni sull'anzianità, che erano bloccate anche dagli effetti della Legge del 12 dicembre 1895. Con siffatta disposizione si stabilì che, per

Luigi, id. - Lo Monaco Vincenzo, Napoli - Borsari Luigi, Firenze - Carta Depani Luigi, idi - Paoli Baldassarre id. - Grimaldi Eugenio, Napoli - Barbaroux Luigi, Torino - Talamo Giuseppe, Napoli - Salis Pietro, Roma - Meli Gaetano, Palermo - Guzzo Gaspare, id. - Ruscone Pietro, Torino - Crescimanno Giuseppe, Palermo - De Luca Pirro Giovanni, Napoli - Giliberti Pasquale, id. - Merello Angela, Roma - Troglia Michelangelo, Torino - Galatioto Giuseppe, Palermo - Landolina Pietro, id. - Trecci Francesco, Firenze - Laudisio Raffaele, Napoli - Bruni Pietro, Torino - Nicolai Lorenzo, Roma - De Simone Giuseppe, Napoli - De Rensis Nicola, id. - Pantanetti Francesco, Roma - Ferro Antonino, Palermo - Ferreri Giuseppe, Roma - Abrignani Ignazio, Palermo - Armò Giacomo, id. - La Volpe Raffaele, Napoli - Perrone Giuseppe, id. - Buniva Giuseppe, Torino - Ederle Giovanni Battista, Firenze - Muratori Matteo, Palermo - Rossi Giovanni, Torino - Coppi Augusto, Firenze - Selmi Aureliano, Roma - Pagani Giuseppe, Torino - De Conciliis Pasquale, Palermo - Muzi Concezio, Napoli - Massari Stefano, Roma - Chirico Gaetano, id. - De Donno Oronzo, id. - Nobile Francesco, id. - Pasella Pietro, id. - Elena Giovanni, id. - De Cesare Michelangelo, id. - Mottola Nicola, id. - Tosi Giuseppe, id. - Bonasi Francesco, id. - Pestalozza Antonio, id. - Castiglioni Paolo Emilio, id. - Tondi Nicola, id. - Bruni Giacomo, id. - Guglielmotti Biagio, id. Canonico Tancredi, id.», in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 64 del 17 marzo 1876*.

eliminare l'enorme arretrato di affari presso le Corti di cassazione di Torino e di Napoli, il Governo aveva la facoltà di creare sezioni temporanee nelle due città oppure di applicare straordinariamente ulteriori componenti per far fronte ai procedimenti arretrati; tutto ciò qualora non fosse stata sufficiente l'istituzione delle due sezioni di Cassazione stabilite in Roma. In un passaggio dell'intervento il ministro dichiarava:

«Ciò posto, era evidente la convenienza di prima decidere se queste nuove Sezioni di Corte di Cassazione dovessero, o no, istituirsi in Torino ed in Napoli, dappoichè, istituendosi, conveniva determinare a quali Consiglieri di Cassazione se ne dovesse affidare la Presidenza; quindi la provvista dei posti superiori doveva necessariamente essere coordinata con queste altre nomine. Dopo avere interrogati i capi di quelle Corti di Cassazione, non ho creduto preferibile il metodo della creazione di nuove Sezioni, sembrandomi che essa non solamente ci allontanerebbe sempre più dall'ideale dell'unica magistratura suprema, che per l'Italia è un bisogno di prim'ordine, ma inoltre introdurrebbe nel seno delle Corti medesime, quando più Sezioni dovessero contemporaneamente giudicare in materia civile, il pericolo di un funesto dualismo intorno alla risoluzione delle questioni di diritto ed all'interpretazione di un identico testo di legge, con discredito della morale autorità della Corte regolatrice»¹⁵¹.

4. *L'impegno nelle Istituzioni del Regno*

Gli uomini posti ai vertici del potere giudiziario rispetto a quelli costituenti la 'bassa magistratura', rivestirono sicuramente un ruolo differente nel rapporto con il potere politico e governativo¹⁵².

¹⁵¹ In P.S. MANCINI, *Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia*, cit., p. 11.

¹⁵² «In effetti, il rapporto tra magistratura e potere politico in età liberale, e soprattutto nel periodo immediatamente post-unitario, difficilmente può essere ricondotto a un

Innanzitutto svolgevano la ‘vigilanza’ in ordine alla situazione dei ‘sottoposti’ presenti nei distretti giudiziari, ma anche perché, in ragione delle funzioni, essi erano (o in seguito diventavano) parte integrante del ceto rappresentativo e governativo dello Stato¹⁵³.

È utile precisare che furono presenti due tipologie di supremi togati: il primo gruppo formato da soggetti che giunti ad occupare le funzioni, previste nelle categorie dell’articolo 33 dello Statuto, ricevevano la nomina a senatore come riconoscimento per la carriera e per le doti morali e dottrinali; il secondo includeva coloro che durante il percorso, coltivavano l’impegno politico nelle istituzioni amministrative e rappresentative territoriali. Tra i medesimi erano numerosi i soggetti che rivestivano la carica di consigliere comunale e provinciale, oppure di componente degli esecutivi sia locali che nazionali; si aggiungevano, poi, gli eletti alla Camera, sebbene – questi ultimi – con i limiti numerici previsti dalle norme. La legge n. 4513 del 17 dicembre 1860 prevedeva un limite per l’eleggibilità: in particolare l’articolo 100 stabiliva che i parlamentari, i quali esercitavano funzioni giudiziarie, non potevano essere più del 2,5 % del totale dei deputati; con successive riforme (L. n. 2610 del 3 luglio 1875; L. n. 3830 del 13 maggio 1877; L. n. 842 del 5 luglio 1882), tuttavia, si escluse per i presidenti ed i consiglieri di Corte di Appello la possibilità di essere eletti nei collegi in cui svolgevano il loro servizio¹⁵⁴.

semplice conflitto tra potere politico e giudiziario intesi in modo separato (come a volte è stato sostenuto)», in A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 48.

¹⁵³ «La magistratura, o meglio l’alta magistratura, non solo ha avuto la stessa estrazione sociale, non solo è provenuta dalle stesse esperienze politiche e professionali del personale parlamentare e di governo, ma si è addirittura incarnata nelle stesse persone fisiche. Molto di frequente quei ministri, quei parlamentari cui vediamo venir imputati interventi lesivi della indipendenza e della dignità della magistratura erano essi stessi magistrati, in servizio se parlamentari o in aspettativa se al governo. Potere politico e potere giudiziario non solo non rappresentavano forze diverse, ma, non di rado, si confondevano persino negli stessi individui», in P. SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione*, cit., p. 23.

¹⁵⁴ Ivi, p. 31.

L'analisi connessa alle figure dei magistrati¹⁵⁵ dell'uno e dell'altro gruppo presume alcune riflessioni in ordine alle questioni generali rappresentate dal tema, elementi tangibili dell'anzidetta indagine prosopografica. Il rapporto tra politica e magistratura è stato uno dei nodi principali su cui ci si è confrontati nel corso degli ultimi decenni. Già negli anni Sessanta del Novecento proprio il binomio concettuale *Politica e Magistratura*, utilizzato da Mario D'Addio per l'età della Destra, focalizzava l'attenzione sull'intreccio tra due 'attività statali' sintetizzate in alcune figure di togati (soprattutto la generazione dei primi anni post-unitari) che rappresentavano, secondo l'autore, l'una e l'altra, e a cui si ricollegava la presenza di forme federative all'interno della magistratura, nel nostro caso costituita da quella siciliana¹⁵⁶. Altro binomio terminologico, *Giustizia e Politica*, aveva adoperato Piero Calamandrei, secondo una diversa angolazione interpretativa della figura del giudice, chiamato ad emanare la decisione «dal suo sentimento di uomo politico che vive in società»; e chiariva che lo stesso magistrato, e non il legislatore, creava la trasformazione della politica in diritto¹⁵⁷.

Un differente orientamento quello di Michele Taruffo, secondo il quale la magistratura del periodo post-unitario risentiva delle pressioni del potere politico, ed era chiamata a svolgere nella collettività una funzione di mediazione in vista del nuovo assetto socio-economico: «Il ruolo istituzionale del giudice cambia, in quanto non si tratta più di risolvere poche liti tipiche della borghesia abbiente e una grande massa di litigiosità frammentata e povera, ma di fornire una mediazione efficiente ai «nuovi» conflitti tipici della società capitalista in formazione»¹⁵⁸.

È chiaro che i termini acquisiscono un significato diverso in ordine alla chiave di lettura adottata: l'angolo visuale della presente

¹⁵⁵ Il presente elaborato tiene in considerazione i magistrati che svolsero le loro funzioni nella Corte di Cassazione di Palermo nella qualità di componenti del collegio giudicante o di rappresentanti degli organi della Procura.

¹⁵⁶ Cfr. M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura*, pp. 776 e ss.

¹⁵⁷ Cfr. P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, cit., pp. 52 e ss.

¹⁵⁸ Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 180.

ricerca tiene conto del rapporto della suprema magistratura siciliana con il potere politico e governativo. Nel dibattito storiografico Pietro Saraceno, nelle prime pagine del lavoro *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione* (1979), giungeva a confutare un modello secondo il quale la soggezione del potere giudiziario al 'politico' era ricorrente, e definiva forzata la visione di Mario d'Addio, secondo cui la giustizia era stata comodo strumento di governo. Per contro si devono considerare le riflessioni di due giuristi, Lodovico Mortara e Eduardo Piola Caselli¹⁵⁹, i quali vissuti in quel periodo esprimevano severi giudizi sulla situazione di dipendenza della magistratura dal Guardasigilli. Alle considerazioni in ordine al rapporto tra politica e magistratura, attraverso la prospettiva generale, si accosta adesso la ricostruzione dei percorsi biografici al fine si fornire alcuni spunti di riflessione

In base all'art. 33 dello Statuto Albertino – che esordiva con la formula generale: «Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti» – diversi togati del Supremo Collegio di Palermo, con funzioni di «Primo Presidente», di «Avvocato Generale», «Procuratore Generale» e «Consigliere», ascendevano al prestigioso scanno. Dei ventuno primi presidenti della cassazione siciliana quasi tutti erano Senatori del Regno¹⁶⁰, ma non mancarono alcune eccezioni giustificate da svariati motivi. Basti pensare a Pasquale Calvi che, per i turbolenti avvenimenti che interessarono la sua carriera¹⁶¹ e soprattutto

¹⁵⁹ Per tali riflessioni si rinvia rispettivamente ai seguenti lavori di E. PIOLA CASELLI, voce «*Magistratura*», cit., pp. 248 e ss.; e di L. MORTARA, *Lo Stato moderno e la giustizia (1885)*, Prefazione di Alessandro Pizzorusso, 1992, p. 66.

¹⁶⁰ I primi presidenti applicati a Palermo, che divennero componenti del Senato del Regno, furono quindici: Giacomo Armò; Tancredi Luigi Beria D'Argentina; Francesco Calcagno; Pietro Castiglia; Pietro Crispo Floran; Giovanni Ferro Luzzi; Tommaso Antonio Maria Lanzilli; Giuseppe Majelli; Giuseppe Martino; Giorgio Masi; Giovanni Maurigi; Oreste Petrilli; Antonino Sangiorgi; Benedetto Scillamà; Leonardo Maria Tommasi. Cfr. M. MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma 1989, pp. 223 e ss.

¹⁶¹ V. *infra* paragrafo successivo.

per la sua «fama di troppo ardente repubblicano»¹⁶², non entrò nell'Alta Camera, ma fu eletto deputato nella VIII legislatura (18.02.1861 – 07.09.1865) per il collegio di Alcamo. Invece, tra coloro che sedevano tra i banchi del Senato si annoverava Francesco Calcagno – nato nel 1803 nella città di Milazzo e posto al vertice della suprema magistratura palermitana dal settembre 1869 fino a luglio 1877 (anno in cui presentò la domanda per essere collocato a riposo prima del compimento del settantacinquesimo anno di età¹⁶³) – ricevette la nomina alla prestigiosa carica vitalizia il primo dicembre 1870. Nel percorso di questo 'alto togato' rilevavano alcune circostanze significative: nell'estate del 1860, subito dopo lo sbarco di Garibaldi sull'Isola, la designazione quale componente della Corte di Giustizia di Palermo; l'impegno politico del fratello Giuseppe, dapprima consigliere comunale a Milazzo, poi deputato alla Camera ininterrottamente per tre legislature e nominato alla carica vitalizia nel 1881. Pertanto, è chiaro che la figura di Calcagno fu strettamente legata ad un impegno politico legato agli importanti uffici pubblici che lo stesso ricoprì.

Giuseppe Majelli fu tra i primi presidenti siciliani a 'conquistare un posto' a Palazzo Madama (sede romana del Senato dopo l'annessione dello Stato pontificio). Egli nacque a Siracusa il 19 dicembre 1827, di condizione sociale modestissima conseguì la laurea e si dedicò alla professione forense¹⁶⁴; nel 1860 fu designato, dal Prodittatore dell'Isola,

¹⁶² Cfr. P. SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione*, cit., p. 48.

¹⁶³ Nel volume VIII de *Il Circolo Giuridico*, all'interno della sezione *Cronaca Giuridica*, venne dedicato un articolo per il nuovo presidente che succedette a Calcagno, nel quale è riportata la notizia: «L'illustre Primo Presidente della nostra Corte di Cassazione, comm. Francesco Calcagno, chiese ed ottenne dal Guardasigilli il suo riposo, prima che fosse toccata l'ora in cui doveva per legge essergli imposto. In sua vece veniva nominato il chiarissimo Commendatore Pietro Castiglia il quale per molti anni aveva occupato l'ufficio di procuratore generale presso la medesima Corte, illustrandolo con la sua dottrina e con la facilità della sua parola. L'insediamento ebbe luogo il 19 luglio con la maggiore solennità», in *Il nuovo Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. VIII, 1877, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1877, p. 179.

¹⁶⁴ Su Giuseppe Majelli la storiografia ha evidenziato come rappresenti un caso singolare poiché si conosce l'origine della sua condizione sociale: «Infine, il padre del già citato Giuseppe Majelli, siciliano, era, come abbiamo visto, «quartararo», cioè

giudice del Tribunale civile di Palermo. Nella medesima città occupò il ruolo di componente del consiglio comunale. Nel 1898 ricette la nomina a senatore in qualità di capo della corte di appello del capoluogo siciliano (tale carica era anch'essa prevista dalle categorie dell'art. 33 dello Statuto); in seguito fu chiamato a sovrintendere alla suprema magistratura regionale e di conseguenza «intervenne rare volte alle adunanze parendogli che nessun motivo, anche il più elevato, dovesse allontanarlo dalla sua Corte»¹⁶⁵. La figura di Majelli è nota anche perché nel 1887 fu l'estensore della sentenza emanata dalla Cassazione di Roma a favore della Municipalità della Capitale e contro il principe Borghese. Quest'ultimo aveva impedito l'accesso ai giardini della propria Villa vietando ai cittadini il diritto di passeggiare liberamente in quel luogo. Nella redazione della decisione si statuiva, con riferimenti al diritto romano dello *jus deambulandi*, il principio di «un diritto di uso pubblico e di servitù per pubblica utilità, costituito sopra un fondo privato in favore degli abitanti di un Comune»¹⁶⁶, contestualmente ai diritti del proprietario del fondo: decisione che ha fatto storia in tema di 'Beni comuni'.

L'osmosi¹⁶⁷ tra alti magistrati e ceto politico influenzava fortemente le sorti dei 'supremi giudici', facendo emergere la concretezza

macellaio e analfabeta». Si consideri, però, che il termine in Sicilia aveva differenti significati comprendendo anche l'artigiano che realizzava le «quartare», cioè recipienti di terracotta. Sulle origini modeste dei magistrati Pietro Saraceno ha notato, inoltre, che spesso si omettevano le notizie riguardo tali circostanze: «Bisogna però anche tener conto del fatto che allora una estrazione proletaria era vista come qualcosa di negativo, da nascondere anche nei documenti ufficiali», in P. SARACENO, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione nazionale*, cit., p. 397 (nota 28).

¹⁶⁵ Nel necrologio composto da Scandurra Sampolo si legge: «Per non distogliersi dalla sua alta missione, per restare in tutto e per tutto magistrato, non ambì di essere nei pubblici consessi e chiamato nel Consiglio Comunale di Palermo, nel 1872 e nel 1897, fu assiduo, ma non prese parte alle discussioni», in G. SCANDURRA SAMPOLO, *Giuseppe Majelli*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XLV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1914, pp. 205 e ss.

¹⁶⁶ Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, pronunciata all'udienza del 9 marzo 1887, in *Il Foro Italiano*, vol. XII – Parte I, n. 397.

¹⁶⁷ Il termine osmosi è usato per la prima volta da R. FAUCCI, *Finanza, amministrazione e pensiero economico. Il caso della contabilità di Stato da Cavour al fascismo*, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1975, pp. 97 e ss.

di un intreccio tra funzioni giudiziarie e politiche. A partire dall'unificazione della Penisola tale questione occupava, per decenni, i dibattiti all'interno delle sedi rappresentative nazionali nonché nelle discussioni extra parlamentari e nei lavori dei giuristi coevi. Le fonti archivistiche hanno mostrato la complessità di questi aspetti che si manifestavano in quelle situazioni di 'campanilismo', espressione di una rete di interessi connessa ad alcuni magistrati. Inoltre, gli avvenimenti ulteriori che interessarono nel 1871 Diego Tajani, procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, testimoniano le complessità di quel periodo per il contesto dell'Isola¹⁶⁸; lo stesso magistrato, divenuto deputato, denunciò, in un intervento pronunciato alla Camera, nel giugno del 1875, le 'avversità' presenti in Sicilia nei decenni post-unitari¹⁶⁹.

«La questione di Palermo, o signori, non è questione lieve, e la maggiore gravità sua l'assume appunto da questo, che la sua complicazione, e, direi quasi, la sua indole cangiante e variata, fa cadere in errore tutti coloro che credono di poterne parlare senza avere passati degli anni sopra luogo, e con i piedi in certi fondi, con la qualità di osservatore disinteressato»¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Cfr. E.G. FARACI, *Il caso Tajani. Storie di magistrati nell'Italia liberale*, Acireale, Bonanno, 2013.

¹⁶⁹ «Avrei voluto non prender parte alla pressante discussione. Il tema è ardente e, per ragioni che facilmente gli onorandi colleghi comprenderanno, poteva sembrare prudente ed anche patriottico l'astenermi. Ma trattandosi di grave argomento, e del migliore avvenire di nobile parte della patria nostra, e di contribuire a che si faccia un po' più di luce con le nozioni speciali che possiedo, e quando da tutte parti, con tanta insistenza mi si tira, e mi si trascina nella questione, l'astenermi tuttavia poteva sembrare peggio. Onde io parlerò, ma imponendo a me stesso una doppia condizione : di mantenere elevata la questione al disopra di ogni meschino interesse di partito o di persona, dicendo a tutti quello che a me sembra essere la verità e restringermi a quei soli fatti, e, ove sia d'uopo, dettagliarne, che abbiano per sé la più grande garanzia di certezza, sia per la personale esatta conoscenza che ne abbia, sia per il riscontro che trovino in documenti irrefragabili. [...] Noi abbiamo in Sicilia le leggi ordinarie derise, le istituzioni un'ironia, la corruzione dappertutto, il favore la regola, la giustizia l'eccezione, il delitto intronizzato nel luogo della pubblica tutela, i rei fatti giudici, i giudici fatti rei ed una corte di mali interessati fatti arbitri della libertà, dell'onore, della vita dei cittadini. Dio immortale! Che cosa è mai questo se non il caos? Che cosa è mai questo se non il peggiore dei mali?», in *Atti parlamentari – Camera dei Deputati, Sessione del 1874-75. Tornata del 11 e 12 giugno 1875*, pp. 4124 e ss.

¹⁷⁰ Ivi, p. 4124.

Un fatto singolare che emerge da alcune testimonianze sia di giornali dell'epoca che di lettere ministeriali «riservate» ebbe come protagonista il consigliere della Suprema palermitana, Giuseppe Adragna. In particolare, in una missiva del 22 giugno 1892, il ministro chiedeva al primo presidente della Cassazione siciliana di riferirgli dettagliate notizie in merito ad un ricorso anonimo, in cui venivano mossi gravi addebiti di venalità e corruzione al suddetto togato. Nel fascicolo dello stesso sono presenti articoli del quotidiano il *Corriere di Palermo* del 23 giugno e del 29 luglio 1892 nonché del periodico *L'isola* del 14/15 giugno e 6/7 agosto del 1892, evidenziati con tratti di matita blu e rossa; in questi si denunciava la cattiva condotta di Adragna, accusato di «vendere» le sentenze favorevoli e di avere legami affettivi con alcuni ricorrenti. Nell'ottobre del 1904 il Primo Presidente, spinto da questi comportamenti durati per decenni, segnalava al colonnello comandante la Legione dei Reali Carabinieri di Palermo e al Prefetto della Città le abitudini dell'alto magistrato: quella di procurare assistiti in cassazione al figlio avvocato e ricevere in casa i ricorrenti del giovane difensore correggendone gli atti processuali¹⁷¹.

5. *Epurazioni, carriere, circolazione dei magistrati palermitani*

In ragione della costituzione della nuova magistratura italiana, erano state vagliate le posizioni dei giudici provenienti dagli ex Stati preunitari, che a partire dal 1861 dovevano essere legittimati dai provvedimenti regi di conferma. Le prime decisioni di estromissione in Sicilia erano già avvenute durante il governo dittatoriale¹⁷², come nei casi di Paolino Nicastro, presidente della Corte suprema di Palermo, e di

¹⁷¹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

¹⁷² Cfr. A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, cit., pp. 435 e ss.

Sebastiano Barbagallo, procuratore della Corte criminale di Siracusa. Entrambi autori di una petizione, presentata alla Camera dei Deputati e discussa in data 21 gennaio 1864, nella quale chiedevano di far valere i diritti alla pensione visto che erano stati destituiti «senza regolare esame del Governo prodittatoriale di Sicilia»¹⁷³.

Negli *Atti Parlamentari* si ritrovano le argomentazioni del deputato Basile a sostegno delle ragioni di Nicastro, il quale, secondo il parlamentare, «lasciò bella fama in Napoli, che ebbe bella riputazione in Sicilia per prestanza d'ingegno, per copia di dottrina, per probità intemerata, ebbe la sventura di esser padre ad una figlia che s'invaghì di quella efferata iena che fu Salvatore Maniscalco. Questa è tutta la sua colpa»¹⁷⁴. Però era chiaro che le colpe si ricollegavano ai momenti immediatamente successivi allo sbarco dei Mille. Infatti la notte del 25 giugno 1860, per ordine dell'addetto al dicastero dell'interno nel primo governo dittatoriale, Nicastro, allora presidente della Corte suprema di giustizia, fu arrestato insieme al figlio e al procuratore generale Giuseppe Napolitani, anche se furono scarcerati subito dopo per disposizione di Garibaldi¹⁷⁵.

Gli avvenimenti legati a questi magistrati¹⁷⁶ mostrano indirettamente i caratteri della prima fase epurativa sicula, infatti la discussione alla Camera era l'occasione nella quale i rappresentanti dei rispettivi schieramenti politici denunciavano o giustificavano quanto era accaduto nelle 'province siciliane'. Il deputato Depretis, che in qualità di prodittatore del governo isolano aveva firmato il decreto di destituzione, puntualizzava che il procedimento era stato improntato alla massima

¹⁷³ In *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, Sessione del 1863-64. 2° Tornata del 21 gennaio 1864*, pp. 2958 e ss.

¹⁷⁴ Ivi, p. 2964.

¹⁷⁵ Cfr. G. LA CECILIA, *Storia dell'insurrezione siciliana: dei successivi avvenimenti per l'indipendenza ed unione d'Italia e delle gloriose gesta di Giuseppe Garibaldi compilata su note e documenti trasmessi dai luoghi ove accadono – Vol. I*, Milano, Libreria di F. Sanvito, 1861, pp. 158 e ss.

¹⁷⁶ Secondo la Commissione composta dagli onorevoli D'Ondes, Reggio, Cordova e Crispi, tali magistrati non erano «veramente rei di colpe politiche». In *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, Sessione del 1863-64. 2° Tornata del 21 gennaio 1864*, p. 2961.

trasparenza e garanzia. Una Commissione, composta da «rispettabilissimi cittadini»¹⁷⁷, aveva esaminato le posizioni dei soggetti e poi era seguita una ulteriore verifica ad opera del Consiglio dei segretari di Stato. Questo deliberava su proposta di Vincenzo Errante¹⁷⁸ (consigliere della Cassazione di Palermo), che fra l'altro aveva controfirmato le decisioni di 'estromissione'; secondo Depretis non erano state ordinate 'in massa', al contrario «si destituirono o si dimisero, o si collocarono a riposo dopo lungo scrutinio, diversi magistrati. Il numero dei destituiti fu limitatissimo, credo non più di dodici: spiacevoli di non aver sott'occhio il decreto che li riguardava, nel quale la destituzione è motivata sulla connivenza colla tirannide precedente e sulla necessità di mantenere inviolate le leggi»¹⁷⁹.

L'onorevole Basile controbatteva alle argomentazioni di Depretis, sostenendo – sempre nella stessa discussione – che i magistrati componenti la maggioranza dell'organo giudicante erano stati al servizio dei Borbone come Nicastro. Gli unici esterni nella Commissione erano stati gli avvocati San Giorgio e Di Marco¹⁸⁰, quest'ultimo assolutamente contrario alla destituzione. Infine le parole definitive del deputato ottennero l'approvazione della petizione: «Paolino Nicastro è cieco, è vecchio, è povero sino al bisogno: egli era presidente della Cassazione sotto i Borboni, oggi è povero. Si può dargli lode maggiore?»¹⁸¹.

Nella riflessione sul problema appena trattato, emerge pertanto il grande tema della *Epurazione* della magistratura 'borbonica', che è stato

¹⁷⁷ Essi erano: il barone Scrofani, presidente della Corte dei conti; Pietro Castiglia divenuto poi consigliere della Cassazione di Palermo; l'avvocato Vincenzo Di Marco; il magistrato Salvatore De Luca; l'avvocato Giovanni San Giorgio. In *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, Sessione del 1863-64. 2° Tornata del 21 gennaio 1864*, p. 2964.

¹⁷⁸ Vincenzo Errante d'Avanella era uno dei patrioti siciliani, coinvolto sin da giovanissimo nei processi subiti dai 'carbonari' dell'Isola; era sfuggito alla pena di morte come molti dei «baroni e gentiluomini». Per le vicende legate a questa figura cfr. G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., p. 115.

¹⁷⁹ In *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, Sessione del 1863-64. 2° Tornata del 21 gennaio 1864*, p. 2964.

¹⁸⁰ Sull'impegno del giurista e deputato Vincenzo di Marco durante le fasi di codificazione del costituendo Regno d'Italia cfr. G. PACE GRAVINA, «*La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro*», cit., p. 32.

¹⁸¹ In *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, Sessione del 1863-64. 2° Tornata del 21 gennaio 1864*, p. 2964.

affrontato spesso dalla storiografia¹⁸². Secondo D'Addio le misure adottate contro i magistrati siciliani comportarono per l'Isola una grave carenza di organico presso i tribunali e le corti, soprattutto a causa del fatto che i nuovi nominati spesso esponevano le difficoltà del viaggio per non uniformarsi alle disposizioni sul trasferimento.

In Sicilia i casi di 'espulsione' si legavano a due momenti separati, collocati però, rispetto al panorama nazionale, nel medesimo periodo di rinnovamento del personale giudiziario (1859-1863) in relazione all'unificazione nazionale¹⁸³. Il primo riguardava le circostanze che avevano interessato Paolino Nicastro e Sebastiano Barbagallo, protagonisti del passato regime borbonico che, a seguito dei nuovi equilibri unitari, furono estromessi dalle funzioni giudiziarie; sicuramente i ruoli di vertice assunti nel Regno delle Due Sicilie influirono nelle scelte adottate immediatamente dopo lo sbarco di Garibaldi. Il secondo, come si vedrà, comprendeva le vicende connesse a 'ragioni democratiche' sorte immediatamente dopo la costituzione del nuovo Stato; in tale occasione i soggetti che, nella fase precedente, avevano sostituito i magistrati epurati, erano adesso i destinatari delle nuove estromissioni.

Taluni avvenimenti, infatti, manifestavano circostanze singolari che interessavano il supremo tribunale di Palermo. Un fatto emblematico riguardò l'allontanamento di Pasquale Calvi poiché con sentenza del 22 giugno 1862, in qualità di presidente della Corte di

¹⁸² Cfr. M. D'ADDIO, *Politica e magistratura (1848-1876)*, cit., pp. 153 e ss.; P. MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, cit., pp. 30 e ss.; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 43 e ss.; E.R. PAPA, *Magistratura e Politica*, cit., pp. 24 e ss.; P. SARACENO, *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'unità al 1890*, cit., pp. 542 e ss.

¹⁸³ Si consideri che Pietro Saraceno ha individuato, in riferimento al periodo compreso dal 1848 al 1951, cinque occasioni durante le quali in Italia si è posto un problema di epurazione del personale giudiziario. In particolare gli anni 1859-1863 costituiscono il «secondo» di questi episodi. Cfr. P. SARACENO, *Le «epurazioni» della magistratura in Italia. Dal Regno di Sardegna alla repubblica: 1848-1951*, in *Clio. Rivista trimestrale di studi storici*, Anno XXIX – n. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1993, pp. 511 e ss.

cassazione siciliana, aveva dichiarato colpevole di «denegata giustizia»¹⁸⁴ Giovanni Meli, procuratore generale del re presso la corte criminale di Palermo¹⁸⁵. La decisione statui sull'inadempienza ai doveri di ufficio in riferimento alle querele presentate da Giovanni Raffaele, per oltre un anno, contro chi ordinò il suo arresto ed esilio a Genova. La disposizione per la cattura era stata data dal consigliere di luogotenenza Giuseppe La Farina¹⁸⁶. Cosicché a seguito delle conclusioni dell'avvocato Emanuele Viola¹⁸⁷ (difensore di Giovanni Raffaele) e del procuratore generale Pietro Castiglia, entrambi suoi amici di studio e d'infanzia, la Corte di Palermo condannò, per il mancato seguito agli esposti, il rappresentante del pubblico ministero (Giovanni Meli).

Tale sentenza causava il trasferimento di due primi presidenti: Calvi spostato a Firenze¹⁸⁸ in luogo di Carlo Carducci, che, però, pur se nominato il 26 ottobre 1862 non assunse le funzioni di primo presidente in Sicilia poiché nel gennaio del 1863 fu «collocato a riposo a domanda»¹⁸⁹. Su quest'ultimo magistrato, Mario D'Addio sottolineava che subì indirettamente l'azione punitiva del governo per il solo fatto di rivestire quella carica nella corte territoriale toscana¹⁹⁰. Inoltre, questi provvedimenti epurativi, adottati nel 1862, riguardavano anche i seguenti togati della cassazione palermitana: Vincenzo Caccioppo,

¹⁸⁴ Cfr. E.R. PAPA, *Magistratura e Politica*, cit., p. 24.

¹⁸⁵ Come è possibile leggere nelle parole di Francesco Crispi: «Ebbene, il presidente di quella cassazione fu tolto da Palermo e traslocato per codesta colpa a Firenze, due o tre consiglieri, fra cui il relatore della causa, furono esonerati dal servizio e la cassazione fu composta da individui che attendo alla prova per vedere se sapranno raccogliere l'esempio di indipendenza dei loro predecessori», in P. MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, cit., p. 109.

¹⁸⁶ Così come emerge dall'articolo apparso il 27 luglio 1862 nel giornale «*Il Precursore*» e riportato in M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura*, cit., pp. 752 e ss.

¹⁸⁷ Su Emanuele Viola si rinvia a G. PACE GRAVINA, *Emanuele Viola*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 738-743.

¹⁸⁸ Secondo il giudizio del commissario straordinario, Di Monale, il trasferimento di Pasquale Calvi a Firenze era da considerare più un premio che una ammonizione, considerando il prestigio della sede e la bellezza della città toscana. In M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura*, cit., p. 775.

¹⁸⁹ Cfr. M. MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, cit., p. 223.

¹⁹⁰ Cfr. M. D'ADDIO, *Politica e magistratura (1848-1876)*, cit., pp. 770 e ss.

Giovanni Interdonato, Giuseppe Puleo, Vincenzo Maria Ramo, Giuseppe Vinci Orlando. Ad essi si aggiungevano altri nomi di magistrati applicati nelle giurisdizioni inferiori ma pur sempre colpevoli di partecipare a ‘convegni segreti’ capeggiati da Calvi¹⁹¹.

Successivamente il ministro Rattazzi, in risposta all’intervento dell’onorevole Crispi, respingeva totalmente il collegamento tra la decisione dei supremi giudici di Palermo e le ‘punizioni’ comminate¹⁹². Però evidentemente una connessione tra gli eventi esisteva. Le ragioni erano altre e l’intento era limitare l’azione di un gruppo di soggetti, impegnati nell’attività politica sin dai moti siciliani del ’48¹⁹³ e che successivamente avevano contribuito all’impresa garibaldina; con l’istituzione del Regno d’Italia essi rappresentavano, tuttavia, una minaccia per le ‘idee democratiche’ sostenute e diffuse tra la popolazione.

Ma perché la condanna di un magistrato requirente aveva destato tanto interesse? Certamente l’importanza delle funzioni esercitate dal procuratore generale¹⁹⁴ determinavano il coinvolgimento di più fronti; questa figura costituiva il ‘*limen*’ tra l’esecutivo e l’autorità giudiziaria. Si pensi, inoltre, che questi togati non godevano del principio di inamovibilità, sancito sin dell’emanazione dello Statuto albertino (art.

¹⁹¹ Il dato si evince dal documento n. 136 trascritto in M. D’ADDIO, *Politica e Magistratura*, cit., p. 758.

¹⁹² Il Guardasigilli così argomentava: «Io credo opportuno che si facessero questi cambiamenti, poiché non mi pareva conveniente che il presidente della corte di Palermo, che era nativo di Palermo, ed aveva colà strette e molte relazioni, potesse rimanervi. Mi parve miglior consiglio che andasse a presiedere un’altra corte, e non credo che egli possa dolersi come d’un castigo inflittogli se di là veniva traslocato ad un’altra corte egualmente suprema, e certo non inferiore a quella di Palermo. E se poi alcuni di quei consiglieri furono posti in riposo, egli è perché per la loro età e per lo stato nel quale si trovavano non erano più in condizione di prestare quel servizio che giustamente da essi deve lo Stato richiedere», in *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, Sessione del 1861-62*, pp. 4427-28.

¹⁹³ Si pensi al magistrato Giovanni Interdonato che svolse un ruolo considerevole nelle sommosse che si susseguirono nell’Isola; si trattava di un gruppo di soggetti coesi che avevano condiviso successi ma anche patito condanne, cfr. sul punto G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., p. 184.

¹⁹⁴ Sui rappresentanti del pubblico ministero presso l’originario Tribunale di Cassazione francese, si veda P. ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall’Assolutismo francese all’Italia repubblicana*, cit., p. 44.

69) ed attestato dall'ordinamento giudiziario del 1865. L'art. 129 dell'ordinamento giudiziario del 1865 collocava, difatti, il pubblico ministero¹⁹⁵ sotto la direzione del guardasigilli, con l'intento di mantenere il controllo dell'apparato della magistratura¹⁹⁶ e di vigilare sulla corretta applicazione della legge assistendo a tutte le udienze delle Corti e dei tribunali civili.

Nel 1877 Pasquale Stanislao Mancini, in qualità di componente del governo Depretis, rispondeva alle interpellanze dei deputati Antibon, Muratori e Toscanelli con un discorso poi pubblicato con il titolo *“Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia”*. L'intenzione del Guardasigilli era diretta a disapprovare le politiche della Destra storica, che fino al 1876 aveva governato la Penisola; naturalmente un argomento, così rilevante, suscitava un'attenzione significativa da parte del Parlamento.

«Dal Governo Italiano nel 1862 erasi apparecchiato un lavoro per apportare una grande epurazione politica nel personale della magistratura ereditata dai Governi caduti; ma quest'epurazione il Governo non solo non la fece mai, ma procedé in fretta, e mi duole il dirlo, in modo incomposto ed arbitrario, ad organizzare la magistratura, specialmente nel mezzogiorno d'Italia; e rammento che, malgrado la grande simpatia ed amicizia che mi stringeva al compianto ministro Rattazzi, allora capo del Gabinetto, mi ritrassi volontariamente in

¹⁹⁵ Art. 129 del r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626: «Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia». Sul punto Francesco Serpico ha scritto: «si trattava di una figura che per la sua collocazione ancipite manifestava forti elementi di contrasto con il principio dell'indipendenza della Magistratura proprio della tradizione liberale, aprendo la strada a pericolose interferenze governative nell'attività giurisdizionale», in F. SERPICO, *La riforma dell'intervento del Pubblico Ministero nel giudizio civile (1865-1875)*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014, p. 819; cfr. anche G. BARTELLINI MOECH, *Il pubblico ministero dallo stato liberale allo stato fascista*, Roma, Arti grafiche Jasillo, 1966.

¹⁹⁶ Già con la Legge Rattazzi si era rafforzata la posizione del governo visto che il pubblico ministero rappresentava l'esecutivo presso l'autorità giudiziaria. Si vedano: M. STRONATI, *Il governo della «grazia». Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 125; P. MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 44 e ss.

quell'epoca dal far parte ulteriormente della sua amministrazione, perché mi opposi risolutamente a quell'organizzazione improvvisata, ed alla creazione di una parte del nuovo personale, in cui lo stesso ministro Rattazzi ingenuamente confessava di non conoscere un solo degl'individui chiamati a farne parte. Avvennero infatti ben gravi inconvenienti nella prima composizione delle Corti e dei Tribunali del mezzogiorno d'Italia, ed oggi ancora se ne risentono i danni»¹⁹⁷.

I numerosi dibattiti sui 'tramutamenti' impegnavano le sedi rappresentative e trovavano il loro fondamento sulla garanzia di *inamovibilità*¹⁹⁸ sancita dall'articolo 69 dello Statuto Albertino. Come osservava Mortara¹⁹⁹ si trattava di una delle guarentigie di carattere 'politico' che circondava la magistratura e per tale ragione costituiva parte del diritto pubblico. Di conseguenza, appena compiuta l'unificazione giudiziaria, tale questione creava non facili difficoltà da risolvere; la legge Rattazzi aveva stabilito che ai giudici dei regni preunitari non si applicasse questa 'tutela', infatti era stato stabilito che il governo, nell'arco temporale di tre anni²⁰⁰ avrebbe dovuto provvedere allo scrutinio del personale e attuare una successiva epurazione²⁰¹.

In Sicilia i giudici non godevano del modello di inamovibilità «piena», in relazione sia al grado che alla sede, stabilito dalla legge n. 1186 del 19 maggio 1851, cosiddetta «Siccardi»; ad essi non era, quindi, applicato il principio per cui il 'beneplacito' al trasferimento era considerato un titolo necessario. Al contrario per i togati dell'Isola si ricorreva al sistema disegnato dall'articolo 103 del r.d. 13 novembre

¹⁹⁷ In P.S. MANCINI, *Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia*, cit., p. 30.

¹⁹⁸ Il termine secondo Mortara è da collocare in Francia al tempo della venalità delle cariche, poiché attestava l'assoluto diritto di proprietà acquistato dal soggetto in ordine sia alla sede che al grado, con la facoltà di trasferire l'ufficio per eredità. Cfr. L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., p. 65.

¹⁹⁹ Cfr. L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, cit., pp. 63 e ss.

²⁰⁰ Il termine di tre anni derivava dalla legislazione francese. Cfr. P. MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, cit., p. 30.

²⁰¹ Cfr. E. R. PAPA, *Magistratura e Politica. Origini dell'associazionismo democratico nella magistratura italiana*, p. 23. Inoltre l'autore riportava una relazione del ministro Rattazzi, il quale giustificava un trasferimento per ragioni di pubblico interesse sottolineando che il governo non poteva essere privato del diritto di «traslocare nel medesimo grado, ma ad altro seggio, il giudice».

1859 n. 3781 (legge Rattazzi), secondo cui la garanzia era prevista per il solo grado ma veniva esclusa per la sede, nel medesimo senso dello schema che vigeva precedentemente nel Regno delle Due Sicilie²⁰².

Nell'ordinamento giudiziario del 1865²⁰³ il principio di inamovibilità era enunciato nell'art. 199 dell'ordinamento giudiziario e, come affermava Mortara, non era da considerare una guarentigia del tutto illimitata per i magistrati italiani visto che per utilità di servizio gli stessi potevano essere trasferiti di sede senza il loro consenso, purché si garantisse la parità di grado²⁰⁴. Nelle pagine del *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*²⁰⁵ Luigi Mattiolo esprimeva, una medesima concezione e definiva la «repentina traslocazione» l'equivalente di una «destituzione».

Naturalmente, per l'importante tematica, al contributo di questi studiosi si affiancava quello di diversi giuristi, impegnati in dibattiti politici e dottrinali. Nel 1878 il primo presidente della Corte di cassazione di Napoli sosteneva che le due riforme «ardentemente desiderate» riguardavano l'ordinamento della 'giustizia correzionale' e l'indipendenza della magistratura mediante «l'inamovibilità del luogo» prevista in Francia, Belgio e da ultimo anche in Germania, grazie alla legge pubblicata il 27 gennaio 1876²⁰⁶.

²⁰² Cfr. C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799 – 1848)*, cit., p. 252.

²⁰³ Art. 199 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626: «I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, né posti senza il loro consentimento in disponibilità od in aspettativa, o riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge e secondo le forme in essa prescritte. Possono bensì, per l'utilità del servizio, essere tramutati da una corte o da un tribunale ad altra corte o tribunale, con parità di grado e di stipendio».

²⁰⁴ Anche Mattiolo si pronuncia sull'importanza di prevedere una tutela completa, cioè estesa anche al luogo: cfr. L. MATTIOLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. I, p. 77.

²⁰⁵ Paolo Grossi lo ha definito il «più ampio, il più minuto commentario esegetico del Codice del 1865». Cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 63.

²⁰⁶ Cfr. G. MIRABELLI, *Esposizione della statistica delle corti di cassazione del regno d'Italia comparata con quella della Corte di Cassazione Francese*, Napoli, Stabilimento Tipografico dell'Ancora, 1878, p. 25.

Successivamente, nel 1903, a Palermo – in occasione del V congresso nazionale giuridico-forense – il costituzionalista Gaetano Arangio Ruiz, nella sua relazione dal titolo *In qual modo possa essere più efficacemente assicurata l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario*²⁰⁷, rappresentava che lo Statuto non prevedeva esplicitamente se la garanzia era circoscritta al grado e puntualizzava che l'ordinamento giudiziario del 1865 in materia aveva riprodotto nell'articolo 199 la disposizione già contenuta nel decreto legislativo del 13 novembre 1859. In un passaggio successivo egli sintetizzava in poche righe la propria visione 'protezionistica' nei confronti del potere giudiziario e nel contempo controbilanciata da doveri: «Si ponga la magistratura sul più alto piedistallo, la si circonda della massima riverenza e dei più giusti onori, ma la si renda responsabile».

Al problema dell'inamovibilità si ricollegava il trasferimento²⁰⁸ del giudice che non sempre era la conseguenza di una sanzione, infatti si configurava anche in premio se seguito da una promozione al grado superiore della gerarchia, esclusi ovviamente i casi del '*promoveatur ut amoveatur*'. Nell'esame della carriera di molti tra i giudici della Cassazione di Palermo emerge che dopo un «tramutamento», soprattutto nel caso di distanze notevoli rispetto al luogo di provenienza, seguiva una 'giusta ricompensa' attraverso il raggiungimento di funzioni prestigiose, associate spesso all'attribuzione di onorificenze²⁰⁹.

²⁰⁷ Cfr. G. ARANGIO RUIZ, *In qual modo possa essere più efficacemente assicurata l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario*, in V Congresso Nazionale giuridico-forense, 1903, pp. 307-344.

²⁰⁸ L'articolo 200 del r.d. del 6 dicembre 1865 n. 2626, in combinato disposto con il regolamento giudiziario, riconosceva al giudice il diritto ad una indennità per le spese di viaggio nel caso il tramutamento fosse avvenuto senza che lo stesso ne avesse fatto domanda o senza promozione. Per tale motivo nei prospetti di matricola veniva indicato se il magistrato era stato «tramutato a sua domanda»: questo per evidenziare che il trasferimento non era stato una misura punitiva.

²⁰⁹ In riferimento a ciò Antonella Meniconi ha evidenziato: «Altro elemento importante era, infatti, rappresentato dalla mobilità nella carriera: per i magistrati piemontesi (ma in realtà anche per gli altri), l'unico modo per avanzare rapidamente era quello di accettare una collocazione sgradita, soprattutto al Sud», in A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 55-56.

Un esempio di questo meccanismo si può rinvenire nella carriera del magistrato piemontese Tancredi Luigi Beria d'Argentine. Egli iniziò nel 1848 (all'età di ventitré anni) il percorso con funzioni di vice pretore a Torino, poi nel 1869 uditore e nel 1873 aggiunto giudiziario presso il tribunale della medesima città²¹⁰. Dopo quasi quarant'anni di servizio, durante i quali oltre che in Piemonte si spostò per dovere d'ufficio in Liguria e in Lombardia, fu designato «sostituto procuratore generale» alla Cassazione torinese. A distanza di un quinquennio, nel 1907, diventò primo presidente della Corte di Appello di Casale, e l'anno successivo fu componente del neo costituito consiglio superiore della magistratura. Ma per far ingresso nella rosa dei cinque alti magistrati, presenti al vertice delle supreme magistrature regionali, accettò la lontana sede siciliana, dove fu presente per poco più di un anno, dal 23 febbraio 1919 al 17 aprile 1920, e ricevette, poi, la nomina a senatore per la categoria dell'art. 33, riservata ai «primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione».

Anche il fascicolo del siciliano Benedetto Scillamà²¹¹, nato a Caltagirone il 15 ottobre 1845 e laureato all'Università di Napoli con «dispensa di tassa per merito», dimostra che il togato fu soggetto a numerosi trasferimenti per gli innumerevoli incarichi svolti fuori dall'Isola ma che nel 1912 gli fecero conquistare un 'posto' al Senato del Regno. Nel 1872 egli iniziò quale aggiunto giudiziario ed applicato presso il Ministero di grazia e giustizia, nel 1877 fu designato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Palermo; dopo lo svolgimento di funzioni requirenti nell'Isola si trasferì in Sardegna presso la regia procura di Oristano. A partire dal 1893 prestò servizio presso la Corte di Appello di Genova dove prima si occupò dell'ufficio del pubblico ministero, poi divenne consigliere e nel 1907 Primo Presidente della stessa. Nel 1897 fu nominato componente della Cassazione panormita e

²¹⁰ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati A-B-C (1863-1923)*, b. 819.

²¹¹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati R-Z (1863-1923)*, b. 823.

l'anno successivo fu trasferito nella medesima carica a Roma. All'età di sessantasei anni accettò la carica di senatore, e l'anno successivo (1913) ricoprì il più alto scanno del supremo tribunale di legittimità presente in Sicilia.

Tra le carte del personale, conservate presso l'Archivio di Palermo, non mancano nomi di componenti della Corte di Appello che non divennero mai «supremi consiglieri» proprio per il fatto che si erano rifiutati di accettare un incarico presso una sede lontana. Pietro Ferrara, consigliere di Corte di Appello²¹² rifiutò la nomina presso altre cassazioni territoriali perché desiderava essere nominato per quella siciliana, a ragione di ciò il fascicolo contiene la numerosa corrispondenza ministeriale. In particolare da alcuni telegrammi si evince che declinò sia la designazione a sostituto procuratore presso la Suprema Corte di Torino, così come la proposta del ministro Finocchiaro Aprile (attraverso il presidente della Corte di Appello di Palermo) per una collocazione presso la Corte di Cassazione di Roma (o di Firenze, Torino e Napoli)²¹³.

I problemi appena affrontati costituiscono una lente da cui osservare la fase post-unitaria di transizione dell'amministrazione della giustizia, caratterizzata dal continuo porsi di nuovi equilibri per la magistratura. Le epurazioni, i trasferimenti e gli avanzamenti rappresentavano tutto ciò; la conoscenza dei dati personali e l'attività lavorativa dei supremi giudici si è rivelata necessaria per fare luce sui problemi posti dalla presente ricerca. La lettura dell'intervento del

²¹² In un passaggio dell'intervento, già citato, il Guardasigilli P.S. Mancini argomentava sui vantaggi di fare carriera presso la Corte d'Appello a dispetto di avere un 'posto' come 'supremo consigliere': «Oggi un Consigliere di Cassazione percepisce 9000 lire di stipendio; invece nelle Corti d'Appello il Primo Presidente ed il Procuratore Generale, come sapete, ne hanno 12,000. Che avviene? Tutti coloro, che seggono nella Corte di Cassazione, cercano di uscirne per conseguire la promozione di Primi Presidenti o Procuratori Generali di Corti d'Appello. Ciò produce l'inconveniente, che nella Corte di Cassazione finiscono per rimanere i meno abili, e coloro che per vecchiezza o per condizioni di salute non sono nella idoneità di conseguire tramutamenti», in P. S. MANCINI, *Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia*, cit., p. 56.

²¹³ In ASPa, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati D-E-F (1863-1923)*, b. 820.

ministro Mancini ha costituito una chiave fondamentale per l'interpretazione degli avvenimenti, poiché ha dato l'occasione di poter affermare che un'epurazione nazionale della magistratura preunitaria – proclamata per decenni – non era mai stata effettivamente attuata. Vi erano stati solo differenti episodi non collegati tra loro, che però davano la possibilità di 'allontanare' alcuni soggetti scomodi.

CAPITOLO III

Il rito civile nel giudizio di cassazione delle sentenze

SOMMARIO: 1. L'attività della Corte tra le *Leggi della procedura ne' giudizi civili* del 1819 e il *Codice del Regno d'Italia* – 2. Un effettivo giudizio di legittimità? – 3. Il rinvio innanzi alle Corti di Appello siciliane – 4. Le sezioni unite: la dialettica tra Palermo e Roma.

1. *L'attività della Corte tra le Leggi della procedura ne' giudizi civili del 1819 e il Codice del Regno d'Italia*

Le pagine che seguono avviano la tematica legata alla seconda parte della tesi: l'attività giurisdizionale della Corte di Cassazione di Palermo. Dopo aver esaminato gli aspetti istituzionali e prosopografici, questa sezione potrebbe apparire disgiunta dalla precedente per le questioni ivi analizzate; al contrario i tre capitoli successivi, come si avrà modo di notare, intersecano nuovamente l'argomento sotto una luce diversa. In siffatta sede si manifesta l'effettività dei problemi nella prassi del tribunale supremo regionale; il motivo conduttore, che accompagnerà i prossimi paragrafi, tiene in considerazione il 'momento processuale' del problema, declinato secondo due corollari: il primo costituito dal profilo normativo; il secondo dalla prospettiva concreta delle sentenze pronunciate. Nel corso dell'esposizione l'uno e l'altro punto di osservazione si ritrovano sino ad intrecciare gli argomenti

ulteriori, inerenti l'esperienza transitoria del vertice della giustizia nella Penisola.

Ciò costituisce una parabola formata da diversi punti che, attraverso tale angolazione, si ha adesso l'intenzione di approfondire, specificamente a partire dall'impugnazione delle sentenza innanzi il tribunale di cassazione per poi giungere agli sviluppi successivi, sino a considerare il rinvio alle sezioni unite di Roma. Sicuramente l'anno 1865 rappresenta una tappa importante non solo per la Sicilia ma per l'intero Regno d'Italia; momento questo che potrebbe pensarsi secondo differenti sfaccettature del 'giuridico': fine di un percorso oppure avvio di un periodo nuovo, o ancora tempo di transizione.

Come è noto, nella Penisola si compiva l'unificazione del diritto privato sostanziale e processuale in seguito all'emanazione dei rispettivi testi normativi. Il giorno 10 agosto del 1865 la Prefettura del capoluogo siciliano trasmetteva al tribunale supremo di Palermo otto copie del nuovo codice di procedura civile del Regno d'Italia¹, il quale era stato promulgato da Vittorio Emanuele II con r.d. del 25 giugno e sarebbe entrato in vigore nel mese di gennaio del 1866². In data 20 settembre 1865 il primo presidente telegrafava al ministro di grazia e giustizia, in risposta ad una nota di verifica, che le stesse erano state ricevute e tutte assegnate al Collegio, «cioè una alla segreteria e le altre sette per uso dei Consiglieri delle due sezioni, e ciò per rendere più spedita la cognizione della legislazione nuova»³.

Il testo emanato aveva contribuito a conseguire la riforma complessiva della legislazione civile, completata con la disciplina

¹ I codici trasmessi erano destinati rispettivamente uno per l'ufficio di presidenza e sette per la libreria della biblioteca della Corte. In ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza della Presidenza*, b. 705. Dalla consultazione del fondo archivistico è stato possibile constatare, inoltre, la presenza, presso il Tribunale supremo di Palermo, di una raccolta di volumi, composta anche da testi di autori stranieri.

² Il gruppo di giuristi, impegnati nello studio e nella redazione del codice di procedura civile, era diretto da Giuseppe Pisanelli. Cfr. F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 14.

³ In ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza della Presidenza*, b. 705.

procedurale in un ottica di compimento della medesima⁴. La necessità di pubblicazione in un breve lasso temporale aveva compromesso la possibilità di una analisi e di uno studio approfondito nella fase preparatoria; per tale ragione il contenuto della normativa processuale dava luogo a critiche severe per i numerosi problemi irrisolti⁵.

In Sicilia la promulgazione avveniva a distanza di pochi anni dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, entrato in vigore dopo numerose proroghe, il quale aveva esteso i *Codici penale* e di *procedura penale* del Regno di Sardegna nonché la legge sull'ordinamento giudiziario⁶. Di conseguenza, pur in seguito a tali mutamenti legislativi

⁴ Sul processo di codificazione in Italia, anche con particolare riguardo al codice di procedura civile, cfr. A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 60 e ss.; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 30 e ss.; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, III ed., Roma, Laterza, 1993, pp. 307 e ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico, 1860–1950*, cit., pp. 61 e ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 524 e ss.; S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del codice Napoleonico* (Atti dei convegni lincei), Roma, Bardi, 2006, pp. 55 e ss.; ID., *Il contributo dei civilisti all'edificazione del codice civile unitario (1848–1865)*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 4/2013, Napoli, Jovene, pp. 379 e ss.; ID., *Un secolo giuridico (1814–1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in AA. VV., *Tempi del diritto: Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 346 e ss.; ID., *'Il letto di Procuste'. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860–1861)*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 199 e ss.

⁵ Cfr. *Commentario del codice di procedura civile dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini coordinato e ridotto dall'avvocato e professore di diritto Domenicantonio Galdi*, vol. I, Napoli, 1875, p. LV. Nel 1866 l'avvocato Domenico Savino affermava: «A dirla breve in generale esso manca della parte razionale, difetta di concetto legale, e pecca di nesso logico; oltre poi i tanti altri vizi specifici che lo bruttano». Cfr. D. SAVINO, *Errori del codice di procedura civile del Regno d'Italia succintamente esposti*, Taranto, Tipografia Liuzzi, 1866, p. 5. Sul punto anche Salvioli evidenziava che: «Al suo primo apparire ebbe censure, e più si attendeva, perché gli esempi dell'Italia centrale offrivano esempi imitabili. Si disse che non era uno specchio di ordine, di semplicità, di chiarezza, e che peccava anche nella dizione (Borsari). Ai redattori non era mancata la volontà di dare all'Italia una buona giustizia: ma intenti a tutto prevedere e provvedere avevano abbondato nelle cautele e nelle formalità, moltiplicato le proibizioni e gli espedienti per prevenire le male arti e le frodi». Cfr. G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano. Vol. III – Parte II Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1927, p. 789.

⁶ L'esecuzione del decreto era prevista a partire dal 1 novembre 1861 ma le successive proroghe spostavano l'entrata in vigore, cfr. *supra* Capitolo II. L'articolo 1 del decreto luogotenenziale statuiva: «Dal di 10 novembre 1861 avranno esecuzione nelle Provincie Siciliane, salve le modificazioni espresse negli articoli seguenti, il Codice penale approvato per legge data a Torino nel giorno 20 novembre 1859; il Codice di procedura

legati ai nuovi equilibri necessari per l'unificazione della Penisola, il processo innanzi alla Corte di Palermo era stato regolato, come già osservato, secondo una separazione che considerava la disciplina sabauda applicabile soltanto ai ricorsi in materia criminale⁷.

Il diritto processuale e sostanziale, applicato nell'Isola in questo periodo di transizione giuridica, avviato con lo sbarco di Garibaldi, racchiudeva, pertanto, aspetti singolari poiché da un lato si assisteva al mantenimento della normativa delle Due Sicilie per i giudizi civili, dall'altro si estendevano le disposizioni piemontesi del 1859⁸. Permanenza ed «impermanenza» coesistevano nel momento in cui i giudici pronunciavano la sentenza, poiché si procedeva a considerare le norme passate ma in un presente giuridico nuovo⁹. Soprattutto nella fase successiva, quando l'assetto normativo era 'inamovibile', emergevano tali 'passaggi' nonché il riferimento alla disciplina precedente. Un aspetto ulteriore da analizzare riguarderebbe le

penale approvato con legge del detto giorno; la Legge sull'ordinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, del 13 e 20 novembre 1859», in *Decreto che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Codici penali e di procedura penale e le Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dello stesso ordine, pubblicati in Torino in novembre 1859, non che i regolamenti che vi hanno relazione*, in *Raccolta degli Atti del Governo della luogotenenza generale del Re in Sicilia*, Palermo, Stabilimento Tipografico di Francesco Lao, 1862, p. 183.

⁷ L'esclusività della regolamentazione della materia penale era stabilita dal medesimo decreto luogotenenziale, che all'articolo 2 stabiliva: «Cesseranno contemporaneamente di aver vigore la legge organica dell'ordine giudiziario del 7 giugno 1819, e tutt'altre disposizioni legislative, in quanto concernono la materia dell'organizzazione giudiziaria; rimanendo bensì in vigore, in quanto riguardano la materia della competenza civile e commerciale, e non si trovino incompatibili co' Codici e Leggi da pubblicarsi come sopra», Ivi, p. 184.

⁸ Sul problema storico-giuridico della transizione Mario Bretone afferma: «La forza vincolante delle norme prescinde dalla loro durata: le norme vecchie e quelle nuove stanno sullo stesso piano, non c'è fra loro nessuna differenza qualitativa. Il diritto, in quanto positivo, è anche contingente: «non viene solo *posto* (cioè scelto) mediante una decisione, ma *vale* in forza di una decisione», in M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2004, p. 36. Si consideri, anche, il recente volume *Innovation and Transition in Law: Experiences and Theoretical Settings*, a cura di M. Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler, Madrid, Dykinson, 2020.

⁹ «Se pensiamo alla consuetudine, all'abrogazione, al potere costituente, queste sono tutte figure giuridiche che fanno parte del tempo un elemento del proprio contenuto. In particolare qui il tempo è un elemento che serve ad attribuire fondamento e stabilità alla norma: è un tempo, questo, che incide sul *regime di permanenza* del diritto», in M. MECCARELLI, *I tempi ascrittivi tra esperienza giuridica e ricerca storica*, in *Le Carte e la Storia*, n. 2, Bologna, il Mulino, 2018, p. 18.

configurazioni che, in questo tempo del diritto transitorio, potrebbero essere state introdotte provvisoriamente ma che avrebbero suggestionato anche la fase successiva. L'attività di ricerca, in particolare lo studio delle decisioni del Tribunale supremo siciliano, tuttavia, non ha fatto emergere la presenza di tale ipotesi, cioè di forme procedurali concepite per la prima volta che, poi, rimangono all'interno dell'ordine innovato¹⁰.

Si consideri, peraltro, che per i giudizi di legittimità in materia civilistica il rito innanzi alla cassazione dell'Isola aveva continuato, fino all'emanazione della legislazione del 1865, ad essere disciplinato dalle norme procedurali borboniche¹¹. La ragione di tale condizione scaturiva dalle diversità delle branche del diritto: i settori a rilevanza pubblicistica, tra cui la normativa penale, tendevano all'unitarietà attraverso l'estensione del modello piemontese; invece la legislazione privatistica dei differenti territori annessi veniva mantenuta con le opportune modifiche fino al codice civile del 1865¹². Come è noto, solo con l'emanazione del codice Zanardelli del 1889 si sarebbe giunti per la Penisola all'unitarietà della disciplina sia criminale che civile¹³.

I magistrati del Collegio siciliano, quindi, conseguita l'annessione del territorio al costituendo Regno d'Italia, continuavano ad 'utilizzare'

¹⁰ Sul punto si pensi agli aspetti del diritto civile sostanziale che, invece, manifestava elementi di singolarità; in particolare l'adozione delle disposizioni transitorie nell'attività giurisdizionale della Corte di cassazione di Palermo. V. *infra* Capitolo V.

¹¹ Sulle ragioni per cui la presente ricerca è circoscritta alle pronunce della Cassazione di Palermo in materia di diritto civile si rinvia a quanto osservato nella nota introduttiva della tesi. V. *supra*.

¹² Come osservava Orazio Sechi: «Nel 1863, quando, dietro l'annessione di alcune province all'antico regno sardo-piemontese, fu proclamato il regno d'Italia, quattro erano le diverse raccolte di leggi di procedura imperanti nelle diverse parti del nuovo regno. E l'art. 2 del decreto 20 novembre 1859, con il quale si estendevano alle province recentemente annesse alcune leggi già vigenti nelle antiche provincie, stabiliva: «continueranno ad osservarsi nelle stesse nuove provincie le circoscrizioni e gli ordinamenti giudiziari, le leggi e il regolamento sul processo civile, che attualmente sono in vigore». Cfr. O. SECHI, voce «Codice di procedura civile», in *Il Digesto Italiano*, vol. VII, Parte II, Torino, Unione Tipografico editrice, 1897-1902, p. 474. Sul punto cfr. anche G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 30

¹³ Cfr. L. LACCHÈ, *Un code pénal pour l'Unité italienne: le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, in *Seqüência*, (Florianópolis, Brasile), n. 68, p. 37-57, Doi: <http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2013v35n68p37>.

nei giudizi civili le norme di procedura statuite nella parte terza del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819¹⁴ che, denominata *Leggi della procedura ne' giudizi civili*¹⁵, ricalcava la disciplina napoleonica del 1806¹⁶. Il Titolo IV del Libro V contemplava, insieme alle impugnazioni straordinarie¹⁷, il ricorso alla Suprema Corte di giustizia di Palermo¹⁸, una delle due previste dall'ordinamento borbonico e competente per i soli *domini oltre il Faro*¹⁹.

Nello specifico l'articolo 581²⁰ enunciava tre elementi essenziali del ricorso: essere indirizzato al presidente ed agli altri componenti; contenere l'enunciazione delle leggi civili e di procedura civile violate; in ultimo essere sottoscritto da un avvocato tra quelli ammessi a

¹⁴ Le cinque parti del Codice per lo Regno delle Due Sicilie avevano una numerazione autonoma degli articoli e sostituivano i cinque codici che nel sistema francese erano indipendenti. Cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, cit., p. 230.

¹⁵ Cfr. *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza: Leggi della procedura ne' giudizi civili. Settima edizione ufficiale*, Napoli, Stamperia Reale, 1836.

¹⁶ Come affermato da Giuseppe Salvioli: «Nel regno delle Due Sicilie fu conservato il processo civile francese, con notevoli innovazioni nei giudizi di espropriazione (legge 1828). Elemento singolare e proprio della procedura napoletana fu il sistema delle informazioni date agli avvocati, non in segreto, in modo da preparare e rendere più efficace la pubblica discussione». Cfr. G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 787.

¹⁷ Luigi Mattiolo spiegava il carattere straordinario del ricorso per cassazione con due deduzioni: 1) inammissibilità per le sentenze appellabili; 2) inammissibilità per le decisioni contumaciali suscettibili di opposizione. Inoltre precisava che il legislatore del 1865, anziché utilizzare la formula «il ricorso per cassazione si può soltanto proporre contro le sentenze inappellabili», aveva preferito l'espressione: «possono essere impugnate col ricorso per cassazione le sentenze pronunziate in grado di appello». Cfr. L. MATTIOLLO, *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1899, p. 404.

¹⁸ Per un'analisi su questo Magistrato cfr. R. TUZZA, «*Nell'interesse della legge*». *La Corte suprema di Giustizia di Palermo (1819–1861)*, tesi di dottorato discussa nell'a.a. 2016–2017 presso l'Università degli Studi di Macerata (https://unipad.unimc.it/retrieve/handle/11393/238463/39087/Tesi_TUZZA_Roger.pdf).

¹⁹ Cfr. G. LANDI, *L'organizzazione giudiziaria nel Regno delle Due Sicilie*, in *L'Ordinamento giudiziario. I: Documentazione storica*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Rimini, Maggioli Editore, 1985, p. 571. Per la parte peninsulare del Regno delle Due Sicilie era competente la Corte suprema di Napoli, cfr. S. VINCI, *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809–1861)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

²⁰ Art. 581, *Codice per lo regno delle Due Sicilie. Parte Terza: Leggi della procedura ne' giudizi civili*: «Il ricorso per annullamento sarà diretto al presidente ed a' consiglieri della suprema Corte di giustizia. Saranno distintamente enunciati i numeri degli articoli delle leggi civili, e delle leggi della procedura ne' giudizi civili, violati dalla decisione impugnata. Il ricorso sarà sottoscritto dall'avvocato presso la suprema Corte».

presenziare innanzi al ‘sommo tribunale’²¹. D’altra parte l’inderogabilità di tali requisiti era fissata dal successivo articolo 590²².

Le disposizioni seguenti, sempre del medesimo Titolo IV, prevedevano gli adempimenti richiesti per la corretta presentazione degli atti propedeutici all’incardinazione della causa, quali ad esempio la notifica alla controparte ed il decorso dei termini stabiliti per la validità del ricorso²³. La forma richiesta per l’istruzione del procedimento era sempre scritta ed affidata ad un consigliere con funzioni di relatore, il quale, durante l’udienza, rapportava al Collegio, anche verbalmente, i quesiti oggetto del giudizio. Seguivano le arringhe delle parti ed in conclusione quelle del rappresentante del pubblico ministero²⁴. Se il rito si concludeva con l’annullamento della decisione impugnata si rinviava ai giudici del merito per una nuova statuizione non vincolata alla sentenza della Suprema Corte²⁵.

Tale ordine si manteneva sino all’emanazione del codice di procedura civile unitario; questo nel Libro I, specificamente al Titolo V,

²¹ Presso l’archivio di Stato di Palermo è presente l’elenco degli avvocati ammessi ad esercitare innanzi alla Corte di Cassazione siciliana per l’anno 1865. In ASPa, *Cassazione di Palermo: Registro delle Assemblee Generali*, b. 784. Si evidenzia, inoltre, che la successiva emanazione della disciplina unitaria sollevava incertezze applicative in riferimento ai soggetti abilitati ad impugnare la sentenza innanzi alle Cassazioni. I supremi giudici fiorentini rilevano, ad esempio, che l’art. 16 delle *Disposizioni transitorie* del 30 novembre 1865 non impediva all’avvocato toscano di sottoscrivere il ricorso in cassazione nei modi stabiliti dall’articolo 522 del codice di procedura civile e non lo obbligava, pertanto, alla necessaria assistenza del procuratore, così come prevedevano le disposizioni previgenti. Cfr. *Corte di Firenze, Sentenza 10 ottobre 1866*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. I, Firenze, Tipografia di Luigi Niccolai, 1867, pp. 128-130.

²² Art. 590, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza: Leggi della procedura ne’ giudizi civili*: «Se i ricorsi non contengono i motivi legali nel modo detto nell’articolo 581, non deve tenersene ragione, ancorché la suprema Corte conosca che la decisione impugnata sia annullabile».

²³ Il magistrato Vito La Mantia evidenziava come la disciplina processuale civile del 1819 rappresentava degli elementi di novità rispetto alla normativa d’Oltralpe, dove il ricorso per l’annullamento della sentenza innanzi alla Cassazione era previsto in una legge speciale anziché nel codice. Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, vol. II, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1874, p. 317.

²⁴ Art. 594, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza: Leggi della procedura ne’ giudizi civili*: «L’istruzione nella suprema Corte sarà sempre per iscritto. Il consigliere relatore farà il rapporto in iscritto e verbale all’udienza. In seguito arringheranno le parti: ed in ultimo luogo il pubblico ministero farà le sue requisitorie».

²⁵ Cfr. A. CAPPUCCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., p. 76.

contemplava i mezzi per impugnare le sentenze. Il capo quinto, denominato «*Del ricorso per cassazione*», si suddivideva in quattro sezioni²⁶: la prima contemplava un unico articolo (art. 517²⁷) con l'elenco dei vizi contenuti nelle decisioni pronunciate in grado d'appello²⁸; oltre alle ipotesi tipiche del sistema francese si prevedevano ulteriori motivi al fine di giungere alla cassazione della pronuncia contestata²⁹.

Per la proposizione del ricorso innanzi al Collegio si stabiliva il termine di novanta giorni (art. 518³⁰), calcolato dalla notifica della sentenza ed identico a quello fissato dalle leggi borboniche; una divergenza rispetto alla normativa previgente nell'Isola consisteva nel calcolare in mensilità il periodo per l'atto³¹. Il successivo articolo 519

²⁶ Come ha rilevato Michele Taruffo: «Il codice non tiene neppure conto della realtà di fatto, costituita dall'esistenza di quattro corti di Cassazione, e disciplina l'istituto come se l'unificazione della Cassazione fosse già compiuta». Cfr. M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, il Mulino, 1991, p. 40.

²⁷ Art. 517, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «La sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata col ricorso per cassazione: 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità siano state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente; 2. Se sia nulla a norma dell'articolo 361; 3. Se contenga violazione o falsa applicazione della legge; 4. Se abbia pronunciato su cosa non domandata; 5. Se abbia aggiudicato più di quello ch'era domandato; 6. Se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo; 7. Se contenga disposizioni contraddittorie; 8. Se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata. Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale se non sia scaduto il termine per fare opposizione».

²⁸ Il testo dell'art. 517 prendeva in considerazione la «sentenza pronunciata in grado d'appello» ma, come sosteneva anche Luigi Mattiolo, le Corti supreme regionali e la dottrina interpretavano la norma come una possibilità di proporre ricorso avverso altri provvedimenti dei giudici. Cfr. *infra* paragrafo 2.

²⁹ Cfr. M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 20.

³⁰ Art. 518, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di giorni novanta. Per coloro che abitano fuori di Europa il termine è di cento ottanta. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza a norma degli articoli 367, 396, e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione».

³¹ Art. 582, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Sarà il detto ricorso, d'unità alla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa, intimato alla parte in persona o al domicilio nel termine di tre mesi dalla intimazione ricevuta della sentenza o della decisione che s'intende impugnare: salve le ulteriori dilazioni ammesse cogli articoli 549, 550 e 551 delle presenti leggi. La intimazione sarà fatta con atto di citazione a comparire nella suprema Corte fra il termine di un mese; nel quale atto sarà inserito il ricorso».

delineava l'intenzione del legislatore unitario ed esprimeva il fine del giudizio di annullamento, cioè la 'difesa' della legge e non delle parti in causa. Come ha osservato la storiografia giuridica il sistema della cassazione si proiettava a tutelare lo «*ius constitutionis*» a discapito dello «*ius litigatoris*»³². Difatti si riconosceva al rappresentante del pubblico ministero, nel caso in cui l'attore o il convenuto non avessero proseguito nell'ultimo grado del giudizio, il potere di denunciare d'ufficio la sentenza nell'interesse della corretta applicazione del diritto³³. La clausola finale della norma ribadiva esplicitamente tale finalità: «In questo caso le parti non possono giovare dell'annullamento della sentenza»³⁴.

È opportuno notare che l'entrata in vigore del codice di procedura del 1865 riconfermava per la Sicilia l'impostazione già contenuta nelle *Leggi della procedura ne' giudizi civili* del 1819³⁵. Tuttavia, dall'accostamento delle due discipline, si evince una divergenza in ordine alla funzione riconosciuta al procuratore generale della Suprema, il quale, secondo la disposizione borbonica, «doveva» portare alla cognizione della corte la sentenza viziata da violazioni di legge³⁶. Invece l'articolo 519 del nuovo

³² Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia Unita*, cit., p. 121.

³³ Nella legislazione del Regno delle Due Sicilie la previsione del mancato impulso delle parti, alla quale eventualmente seguiva l'iniziativa del rappresentante del pubblico ministero, non trovava luogo all'interno del codice ma nella Legge organica del 1819. Cfr. Art. 137 della *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1819 - Semestre I. Da Gennaio a tutto Giugno*, Napoli, Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, p. 27.

³⁴ Art. 519, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Quando nel termine suddetto non sia stato presentato ricorso per cassazione, o vi sia stata rinunzia al ricorso presentato, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denunciare d'ufficio la sentenza, se creda che debba essere annullata nell'interesse della legge».

³⁵ Entrambi i testi normativi si rifacevano al codice di procedura civile napoleonico. Ed in ordine alla disciplina del rito civile emanata nel 1865 Sechi affermava: «molta parte del codice nostro fu tratta da quello francese, se non direttamente, almeno attraverso l'elaborazione del codice sardo, e quindi molta luce può trarsi relativamente a non poche questioni dalla dottrina di quel paese, e specialmente dalle ampie raccolte della giurisprudenza». Cfr. O. SECHI, voce «*Codice di procedura civile*», cit., p. 479.

³⁶ Art. 137, *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*: «Quando sia stata proferita una sentenza o decisione la quale importi infrazione di legge, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, e nessuna delle parti ne abbia reclamato nel tempo stabilito; il regio procuratore generale presso la Corte suprema, avendone notizia, dovrà per interesse della legge portarne di ufficio la

codice di rito unitario sanciva una mera possibilità per il rappresentante del pubblico ministero nel caso: «creda che debba essere annullata nell'interesse della legge».

Complessivamente, riguardo i mezzi di impugnazione, il codice di procedura civile italiano non conteneva trasformazioni notevoli rispetto alle legislazioni preunitarie³⁷. La disciplina processuale del 1865 trovava il fondamento nel rito francese e riproduceva le leggi sabaude con differenti modifiche; contestualmente traeva spunto dall'ordinamento borbonico per il procedimento innanzi ai conciliatori³⁸. Non mancavano i casi di dissomiglianza normativa. Ad esempio, in una sentenza della Cassazione di Palermo, pubblicata il 7 marzo 1891 e redatta da Vito La Mantia, si evidenziava il mutamento avvenuto per l'ipotesi di contumacia. Il dispositivo della decisione conteneva dei brevi cenni alla normativa previgente, cioè del Regno delle Due Sicilie, ma anche al resto degli Stati preunitari³⁹. Il riferimento a questa sentenza offre un primo spunto per evidenziare come l'attività degli «alti magistrati» si declinava non solo nella funzione strettamente interpretativa del diritto positivo, ma al contrario prevedeva lo studio del 'passato giuridico'. Quest'ultimo costituiva, d'altra parte, uno degli aspetti del fenomeno transitorio⁴⁰.

cognizione alla Corte suprema». Cfr. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 422.

³⁷ Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 129.

³⁸ Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, vol. II, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1874, p. 393.

³⁹ «Attesochè grave mutazione fu introdotto pei casi di contumacia nel nuovo rito e nel regolamento, ed è superfluo farne il distinto confronto con le leggi di procedura anteriori sia di Francia o delle Due Sicilie e di Parma, che differenti principi adottavano sia con gli articoli del Codice di procedura estense del 1852, o dei Codici sardi (del 1854 e del 1859), che le riforme introdussero e che servirono di base al vigente rito e basta unicamente ricordare che furono negate all'attore od appellante nel caso di contumacia le opposizioni che si permettono solamente al convenuto che sia stato citato una sola volta e non già in persona propria», In ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili - Anno 1891 - I quadrimestre*, b. 116.

⁴⁰ Questi aspetti si spiegavano nella figura di Vito La Mantia, il quale, in occasione di talune controversie, manifestava questa ponderazione tra diritto vigente e studio degli aspetti storico-giuridici e di avvicendamento delle leggi nel tempo. In altre parole l'attività di questo magistrato, cultore dell'antico diritto siciliano, esprimeva pienamente l'effettività del fenomeno transitorio. Ciò sarà meglio evidenziato al successivo Capitolo IV.

L'abrogazione del sistema procedurale borbonico comportava, inoltre, un avvicendamento importante in relazione al giudizio di rinvio, a cui era demandato, dopo la decisione del tribunale supremo di legittimità, l'esame della lite. Sul punto è necessario innanzitutto considerare come la disposizione contenuta nell'articolo 131 della *Legge Organica* del 1819, vigente nei soli *domini oltre il Faro*⁴¹, differiva da quella decretata nel 1817 per la parte peninsulare. La Suprema di Palermo, difatti, non poteva, a differenza della gemella napoletana⁴², dar luogo ad una decisione a camere riunite nella ipotesi di impugnazione di una seconda sentenza, conforme alla precedente già invalidata e nuovamente denunciata per i medesimi motivi⁴³. Era previsto che «sarà luogo in tal caso ad interpretazione di legge. La Corte suprema farà allora un distinto rapporto al nostro Luogotenente generale, ed attenderà che da Noi venga spiegato il dubbio sulla legge nelle forme prescritte dall'articolo 2 della legge de' 24 di marzo 1817».

Pur in presenza di tale mezzo la prassi giudiziaria, tuttavia, non aveva visto numerose controversie sottoposte all'esperimento di tale 'rimedio'⁴⁴. È utile, però, ai fini della presente trattazione, rilevare come la disposizione sembrasse richiamare alla memoria il modello transalpino del *référé législatif*, che in Francia a seguito della riforma del 1837 era stato definitivamente sostituito dall'esame a sezioni

⁴¹ In riferimento alla *Legge Organica* del 1819 Antonio Cappuccio ha messo in luce le singolarità che distinguono la stessa rispetto alla medesima *Legge Organica* del 1817, vigente nella parte continentale del Regno. Cfr. A. CAPPUCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., pp. 64 e ss.

⁴² Su tale questione legata alla Corte suprema di Giustizia di Napoli ed alle peculiarità procedurali del giudizio civile a seguito di dubbi interpretativi cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005, p. 84; ID., *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: le diverse fasi di un tribunale controverso*, in *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 44.

⁴³ Per un approfondimento sul punto si rinvia a R. TUZZA, «*Nell'interesse della legge*», cit., pp. 30 e ss.

⁴⁴ Ibidem.

unite⁴⁵. Il procedimento in Sicilia veniva declinato in maniera diversa, in ragione dell'assenza di un corpo legislativo si assegnava alla *longa manus* del sovrano una posizione di preminenza: «con l'articolo 131, il legislatore del 1819 aveva semplicemente ripercorso tale insegnamento»⁴⁶.

Diversamente con l'emanazione del codice di rito italiano del 1865 si prevedeva, al comma primo dell'articolo 547, la decisione del plènum del Collegio:

«Quando dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda, pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la corte pronunzia a sezione riunite».

Con questa formulazione l'apparato unitario disegnava un ordine nuovo per l'Isola. Certamente il cambiamento avvenuto riguardava la presenza di due sezioni che, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giudiziario del 1865, rendevano possibile la pronuncia a sezioni unite; il sistema precedente, vigente a Palermo, non accordava tale facoltà in ragione dell'esistenza di una camera a competenza promiscua⁴⁷.

Le due legislazioni, inoltre, differivano per la collocazione delle norme che disciplinavano tale circostanza. Il sistema borbonico, al contrario del codice italiano, non regolamentava ciò all'interno delle *Leggi di procedura ne' giudizi civili*, ma, in ragione delle differenze tra domini insulari e continentali, comprendeva, per la Sicilia, tale ipotesi tra le disposizioni della *Legge Organica* del 1819. In cambio il r.d. n. 2626 del 1865, dopo aver definito la funzione del tribunale di cassazione, si occupava soltanto di determinare le modalità di svolgimento delle decisioni⁴⁸.

⁴⁵ Sull'abrogazione del *référé obligatoire* e sulla nascita del giudizio a sezioni unite in Francia, cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 136 e ss.

⁴⁶ In A. CAPPUCCIO, *La Toga, uguale per tutti*, cit., p. 77.

⁴⁷ Cfr. R. TUZZA, *Nell'interesse della legge*, cit., p. 30.

⁴⁸ Art. 122 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626: «La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi». Art. 127 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626:

Si noti, ancora, che la quasi totale recezione della legislazione d'Oltralpe nell'impianto normativo delle Due Sicilie, dove la «giustizia minore» si distingueva rispetto al modello francese, comportava una forte identità tra i due sistemi; per tale ragione si assisteva alla formazione di una cultura giuridica intrisa dalla scienza transalpina. Tale fenomeno, come ha sottolineato la storiografia giuridica, risultava di grande interesse poiché contribuiva ad influenzare indirettamente la redazione del codice di procedura civile del Regno d'Italia⁴⁹. In seguito all'emanazione del testo del 1865 si sarebbe realizzato, attraverso l'attività interpretativa delle Corti supreme regionali, un momento particolare per gli aspetti transitori del diritto processuale civile che, fra l'altro, seppur prevedeva, nelle disposizioni codicistiche, l'unitarietà dell'organo giurisdizionale chiamato a cassare le decisioni, nel medesimo tempo si assecondava la presenza di una pluralità di tribunali con funzioni apicali⁵⁰.

L'attività di ricerca ha fatto emergere l'effettività della questione connessa alla condizione di incertezza legislativa in seguito ad un mutato quadro normativo. In una sentenza emessa dalla Cassazione di Palermo nel dicembre 1866 emergeva il problema della transitorietà delle norme procedurali in materia di presentazione del ricorso; in particolare la Corte rigettava l'opposizione di irricevibilità ingiunta dagli

«La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con numero invariabile di sette membri. Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi consiglieri dell'altra sezione. Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari non minore di quindici».

⁴⁹ Il codice di procedura civile del 1806 prevedeva soltanto i giudici di pace, invece le leggi borboniche sul giudizio civile contemplavano i conciliatori distinguendoli dai giudici di circondario. Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 80 e ss.

⁵⁰ In ordine al problema Piero Calamandrei affermava: «Il ricorso per cassazione, insomma, ha senso solamente in quanto si possa considerare come uno "strumento di segnalazione dei dubbi giuridici" a un'autorità centrale che sia capace di risolverli in modo uniforme: se l'unicità della Corte di cassazione non esiste nell'ordinamento giudiziario, anche le norme di diritto processuale che regolano il mezzo di impugnativa perdono ogni significato, e prestano agevolmente il fianco a quelle critiche di cui le hanno ripetutamente fatte segno gli oppositori del sistema della Cassazione». In P. CALAMANDREI, *La cassazione civile. Volume II: Disegno generale dell'istituto*, Milano - Torino - Roma, Fratelli Bocca Editori, 1920, p. 351.

eredi Oddo contro l'intimazione del monastero di Polizzi poiché i primi adducevano che il ricorrente avrebbe dovuto produrre, in aggiunta alla decisione contestata, anche la «narrativa».

Tale motivazione era ricondotta alla legge del 10 agosto 1862 che individuava gli elementi indispensabili per la presentazione dell'impugnazione. Il Tribunale supremo siciliano prendeva in considerazione la data in cui il ricorso era stato presentato e statuiva l'applicabilità del nuovo codice di procedura. Secondo il disposto degli artt. 523, 526 e 528 del testo del 1865, tra gli elementi essenziali, era necessaria l'esposizione dei fatti della controversia; l'impugnazione del monastero era stata presentata il 2 maggio 1866, in vigenza del nuovo Codice di procedura civile, che «certamente era l'unica legge da seguirsi in materia di forma»⁵¹.

Il Collegio aveva di conseguenza rigettato la domanda di inammissibilità poiché la richiesta era stata fondata sulla violazione della legge del 10 agosto 1862, piuttosto che sugli ultimi due capoversi dell'articolo 525. L'esposizione dei fatti, pertanto, diveniva un aspetto sul quale si controbattevano le parti al fine di giungere all'accoglimento del ricorso; quest'ultimo problema della natura del giudizio di cassazione delle sentenze costituiva un aspetto ulteriore e complesso, che si cercherà di esporre al paragrafo successivo.

In conclusione, è opportuno mettere in evidenza come il problema della transizione tra le *Leggi della procedura ne' giudizi civili* del 1819 e la nuova normativa unitaria, si rappresentava anche per la Corte partenopea. In una sentenza del 30 aprile 1867 gli «alti magistrati» di Napoli si occupavano del problema delle disposizioni da applicare ad un ricorso presentato dopo il 1° gennaio 1866, e riferito ad una pronuncia antecedente all'entrata in vigore della normativa processuale del 1865:

«Molto meno ha pregio l'osservazione, che trattasi di sentenza pronunciata pria dell'attivazione del nuovo Codice di procedura. L'appellabilità delle sentenze, del pari della facoltà di ricorrere contro di

⁵¹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1866*, b. 60.

esse, è regolata dalla legge vigente al tempo in cui furono proferite. Al contrario, il modo come l'appello ed il ricorso debbono introdurre e proseguire va governato dalla legge novella»⁵².

2. Un effettivo giudizio di legittimità?

La medesima direttrice delle questioni giuridiche transitorie, posta tra i due assi spazio-temporali appena rappresentati, cioè le disposizioni borboniche del 1819 ed unitarie del 1865, era composta da un ulteriore 'punto' del problema processuale, legato alle tematiche prese in considerazione in queste pagine: la natura del giudizio di cassazione se orientato a 'vagliare' il solo diritto oppure anche i fatti oggetto della controversia. Tale questione, oltre a contenere i risvolti processuali, interessava altri aspetti: l'organizzazione del vertice della giustizia a seguito dell'unificazione della Penisola; le dinamiche concrete che sarebbero seguite nel caso di attuazione degli schemi proposti.

Nel periodo tra la seconda metà dell'Ottocento ed i primi decenni del Novecento l'attenzione per gli aspetti legati alla rilevanza o meno della questione giuridica, innanzi al giudice supremo, occupava le riflessioni della scienza giuridica ed i dibattiti parlamentari. Il modello della *cassation* presupponeva, nella fase innanzi alla Corte, un esame circoscritto alle sole violazioni del 'legge', a cui sarebbe seguito un rinvio al magistrato di grado inferiore per il giudizio sul merito⁵³. Questa configurazione originaria del Tribunale era, nel medesimo periodo, l'oggetto di numerose proposte che rappresentavano soluzioni singolari con lo scopo di considerare anche le questioni politiche del nuovo Regno d'Italia; come si è osservato al capitolo primo, la difesa delle pluralità di

⁵² In *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza 30 Aprile 1867*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. I, cit., p. 202.

⁵³ Cfr. M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. XL, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 734 e ss.

sedi, per la giurisdizione suprema, costituiva, spesso, la ragione per idee progettuali che avrebbero voluto modificare il sistema del giudizio di cassazione delle sentenze sino ad allora in vigore⁵⁴.

In particolare le argomentazioni, che facevano leva sull'opportunità di estendere l'indagine anche alle circostanze di causa e non solo agli errori di interpretazione del diritto, si concludevano in molti casi con proposte critiche sull'apparato adottato nella Penisola e si orientavano al mantenimento delle sedi decentrate⁵⁵. A ciò si aggiungevano i numerosi progetti di riforma che, nell'Isola, raccoglievano le istanze di studiosi impegnati sul tema, basti pensare al già ricordato 'disegno' presentato dal Circolo giuridico di Palermo⁵⁶.

Attraverso la lettura di tale proposta, specificamente gli articoli 8, 9 e 10⁵⁷, è possibile rilevare come la natura del giudizio fosse concepita

⁵⁴ Si pensi al progetto del magistrato Ignazio Caruso. V. *supra* Capitolo I.

⁵⁵ «Per l'Italia ci vuole una corte suprema di giustizia che si elevi su nobili ed inconcussi principi del diritto e che amministri una reale e positiva giustizia. La Corte di Cassazione perciò nata dai deliri giuridici francesi colla missione impossibile di amministrare la giustizia guardando e non sempre decidendo del solo diritto distaccato dal fatto delle cause non fa certamente per l'Italia nostra», in A. VALIO, *La corte di cassazione in Italia*, Napoli, Tipografia di Antonio Lanciano, 1879, p. 21.

⁵⁶ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 73 e ss.

⁵⁷ Art. 8: «I motivi indicati nei numeri 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del codice di procedura civile costituiscono cause di revocazione delle sentenze pronunziate in contraddittorio in grado di appello; e non possono dar luogo a ricorso alla Corte suprema per annullamento, se non quando abbiano formato punti di controversia che siano decisi con la sentenza impugnata. È ancora motivo di revocazione e non mai di ricorso alla Corte suprema il travisamento degli atti e dei documenti della causa. Vi travisamento quando si attribuisce ai predetti atti o documenti un significato manifestamente contrario al loro evidente senso letterale che non ammetta interpretazione. La domanda di revocazione, anche pei motivi indicati nell'art. 494 del codice di procedura civile, si propone avanti lo stesso collegio giudiziario che pronunziò la sentenza impugnata, ma devono decidere giudici diversi in numero di cinque se si tratta di sentenza di tribunale, o di sette se si tratta di sentenza di corte di appello; e qualora nello stesso collegio mancasse il numero necessario di giudici la causa sarà con ordinanza del presidente, udito il pubblico ministero, rinviata al collegio giudiziario di pari grado più vicino. La revocazione, quando vi sia luogo, contro la sentenza dei pretori si propone avanti il tribunale, e contro la sentenza dei conciliatori avanti la pretura; ma la sentenza del tribunale o del pretore non sarà appellabile»; Art. 9: «Le sentenze della Corte suprema di giustizia hanno nome di decisioni. Quantunque decisione della Corte suprema, oltre di contenere quanto è prescritto nei codici di procedura civile e penale, deve formulare nel suo dispositivo il punto di diritto deciso su ciascun motivo accolto o rigettato del ricorso o del richiamo istituito negli articoli seguenti»; Art. 10: «Quando la Corte suprema annulla la sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa e rimanda la causa all'autorità competente. Se annulla per altri motivi, rimanda la causa

in un'ottica orientata a sorvegliare primariamente il diritto⁵⁸; nel contenuto del prospetto si prendeva atto delle circostanze nelle quali si procedeva ad analizzare il travisamento, ad esempio di documenti, precisando, tuttavia, che questi casi rientravano nell'alveo della revocazione e non del ricorso per cassazione. Nella *Relazione* di presentazione emergeva la logica che era stata seguita nella ideazione del testo: «Ciò che non si conviene all'istituto della magistratura suprema è la cognizione di ricorsi, i quali denunziano errori più di fatto che di diritto, come sono nei giudizi civili i casi segnati per cassazione nei numeri 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del codice di procedura civile. Non altrimenti che per semplice inavvertenza o negligenza, la quale si traduce in errore di fatto, può avvenire che una sentenza non sia stata rivestita delle forme esterne prescritte dalla legge, che abbia ommesso di giudicare sopra una domanda specifica delle parti, o che abbia giudicato *extra* o *ultra petita*, ovvero che contenga disposizioni contraddittorie»⁵⁹.

Si criticava, inoltre, il sistema proposto dal *Congresso giuridico* del 1872⁶⁰ poiché, suggerendo la «resurrezione della terza istanza informata al falso concetto della doppia sentenza», si presentava un dispotismo assoluto della Corte suprema, chiamata a giudicare sovranamente in diritto ed in fatto⁶¹.

all'autorità giudiziaria designata dai codici di rito civile e penale, la quale deve conformarsi alla decisione di rinvio sui punti di diritto, per quali è pronunziato lo annullamento. Non sarà luogo ad ordinare rinvio, se non in quanto è ivi disposto, nei casi indicati nei suddetti codici di procedura civile e penale», in *Progetto della Corte Suprema di Giustizia*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1891, pp. 312 e ss.; sugli ulteriori aspetti del progetto del Circolo giuridico di Palermo si rinvia a quanto già evidenziato al Capitolo I.

⁵⁸ «Il che importa che deve astenersi di scendere al merito della causa per esaminarla e deciderla nelle sue concrete circostanze di fatto; ma non mai che il giudizio di annullamento debba rimanere puramente negativo senza autorità di fermare definitivamente il punto di diritto, per cui l'annullamento è pronunziato», in *Relazione della Commissione istituita per studiare un progetto di costituzione della Suprema Magistratura del Regno*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXII, cit., 1891, p. 292.

⁵⁹ Ivi, p. 293.

⁶⁰ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 54 e ss.

⁶¹ «[...] l'accentramento di sì periglioso dispotismo giudiziario in unica Corte, e soprattutto l'inconcepibile dualismo di giudizi, l'uno della Sezione delegata ad esaminare e accogliere il ricorso, l'altro delle Sezioni Unite che decide la lite intera ex

A questi spunti prospettati dalla dottrina si aggiungevano le interpellanze considerate nelle sedi rappresentative. Nella tornata del 10 maggio 1872 il senatore siciliano Francesco Perez, in occasione della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento del tribunale di legittimità, sosteneva la possibilità di istituire un «Magistrato Supremo» a Roma con sezioni distaccate nelle quattro sedi di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Secondo la sua opinione il sistema della cassazione era diretto a tutelare primariamente soltanto la legge da quelle violazioni che i giudici inferiori avrebbero commesso con l'emanazione delle sentenze, ed avendo, per tale motivo, un'azione limitata per assicurare giustizia ai litiganti .

«E allora che resta della vantata distinzione, per la quale contro la *ingiustizia* della sentenza, derivante da erronea estimazione e definizione del fatto, non si concede che il rimedio ordinario dell'unico appello, mentre contro la *ingiustizia* della sentenza, derivante da erronea interpretazione ed applicazione della legge, si concede per dippiù lo straordinario rimedio della Cassazione?»⁶².

L'interrogativo, posto dal senatore, era seguito dall'enunciazione di un caso ipotetico in ordine agli aspetti della validità di un testamento che spesso sollevava, nei procedimenti innanzi alle Corti regionali, numerosi dubbi a causa dell'interpretazione sugli elementi fattuali e sui connessi istituti di diritto. L'intervento del parlamentare, inoltre, indicava un ulteriore aspetto: il travisamento degli atti⁶³, utilizzato delle

novo, il primo in diritto soltanto, il secondo in diritto e in fatto, che può contraddire e distruggere quello, ingenerando equivoci, dubbi, confusioni ed errori sul vero concetto legislativo, invece di chiarirlo», in *Relazione della Commissione istituita per studiare un progetto di costituzione della Suprema Magistratura del Regno*, cit., p. 281.

⁶² Cfr. F. PEREZ, *Intorno al progetto di legge sull'unica cassazione. Discorsi*, in *Il Circolo giuridico*, vol. III, Palermo, L. Pedone Lauriel Editore, 1872, p. 112. È utile precisare che nel 1872 non era ancora presente la Corte di cassazione di Roma, istituita successivamente con la legge n. 2837 del 1875 con la quale il Parlamento autorizzava il Governo a stabilire sezioni temporanee nella nuova Capitale.

⁶³ Luigi Mattiolo affermava che con il giudizio erroneo sul fatto i giudici del merito: «col pretesto di interpretare ciò che non ha bisogno di interpretazione, di spiegare ciò che è chiaro e manifesto, alterarono il significato naturale delle parole, snaturarono il carattere che apertamente presenta il contratto o il testamento, ed, al concetto, che sorge come una verità evidente, intuitiva, dal complesso dell'atto, ne sostituirono arbitrariamente un altro diverso. In questo caso, si verifica ciò che i Subalpini

corti regionali per occuparsi del merito della controversia⁶⁴. Alla materia delle disposizioni di ultima volontà era legato il rapporto tra il giudizio di appello e quello innanzi alla Cassazione poiché nel caso di errore, proprio delle scritture testamentarie, sulle qualità di beni e persone il tribunale di legittimità non aveva competenza ad interpretare le scelte del *de cuius*.

La rilevanza del problema giuridico, manifestato da Perez, si evince dallo studio delle decisioni dei Magistrati territoriali che, in riferimento all'interpretazione degli errori contenuti non solo nell'applicazione delle leggi ma anche negli atti stipulati, ammettevano l'esame di ulteriori aspetti. Presso la Corte siciliana, ad esempio, la violazione della fede contrattuale era ammessa come motivo di annullamento della sentenza⁶⁵. A Torino, invece, i supremi giudici si erano espressi, in più di una occasione, nel respingere i casi di travisamento dei testamenti⁶⁶. Nel periodo in cui quest'ultima corte era stata trasferita a Milano⁶⁷ l'orientamento si confermava nello stesso senso: «Le questioni di volontà, in materia di contratti e testamenti, sono interamente rimesse ai giudici del merito, salvo il caso di travisamento»⁶⁸.

Il problema dell'esame in cassazione degli atti di disposizione ereditaria si ricollegava a differenti istituti del diritto privato. In una

chiamano *travisamento*, i Napoletani *snaturamento* del fatto, ed i Siciliani, con voce più generica, *eccesso di potere*. Qualunque sia la denominazione che si voglia dare ad un tale vizio, si chiede: potrà questo aprire la via alla cassazione, e così essere riparato dalla Corte suprema». Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. IV, cit., p. 724.

⁶⁴ Cfr. F. PEREZ, *Intorno al progetto di legge sull'unica cassazione. Discorsi*, cit., p. 113.

⁶⁵ La prassi giudiziaria della Corte di Palermo di ammettere come motivi di cassazione anche l'esame dei vizi di volontà degli contratti poneva l'ulteriore problema dell'aumento dei ricorsi che, però, secondo le statistiche del procuratore generale non superavano numeri eccessivi. Cfr. M. MURATORI, *La giustizia amministrata dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1883*, Palermo, Stamperia Carini, 1884, p. 16.

⁶⁶ Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 734.

⁶⁷ Sul trasferimento della Cassazione di Milano cfr. A. SCIUMÈ, *Fra revisione e cassazione. Modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'unificazione nella Lombardia postunitaria*, in *Ius mediolani, Studi offerti a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 979-1050.

⁶⁸ In *La Legge. Repertorio analitico generale di giurisprudenza italiana civile, commerciale, penale e amministrativa (1861-1874)*, Roma, 1875, p. 142.

decisione del Collegio di Palermo, emessa in data 27 febbraio 1866, emergeva la connessione con il fedecommissario; in particolare i ricorrenti sottoponevano al giudizio della Corte territoriale siciliana l'interpretazione errata, contenuta nelle statuizioni della corte di appello, di un testamento del 1761 che, secondo il loro convincimento, celava una sostituzione fedecommissaria⁶⁹. Con la sentenza i supremi giudici, al di là degli avvenimenti oggetto della contesa⁷⁰, esprimevano il principio dell'incensurabilità degli elementi fattuali innanzi al tribunale regionale di legittimità; nel caso di specie, pertanto, si enunciava la propria incompetenza sull'esame delle volontà contenute nelle disposizioni ereditarie⁷¹.

In una pronuncia successiva, datata 25 febbraio 1871, l'interpretazione degli «alti magistrati» siciliani riconfermava il proprio orientamento giurisprudenziale indirizzato all'indagine delle violazioni di diritto; nel caso controverso, però, si statuiva la possibilità di giudicare le espressioni verbali adottate in un testamento, non perché costituivano elementi di fatto ma poiché possedevano valore giuridico⁷².

⁶⁹ In ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1866*, b. 60.

⁷⁰ Per l'esame di taluni istituti di diritto privato in rapporto al contesto siciliano dell'Ottocento attraverso le pronunce giurisprudenziali della corte di cassazione di Palermo si rinvia ai capitoli successivi. V. *infra*.

⁷¹ Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – Sezione Civile, Sentenza del 27 febbraio 1866*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XVIII, 1866, I, n. 97–99.

⁷² «Contro a che viensi opponendo in prima che, poiché la Corte trasse dalla teoria degli equipollenti la base del suo giudizio, costituendo questo un apprezzamento di fatto sul valore delle espressioni dell'atto, dalle quali ricavò nulla mancare nel testamento in disputa per la sua validità, da ciò ne consegue che, essendo tale giudizio proprio esclusivamente dei giudici del merito, fuori proposito sulla sua regolarità muovesi lagnanza anzi la Corte di cassazione; su di che è a considerare che la questione della equipollenza, importando il giudicare se i termini di un atto abbiano valore giuridico uguale a quelli dalle leggi usati nel prescrivere le formalità, segue da ciò che il giudizio se siano o non le espressioni equipollenti implica un giudizio di dritto. Ed a dippiù, come che le formalità pel loro adempimento debbono costare autenticamente, si che per la certezza loro non possano inficiarsi che con l'iscrizione in falso, il giudizio sul loro adempimento, anche risultante dagli equipollenti, importando la affermativa o la negativa di un carattere legale, quale è quello della autenticità implica di conseguenza l'affermazione o il diniego della osservanza di una prescrizione di legge, e pertanto ricade lo esame della sua esattezza nel demanio della Corte di cassazione», in *Corte di Cassazione di Palermo – 25 febbraio 1871*, in *Il Circolo giuridico*, vol. II, Palermo, L. Pedone Lauriel Editore, 1871, p. 211.

Certamente le norme dedicate al processo innanzi alla Corte di cassazione schiudevano differenti orizzonti di trattazione sia alla dottrina che ai pratici del diritto; l'avvocato campano Agostino Valio, ad esempio, scriveva:

«Ora la Corte di Cassazione per le attuali leggi dell'ordinamento giudiziario del Regno e di Procedura civile, dovendo conoscere e non sempre giudicare delle sole violazioni di dritto, e mai conoscere e giudicare delle violazioni di fatto commesse ne' giudizi di appello, può così raggiungere l'altissimo fine della giustizia che consiste nello attribuire a ciascuno il dritto che gli spetta? È questo un altro enigma giuridico, che dovrà essere sciolto dalla sapienza de' dotti»⁷³.

Tra i problemi giuridici più discussi si inseriva la natura stessa del medesimo giudizio⁷⁴, che, come sopra evidenziato, era posta a garanzia della esatta applicazione della legge nei casi di violazione avvenuti con le sentenze emesse in grado di appello⁷⁵. A tal proposito Valio, nello scritto *La Corte di Cassazione in Italia*, osservava che i redattori del codice di procedura civile del 1865 avevano «intraveduto» la necessità giuridica di studiare il fatto insieme al diritto, per questo introducevano, tra i requisiti essenziali per la validità del ricorso⁷⁶, l'esposizione sommaria

⁷³ In A. VALIO, *La corte di cassazione in Italia*, cit., p. 15.

⁷⁴ Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. IV, cit., p. 718.

⁷⁵ «Sotto il vigore del codice di procedura civile del 1865 si era determinata una grave frattura tra dottrina e giurisprudenza circa l'interpretazione dell'art. 517 n. 8 secondo il quale la sentenza poteva essere impugnata in cassazione se contraria e ad altra passata in giudicato, sempre che avesse pronunziato sulla eccezione di cosa giudicata. Il punto era se la censura dovesse riguardare esclusivamente i caratteri giuridici della *res iudicata* ovvero potesse investire anche il merito della duplice decisione, in modo che la decisione potesse essere cassata se in contrasto con la prima. La giurisprudenza restrittiva ebbe le sue prime manifestazioni nelle Corti di Napoli, di Firenze e di Roma; quella di Torino seguì alternativamente l'una e l'altra tesi, ma soprattutto per l'influenza del suo procuratore generale Calenda finì con allinearsi alla consorelle». Cfr. P. D'ONOFRIO, *Appunti circa la violazione della cosa giudicata come motivo di cassazione nel vecchio e nel nuovo codice di procedura civile*, in *Scritti giuridici in memoria di Pietro Calamandrei*, Vol. III - *Diritto processuale*, a cura di C. Furno, Padova, Cedam, 1958, p. 247.

⁷⁶ Art. 523, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Il ricorso per cassazione deve contenere: 1. L'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre; 2. L'esposizione sommaria dei fatti; 3. La data della sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che non fu notificata; 4. I motivi, per i quali si chiede la cassazione, e l'indicazione degli articoli di legge su cui si fondano. Al ricorso devono essere ammessi: il mandato per l'avvocato

delle circostanze di causa. Sottolineava, altresì, che il legislatore stesso aveva disatteso l'intento con la previsione di norme aventi segno contrario⁷⁷.

La funzione del tribunale di legittimità si manifestava con l'emanazione della decisione, la quale, nel caso di annullamento del provvedimento oggetto del giudizio, doveva contenere l'indicazione delle norme violate o falsamente applicate⁷⁸. Nelle pagine del *Trattato di diritto giudiziario civile*, dedicate all'analisi dell'articolo 517 del codice di procedura civile del 1865, Luigi Mattiolo considerava i numerosi aspetti del rimedio della cassazione. In queste riflessioni aveva ampio spazio il rapporto tra il giudizio sul fatto e quello sul diritto che occupava tale attività interpretativa.

«Ora noi sappiamo che la questione di merito è duplice, di fatto e di diritto. Niun dubbio che la sentenza, la quale contenga una violazione o falsa applicazione delle leggi regolatrici dei diritti e delle obbligazioni dei litiganti, sarà da annullarsi dalla Corte suprema. Ma potrà anche l'errore di fatto, cioè l'errore incorso nella risoluzione della questione di fatto, dare talora luogo a cassazione? Ecco un quesito amplissimo, che solleva gravi questioni, sopra alcuna delle quali v'ha tuttora dissenso tra le nostre Corti supreme»⁷⁹.

La questione giuridica, delineata attraverso le parole di Mattiolo, si specchiava nelle pronunce dei Collegi regionali, nelle quali i 'fatti' venivano interpretati secondo le molteplici qualità possedute; ad esempio i caratteri «estrinseci» oppure «insussistenti» assurgevano ad elementi su cui fondare le statuizioni⁸⁰.

che ha sottoscritto il ricorso; il certificato di deposito, o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri; la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere; gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato; l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente».

⁷⁷ Cfr. A. VALIO, *La corte di cassazione in Italia*, cit., p. 15.

⁷⁸ Cfr. Art. 540, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*.

⁷⁹ Cfr. L. MATTIROLI, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Vol. IV, cit., p. 724.

⁸⁰ Sull'insussistenza del fatto la decisione della cassazione di Torino del 27 gennaio 1892 statuiva: «Ora, se l'errore di fatto, che si può correggere soltanto con la revocazione e non si può denunziare in cassazione, consiste, come recita l'art. 494 del codice anzi cennato istesso in capoverso al n. 4, nella supposizione di un fatto insussistente, o nella negazione d'un fatto invece sussistente, dove sarebbe, nella

A tal proposito è utile evidenziare che, in nota ad una decisione emessa il 7 gennaio 1871 dalla Cassazione di Palermo, veniva riportato un principio fissato dalla Corte suprema di Napoli in data 14 giugno 1854 secondo cui: «si può ricorrere ai fatti estrinseci solo quando, non dubitandosi della esistenza giuridica del testamento, si disputasse intorno alle qualità ed estensione delle sue disposizioni»⁸¹. Nel testo della sentenza del Collegio siciliano, invece, si enunciava che procedere ad analizzare il fondamento delle clausole di un testamento in rapporto al diritto di accrescimento costituiva un esame del fatto, incensurabile nel corso del giudizio di legittimità.

Questa pronuncia era successivamente oggetto di considerazione per i redattori della rivista *Il Circolo giuridico*. Nel volume edito nel 1878 si sottolineava il rapporto tra la stessa statuizione dei magistrati palermitani (7 gennaio 1871) ed una decisione della Corte di Roma del 22 dicembre 1877, nella quale veniva riaffermata l'incompetenza del tribunale di cassazione ad esaminare gli elementi formali e fattuali della scrittura olografa. Emerge, pertanto, come le due sentenze da un lato si esprimevano uniformemente sulla dicotomia interpretativa anzidetta; dall'altro, però, nelle medesime erano presenti orientamenti contrapposti in ordine alla validità della revoca tra testamenti susseguiti nel tempo⁸².

denunciata sentenza, in parte qua, un errore di fatto così? [...] Dunque, non c'è né supposizione di un fatto insussistente, né negazione di un fatto invece sussistente, errore di fatto non c'è. C'è invece nella denunciata sentenza, in parte qua, un errore, vero e proprio e manifesto, di diritto», in *Cassazione di Torino – 27 gennaio 1892*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIV, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1892, I, p. 328.

⁸¹ La controversia originava da una disputa ereditaria sulle disposizioni di ultima volontà di Giovan Luigi Cozzo Conte di Gallitano, quest'ultimo con testamento del 15 settembre 1866 aveva revocato alcune scritture olografe precedenti. Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – 7 gennaio 1871*, in *Il Circolo giuridico*, vol. II, cit., pp. 178 e ss.

⁸² Il Collegio palermitano non ammetteva la revoca di un testamento anteriore da parte di un atto di ultima volontà posteriore, se quest'ultimo non conteneva a condizione di validità una disposizione specifica dei suoi beni. Durante la consultazione della rivista *Il Circolo giuridico* è stato possibile individuare due opposte sentenze, in materia di testamenti, attraverso il riferimento contenuto tra le note della decisione della Cassazione di Roma. Cfr. *Corte di Cassazione di Roma – 22 dicembre 1877*, in *Il Circolo giuridico*, vol. IX, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1878, pp. 350 e ss.; per l'esame sulle discordanze interpretative delle Corti regionali si rinvia al Capitolo V.

Una ulteriore materia sulla quale le Corti regionali erano chiamate a statuire era quella dei contratti, in cui emergeva il problema interpretativo del ‘travisamento’⁸³ che costituiva l’oggetto delle riflessioni della dottrina. La storiografia giuridica ha messo in luce il respiro comparatistico legato a questo tema, attraverso i due modelli della *Cassation* francese e della *Revision* tedesca. Sul punto le considerazioni di Piero Calamandrei sono state l’occasione per osservare come: la distinzione tra la questione di diritto e quella di fatto costituiva lo strumento per individuare quali errori *in iudicando* sarebbe stato possibile esaminare innanzi al tribunale di cassazione; nonché per rimarcare la natura di tale esame, che seppur considerando le circostanze di diritto connesse al rapporto sostanziale, si poneva in una angolazione diversa e limitata rispetto al giudice del merito⁸⁴.

La questione interessava naturalmente un ampio dibattito tra i giuristi, a motivo pure dei numerosi interrogativi che ne derivavano sul rapporto del ‘travisamento’ con le risultanze probatorie e con ulteriori aspetti, che interessavano il problema italiano del vertice della giustizia suprema⁸⁵. Alle attenzioni della dottrina riguardo, ad esempio, l’obbligatorietà e la rilevanza dell’esame del contenuto del contratto e delle volontà dei contraenti⁸⁶ corrispondeva la consistenza del problema

⁸³ La Cassazione di Milano con sentenza del 29 ottobre 1861 statuiva: «L’indagare se dall’insieme di un contratto e dei fatti ad esso relativi si abbia a ritrarre che sotto nome di provvigione si celi un’illecita usura, si risolve in una interpretazione, la quale non può formar materia di cassazione», in *La Legge. Repertorio analitico generale di giurisprudenza italiana civile, commerciale, penale e amministrativa (1861-1874)*, Roma, 1875, p. 142.

⁸⁴ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell’Italia unita*, cit., pp. 148 e ss.

⁸⁵ I giuristi impegnati nel dibattito manifestavano le proprie posizioni riguardo il sistema della giurisdizioni suprema da adottare in Italia, Ivi, pp. 155 e ss.

⁸⁶ «Ora noi debolmente osserviamo: se i contratti sono leggi tra le parti, qualunque offesa e violazione di essi stata commessa nei giudizi di appello dovrebbe immancabilmente cadere sotto la censura della Corte di Cassazione, siacchè questa violazione ed offesa si riferisse alla forma, siacchè attaccasse la sostanza dei contratti medesimi per lo intrinseco ed inseparabile nesso che stringe la materia alla forma di essi. Invece abbiamo per legge, che se un mutuo venga ritenuto dai giudici di appello per compravendita, o viceversa questa violazione cade irrevocabilmente sotto la censura della Corte di Cassazione, per essere stata così violata la classificazione e definizione del contratto. Per contrario allorché la violazione cada sul contratto legalmente definito, sia in ordine alla sua sostanza, sia in ordine alle sue accidentalità,

anche nelle aule giudiziarie. È emblematica la sentenza, emessa il 15 luglio 1892 dalla Corte territoriale di Palermo, a seguito del ricorso proposto da Lo Curzio e Paternò nei confronti di Torrìsi, in occasione della quale si annullava la decisione impugnata e si statuiva:

«i ricorrenti sostengono di avere la corte di merito violato il contratto del di 8 settembre 1879 ed affermano inoltre di avere essa corte violati o falsamente applicati gli articoli di legge invocati in questo mezzo solo perché in presenza del detto contratto, il concetto della novazione era escluso: ciò ha dato occasione al contro ricorrente di dedurre la insussistenza del ricorso, perché esso investe la convinzione del giudice del merito incensurabile in Corte di cassazione. Ma ciò costituisce un errore di diritto. [...] Conciossiaché nessuna disposizione di legge a mente dell'art. 517 n. 3 è sottratta all'autorità del supremo Collegio, il quale è chiamato a sorvegliare la esatta osservanza della legge e perciò a correggere gli errori di diritto dei giudici del merito, vuoi per violazione, vuoi per falsa applicazione della legge. Si tratterà di un contratto? Di valutarne la consistenza e la estensione? Che perciò? In tale caso il programma della legge è questo: *pacta sunt servanda*. E perché ne vuole l'adempimento, ha stabilito delle norme per riuscire a questo fine, la cui trascuranza dà vita ad una questione di diritto, che rientra nell'alto e pieno potere del supremo Collegio. Giù dunque la tesi del contro-ricorrente»⁸⁷.

Nel dedicare alcune considerazioni conclusive, sul problema della natura del giudizio innanzi alle cassazioni regionali, è opportuno fare riferimento alle riflessioni manifestate dai procuratori generali nelle relazioni inaugurali presso il Collegio di Palermo⁸⁸. Lo studio di tali interventi costituisce un punto essenziale nel quale confluiscono: sia le valutazioni teoriche sulla questione della dicotomia fra l'esame del fatto

sia per la sua esecuzione; questa violazione dalla Corte di Cassazione non deve essere affatto corretta, perché a fare ciò dovrebbe la medesima discendere alla interpretazione del contratto, interpretazione che l'è affatto vietata», in A. VALIO, *La corte di cassazione in Italia*, cit., p. 18.

⁸⁷ In ASPA, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1892 – Il quadrimestre*, b. 120.

⁸⁸ Sull'importanza delle relazioni inaugurali si rinvia alle considerazioni già espresse al Capitolo I.

e quello del diritto, che le risultanze pratiche del giudizio presso le Corti regionali. Quest'ultimo aspetto si collega al ruolo di parte in causa svolto dal rappresentante del pubblico ministero nel giudizio di legittimità, nel corso del quale, per ragioni di celerità e brevità processuale, non era possibile lasciare ampio spazio alle disquisizioni concettuali⁸⁹. I discorsi inaugurali, pertanto, costituivano l'occasione per esprimere le valutazioni sull'argomento e raccogliere una sintesi sul processo logico e giuridico che indirettamente confluiva nella prassi giudiziaria⁹⁰.

Durante la relazione statistica dei lavori compiuti nel 1878, presso la Cassazione siciliana, l'avvocato generale Matteo Muratori definiva la funzione antigiusprudenziale del tribunale supremo e poneva l'interrogativo se la Corte potesse essere considerata, in riferimento alla natura delle pronunce, un organo giudiziario⁹¹. Nel 1883 il magistrato ripresentava il tema ed enunciava, inoltre, che il Collegio regionale di Palermo aveva espresso un'importante sentenza in materia di travisamento dei contratti o dei testamenti:

⁸⁹ «Mi occorre solo avvertire che sarebbe a desiderare una maggiore brevità nelle discussioni; una lunga orazione per quanto splendida ed erudita stanca l'attenzione del magistrato, innanzi al quale non è luogo a disputare sopra dottrine che girano per l'astratto, ma sopra i fatti e gli argomenti della causa con positive ed incisive risposte, che valgano a rimuoverne le difficoltà. Egli è certo che nel magistrato la virtù della pazienza ad ascoltare fa parte della giustizia, ma è pur da convenire che la brevità nell'oratore fa la dignità dell'eloquio», in M. MURATORI, *La giustizia amministrata dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1883*, cit., p. 27.

⁹⁰ Si noti quanto osservato da Giovanni Cazzetta: «Delimitati dall'oggetto e dall'uditorio, anche «i discorsi» definiscono un ruolo e un sapere segnato da confini formali; ma, anche quando sono rivolti a pochi ed hanno un oggetto ben definito, essi appaiono comunque ambiziosamente indirizzati, oltre l'aula, all'intera comunità scientifica, ai savi, alla nazione, e attenuano il tecnicismo dell'argomentazione per lasciar spazio a immagini del diritto e delle istituzioni caratterizzate da un più aperto riferimento a valori e a orientamenti etico-politici», in G. CAZZETTA, *Introduzione: Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale* (a cura di G. Cazzetta), Bologna, il Mulino, 2013, p. 11.

⁹¹ Così affermava Matteo Muratori: «In questo santuario della giustizia la Suprema Magistratura, istituita per mantenere l'unità della legislazione, conservare le leggi e le forme legali, mantenere i poteri rispettivi dei Tribunali, impedendo che essi estendevano le loro attribuzioni oltre i confini della legge segnati», in M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1878, esposta all'Assemblea generale nel 4 gennaio 1879 dall'avvocato generale*, Palermo, Tipografia di Pietro Montaina, 1879, p. 5.

«Poniamo ad esempio la questione ancor viva del travisamento, e sulla quale avete Voi professato la massima, che un giudicato può dar luogo al ricorso per cassazione nel caso in cui sia stata tradita la fede del contratto, o la disposizione testamentaria. Questa dottrina è stata combattuta da talune altre Cassazioni del Regno, sostenendo: che il determinare il portato di un contratto, di un testamento, è una questione di fatto, ed il fatto in *aestimatione iudicis est*. [...] La Corte di Cassazione fallirebbe al suo istituto se volesse rivedere e sindacare il fatto dichiarato dai Tribunali ordinari; istituita, com'essa è, per mantenere l'esatta osservanza della legge, non troverebbe il punto di diritto sul quale pronunciare. Ha potuto il giudice di merito commettere un errore di fatto, ma l'errore di fatto potrà dar luogo al giudizio di revocazione. Per queste considerazioni recisamente si conchiude, che non è ammissibile in Cassazione il mezzo di annullamento fondato sul travisamento dei contratti e dei testamenti. In quanto a me è stata sempre profonda la convinzione contraria, e le ragioni rassegnate in proposito da Pubblico Ministero hanno costantemente incontrato il vostro plauso. Io ne son lieto nell'interesse della giustizia»⁹².

Ciò premesso si può affermare che le sentenze, emesse dal tribunale supremo siciliano, assumono un angolo visuale privilegiato da cui osservare il problema giuridico appena rappresentato. Attraverso l'esame delle pronunce è stato possibile individuare la prassi giurisprudenziale della Cassazione di Palermo sulla natura del giudizio, se proteso a 'processare' soltanto il diritto oppure anche il fatto oggetto della controversia. Le decisioni hanno fatto constatare come il Magistrato dell'Isola esaminasse l'impugnazione al fine di statuire sul punto di diritto, senza vagliare gli aspetti legati alla vicenda controversa; talune eccezioni, però, si è visto, si realizzavano in quelle circostanze connesse inscindibilmente alle incertezze documentali. In tali eventualità la valutazione, ad esempio del contratto, si manifestava

⁹² Cfr. M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1882*, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1883, p. 8.

necessaria non perché costituiva elemento di fatto ma per il valore giuridico rappresentato⁹³.

3. *Il rinvio innanzi alle Corti di Appello siciliane*

Dopo aver considerato il problema della natura del giudizio di cassazione attraverso le decisioni della Corte di Palermo, è utile continuare ad osservare gli aspetti del tema ripercorrendo l'avvicendamento delle fasi procedurali. Nei primi due paragrafi del presente capitolo, infatti, è stato possibile esaminare primariamente le disposizioni che disciplinavano, in Sicilia, questo mezzo di impugnazione, alla luce anche della questione della transizione giuridica; secondariamente le 'inclinazioni' se rivolte al solo diritto oppure finanche ai fatti oggetto della lite. Preoccupiamoci adesso di riflettere sull'ulteriore momento processuale: dopo la pronuncia del tribunale supremo regionale, se il rito si fosse concluso con l'annullamento della decisione impugnata, le parti sarebbero state rimandate innanzi ai giudici del merito per una nuova statuizione, che però non sarebbe stata vincolata alla sentenza della Suprema Corte.

A tale conseguenza naturale dell'istituto della Cassazione, cioè il giudizio di rinvio, si riferiva Giacomo Perroni Ferranti, pretore di un piccolo centro nella provincia di Messina, nella raccolta di *Studi di diritto criminale e di rito civile*, pubblicata nel 1879⁹⁴. Il magistrato siciliano osservava che il supremo Collegio, annullata la decisione impugnata, statuiva sul nuovo esame della controversia rimandando le

⁹³ Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – 25 febbraio 1871*, in *Il Circolo giuridico*, vol. II, cit., p. 211.

⁹⁴ Il problema del giudizio di rinvio, dopo l'avvenuta cassazione della sentenza, si configurava come uno tra gli argomenti del dibattito dottrinale. Cfr. P. CONTI BATA, *La perenzione dell'appello dopo la sentenza di Cassazione*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1893, p. 384.

parti ad una autorità giudiziaria diversa ma di pari grado rispetto a quella che aveva pronunciato la sentenza cassata⁹⁵.

Nel medesimo periodo presso la corte regionale di Palermo l'avvocato generale Matteo Muratori, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1879, racchiudeva con un riferimento conciso la ragione dell'anzidetta prosecuzione del rito innanzi ad un altro decidente:

«La Corte di cassazione, è stato detto, non giudica delle cause, ma delle sentenze, e l'annullamento che ne pronunzia rimette l'esame della lite ai giudici di merito, a cui solo appartiene di definirla. La Corte di Cassazione non è un'assemblea di giudici; è una commissione d'interpretazione e di conservazione delle leggi»⁹⁶.

È utile spiegare come le leggi borboniche del 1819 ed anche il codice di procedura civile del 1865 non vincolavano i magistrati, chiamati a decidere nuovamente sulla controversia, alla pronuncia dei supremi giudici; per tale motivo i presupposti della violazione del diritto, che avevano condotto all'annullamento della sentenza impugnata, potevano non essere presi in considerazione in questa fase della causa⁹⁷.

⁹⁵ Cfr. G. PERRONI FERRANTI, *Pagine sparse. Studi di diritto criminale e di rito civile*, Messina, Stamperia e Stereotipia Capra, 1879, p. 29.

⁹⁶ In M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1878*, cit., p. 5.

⁹⁷ Sul problema l'avvocato Valio affermava: «Ma qui sorge spontanea una domanda: la Corte, od il Tribunale, a' quali la decisione della causa è stata rinviata dalla Corte di Cassazione sono forse dalla legge obbligati ad uniformarsi al punto di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione medesima? Niente affatto; la Corte, od il Tribunale di rinvio sono lasciati addirittura liberi ne' loro apprezzamenti, e nelle loro decisioni. Essi possono benissimo accogliere, o respingere il punto di dritto dalla Corte di Cassazione stabilito. Ciò dà luogo senza dubbio ad un inconveniente gravissimo, che è il seguente. Il più alto corpo giudicante dello Stato coll'aureola gloriosissima di corpo accademico deve permettere e tollerare in santa pace, che una Corte, od un Tribunale a sé inferiori impunemente disprezzino i suoi consigli, conculchino e manomettano le sue dottrine. Con tale facoltà concessa dalla legge alle Corti e Tribunali di rinvio, domandiamo cosa se ne viene a fare della preminenza scientifica, dell'autorità gerarchica, della priorità di officio della Corte di Cassazione? Come si può raggiungere così la uniforme amministrazione della giustizia, la esatta osservanza delle leggi? Lasciamo ai dotti la spiegazione di questo enigma giuridico. Un supremo corpo giudicante, che non giudica, ma deve invece permettere alle Corti e Tribunali a sé inferiori, che giudichino in opposizione, ed in disprezzo delle massime di diritto da lui stabilite è secondo noi la massima mostruosità, che incontrare si possa sul sentiero della giustizia, e nel seno

Il potere decisionale dei giudici di rinvio comportava, pertanto, l’emanazione di decisioni che si discostavano, seppur raramente, dalle statuizioni della Corte⁹⁸. In Sicilia, come nel resto della Penisola, non mancavano difformità tra le decisioni dei magistrati del merito, che si pronunciavano per la seconda volta nella medesima causa, ed il Collegio; per la discordanza tra gli anzidetti giudicati l’articolo 547 del codice di procedura civile del 1865 prevedeva il nuovo esame innanzi alle sezioni unite della Cassazione⁹⁹, la quale statuiva definitivamente sul punto di diritto controverso e precludeva ogni ulteriore ‘reclamo’ sui medesimi motivi¹⁰⁰.

Naturalmente nel caso in cui la seconda pronuncia sul merito si fosse uniformata alla decisione della cassazione non era ammesso adire nuovamente il sindacato di legittimità; è chiaro, tuttavia, che le parti in causa non si precludevano, anche in un’ottica di strategia difensiva, il tentativo di rivolgersi ancora una volta al Collegio, a cui spettava eventualmente pronunciarsi sull’inammissibilità. La prassi giudiziaria

della logica del diritto, e ciò succede in Italia prima patria del diritto e maestra del sapere!!!», in A. VALIO, *La corte di cassazione in Italia*, cit., pp. 11 e ss.

⁹⁸ Nella relazione statistica del 1879 Matteo Muratori, Avvocato Generale presso la Cassazione di Palermo, affermava: «Lungo sarebbe se volessi continuare nella rassegna delle massime da voi sapientemente professate; dirò solo per quanto si fa al nostro argomento, che non è stato caso di pronunciare delle sentenze a sezioni unite; ciò vuol dire che i vostri ammaestramenti sono stati seguiti dai giudici del merito e dalle parti approvati, che le forme a garanzia dei giudizi sono state osservate», in *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1878, esposta all'Assemblea generale nel 4 gennaio 1879 dall'avvocato generale commendatore Matteo Muratori*, Palermo, Tipografia Di Pietro Montaina, 1879, p. 19. Anche la delibera del 16 aprile 1910 dell’ordine degli avvocati di Catania enunciava esplicitamente che nella maggior parte dei casi i giudici del procedimento di rinvio si uniformavano alle statuizioni assunte dal «Supremo Collegio», cfr. *Petizione dell’Ordine degli Avvocati di Catania alla Corte di Cassazione di Palermo. Seduta del 16 aprile 1910*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza riservata della Presidenza*, b. 746.

⁹⁹ In seguito all’emanazione del codice Zanardelli del 1889 fu attribuita alla corte di cassazione di Roma la competenza esclusiva in materia criminale per l’intera Penisola. Per tale motivo furono soppresse le sezioni penali dei tribunali regionali di legittimità; derivò l’impossibilità per quest’ultimi di giudicare a ‘camere’ riunite, secondo quanto previsto dall’articolo 547 del c.p.c. del 1865. Per la trattazione dell’argomento si rinvia al paragrafo successivo.

¹⁰⁰ Art. 547 II comma, *Codice di procedura civile del Regno d’Italia*: «Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l’autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato».

dimostrava come le corti regionali si esprimevano costantemente con il rigetto di tali istanze; la Cassazione di Palermo con la sentenza del 27 febbraio 1886¹⁰¹ statuiva:

«il ricorso non può discutersi, ove censuri, come nella specie, la sentenza del giudice di rinvio, la quale sia conforme al pronunciato di annullamento della Corte di cassazione: il ricorso deve, in questo caso respingersi senza esame. Altrimenti si incaglierebbe nell'uno, o nell'altro, di questi due sconci gravissimi, che, cioè, dovendo pronunciare la seconda volta la stessa sezione della Corte Suprema, e non già la Suprema a sezioni riunite, come nel caso di opposte sentenze fra essa e il giudice di rinvio, se la Corte di cassazione esaminasse il merito, e rigettasse il nuovo ricorso, non farebbe che un *bis in idem*: ove poi la Corte di cassazione pronunziasse opposta sentenza alla sua precedente, ed annullasse; potendosi ciò ripetere pur perpetuamente, risulterebbe la possibilità di una perenne altalena di decisioni in antagonismo, e così si tenderebbe invano ad inseguire la autorità della cosa giudicata; le liti sarebbero perpetue, e incessanti i dispendi e le incertezze»¹⁰²

Con tale decisione gli «alti magistrati» panormiti confermavano quanto già pronunciato in alcune sentenze precedenti. Sul punto è rappresentativo il ricorso, definito il 28 agosto 1877, tra il barone Spitaleri e consorti, difesi dagli avvocati d'Ondes Rao e Fortunato, nei confronti di Avellone ed altri, rappresentati dai legali Di Marco e Radicella¹⁰³. Dallo studio della controversia, oggetto della quale era il valore di una zolfara rinvenuta in seguito alla successione sui beni ereditari del *de cuius*, emerge la rilevanza delle risoluzioni giuridiche

¹⁰¹ In nota alla sentenza della Cassazione di Palermo del giorno 27 febbraio 1886, pubblicata nella rivista *Il Circolo Giuridico*, i redattori annotavano che anche tale pronuncia manifestava un orientamento interpretativo condiviso dalle 'consorelle' regionali da decenni. Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – Sezione Civile, Sentenza del 27 febbraio 1886*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1886, pp. 294–295; *Cassazione di Firenze, Sentenza del 20 novembre 1876*, vol. XVIII, in *Monitore dei Tribunali*, Milano, Stabilimento Rechiedei, 1877, pp. 193–194; *Corte di Cassazione di Torino, Sentenza del 24 gennaio 1877*, in *Monitore dei Tribunali*, vol. XVIII, cit., pp. 250–252.

¹⁰² In *Corte di Cassazione di Palermo – Sezione Civile, Sentenza del 27 febbraio 1886*, cit., p. 294.

¹⁰³ Cfr. ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1877- II semestre*, b. 78.

espresse dalla Corte. Inoltre, dagli avvenimenti e dagli istituti di diritto richiamati, si dirama un complesso collegamento tra differenti tribunali dell'Isola in ragione della durata della lite per oltre cento venti anni, nel corso dei quali in Sicilia, come è noto, si susseguirono numerose modifiche istituzionali e legislative¹⁰⁴.

I fatti di causa originavano nel 1657 quando Giovan Vincenzo Spitalieri dopo aver acquistato un feudo denominato Muglia, disponeva la donazione al figlio Giuseppe con il vincolo del fedecommesso a favore del primogenito e contestualmente ordinava per le eredi la «dote di paraggio» sui frutti del possedimento. In seguito, con la morte del nipote del testatore nel 1746, si interrompeva la successione lineare poiché lo stesso era padre di sei figlie ed il possesso del latifondo si trasferiva al sostituto primogenito dei consanguinei più vicini. Da tale circostanza derivava una contesa «per la pertinenza e la tassa della dote di paraggio», originata tra il nuovo detentore e le discendenti anzidette, alla quale seguiva una sequela di procedimenti con caratteri di unicità per entità e decorso temporale: un primo lodo del 1759 poi impugnato da entrambe le parti e revocato nel 1784; un ricorso al Tribunale del Concistoro «col rimedio allora detto in via di revisione»¹⁰⁵ che, per negligenza dei contendenti, non aveva ulteriore seguito anche per la concomitante scoperta della zolfara nel 1816; un giudicato della Gran Corte Civile di Catania del 1855¹⁰⁶, poi annullato dalla Suprema di Palermo con rinvio al magistrato presente nella medesima città e di pari grado a quello etneo, pronunciatosi nel 1865; una sentenza del 1869 della Cassazione siciliana, subentrata al Collegio borbonico, ed il

¹⁰⁴ Come ha osservato la storiografia giuridica in Sicilia nel corso dell'Ottocento per la giustizia penale, ad esempio, si avvicendarono numerose magistrature ordinarie e speciali, ciò in ragione dei continui mutamenti avvenuti nel Regno delle Due Sicilie. Sul punto si rinvia a G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit.

¹⁰⁵ In ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1877- II semestre*, b. 78.

¹⁰⁶ Nel testo della sentenza si spiegava che: «al 1854 la lite fu riaccesa appo la Gran Corte civile di Catania, che al detto Tribunale del Concistoro era stata surrogata, venendo ad essere d'allora in poi l'obbiettivo precipuo della contestazione se la suaccennata zolfara dovesse formare elemento di valutazione nella liquidazione della tassa del paraggio», in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1877 – II semestre*, b. 78.

successivo esame del merito presso i togati d'Appello del capoluogo dell'Isola; un secondo annullamento e conseguente rinvio alla Corte di Messina.

Alla decisione dei giudici peloritani seguiva la pronuncia suindicata, datata 28 agosto 1877, con la quale si sanciva definitivamente l'inammissibilità del ricorso contro le statuizioni che, in sede di rinvio, si erano già uniformate all'interpretazione del tribunale regionale di legittimità. A queste circostanze si metteva fine con un giudicato che sembrava racchiudere un percorso lineare caratterizzato da soli due rinvii; al contrario erano stati numerosi i procedimenti incardinati innanzi alle magistrature, in ragione anche dei molteplici collegamenti tra 'controlli' di legittimità e decisioni sul merito¹⁰⁷.

Vi è, poi, un ulteriore aspetto del problema qui esaminato. La designazione della corte di appello, chiamata a pronunciarsi in sede di riesame, coinvolgeva, come si è avuto modo di osservare, gli interessi professionali del ceto forense presente nel luogo dove si sarebbe svolto il giudizio¹⁰⁸. L'Ordine degli avvocati di Catania, con la petizione del 16 aprile 1910, sosteneva che l'emanazione del codice di procedura civile del 1865 e della legge unitaria sull'ordinamento giudiziario non avevano compromesso gli equilibri già presenti tra le 'magistrature inferiori' e la Cassazione di Palermo. I firmatari, però, reclamavano che agli inizi del Novecento la stabilità del sistema, adottato da oltre venticinque anni, subiva delle variazioni e non favoriva più il rinvio delle controversie

¹⁰⁷ Le fonti dimostrano come in alcuni casi la prassi giudiziaria si discostava dalle previsioni normative e contemplava controversie su cui la Corte di Palermo emetteva numerosi rinvii: «Allora la risoluzione della Corte di cassazione sul punto di diritto riesce completamente infruttuosa, e non trova applicazione. Si può ricorrere contro la nuova sentenza, per diversa questione di diritto che è sorta sopra il fatto diversamente posato, e se censurata, vi ha nuovo rimedio. E la cosa può ripetersi più volte. Non esagero. Solo per comodità, avendo in pronto gli esempi, mi avvalgo di casi avvenuti avanti questa E. C. di Cassazione, ma che possono ripetersi nella francese. È venuta alla vostra conoscenza, non è guari, la causa Cacopardo e principe di Cerami: ed era la quinta volta che vi tornava, e dubito che non vi torni ancora. È allo studio per le future udienze la causa tra i fratelli Giglio ed il B.ne Rigilifi, vi ritorna per la quarta volta. Che vi ritornino per due o tre volte è cosa più frequente». In I. CARUSO, *L'amministrazione della giustizia dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1891*, cit., p. 59.

¹⁰⁸ Cfr. *supra* Capitolo I.

presso i giudici etnei. Si rappresentava che perfino il tribunale supremo di Roma, per le materie di sua competenza esclusiva, rinviava a quella corte di appello le cause provenienti dalle rispettive sedi di Messina e di Palermo; per contro il supremo Collegio siciliano non attribuiva nessun riesame alla 'curia' di Catania¹⁰⁹.

Il contenuto della delibera suindicata, oltre a dimostrare il coinvolgimento dei difensori dell'Isola, attesta l'esistenza di una 'consuetudine' secondo cui erano nominate le corti per il riesame della controversia. In considerazione di tali aspetti processuali, legati al controllo di legittimità nonché all'eventuale giudizio innanzi al magistrato del riesame, è utile soffermarsi ad analizzare la normativa prevista rispettivamente dal codice del Regno delle Due Sicilie e dalla legislazione unitaria del 1865.

Le *Leggi della procedura ne' giudizi civili* del 1819 disponevano che: la Suprema, dopo l'annullamento della sentenza, rimetteva le parti innanzi ad un'altra autorità giudiziaria, eventualità per cui non era prevista la condanna alle spese come, invece, nel caso di rigetto del ricorso¹¹⁰. Tali disposizioni, contenute nell'articolo 595, rinviavano alla *Legge Organica* del 1819 per gli aspetti procedurali dell'instaurazione del giudizio¹¹¹; nel contempo per le ipotesi in cui quest'ultimo

¹⁰⁹ Cfr. *Petizione dell'Ordine degli Avvocati di Catania alla Corte di Cassazione di Palermo. Seduta del 16 aprile 1910*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza riservata della Presidenza*, b. 746.

¹¹⁰ Art. 595, *Codice per lo regno delle Due Sicilie. Parte Terza: Leggi della procedura ne' giudizi civili*: «Se la suprema Corte rigetta il ricorso, la parte soccombente perderà la multa depositata de' ducati quaranta, e sarà condannata alle spese del giudizio. Se la detta Corte annullerà la decisione impugnata, rimetterà senza condanna di spese il merito al conoscimento di altro tribunale o di altra Corte, giusta il disposto nelle leggi organiche dell'ordine giudiziario pe' dominj di quà e di là del Faro. Le disposizioni contenute nel presente articolo non avranno luogo, ove si tratti di contravvenzione di una sentenza passata in giudicato, o altrimenti inappellabile. In questo caso la suprema Corte, senza fare alcun rinvio, ordinerà l'esecuzione del giudicato antecedente, restituirà alla parte vincitrice la multa depositata, e condannerà la parte soccombente alle spese del giudizio. La decisione tanto di rigetto, che di annullamento, sarà motivata».

¹¹¹ Art. 127, *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*: «Ne' casi di annullamento di una sentenza o decisione di un tribunale o di una gran Corte, così in materia civile, come in materia penale, la Corte suprema dovrà rinviare la cognizione delle cause ad un altro tribunale o ad un'altra gran Corte di equal grado:

riguardasse controversie di diritto privato l'articolo 128 dell'ordinamento giudiziario stabiliva:

«Le cause civili della prima Camera della gran Corte civile di Palermo, e quelle delle gran Corti civili di Messina e di Catania, le cui decisioni saranno state annullate dalla Corte Suprema di giustizia, verranno rinviate alla seconda Camera della gran corte civile di Palermo»¹¹².

Il magistrato del riesame non era vincolato alle decisioni pronunciate in sede di annullamento e poteva risolvere la controversia in conformità alla sentenza già impugnata e poi cassata¹¹³. Conseguentemente la seconda pronuncia, nell'ipotesi di un altro ricorso per i medesimi motivi innanzi alla Suprema, dava luogo ad «interpretazione di legge» alla quale seguiva un rapporto al Luogotenente generale¹¹⁴.

La normativa anzidetta era rimasta vigente in Sicilia fino all'emanazione del nuovo codice di procedura civile del 1865, nel quale il sistema di rinvio ai tribunali di appello, dopo il giudizio di annullamento della corte regionale di Palermo, non subiva notevoli modifiche. Nella sezione III del Capo V, dedicato al ricorso per cassazione, l'articolo 544 prevedeva due diverse ipotesi conseguenti alla cassazione della sentenza: per la violazione delle norme sulla competenza la causa era rimandata all'autorità chiamata a conoscere la materia del contendere; per gli altri motivi si rinviava all'organo

salvo ciò che sarà prescritto negli articoli seguenti». Sulla prassi del sistema di rinvio tra le magistrature siciliane, cfr. A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, cit., pp. 426 e ss.

¹¹² In art. 128, *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*.

¹¹³ Cfr. A. CAPPUCCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», p. 76.

¹¹⁴ Art. 131, *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*: «Se dopo l'annullamento di una sentenza o decisione il tribunale o la gran Corte, a cui la suprema Corte di giustizia abbia fatto il rinvio della causa, darà fuori nella stessa causa tra le parti medesime una sentenza o decisione conforme a quella che è stata annullata, e tal seconda sentenza o decisione verrà impugnata cogli stessi motivi co' quali fu impugnata la prima, sarà luogo in tal caso ad interpretazione di legge. La Corte suprema farà allora un distinto rapporto al nostro Luogotenente generale, ed attenderà che da Noi venga spiegato il dubbio sulla legge nelle forme prescritte dall'articolo 2 della nostra legge de' 24 di marzo 1817».

giudiziario «uguale in grado» rispetto al decidente della sentenza impugnata¹¹⁵.

Nel sistema del 1865 il legislatore unitario non aveva fissato un 'intreccio' ordinato, come invece prevedeva l'impianto del Regno delle Due Sicilie del 1819. Dall'esame della normativa emerge che né l'ordinamento giudiziario né il regolamento attuativo stabilivano regole fisse a cui fare riferimento. Nella designazione del tribunale, chiamato al riesame della controversia, si procedeva attraverso un generico criterio territoriale secondo cui competente per il giudizio di rinvio era la corte di appello «più vicina» rispetto a quella che aveva pronunciato la decisione poi annullata.

Alle disposizioni fissate dagli articoli di legge si accostavano le applicazioni pratiche demandate alla valutazione della Cassazione di Palermo. Dalle notizie contenute nella suindicata petizione degli avvocati del foro di Catania si evince che a partire dal 1865 gli «alti magistrati» siciliani quando annullavano una sentenza della corte di appello di Catania rimandavano le parti al medesimo Giudice di Messina e viceversa, invece, se si fosse trattato di controversie decise innanzi a quella di Palermo, in applicazione del sistema stabilito dalla legge organica previgente del 1819, il riesame era assegnato all'altra 'camera' della medesima¹¹⁶. In seguito all'istituzione di una seconda sezione etnea il supremo Collegio adottava lo «stesso trattamento» e contribuiva pertanto ad incrementare gli 'affari professionali' per i difensori del foro catanese.

¹¹⁵ Art. 544, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Quando la corte cassi la sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa, e rimanda la causa all'autorità competente. Se cassi per altri motivi, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima. Il rinvio non è ordinato: 1. Quando si cassi la sentenza per il motivo che l'autorità giudiziaria non poteva pronunciare; 2. Negli altri casi determinati dalla legge».

¹¹⁶ Cfr. *Petizione dell'Ordine degli Avvocati di Catania alla Corte di Cassazione di Palermo. Seduta del 16 aprile 1910*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza riservata della Presidenza*, b. 746. Gli avvocati affermavano che la maggior parte degli interpreti, tra cui anche il Mortara, approvavano tale interpretazione dell'articolo 544 del codice di procedura civile.

Tale sistema, però, veniva abbandonato ed i firmatari della petizione si chiedevano se la Corte avesse dato applicazione diversa all'articolo 544 del codice di procedura civile del 1865; essi ritenevano che, pur adottando un'interpretazione letterale ed abbandonando la precedente, il tribunale di appello etneo avrebbe avuto ugualmente la possibilità di effettuare il nuovo esame.

Si consideri, infine, che i nuovi equilibri discendevano indirettamente anche dall'emanazione della legge n. 5825 del 1888 che, come si vedrà, aboliva la competenza penale delle corti regionali di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, e spostava il baricentro della pronuncia a sezioni unite in favore della cassazione di Roma, la quale diveniva l'unica autorità da adire in tal caso. Si manteneva, pertanto, quel sistema della doppia pronuncia, definito da alcuni autori come lo «strano conflitto» tra due magistrati l'uno inferiore e l'altro superiore, che successivamente decideva definitivamente sul medesimo contrasto¹¹⁷.

4. *Le sezioni unite: la dialettica tra Palermo e Roma*

La parabola processuale, indicata nei paragrafi precedenti, si costituisce di un ultimo momento che seguiva il giudizio di rinvio, soltanto nell'ipotesi presa in considerazione dal comma I dell'articolo 547 del codice di procedura civile del 1865. Come si è mostrato, dapprima la sentenza veniva impugnata innanzi al tribunale di cassazione, il quale, nel caso di annullamento della decisione, rinviava la controversia al magistrato di grado 'inferiore'. La pronuncia, che

¹¹⁷ In merito Salvatore La Rosa affermava: «che poi viene risolto, benché a sezioni unite dallo stesso magistrato superiore, il quale, mentre è parte nel conflitto, diventa giudice del conflitto medesimo», in S. LA ROSA, *Pensieri su possibili riforme al codice di procedura civile. A proposito della circolare del Guardasigilli in data 20 novembre 1891*, in *Antologia giuridica*, n. 5 fasc. 11, 1892, p. 812.

risolveva questa ulteriore fase, dava eventualmente luogo ad un nuovo interpello sottoposto al Collegio supremo.

Questo risulta essere un aspetto di compimento della spiegazione sin qui svolta, nonché un modo per apprestare una conclusione al discorso sui mutamenti seguiti all'abrogazione della legislazione borbonica in favore di quella unitaria. Specificamente, per la pronuncia a sezioni unite, si ha l'intenzione di esaminare un'altra singolarità del sistema transitorio del vertice della giurisdizione suprema: a partire dal 1889 si assegnava alla Corte suprema di Roma la competenza esclusiva per definire i ricorsi proposti secondo l'art. 547 del codice di procedura civile¹¹⁸.

Prima di soffermarsi ad illustrare le questioni legate a tale novità, è utile chiarire quale fosse il fondamento in grado di giustificare un secondo esame di legittimità, nonché la natura di quest'ultimo. Per dare risposta ai quesiti è possibile fare riferimento ad una sentenza degli «alti magistrati» siciliani, pubblicata in data 27 febbraio 1886. Con la medesima la Cassazione di Palermo affermava che «la legge non concede espressamente la facoltà di ricorrere contro la decisione del giudice di rinvio, uniforme alla sentenza della Suprema, che pronunziò lo annullamento. Se non concede espressamente questa facoltà, autorizza ad indurre, che virtualmente la vieta, mentre espressamente consente invece un secondo ricorso sullo stesso punto previamente deciso dalla Corte di Cassazione nella stessa causa, ma nella sola ipotesi, in cui il magistrato di rinvio si opponga ai dettami della Corte di cassazione». Ed ancora proseguiva attestando che «col ricorso a sezioni unite, nel caso di opposte sentenze fra la Suprema e il magistrato di rinvio, non si censura, ma si difende la massima già ritenuta dalla Corte di cassazione; si ricorre alla Cassazione nell'intento che essa tuteli il

¹¹⁸ Art. 547, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Quando dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la corte pronunzia a sezioni riunite». Sul punto cfr. G.P. TRIFONE, *La cassazione nella storia*, cit., pp. 128 e ss.

proprio precedente dettato. [...] Qualunque ne sia la forma, qualunque il caso immediato e diretto, contro cui è proposto il ricorso, certo è che, nella sostanza, il ricorso si risolve nel fatto della censura rivolta alla sentenza della Corte di Cassazione. Ciò importa che si ricorre alla Cassazione contro alla Cassazione, il che giuridicamente è assurdo»¹¹⁹.

Sul punto è necessario esitare a motivo di una specificazione necessaria, posta sempre su questa angolazione interna del problema processuale, vale a dire strettamente correlata alla previsione normativa; ciò si accosta all'altra prospettiva d'indagine, che si illustrerà in seguito, la quale risulta composta da due profili: l'uno legato al rito, l'altro alle riforme del vertice della giustizia in ordine ai rapporti tra la Corte suprema siciliana e le sezioni unite di Roma.

Il disposto di cui al comma II dell'art. 547 c.p.c.¹²⁰ fissava, nel caso in cui la seconda sentenza fosse stata cassata per i medesimi motivi, l'obbligo per l'autorità giudiziaria a cui veniva rinviata la causa di conformarsi alla decisione assunta in punto di diritto¹²¹. Pur se il

¹¹⁹ Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo - Sezione Civile, Sentenza del 27 febbraio 1886*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVII, cit., pp. 294 e ss.

¹²⁰ Art. 547, II comma, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*: «Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato».

¹²¹ «La Corte di Cassazione da puro corpo accademico ascende alle altezze di un corpo semi-legislativo. [...] Questa seconda trasformazione però della Corte di Cassazione succede in offesa manifesta della legge, ed in disprezzo assoluto dello stesso corpo esaltato. In offesa della legge, perché questa prescrive, che il giudice deve soltanto applicare, ma non può formare, né stabilire una legge. In disprezzo del medesimo corpo della Corte di Cassazione, poiché non essendo stato accettato dalla Corte, o Tribunale di rinvio il punto di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione a sezione unica, ed impugnandosi la seconda sentenza per i medesimi motivi per i quali fu impugnata la prima, la Corte di Cassazione medesima deve pronunciare a sezioni riunite, e l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. Qui delle due l'una: o la Corte di Cassazione a sezioni riunite stabilisce lo stesso punto di diritto stabilito precedentemente dalla Corte di Cassazione a sezione unica, o ne stabilisce un altro differente. Nel primo caso si ha per legge, che non la forza della scienza, ma la forza del numero è capace a stabilire un punto stabile di giurisprudenza. Nel secondo caso si ha per legge la dolorosa e poco edificante certezza, che il primo corpo giudiziario dello Stato chiamato espressamente da essa ad amministrare giustizia, ed a mantenere alta ed inviolata la osservanza delle leggi, esso pel primo abbia queste leggi violate, ed offese commettendo un errore di diritto emendato poscia e corretto dalla Corte di Cassazione medesima». In A. VALIO, *La corte di cassazione in Italia*, cit., pp. 12 e ss.

codice di procedura civile del 1865 non faceva menzione della compresenza dei tribunali supremi regionali, questi, per più di un ventennio, esercitarono tale 'attività impositiva' all'interno del loro ambito giurisdizionale. Tale circostanza era possibile in ragione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario unitario, che aveva previsto il mantenimento delle Magistrature apicali degli stati preunitari; alle medesime era stata assegnata la competenza per il sindacato di legittimità nei giudizi in materia civile e penale, sottoposti all'esame di due distinte sezioni; l'intervento di entrambe accordava la possibilità di poter procedere alle deliberazioni a 'camere' riunite¹²².

La legge sull'ordinamento giudiziario, in ragione della forte incisività assegnata alla pronuncia che ne seguiva, stabiliva per l'assunzione delle decisioni a sezioni unite un numero dispari non minore di quindici togati¹²³. La consultazione delle fonti d'archivio ha dato, però, la possibilità di constatare come in più occasioni la Cassazione siciliana era stata costretta a deliberare con meno componenti rispetto a quelli richiesti dall'articolo 127. A motivo di tale carenza il Collegio spesso veniva integrato dai consiglieri della corte di appello di Palermo, a causa sia dell'assenza dei magistrati ivi applicati¹²⁴, sia della generale assenza di organico¹²⁵.

¹²² L'articolo 125 del R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 stabiliva: «La Corte di cassazione è composta di un primo presidente, di un presidente di sezione e di consiglieri. Si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali».

¹²³ Cfr. Art. 127 del R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626.

¹²⁴ In occasione dell'udienza del 5 giugno 1866 la Corte di cassazione di Palermo era composta, per la deliberazione a sezioni unite, dai seguenti magistrati: «Primo Presidente senatore Tommaso Antonio Maria Lanzilli; Calcagno Francesco – Presidente di sezione; Parisi Gaetano – Consigliere con grado ed anzianità di P.P.; Volpicella Luigi – Vice-presidente di Corte d'Appello; Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Pantaleone Domenico, Oggero Vittorio, Leo Pietro – Consiglieri; Guzzo Gaspare e Corrano Agostino – Consiglieri di questa Corte d'Appello col grado ed onore di P. di sezione, supplenti chiamati per compiere il numero legale per l'assenza del consigliere Errante Vincenzo, deputato al Parlamento, la indisposizione del consigliere Sorge Pasquale; coll'intervento del P.M. rappresentato dal senatore Castiglia Pietro – Procuratore generale; e l'assistenza del cancelliere Bentivegna Vincenzo». In ASPa, *Corte di Cassazione: Verbali udienze a Sezioni Unite (Anni 1866–1879)*, b. 380.

¹²⁵ La carenza di magistrati, applicati presso la Corte di Cassazione di Palermo, è evidenziata sia nelle relazioni inaugurali pronunciate dai procuratori generali e sia nella corrispondenza del Primo Presidente che, spesso, lamenta tale circostanza al

La convocazione delle sedute avveniva con decreto del Primo Presidente al fine di procedere all'esame del ricorso, oppure per dare luogo alla pubblicazione di decisioni riferite a precedenti udienze¹²⁶. A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione, che constatava la perpetrazione dei medesimi errori già cassati una prima volta, si rimettevano le parti ad una tra le corti di appello di Catania, Messina e Palermo, secondo uno schema non predefinito, che erano poi obbligate ad uniformarsi al punto di diritto pronunciato dai giudici di legittimità¹²⁷.

A questa prima prospettiva di indagine, nella quale le circostanze processuali rimanevano circoscritte all'interno dello spazio giurisdizionale siciliano, si accompagna l'altra angolazione che presuppone un nuovo epicentro di compimento del giudizio di cassazione delle sentenze. Per osservare tali aspetti è utile considerare il tema a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, nel pieno di quel momento di transitorietà del sistema del vertice giurisdizionale del neo costituito Regno d'Italia.

In questo periodo, infatti, si procedeva alla creazione di 'sezioni temporanee' presso la città di Roma e si gettavano le basi per la formazione di una suprema magistratura nazionale. Ciò era l'inizio di un progressivo aumento di attribuzioni, che rafforzava la competenza dei giudici romani a discapito delle altre corti regionali, però non in ragione dell'esecuzione di un programma già definito¹²⁸.

Ministero di Grazie e Giustizia. Cfr. ASPa, *Corte di Cassazione: Corrispondenza della Presidenza*, b. 705.

¹²⁶ «L'anno 1884 il giorno 16 settembre alle ore 10:00 in Palermo. In esecuzione del Decreto del 13 settembre corrente emanato da S.E. il P.P. della Corte di Cassazione di Sicilia, col quale venne disposta la convocazione a sezioni unite del Supremo Collegio, per quest'oggi, per aver luogo la pubblicazione di talune sentenze civili pronunziate a sezioni unite in precedenti udienze». In ASPa, *Corte di Cassazione: Verbali udienze a Sezioni Unite (Settembre 1884 – Settembre 1889)*, b. 382.

¹²⁷ La Cassazione di Palermo, pronunciando l'obbligo per la Corte di Appello, chiedeva di uniformarsi alle statuizioni di diritto secondo il disposto dell'art. 547 del c.p.c., in ASPa, *Corte di Cassazione: Verbali udienze a Sezioni Unite*, bb. 380-382. Cfr. inoltre quanto già osservato al paragrafo 3, v. *supra*.

¹²⁸ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 25.

Specificamente nel 1877 con la legge n. 3761 era stata attribuita alla Corte di Roma la cognizione dei conflitti tra autorità giudiziaria ed amministrativa; tali modifiche ponevano differenti problemi in ordine al rapporto tra le preesistenti corti regionali e la sede della Capitale. I mutamenti normativi sulla competenza delle supreme magistrature territoriali instauravano un periodo durante il quale la dialettica processuale assumeva caratteri peculiari; alla sede romana le ‘consorelle’ riconoscevano l’esclusività sulla cognizione di talune materie, però contestualmente tentavano di contenere il ‘pericolo’ di forme possibili di ipotassi.

Il presente lavoro si è prefissato l’obiettivo, quindi, di analizzare la presenza o meno di una ‘dialettica verticale’ tra la Cassazione di Palermo e quella di Roma in riferimento a questo primo intervento del legislatore unitario¹²⁹. Sul punto è possibile qui riportare un aspetto singolare emerso dallo studio delle decisioni: a partire già dalla normativa del 1877, gli «alti magistrati» siciliani erano stati privati della competenza a sindacare i profili di legittimità delle controversie, riguardanti la cognizione del giudice ordinario sugli atti amministrativi. Il tribunale supremo di Palermo, pronunciandosi sulla propria incompetenza a sindacare talune materie, avrebbe dovuto sempre rinviare le parti alle sezioni di Roma. Ci si è chiesti, dunque, se fossero presenti casi di resistenza all’interno della prassi giudiziaria della Cassazione dell’Isola.

L’attività di ricerca ha dato l’occasione di individuare due sentenze emanate a distanza di quasi un decennio, attraverso le quali è stato possibile studiare tale ipotesi; le medesime, inoltre, sono state poste in relazione ad una ulteriore circostanza: la soppressione della competenza penale delle corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino e conseguentemente la cessazione dei giudizi a sezioni unite.

¹²⁹ Per gli aspetti legati alla riflessione su un possibile rapporto orizzontale tra la Cassazione di Palermo e le altre quattro corti regionali si rinvia oltre al Capitolo V.

Con la sentenza del 26 novembre 1884 il Collegio siciliano, in seduta plenaria, definiva un ricorso nel quale, per la materia oggetto della controversia, si sarebbero dovuti rinviare gli atti di causa alla cognizione dei giudici di Roma. In occasione di questa decisione, invece, il tribunale di legittimità dell'Isola motivava la propria pronuncia attraverso le disposizioni dell'articolo 547 del codice di procedura civile, che disciplinava l'eventuale cassazione a 'camere' riunite¹³⁰; con tale appiglio il medesimo entrava nel merito della questione dibattuta in ordine al rapporto tra azioni possessorie e atti amministrativi:

«Bene a proposito la parte ricorrente, a rafforzare il suo assunto, ha invocato l'articolo 2 della legge sui conflitti di attribuzione, messo in relazione con l'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo. Nel caso del conflitto, l'autorità giudiziaria non può emettere, fino alla risoluzione della questione, che provvedimenti conservatori soltanto e quindi tali provvedimenti se richiesti, possono dal potere giudiziario emettersi. E per eccezione soltanto, come nel suddetto art. 8, nei casi di grave necessità pubblica, l'autorità amministrativa, allorché deve senza indugio disporre della proprietà privata, [...]»¹³¹.

In tale controversia i magistrati emettevano una decisione che andava al di là della propria competenza, individuando nella disposizione del rito civile la giustificazione a pronunciarsi a sezioni unite. Naturalmente non è possibile affermare che la prassi giudiziaria della corte regionale siciliana era univocamente orientata in tal senso, anche perché ovviamente ogni causa era costituita da aspetti e coinvolgimenti eterogenei. Si noti ad esempio che, nella sentenza presa in esame, non poca importanza aveva l'identità del ricorrente Santi Di

¹³⁰ «Si è sollevata la questione preliminare, se il Supremo Collegio debba, nella presente causa, emettere la sua statuizione a sezioni riunite; ma è ben facile ritenere l'affermativa, in applicazione dell'articolo 547 della legge di procedura civile al fatto emergente del ricorso. (...) Né ha importanza la diversa formula, usata nel dispositivo delle sentenze emesse dai due magistrati di merito, da poiché, sia al riguardo dell'eccezione d'incompetenza, sia dell'inammissibilità dell'azione dedotta, fu discussa e risolta la questione medesima, della quale si occuparono ed il Tribunale di Termini Imerese, primo decidente i secondo grado di giurisdizione, ed il Tribunale di Palermo in rinvio», in ASPa, *Corte di Cassazione: Verbali udienze a Sezioni Unite*, b. 382.

¹³¹ Ibidem.

Stefano, rappresentato in giudizio da due difensori noti, Giuseppe Mario Puglia e Simone Cuccia, nonché esponente della stessa famiglia dell'avvocato Di Stefano Napolitani. Quest'ultimo, fra l'altro, sarebbe stato l'autore del commento alla pubblicazione della medesima sentenza nella rivista *Il Circolo Giuridico*¹³². La 'resistenza' al rinvio delle parti alle Corti di Roma potrebbe essere legata al coinvolgimento di personalità di spicco dell'ambiente giuridico palermitano.

In questo caso si manifestava la volontà di risolvere tutte le fasi del giudizio nell'Isola; il problema di un rapporto verticale sembrerebbe, quindi, essere sotteso nella decisione appena esposta, con la quale il supremo Collegio siciliano in forza dell'articolo 547 emetteva una nuova sentenza a sezioni unite. Al contrario una sentenza del giorno 1 marzo 1893¹³³, emanata dalla cassazione della Capitale su una controversia sorta in Sicilia, mostrava una definizione differente ed uno svolgimento processuale diverso, pur se la questione di diritto era la medesima rispetto alla precedente.

Nel disposto si chiarivano taluni aspetti connessi all'accertamento delle azioni possessorie in riferimento ad una strada comunale¹³⁴. Specificamente i fatti a fondamento della pronuncia originavano da dubbi interpretativi sulla presenza del diritto di servitù, annesso ad un terreno di proprietà del comune di Lentini e poi venduto ad un soggetto privato: Saverio Signorelli. Quest'ultimo, convenuto innanzi al pretore del medesimo luogo e condannato per la costruzione di un muro che impediva l'accesso alla vigna dell'attore, si rivolgeva al tribunale di Siracusa per chiedere l'annullamento della decisione precedente. Con

¹³² Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – Sezioni Unite, Sentenza del 26 novembre 1884*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVI, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1885, pp. 230–233.

¹³³ Cfr. *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni unite – 1 marzo 1893*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1893, pp. 155 e ss.

¹³⁴ Nella materia delle azioni possessorie la Corte di Roma esprimeva una prassi giurisprudenziale costante, la quale non era condivisa dalla Cassazione di Palermo (23 marzo 1889). Cfr. *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni Unite, 22 gennaio 1890*, in *Il Foro Italiano*, vol. XV, Roma, Società editrice del periodico Il Foro Italiano, 1890, c. 228.

ciò asseriva l'incompetenza della Pretura di Lentini ad ordinare una perizia per constatare il diritto di uso pubblico di passaggio¹³⁵. Il procedimento si concludeva con la sentenza del giugno 1889, che riconfermava la necessaria demolizione dell'opera realizzata da Signorelli e determinava, quindi, la necessità per l'attore di proporre appello innanzi al supremo Collegio di Palermo.

Tra i motivi di impugnazione il ricorrente affermava che «sotto la parvenza di una modesta azione di spoglio e di turbativa» la controparte avesse celato la contestazione di un atto amministrativo: la delibera del consesso comunale. Queste considerazioni conducevano la Corte siciliana ad ordinare la trasmissione degli atti a Roma per la speciale competenza delle sezioni unite del magistrato della Capitale, le quali con le seguenti statuizioni respingevano il ricorso in ragione del mancato fondamento delle richieste:

«il patto risultante dalla deliberazione consiliare del 17 gennaio 1887, con la quale la strada Ponticello era stata venduta con tutte le servitù attive e passive, che si trovavano, la contestazione veniva, per tal guisa, ricondotta nel campo esclusivamente giudiziario; ed anzi la sentenza denunciata nel censurare l'operato del pretore che, esorbitando dalle sue attribuzioni, aveva ordinata la impugnata perizia, e nel riformare in questa parte, la sentenza appellata, non soltanto riportò la contestazione nel terreno esclusivamente possessorio, dal quale non aveva ragione di fuorviare»¹³⁶.

È possibile constatare, dallo studio della questione esposta, che in tale ipotesi i magistrati siciliani riconoscevano la competenza specifica a sindacare il diritto oggetto della controversia e così motivavano il rinvio della causa. Questo diverso approccio si potrebbe ricollegare all'anno di

¹³⁵ Il diritto di pubblico passaggio per le «strade vicinali» costituiva una delle materie in cui le decisioni delle quattro Corti regionali si contrapponevano alla Cassazione di Roma; quest'ultima, ad esempio, sosteneva l'obbligo di inserire tali vie negli elenchi comunali (22 gennaio 1890), invece le Supreme di Firenze (31 dicembre 1883) e di Palermo (21 agosto 1886) affermavano un'interpretazione di segno opposto. Cfr. *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni Unite, 22 gennaio 1890*, in *Il Foro Italiano*, vol. XV, Roma, Società editrice del periodico Il Foro Italiano, 1890, c. 228.

¹³⁶ Cfr. *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni unite – 1 marzo 1893*, cit., p. 157.

emanazione della decisione di rinvio, datata 18 agosto 1892, a distanza di quattro anni dalla legge n. 5825 del 6 dicembre 1888. Con tale provvedimento si attribuiva, difatti, alla Suprema romana la competenza esclusiva su tutti i ricorsi nazionali in materia criminale e soprattutto si prevedeva la simultanea soppressione delle sezioni penali dei tribunali regionali.

Si realizzava, pertanto, una dialettica tra centro e periferia, distinta da due momenti separati da un avvenimento importante: la soppressione della sezione penale in Sicilia. Di conseguenza presso le corti territoriali non si potevano più svolgere deliberazioni a 'camere' riunite: i giudizi erano rinviati alla giurisdizione della Corte sedente nella neo capitale del Regno. È certo che l'istituzione di tale tribunale supremo aveva posto il problema del rapporto tra questo ed i preesistenti Collegi poiché non potevano più avere luogo quelle 'strategie' presenti nella prima decisione, nella quale in virtù del disposto normativo dell'articolo 547 c.p.c. si era potuta giustificare la celebrazione di tutti i gradi nell'Isola.

L'individuazione di una sentenza della Cassazione di Firenze, datata 27 marzo 1876, ha fatto constatare come all'indomani della emanazione della legge n. 3761 del 1877 il caso di questa manifestazione di 'sovranità' rispetto alle neo costituite sezioni romane era presente. I giudici toscani così si esprimevano in quell'occasione:

«Imperocché le sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, se per legge sono state investite di una giurisdizione esclusiva in certi affari, non cessano perciò di essere sezioni di Corte di cassazione pari a tutte le altre preesistenti, né queste sono state poste in alcun modo, e per nessun rispetto, nella dipendenza delle medesime. Sono tutte Corti sovrane, che nei limiti dell'autorità loro deferita non riconoscono nell'ordine gerarchico alcun'autorità superiore; soltanto le sezioni romane hanno una competenza più larga, ma la natura della loro potestà è uguale a quella

delle altre Corti, sopra le quali nessuna autorità sovremenente sia di revisione, sia di correzione è stata ad esse attribuita»¹³⁷.

Con la rivendicazione della propria 'indipendenza' da autorità giurisdizionali sovra ordinate le supreme Magistrature regionali volevano preservare quel ruolo fondamentale, che ciascuna svolgeva nel proprio territorio assicurando la corretta applicazione della legge da parte dei giudici del riesame. Il deferimento alla Cassazione di Roma di tutti i giudizi da decidersi a sezioni unite costituiva un ulteriore indebolimento degli equilibri sino ad allora presenti.

A partire dall'anno 1889 nella Penisola si avvertivano equilibri nuovi in ragione dell'impoverimento di competenze per le sedi territoriali, nelle quali si percepisce il passaggio a questa fase ulteriore che porterà poi, non secondo un disegno già predeterminato, alla soppressione delle quattro Corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Il discorso pronunciato dal sostituto procuratore generale, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 1892, presso la Cassazione siciliana evidenziava tali incertezze:

«Con la legge del 1888 le sezioni riunite di Roma non rappresentano lo stesso magistrato più elargato; ma uno nuovo, che conosce per la prima volta la causa, formando così un quarto grado di giurisdizione. Oltreché ciò avviene a scapito del prestigio e colla diminuzione di capo delle altre Corti di Cassazione. Talché ci rappresenta l'idea di essersi con quelle sezioni riunite creata una Corte di Cassazione per giudicare le sentenze delle altre Corti di Cassazione. Allora finirono queste di esser Corti Supreme, e si è tornato al sistema di moltiplicare i rimedi, giustamente censurato nelle cessate legislazioni. Vedi differenza tra i tempi civilizzati di oggi, e quelli che noi chiamiamo civili!»¹³⁸.

¹³⁷ Cfr. *Corte di Cassazione di Firenze – 27 marzo 1876*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. X, Firenze, Tipografia Niccolai, 1876, p. 138.

¹³⁸ In I. CARUSO, *L'amministrazione della giustizia dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1891*, cit., p. 82.

Le novità legislative del 1888 e l'ultima sentenza, pubblicata il 31 ottobre 1889¹³⁹, compivano un momento: la Cassazione di Palermo cessava le udienze a 'camere' riunite. Il 'potere' di porre definitivamente termine alla questione, secondo quanto stabiliva l'articolo 547 del codice di procedura civile del 1865, confluiva ai giudici della Capitale e conseguentemente il Tribunale siciliano non svolgeva più quell'attività di indirizzo e di controllo svolta nell'Isola, dove non poteva più rappresentare l'apice giurisdizionale. Ormai l'«ultima parola» era prerogativa delle sezioni unite di Roma¹⁴⁰.

¹³⁹ Cfr. ASPa, *Corte di Cassazione: Verbali udienze a Sezioni Unite (settembre 1884 – settembre 1889)*, b. 382.

¹⁴⁰ I redattori della rivista *Il Circolo giuridico* in nota ad una sentenza della Sezioni Unite della Capitale, pronunciata in opposizione alla seconda decisione sul merito della Corte di appello di Palermo, evidenziavano: «Con questa sentenza la Cassazione di Roma dice l'ultima parola su questa importante causa, e segue la massima della Cassazione di Palermo 8 aprile 1893», in *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni Unite – 12 giugno 1894*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1894, p. 190.

CAPITOLO IV

Problemi di interpretazione del codice civile: l'esempio della donazione

SOMMARIO: 1. Il codice del 1865: tra progetto unitario e tradizioni territoriali – 2. La *Donazione* tra il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* ed il *Codice civile italiano* – 2.1 Le disposizioni delle *Leggi civili* del 1819 – 2.2 Le norme del testo legislativo del 1865 – 3. In particolare: la revoca per la sopravvenienza dei figli al donante – 4. Un tema controverso: la '*riversione legale*' e la '*riversione consensuale*'.

1. *Il codice del 1865: tra progetto unitario e tradizioni territoriali*

Nelle pagine precedenti abbiamo dedicato l'attenzione all'analisi delle norme che disciplinavano il rito civile nel procedimento di cassazione delle sentenze; in particolare si è avuto modo di soffermarsi sull'esposizione delle questioni, attraverso alcune decisioni esemplificative, riguardo la natura del giudizio e il sistema di rinvii diretti al nuovo esame sul merito della controversia. L'interesse per i provvedimenti, pronunciati a sezioni unite, ha rappresentato i problemi che seguirono dopo la suindicata riforma del 1888, inoltre ha fatto constatare la presenza di un panorama complesso per il vertice della giurisdizione italiana.

Abbiamo appena analizzato le rivendicazioni di 'sovranità' e il rapporto tra i Collegi supremi di Palermo e Roma, dimostrando con ciò

l'esistenza di condizioni molteplici che adesso costituiscono l'occasione per dischiudere una prospettiva nuova. L'angolo visuale tiene in considerazione alcuni quesiti legati alla funzione delle cinque Corti territoriali dopo l'emanazione del codice civile del 1865, specificamente occupandosi delle vicende connesse al Tribunale siciliano; prima di osservare tale aspetto, tuttavia, risulta essere utile premettere talune riflessioni di carattere generale, per poi circoscrivere il campo di studio al quadro normativo della donazione, che costituisce la chiave di lettura e la risposta ai numerosi interrogativi posti dalla ricerca¹.

Nel 1867 Pasquale Stanislao Mancini, nella *Prefazione* al volume I degli *Annali della Giurisprudenza Italiana*, marcava l'importanza del compimento dell'unificazione del diritto civile per la Penisola: «L'Italia offre ormai all'Europa meravigliata lo spettacolo dell'unità legislativa de' suoi Codici, e del loro uniforme impero su tutte le parti di un vasto territorio già retto per secoli con varietà di statuti e di leggi»². Le parole del giurista esprimevano il conseguimento di un risultato di grande interesse, legato all'adozione dell'ordinamento giuridico per lo Stato neo costituito che, seppur territorialmente unito, presentava ancora delle complessità da sciogliere³.

La Cassazione di Palermo costituiva, infatti, accanto alle quattro magistrature apicali di Firenze, Napoli, Roma e Torino, il «luogo

¹ Il presente capitolo sviluppa uno dei due corollari della transizione tra le *Leggi civili* del 1819 ed il *Codice* del 1865, ciò al fine di evidenziare le divergenze normative; quest'ultime, al capitolo successivo, saranno prese in esame anche attraverso la prassi giudiziaria della Corte di cassazione di Palermo. In questa sede, pertanto, la trattazione degli aspetti connessi all'unità legislativa è propedeutica al tema della uniformità giurisprudenziale che si analizzerà successivamente.

² In P.S. MANCINI, *Prefazione*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. I, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1867, p. V. Sul punto cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 33.

³ «Con il 1861 si può, finalmente, parlare di unità politica, che si estende alla maggior parte del territorio peninsulare; ed è significativo che il nuovo Stato tenda prontamente a tradurre quella proiezione unitaria sul piano giuridico. In un momento di imperante positivismo giuridico, quando cioè non si è ancora incrinata l'immagine tutta moderna di un diritto che si identifica in un complesso di leggi (ossia di manifestazioni d'una volontà sovrana), il programma è quello di porre mano senza indugi alla unificazione legislativa. E già nel 1865 si ha la realizzazione di una parte sostanziosa di questo grosso sforzo unificativo», in P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 16.

giurisprudenziale»⁴ nel quale il processo legislativo si concretizzava nell'interpretazione e nella correzione delle decisioni dei giudici inferiori; le sentenze contribuivano, dunque, a plasmare l'assetto del Regno d'Italia che, naturalmente, poneva nuovi equilibri tesi alla formazione del nuovo Stato⁵. In campo giuridico si rappresentava la dicotomia tra esigenze di unità normativa ed istanze di relativizzazione territoriale, derivanti dalla manifestazione delle singolarità locali. Nell'unificazione effettiva del diritto nazionale si rivelava fondamentale fissare un elemento originario e comune, su cui si potesse sorreggere l'assimilazione del nuovo ordinamento in tutta la Penisola⁶.

Le argomentazioni, dirette a cogliere nel diritto romano lo strumento dell'identità italiana, manifestavano l'intenzione di individuare un legame che potesse unire gli Stati preunitari⁷. Questo

⁴ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 9.

⁵ Dopo l'unificazione rimasero irrisolte difficoltà legate ai molteplici aspetti dell'amministrazione della giustizia in un panorama ancora diversificato e caratterizzato da numerose questioni connesse alle esigenze nazionali, da un lato, ed alle istanze territoriali, dall'altro. Per alcune riflessioni sul tema cfr. P. COSTA, *Un diritto italiano? Il discorso giuridico nella formazione dello Stato nazionale*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 181 e ss.; C. GHISALBERTI, *Stato unitario e federalismo in Italia*, in *Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento, Italia e Germania a confronto*, a cura di O. Janz, P. Schiera, H. Siegrist, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 99 e ss.; si pensi, inoltre, al rapporto tra magistratura e potere politico negli anni Sessanta dell'Ottocento cfr. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 45 e ss.; si consideri ancora l'emanazione del codice civile del 1865 cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit.; S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano dalla Restaurazione all'Unità*, cit.; sul diritto penale, cfr. *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di L. Lacchè e M. Stronati, Macerata, EUM, 2014.

⁶ Nel 1866 Gaetano Bandi, consigliere della Cassazione di Firenze, sosteneva: «Se la giurisprudenza sul Codice continuerà la gran tela della tradizione sul forte ordito del diritto comune, se il nuovo edificio giuridico sorgerà maestoso sulla gran base romana, allora, e solamente allora l'amministrazione della giustizia continuerà ad essere tra noi una verità, e l'Italia che strinse già lo scettro del gius, potrà serbare incorrotto, e arricchire di nuovi veri, il suo patrimonio di scienza civile», in G. BANDI, *Il codice civile, e la Tradizione*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. I, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1867, p. 19. Per un'analisi sulle argomentazioni del magistrato fiorentino si veda G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 25 e ss.

⁷ Sui contenuti di una coscienza collettiva nazionale diretta a formare una identità unitaria, fondata sulle «antiche tradizioni», è stato evidenziato come gli scritti dei giuristi manifestavano la presenza, nell'intera Penisola, di questo sostrato comune; si pensi, ad esempio, alle strategie persuasive adottate nei commenti al codice civile. Sul punto cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 22 e ss.; S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in *Il contributo italiano alla storia*

rappresentava il contenuto delle pronunce dei tribunali nonché le argomentazioni della dottrina; le prime dirette a dare soluzione alle controversie, attuando effettivamente un canone giuridico nazionale, si pensi al ruolo del diritto romano quale *ratio scripta* per le decisioni⁸; le seconde, invece, impegnate nella sistemazione delle sentenze, ordinate in ragione degli aspetti teorici presi in considerazione.

Per altro verso l'influenza dello studio dei *Répertoire* e della giurisprudenza transalpina, già ampiamente messa in luce dalla storiografia giuridica⁹, costituivano l'ulteriore fenomeno diretto alla creazione di affinità culturali e criteri ermeneutici uniformi da applicare ai casi concreti, così riflettendosi in un approccio interpretativo affine. Si considerino infatti quelle circostanze nuove poste alla cognizione dei magistrati, per le quali si volgeva lo sguardo verso l'esperienza

del pensiero – Diritto, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2012, pp. 382 e ss.

⁸ Nel discorso inaugurale per l'anno giudiziario 1885 il procuratore Matteo Muratori, riferendosi ad una decisione assunta dalla Cassazione di Palermo, notava: «Avete fra le altre considerazioni osservato, che il principio fondamentale di ragione e giustizia che regola i giudizi, che non ha bisogno di essere scritto, e che la romana sapienza ci ha trasmesso col detto di Ulpiano – *judex posteaquam sententiam dicit, desinet esse judex*, non è applicabile alla specie»; ciò dimostrava che il diritto romano, per le statuizioni, era un punto di riferimento per i magistrati, a tal proposito nelle sentenze erano numerosi i richiami e le trascrizioni latine sulla materia oggetto della contesa. Per un esame di tali aspetti nel periodo successivo all'emanazione del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, in particolare per la parte continentale dei domini borbonici: F. MASTROBERTI, *Sul «metodo bizzarro di mantenere tacendole leggi antiche»: il dibattito sulla vigenza dell'autentica 'Ingressi' tra giurisprudenza, Consulta e Governo delle Due Sicilie (1839–1843)*, in *Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; S. VINCI, *Il codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte civile di Trani*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, II, Bari, Cacucci, 2009, pp. 541–562; sul periodo precedente al 1819 cfr. P. MASTROLIA, *La cultura giuridica a Napoli nella specola della giurisprudenza. La causa Costanzo e le conclusioni del procuratore generale D'Azzia (1811)*, in «*Historia et ius*» (www.historiaetius.eu), 17/2020, paper 2, pp. 1–30. Per una riflessione sul periodo postunitario che prende in considerazione il rapporto tra l'edificazione del diritto civile italiano ed il contributo della dottrina romanistica cfr. G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 195 e ss; S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, cit., pp. 385 e ss.

⁹ Sul punto cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, cit., pp. 272 e ss.; v. anche G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 32 e ss.; L. TAFARO, *Codice civile e unità politica. Diritto «plurale», razionalità assiologia e ruolo del giurista*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. LXXXVI, 2016, pp. 185–213.

francese¹⁰. In alcuni lavori dei giuristi italiani, basti pensare al *Commentario* di Francesco Ricci¹¹, si mostrava, tuttavia, l'intenzione di non seguire le opere d'Oltralpe, con il proposito di esaltare l'importanza del «pensiero italiano» e dirigersi verso la creazione di una coscienza nazionale¹².

Riguardo le scelte da compiere, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, si erano presentate tre opzioni possibili: l'estensione del regime piemontese; il mantenimento delle leggi preunitarie; la creazione di un apparato normativo originario¹³. Naturalmente le incertezze riguardavano per un verso le direttrici delle realtà locali, in considerazione del processo di *state-building*, dall'altro l'esigenza di giungere ad una legislazione nazionale e conseguire così, al più presto, l'unità politica¹⁴.

La promulgazione di un nuovo codice racchiudeva un significato fondamentale per i caratteri e le tipicità che permeavano tale fonte del diritto¹⁵. Le scelte del legislatore unitario, come è noto, non si orientarono alla realizzazione di un impianto originario a causa della necessità di pervenire, in un breve lasso temporale, alla uniformità della normativa civilistica. L'emanazione del testo del 1865 costituiva uno

¹⁰ Si veda, ad esempio, *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 1 febbraio 1867*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XIX, parte I, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1867, n. 70-71.

¹¹ F. RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, vol. I, Firenze, Cammelli, 1876.

¹² Cfr. S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, cit., p. 383.

¹³ Il tema era oggetto di studio per i giuristi coevi, che nei medesimi anni proponevano, attraverso le pubblicazioni all'interno delle riviste giuridiche, soluzioni possibili. Si pensi ai 'suggerimenti', del docente catanese Gabriele Carnazza Puglisi, che, nel libriccino polemico dal titolo *Poche idee critiche sul progetto di revisione del codice civile albertino*, sollecitava una «ricodificazione» invece che una revisione parziale; cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit., p. 259. Sul punto cfr. anche C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, cit., pp. 307 e ss.

¹⁴ Sul punto è utile riportare quanto osservato da Pietro Costa: «Nel panorama politico sette-ottocentesco è il termine «nazione» ad essere impiegato come il collettore di processi di scomposizione e ricomposizione di identità collettive di decisa importanza. È difficile individuare, in questo periodo, processi di *state-building* che non siano l'espressione o l'esito diretto o indiretto di processi di *nation-building*», in P. COSTA, *Un diritto italiano?*, cit., p. 165.

¹⁵ Sugli elementi storicamente tipizzanti del codice, Paolo Grossi ha definito il medesimo «specchio e cemento della unità di una entità statale». Cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, III edizione, Milano, Giuffrè, 2007, p. 99.

strumento in grado di rafforzare la formazione dello Stato in una prospettiva sia interna che europea, nonché una soluzione alla frammentarietà territoriale¹⁶. La svolta della codificazione non segnava, però, la fine di talune questioni legate all'unificazione; al contrario tale momento sanciva l'inizio di una fase, contraddistinta da una finalità ben precisa: l'attuazione di un assetto nuovo in un contesto formalmente uniforme, ma sostanzialmente diversificato dalle suddivisioni 'regionali'¹⁷.

Tali dissonanze si riflettevano nell'esperienza singolare vissuta in Italia dal sistema della giurisdizione suprema, che rappresentava la spiegazione al difficile bilanciamento tra bisogni contrapposti: per un verso era essenziale giungere alla assimilazione delle 'nuove leggi' e realizzare, pertanto, un ordinamento giuridico effettivamente omogeneo; dall'altro occorreva relativizzare il diritto secondo le differenti tradizioni locali¹⁸. Ciò era l'espressione di un cammino verso l'unità effettiva, che, però, costituiva il punto di intersezione di numerosi problemi ancora irrisolti¹⁹.

La questione era colta sia dagli studiosi che dagli operatori del diritto, nella veste di interlocutori del dibattito teorico e nel ruolo di

¹⁶ Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 30 e ss.; S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit., p. 151; ID., *Tendenze della civilistica postunitaria*, cit., p. 381. Sulla codificazione del 1865 cfr. anche A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, cit.; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, cit.; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit.

¹⁷ Sul problema dell'unità legislativa e sulle singolarità territoriali, in seguito all'annessione del Regno delle Due Sicilie, con particolare riguardo alle posizioni di Camillo Benso di Cavour e di Giovanni Battista Cassinis, cfr. S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit., pp. 200 e ss.

¹⁸ «Da un lato si comprende bene che in sede giudiziale la «potente influenza delle tradizioni e consuetudini locali» avrebbe esposto al rischio di una diversificazione delle applicazioni del codice. [...] Contemporaneamente però si avverte anche l'esigenza di recuperare quel respiro pluralistico negato dalla codificazione, tramite la gestione giurisprudenziale del diritto positivo». Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 189 e ss.

¹⁹ «Il traguardo dello stato unitario, raggiunto nel 1861 - continua - non sarebbe riuscito affatto a rappresentare il sospirato scioglimento di quel nodo di problemi con i quali la penisola, si era trovata alle prese», in E. GALLI DELLA LOGGIA, *L'identità italiana*, in *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973)*, a cura di P. Pombeni e H.G. Haupt, Bologna, il Mulino, 2013, p. 140.

protagonisti delle vicende processuali²⁰, secondo una visione del sistema transitorio che considerava un percorso già sperimentato. Il contesto storico, politico ed istituzionale dell'Isola era stato segnato, sin dai primi decenni dell'Ottocento, da avvenimenti e circostanze singolari, che contribuivano a plasmare l'unicità di questa esperienza.

La consegna dei codici per la biblioteca di Palazzo Chiamonte segnava l'inizio di un nuovo 'tempo giuridico' per la Sicilia²¹. Certamente la nascita di quei progetti, che auspicavano la permanenza delle sedi della giustizia di terzo grado, pur dopo l'emanazione del testo legislativo italiano, descriveva implicitamente l'essenza di una antitesi imprescindibile tra le esigenze di unità e le istanze locali, anzi, secondo alcuni, si prospettava una concordanza possibile rispetto al modello già conosciuto nel Regno delle Due Sicilie. Ciò si esprimeva nelle argomentazioni indirizzate a preservare gli interessi economici del ceto professionale, legato alle attività del Tribunale supremo; i fautori, infatti, di riflessioni e proposte erano i medesimi 'operatori' del diritto, chiamati poi ad attuare l'impianto legislativo innovato²².

Per una premessa alla trattazione di tali aspetti è utile fare riferimento al discorso del sostituto procuratore Ignazio Caruso, pronunciato in una delle adunanze del *Circolo giuridico*, tenutasi nel 1872:

«Dopo essersi dimostrato che è una utopia la sperata uniformità di giurisprudenza, la conseguenza logica si è, non esser affatto necessario che la Suprema Magistratura sia rappresentata da unico corpo. Infatti, le diverse sezioni di unica Corte di Cassazione, residente nella Capitale, possono ben pronunziarsi diversamente sopra un punto di diritto. [...] Le provincie meridionali, rette dalle medesime leggi, è dal 1819 che hanno due Corti di cassazione, in Napoli ed in Palermo. E pure queste, meno i

²⁰ Nella parte prima della tesi si è avuto modo di osservare come taluni dei magistrati applicati alla Cassazione di Palermo, oltre a contribuire al dibattito teorico, avevano avanzato proposte di riforma. V. *supra* Capitolo I.

²¹ Sulle notizie riguardo la biblioteca della Corte di cassazione di Palermo si rinvia a quanto già osservato al Capitolo III.

²² Sul dibattito tra la soppressione e la conservazione della Corte di cassazione di Palermo si rinvia al Capitolo I.

difetti intrinseci dell'organismo, come magistrato indipendente l'uno dall'altro, hanno ben funzionato; nessuna è stata per l'altra d'imbarazzo nell'amministrazione della giustizia; anzi si sono rischiarate a vicenda, e meno poche così, sono state di accordo nello interpretare la legge. Perché ora non potrebbe essere lo stesso?»²³.

L'esperienza delle Due Sicilie, infatti, secondo le dichiarazioni di Caruso, dimostrava come la presenza di più tribunali di legittimità potesse coesistere all'interno di un unico ordinamento. Le argomentazioni, orientate primariamente a giustificare la conservazione dei quattro Collegi, manifestavano anche le singolarità che avevano caratterizzato, a partire dal 1819, l'amministrazione della giustizia nel regno meridionale; per tale ragione ciò rappresentava un modello da poter applicare nella realizzazione dell'assetto unitario²⁴.

La percezione del problema, da parte dei giuristi, era condizionata dal percorso sviluppatosi nell'Isola dopo le riforme sanzionate da Ferdinando I che, con la *Legge Organica* del 1819, aveva decretato per la Sicilia una nuova organizzazione della magistratura al vertice della quale si trovava la Corte Suprema, indipendente dalla «gemella» partenopea²⁵. Quest'ultima circostanza costituiva la singolarità di un itinerario caratterizzato da due elementi contrapposti: da un lato l'esistenza di due istituzioni giudiziarie apicali all'interno dello Stato; dall'altro l'emanazione di un nuovo testo legislativo, il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, che comportava l'eliminazione del particolarismo

²³ In I. CARUSO, *Sulla Suprema Magistratura del Regno*, cit., pp. 19 e ss.

²⁴ Cfr. A. CAPPUCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., pp. 64 e ss.

²⁵ La presenza di questo dualismo non caratterizzava solo il caso delle Corti supreme di giustizia, ma, in ragione della precedente indipendenza dei due Regni, si assisteva alla medesima opzione anche per altre istituzioni giudiziarie apicali; si pensi ad esempio alla presenza delle Commissioni supreme per i reati di Stato di Napoli e di Palermo. Cfr. G. PACE GRAVINA, *Giustizia penale e politica nelle Due Sicilie: la Commissione suprema per i reati di Stato di Palermo*, in *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti – S. Vinci, IusRegni 1, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, pp. 21 e ss. Su taluni dei profili legati alla coesistenza delle Tribunali di legittimità, rispettivamente per la parte continentale ed insulare dei domini, cfr. A. CAPPUCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., p. 77; sugli aspetti connessi, invece, ai rapporti ed ai conflitti tra questi due massimi organi si consideri l'analisi contenuta nella tesi di dottorato di R. TUZZA, «*Nell'interesse della legge*», cit., pp. 40 e ss.

giuridico legato alla precedente suddivisione dei domini borbonici in due monarchie sovrane²⁶.

Tali qualità sembravano riproporsi nell'esperienza post-unitaria del rapporto tra la pluralità della giurisdizione suprema e l'unicità del codice²⁷. D'altra parte era questo il messaggio contenuto nell'intervento del procuratore Caruso, il quale analizzava il 'fenomeno' alla luce del percorso duosiciliano. Anche le riflessioni di altri giuristi si indirizzavano nel medesimo senso ed esprimevano un orientamento proprio rispetto ai problemi dell'uniformità legislativa nazionale, attraverso la lettura di un avvenimento già realizzato con l'attività delle due Corti di Giustizia²⁸.

Si pensi alle considerazioni di Vito La Mantia, storico del diritto siciliano, che in *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia* poneva tale 'sperimentazione', verificatasi nell'Isola, in relazione ai nuovi eventi: «Venne conservata, come le altre, la nostra Corte di cassazione, ma senza garanzia di futura esistenza; poiché volevasi ridurre unico il Supremo Collegio, per le note aspirazioni alla *uniformità* di giurisprudenza nell'*unico* regno da *unica* legge regolato. Ma cotali ragioni non valsero già a privarci della nostra Corte regolatrice, malgrado l'improvvido esempio dell'effimero parlamento napoletano; e forse le odierne mutazioni non priveranno l'isola dell'antica indipendenza giudiziaria conservata fin'oggi»²⁹. L'autore, inoltre, nelle note al testo, affermava, in maniera critica, che occorreva preservare il Tribunale di legittimità di Palermo al fine di garantire l'accesso al terzo

²⁶ «Ricorderò sempre che Napoli e Sicilia nel 1819 ebbero unità di legislazione, ma due Corti di Cassazione, che stettero e funzionarono per quasi mezzo secolo senz'ostacoli e senza rompere l'unità delle leggi», in M. MURATORI, *La giustizia amministrata dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1883*, cit., p. 13.

²⁷ Cfr. F. MASTROBERTI, *Gli avvocati e la Cassazione unica*, cit., p. 740.

²⁸ Sulla Corte Suprema di Napoli cfr. M. MASTROBERTI, «*La Corte Suprema di giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: le diverse fasi di un tribunale controverso*», in *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, cit., pp. 41 e ss.

²⁹ In V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, vol. II, cit., p. 381.

grado della giustizia per tutti gli abitanti dell'Isola, in ragione anche delle condizioni geografiche³⁰.

Un elemento ulteriore che offre la possibilità di osservare il problema del rapporto tra l'unitarietà legislativa e le singolarità giuridiche territoriali è offerto dalla «dimensione 'praticistica'» che accompagnava La Mantia tra la funzione di magistrato e la ricerca storico-giuridica³¹. In particolare emergeva, riguardo a talune delle controversie sottoposte al giudizio della Cassazione siciliana³², la capacità del giudice, in qualità di relatore, di ponderare le tradizioni locali, legate anche all'applicazione dell'antico diritto siciliano, con le trasformazioni unitarie, alla luce del fatto che quest'ultimo non poteva regolare i diritti quesiti³³.

³⁰ «Sia qui conservato per noi, divisi dal mare e non astretti giammai ad implorare una lontana giustizia, la quale sarebbe riservata ai ricchi ed ai favoriti del gratuito patrocinio. Se poi la brama di uniforme giurisprudenza farà istituire l'unità della Corte potrebbe qui conservarsene una sezione, per la migliore amministrazione della giustizia, talché la Corte lontana deciderebbe soltanto de' secondi ricorsi a sezioni riunite e dei ricorsi di ufficio nell'interesse della legge», Ivi, p. 405. Le riflessioni espresse da Vito La Mantia si intrecciavano alle considerazioni di Ignazio Caruso, sulle quali si è già avuto modo di soffermarsi al Capitolo I. Su tali aspetti legati alle caratteristiche geografiche della Sicilia, che giustificano un autonomo spazio giuridico in ragione della «orgogliosa insularità», cfr. A. SPINOSA, *“Civili in diversissimo modo”. Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 71 e ss.

³¹ Cfr. M.A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., p. 417. «[...] entrambi i caratteri non potevano dirsi estranei alle tendenze riscontrate nell'intero tessuto scientifico nazionale, accentuate in Sicilia da una serie di 'contingenze normative'. Qui, infatti, più che altrove, i problemi del rapporto tra storia del diritto e diritto positivo, tra origini e continuità, tra un passato ricco di vecchie leggi, [...] e un presente che si prospettava legislativamente innovatore, per l'emanazione del primo codice civile unitario del 1865, facevano sì che gli studi di storia del diritto sulle consuetudini e le antiche leggi sicule risultassero particolarmente utili, funzionali, stimolanti», Ivi, p. 20.

³² Vito La Mantia era stato nominato consigliere presso la Corte di Cassazione di Palermo con il R.D. del 1 dicembre 1889, cfr. ASPA, *Corte di Cassazione: Fascicoli personali dei magistrati G-O (1863-1923)*, b. 821.

³³ «Delle *Leggi civili* conviene dire più estesamente, perché erano meno aliene dalle nostre anteriori leggi e consuetudini, e perché rimaste per quasi mezzo secolo in vigore fra noi, sono la regola unica dei diritti quesiti che il Codice italico non può regolare, né distruggere e che rimasero sotto le norme delle leggi anteriori», V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, vol. II, cit., p. 305.

In numerose sentenze³⁴, infatti, era possibile constatare come il dispositivo prendesse in considerazione, attraverso la trattazione storica, le diversità tra le due legislazioni rispetto ad esempio: ai significati differenti da assegnare ai termini³⁵, oppure alle questioni legali inerenti le singolarità locali, si pensi alle liti sulle tonnare³⁶. Nell'esposizione, quindi, ampio spazio era dedicato alla ricostruzione storica, richiesta dalle esigenze processuali della stessa materia oggetto della controversia. Ciò dimostra, dunque, la presenza di un processo di relativizzazione territoriale rappresentato dall'analisi delle legislazioni susseguitesesi nel tempo: articolazione che continuava ad essere presente persino a distanza di decenni dall'emanazione del codice civile del 1865³⁷.

³⁴ Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza 26 marzo 1889*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLI, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1889, n. 597–601; *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza 12 gennaio 1890*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1890, n. 478–481; *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza 11 febbraio 1890*, in *Il Foro Italiano*, vol. XVI, Roma, Società editrice del periodico Il Foro Italiano, 1891, n. 306–309; *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza 7 marzo 1891*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1891, n. 575–577. La ricostruzione storico giuridica del diritto oggetto della controversia non costituiva una esigenza delimitata al giudizio di cassazione, in ragione dei dubbi interpretativi tra ordinamenti diversi; al contrario ciò era riscontrabile anche presso i magistrati di grado inferiore. A tal proposito in una lite sottoposta alla cognizione della Corte di Appello di Palermo, Vito La Mantia, in qualità di relatore, si soffermava sulla esposizione della questione a partire dall'antica legislazione; cfr. *Corte di Appello di Palermo – Sentenza del 1 settembre 1882*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. XVI, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1882, pp. 557–564.

³⁵ La Cassazione siciliana con sentenza del 27 agosto 1892, redatta da Vito La Mantia, si soffermava sulla distinzione tra i termini *spiaggia* e *lido*, diversamente intesi nella legislazione italiana rispetto al significato attribuito in Sicilia sino ad allora. Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo 27 agosto 1892*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1893, pp. 94–96. Si consideri, inoltre, che, in merito ai dubbi legati all'estensione dello spazio del demanio marittimo, la Corte di Palermo aveva trattato più volte la questione, la quale era stata assegnata all'esame del magistrato La Mantia in ragione degli aspetti storico giuridici interessati. Sul punto cfr. M.A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., pp. 420 e ss.

³⁶ Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 22 marzo 1890*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXII, Palermo, Stabilimento tipografico Virzi, 1891, pp. 31–36; *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 31 gennaio 1891*, in *Giurisprudenza italiana*, vol. XLIII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1891, n. 354–357; *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 23 agosto 1892*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento tipografico Virzi, 1893, pp. 93–94.

³⁷ Come è stato osservato «perché, in occasione di un giudizio pendente negli anni Novanta davanti alla Corte di Cassazione, nel vigore di una normativa nazionale –

Accanto alle considerazioni di La Mantia, un altro magistrato, Matteo Muratori, metteva in correlazione il tema dell'unità legislativa con la funzione della giurisdizione suprema, declinata secondo il modello della cassazione³⁸. Il legame, tra gli aspetti eterogenei dell'argomento, era reso ancor più evidente in occasione dei bilanci annuali dell'attività giudiziale.

I discorsi inaugurali rappresentano, pertanto, insieme alle sentenze, una fonte documentale da cui attingere numerose notizie; attraverso lo studio è stato possibile identificare anche quelle fasi, nelle quali il problema assumeva una configurazione differente a causa del mutamento delle circostanze³⁹. A tal proposito, ad esempio, l'avvocato generale Antonino Sangiorgi, nel 1887, sosteneva che il periodo caratterizzato dalle difficoltà, associate alla unicità giuridica, da un lato, ed alle tradizioni locali, dall'altro, era ormai stato superato, dunque, le «corti consorelle» avrebbero potuto contribuire ad una uniformità giurisprudenziale da adottare liberamente senza giungere a forme imperative che avrebbero alterato l'autorità della legge⁴⁰.

Si consideri, altresì, che la presenza degli «alti magistrati» all'interno dei «laboratori della codificazione»⁴¹ dell'Isola è il dato ulteriore che mostra, attraverso il lavoro di questi uomini, i due aspetti

peraltro da lui lodata – il La Mantia procedesse, oltre che nella nota, anche nella motivazione della sentenza, e poi più estesamente nella monografia, al riesame dei principi giuridici che presiedevano alla pesca dei tonni sin dall'antichità. Travaso della passione per gli studi storico-legali nell'esercizio del suo ufficio giudiziario? Gusto antiquario ed erudizione che, dopo anni di frequentazione di archivi e biblioteche, prendevano la mano all'anziano magistrato anche nelle aule della Corte? No. A richiederlo erano solo esigenze processuali», in M.A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, cit., p. 424.

³⁸ Cfr. M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1878*, cit., p. 5.

³⁹ Nella nota introduttiva al volume, che raccoglie alcuni saggi sulle riflessioni metodologiche riguardo la storia della giustizia, Luigi Lacchè e Massimo Meccarelli hanno affermato: «La “giustizia” – nelle sue molteplici forme e manifestazioni (teorie, pratiche, antropologie, discorsi, rappresentazioni ecc.) – offre un osservatorio importante per leggere e interpretare il fenomeno giuridico nella sua complessità», in *Storia della giustizia e storia del diritto*, a cura di L. Lacchè – M. Meccarelli, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2012, p. 7.

⁴⁰ Cfr. A. SANGIORGI, *Discorso letto alla Corte di Cassazione di Palermo. Relazione inaugurale anno giudiziario 1887*, Palermo, Tipografia G. Lorsnaider, 1887, p. 30.

⁴¹ Cfr. G. PACE GRAVINA, «*La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro*», cit., p. 31.

della questione: la assimilazione del diritto nazionale; la armonizzazione delle diverse tradizioni giuridiche della Penisola. Fra l'altro è utile chiarire come tali funzioni si inserivano in una fase temporale antecedente all'attività interpretativa che, come si vedrà al capitolo successivo, occupava i giudici supremi nel segno della transitorietà.

Nel 1863 il ministro Giuseppe Pisanelli sottoponeva, infatti, a cinque commissioni, tra cui quella di Palermo⁴², un nuovo progetto di riforma per la legislazione civile⁴³. Tra i giuristi⁴⁴ vi erano: il presidente Tommaso Antonio Maria Lanzilli⁴⁵, trasferito in Sicilia nel medesimo ruolo svolto presso la Corte di Napoli⁴⁶, ed il procuratore generale Pietro Castiglia, già partecipe al processo di edificazione del costituendo Regno⁴⁷.

Nella nota introduttiva alla pubblicazione dei verbali della 'deputazione' palermitana, inseriti all'interno della rivista *Il Circolo giuridico*, Luigi Sampolo sottolineava come l'analisi dei problemi, sorti dallo studio del progetto, non poteva comprendere ogni aspetto a causa

⁴² Ivi, p. 32.

⁴³ Il disegno di riforma legislativa di Giuseppe Pisanelli non era il primo, basti pensare ai progetti approntati rispettivamente dai ministri Cassinis e Miglietti, soprattutto il secondo, veniva seguito dal nuovo testo legislativo: «Avvenuta la immatura morte dell'illustre e non abbastanza rimpianto Conte di Cavour, e ricostituito il ministero, succedeva al Cassinis il Miglietti. Questi ripigliò il primo progetto già presentato dalla Commissione, e giovandosi degli studi fatti dai magistrati, e delle utili innovazioni introdotte nell'ultimo del Cassinis, pubblicò un nuovo progetto e lo presentò a 9 gennaio 1862 al Senato», in *Processi verbali dei lavori preparatori del codice civile della commissione legislativa di Palermo*, in *Il Circolo Giuridico*, I, Palermo, Tipografia Montaina, 1870, p. 8. Per un approfondimento sulle vicende e sulla formazione dei progetti Cassinis cfr. S. SOLIMANO, *'Il letto di Procuste'*, cit., in particolare pp. 191 e ss.

⁴⁴ La commissione palermitana era così formata: Antonio Lanzilli (presidente); Pietro Castiglia Gaetano Scovazzo, Raoul d'Ondes, Vincenzo di Marco, Salvatore Jannelli, Paolino Maltese (componenti); Luigi Sampolo, Simone Cuccia, Giovan Battista Pagano Guarnaschelli (segretari). Cfr. G. PACE GRAVINA, *«La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro»*, cit., p. 32.

⁴⁵ Per i riferimenti prosopografici riguardo il magistrato si rinvia a quanto già osservato al Capitolo II, v. *supra*.

⁴⁶ Cfr. M. MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, cit., p. 223.

⁴⁷ Si pensi, ad esempio, la nomina di Pietro Castiglia quale componente la commissione incaricata di giudicare alcuni tra i magistrati in servizio durante il Regno delle Due Sicilie, al fine di procedere all'estromissione dei medesimi dalle funzioni sino ad allora svolte. V. *infra* Capitolo II.

della brevità dell'arco temporale a disposizione⁴⁸. Tuttavia le numerose sessioni dedicate all'esame della disciplina della enfiteusi, che rappresentava nell'Isola un istituto importante per quei rapporti giuridici legati alla proprietà nonché alla coltura dei fondi agricoli, esprimevano le intersezioni presenti tra tradizioni territoriali ed equilibri unitari⁴⁹.

Quest'ultimo aspetto dimostra un dato rilevante ed ulteriore, poiché esprime il valore delle istanze giuridiche locali in un momento antecedente all'emanazione del codice civile del 1865, ma costituisce ugualmente per i magistrati della Cassazione di Palermo un primo punto di raffronto con i problemi della assimilazione e della armonizzazione del diritto nazionale. Per le quali il contesto 'regionale' intrecciava le direttrici del testo legislativo unitario e segnava quel tratto tipizzante della successiva attività interpretativa.

Dopo il 1865 le sentenze delle cinque Cassazioni erano il veicolo principale attraverso cui si diffondeva e si applicava il messaggio del compimento dell'uniformità giuridica segnata dalle nuove leggi, che

⁴⁸ «Mette ora conto di far manifesti gli intendimenti della nostra Commissione. Essa, primieramente, sentì il bisogno di dare al Codice un più logico ordinamento, ma vide che a ciò le sarebbe mancato il tempo, poiché dovea fornire urgentemente a parte a parte il proprio lavoro, e si restrinse a far voti che chi ultimo mettesse mano a questo grande edificio, intendesse degnamente ad ordinarlo. Nello esame dei due progetti Miglietti e Pisanelli essa mirò più alto che a fare semplici osservazioni; e a degnamente conferire alla grande opera vi consacrò gli studi più accurati e coscienziosi, e con tanta sapienza e con sì larghe vedute condusse i suoi lavori, da ricostruire quasi il progetto, or immutandone, or modificandone i principi, e di più conveniente forma rivestendo i precetti legislativi. I lavori di essa intorno ai due primi libri del codice pervennero in tempo al Ministro Pisanelli, innanzi che egli desse mano alla novella redazione del progetto, e poté quindi trarne alcun pro; il terzo libro, che pur non venne compiuto, giungeva tardi, sicchè nessuna delle cose ivi proposte poté vedersi attuata. Noi confidiamo che questa importante pubblicazione, che sarà da noi corredata di raffronti e di annotazioni, giovi a erudimento dei cultori delle discipline giuridiche e a preparazione di altre riforme che potranno col tempo introdursi nel nostro Codice Civile». In *Processi verbali dei lavori preparatori del codice civile della commissione legislativa di Palermo*, cit., p. 9.

⁴⁹ Per un'analisi dei lavori della commissione di Palermo sull'enfiteusi cfr. G. PACE GRAVINA, «*La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro*», cit., pp. 32 e ss; sulla presenza di una 'scuola siciliana' legata a tale istituto cfr. ID., «*In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi*», cit., pp. 1-14.

costituivano il prodotto di una comune identità italiana⁵⁰. Ciò, dunque, fissava un punto di inizio, nel quale le decisioni emanate dai tribunali supremi formavano la soluzione alle questioni controverse in ordine al fenomeno transitorio.

Nell'Isola l'applicazione era caratterizzata da quel paradigma territoriale, declinato secondo il modello dell'«Italia Siciliana»⁵¹ e costituito da una interpretazione della normativa nazionale secondo un approccio localmente orientato⁵². La matrice comune della cultura giuridica italiana⁵³, che si legava al modello del *Code* ed ai trattati francesi di diritto civile⁵⁴, dominava l'attività degli «alti magistrati» di Palermo che, tuttavia, era temperata dalle singolarità annesse alla tipologia dei rapporti tra soggetti agenti. Certamente le citazioni inserite nelle argomentazioni degli studiosi e dei magistrati della Penisola esprimevano la presenza, sino ai decenni prossimi al Novecento, di una

⁵⁰ «Rimaneva solo a ricercare il come ridurre ad atto l'idea, ordinando un Codice veramente degno della risorgente Italia e consono altresì alle intime condizioni morali ed alle storiche tradizioni dell'italiana famiglia. Cotal problema chiarivasi invero di non ardua soluzione, tenuto riguardo della comunanza di origine e di carattere tipico onde improntavansi in generale le varie legislazioni dei sette Stati, che rappresentavano l'Italia dianzi divisa; avvegnanchè ciascuna di quelle autonome legislazioni mettesse capo nella legislazione francese, temperata però alle locali consuetudini ed alla cultura giuridica più o meno avanzata nelle varie parti d'Italia», in *Relazione sul codice civile fatta a S.M. dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865*, in *Codice civile del Regno d'Italia col confronto del Codice Napoleone e delle Leggi Civili del già Regno delle Due Sicilie*, Palermo, Lao e Pedone Lauriel Editori, 1865, p. 3.

⁵¹ Tale espressione è adottata dal magistrato Celso Marzucchi in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario toscano del 1862, secondo cui ad una idea di unità della Penisola corrispondevano le diverse realtà di Italia declinata regionalmente. Il riferimento al testo dell'orazione di Marzucchi è riportato in S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste*, cit., pp. 177 e ss.

⁵² Cfr. A. SPINOSA, *«Civili in diversissimo modo»*, cit., pp. 63 e ss.

⁵³ Sul punto cfr. L. LACCHÈ, *I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la questione della cultura giuridica nazionale e delle «scuole» a partire dal canone eclettico*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 4/2013, Napoli, Jovene, 2013, pp. 317-361.

⁵⁴ «Proclamata l'unità del Regno, facevasi più vivo il desiderio di un codice unico, ed a questo effetto, per rompere gli indugi, fino dai primi del 1861 taluno manifestò la opinione che si dovesse promulgare in tutto il Regno il Codice Napoleone, quale era in vigore in Italia fino al 1814. Imperocchè in questo passo, comunque arduo, si ravvisasse il triplice vantaggio di avere un Codice tuttora vigente nella metà della penisola, che era rimasto nelle tradizioni e nella riverenza di tutti gli Italiani, di averlo senza bisogno di nuove discussioni, di averlo col beneficio di una giurisprudenza già formata», in L. GALEOTTI, *La prima legislatura del Regno d'Italia. Studi e ricordi*, Firenze, Le Monnier, 1865, pp. 235 e ss.

dialettica persistente con i territori transalpini, come dimostrano le numerose pubblicazioni all'interno delle riviste giuridiche.

Nel 1893 *Il Circolo giuridico* presentava un contributo critico dal titolo «Una sentenza della Corte di Cassazione di Palermo e il *Journal du Palais*»⁵⁵; l'articolo spiegava come le statuizioni del Tribunale supremo, riferite ad una controversia definita il 15 marzo 1892 e pubblicate in un volume precedente del 'giornale' siciliano, fossero state riportate dal periodico francese in maniera errata. Tale vicenda, al di là dei contenuti oggetto del dibattito, era espressione di un continuo dialogo giuridico tra i due Paesi⁵⁶.

Le controversie, dibattute innanzi ai tribunali di grado inferiore, giungevano alla cognizione del Tribunale supremo di Palermo, ovviamente in caso di dubbi nell'applicazione delle norme. Attraverso i procedimenti è, quindi, possibile delineare le linee di un processo di transizione che, per molti decenni dopo l'unificazione del Regno d'Italia, riguardò il sistema del vertice della giustizia. L'analisi dell'applicazione del codice del 1865 illustra il contesto dell'Isola, a cavaliere tra il secolo XIX e XX, e permette l'identificazione di aspetti particolari del diritto civile, interessati dal fenomeno transitorio rappresentato dal problema delle 'dissomiglianze' tra legislazione previgente e susseguente.

⁵⁵ In *Note di Giurisprudenza – Una sentenza della Corte di cassazione di Palermo e il Journal du Palais*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1893, pp. 25–26.

⁵⁶ Come ha affermato Gino Gorla: «La dottrina comincia a interessarsi alle raccolte e alle relative note a sentenza: ciò specialmente dopo la formazione dello Stato unitario. [...] Gli interessi di questi raccoglitori e annotatori di giurisprudenza, professori e non, sembrano in particolare quelli del «Diritto controverso» e della formazione del diritto italiano. Sembra anche che lo stile della nota a sentenza francese abbia influito su quello della nostra: fra l'altro, non è da dimenticare che dalle codificazioni preunitarie in poi vi fu in Italia una massiccia recezione dei *Recueils* e dei *Répertoire* francesi», in G. GORLA, *Per una ricerca storico-comparativa della nota a sentenza*, in *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*, Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1968, pp. 16 e ss.

2. *La Donazione tra il Codice per lo Regno delle Due Sicilie ed il Codice civile italiano*

La giurisdizione della Corte di cassazione di Palermo presupponeva un determinato spazio, la Sicilia, dove si esplicava quell'attività di 'correzione' ed interpretazione delle sentenze dei giudici di grado inferiore. Naturalmente le decisioni riflettevano quelle transizioni giuridiche legate ai mutamenti avvencatisi nell'Isola nel corso dell'Ottocento: il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819 aveva sostituito l'antico apparato normativo e successivamente era stato abrogato in favore del codice civile italiano⁵⁷.

Il testo unitario decretava un ordine nuovo e, per taluni degli istituti di diritto privato, si discostava dai principi sanciti dalle disposizioni previgenti; emergevano conseguentemente incertezze applicative sottoposte alla cognizione del Collegio supremo. A tal proposito si pensi alle ipotesi in cui le 'innovazioni' possedevano un carattere decisivo e sostanziale che segnava un cambiamento degli *effetti* riguardo, ad esempio, la trasmissione e la circolazione dei beni patrimoniali, in particolare ai cambiamenti che interessavano il termine prescrizione⁵⁸. L'importanza di tali avvicendamenti legislativi, a cui assisteva la società siciliana in quel torno di anni, era evocata nelle opere del Verismo: gli scrittori, attraverso i personaggi dei racconti,

⁵⁷ Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, vol. II, cit., p. 305.

⁵⁸ Il codice italiano del 1865 stabiliva talune regole che favorivano una maggiore libertà nella circolazione della proprietà rispetto alle *Leggi civili* del 1819. Si noti, però, che queste ultime riflettevano certamente quel processo di modernizzazione, rispetto al periodo precedente, avviato nella Penisola dalla conquista ad opera delle armate napoleoniche, ma per alcuni aspetti erano ancorate ad una impostazione ancora troppo rigida. Tuttavia, ancora prima dell'emanazione *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, il contesto locale si caratterizzava per l'assenza di una circolazione della proprietà e per la mancanza di movimenti di capitale, ciò era evidenziato dalle riflessioni di Pietro Colletta, che, seppur trattavano specificamente delle vicende legate al Regno di Napoli agli inizi del secolo XIX, rappresentavano un modello diffuso anche in Sicilia. Cfr. A. SPINOSA, "*Civili in diversissimo modo*", cit., pp. 2 e ss.

mettevano in evidenza le questioni giuridiche presenti nel medesimo periodo⁵⁹.

Si consideri il romanzo *I Vicerè* di Federico De Roberto⁶⁰: i fatti, ambientati nella città di Catania sullo sfondo delle vicende risorgimentali, evocavano per un verso i dubbi legati alla transizione normativa, dall'altro gli aspetti molteplici del fenomeno giuridico. In particolare le storie del casato Uzeda di Francalanza intersecavano la manifestazione multiforme del diritto in ragione degli immensi possedimenti di famiglia, nonché gli interessi eterogenei che contrapponevano i protagonisti, alla luce di un contesto mutato che segnava fortemente il 'destino' della proprietà. Per tale ragione quest'opera narrativa rappresenta, quindi, un riferimento valido al fine di arricchire l'esposizione e raffigurare concisamente i tratti singolari dell'Ottocento siciliano. Per l'appunto sono emblematici gli interrogativi posti da Don Giacomo all'avvocato borghese Giulente:

«Il principe, dal canto suo, giovavasi del futuro cognato in altro modo. Il codice sardo aveva sostituito, nel maggio 1861, quello napolitano, e giudici, avvocati e litiganti ammattivano sulla nuova legge. Benedetto, un po' per amore allo studio, un po' per zelo patriottico, lo aveva sviscerato col suo maestro; e allora, discorrendo di questo e di quello, il principe induceva il giovanotto a istituire confronti tra i due

⁵⁹ Tali affermazioni muovono dalle riflessioni di Giacomo Pace Gravina che, in un recente contributo, ha esaminato il fenomeno giuridico nelle novelle del noto scrittore Luigi Capuana. Specificamente in riferimento al racconto *I Majori* emerge il problema della transizione dall'antico 'diritto siculo' al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*: l'emanazione del nuovo testo avrebbe rappresentato per alcuni il definitivo tramonto professionale, per altri maggiori opportunità. Cfr. G. PACE GRAVINA, 'Storie' del Diritto nei racconti di Luigi Capuana, in *Giornale di Storia Costituzionale/Journal of Constitutional History*, n.39/ I semestre 2020, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2020, pp. 305–318. Si pensi, anche, alle ulteriori pubblicazioni sulle intersezioni tra diritto e letteratura; importanti anche per l'approccio metodologico sul tema: R. H. WEISBERG, *Diritto e letteratura*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Treccani, 1993; *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa*, a cura di O. Roselli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; *History of law and other humanities: views of the legal world across the time*, a cura di V. Amorosi e V.M. Minale, Madrid, Universidad Carlos III, 2019.

⁶⁰ Per l'esame del romanzo dal punto di vista della critica letteraria si veda: cfr. R. GALVAGNO, *La 'legge' ne I Vicerè di Federico De Roberto*, in *Between*, vol. II, n. 3 (Maggio/2012), <http://hdl.handle.net/20.500.11769/11060>.

testi, a indicarne le differenze e le concordanze; certe volte, con l'aria di parlare in tesi generale, di casi immaginari o senza interesse, gli prendeva vere consultazioni legali. Un giorno gli domandò che cosa pensava circa il legato della badia. Giulente, quantunque credesse il contrario, gli rispose che il caso era dubbio, che la nullità di quella istituzione potevasi benissimo sostenere... Per ingraziarsi tutti quegli Uzeda egli ne secondava e incoraggiava le pretese; ma, dall'orgoglio di frequentar la loro casa, dalla superbia di imparentarsi con essi, accettava quella parte, sposava sinceramente le cause dei futuri parenti»⁶¹.

Alla luce di tali considerazioni è utile, pertanto, pensare alle coordinate spazio-temporali delle norme con riferimento all'abrogazione di quelle precedenti ed alla emanazione delle successive, per mettere in luce gli elementi di discontinuità⁶². Specificamente la fase iniziale della ricerca è stata interessata dallo studio delle decisioni del Collegio supremo che, nel risolvere le questioni giuridiche sollevate nel corso delle controversie giudiziarie, affrontava in alcuni casi il problema della 'discordanza' tra leggi susseguite cronologicamente⁶³.

La disciplina delle *Donazioni*⁶⁴ rappresenta, per più ragioni, una plausibile chiave di lettura attraverso cui guardare le liti, dibattute innanzi alla Cassazione e legate alla transizione normativa avvenuta in Sicilia⁶⁵. Sicuramente non costituisce la sola materia di diritto privato

⁶¹ In F. DE ROBERTO, *I Viceré*, edizione III a cura di L. Lunari, Milano, Feltrinelli, 2017, p. 307.

⁶² Cfr. M. MECCARELLI, *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: An Introduction*, cit., pp. 3-24; ed anche ID., *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, cit., pp. 261-283.

⁶³ Sul rapporto tra tempo e diritto si rinvia alle riflessioni di M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*. Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 34 e ss.

⁶⁴ Sulla rilevanza delle questioni giuridiche riguardo la materia delle donazioni si veda il recente lavoro di S. SOLIMANO, *Il buon ordine delle private famiglie'. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene Editore, 2021.

⁶⁵ Nel commento alla disciplina degli atti di liberalità Annibale Giordano affermava: «Questa materia essendo quella che più efficacemente interessa l'uomo, che lusinga ed accarezza le sue abitudini, che soddisfa le sue affezioni: questa materia, che infine si allontana dalla semplicità del diritto di natura, e che più sperimenta e rendesi attaccata essenzialmente allo stato di sciabilità, è stata riguardata dalla giurisprudenza come la più difficile ed ardua. Ed in vero se si svolge lo sguardo al diritto di proprietà in quanto ai limiti nei quali ai rapporti tra figli e genitori, marito e moglie, e vincolo di parentela; se in fine si terrà presente quel sentimento di beneficenza che forma il più essenziale legame della vita sociale, sarà sempre opera

attraverso cui si può analizzare la questione trattata; si pensi alle controversie sul regime enfiteutico dei latifondi, oggetto di discussioni durante il processo legislativo, a cui poi era seguita l'inclusione nel sistema normativo unitario⁶⁶.

Prima di dedicare l'attenzione ai caratteri essenziali nonché alla formazione della disciplina delle donazioni sia nelle *Leggi civili* del 1819 che nel *Codice* italiano del 1865 è necessario esprimere alcune considerazioni. Tale materia, infatti, rispecchia gli aspetti molteplici del contesto storico-giuridico che interessava la proprietà tra Otto e Novecento⁶⁷. Attraverso le disposizioni sui diritti reali, si esprimeva quel rapporto tra uomini e beni, che costituiva i segni distintivi della società in luogo di quelle circostanze di regolamentazione tra privati. Gli atti di liberalità rappresentavano in Sicilia una combinazione di fattori complessi tra la mobilità fondiaria e le relazioni familiari, mostrando, dunque, le singolarità dell'ambiente isolano.

Lo studio delle decisioni emesse dal Collegio supremo ha fatto emergere la rilevanza del problema giuridico connesso alla trasmissione dei beni patrimoniali tra generazioni⁶⁸, alla luce, anche, dell'importanza

della legge di regolare ed accompagnare quest'uomo nelle diverse sue relazioni e rapporti con gl'individui tutti della sua razza», in A. GIORDANO, *Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. IV, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1849, p. 5.

⁶⁶ Sulle ragioni sottese alla inclusione di questo istituto civilistico nelle *Leggi civili* del 1819 Giacomo Pace Gravina ha osservato: «Nel regno era pressante la necessità di suddividere i latifondi, soprattutto in quella Sicilia che non aveva conosciuto le riforme francesi, al fine di mettere a coltura enormi estensioni di terra considerate poco o nulla produttive. Le opzioni del legislatore si orientarono quindi verso l'introduzione dell'enfiteusi. Mancava tuttavia il modello normativo: come ricordava sempre Francesco Duscio, «abbagliati i redattori del Codice Napoleone dallo splendore delle astrazioni, che in quei tempi circolavano in Francia... omisero di occuparsi d'una peculiare legislazione sul contratto d'enfiteusi», in G. PACE GRAVINA, «*In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi*», cit., p. 2. Per le circostanze legate alle vicende dell'enfiteusi nella codificazione unitaria del 1865, cfr. ID., *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, cit., pp. 446 e ss.; ID., *L'enfiteusi nella codificazione unitaria. Solo «un rimasuglio del Medioevo?»*, cit., pp. 261 e ss.; ID., «*La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro*», cit., pp. 29 e ss.

⁶⁷ Cfr. P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5/6, Milano, Giuffrè, 1976/1977, p. 203.

⁶⁸ Sulla trattazione di tali profili che emergono dallo studio delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione di Palermo si rinvia al capitolo successivo. Cfr. anche *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno*

che rivestiva la ‘terra’ per la classe possidente. Considerare, pertanto, il contesto duosiciliano del secolo XIX, certamente palesa l’esistenza di siffatte questioni⁶⁹, che erano oggetto degli studi inseriti nelle riviste legali⁷⁰.

Sul medesimo punto, in occasione del discorso inaugurale per l’anno giudiziario 1884, il procuratore generale Matteo Muratori, dopo aver fatto un raffronto tra il numero dei ricorsi presentati innanzi alle Cassazioni di Firenze e Napoli rispetto a quelli di Palermo, dipingeva così le condizioni dell’ Isola: «L’attaccamento alla proprietà, lo spirito più o meno contenzioso degli abitanti, la speranza fondata sul dubbio evento delle liti, invogliano i litiganti a sperimentare il rimedio dell’appello dopo una prima sconfitta, e poi il rimedio straordinario della cassazione»⁷¹.

A distanza di quattro anni il magistrato, nella relazione sui lavori compiuti dal Tribunale supremo siciliano per l’anno 1887, sottolineava nuovamente la «sacralità del diritto di proprietà»⁷² e descriveva l’importanza che rivestiva quale elemento fondante la società ottocentesca intrisa, come è noto, dall’ideologia borghese del soggetto

1878, esposta all’Assemblea generale nel 4 gennaio 1879 dall’avvocato generale commendatore Matteo Muratori, Palermo, Tipografia di P. Montaina, 1879, pp. 21 e ss.

⁶⁹ Sul punto cfr. A. CAPPUCCIO, G. SCIUTO, M.S. TESTUZZA, *Giustizia, famiglie, patrimoni: storie giuridiche in Sicilia tra Otto e Novecento*, Messina, SGB, 2012; G. SCIUTO, *Patrimoni e incapacità. Le Corti siciliane tra Otto e Novecento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino – G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 285–306.

⁷⁰ Cfr. P. DE SALVO, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell’Ottocento*, cit.

⁷¹ In M. MURATORI, *La giustizia amministrata dalla Corte di Cassazione di Palermo nell’anno 1883*, cit., p. 16.

⁷² L’espressione è utilizzata dal procuratore Muratori nella relazione letta in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 1884. Ivi, p. 4. Per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1888 il magistrato affermava: «Il diritto di proprietà, elemento precipuo del quieto vivere civile prende forza da queste leggi, che vegliano incessantemente alla garanzia dei possessi, al godimento ed alla disponibilità dei beni, con quelle modificazioni che l’interesse pubblico e le ragioni economiche suggeriscono. Questo diritto di proprietà si mantiene dal cittadino fino al termine di sua vita, e la legge ne garantisce la disponibilità oltre la tomba. Che se egli muore intestato vi supplisce la legge, assegnando i beni a coloro che per vincolo di sangue sono chiamati ad occupare il posto del defunto», M. MURATORI, *Discorso pronunciato dal comm. Matteo Muratori, procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo, nella Assemblea generale del 7 gennaio 1888*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1888, p. 4.

proprietario⁷³ e rappresentata dalla rilevanza dell'articolo 544 del Codice Napoleone⁷⁴.

Il legame tra le donazioni e la circolazione dei patrimoni è, dunque, il punto di intersezione tra le molteplici direttrici dell'indagine nonché la chiave di volta della ricerca, in virtù degli argomenti che in essa trovano rispondenza e manifestazione; specificamente l'individualismo possessorio: modello che conduce nelle differenti sezioni della tesi⁷⁵. Il codice del 1865, difatti, insisteva nell'importanza della proprietà⁷⁶ ma, come emerge dall'analisi delle sentenze, si contemperava alla singolarità delle legislazioni preunitarie che, seppur al cospetto di un sostrato comune di stampo napoleonico, erano presenti⁷⁷.

Un aspetto rilevante, che dava luogo all'instaurazione dei giudizi, comprendeva gli *effetti* che scaturivano dal cambiamento delle situazioni giuridiche soggettive, le quali modificavano conseguentemente il contenuto delle volontà inserite negli atti di donazione⁷⁸.

⁷³ Come evidenziava Giuseppe Miraglia nell'introduzione al commentario sulle leggi civili del 1819: «Desso contiene un corpo completo di patrio dritto, nella sua redazione si è profittato delle vecchie e nuove teorie, e racchiude il grande oggetto, come voleva il Re, della sicurezza delle persone e della proprietà, prima base del sistema sociale», in G. MIRAGLIA, *Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, t. I, Napoli, Stabilimento tipografico all'insegna dell'Ancora, 1841, p. LIV.

⁷⁴ Cfr. S. SOLIMANO, *Un secolo giuridico (1814–1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, cit., p. 183.

⁷⁵ «Nei primi anni del secolo, immediatamente dopo il sovvertimento rivoluzionario il Codice civile rappresentò la soddisfazione delle secolari aspirazioni della borghesia alla proprietà della terra; la terra era stata liberata dal soffocamento di vincoli cetuali e onori reali, e ora poteva finalmente essere disciplinata la sua libera appropriazione. Con preciso risultato sul piano economico: il modello di proprietà adottato nel Codice era quello del fondo rustico o, tutt'al più, della cosa immobile», in P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 151.

⁷⁶ L'art. 436 del codice italiano recepisce infatti, sul piano letterale, la definizione del diritto di proprietà contenuta nel codice napoleonico e già adottata nel codice civile piemontese (art. 436 c.c. del 1865: «La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti»).

⁷⁷ Il giurista Giuseppe Miraglia, a proposito delle *Leggi civili* del Regno delle Due Sicilie, precisava: «Non abbiasi però a credere che il nuovo Codice sia una copia letterale del codice Francese», in G. MIRAGLIA, *Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. LIV.

⁷⁸ Cfr. F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli, ESI, 2006, p. 162.

I dubbi, sottoposti alla cognizione dei magistrati, non interessavano la natura ed i caratteri essenziali degli atti di liberalità; in altre parole i ricorsi trovavano ragion d'essere in quei motivi associati alla trasmissione dei beni che riguardavano la titolarità legittima, cioè, ad esempio, la conservazione del patrimonio all'interno del medesimo nucleo familiare⁷⁹. È imprescindibile, però, un breve accenno agli elementi sostanziali della materia, che, come osservava il giurista Giuseppe Miraglia, era «per sua natura estesa, e quantunque il legislatore vi avesse apportato molta chiarezza e semplicità, pure presenta nelle disposizioni particolari delle serie difficoltà che la giurisprudenza non à ancora assodate»⁸⁰.

2.1 *Le disposizioni delle Leggi civili del 1819*

Le norme, contenute nelle *Leggi civili* del 1819, costituivano una trasposizione italiana del *Code Napoléon*⁸¹, una recezione che si esprimeva nell'inquadramento della donazione come contratto stipulabile soltanto tra soggetti viventi⁸². Il testo transalpino al *Livre III*, denominato *Des différentes manières dont on acquiert la propriété*, contemplava tale disciplina, collocata nel *Titre II*, subito dopo la materia delle successioni e prima di quella dei contratti e obbligazioni⁸³. La collocazione delle disposizioni tra questi due titoli era giustificata dalla natura dell'atto, che possedeva caratteri di singolarità, sui quali i redattori francesi si erano contrapposti durante le numerose sessioni avvenute dal 30 nevoso anno XI (20 gennaio 1803) fino al 3 germinale

⁷⁹ Per un esame delle sentenze: v. *infra* Capitolo V.

⁸⁰ In G. MIRAGLIA, *Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 363.

⁸¹ Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, vol. II, cit., p. 384.

⁸² Cfr. F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana*, cit., p. 161.

⁸³ Cfr. J.L. HALPÉRIN, *L'impossible Code civil*, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 41; ID., *Le Code civil*, Paris, Dalloz, 2003 (II éd.), pp. 61 e ss.

anno XI (24 marzo 1803)⁸⁴. Secondo quanto riportato da Jean-Guillaume Locré⁸⁵ per la qualificazione del medesimo era stato decisivo l'intervento e la presenza di Napoleone⁸⁶.

Lo stesso argomento aveva impegnato anche i compilatori meridionali, che, a seguito delle proposte di Francesco Pasqualini, avevano inteso prospettare una riforma dell'articolo 842 del progetto esaminato dalla Commissione reale, al fine di dichiarare esplicitamente la natura contrattuale delle donazioni. Tuttavia le osservazioni di Francesco Magliano⁸⁷ avevano guidato la scelta verso l'impiego del termine «atto» per qualificare tale rapporto giuridico⁸⁸; d'altra parte questa definizione era stata precedentemente accolta anche dal *Code* all'articolo 894 e seguita dal legislatore delle *Due Sicilie*:

«La donation entre-vifs est un acte par le quel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte»⁸⁹.

«La donazione tra vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta»⁹⁰.

In linea con lo schema francese le *Leggi civili* adottavano una sistemazione simile, vale a dire la collocazione delle disposizioni sulle donazioni al *Titolo II* del *Libro III*, dedicato ai modi di acquisto della proprietà⁹¹. Il «primo capitolo» prevedeva, però, un minor numero di

⁸⁴ Cfr. J.G. LOCRE, *Legislazione civile, commerciale e criminale, ossia compimento dei codici francesi*, vol. V, Napoli, Giuseppe Cioffi, 1841, p. 213.

⁸⁵ «Il Primo Console dice che il contratto impone delle mutue obbligazioni ai due contraenti; che però tal espressione non può convenire alla donazione», Ivi, p. 280.

⁸⁶ All'intervento di Napoleone Bonaparte faceva riferimento anche Alfredo Ascoli in *Trattato delle donazioni*, Milano, Società Editrice Libreria, 1935, p. 38.

⁸⁷ Sulla figura di questo giurista cfr. F. MASTROBERTI, *Magliano Francesco*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*, cit., pp. 1228-1229.

⁸⁸ Cfr. F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana*, cit., p. 162.

⁸⁹ Art. 894, *Code Napoléon*.

⁹⁰ Art. 814, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima: Leggi civili*.

⁹¹ Nelle osservazioni preliminari del commentario al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* gli autori sottolineavano la centralità che rivestiva la previsione normativa dell'articolo 632 delle *Leggi civili*, la quale sintetizzava in un'unica disposizione l'intero contenuto del *Libro III*: «*La proprietà de' beni si acquista o si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni*». Cfr. F. MAGLIANO –

disposizioni (artt. 813–816) rispetto all’archetipo napoleonico (artt. 893–900); tale diversità traeva origine da talune previsioni ulteriori che, annunciate dal testo d’Oltralpe, non erano state riprodotte in questa sezione ma al contrario erano collocate altrove. Si trattava delle sostituzioni fedecommissarie⁹², per le quali la legislazione borbonica accoglieva un impianto intermedio con cui per un verso si proibiva l’istituzione dei fedecommissari ma dall’altro si statuiva la validità in quei casi previsti dalla legge⁹³, cosicché le rispettive prescrizioni trovavano luogo a vario titolo in altre norme⁹⁴. Tale schema rifletteva la singolarità legata a quest’ultimo istituto, che aveva una propria autonomia giuridica all’interno dell’ordinamento, ma che si intersecava con ulteriori aspetti delle donazioni⁹⁵. Fatta eccezione, dunque, per alcune sottili divergenze, come è noto, il contenuto della disciplina rispecchiava il modello transalpino; pertanto per il fedecommissario, ad esempio, si era seguita una direttrice normativa indipendente, attesa l’importanza della fattispecie⁹⁶.

F. CARRILLO, *Comentarj sulla prima parte del codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 8.

⁹² Il primo comma dell’articolo 896 del *Code civil* statuiva: «*Les substitutions sont prohibées*». Tale espressione, pregnante di significato per l’ordinamento giuridico, apriva una delle quattro disposizioni dedicate a tale disciplina. Si noti che per lo studio del testo legislativo francese è stata consultata la seguente edizione: *Code Napoléon*, Paris, Garnery, 1808.

⁹³ La ragione di questa scelta intermedia veniva espressa nel commentario di Magliano e Carrillo: «Il comun desiderio è di arricchire quelli della propria famiglia che sian più degni di predilezione, o che possano maggiormente secondare la natural passione che si ha per assicurare il ben essere de’ discendenti. [...] Per queste considerazioni sostenute dal natural amor di famiglia, e dall’ordinaria maniera di vivere, le novelle leggi hanno modificato il rigor del divieto delle fedecommissarie sostituzioni, non solo nel caso della premorienza degli eredi pria del loro diciottesimo anno, di cui si è già favellato, ma anche oltre a detta età nel modo seguente». In F. MAGLIANO – F. CARRILLO, *Comentarj sulla prima parte del codice per lo Regno delle Due Sicilie, relativa alle leggi civili*, tomo III, Napoli, Tipografia del Giornale delle Due Sicilie, 1820, p. 434.

⁹⁴ Sul punto cfr. L. TRIA, *Il fedecommissario nella legislazione e nella dottrina dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano, Giuffrè, 1945, pp. 99 e ss.

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ L’importanza della disciplina del fedecommissario presuppone un approfondimento ed una trattazione maggiore su cui, in questa sede, non è stato possibile soffermarsi poiché si è presa in considerazione una chiave di lettura legata alla *Donazione*. È necessario, tuttavia, precisare che ai fini di una maggiore completezza sono stati presi in considerazione i lavori sul tema, cfr. R. TRIFONE, *Fedecommissario (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino, UTET, 1961; A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano, Giuffrè, 1983; C. GALLIGANI, *Il tramonto del*

Dopo le clausole generali erano inserite le regole sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione tra vivi. In particolare la prima tra queste sanciva l'indispensabile sanità di mente (art. 817)⁹⁷, che i redattori del *Code* avevano inteso con l'espressione «sain d'esprit»⁹⁸; come osservava Giuseppe Miraglia questi ultimi in sede di approvazione del progetto avevano privato la previsione di un secondo comma, che introduceva una limitazione troppo stringente⁹⁹.

Seguiva il disposto dell'articolo 818 che annunciava l'eccezione di incapacità per previsione legislativa; al soggetto minore di età erano dedicate due ipotesi, che legavano al compimento degli anni sedici una ridotta possibilità di stipulare atti (artt. 819–820); per la donna sposata era vietato, senza l'assistenza e il consenso del marito, donare (art. 821). Le norme, inoltre, prendevano in considerazione il nascituro, per il quale era necessario: essere stato concepito al momento della sottoscrizione della volontà ed essere «nato vitale» (art. 822). L'ultima disposizione del capitolo II riguardava l'opportunità per lo «straniero» di ricevere per atto di liberalità, purché tra i due Stati fosse riconosciuto il diritto di reciprocità (art. 828)¹⁰⁰.

Le sezioni del capo terzo si occupavano: della quota disponibile dei beni in favore degli eredi; delle riduzioni eventuali, che seguivano nel caso di lesione della legittima; della diseredazione (artt. 829–854). Al

fedecommesso nel Granducato di Toscana. Una prima ricognizione dell'istituto nella legislazione sette – ottocentesca, in «Historia et ius» (www.historiaetius.eu), 6/2014, paper 4, pp. 1–21.

⁹⁷ Art. 817, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima: Leggi civili*: «Perché taluno possa far donazione tra vivi o testamento, è necessario che sia sano di mente».

⁹⁸ Art. 901, *Code Napoléon*: «Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit».

⁹⁹ «Il progetto dell'articolo in esame era così concepito: Per fare una donazione tra vivi o un testamento, bisogna essere sano di mente. Questi atti non potranno essere impugnati per causa di demenza, che ne' casi e nel modo prescritti dall'art. 17 del titolo *della maggiore età e della interdizione* (504 del codice civile, 427 leggi civili) messo a discussione questo articolo, il processo verbale si esprime così: Il console Cambacérès pensa che la seconda parte di questo articolo presenta una disposizione troppo assoluta», in G. MIRAGLIA, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 370.

¹⁰⁰ Art. 828 LL.CC.: «Il nazionale potrà disporre a favore di uno straniero, purché tra le due nazioni vi sia diritto di reciprocazione, e salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo».

quarto, invece, si prevedevano gli elementi essenziali della donazione ai fini della validità della medesima; l'articolo 855, infatti, imponeva la stipula dell'atto innanzi ad un notaio secondo la forma ordinaria dei contratti¹⁰¹.

Quest'ultima norma rappresentava il dualismo che aveva da sempre segnato la disciplina, difatti venivano adottati entrambi i termini: *atto* e *contratto*. Le incertezze avevano impegnato sia i redattori d'Oltralpe ma anche i compilatori meridionali nonché i giuristi duosiciliani. Era il caso, ad esempio, di Francesco Magliano e di Filippo Carrillo, autori di un commentario alle *Leggi civili* del 1819¹⁰², i quali ripercorrevano gli aspetti fondamentali della questione sin dal diritto romano.

«Le donazioni fra vivi, dice il nostro articolo, essere un *atto*. Nel primo progetto del codice francese diceasi essere un *contratto*, il che saggiamente fu ivi cangiato nel corrispondente articolo 894. Gli autori delle pandette dicono non conoscere per qual ragione siasi ciò fatto, credendo essi, secondo l'avviso di alcuni dottori, esser la donazione un vero contratto consensuale. Ma né nel diritto romano, né nel codice civile francese è stata la donazione nella classe de' contratti annoverata: e di fatti non può propriamente contratto appellarsi, ma solo un modo di acquistare»¹⁰³.

2.2 *Le norme del testo legislativo del 1865*

La questione della natura giuridica delle donazioni, discussa già in occasione della redazione del *Code Napoléon*, non si arrestava con

¹⁰¹ Art. 855 LL. CC.: «Ogni atto che contenga una donazione tra vivi sarà stipulato innanzi a un notaio nella forma ordinaria de' contratti; e ne rimarrà presso lui la minuta sotto pena di nullità».

¹⁰² Cfr. F. MAGLIANO – F. CARRILLO, *Comentarj sulla prima parte del codice per lo Regno delle Due Sicilie*, tomo III, cit., 1820.

¹⁰³ Ivi, p. 450.

l'abrogazione delle *Leggi civili* anzi, al contrario, dopo l'emanazione del codice civile del 1865 continuava ad essere uno tra i temi più controversi esaminati dai giuristi. Il *Commentario* di Vignali, continuato da Girolamo Scalamandrè e da Vincenzo De Carolis, illustrava il problema della qualifica da assegnare a questi atti di liberalità: se da includere nella categoria degli atti, dei contratti o dei quasi contratti¹⁰⁴.

Nelle pagine dedicate all'esposizione dell'articolo 1050¹⁰⁵, con il quale si apriva la sezione *Delle donazioni*, si spiegava come il medesimo costituisse la trasposizione del corrispondente precetto dal testo transalpino e si evidenziava, con accento critico, l'inesattezza dell'espressione, tradotta dal francese, «*si spoglia attualmente*»¹⁰⁶.

Accanto al contenuto dei precetti anche la collocazione delle norme riservate alle munificenze seguiva lo schema d'Oltralpe. La materia era prevista nel Libro III, che come il *Code* e le *Leggi civili* conteneva le disposizioni sui modi di acquisto della proprietà, tra il titolo dedicato alle successioni e quello delle obbligazioni e dei contratti¹⁰⁷. Una difformità marginale era costituita dalla numerazione assegnata: l'introduzione di una prima sezione rubricata *Dell'occupazione* aveva spostato oltre gli articoli in questione inserendoli nel Titolo III (artt. 1050–1096).

¹⁰⁴ Cfr. G. VIGNALI – G. SCALAMANDRÈ, *Commentario del codice civile italiano*, vol. IV, Napoli, Corrado, 1882, p. 323.

¹⁰⁵ Art. 1050 *codice civile del Regno d'Italia*: «La donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta».

¹⁰⁶ «L'articolo usa pure la metafora, dicendo che il donante *si spoglia attualmente (depouille)* della cosa donata: la quale maniera di spogliarsi s'intenderebbe assai bene, se si trattasse del vestimento del donante; della sua toga, per esempio, o delle sue brache. Alquanto più difficile sarebbe lo intendere come il donante potesse spogliarsi donando il suo immobile, senza immaginare ch'egli sia, o piantato nella sua vigna, o murato nella nicchia del suo edificio. Comunque sia, egli è certo, che nessuno può donare validamente mobili od immobili, sotto condizione sospensiva. Il donante deve trasmettere immantinente, o (come dice l'articolo) *attualmente (actuellement)* con sopportazione del purista, la cosa donata», in G. VIGNALI – G. SCALAMANDRÈ, *Commentario del codice civile italiano*, cit., p. 322.

¹⁰⁷ «Quindi, secondo l'ordine esegetico delle materie del diritto civile, la donazione si vede collocata nel nostro Codice civile come in una regione neutrale e intermedia, tra il Titolo *Delle successioni* ch'è materia di quasi contratti, ed il Titolo *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*, ch'è materia più propriamente contrattuale, in quanto essa si genera dal consenso espresso», Ivi, p. 317.

Quest'ultimo non includeva la disciplina dei testamenti, a cui era assegnata una autonoma posizione all'interno della parte destinata alle successioni¹⁰⁸; per tale ragione i capi contemplati dallo stesso erano solo quattro così suddivisi: il primo *Della capacità di disporre e ricevere per donazione*; il secondo *Della forma e degli effetti delle donazioni*; il seguente *Della revocazione delle donazioni*; l'ultimo *Della riduzione delle donazioni*. Mancavano, a differenza della legislazione del Regno delle Due Sicilie, le sezioni destinate alle munificenze effettuate per contratto di matrimonio¹⁰⁹.

Luigi Borsari, nel suo noto commentario, spiegava tuttavia l'accostamento naturale che si collocava tra le disposizioni di ultima volontà ed i contratti¹¹⁰. Il giurista ferrarese chiariva, inoltre, il nesso tra le donazioni e gli interessi patrimoniali del nucleo familiare; l'entità di questa relazione affiorava in quei casi nei quali si giungeva ad incardinare un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria. Per tale ragione è indispensabile procedere all'esposizione della fattispecie della revoca delle donazioni per sopravvenienza di figli; per poi nel capitolo successivo illustrare, sul medesimo tema, la prassi della Corte di cassazione di Palermo. Le parole di Borsari costituiscono, pertanto, una premessa utile poiché esprimono concisamente quel principio di tutela, che assicurava per legge la trasmissibilità dei beni tra generazioni nel caso di decesso dei genitori; come si vedrà a breve, ciò si rifletteva pure nella circostanza contrapposta: la nascita della prole.

«Non tutti gli uomini sono liberi della loro proprietà. La famiglia *clamat*, per così dire, oltre la tomba e pretende che una gran parte del padre estinto ad essa appartenga. Ma allorché la dazione inchiude il carattere delle liberalità, ai

¹⁰⁸ Cfr. V.R. CASULLI, voce *Donazione* (diritto civile), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 966.

¹⁰⁹ Nelle Leggi civili del 1819 la disciplina delle donazioni effettuate in contemplazione delle nozze trovava collocazione nei Capi VIII e IX del Titolo II al Libro III.

¹¹⁰ Cfr. L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, vol. III – parte II, UTET, 1877, p. 6.

figli è dato di sostenere che il padre non poteva essere liberale a loro pregiudizio»¹¹¹.

3. *In particolare: la revoca per la sopravvenienza dei figli al donante*

Nella relazione di presentazione del codice civile del Regno d'Italia il Guardasigilli chiariva come le forme di trasferimento della proprietà, tra cui gli atti di liberalità, non erano state interessate dall'introduzione di vincoli ulteriori che avrebbero gravato sulla trasmissione dei patrimoni. Ciò avveniva in un'ottica che accordava una certezza maggiore alla circolazione dei beni, dimostrata da talune disposizioni riguardo alla revoca delle donazioni. A tal proposito il ministro evidenziava il modo in cui le previsioni normative garantivano la titolarità giuridica sul bene senza dover attendere un trascorso temporale ampio.

«Da ultimo, tenuta ragione del principio altamente provvido, consacrato dall'articolo 1121, pel quale vien prescritto, che la revocazione delle donazioni per ingratitudine o per sopravvenienza di prole non abbia a recar pregiudizio ai terzi che avessero acquistato diritti sugli'immobili anteriormente alla trascrizione della domanda, si è dato migliore assetto e concordanza al complesso delle disposizioni che riguardano cotal materia. [...] A compimento poi del sistema, si è formulato l'art. 1090, statuendo nettamente che l'azione di revocazione non rendasi più ammissibile quando i figli nati dal donatore siano mancati ai viventi innanzi che venisse proposta in giudizio l'azione»¹¹².

Nel testo legislativo del 1865 le disposizioni sulle donazioni non avevano subito stravolgimenti importanti, si era mantenuta l'impostazione adottata dal *Code* e seguita, anche, dalle *Leggi civili* del

¹¹¹ Ivi, p. 7.

¹¹² In *Relazione sul Codice Civile fatta a S.M. dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865*, cit., p. 19.

1819. Le innovazioni normative riguardavano gli effetti conseguenti alla modifica delle situazioni soggettive e formavano quelle divergenze sottili, attraverso le quali prendeva forma la transizione giuridica tra l'ordinamento previgente e quello attuale. I due elementi essenziali dell'attualità e dell'irrevocabilità continuavano a qualificare la natura di tali atti di liberalità, che potevano essere revocati soltanto per tre circostanze¹¹³ previste dall'articolo 1078: l'avvenimento della condizione risolutiva; la causa d'ingratitude; la sopravvenienza dei figli al donante¹¹⁴.

Quest'ultima eccezione rappresentava per la Sicilia una ipotesi di interesse particolare, soprattutto per quelle famiglie che legavano il prestigio sociale alla trasmissione dei patrimoni tra generazioni. Il nuovo assetto unitario segnava i mutamenti in ordine sia al tipo di azione da proporre, sia ai termini entro cui avanzare le proprie domande giudiziali.

Prima di analizzare siffatte forme di discontinuità, attraverso le sentenze della Cassazione di Palermo, è utile esporre i fondamenti normativi. Essi costituiscono un aspetto imprescindibile, per dare risposta ai quesiti posti all'inizio della ricerca che, in questa sede, si ritrovano come argomento propedeutico all'osservazione dell'attività interpretativa della Corte siciliana, in relazione al processo di assimilazione del diritto privato italiano ed alla armonizzazione del medesimo con le tradizioni giuridiche territoriali.

¹¹³ Nel *Code Napoléon* e nelle *Leggi civili* del 1819 si aggiungeva una particolare ipotesi di revoca quella per gli atti liberalità tra coniugi. Nel testo legislativo unitario del 1865 tale ipotesi non era presente poiché le donazioni tra sposi erano vietate e conseguentemente non era configurabile la revocabilità delle stesse. Cfr. L. BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, cit., p. 24.

¹¹⁴ Art. 1078 *Codice civile regno d'Italia*: «La donazione può rinvocarsi per effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli». Nel *Code Napoléon* e nelle *Leggi civili* del 1819 si aggiungeva una particolare ipotesi di revoca per gli atti liberalità tra coniugi: la sopravvivenza del donante allo sposo donatario. Nel testo legislativo unitario del 1865 tale ipotesi non era presente poiché le donazioni tra sposi erano vietate e conseguentemente non era configurabile la revocabilità delle medesime.

Innanzitutto, per cogliere la *ratio* legata alla ipotesi di revocabilità a seguito della sopravvenienza dei figli al donante, è necessario fare riferimento alla disciplina del *Code Napoléon*, modello normativo sia per le legislazioni preunitarie che per il codice del 1865. La sezione II del capo IV, al titolo II del Libro III, era rubricata *Des Exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs*; in particolare nell'articolo primo erano previste, a favore del dante causa, quelle condizioni che assegnavano la possibilità di rivendicare i beni precedentemente devoluti. Durante i dibattiti, avvenuti in occasione della redazione del testo, erano stati evidenziati i motivi sottesi al caso in questione¹¹⁵; nel corso dell'adunanza del giorno 9 fiorile anno XI (29 aprile 1803) il tribuno Jaubert affermava:

«Allorchè il donante si è spogliato della sua proprietà era a lui ignota l'affezione paterna. La legge di accordo con la natura presume che se il donante avesse preveduto che un giorno egli avrebbe avuto un figlio, non avrebbe fatto la donazione. Fa d'uopo dunque che il donante non avesse verun figlio vivente al momento della donazione. Il figlio naturale legittimato per susseguente matrimonio, produrrà lo stesso effetto che il figlio legittimo, purché però egli sia nato dopo la donazione, altrimenti verrebbe a godere maggior favore del legittimo. La sopravvenienza dei figli darà luogo alla rivocazione anche quando il figlio fosse concepito al momento della donazione, dopodiché il fanciullo che si trova nel seno di sua madre non si reputa nato, se non quando si tratta del suo vantaggio»¹¹⁶.

Le argomentazioni dei compilatori francesi, indirizzate a richiamare i fondamenti degli articoli di legge, ricordavano l'*Ordonnance* del 1731¹¹⁷ nonché le opere di giuristi noti, si pensi al trattato di

¹¹⁵ Art. 953 *Codice Napoleone*: «La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per l'inadempimento delle condizioni sotto le quali sarà stata fatta, o per causa d'ingratitude, o per sopravvenienza di figli».

¹¹⁶ Cfr. J.G. LOCRÉ, *Legislazione civile, commerciale e criminale*, cit., p. 473.

¹¹⁷ «Anticamente le donazioni tra vivi ed i testamenti costituivano due ordinanze separate, distese dal cancelliere d'Aguesseau: una sulle donazioni, pubblicata nel 1731; e l'altra sui testamenti, promulgata nel 1735», in A. DURANTON, *Corso di diritto francese secondo il codice civile*, prima traduzione italiana sulla edizione parigina,

Pothier¹¹⁸ oppure al repertorio di Merlin¹¹⁹. L'ordinanza del cancelliere d'Aguesseau era punto di riferimento anche per gli autori degli studi che seguivano l'emanazione del codice del 1804. Nel *Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions gratuites*¹²⁰, edito nel 1807, Jean Grenier spiegava che la formulazione della disposizione, inserita nell'articolo 960, rifletteva indubbiamente quella dell'art. 39 dell'*Ordonnance* del 1731; la *ratio* di tale deroga alla irrevocabilità delle donazioni originava, secondo l'autore, nei precetti del diritto romano che disciplinavano i casi di munificenze dal «patrono», senza figli, in favore del «liberto»¹²¹.

Naturalmente i motivi sottesi alle scelte del legislatore d'Oltralpe erano ben altri, basti pensare al legame degli atti di liberalità con una delle istituzioni posta alla base della società: la famiglia, nella quale i trasferimenti patrimoniali erano effettuati principalmente in virtù di testamenti e donazioni. Tale aspetto, infatti, assumeva rilevanza alla luce degli equilibri, tra tradizione ed innovazione, che le riforme napoleoniche avevano accordato alla struttura familiare¹²².

L'importanza attribuita si manifesta dall'accostamento delle disposizioni che stabilivano effetti, rispettivamente differenti, in

corredata di note dirette principalmente ad illustrare le Leggi civili del regno delle Due Sicilie, t. VIII, Napoli, Cataneo, 1834, p. 7.

¹¹⁸ Cfr. G.R. POTHIER, *Traité des Propres et des Donations testamentaires*, V, Paris, Pierre Théophile Barrois, 1777. Per l'edizione francese ho utilizzato *Oeuvres de Pothier*, cur. M. DUPIN, Bruxelles, Tarlier, 1831; invece per la versione in lingua italiana: *Opere di G.R. POTHIER, II edizione italiana eseguita su quella pubblicata a Parigi per cura del signore Dupin Seniore*, Livorno, Mazzajoli, 1848.

¹¹⁹ Cfr. PH. A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Paris, Garnery, 1812-1825, tr. it. voce *Donazione, Donation*, in *Repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto*, t. IV, Venezia, G. Antonelli editore, 1836, pp. 889 e ss.

¹²⁰ Cfr. J. GRENIER, *Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions gratuites, suivant les principes du code Napoléon*, Clermont-Ferrant, Landriot, 1807. Ho consultato la traduzione italiana J. GRENIER, *Trattato delle donazioni, de' testamenti, e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo i principi del codice civile*, Napoli, Tipografia Marotta e Vanspandoch, 1824.

¹²¹ Cfr. J. GRENIER, *Trattato delle donazioni, de' testamenti, e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo i principi del codice civile*, vol. I - parte I, Napoli, Tipografia Marotta e Vanspandoch, 1824, pp. 56 e ss.

¹²² Cfr. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796-1975*, Bologna, il Mulino, ed. 2002, pp. 94 e ss.

rapporto alle tre ipotesi di invalidazione: la condizione risolutiva o la causa di ingratitudine non provocava la revoca delle liberalità *ipso iure*, al contrario era necessaria l'iniziativa di parte (art. 956)¹²³; la sopravvenienza dei figli al soggetto, che al momento della sottoscrizione dell'atto non aveva discendenti viventi, determinava, invece, per legge l'annullamento delle concessioni precedentemente effettuate (art. 960)¹²⁴.

Il donante, però, entro un trentennio decorrente dalla nascita dell'ultimogenito, era tenuto ad esperire l'azione di rivendica dei beni, poiché il decorso del termine dava la possibilità al donatario di eccepire l'avvenuta decadenza (art. 966)¹²⁵. Quest'ultimo aspetto è il punto su cui si affrontavano i problemi legati alla transizione giuridica in Sicilia. Si è già osservato, infatti, che sia le *Leggi civili* del 1819 sia il *Codice italiano* del 1865 seguivano lo schema del modello transalpino, tuttavia la fattispecie in questione faceva emergere le novità che il testo unitario aveva introdotto, con l'intento, come affermava il ministro Vacca, di tutelare quelle particolari situazioni giuridiche soggettive ma liberandole da limitazioni eccessive.

Un arco temporale minore, per far valere la prescrizione, alterava gli effetti dei rapporti di diritto tra privati. All'articolo 885 il legislatore meridionale riproduceva il contenuto della disposizione del *Code civil* con il quale si stabiliva la revoca *ipso iure* della donazione a seguito

¹²³ Art. 956 *Codice Napoleone*: «La revoca per inadempimento delle condizioni, o per causa d'ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*».

¹²⁴ Art. 960 *Codice Napoleone*: «Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione. Di qualunque valore siano le dette donazioni, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero reciproche o remuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorchè dagli ascendenti ai conjughi, o dai conjughi stessi l'uno all'altro, sono rivate *ipso jure* per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benché postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione».

¹²⁵ Art. 966 *Codice Napoleone*: «Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rievocata per la sopravvenienza de' figli, se non dopo il possesso di trent'anni, i quali non incominceranno a decorrere che dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donante, benché postumo; e ciò senza giudizio delle cause che a termini di ragione interrompono la prescrizione».

della nascita di figli¹²⁶, con l'inserimento del medesimo limite trentennale per rivendicare i beni (art. 891)¹²⁷.

La fattispecie subiva delle modifiche dopo l'emanazione del codice civile del 1865: innanzitutto non operava più l'annullamento in virtù della legge ma si stabiliva la 'possibilità' per il donante di proporre¹²⁸ la domanda al fine di far valere l'eccezione di revocabilità; secondariamente si riduceva a cinque anni il lasso temporale entro cui richiedere in giudizio una pronuncia sull'accadimento della circostanza in esame¹²⁹.

Ne conseguiva che le norme delle *Leggi civili* del 1819 erano improntate a far ritornare i beni precedentemente donati a quel nucleo familiare che, con la nascita della prole, aveva garantita la trasmissibilità del proprio patrimonio tra generazioni; la seconda, cioè la disciplina del 1865, attribuiva all'iniziativa del soggetto che poteva rivendicare ciò che anteriormente aveva elargito. Tali aspetti normativi, connessi al problema della transizione giuridica, nel passaggio dal testo legislativo preunitario al codice civile del Regno d'Italia, saranno meglio

¹²⁶ Art. 885 LL. CC.: «Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse sieno, e per qualunque titolo fatte, ancorché fossero vicendevoli o remuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorché dagli ascendenti ai coniugi, o dai coniugi stessi l'uno all'altro, sono rivate *ipso jure* per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benché postumo, o per la legittimazione col susseguente matrimonio di un figlio naturale nato dopo la donazione».

¹²⁷ Art. 891 LL. CC.: «Il donatario, i suoi eredi, coloro che hanno causa da lui, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far valere la donazione rivate per la sopravvenienza dei figli, se non dopo il possesso di trent'anni che cominceranno a decorrere dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donante, benché postumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che per legge interrompono la prescrizione».

¹²⁸ Art. 1083 *Codice civile del Regno d'Italia*: «Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere rivate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benché postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione. Ove si tratti di donazioni reciproche, la rivate della donazione per la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la rivate della donazione fatta dall'altro».

¹²⁹ Art. 1090 *Codice civile del Regno d'Italia*: «L'azione di rivate per sopravvenienza di figli al donante si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal giorno della nascita dell'ultimo figlio».

esposti al capitolo successivo, dedicato all'esame delle questioni secondo la prospettiva della prassi attuata dalla Corte di Palermo.

Soffermiamoci qui, ancora per un momento, a considerare le discussioni avvenute nel corso dei lavori preparatori del Codice civile, al fine di poter individuare le ragioni sottese alle 'innovazioni' decretate con l'adozione del primo codice civile italiano. Innanzitutto, dallo studio dei dibattiti emergono le critiche sollevate, riguardo al titolo della revocazione delle donazioni, intorno a quelle «dissonanze assai gravi e degne di essere esaminate e corrette»¹³⁰.

In particolare Giovanni Battista Cassinis¹³¹, presidente della commissione, rilevava la contraddittorietà tra il disposto dell'articolo 1121 del progetto (art. 1088 del codice)¹³² e quelli contenuti al 1110¹³³ ed al 1115¹³⁴ sempre del medesimo, poiché da un lato si dimostrava l'interesse a tutelare la posizione del terzo acquirente, dall'altro si sanciva la revocabilità *ipso iure* nel caso di nascita dei figli al donante¹³⁵.

La disarmonia tra queste norme era evidenziata, altresì, dal magistrato Filippo Bonacci, secondo il quale il ritorno dei beni al concedente, nell'eventualità di sopravvenienza di prole, assumeva un valore notevole legato a ragioni di ordine pubblico; ma «nell'articolo

¹³⁰ In *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, vol. V, Palermo-Napoli, Giuseppe Pedone Lauriel, 1866, p. 318.

¹³¹ Cfr. S. SOLIMANO, *Giovan Battista Cassinis*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 100 e ss.

¹³² Art. 1121 *Codice civile del Regno d'Italia*: «La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda».

¹³³ Art. 1110 *Codice civile del Regno d'Italia*: «La donazione potrà rinvocarsi per l'effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli».

¹³⁴ Art. 1115 *Codice civile del Regno d'Italia*: «Le donazioni fatte da persone che non avevano figlio discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, sono rinvocate di diritto per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benché postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione. Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti opera anche la revocazione della donazione fatta dall'altro».

¹³⁵ «A ciò si potrebbe per avventura rispondere che altro sono i rapporti tra il donante e il donatario, altro i rapporti coi terzi; non è men vero però che tra l'un concetto e l'altro vi ha una dissonanza che sarebbe opportuno di far scomparire», in *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 319.

1121 se ne distrugge, si dà il mezzo di renderla inefficace»¹³⁶. Le proposte di riforma prospettavano due soluzioni: la prima, dal carattere radicale, si orientava alla cancellazione di tale circostanza tra le eccezioni alla irrevocabilità delle donazioni; la seconda aveva l'obiettivo di eliminare l'effetto *ipso iure*, che accompagnava l'ipotesi in questione, senza però rimuoverla dal testo di legge.

A seguito delle molteplici istanze, espresse nel corso della discussione, si procedeva ad assegnare a tre componenti della commissione (Giuseppe Pisanelli, Giovanni Alessandro Vaccarone e Filippo Bonacci) l'incarico di esaminare il contenuto delle norme e presentare le possibili modifiche alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito.

«Queste modificazioni sono le seguenti: 1° Sostituzione delle parole - *potranno essere rivate* - alle altre - *sono rivate di diritto* - che si leggono nella prima parte dell' art. 1115 (art. 1083 del Cod.) [...] 4° Surrogazione delle parole - *potrà essere domandata* - alle altre - *avrà luogo* - che stanno in principio dell' art. 1116 (art. 1085 del Cod.); 5° Sostituzione delle parole - *potrà essere* - al verbo - *sarà* - che si legge in principio dell'art. 1117 (art. 1086 del Cod.)»¹³⁷.

L'approvazione delle 'correzioni' mutava definitivamente il carattere della revoca delle liberalità per sopravvenienza di figli, dal momento che si introduceva una concezione del tutto differente rispetto al modello del *Code* e delle *Leggi civili* del 1819. Il paradigma, improntato ad una forma di tutela piena, attribuita dall'ordinamento per il solo avvenimento della circostanza, veniva sostituito da una sistemazione nuova, la quale assegnava all'interessato l'obbligo di avanzare l'azione per ottenere l'annullamento degli effetti dell'atto entro

¹³⁶ Ivi, p. 320.

¹³⁷ Ivi, pp. 331 e ss.

il termine di cinque anni, in luogo della precedente prescrizione trentennale¹³⁸.

4. *Un tema controverso: la 'riversione legale' e la 'riversione consensuale'*

Il sistema unitario del codice civile del 1865 dipingeva un ordinamento 'innovato' che, come si è appena osservato, in taluni casi avviava un modo nuovo di intendere il rapporto tra uomini e beni, soprattutto in riferimento alla circolazione dei patrimoni¹³⁹. A tal proposito si consideri il legame che accomunava l'ipotesi di revoca degli atti di liberalità, per sopravvenienza di figli al donante, al diritto di «riversione» o «ritorno» delle concessioni realizzate¹⁴⁰; Carlo Francesco Gabba affermava come pure quest'ultima circostanza si inseriva tra le risoluzioni previste per le donazioni *inter vivos*¹⁴¹.

Tale opzione, inoltre, si inquadrava all'interno della medesima area tematica circoscritta da quei punti cardinali che marcavano il contesto storico-giuridico della Sicilia a cavaliere tra il XX e il XIX secolo, in un panorama complesso a causa dei problemi annessi al fenomeno transitorio: interessi proprietari; giustizia; famiglia; patrimoni.

¹³⁸ Le modifiche al termine prescrizione entro cui esperire l'azione, come si vedrà al capitolo successivo, costituivano uno dei problemi, legati alla transizione legislativa ed affrontati innanzi alla Cassazione di Palermo. V. *infra* Capitolo V.

¹³⁹ «[...]», principio che fu già deliberato di mantenere, perché dettato dal sistema che informa il nuovo Codice in ordine alla materia della trascrizione e delle ipoteche, sistema che ha grandemente migliorato questo soggetto e che assicura la maggior facilità e la più grande sicurezza possibile nelle contrattazioni», in *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 331.

¹⁴⁰ «Così si denomina il diritto in virtù del quale un donatore recupera, per la morte del donatario le cose che gli aveva donate», in PH. A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Paris, Garnery, 1812-1825, tr. it. voce *Riversione o Ritorno*, *Réversion ou Retour*, in *Repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto*, t. XII, Venezia, G. Antonelli editore, 1841, p. 891.

¹⁴¹ Cfr. C.F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. IV, Pisa, Tipografia Nistri, 1874, pp. 244 e ss.

Queste ultime accezioni, connesse al ‘destino’ della proprietà, raffigurano le qualità che distinguevano i due momenti del diritto civile nell’Isola: il tempo delle *Leggi civili* del 1819 segnato dalla circolarità, che richiama un andamento rotante fino a pervenire nuovamente al punto di partenza; quello del testo legislativo del 1865 marcato dalla linearità, che intrinsecamente presume una estensione retta senza inversione.

La trasposizione di tali concetti permette, dunque, di mettere in luce, ancora una volta, le prospettive differenti che avevano orientato diversamente le scelte del legislatore borbonico e di quello unitario. In particolare l’esame della disciplina di questa specifica tipologia di ‘restituzione patrimoniale’ rappresenta una ulteriore lettura euristica della questione presa in considerazione dalla presente ricerca. Le controversie in materia di «diritto di ritorno», sottoposte al giudizio della Corte di cassazione di Palermo, erano l’occasione, nel medesimo senso della revoca delle donazioni per sopravvenienza dei figli, attraverso la quale il fenomeno della transizione giuridica diveniva tangibile nelle azioni esperite innanzi al Collegio supremo.

L’origine delle discordanze era in primo luogo riconducibile alla natura ancipite della *reversione* nelle sue due forme *legale* e *convenzionale*, così concepita, secondo il modello transalpino, dai compilatori meridionali; le previsioni normative del codice italiano erano elaborate, invece, ammettendo soltanto l’ipotesi *contrattuale*. Per spiegare il contenuto e le ragioni di tali dissonanze è necessario anzitutto fare riferimento alla definizione di questa particolare circostanza. Secondariamente è fondamentale considerare le opzioni legislative adottate dal Codice Napoleone, al fine di comprendere cosa prevedesse lo schema d’Oltralpe e in che misura siffatto paradigma era stato seguito.

Nel repertorio di Merlin si spiegava il prodromo della disciplina con la restituzione della dote della moglie, deceduta prima del marito¹⁴²: «il diritto è venuto in soccorso del padre, ed ha stabilito che, ov'egli abbia la sventura di perder sua figlia, potesse riprendere la dote che le aveva costituita: consolazione ben giusta, perciocché sarebbe troppo duro ch'egli simultaneamente perdesse la figlia ed il suo danaro»¹⁴³. In seguito il principio era stato esteso a tutte le tipologie di donazioni; in Francia, sia nei paesi di *droit écrit* che di *droit coutumier*, erano state previste le ipotesi della reversione *legale* e *consensuale* per gli atti di liberalità.

Il vento rivoluzionario, però, aveva abolito, con la legge del 17 nevoso anno II, la prima delle due fattispecie, probabilmente per un vago sentore di *ancien régime*; tuttavia, osservava Gabba, il *code civil* del 1804 all'articolo 747¹⁴⁴ ripristinava tale previsione legislativa inserendola nell'alveo delle successioni¹⁴⁵. La riemersione nel testo napoleonico era giustificata da garanzie tese a tutelare la legittimità ereditaria del nucleo familiare originario, più che a logiche che ricordavano il vetusto apparato feudale¹⁴⁶.

¹⁴² Nel medesimo senso si esprimeva Duranton: «Il principio di questa disposizione favorevole agli ascendenti donanti è attinta dalla legge 6, ff. *de jure dotium*, [...] Questa regola si era stabilita nel roman diritto sol riguardo alla dote, ma fu poscia estesa nel diritto francese ad ogni specie di donazioni tra vivi, fatte a figli o nipoti, sia maschi sia femmine. Ed in effetti era favorevolissima, poiché era atta ad eccitare ed a favorire la liberalità degli ascendenti, i quali non venivano così ritenuti dal timore di vedere, a morte del discendente donatario, passare in mano estranea i beni che gli avessero donati», in A. DURANTON, *Corso di diritto francese secondo il codice civile*, prima traduzione italiana sulla edizione parigina, corredata di note dirette principalmente ad illustrare le Leggi civili del regno delle Due Sicilie, t. VI, Napoli, Cataneo, 1833, pp. 232 e ss.

¹⁴³ Cfr. P.H.A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, cit., tr. it. voce *Riversione o Ritorno, Réversion ou Retour*, in *Repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto*, cit., p. 891.

¹⁴⁴ Art. 747 *Codice Napoleone*: «Gli ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole, allorché gli oggetti donati si ritrovino in natura nella eredità. Se tali oggetti furono alienati, gli ascendenti riscuotono il prezzo che possa tuttora essere dovuto. Succedono inoltre all'azione di ricupera che avesse potuto spettare al donatario».

¹⁴⁵ Cfr. C.F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. IV, cit., p. 253.

¹⁴⁶ «È inutile ricordarvi che il codice non presenta alcun vestigio delle disposizioni formate durante l'anarchia feudale. Voi non soffrireste il privilegio delle terre più di quello delle stirpi. Non mai, o legislatori, i servigi dei padri saranno perduti per i figli.

La disposizione trovava sistemazione nel Libro III in ragione del fatto che gli effetti *ipso iure* della norma seguivano il decesso del donatario¹⁴⁷, quale avvicendamento ereditario in forza della sola legge¹⁴⁸. Per la *riversione convenzionale*, invece, i compilatori transalpini avevano inserito tale opzione, espressamente stipulata all'interno del contratto in favore del donante, nel Titolo II *Delle donazioni*, collocato a sua volta tra i modi di acquisto della proprietà (artt. 951 e 952)¹⁴⁹. La natura pattizia, che qualificava quest'altra modalità di ritorno dei beni, era stata evidenziata anche durante le sessioni del Consiglio di Stato, nel corso delle quali erano state apportate alcune modifiche al disposto¹⁵⁰.

Sien da noi lungi queste massime funeste ed anti-sociali che spegnerebbero nell'uomo il più puro e più forte germe d'una nobile emulazione», in *Esposizione dei motivi. Fatta dal sig. Treilhard consigliere di stato ed oratore del governo nella sessione del corpo legislativo del 19 germinale anno XI (19 aprile 1803)*, in J.G. LOCRÈ, *Legislazione civile, commerciale e criminale, ossia compimento dei codici francesi*, cit., p. 118.

¹⁴⁷ «Il signor Tronchet dice che quest'articolo è necessario a distruggere un inconveniente della legge del 17 nevoso, le cui disposizioni facevan temere che ciò che davasi ai figli non passasse in altra linea. Non pertanto l'articolo ha bisogno di qualche spiegazione: la riversione dei mobili od immobili trovati in ispecie, non soffre difficoltà, ma vi sarebbe il collocamento degli oggetti alineati», in *Processi verbali del Consiglio di Stato. Sessione del 2 nevoso anno XI (23 dicembre 1802) tenuta sotto la presidenza del console Cambacérès*, Ivi, p. 68.

¹⁴⁸ «E circa a questi beni, l'ascendente donante li recupera non per dritto di riversione, né per effetto di rivocazione, e né tampoco per caducità, ma per dritto di *successione*, [...] Chiamasi talvolta diritto di *riversione*, giacché fa ritornare i beni in mano al donante: e *riversione legale*, in opposizione alla riversione convenzionale di cui parla l'art. 951 c.c.= 876 ll. cc.» in A. DURANTON, *Corso di diritto francese secondo il codice civile*, t. VI, cit., pp. 234-235.

¹⁴⁹ Art. 951 *Codice Napoleone*: «Il donante potrà stipulare la *riversibilità* degli effetti donati tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario e de' suoi discendenti. Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante»; Art. 952 *Codice Napoleone*: «Il diritto di riversibilità produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastano, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultino tali diritti ed ipoteche».

¹⁵⁰ «Il diritto in virtù del quale l'articolo 30 del titolo *delle successioni* (art. 747 cod.), al quale rinvia quest'articolo, restituisce agli ascendenti i beni da loro donati, non è un diritto di riversione, ma un diritto di successione. L'articolo è ammesso con sopprimersi la disposizione finale», in *Processi verbali del Consiglio di Stato. Sessione del 19 ventoso anno XI (10 marzo 1803) tenuta alle Tuileries sotto la presidenza del primo console*, in J.G. LOCRÈ, *Legislazione civile, commerciale e criminale, ossia compimento dei codici francesi*, cit., p. 352.

Il legislatore meridionale nel *Codice per lo Regno* adottava la medesima configurazione ancipite di ascendenza francese; la *riversione legale* era disciplinata al primo comma dell'articolo 670, inserito nella sezione quarta «*Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti*» al Titolo primo del Libro III. La disposizione sanciva la capacità esclusiva dei genitori di succedere ai figli, nel caso quest'ultimi non avessero discendenti, in ordine ai beni assegnati in dote o donati, poi parte dell'asse ereditario¹⁵¹. Rispetto alla formulazione della norma contemplata nel *code civil* i redattori duosiciliani avevano inserito due specificazioni ulteriori: con la prima si introduceva l'espressione «le cose date da essi in dono alle loro figlie o discendenti»¹⁵²; la seconda enunciava l'obbligo per gli ascendenti, che succedevano nei beni da essi donati, di contribuire al pagamento dei debiti¹⁵³.

I giuristi meridionali, nei lavori e commentari sulle *Leggi civili* del 1819, qualificavano tale fattispecie come una successione «anomala»¹⁵⁴, chiarivano anche che il caso considerato dalla norma aveva luogo per espressa previsione legislativa, a differenza dell'ipotesi stipulata convenzionalmente dalle parti, che al contrario era disciplinata altrove

¹⁵¹ Art. 670 LL. CC.: «Gli ascendenti succederanno ad esclusione di ogni altro nelle cose da essi date in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donate a' loro figli o discendenti morti senza prole, allorché le cose donate si trovano in ispecie nella eredità. Se tali cose di trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno in oltre all'azione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle: saranno però tenuti a contribuire pel pagamento dei debiti».

¹⁵² «Nel primo caso contemplato dall'articolo 670 è facile il ravvisare una soggiunta al codice abrogato, poiché l'articolo 747 non faceva menzione alcuna della dote, ed è facile ancora il conoscere che il legislatore di Napoli (a differenza del legislatore francese) nell'attribuire all'avo dotante il dritto di successione anomala sulle cose date in dote alla figlia dotata, non esige la condizione che fosse ella morta senza prole, bastando che né lei, né i suoi discendenti fossero rimasti al dotante superstite», in C. MARINI, *Lezioni di diritto civile novissimo. Parte prima*, t. II, Napoli, Osservatore medico, 1830, p. 329.

¹⁵³ «È fuori dubbio, che la disposizione contenuto in questo articolo presenta alcune difficoltà e porge una larga occasione alla giurisprudenza, per risolvere le molte questioni che possono elevarsi. Noi per altro ne abbiamo evitate molte con la riforma dell'articolo in confronto a quello di Francia, dove gli scrittori di accordo convengono del modo oscuro, con cui fu concepito l'art. 747 di quel codice», in A. GIORDANO, *Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. III, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1849, p. 79.

¹⁵⁴ Cfr. G. MIRAGLIA, *Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 270; C. MARINI, *Lezioni di diritto civile novissimo. Parte prima*, t. II, cit., p. 323.

(artt. 875–877)¹⁵⁵. In particolare Annibale Giordano spiegava: «trattasi dunque di una successione privilegiata, che la legge ha voluto accordare a questi ascendenti. Essa è tuttavia personale; e per colpire il fine della legge deve riguardare le cose designatamente date e le persone che hanno donato e non i rappresentanti»¹⁵⁶.

Per l'opzione del «ritorno convenzionale» le *Leggi delle Due Sicilie*, oltre a seguire lo schema napoleonico, che presentava tale previsione tra le norme in materia di donazioni, consideravano una disposizione ulteriore: l'articolo 875¹⁵⁷. Questo, oltre a stabilire il diritto di *riversione*, riconosceva la possibilità, per il donante, di stipulare la restituzione dei beni per sé e per i suoi discendenti soltanto nel caso in cui il donatario morisse senza lasciare familiari chiamati a subentrare nelle proprietà del *de cuius*. Annibale Giordano osservava che tale regola aveva destato il sospetto di voler configurare nuovamente, attraverso questa via, una sostituzione fedecommissaria, ma «dicendosi *per se e suoi eredi* non si parla di determinate persone, ma degli eredi in generale, e per conseguenza non potrebbe rappresentarsi un tal diritto senza siffatta qualità»¹⁵⁸.

Cesare Marini nelle sue *Lezioni di diritto civile novissimo* chiariva, invece, che tale circostanza dalla natura contrattuale, qualificata come condizione risolutiva apposta nell'atto di liberalità, poteva considerarsi una «vera sostituzione, benché limitata e ristretta»; secondo il giurista,

¹⁵⁵ Art. 875 LL. CC.: «Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate per sé e suoi eredi, nel caso che il donatario morisse senza prole in qualunque tempo»; Art. 876 LL.CC.: «Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate, tanto nel caso che premuora il donatario solo, quanto nel caso che premuori ano il donatario ed i suoi discendenti. Tale stipulazione non potrà farsi, che a beneficio del solo donante»; Art. 877 LL. CC.: «L'effetto del diritto di riversione sarà di sciogliere tutte le alienazioni de' beni donati, e di farli ritornare al donante franchi e liberi da ogni peso ed ipoteca; a riserva però della ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del donatario non bastino, e nel caso soltanto che la donazione gli sia stata fatta nello stesso contratto matrimoniale da cui risultano tali diritti ed ipoteche».

¹⁵⁶ In A. GIORDANO, *Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. III, cit., p. 79.

¹⁵⁷ Cfr. C. MARINI, *Lezioni di diritto civile novissimo. Parte prima*, t. III, Napoli, Osservatore medico, 1831, p. 131. Per il testo dell'articolo 875 v. nota 139.

¹⁵⁸ In A. GIORDANO, *Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. IV, cit., p. 141.

difatti, i beni potevano trasmettersi ad un soggetto terzo poiché il donatario sarebbe stato chiamato soltanto a «conservare e restituire», nella qualità di fiduciario ed acquirente a titolo gratuito con l'obbligo della restituzione¹⁵⁹.

Il legislatore meridionale, pertanto, configurava per entrambe le tipologie un «diritto di ritorno»¹⁶⁰ del patrimonio precedentemente elargito in favore del donante: la prima si verificava *ipso iure* nell'occasione di liberalità effettuate dai genitori o ascendenti e si sarebbe avverata se il beneficiario fosse deceduto senza prole; la seconda, invece, originava dall'introduzione in una clausola contrattuale.

Spiegati i principi sottesi a tale bipartizione è possibile, adesso, esporre le scelte compiute dai redattori del codice italiano. L'emanazione del testo del 1865 fissava un assetto diverso poiché, in ragione dei mutamenti che stavano alla base del nuovo modello di trasmissione patrimoniale, non considerava tale distinzione, così come era accaduto per la revoca delle liberalità a seguito della sopravvenienza dei figli¹⁶¹.

Queste novità erano illustrate dal guardasigilli Giuseppe Vacca; in particolare il ministro spiegava come: «Nel libro II delle successioni fu stimato eliminare senza più il diritto di riversione sulle cose donate dallo ascendente, movendo in ciò da tre ordini di considerazioni. Primamente osservavasi non concorrere punto nella riversione legale quei caratteri giuridici, che varrebbero a porla a fianco degli altri ordini di succedere, talché fu questa considerata siccome una successione anomala ed eccezionale. Secondamente non ravvisavasi in questa maniera di riversione legale verun motivo legittimo di necessità e di opportunità che giustifichi l'intervento di un presidio di legge, posciachè in ogni caso è fatta abilità al donatore di stipulare il patto di riversione.

¹⁵⁹ Cfr. C. MARINI, *Lezioni di diritto civile novissimo. Parte prima*, t. III, Napoli, Osservatore medico, 1831, p. 132.

¹⁶⁰ In A. GIORDANO, *Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. IV, cit., p. 141.

¹⁶¹ Cfr. C.F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. IV, cit., p. 254.

E da ultimo consideravasi come il diritto di riversione iscritto così nel Codice francese, come in vari Codici italiani, fosse stato argomento di disputazioni vivissime nei domini della dottrina e di litigi infiniti nel foro. Indi si venne a sopprimere l'articolo 759 del progetto del Senato»¹⁶².

Tale cancellazione, secondo quanto emergeva in occasione delle sedute dei Lavori preparatori del testo unitario, si fondava su tre assunti differenti: l'anzidetta circostanza era estranea alle successioni e faceva parte di un ordine di idee diverso; i donanti, se avessero voluto, potevano sottoscrivere un patto espresso di reversibilità; l'ultimo, inerente anche aspetti di politica legislativa, si spiegava in considerazione del fatto che la disposizione, come già aveva rilevato il ministro Vacca, «mentre esisteva in alcuni Codici italiani, fu sempre, un fomite di liti, delle quali la legge, per quanto è possibile, non deve mai essere causa né pretesto»¹⁶³.

Le 'nuove leggi' unitarie stabilivano, dunque, all'articolo 1071 la sola ipotesi di *rivocazione consensuale*¹⁶⁴; la stessa rientrava nell'alveo delle condizioni apposte al contratto di liberalità e di conseguenza si circoscriveva il raggio di azione del «diritto di ritorno» sui beni donati. L'iniziativa era interamente devoluta ai contraenti che potevano apporre consensualmente tale obbligo. Per questa ragione il nuovo ordinamento del Regno d'Italia non considerava più la forma di tutela assoluta, sancita dalla disciplina delle Due Sicilie, al contrario prevedeva soltanto questa tipologia di 'restituzione', che costituiva una risoluzione dipendente, naturalmente, dai limiti imposti dall'armonia complessiva dell'apparato normativo¹⁶⁵.

¹⁶² In *Relazione sul Codice Civile fatta a S.M. dal ministro Guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865*, cit., p. 16.

¹⁶³ In *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., p. 266.

¹⁶⁴ «Il donante può stipulare la reversibilità degli effetti donati tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario ed i suoi discendenti. A questo diritto non si fa luogo che a beneficio del solo donante».

¹⁶⁵ Sul punto si riproponeva, ad esempio, il problema del divieto delle sostituzioni fedecommissarie: «Non ogni patto di riversione della cosa donata o di parte della medesima è lecito; ma quello soltanto che sia convenuto a favore personale del

Sulla base di siffatte osservazioni appare necessario, a questo punto della trattazione, rivolgere lo sguardo al secondo versante della questione legato al problema pratico della transizione giuridica, in una prospettiva che prenda in considerazione le disposizioni normative in materia di donazioni tra vivi. Il capitolo successivo, dunque, oltre a mettere in luce simili aspetti costituisce il proseguo dei paragrafi appena esposti¹⁶⁶. Precisamente, tiene conto dei risultati conseguenti all'applicazione della legislazione ai casi sottoposti al giudizio della Corte di Cassazione di Palermo in questo periodo segnato da profondi mutamenti. In altri termini gli argomenti sin qui esposti da un lato formano una premessa utile per esaminare l'attività interpretativa dei magistrati siciliani, dall'altro costituiscono l'oggetto stesso della questione poiché in Italia, dopo l'emanazione del codice civile del 1865, l'unificazione legislativa si legava anche ed inscindibilmente al problema dell'uniformità giurisprudenziale.

donante, e non a vantaggio dell'erede di lui, o di altra persona. Perciocché se altrimenti avvenisse, il donatario od i suoi ascendenti conserverebbero e godrebbero i beni donati, per trasmetterli di poi ad altri, come per sostituzione fedecommissoria. Ma queste sostituzioni sono vietate nel nostro diritto civile. Per esse, con visibile perversimento di idee, il testatore avrebbe fatto, in certa guisa, non solo il proprio testamento; ma ben anche il testamento dell'erede o del legatario», in G. VIGNALI – G. SCALAMANDRÈ, *Commentario del codice civile italiano*, vol. IV, cit., p. 380.

¹⁶⁶ La legislazione e la prassi giudiziaria potrebbero apparire due momenti contrapposti, rappresentati primariamente dalla produzione delle norme e poi dalla successiva applicazione. Sul punto Angelo Falzea, tracciando alcune riflessioni metodologiche affermava: «Le distinzioni, tra produzione ed applicazione e tra conoscenza scientifica e conoscenza pratica, sono in linea di principio così radicali da presentarsi come contrapposizioni. In concreto, invece, esse tendono a sfumare ed i termini del confronto a sovrapporsi fino a identificarsi. Come produzione e applicazione si congiungono nelle leggi esecutorie e produzione e conoscenza nelle leggi interpretative, così conoscenza scientifica e conoscenza applicativa giungono ad immedesimarsi in talune forme più complesse e più elaborate dell'attività ermeneutica del giurista e dell'attività operativa dei giudici e degli avvocati», in A. FALZEA, *Giuristi e legislatori (Considerazioni metodologiche)*, in *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-28 settembre 1996*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1997, p. 512.

CAPITOLO V

Le scelte giurisprudenziali della Cassazione siciliana

SOMMARIO: 1. Un approccio alle decisioni della Corte di Palermo – 2. Tradizioni territoriali nello specchio delle sentenze del Tribunale dell'Isola: ancora in materia di donazione – 2.1 La questione della sopravvenienza dei figli al donante – 2.2 Il problema della «*riversione*» – 3. Interazioni tra la Corte di Palermo e le Cassazioni regionali: tentativi di uniformità giurisprudenziale – 4. Le disposizioni transitorie: solo uno strumento di interpretazione?

1. *Un approccio alle decisioni della Corte di Palermo*

Le divergenze normative tra le *Leggi civili* del 1819 ed il Codice italiano, in materia di donazione, costituiscono, adesso, il punto da cui osservare le questioni interpretative in ordine alle disposizioni da applicare alle situazioni giuridiche, sottoposte alla cognizione della Cassazione di Palermo. In tali circostanze, le sentenze realizzavano una intersezione tra le norme unitarie e le istanze promosse dalle parti in causa poiché, come si vedrà, il nuovo testo legislativo, apportando talune innovazioni riguardo gli effetti giuridici degli atti di liberalità, configurava la possibilità di una trasformazione del contesto dell'Isola¹. Per tale ragione è necessario scoprire anzitutto gli aspetti del «law in

¹ Tali riflessioni sono state favorite dal soggiorno di ricerca presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main); in particolare assistere alle sessioni della Summer Academy 2019, dedicata al tema “*Law in text and context*”, è stata occasione di ulteriori considerazioni per la redazione del presente elaborato.

action»², cioè il diritto effettivamente applicato in determinate situazioni fattuali, prospettive favorevoli per osservare la prassi giudiziaria attuata nell'Isola e per spiegare i problemi legati alla giustizia in questo momento di transizione.

Le decisioni del Magistrato supremo di Palermo formano, dunque, il punto di sintesi di differenti aspetti, rappresentandone l'oggetto stesso³; per di più costituiscono l'elemento conclusivo delle riflessioni sin qui esposte, anche per l'importanza che le stesse rivestono per lo studio di un sistema giuridico⁴. Per tale ragione, è necessario, adesso, soffermarsi sulle considerazioni acquisite dopo l'analisi delle sentenze della Corte di cassazione di Palermo.

Anzitutto, l'esame delle pronunce ha fatto emergere alcune linee tematiche, che accomunano e che esprimono l'importanza delle stesse

² Cfr. G. GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXXVII, fasc. XIII-XVI, 1964, p. 5.

³ Sul punto è utile fare riferimento alle parole di Pietro Costa: «La macchina della giustizia non gira a vuoto; le sue prestazioni incidono a fondo sulla dinamica sociale, sull'equilibrio dei poteri, sull'assetto degli interessi, insomma, sulla vita individuale e collettiva dei membri di una determinata società. Proprio per questo il discorso giurisprudenziale promette di essere un prezioso osservatorio dal quale cogliere i comportamenti dei soggetti, la logica della loro interazione, i valori condivisi, la distribuzione dei poteri e delle risorse; per un altro verso esso è immerso nella dinamica di una determinata società e appare quindi storicamente comprensibile solo a patto di esplicitare i nessi funzionali che lo collegano ad essa. [...]»; tutti questi elementi rendono l'analisi del diritto giurisprudenziale tanto rilevante quanto avvincente, ma al contempo moltiplicano esponenzialmente gli oggetti di cui la 'storia della giustizia' finisce (direttamente o indirettamente) per farsi carico», in P. COSTA, *Di che cosa fa storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, cit., p. 26. Per le diverse prospettive dello storico del diritto e dello storico della società cfr. M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in *Studi storici*, XXIX, n.2, 1988, pp. 491-501; ID., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Quaderni Fiorentini per La Storia Del Pensiero Giuridico Moderno*, 22, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 127-148.

⁴ «Non credo si possa seriamente porre in discussione che lo studio dell'attività giudiziale e dei suoi prodotti o, come si suol dire da noi, della giurisprudenza, sia essenziale già nell'interno di un dato sistema giuridico (a prescindere, cioè, dagli scopi comparatistici di quello studio). Invero non si può affermare di conoscere un sistema giuridico (come complesso di attività giuridiche) non si può affermare di averne «scienza» e di poterne controllare (e, se del caso, dirigere) i moti, se non se ne conosce la giurisprudenza, sia essa o meno, in quel sistema, una fonte formale di diritto, sia essa o meno un'attività creatrice di diritto», in G. GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXXVII, Roma, Società editrice del «Foro Italiano», 1964, p. 3.

all'interno di questa ricerca. Lo studio ha fornito una ricca messe di informazioni, preziose per comprendere gli aspetti essenziali della questione. Si sono manifestati, infatti, i tratti distintivi della prassi isolana; gli elementi principali di un giudizio, vale a dire le parti in causa, il *petitum* e la *causa petendi*, costituiscono punti di riferimento fondamentali ai fini dell'indagine storico-giuridica, disegnando un paradigma che assimila le sentenze in un itinerario legato ad un unico filo conduttore.

Le pagine degli atti giudiziari, espressione anche di un sistema linguistico proprio formato da nozioni, concetti e definizioni, erano il punto di incontro tra la sfera del diritto e la società⁵, due piani differenti, suggestionati reciprocamente e interessati da un colloquio tra attori della vicenda processuale⁶. Si pensi, quindi, ai protagonisti delle controversie sottoposte al Tribunale supremo siciliano, quasi sempre appartenenti al ceto possidente, impegnato in liti decennali per la contesa di ingenti patrimoni familiari; meno frequenti, invece, i procedimenti incardinati per dispute dal valore economico di minore entità⁷.

Un rapporto che, come ha evidenziato Paolo Grossi, esprime la «carnalità del diritto», costituito da quei fatti strutturali, sociali ed economici⁸. L'esame delle decisioni, emesse dal Collegio supremo, ha

⁵ Cfr. P. GROSSI, *Le conclusioni del giurista. La lingua del diritto e tre rischi culturali*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2004)*, a cura di F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2016, pp. 211 e ss.

⁶ «La distanza è spesso sensibile, e assai visibile. Vengono in mente esempi storici: l'Azzeccagarbugli che sciorina all'attonito Renzo il testo delle gride, o, più modestamente, l'atto unico dello scrittore dialettale siciliano Nino Martoglio, *I civitoti in pretura* [...], con gli equivoci esilaranti che si creano fra la popolana chiamata a testimoniare in un processo, e che parla il proprio dialetto, e le domande del giudice. In realtà nel processo sono la lingua del diritto e la lingua della vita che si incontrano o dovrebbero incontrarsi», in V. ONIDA, *Le parole della Carta, le parole della Corte*, in *Lingua e processo*, cit., p. 43.

⁷ La storiografia giuridica ha evidenziato come la documentazione, conservata presso gli archivi giudiziari dell'Isola, dimostri l'interesse considerevole nella «difesa dei grandi patrimoni» che impegnava l'attività interpretativa delle Corti siciliane. Cfr. G. SCIUTO, *Patrimoni e incapacità. Le Corti siciliane tra Otto e Novecento*, cit., pp. 285 e ss.

⁸ «Intendo con questo vocabolo rigonfio da me abitualmente usato, che il diritto può elevarsi – e spesso si eleva – in alto dove prosperano gli universali, ma non sarà mai una nuvola galleggiante sulla terra, giacché le sue radici non potranno mai fare a

delineato il problema giuridico connesso alla trasmissione dei beni tra generazioni⁹ alla luce, anche, dell'importanza che rivestiva la 'terra'; per tale ragione osservare il contesto dell'Isola a cavaliere tra il secolo XIX e XX, certamente palesa l'esistenza di siffatte questioni¹⁰. Il piano, all'interno del quale muoversi, tiene in considerazione quattro punti cardinali: famiglia; giustizia; interessi proprietari e patrimoni¹¹.

2. Tradizioni territoriali nello specchio delle sentenze del Tribunale dell'Isola: l'esempio della donazione

Lo studio delle sentenze ha fatto emergere alcune questioni giuridiche che offrono la possibilità di osservare ed includere le medesime all'interno di un'area tematica, costituita da elementi che riguardo il diritto in ragione dei rapporti familiari, degli interessi patrimoniali, delle istanze di giustizia dirette alla tutela della proprietà. Attraverso la chiave di lettura, adottata nell'esame delle pronunce del Tribunale supremo siciliano, è stato possibile individuare la presenza di alcuni aspetti ricorrenti che rappresentano, adesso, differenti momenti

meno della terra e in esse sempre affonderanno. Sì, perché il diritto è il reticolato inventato dall'uomo per l'uomo al fine di assicurarsi una valida protezione nella – e dalla – rissa perennemente insidiante la società; è scritto sulla pelle degli uomini, anche se, talora, può essere scolpito e immobilizzato su tavole di pietra», in P. GROSSI, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Milano, Giuffrè, 2014, p. 128.

⁹ Sull'analisi di tale questione attraverso la prospettiva delle norme si rinvia a quanto già considerato al Capitolo IV.

¹⁰ Per una riflessione sull'importanza del 'giuridico' per la Sicilia, cfr. A. CAPPUCCIO, «*La Toga, uguale per tutti*», cit., pp. 27 e ss.

¹¹ «La società, in una sua determinata fase, è una totalità unitaria, articolata intorno al nesso fra forze produttive e rapporti di produzione. [...] Un assetto economico-sociale (e quindi, al contempo, politico-giuridico e culturale), coeso e unitario, non resta eternamente eguale a se stesso: il sistema socio-economico è il punto di partenza di un processo che trova il suo innesco in una «contraddizione» (fra forze e rapporti di produzione) immanente al sistema stesso. Il sistema entra in crisi e inizia un processo di trasformazione (che può durare secoli), il cui esito è il transito a un nuovo sistema sociale», in P. COSTA, *La "transizione" uno strumento metastorografico*, in *Diacronia: rivista di storia della filosofia del diritto*, vol. 1, Pisa University Press, 2019, p. 27.

per avanzare nelle riflessioni¹². Nel proseguo di questo capitolo verranno considerati: le singolarità giuridiche dell'Isola; la transizione normativa¹³; le esigenze di trasmissione dei beni tra soggetti legati da rapporti di parentela.

A tal proposito, nelle pagine precedenti si è già avuto modo di indicare come la disciplina della *Donazione* costituisca una prospettiva favorevole al fine di soffermarsi su questi argomenti; inoltre, lo studio dei testi giuridici, vigenti rispettivamente in un preciso contesto storico, ha dato la possibilità di individuare le divergenze tra le disposizioni dell'ordinamento unitario e le norme previgenti in Sicilia.

2.1 *La questione della sopravvenienza dei figli al donante*

La sopravvenienza dei figli al donante, eccezione al principio di irrevocabilità degli atti di liberalità, costituiva l'oggetto di numerosi dubbi interpretativi a cui seguivano le impugnazioni, dirette ad ottenere l'annullamento delle sentenze pronunciate dai giudici di merito. Le decisioni dischiudono, dunque, una prospettiva importante, in ragione delle questioni ivi presentate; fra l'altro descrivono la complessità dei problemi di diritto in un contesto multiforme a causa dei mutamenti avvenuti nell'arco temporale di sessant'anni (1862–1923), periodo

¹² «Occorre la lettura o esperienza diretta dei casi giudiziari; [...] Quanto alla giurisprudenza come sentenza o decisione fatta attraverso l'attività di cui sopra *sub a*, cioè come prodotto di questa attività, si tratta di conoscere il contenuto e la portata della sentenza quale fonte (anche se non formale) del diritto, e di sistemare o organizzare poi quel contenuto o portata in una «sintesi» rispetto ad altre sentenze aventi simile oggetto, e di arrivare eventualmente ad un *restatement* o *speculum* della giurisprudenza su determinati temi o problemi», in G. GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e suoi presupposti*, cit., pp. 4 e ss.

¹³ «[...] se un obiettivo primario della giustizia di transizione è elaborare una rappresentazione, una narrazione, del passato che sia, nei limiti del possibile, condivisa, la dimensione storiografica non è esterna ad essa, ma ne è una parte costitutiva, dal momento che proprio del passato la storiografia vuol offrire un'affidabile ricostruzione», in P. COSTA, *La "transizione": uno strumento metastoriografico?*, cit., p. 21.

compreso tra l'istituzione e la soppressione della Corte di Cassazione di Palermo.

A tal proposito è davvero esemplificativa, in ragione dei vari aspetti interessati dalla vicenda processuale, la decisione riguardo la lite promossa congiuntamente dagli eredi Vella Cimino¹⁴ contro il padre e nei confronti di Ignazio Gueli-Terrana, quest'ultimi rappresentati in giudizio da Pietro Anzon e dal professore Giuseppe Gugino¹⁵. La rilevanza della sentenza era evidenziata anche nel panorama nazionale, lo dimostrano i riferimenti contenuti nelle riviste e nei repertori coevi¹⁶.

Con il ricorso si denunciava l'annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Palermo, resa il 31 dicembre 1883¹⁷. I fatti a fondamento della controversia interessavano l'atto di liberalità con il quale Rosaria Vella aveva donato a Girolamo Cimino:

«Tutti i di lei beni di qualunque natura, ad averne la proprietà quanto a metà dal di della donazione, e dell'altra metà dalla morte della donante. Però sotto la espressa condizione che morto il donatario senza figli doveva l'intero donato ritornare alla donante, e parimenti nel caso in

¹⁴ «I Sig.ri Carmela Cimino vedova De Simone, Giuseppa Aurora, e Cesare Antonino Cimino tanto nel nome proprio, che quali eredi del defunto Achille Cimino, Rosa Agrò vedova di Achille Cimino, ed altra erede di costui, domiciliati e residenti il Sig. Cesare Antonino in Girgenti, e gli altri in Grotta, rappresentati dagli avvocati Sig.ri Comm.re Paolo Maltese e Angelo Greco Scribani», in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, f. 121.

¹⁵ Sul romanista Giuseppe Gugino, cfr. M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index*, 25, 1997; si veda anche: *I docenti della Regia Università di Palermo (1820–1880). In occasione del Bicentenario della Fondazione dell'Università degli Studi di Palermo (1806-2006)*, a cura di M. Romano, Palermo, Università degli Studi di Palermo, 2006, pp. 531, 559, 560, 586, 587, 623; F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 158 e ss.

¹⁶ «Conformemente decisero in riguardo al Codice francese, d'onde furono tratte le disposizioni del Codice delle due Sicilie, la Corte di Ancona, 11 luglio 1882, c. Mambrini – Tozzoni (*Annali*, 1883, 3, 358, e la Corte di cass. di Roma nella stessa causa, al 2 aprile 1884 (*Legge*, 1884, 2, 183). *Contra* C. Napoli, 6 agosto 1879, c. De Riso – Laudari (*Legge*, 1880, 1, 30)», in *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 11 giugno 1885*, vol. XVI, Palermo, Stabilimento tipografico Virzi, 1885, p. 369. L'importanza della sentenza in esame si manifesta anche con l'inserimento tra le decisioni più rilevanti nel panorama nazionale. Cfr. *Repertorio Generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno dall'unificazione legislativa (1866) a tutto il 1888*, vol. I, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1890, pp. 986–987.

¹⁷ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, f. 121.

cui i figli sarebbero premorti a costei; e che venendo figli la proprietà di quella metà dei beni che il donatario avrebbe dovuto conseguire dopo la morte della donante, sarebbe passata ai figli restando al Cimino donatario il solo usufrutto»¹⁸.

A distanza di pochi mesi dalla conclusione dell'atto gli stipulanti si erano uniti in matrimonio, dal quale erano nati cinque figli, l'ultimo nel marzo del 1847; in un lasso temporale piuttosto breve era avvenuto, però, il decesso della moglie. Conseguivano, così, una concatenazione di eventi da cui originava la lite. Gli eredi della donante, il giorno 3 ottobre 1874, «gabellarono per tentativi di solfara la terra detta di Burgio» a Gueli Giuseppe per dodici anni; il contraente procedeva a subaffittare ad altri il fondo per la medesima durata. La scoperta successiva di un giacimento di zolfo induceva, tuttavia, anche il marito di Rosaria Vella, in qualità di proprietario per effetto dell'atto del 1833, a concedere lo stesso bene ad Ignazio Gueli-Terrana; egli però, a differenza dei figli, effettuava la trascrizione del contratto.

I primi conduttori, essendo già immessi nel possesso, ostacolavano il nuovo «gabelloto» ad esercitare il titolo sul latifondo, derivandone, dunque, il giudizio promosso da quest'ultimo e da Girolamo Cimino innanzi al Tribunale di Girgenti (odierna Agrigento) contro i detentori ed i loro danti causa. Gli attori chiedevano il rilascio tempestivo della miniera, in virtù della donazione effettuata nel 1833; allo stesso tempo i convenuti eccepivano, comunque, che la liberalità doveva considerarsi revocata di diritto per la sopravvenienza dei figli alla donante, non essendo stata sottoscritta in contemplazione di matrimonio¹⁹.

¹⁸ Ivi, f. 122.

¹⁹ Per il caso di donazione effettuata in contemplazione di matrimonio l'articolo 1050 delle *Leggi civili* del 1819 escludeva la revocabilità per la sopravvenienza dei figli; la ragione di tale ipotesi era legata alla prevedibilità della nascita della prole a seguito delle nozze: «Qualunque donazione fra coniugi, durante il matrimonio, quantunque si qualifichi per donazione fra vivi, potrà sempre revocarsi. La revocazione potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice. Tali donazioni non si revocano per la sopravvenienza dei figli».

Il Giudice di primo grado, con sentenza del 29 aprile 1879, rigettava le domande reclamate con la chiamata in giudizio. La decisione veniva quindi appellata in ragione del mancato apprezzamento riguardo la prescrizione che, secondo il ricorrente, aveva colpito l'azione di revoca della donazione. La Corte di Appello di Palermo ribaltava le conclusioni del precedente magistrato, dichiarava prescritta «l'azione di revocazione della donazione del 1833, proposta dai convenuti Sig.ri Cimino, figli della donante»²⁰ e riteneva che al donatario spettasse la proprietà assoluta di metà parte del fondo Burgio²¹.

Dopo quest'ultima pronuncia seguiva il ricorso innanzi alla Cassazione dell'Isola al fine di contestare: «la violazione e la falsa applicazione degli articoli: 47 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile del 1865; artt. 1083 e 1090 del detto c.c.; art. 2 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale premesse allo stesso Codice Civile, la violazione degli artt. 885, 887, 888, 889 e 891 Leggi Civili delle Due Sicilie, [...]».

I magistrati di appello, secondo il giudizio del Collegio supremo, avevano commesso «gravi errori» nella corretta applicazione delle norme attuabili al caso concreto; il problema interpretativo sorgeva dalle incertezze sulle disposizioni, che avrebbero regolato gli effetti dell'atto, sottoscritto in vigore delle *Leggi civili* del 1819, ma prodotti dopo il 1865, 'operante' il codice unitario. Le due legislazioni, infatti, regolavano in maniera diversa la revoca della donazione per sopravvenienza di figli al donante; per le disposizioni borboniche operava in forza della legge, al contrario il nuovo testo legislativo stabiliva la necessaria iniziativa di parte²².

²⁰ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, f. 123.

²¹ La Corte aveva escluso, inoltre, l'atto di liberalità concluso in contemplazione di matrimonio poiché la celebrazione era avvenuta «molti mesi dopo la donazione proceduta per solo amore e benevolenza», in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, f.124.

²² «Secondo le Leggi civili del 1819, pel solo fatto della sopravvenienza dei figli, le donazioni erano *ipso jure* revocate, mentre secondo il Codice italiano, la revoca è

Le statuizioni della Cassazione siciliana manifestano, dunque, il valore dell'interpretazione per la risoluzione delle questioni, attraverso cui si rappresentavano le istanze di tutela del diritto, segnato pertanto da aspetti singolari propri del contesto locale. Emergevano le esigenze di trasmissione patrimoniale tra generazioni; oggetto, questo, costantemente presente nelle liti sottoposte alla cognizione del Magistrato di Palermo. Si consideri, però, che le parti ed i fatti di causa possiedono delle qualità differenti rispetto al periodo precedente, quando il fondo assicurava al 'signore' concedente un insieme di vantaggi e prerogative: il nucleo essenziale della contesa mette in luce, invece, uno schema nuovo, nel quale risulta essere importante lo sfruttamento del terreno all'interno di una organizzazione imprenditoriale.

Nella controversia promossa dagli eredi Cimino si prospettava un problema centrale: la transizione da uno schema normativo ad un nuovo ordinamento. La soluzione alle incertezze giuridiche del caso mostrava i caratteri del sistema unitario proteso ad innovare ed 'alleggerire' i trasferimenti della proprietà, prevedendo la necessaria iniziativa di parte²³. Si pensi, anche, alle divergenze connesse agli strumenti di tutela considerati dalle azioni che, seppur identici, erano declinati secondo concezioni opposte: la questione fondamentale era la differenza tra la prescrizione trentennale, sancita dall'art. 891 delle *Leggi* del 1819, che colpiva l'azione di rivendica dei beni donati, e quella quinquennale, fissata dall'art. 1090 del Codice civile, che invece colpiva l'azione di revoca²⁴.

facoltativa, e, per ottenerla, deve promuoversi l'azione di revocazione», in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, f.126.

²³ Sul punto si rinvia alle considerazioni esposte al capitolo precedente, in particolare riguardo i lavori preparatori del codice civile italiano, specificamente agli articoli in esame. V. *supra*.

²⁴ Art. 891, *Leggi civili* del 1819: vedi Capitolo IV; Art. 1090, Codice civile del Regno d'Italia: vedi Capitolo IV. Per un esame delle divergenze si rinvia alle considerazioni già esposte nelle pagine precedenti.

«La prescrizione dell'art. 891 del codice abolito, ben evidentemente non è la prescrizione dell'art. 1090 del Codice novello. La prima colpiva il diritto a ripetere il rilascio, la restituzione dei beni compresi nella donazione per fatto di legge annullata, azione che ha per titolo la revocazione seguita; la seconda colpiva l'azione ad ottenere la revocazione della donazione che la legge tien ferma finché non è codesta azione esercitata ed ha per titolo la donazione medesima. Così le due legislazioni sono agli antipodi»²⁵.

Il Tribunale supremo, nell'esposizione dei motivi a fondamento della pronuncia, spiegava l'errore commesso dalla Corte di Appello che, con l'applicazione dell'articolo 47 delle disposizioni transitorie, aveva deliberato in favore del nuovo termine quinquennale, utile a prescrivere il diritto sui beni oggetto della controversia. Questo costituiva, infatti, un problema ulteriore che si legava alla funzione interpretativa delle norme di attuazione del codice civile per il giudizio, in ragione degli strumenti impiegati per contemperare il fenomeno giuridico nel tempo, oggetto di trattazione nelle pagine successive.

In questa sede, invece, è necessario considerare come l'indirizzo interpretativo, determinato dal Tribunale supremo dell'Isola, segnava nuove direttrici per i giudici di merito. In una decisione della Corte di Appello di Palermo, temporalmente successiva rispetto alla sentenza appena esaminata, si manifestava una modifica rispetto al precedente orientamento, che nella lite su menzionata aveva condotto gli eredi Cimino a promuovere il ricorso innanzi alla Cassazione. Specificamente la pronuncia del 6 settembre 1886 dimostrava come le 'indicazioni applicative' erano riprodotte nella parte motiva di questo provvedimento giurisdizionale²⁶.

²⁵ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, f.128.

²⁶ «Attesochè tale ragionamento suppone che il nuovo Codice abbia mutato soltanto il termine, lasciando identiche le condizioni della revocazione per sopravvenienza di figli. Che tale identità non esiste, anzi basta il semplice confronto del testo delle leggi civili e del Codice italiano per rilevarne la fondamentale differenza. [...] Che, essendo quest'azione di revocazione al tutto distinta dall'azione per restituzione e rilascio, che deriva dalle antiche leggi, e mirando l'una ad ottenere che una donazioni si annulli e revochi, l'altra a conseguire la restituzione di beni per l'avvenuta rivocazione della

Il Magistrato siciliano era, pertanto, il vettore attraverso cui si divulgava il messaggio del codice unitario; la soluzione ai dubbi interpretativi realizzava un primo momento di contatto con il testo legislativo che, pur non trovando attuazione in quelle circostanze connesse ad avvenimenti anteriori, prendeva ugualmente forma nelle deliberazioni. Il fine era diretto primariamente ad eliminare le incertezze giuridiche legate ai mutamenti legislativi, nel contempo, si creava la condizione per rivolgere lo sguardo alle disposizioni del 1865. La spiegazione sulle divergenze normative rispetto alle *Leggi civili* del 1819 rafforzava la consapevolezza di dover considerare un 'diritto nuovo' che, circoscritto in un determinato tempo giuridico, mutava la percezione della collettività su determinati assetti proprietari ormai consolidati.

In altre parole, l'analisi dei procedimenti, in materia di revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli al donante dimostra che nella fase successiva all'emanazione del codice civile del 1865 gli interessi del ceto possidente erano orientati a cogliere le 'novità' previste dall'apparato unitario; in particolare l'opportunità di poter avvalersi della prescrizione quinquennale, più breve rispetto alla precedente, spingeva i soggetti interessati a promuovere il ricorso.

Tale situazione non interessava soltanto il periodo prossimo all'entrata in vigore del testo normativo italiano; al contrario dopo decenni le impugnazioni, dirette a scalfire gli *effetti* degli atti di liberalità, continuavano ad occupare l'attività interpretativa della Corte suprema dell'Isola. Il 21 gennaio 1908, gli «alti magistrati» siciliani, riuniti in camera di consiglio, decidevano il ricorso presentato dal principe di Maletto e dalla duchessa di Realmiera nei confronti del marchese e senatore del Regno Luigi Gravina, nonché di altri

donazione, senza bisogno di istanze di dichiarazione del magistrato, non possono confondersi, né le azioni, né i diritti derivanti dalle due diverse legislazioni, e non esistendo eguaglianza nelle due azioni e nelle loro basi, non havvi luogo ad invocare il beneficio di una più breve prescrizione, che solo può giovare, quando la novità consiste nella riduzione del periodo della prescrizione identica», in *Corte di Appello di Palermo – Sezione promiscua – 6 settembre 1886*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVIII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1887, pp. 26 e ss.

resistenti²⁷. La sentenza, pubblicata il 20 febbraio 1908²⁸, confermava che le nuove disposizioni unitarie prevedevano, allo stesso modo del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, la nascita della prole quale causa per invalidare le munificenze realizzate. Si constatava, però, un aspetto diverso rispetto alla controversia Cimino:

«Non è a credere che la Corte di merito abbia ritenuto che la sopravvenienza di un figlio adottivo abbia nella specie prodotto la revocazione della detta donazione, dopodiché sotto l'imperio delle leggi del 1819 non fu ammesso che l'adozione ha l'effetto della revocazione delle donazioni e che fosse da equipararsi alla sopravvenienza di un figlio legittimo o naturale; mentre per l'articolo 888 del codice italiano, la sopravvenienza di un figlio adottivo dà luogo alla revocazione del testamento non della donazione»²⁹.

Si rivela, ancora una volta, l'esistenza di questioni legate ai quattro punti cardinali già indicati, ma emerge principalmente l'importanza della risoluzione dei problemi connessi alla legittimità del titolo sul patrimonio conteso³⁰; al fine di ottenere una pronuncia favorevole si intendeva interpretare analogicamente la nuova disciplina, includendo

²⁷ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1908: I trimestre*, b. 179.

²⁸ Un breve estratto della sentenza è presente tra le decisioni inserite nella rivista *Il Circolo giuridico* di Palermo. Cfr. *Corte di Cassazione di Palermo – Sezioni Civile – 20 febbraio 1908*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXXIX, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1908, pp. 157–158.

²⁹ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1908: I trimestre*, b. 179.

³⁰ Specificamente nella controversia menzionata la lite originava dai seguenti fatti: «Domenico Spatafora Colonna Principe di Maletto con istrumento del 1 febbraio 1823, donò al nipote Federico Ascenso, duca di Santa Rosalia l'ex stato di Mazzarà con tutti i pesi e le gravezze annuali che vi si trovarono. Ma essendo stato, a seguito dei decreti del 6 febbraio 1824, tale ex stato quasi tutto assegnato ai creditori del Principe, costui con atto del 1843, assegnò al nipote Ascenso l'annua rendita di onze 500 (lire 6375) ed altre onze 50,20 (lire 646) facendogli obbligo di assegnare quest'ultima rendita in dote alla figlia Francesca, ed, a cautela, assoggettò ad ipoteca i suoi immobili in questa provincia ed in quella di Messina. Morto Domenico Spatafora, il quale con testamento del 15 gennaio 1848 aveva istituito erede legittima la figlia adottiva Caterina Gravina, e nella disponibile la moglie Francesca Santangelo e la sorella Alessandra, sorse disputa fra gli eredi circa il modo di concorrere alla soddisfazione degli oneri ereditari, dovuti a titolo gratuito. Ma con l'atto di transazione seguita il 7 maggio 1854, convennero gli eredi che la Gravina avrebbe concorso a tale soddisfazione per una terza parte, senza pregiudizio però dei suoi diritti rispetto ai creditori, giacché in quanto ai medesimi essa intendeva sostenere di non essere obbligata al pagamento sulla quota di riserva dovutale per legge. E nel luglio 1863 si procedette alla divisione della eredità del Principe di Maletto fra gli eredi Gravina, Santangelo, Spatafora», *Ibidem*.

ulteriori situazioni soggettive tra loro differenti, nel caso di specie l'esempio dell'adozione. Le conclusioni, deliberate dal Tribunale di cassazione, chiarivano che ciò non era possibile per due motivi: la disciplina unitaria non era applicabile poiché gli atti, sui quali si dibatteva, erano stati sottoscritti prima dell'entrata in vigore del codice italiano; in secondo luogo, giudicando secondo la legislazione del 1865, si sarebbe incorso in un errore interpretativo, perché le nuove norme si riferivano ai soli casi delle disposizioni di ultima volontà.

La sentenza del 20 febbraio 1908 marcava, ancora una volta, le singolarità territoriali. Seppur il contesto storico fosse influenzato da quella fase di passaggio tra il secolo XIX ed il XX, tale disciplina si presentava costantemente nel corso dei decenni³¹. Il problema giuridico legato alla circolazione dei patrimoni persisteva, dunque, anche se si declinava secondo uno schema diverso. Lo studio delle decisioni, emanate nel corso dei sessant'anni, ha mostrato le trasformazioni che interessavano le controversie innanzi alla Cassazione di Palermo; cominciavano a palesarsi, ad esempio, le questioni giuridiche riguardo l'impresa: si veda il ricorso della Ditta in Commercio Christof Rogler con sede in Asch Wier contro Gaspare Di Cesare e Giulia Santoro domiciliati in Palermo³². Nella vicenda la costituzione della dote, effettuata dal padre in favore della figlia, costituiva l'oggetto di esame in relazione ad una possibile frode, diretta a aggirare l'obbligo di corresponsione dei debiti contratti. È chiaro, pertanto, che si rivelano, nel contempo, anche le nuove esigenze legate ad un contesto ormai quasi del tutto mutato.

Si consideri, inoltre, come lo studio delle decisioni ha dato la possibilità di conoscere le ragioni che trovano fondamento nei ricorsi

³¹ Cfr. *Sentenza del 13 dicembre 1892*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1892 – III quadrimestre*, b. 121, ff. 205–210; *Sentenza del 5 luglio 1892*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1892 – II quadrimestre*, b. 120; *Sentenza del 21 luglio 1908*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1908 – I trimestre*, b. 179; in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1923: Settembre – Ottobre*, b. 246.

³² Cfr. *Sentenza del 19 settembre 1891*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1891 – III quadrimestre*, b. 118, ff. 180–191.

promossi innanzi alla Cassazione siciliana in materia di donazione. In sede di giudizio gli atti di liberalità erano oggetto di incertezze interpretative non per questioni giuridiche riguardo la natura contrattuale della medesima, ma per le conseguenze che si manifestavano dopo il perfezionamento delle condizioni apposte³³. Tuttavia non mancavano le circostanze straordinarie nelle quali la dicotomia tra atto e contratto costituiva motivo di esame innanzi il Magistrato supremo.

È il caso del ricorso promosso da Salvatore Nobile nei confronti degli eredi D'Angelo³⁴: al giudizio, celebrato presso il Tribunale di Modica, era seguito, per il secondo grado, il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Palermo, pronunciata con sentenza del 12 luglio 1869. Con tale decisione i giudici spiegavano che il 16 novembre 1847 Benedetto D'Angelo «fece donazione in valida forma a Salvatore Nobile di parecchi beni stabiliti, riserbandosene l'usufrutto. A 24 dicembre 1847 Nobile rinuncia a quella donazione, presente stipulante D'Angelo. Morto costui, il Nobile cita gli eredi in giudizio, dicendo la sua rinuncia una retro donazione gratuita, revocata *ipso iure* per essergli sopravvenuti dei figli. Gli eredi D'Angelo hanno eccepito che la donazione del 16 novembre era simulata, e manca di trascrizione, e del resto la rinuncia a quel beneficio era irrevocabile. [...] Or la revoca non ha luogo che per le largizioni proprie, non mai per i rifiuti o rinunzie di quelle offerte fatte da altri, perché in queste nulla si dà, nulla volendosi ricevere, abbandonandosi ciò che si ebbe»³⁵.

La pronuncia del Collegio supremo statuiva in maniera difforme rispetto ai giudici di appello. Il presupposto a fondamento della

³³ V. *supra* Capitolo IV.

³⁴ ASPa, *Corte di Cassazione. Sentenze civili – Anno 1874 – II semestre*, b. 72, ff. 217–227. Per i riferimenti riguardo la pubblicazione della sentenza all'interno della rivista *Il Circolo giuridico* si veda: *Corte di Cassazione di Palermo – Sezione civile – 22 agosto 1874*, in *Il Circolo giuridico*, vol. VI, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1875, pp. 21–26.

³⁵ Cfr. *Corte di Appello di Palermo – sezione promiscua – 23 luglio 1869*, in *Il Circolo giuridico*, vol. I, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1870, pp. 321 e ss.

decisione considerava la rinuncia del donatario come una donazione nuova e non una semplice rescissione della originaria³⁶. Attraverso l'interpretazione riguardo la natura delle liberalità si specificava, altresì, che la revoca, a seguito della nascita dei figli al donante, presentava elementi identici sia nelle *Leggi Civili* del 1819 che nel *Codice* italiano del 1865. Tuttavia il testo unitario realizzava la medesima tutela legislativa con una «minore energia»³⁷; tale espressione faceva sicuramente riferimento al nuovo sistema che aveva apportato delle lievi, ma significative, innovazioni riguardo la trasmissione dei beni, così come affermava il ministro Vacca³⁸. Le statuizioni conclusive esprimevano la rilevanza dell'apprezzamento sulla natura della donazione di Salvatore Nobile: «Certo era dunque, che quel ritorno dei beni donati al donante operavasi per virtù di un atto che, nulla avendo di bilaterale, era nettamente un contratto unilaterale e di beneficenza»³⁹.

Questa decisione rappresentava una particolare circostanza di revoca, poiché interessava una situazione inversa: l'originario donatario, ordinariamente colpito dall'azione per la restituzione dei beni precedentemente devoluti, era in questo caso il soggetto reclamante

³⁶ La rilevanza di tale statuizione era rappresentata anche dalla pubblicazione all'interno della voce *Donazione* del *Repertorio Generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno*, vol. II, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1877.

³⁷ «La donazione è uno dei modi di acquistare la proprietà (articolo 710 codice del 1819, articolo 632 cod. italiano). E quando è debitamente accettata diviene perfetta fra le parti, e la proprietà della cosa donata s'intende trasferita nel donatario sen'altro (art. 862, 1062) Parlarsi di revocabilità di donazione per rifiuto, per abdicazione, è manifesto errore che la scienza riprova. È vero che con il mutuo consenso dei contraenti potendosi revocare ogni contrattazione, la donazione possa venir distrutta nei rapporti nei rapporti esclusivi del donante e del donatario, ma la convenzione che opera il ritorno delle cose donate al donante giammai sarà una rescissione, una revocazione, è bensì una novella stipulazione, che prende nome secondo i dettati delle leggi», in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1874 – II semestre*, b. 72, ff. 219–220.

³⁸ Cfr. *Relazione sul Codice Civile fatta a S.M. dal ministro Guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865*, cit., p. 19. V. *supra* Capitolo IV.

³⁹ In *Corte di Cassazione di Palermo – Sezione civile – 22 agosto 1874*, in *Il Circolo giuridico*, vol. VI, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1875, p. 25.

l'annullamento della rinuncia dell'atto di liberalità che, però, formava una seconda donazione.

Tale tipologia di esame possedeva, quindi, carattere straordinario poiché le controversie erano spesso dirette a considerare i cespiti, oggetto della lite, se compresi legittimamente nella sfera patrimoniale di una delle parti in causa. I ricorsi trovavano ragion d'essere in quei motivi associati alla trasmissione del patrimonio; in particolare la prescrizione era lo strumento su cui si fondavano le argomentazioni, tese a costruire le strategie difensive delle parti in causa.

Le sentenze, emanate dalla Cassazione palermitana in materia di diritto civile, edite nelle riviste e rinvenute in archivio, hanno dato la possibilità di individuare le modalità secondo cui il Tribunale supremo interpretava il momento di transizione tra la normativa presente nell'Isola nel periodo prima e dopo l'unificazione, soprattutto in considerazione delle 'innovazioni' apportate dal sistema del 1865.

Si è avuto modo di notare come la rilevanza dei dubbi su tale 'passaggio giuridico' diveniva tangibile nelle azioni esperite innanzi al Collegio siciliano che, come si vedrà, diede risposta alla complessità del periodo attraverso l'applicazione delle norme transitorie, emanate insieme al codice italiano. L'attività giurisdicente del Magistrato fu, infatti, legata a tali disposizioni poiché consentirono una lettura interpretativa ed un'analisi dirette a comprendere la scissione tra i due ordinamenti avvicendatisi; ciò permise di mantenere negli anni una linea giurisprudenziale che adottava, per la risoluzione di ciascuna delle liti, il medesimo metodo, incentrato sugli strumenti che il legislatore unitario aveva previsto al fine di colmare quelle incertezze susseguenti all'entrata in vigore del testo.

2.2 Il problema della «riversione»

Una manifestazione ulteriore dei mutamenti prodotti dal nuovo modello legislativo riguardava il diritto di «riversione», o di ritorno dei beni donati, argomento di analisi anche per la dottrina, in ragione dei dubbi interpretativi rappresentati dalla materia⁴⁰. Alle riflessioni del capitolo precedente, dirette ad esaminare le questioni strettamente normative, adesso si accosta la prospettiva ermeneutica del problema, così come indicato per l'eccezione al principio di irrevocabilità delle elargizioni. Le statuizioni del Magistrato supremo dell'Isola prendevano in considerazione le modifiche alla disciplina e le incertezze conseguenti, dimostrando il ruolo spiegato dalle Corti di cassazione territoriali nel processo di assimilazione del diritto nazionale.

I ricorsi tesi ad ottenere la restituzione del patrimonio all'originario donante, spesso un genitore oppure un ascendente in linea retta, esprimevano le dissonanze presenti tra le *Leggi civili* del 1819 ed il *Codice* del 1865. Sul punto è rappresentativa la lite che opponeva «Giuseppa Camuscio, vedova del donatario Antonio Selvaggio, e Giuseppe La Fiura, di lei marito autorizzante, possidenti, domiciliati in Campofiorito, Palermo» contro Giuseppe, Stefano e Lorenzo Selvaggio Manta⁴¹. Il Collegio con la sentenza del 25 novembre 1884 accoglieva il

⁴⁰ Alfredo Ascoli, in un contributo dedicato alla disciplina, illustrava le incertezze applicative rappresentate da indirizzi interpretativi differenti. Cfr. A. ASCOLI, *Patto di riversione e riserva d'usufrutto a favor di terzo nella donazione*, in *Rivista di diritto civile*, Anno I, Milano, Società Editrice Libreria, 1909, pp. 412 e ss.; sul punto cfr. anche G. PIOLA, voce *Donazione*, in *Il Digesto Italiano*, vol. IX, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1899–1902, pp. 880 e ss.

⁴¹ «Per atto del 9 gennaio 1863, Vincenzo Selvaggio donava al figlio Antonio, che contraeva nozze con Giuseppa Camuscio, la somma di onze cento, pari a L. 1275, che obbligavasi soddisfare nel termine di un anno, con assegnazione di beni mobili, od immobili. Morto lo Antonio Selvaggio, lasciò unica figlia a nome Paola, la quale morì in America nel 27 ottobre 1878. La di costei madre Giuseppa Camuscio, vedova di Antonio Selvaggio, autorizzata dal secondo marito Giuseppe la Fiura, con citazione del 6 agosto 1879, sfidò in giudizio il donante Vincenzo Selvaggio, ed esponendo che questi, conosciuta la morte della nipote, erasi impossessato dei fondi rustici ed urbani, che ad essa attrice si appartengono quale erede della figlia, chiedeva ordinarsi il rilascio dei fondi suddetti, e condannarsi il convenuto al rendiconto dei frutti percetti. [...] il tribunale di Palermo, Sezione seconda, per sentenza del 17 dicembre 1880, occupossi della questione sul preteso diritto di riversione, che ritenne assorbente.

ricorso ed annullava la decisione emessa dal giudice *a quo*, rinviando le parti innanzi ad un'altra sezione del tribunale di Palermo; spiegava, altresì, che la «riversione legale»⁴² dei beni donati avveniva, secondo l'art. 670 delle *Leggi civili*⁴³, soltanto se il beneficiario fosse deceduto prima del donante senza lasciare figli e non anche quando premoriva ad essi. Al contrario nel precedente grado del giudizio era stata accolta una interpretazione differente poiché si riconosceva il diritto del dante causa a riottenere i beni precedentemente elargiti⁴⁴.

La singolarità di questa controversia è legata alla 'rilevanza sincronica' di entrambe le legislazioni, la previgente e la successiva, nonché all'applicazione di un rescritto regio del 1845, emanato per risolvere i dubbi già posti dalla formulazione originaria della norma. I fatti a fondamento della lite determinavano due momenti disgiunti, connotati da aspetti giuridici indipendenti. Nelle statuizioni la Cassazione di Palermo accoglieva le ragioni presentate con il ricorso ed indicava quelle divergenze che riflettevano la particolarità del tempo transitorio, in ragione delle possibili incertezze rappresentate. La scissione delle due fasi spiegava come la scomparsa dell'originario beneficiario non conferiva al genitore il diritto di rivendicare il patrimonio precedentemente devoluto in presenza dell'erede del

Disse applicabili alla specie le leggi civili del 1819, ed, in base all'art. 670 delle leggi civili, ed al rescritto del 1845, ritenne competere all'avo paterno donante il diritto di riversione», in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1884: III quadrimestre*, b. 93, f. 739.

⁴² La «riversione», secondo le *Leggi civili* del 1819, era costituita da due forme: *legale e convenzionale* secondo il modello transalpino; al contrario le previsioni normative del codice italiano erano elaborate, invece, ammettendo soltanto l'ipotesi contrattuale. Sul punto si rinvia al Capitolo IV, specificamente per le considerazioni sulla circolarità e sulla linearità del 'destino' della proprietà che caratterizzavano diversamente il testo legislativo delle Due Sicilie e quello unitario del 1865.

⁴³ Art. 670 LL. CC.: «Gli ascendenti succederanno ad esclusione di ogni altro nelle cose da essi date in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donate a' loro figli o discendenti morti senza prole, allorché le cose donate si trovano in ispecie nella eredità. Se tali cose di trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno in oltre all'azione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle: saranno però tenuti a contribuire pel pagamento dei debiti».

⁴⁴ ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1884 – III quadrimestre*, b. 93, f. 739.

donatario, così come enunciato dal disposto delle *Leggi* delle Due Sicilie; secondariamente il decesso della discendente non accordava il ritorno dei possedimenti in capo all'anziano possessore «essendosi aperta nel 1878 la successione della figlia del donatario, quando già era in vigore il novello Codice, che il diritto di riversione avea soppresso»⁴⁵.

Le circostanze di causa esigevano, dunque, un'attenta analisi degli aspetti normativi, applicabili ai differenti segmenti temporali che componevano i fatti controversi. Tale questione si presentava costantemente nel corso dei giudizi sottoposti alla cognizione della Cassazione di Palermo, motivo per cui i casi esposti rappresentano solo una parte delle numerose vicende processuali così caratterizzate. Il contenuto delle decisioni mostra la rilevanza del momento applicativo che, però, assumeva significato in virtù delle qualità che ad esso si assegnavano: «le leggi del tempo», anteriore, presente e transitorio, si intersecavano nella medesima lite.

Alle Corti supreme regionali era affidato il compito di contemperare gli schemi previgenti e relativizzare l'ordinamento unitario secondo le istanze locali, con lo scopo di sciogliere i dubbi legati ad una 'attuazione sincronica' di entrambe le legislazioni⁴⁶. Le incertezze davano luogo, per di più, ad un intreccio dialettico tra le Corti di Appello ed il Tribunale supremo; in ragione delle complessità interpretative, al giudizio di rinvio

⁴⁵ Ivi, f. 741.

⁴⁶ «La Corte: Osserva che la Martorana ebbe lo assegno dotale dalla madre, col patto di riversione, così per come permesso era dalle leggi del 1819, in favore della dotante, ed, essa morta, di chi sarà di diritto, giusta il disposto delle leggi in vigore; [...] Or la dotante Angela Florio premorì alla dotataria, la quale cesse alla vita nel 1883, sotto lo impero del novello Codice civile, e vuolsi dai ricorrenti sostenere che il patto di riversione non poteva più esercitarsi, perché la nuova legge, la quale non ammette la riversione che in favore del solo donante, spiega il suo impero su tutto ciò, che viene a verificarsi sotto tale impero. Però uopo è notare, innanzi tutto, che la legge nuova, per sua indole, non dispone che per l'avvenire, salvi i casi di eccezione, e perciò non può avere effetto retroattivo. Oltre a ciò, l'art. 27 delle leggi transitorie per l'attuazione del novello Codice civile dispose che tutte le donazioni, divenute perfette pria dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò, che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse; ed è evidente che la voce *anche* spiega come le leggi anteriori debbono regolare le dette donazioni, eziando in rispetto alla reversibilità dei beni», in ASPA, *Corte di Cassazione. Sentenze civili 1892: II quadrimestre*, b. 120, ff. 205 e ss.

seguiva, in taluni casi, un ricorso ulteriore teso a sciogliere problemi attuativi che riguardavano le questioni legate al momento di transizione normativa e, naturalmente, consideravano la rilevanza degli aspetti temporali delle leggi⁴⁷. Ciò costituiva uno scenario articolato dall'attività giurisdizionale dei magistrati dell'Isola ed armonizzato attraverso il Collegio siciliano, culmine del processo di unificazione effettiva del diritto civile nell'Isola.

Questa medesima circostanza era dimostrata, anche, nella lite promossa da Agostino Sanginisi nei confronti dei consorti Antonia e Giuseppe Finocchio; il ricorso era diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado di Catania all'udienza del 21 aprile 1884⁴⁸. La decisione aveva, difatti, respinto i motivi di appello presentati dall'attore, confermando la precedente sentenza; secondo la Corte etnea, però, la disposizione del «nuovo codice relativa ai patti riversivi», che sanciva la possibilità della stipula soltanto

⁴⁷ Sugli aspetti legati al giudizio di rinvio dopo la pronuncia del Tribunale di cassazione di Palermo si rinvia a quanto già considerato al Capitolo III, in particolare riguardo alle 'consuetudini' procedurali per la scelta della Corte di appello a cui assegnare il secondo esame. A tal riguardo si considerino pure le complessità che avevano interessato l'Isola nel periodo preunitario: A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, cit., p. 426 e ss.

⁴⁸ «I coniugi Sanginisi e Stagnitti imperante la legge civile del 1819 dandosi a marito col sig. Finocchio la loro figlia Antonia le donarono nei fogli nuziali vari beni apponendo il patto di ritorno in favore di essi donanti e suoi eredi nel caso di morte della donataria senza prole legittima e naturale conforme in allora compromesso. Che morti i donanti, lasciarono cinque figli tra i quali Antonia ed Angela che donò un fondo della paterna eredità in usufrutto ai coniugi Sanginisi-Finocchio, in proprietà al nipote Agostino Sanginisi, figlio del fratello Francesco, e morti tutti i figli dei donanti Sanguinisi-Stagnitti meno la Antonia, poiché costei e il marito Finocchio venderono un fondo di quei stati donati con patto della riversione ad un tale Zuccari. Agostino Sanginisi li citò in giudizio di unità al Zuccari stesso, sostenendo di avere in testa sua la intera rappresentanza degli avi Sanginisi e Stagnitti (originari donanti) poiché la Antonia era pervenuta all'età nella quale non potea avere figli, e quindi sicuramente alla morte di lei tutti i beni donati col patto di riversione gli doveva appartenere a lui. Pertanto eccepiva la nullità della vendita fatta a Zuccari. Il Tribunale non accolse le ragioni dell'attore atteso che la domanda fondata sul patto di ritorno inammissibile giacché mantenne che alla morte dei genitori la Antonia erede anche essa di loro avea più beni donati invertito il titolo di possedere e posseduti a titolo ereditario, e quindi male a proposito si esperiva una azione che avea per base il possesso dei beni donati a titolo stesso e di conseguenza a queste considerazioni mise anche fuori lite il Zuccari acquirente del fondo che faceva parte del donato ad Antonia e che di altronde conchiudeva non valergli se fosse stato detto valido o nullo il suo acquisto giacché in questo caso rimaneva disinteressato per l'azione di garanzia che gli competeva avverso i venditori», in ASPA, *Corte di Cassazione. Sentenze civili 1885: I semestre*, b. 94, f. 254.

in favore del donante, doveva considerarsi una norma di interesse generale diretta a 'liberare' i beni e facilitare la commerciabilità e «come quella soppressiva del fedecommesso reagiva sul passato, mandava a monte le stipulazioni precedenti ancorché valide»⁴⁹.

Il Giudice di Catania riteneva applicabili retroattivamente le disposizioni del codice civile del 1865, soprattutto per la portata innovativa dell'ordinamento unitario diretto a facilitare la circolazione dei beni patrimoniali. Tale interpretazione, per il Collegio supremo, si fondava su una valutazione parzialmente errata delle norme ed esigeva, pertanto, un nuovo esame, assegnato in sede di rinvio alla Corte di Appello di Palermo, per le seguenti motivazioni:

«Il nuovo codice codificò anche nell'articolo 20 delle sue disposizioni preliminari ciò che d'altronde è professato in tutte le legislazioni che la legge non ha effetto retroattivo. In presenza poi dell'art. 27 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice in vigore, che dispone tutte le donazioni perfette prima della sua attuazione devono essere regolate dalla legge anteriore anche in ciò che concerne la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse. È inconcepibile come la Corte di appello avesse potuto giudicare nel quale giudicò poiché non era lecito di dubitare che il patto di ritorno apposto in una donazione tra vivi non è che una condizione risolutiva della donazione stessa pel caso nel quale il donatario venisse a morire senza figli, così che non può dirsi che le disposizioni di legge state invocate non siano state, e violate e falsamente applicate e la sentenza impugnata non può sottrarsi alla meritata censura»⁵⁰.

Le 'indicazioni', espresse dalla Cassazione il giorno 17 marzo 1885, venivano adottate dal secondo decidente che, nell'esposizione dei fondamenti giuridici, sottesi alla questione in esame, si soffermava sull'analisi delle divergenze tra l'impianto legislativo delle Due Sicilie e

⁴⁹ Ivi, f. 256.

⁵⁰ Ivi, f. 259.

quello italiano⁵¹. La vicenda processuale non si concludeva, però, con quest'ultima sentenza; al contrario l'originario ricorrente, Agostino Sanginisi, presentava una nuova istanza innanzi al Tribunale supremo e denunciava, ancora una volta, l'inefficacia del *patto di riversione* dei beni in virtù dell'applicabilità, secondo le argomentazioni del reclamante, del codice unitario e non delle *Leggi civili* del 1819.

La sentenza, pubblicata all'udienza del giorno 5 marzo 1887, poneva fine alla questione e confermava le statuizioni già rese dal Collegio nella decisione precedente (17 marzo 1885)⁵². Le ragioni esposte nel ricorso miravano ad evidenziare un elemento centrale che si manifestava nell'importanza del tema legato alla trasmissibilità dei beni: la difesa, infatti, asseriva l'irrealizzabilità della condizione, apposta alla donazione, per l'età avanzata della donataria. La Cassazione di Palermo, però, confermava che «Il patto riversivo per la morte della donataria senza figli in favore degli eredi del donante, stipulato sotto l'impero delle leggi civili del 1819, tuttavia efficace, costituisce condizione risolutiva, ed è ancora pendente, comunque la donataria vivente sia già vecchia e senza figli e nella impossibilità di averne»⁵³.

Questa vicenda processuale interseca, dunque, tutte le direttrici tematiche prese in esame poiché si legava trasversalmente: al problema dell'innovazione normativa, contrapposta alla crisi degli assetti giuridici connessi alle 'tradizioni' territoriali; alla questione del nuovo sistema legislativo, che segnava uno schema diverso per la circolazione e la trasmissione dei patrimoni; all'importanza del possesso dei beni, condizionato, adesso, dal modello del codice civile italiano che

⁵¹ Cfr. *Corte di Appello di Palermo: Sentenza del 14 dicembre 1885 (Causa Sanginisi – Finocchio e Sanginisi)*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XVII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1886, pp. 186–190.

⁵² «Questa Corte di cassazione, con la sua precedente sentenza, ritenne che, il patto riversivo in favore anco degli eredi del donante, stipulato sotto l'impero delle LL. CC. del 1819, fosse efficace pur sotto l'impero del nuovo codice, ove sotto l'impero dello stesso si verifici il fatto che ne darebbe luogo», in ASPa, *Corte di Cassazione. Sentenze civili 1887: I quadrimestre – Decisione pubblicata all'udienza del giorno 5 marzo 1887*, b. 100, f. 219.

⁵³ Ivi, f. 220.

determinava un cambiamento per i rapporti intersoggettivi e per la proprietà. Le domande fondate sull'applicazione delle disposizioni del 1865 esprimevano le istanze volte a considerare favorevolmente il paradigma unitario.

Naturalmente tale fenomeno non interessava soltanto la disciplina delle *Donazioni*, ma anche questioni ulteriori di diritto privato. Si pensi alle controversie sul regime enfiteutico dei latifondi, oggetto di discussione durante il processo legislativo⁵⁴. L'adozione all'interno dell'impianto normativo unitario presentava dubbi interpretativi legati ai differenti ambiti territoriali che costituivano la Penisola⁵⁵; alla singolarità di tale materia seguivano gli indirizzi interpretativi propri delle Cassazioni regionali, in ragione degli elementi distintivi dell'istituto e del contratto di *enfiteusi*⁵⁶.

Nelle pronunce del Tribunale supremo di Palermo si riflettevano le questioni giuridiche legate ai nuovi equilibri proprietari tracciati dal sistema italiano, in relazione all'impianto adottato dal legislatore

⁵⁴ Il riferimento all'istituto dell'enfiteusi, come già è stato osservato al Capitolo IV, ha lo scopo di indicare brevemente come i problemi legati all'unificazione del diritto italiano erano presenti, non solo per la disciplina degli atti di liberalità, ma anche per quei rapporti giuridici rappresentativi dell'ambito siciliano. Alla luce di tale osservazione è necessario chiarire come le ricerche storico-giuridiche sul tema hanno rappresentato la guida per la trattazione dell'argomento: G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, cit., pp. 435-469; ID., *L'enfiteusi nella codificazione unitaria. Solo «un rimasuglio del Medioevo?»*, cit., p. 261-276; ID., *«La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro. L'inclusione di un istituto controverso nel codice civile del 1865*, cit., pp. 29-46; ID., *«In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi»*, cit., pp. 1-14.

⁵⁵ In nota ad una sentenza della Cassazione di Palermo, pubblicata negli *Annali della Giurisprudenza Italiana*, era evidenziata la questione interpretativa che occupava l'attività giurisdizionale delle Corti supreme regionali, con particolare riferimento alla Toscana: «Nella giurisprudenza comune la questione sulla dividualità o individualità del canone fu acutamente discussa. La diversità delle opinioni principalmente nasceva dal modo diverso di considerare il contratto d'enfiteusi. [...] Questa disputa sulla dividualità o individualità dell'obbligazione di pagare il canone, non è certamente nuova nemmeno nei tribunali siciliani – Da una dotta consultazione, che abbiamo sott'occhio, dell'avv. Luigi Sartorio apprendiamo, che nel 1844, essa si agitava alla Corte di Palermo in sede di rinvio, dinanzi alla quale l'egregio avvocato, con ampio corredo di ragioni e d'autorità, sostenne quella tesi che oggi è stata accolta dalla Cassazione di Palermo», in *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza 4 gennaio 1876*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. X, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1876, p. 269.

⁵⁶ Per un esame di tali aspetti cfr. G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, cit., pp. 438 e ss.; ID., *«In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi»*, cit., pp. 2 e ss.

meridionale ed alle successive riforme varate prima dell'emanazione del codice civile del 1865, si pensi alla Legge n. 743 del 10 agosto 1862 che prevedeva la divisibilità del canone enfiteutico⁵⁷. Le statuizioni contenute nella sentenza, pubblicata all'udienza del 4 gennaio 1876, mostravano un'intersezione tra le *Leggi civili* del 1819 e il Codice del 1865:

«Attesochè la soluzione del dubbio si rende più sicura e convincente se vuolsi tener ragioni delle innovazioni recate all'enfiteusi dal Codice, il quale riesce certamente applicabile persino alle precedenti contrattazioni tutta volta non venga in urto con patti speciali. L'enfiteuta ha ormai la libera disponibilità del fondo enfiteutico; egli può redimerlo col pagamento del capitale del canone. Fu grave interesse sociale sciogliere le pastoie, che tuttora avvinceano la proprietà immobiliare, e di concederle quel libero movimento, che tanta parte ha nell'incremento della pubblica ricchezza, ed è per certo coerente alle vedute del legislatore di dare a questi nuovi portati del progresso economico la più larga intelligenza e la più estesa applicazione. Ma si dirà da senno, che possa ancora trovar seguaci l'opinione dell'indivisibilità dell'obbligazione al pagamento del canone, quando per essa riuscirebbe impossibile nel maggior numero dei casi di trarre profitto dalle innovazioni introdotte per un intento di pubblico vantaggio?»⁵⁸.

Le direttrici, tracciate a seguito dell'unificazione del diritto privato per il Regno d'Italia, segnavano, dunque, nuove prospettive riflesse nelle decisioni delle Corti supreme regionali. Le sentenze dimostrano le istanze e le specificità dell'ambito territoriale e rappresentano la

⁵⁷ «Nel codice meridionale viene disegnato un istituto complesso e articolato, che non può certo venire liquidato come un avanzo di antico regime o una vetusta reliquia del sistema feudale. Al contrario l'attenzione posta dal legislatore nel considerare le varie fattispecie, dal canone alle migliorie, dal perimento del fondo alla sua devoluzione, ci deve indurre ad una profonda riflessione sulle concrete motivazioni di questa scelta con cui si rinvigoriva nel regno l'enfiteusi. [...] L'inclusione nel Codice delle Due Sicilie rappresentò per l'enfiteusi l'inizio di una nuova vita. Lasciata da parte la sua antica struttura romanistica, accantonate le metamorfosi medievali, veniva adesso ricostruita come un vero e proprio contratto e guardata con le nuove lenti con le quali i giuristi si accostavano alla cultura codicistica», in G. PACE GRAVINA, *“In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi”*, cit., pp. 4 e ss.

⁵⁸ In *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza 4 gennaio 1876*, cit., p. 271.

questione secondo un'angolazione interna ad una delle Cassazioni della Penisola, nel nostro caso quella siciliana.

Considerando, invece, le dinamiche nazionali strettamente intese, si palesa un panorama composito; nel periodo successivo all'emanazione del codice civile del 1865 le difformità tra le decisioni delle Corti supreme della Penisola riflettevano quel processo di unificazione ancora non concluso. Si manifestavano le specificità locali che conferivano alle pronunce dei Tribunali regionali aspetti di singolarità, non secondo forme di contrasto ma, al contrario, risultato di una diversità legata alla sfera territoriale. Il carattere monistico del diritto unitario non era, infatti, oggetto di resistenze applicative, ma era coniugato in virtù di una prospettiva sociale e culturale diversa⁵⁹. Non a caso, come abbiamo avuto modo di osservare al capitolo precedente, taluni istituti di diritto privato esprimevano quelle sfumature distintive di un determinato spazio giuridico⁶⁰. Significative sul tema le affermazioni di Gino Gorla:

«La storia della giurisprudenza (o del potere giudiziario) in Italia va seguita in ciascuna delle *parti* di cui l'Italia si componeva, come storia propria a ciascuna di esse parti (ma anche sotto certi aspetti comune), che poi confluirà nella storia della giurisprudenza (e del potere giudiziario) dello stato unitario italiano ... che non si compie con l'anno 1865 o con l'anno 1870!»⁶¹.

⁵⁹ Per una riflessione sulle prospettive di indagine interdisciplinare nel rapporto tra diritto e diversità: M MECCARELLI, *Diritti, diversità, diritto: orizzonti di possibilità per una storia della tutela giuridica*, in *Diversità e discorso giuridico*, cit., pp. 261–284.

⁶⁰ «Esprimo, però, una ulteriore convinzione: l'ordinamento del mondo sociale – cui si faceva or ora cenno – non si è mai esaurito, almeno dall'esperienza romana in poi, in dispersione di regolette collegate, ma, attingendo agli strati più riposti della società dove allignano i valori, è diventato dimensione essenziale di quella, contributo essenziale per il prender forma di una civiltà. La scienza giuridica si è spesso elevata a quel livello superiore e universale di conoscenza che siamo soliti qualificare come pensiero, pensiero giuridico», in P. GROSSI, *Nobiltà del diritto*, cit., p. 127.

⁶¹ In G. GORLA, *Lo stile delle sentenze*, in *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*, Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1968, c. 374.

3. *Interazioni tra la Corte di Palermo e le Cassazioni regionali: tentativi di uniformità giurisprudenziale*

È necessario, a questo punto, considerare il processo di relativizzazione del diritto nazionale anche attraverso un ulteriore aspetto del tema, legato alla 'diversità' delle pronunce delle cinque Magistrature apicali presenti in Italia. La disciplina delle *Donazioni*, specialmente la revoca per la sopravvenienza di figli, si mostra ancora una volta utile ad individuare le direttrici della questione, in ragione della dicotomia tra singolarità locali ed esigenze di uniformità giurisprudenziale che interessava le statuizioni dei Collegi supremi.

Nella relazione della Commissione, istituita dall'assemblea generale del *Circolo giuridico* di Palermo per studiare e proporre un progetto di riforma riguardo il vertice della giustizia postunitaria, si osservava come l'accentramento in un unico punto avrebbe costituito un «errore scientifico, e massimo errore» poiché si rinunciava al contesto «largo, esteso, variegato, multiforme che spira dalle altre sedi, le quali hanno tradizioni, scuole, culture tutte proprie; ed il giure italiano, al pari della lingua, per quanto vi fosse prevalente l'antico elemento romano, non è né romano, né ligure, né piemontese, né lombardo, né veneto, né toscano, né napoletano, né siciliano, ma il risultato armonico dei molteplici elementi regionali fusi, rimpastati e concordati insieme. [...] non sarà più il pensiero legislativo italiano, ma il concetto dello anteriore giure romano che renderà la Cassazione concentrata in Roma sotto l'ambiente delle tradizioni e delle teorie che del solo elemento giuridico locale, che soffoca ed espelle l'elemento delle altre regioni; sicché il pensiero legislativo riuscirebbe falsato dalla suprema magistratura istituita per tutelare la integrità delle leggi»⁶².

La singolarità della prassi di ciascuna delle Corti supreme di Firenze, Napoli, Palermo e Torino rappresentava la manifestazione delle

⁶² In *Relazione della Commissione istituita per studiare un progetto di costituzione della Suprema Magistratura del Regno*, cit., p. 288.

tradizioni giuridiche, proprie dei differenti territori nei quali si esprimeva la giurisdizione dei Tribunali superiori. Si consideri, invece, come la Cassazione di Roma fosse priva di una specificità legata al contesto locale poiché non costituiva la prosecuzione di un cammino interpretativo già segnato⁶³. La creazione di questa Sede esprimeva equilibri nuovi per l'assetto politico ed amministrativo del Regno d'Italia, teso a realizzare una centralizzazione verso la capitale dello Stato neo costituito, nel contempo possedeva rispetto alle altre, una unicità connaturata dalla competenza esclusiva riguardo alcune materie specifiche, assegnate con riforme successive; basti pensare al contenzioso amministrativo⁶⁴.

Nel 1913 Benedetto Scillamà⁶⁵, in occasione del discorso pronunciato per l'immissione nella funzione di primo presidente, dedicava alcune riflessioni sul ruolo dei Collegi nel processo di attuazione dell'ordinamento unitario.

«Ma poiché il vero giuridico, plasmandosi attraverso forme ed atteggiamenti concreti nei giudicati del magistrato di cassazione, ritrae nella sua attuazione, del mondo contingibile, subbiettivo ed obbiettivo cioè dello spirito umano causa effettrice e dell'ambiente etnico, ove si produce, consegue, che ciascuna delle nostre Corti supreme, nell'applicazione di diritto puro alle prestabilite fattispecie, presenta una

⁶³ «Il punto è che la possibilità di ottenere l'unificazione della giurisdizione suprema tramite una riforma complessiva era subordinata allo scioglimento di questioni fondamentali sulle quali non si era determinato un chiaro orientamento. La soluzione dell'istituzione delle 'sezioni temporanee' in Roma invece permetteva – lo si spiega chiaramente durante il dibattito – di costruire progressivamente la nuova giurisdizione suprema del Regno», in M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., p. 23.

⁶⁴ Per tali aspetti si rinvia a quanto considerato al Capitolo III; in questa sede è utile, però fare riferimento alle statuizioni della Cassazione di Roma contenute nella sentenza del 28 gennaio 1878: «Or, la causa attuale, che non è deferita alla cognizione di questa Corte per ragione di territorio, ma per la qualità della persona di uno dei litiganti o della materia della lite, non rientra in alcuna delle specie indicate nei vari numeri dell'art. 3 della legge del 1875; ma offre un esame da risolvere coi principi di diritto comune; [...] Che in presenza delle superiori, resta chiarito che indebitamente si è deferito il presente ricorso a questa cassazione; epperò l'esame dello stesso deve tornare ai suoi giudici naturali», in *Corte di Cassazione di Roma – Sentenza del 28 gennaio 1878*, in *Il Circolo giuridico*, vol. IX, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1878, p. 363.

⁶⁵ Sul senatore e magistrato Benedetto Scillamà si rinvia al Capitolo II.

figura tipica propria, secondo la diversità qualitativa e quantitativa degli elementi concorrenti alla formazione della giurisprudenza. [...] Ciascuna poi delle quattro corti territoriali, pur tutte muovendosi entro l'ambito di una comune legislazione, segna direi quasi una impronta propria quanto al modo d'intelligere e di evolvere il pensiero legislativo al campo, giurisprudenziale, in rispondenza al genio ed al carattere delle popolazioni, alle tradizioni del diritto storico, ai portati ed agli insegnamenti delle varie scuole, stante l'influenza che l'elemento positivo spiega sull'elemento speculativo così nella elaborazione, come nell'applicazione delle leggi»⁶⁶.

Le considerazioni esposte dal magistrato siciliano permettono di rivolgere l'attenzione alla questione, relativa all'uniformità degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalle Cassazioni regionali; mediante le differenti prospettive, da cui è possibile osservare il tema, si manifestano sia le visioni eterogenee, presentate dalla dottrina e dai pratici del diritto, sia i prodotti tangibili del problema, cioè le sentenze delle Corti supreme territoriali. È utile chiarire come il 'contrasto' tra le decisioni non rappresentava necessariamente una difficoltà nel panorama nazionale; la divergenza di pronunciati era un fattore prevedibile che conseguiva alla mancata soppressione dei Tribunali posti al vertice della giustizia degli Stati preunitari.

Le scelte erano state imposte, altresì, da esigenze legate al pluralismo normativo insistente nella Penisola; a tal proposito le riflessioni, contenute nel discorso del presidente Scillamà, spiegavano, infatti, che le divergenze interpretative rappresentavano le istanze peculiari delle aree geografiche. In altre parole, le azioni, gli interessi, le parti in causa, i modelli socioeconomici di riferimento differivano naturalmente tra Firenze, Napoli, Palermo e Torino, motivo per cui le

⁶⁶ In B. SCILLAMÀ, *La Corte di Cassazione di Palermo – Sommario di storia*, cit., pp. 3 e ss.

statuizioni di ciascun Magistrato si declinavano nel segno della specificità⁶⁷.

Proprio in questo periodo, interessato da profondi mutamenti, l'unificazione legislativa si legava inscindibilmente al problema dell'uniformità giurisprudenziale⁶⁸. I contributi dei giuristi che si occupavano dell'argomento erano numerosi. Nelle pubblicazioni per le riviste coeve e negli interventi pronunciati per le celebrazioni ufficiali era frequente la trattazione di tale tema. Il magistrato fiorentino Baldassarre Paoli⁶⁹, nell'introduzione al saggio *Le principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro corti di cassazione del regno nel triennio 1866-67-68*⁷⁰, annunciava la «suprema necessità» di pervenire all'istituzione di una sola Corte di cassazione per la Penisola, al fine di risolvere le diversità giurisprudenziali tra i Tribunali supremi⁷¹. Nelle pagine dedicate alla trattazione delle pronunce in materia criminale Paoli notava le disparità di tutela per i cittadini: per i procedimenti penali, ad esempio in caso di contravvenzioni, gli imputati, per il

⁶⁷ Nel 1890 Gian Pietro Chironi nella prefazione al volume di Giuseppe D'Aguzzo scriveva: «Il diritto ha la sua storia, ma questa è pure la storia od un aspetto della storia del popolo; lo studio della società, dell'ambiente, dà la ragione dei mutamenti avvenuti nel diritto con svolgimento pacifico, o violento, a seconda dell'equilibrio, o lo squilibrio fra i bisogni del momento e lo stato della concezione giuridica», in G. D'AGUZZO, *La genesi e l'evoluzione del Diritto Civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1890, p. VII.

⁶⁸ Il sistema delle Corti regionali formava, secondo Piero Calamandrei, una divisione della giurisprudenza nazionale «in tanti compartimenti stagni, tra i quali non esiste alcuna via di comunicazione». Cfr. P. CALAMANDREI, *La cassazione civile. Volume II: Disegno generale dell'istituto*, cit., p. 360.

⁶⁹ Cfr. D. EDIGATI, *Paoli, Baldassarre*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 81, Roma, Treccani, 2014.

⁷⁰ L'articolo di Baldassarre Paoli, edito nella rivista *Annali della Giurisprudenza italiana*, era suddiviso in due sezioni, penale e civile, pubblicate rispettivamente nell'anno 1868 (volume II) e 1869 (volume III). Cfr. B. PAOLI, *Le principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro corti di cassazione del regno nel triennio 1866-67-68 (PENALE)*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. II, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1868, pp. 34-54; B. PAOLI, *Le principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro corti di cassazione del regno nel triennio 1866-67-68 (CIVILE)*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. III, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1869, pp. 105-133.

⁷¹ «E se per ragioni di ordine non giuridico, delle quali io non voglio, né posso farmi apprezzatore, la unità della cassazione non possa aversi né facile, né vicina; la mia esposizione potrà forse aver la virtù di promuovere lo studio di qualche provvedimento, in seguito del quale sia dato di ricondurre, almeno nei punti più essenziali, l'armonia nella nostra giurisprudenza», in B. PAOLI, *Le principali discordanze nella giurisprudenza*, vol. II, cit., p. 35.

medesimo reato, erano giudicati diversamente in ragione della sede dove si svolgeva il giudizio⁷². Anche per il diritto civile affermava: «l'urgenza di provvedimenti sapienti ed efficaci, a fine d'impedire che anco in ciò che attiene all'esercizio, alla difesa ed alla dichiarazione dei diritti privati, le condizioni del cittadino italiano non siano diseguali, sotto l'impero della medesima legge, nelle diverse province del regno»⁷³.

La «molteplicità» di giudicati, per alcuni però, non era un ostacolo ma serviva a proseguire nel cammino di assimilazione del diritto nazionale; questa visione non si manifestava soltanto nella fase prossima all'unificazione ma proseguiva nei decenni successivi; si pensi che negli anni Ottanta dell'Ottocento, ed anche dopo, si sosteneva la possibile compatibilità tra l'unità giuridica e la divergenza interpretativa. Espressione di una concezione diretta a riaffermare, attraverso il vertice della giustizia regionale, il pluralismo negato dall'unificazione legislativa⁷⁴.

Nel 1893 Vittorio Emanuele Orlando pronunciava nell'aula Magna dell'Università di Palermo le note riflessioni su un argomento che, secondo il costituzionalista siciliano, poteva considerarsi ormai «popolare» in ragione delle numerose pubblicazioni sul tema⁷⁵. L'aspetto fondamentale della disputa poteva condensarsi «in tre parole, magiche e tali che dovrebbero incutere un religioso rispetto in chi le ascolta: l'unità della giurisprudenza»; per il giurista l'omogeneità negli indirizzi interpretativi non sarebbe stata raggiunta con l'istituzione di un unico Magistrato per tutta la Penisola.

«Io dico che unificare la Cassazione a Roma non impedirà gli eventuali dissensi e contraddizioni nella giurisprudenza di quell'unico magistrato. E ciò, o signori, per una ragione così semplice, così intuitiva,

⁷² Ivi, p. 54.

⁷³ In B. PAOLI, *Le principali discordanze nella giurisprudenza*, vol. III, cit., p. 105.

⁷⁴ Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*, cit., pp. 190 e ss.

⁷⁵ «[...] e se ne è esaurita talmente la trattazione che non io soltanto ma, oso dire, chiunque altri potrebbe difficilmente dir cosa che ad un pubblico, così elevato come quello cui ho l'onore di rivolgermi, non arrivi nota anzi risaputa», in V.E. ORLANDO, *Sulla unificazione della cassazione civile. Conferenza tenuta nell'aula Magna dell'Università di Palermo il 19 marzo 1893*, cit., p. 3.

così materiale e di fatto, che nell'enunciarla viene alla mente il famoso aneddoto dell'uovo di Colombo. [...] La sola Cassazione di Napoli decide circa la metà di tutti i ricorsi che annualmente si presentano nello Stato; la Cassazione stessa di Palermo ha dovuto aggiungere alle sue due udienze settimanali ordinarie, un'altra straordinaria, appunto per la ingente mole degli affari di cui essa deve conoscere. È dunque certo ed innegabile che la unificazione della Cassazione dovrà necessariamente produrre una correlativa moltiplicazione di Sezioni che su per giù, corrisponderanno alle attuali territoriali, e poiché la materiale sufficienza di ogni singolo magistrato giova presumere che sarà la stessa a Roma come a Palermo, queste varie sezioni dovranno comporsi con elementi diversi, sicché al postutto l'effetto della riforma sarà questo soltanto: che invece di aversi cinque sezioni di Cassazione residenti in cinque diverse città, si avranno cinque sezioni residenti a Roma»⁷⁶.

Alle considerazioni di Orlando si accostavano anche le voci dei magistrati applicati presso il Tribunale supremo di Palermo; le conclusioni erano rivolte a giustificare una possibile coesistenza tra la pluralità delle Corti regionali e l'uniformità della giurisprudenza⁷⁷. Nei numerosi discorsi dei Procuratori e degli Avvocati Generali, tenuti in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario era costante il riferimento al problema.

Riguardo tali questioni è necessario esaminare, adesso, le sentenze delle Magistrature territoriali, pronunciate per risolvere le incertezze poste dal mutamento legislativo; queste costituiscono la manifestazione effettiva delle riflessioni teoriche appena menzionate. Con riferimento a tali 'contrast' giurisprudenziali la sentenza della Corte di Cassazione di

⁷⁶ Ivi, pp. 7-8.

⁷⁷ «Né credo, o Signori, che in Italia all'uniformità dei giudicati sia d'inciampo la pluralità delle Corti di Cassazione; che anzi la loro coesistenza rende più agevole il lavoro di comparazione, incita ancor meglio allo studio delle discipline giuridiche; e la libera facoltà di giudicare, seguendo i dettami dell'intelligenza, prepara gradatamente quella uniformità di giurisprudenza che è il desiderato di tutti», in M. MURATORI, *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1882, letta nell'Assemblea generale del 4 gennaio 1883 dal procuratore generale comm. Matteo Muratori*, Palermo, Stabilimento tipografico Virzi, 1883, p. 6.

Napoli, pubblicata il 6 agosto 1879⁷⁸, conferma come nel panorama nazionale fossero presenti linee ermeneutiche opposte, pur se nel caso di presupposti applicativi identici. La controversia⁷⁹, sottoposta al Giudice partenopeo, trovava fondamento nelle medesime questioni normative presenti anche nel ricorso degli eredi Cimino, già preso in considerazione nelle pagine precedenti; nel reclamo si denunciava l'interpretazione erronea del magistrato di secondo grado che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione per aver ritenuto, per la sopravvenienza dei figli al donante, attuabile il termine trentennale fissato dalle *Leggi civili*.

La decisione del Tribunale supremo campano accoglieva le ragioni dei ricorrenti e stabiliva la possibilità che la revoca delle donazioni potesse essere esercitata entro un periodo più breve, decorrente dalla nascita dell'ultimo figlio: «Considerò la Corte, che trattavasi di prescrizione in corso al tempo della pubblicazione del nuovo Codice, che andava applicato l'art. 47 della legge transitoria, e per virtù dello stesso la prescrizione antica di 30 anni si riduceva a cinque». Tale statuizione segnava un orientamento giurisprudenziale opposto rispetto all'indirizzo del Collegio di Palermo che, a distanza di quasi un decennio, avrebbe

⁷⁸ La sentenza era stata pubblicata sia nel volume XIII (1879) degli *Annali della giurisprudenza italiana*, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, pp. 545–548; ed anche in *La Legge. Monitore giudiziario ed amministrativo del Regno d'Italia*, Parte prima, Anno XX, Roma, 1880, pp. 30–31.

⁷⁹ «Nel 9 aprile 1876 la signora Dominiani, rappresentante i minori suoi figli Eugenio e Matilde Laudari ed Antonietta Laudari, Convenne in giudizio la signora De Riso per sentire dichiarare che lo istrumento del 31 gennaio 1883, di apparente cessione fatta da Felice Laudari in favore di Francesco Saverio Laudari della quota e diritti ereditari pervenuti dall'eredità di Saverio Laudari conteneva realmente una donazione rievocata *ipso jure* per sopravvenienza dei figli, dei quali l'ultima nacque a' 10 luglio 1859, e per sentir quindi ordinare il rilascio dei beni. Il tribunale, con sentenza del 22 febbraio 1877, accolse la domanda, e dichiarò ritornati i beni nel patrimonio di Felice. [...] La De Riso appellò da tale sentenza, ma l'appello fu rigettato con sentenza della Corte del 25 febbraio 1878. Ritenne la Corte applicabili le Leggi Civili in quanto alla prescrizione, ed osservò che quella dei cinque anni del nuovo Codice neppure reggeva, perché essendo ancora minori due figli di Felice, il quinquennio non era decorso essendo rimasto sospeso. Ricorse ella in Cassazione», in *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza del 6 agosto 1879*, in *Annali della Giurisprudenza italiana*, Vol. XIII, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1879, p. 546.

ritenuto applicabile, ad una circostanza simile, il limite temporale previsto dalle disposizioni del 1819⁸⁰.

Un ulteriore problema interpretativo interessava la natura dell'azione diretta a recuperare i beni elargiti, differentemente intesa dalla normativa del Regno delle Due Sicilie e da quella unitaria⁸¹. Gli «alti magistrati», però, concludevano che operare una distinzione era un errore, poiché la diversità constava unicamente nella necessità, secondo il nuovo ordinamento italiano, di promuovere la domanda per interrompere gli effetti che invece, per il sistema previgente, si verificavano *ipso iure* con la nascita della prole.

La rilevanza di questa sentenza dimostra la presenza di 'scelte' non uniformi, come pure il ruolo fondamentale spiegato dalle disposizioni transitorie nel momento successivo all'emanazione del codice civile del 1865⁸². Si consideri che, nelle riflessioni conclusive, la Cassazione partenopea evidenziava le prospettive differenti che avevano orientato il legislatore unitario; come si è già avuto modo di spiegare, tali mutamenti apportavano talune 'innovazioni' in riferimento alla circolazione dei patrimoni.

«Lo spirito di tutte le modificazioni portate dal nuovo Codice in siffatta materia rende anche più certa la fatta interpretazione dell'art. 1090. Il detto Codice, a differenza delle Leggi Civili, ha rispettato i diritti dei terzi, che li abbiano acquistati anteriormente alla trascrizione della dimanda di revocazione (art. 1088), e questa modifica tanto grave, secondo i lavori preparatori del detto Codice, fu ispirata dal bisogno di rendere certi trasferimenti de' domini, e di agevolare la permuta degli immobili. Questo stesso principio spiegò la sua influenza anche in quanto alla prescrizione dell'azione, che per le Leggi Civili era di 30 anni,

⁸⁰ Si consideri il ricorso promosso dagli eredi Cimino, deciso dalla Cassazione di Palermo con sentenza del 11 giugno 1885, v. *supra* paragrafo 2.

⁸¹ «La sentenza impugnata è ricorso, per non poter fare altro, ad una distinzione tra l'azione di revocazione per sopravvenienza dei figli secondo le leggi Civili, e quella secondo il nuovo Codice, dicendo la prima reale, personale l'altra», in *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza del 6 agosto 1879*, cit., p. 547.

⁸² V. *infra* paragrafo 4.

e pel Codice fu abbreviata a 5 anni, per non far rimanere sospesi i diritti lungamente; [...]»⁸³.

Significativo tuttavia è un dato successivo che accompagna tali riflessioni, risultato di un'analisi ulteriore del problema della uniformità giurisprudenziale. Ci si è chiesti se nel periodo successivo la 'linea' interpretativa del Tribunale supremo campano continuasse a proseguire nel medesimo orientamento, che si contrapponeva all'indirizzo del Collegio di Palermo manifestatosi in seguito alla sentenza del giorno 11 giugno 1885.

Lo studio delle fonti ha dato la possibilità di individuare una decisione del Magistrato di Napoli, pubblicata il 19 giugno 1888⁸⁴. Con questa pronuncia si adottava una direzione nuova e conforme a quanto statuito dai giudici siciliani in occasione del ricorso degli eredi Cimino; si spiegava, infatti, che alla revoca della donazione per la sopravvenienza dei figli, accaduta durante la vigenza delle *Leggi civili* del 1819, sarebbe stato applicato anzitutto il termine prescrizione di trenta anni, non potendo aver luogo la decadenza quinquennale. Non trovava attuazione neanche l'articolo 47 delle disposizioni transitorie, in ragione del fatto che, nelle due legislazioni, non coesistevano identici caratteri⁸⁵.

Il mutamento dell'indirizzo interpretativo del Tribunale supremo di Napoli suggerisce alcune riflessioni: anzitutto è possibile notare come, con tale decisione, si accoglieva la medesima 'linea' applicativa della

⁸³ In *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza del 6 agosto 1879*, cit., p. 548.

⁸⁴ Cfr. *Cassazione di Napoli – 19 giugno 1888 (Cianflone – Cianflone)*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XL, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1888, c. 654–657.

⁸⁵ Sul punto il Tribunale di cassazione di Napoli statuiva: «E però l'azione di revocazione, che per la sopravvenienza di figli è nelle donazioni oggi ammessa, come non l'era per le leggi napolitane del 1819, non potendosi confondere con quella di rilascio dei beni donati; è dissimile perciò essendo la prescrizione estintiva di cinque anni relativa all'azione di revocazione (art. 1090 Codice civile) da quella acquisitiva di trent'anni anni concernente i beni donati, articolo 891 leggi civili ora citate, manca in dette prescrizioni, come nelle azioni relative, non pure l'unità di obbietto, ma eziandio la coesistenza, perché le medesime potessero entrare nell'ambito dell'articolo 47 sopra citato. [...] All'azione pel rilascio dei beni donati, per essersi revocata la donazione, sotto l'impero delle leggi civili del 1819, a causa di figli legittimi sopravvenuti, non è applicabile la prescrizione di 5 anni stabilita dal Codice italiano per l'azione di revoca della donazione per figli sopravvenuti», Ivi, c. 655 e ss.

Cassazione di Palermo; ciò, di conseguenza, indicava l'esistenza di una convergenza tra prassi delle magistrature superiori regionali nel periodo successivo alla promulgazione del codice civile italiano dopo, però, alcuni decenni dall'emanazione, quando il messaggio del nuovo testo legislativo del 1865 era ormai diffuso nella Penisola. Naturalmente questa manifestazione di orientamenti giurisprudenziali, tendenti all'uniformità, era l'effetto di quel processo di assimilazione del diritto nazionale veicolato attraverso le pronunce dei cinque Collegi territoriali.

A tal proposito è utile chiarire che questo cambiamento originava da una sentenza della Corte di Roma, datata 2 aprile 1884 ed interessata da circostanze giuridiche analoghe⁸⁶. In nota alla pubblicazione di questa decisione si spiegava infatti che, alla linea interpretativa, seguita dalla Cassazione di Napoli, si contrapponeva l'orientamento dei supremi giudici della Capitale. Il commento, a cura di Francesco Ricci, dimostrava la presenza di divergenze; il giurista ascolano evidenziava, tuttavia, che, rispetto alla prima decisione del Giudice partenopeo, tale secondo provvedimento in esame era preferibile⁸⁷.

Con tale sentenza, pertanto, si dava avvio ad un nuovo cammino applicativo seguito da Tribunali supremi campano e siciliano; nel

⁸⁶ Il ricorso, promosso innanzi alla Corte di Cassazione di Roma, lamentava l'erronea interpretazione della disciplina riguardo un atto di liberalità, sottoscritto durante la vigenza del Codice Napoleone che, come si è avuto modo di notare al Capitolo IV, in materia di donazioni costituiva il modello seguito dalle *Leggi civili* del 1819: «Ora, secondo quel Codice, rinvocata di *pieno diritto* per sopravvenienza di figli la donazione (art. 960), da non poter essere confermata che con donazione novella (art. 964), nacque un'azione vindicatoria per la restituzione di beni, soggetta alla prescrizione trentennale dell'art. 966; e tale prescrizione non potè subire alcun mutamento per la pubblicazione della legge italiana, poiché anche questa non concede, contro le ordinarie azioni vindicatorie, a chi non ha titolo, prescrizione per tempo minore di trent'anni», in *Cassazione Roma - 2 aprile 1884*, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. XXXVI, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1884, c. 481 e ss.

⁸⁷ «Tra le due decisioni non esitiamo a preferir quella della Cassazione di Roma. Erra, a parere nostro, la suprema Corte di Napoli, allorché afferma, essere inutile il dare importanza all'indole dell'azione. Se il Codice patrio, infatti, stabilisce una prescrizione speciale per una data azione, è egli possibile applicare questa speciale prescrizione ad azione diversa? Certamente no; dunque l'esame circa l'indole dell'azione è, nella specie, di suprema importanza, per non estendere una disposizione speciale di legge a casi che non sono in essa compresi», in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXVI, cit., c. 481 in nota.

contempo si presentava una dialettica tra Corti regionali, non costituita da un rapporto diretto ma mediato dalle riviste giuridiche. Le note, pubblicate insieme alle decisioni, sintetizzavano questo colloquio implicito che, però, apportava dei mutamenti interpretativi. Gli esempi, attraverso i quali, si rappresentavano gli orientamenti giurisprudenziali divergenti erano molteplici⁸⁸, fondati sul pluralismo legislativo presente prima dell'unificazione⁸⁹.

Significativa, inoltre, una pronuncia della Cassazione di Palermo, in una controversia in materia di enfiteusi, definita con sentenza pubblicata il giorno 8 luglio 1920; si abbandonava la precedente 'lettura' del 31 gennaio 1918, difforme rispetto alla prassi prevalente nella Penisola. Anche in questa circostanza, un ruolo importante era assegnato al Collegio di Roma che con la decisione del 12 dicembre 1916 tracciava le direttrici applicative, dimostrando nuovamente un

⁸⁸ Nell'attività di studio delle fonti giurisprudenziali è stata dedicata particolare attenzione all'analisi dei contrasti giurisprudenziali; sono emerse numerose circostanze sia di diritto sostanziale sia procedurale che per completezza espositiva si indicano di seguito: *Cassazione Palermo – 9 agosto 1892*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIV, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1892, c. 1157-1158; *Cassazione Napoli – 29 luglio 1891*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1891, c. 578-579; *Cassazione Torino – 9 agosto 1889*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLI, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1889, c. 609-610, in senso contrario: *Cassazione Palermo – 6 settembre 1888*; *Cassazione di Palermo – 12 gennaio 1890*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1890, c. 478-481; *Cassazione di Palermo – 10 agosto 1886*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXIX, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1887, c. 16-18, in senso contrario: *Cassazione Firenze – 27 dicembre 1881* e *Cassazione Torino – 10 novembre 1884*; *Cassazione di Palermo – 14 aprile 1887*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXIX, cit., c. 345-348; *Cassazione di Palermo – 23 giugno 1885*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXVIII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1886, c. 105-107.

⁸⁹ In una sentenza, pubblicata all'udienza del giorno 7 marzo 1891, il Tribunale supremo siciliano accoglieva un'interpretazione opposta rispetto alla «giurisprudenza patria», in ragione anche delle divergenze tra il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* e le disposizioni del testo legislativo italiano: «Attesoché grave mutazione fu introdotta nei casi di contumacia del nuovo rito e nel regolamento, ed è superfluo farne il distinto confronto con le leggi di procedura anteriori sia di Francia o delle Due Sicilie e di Parma, che differenti principi adottavano sia con gli articoli del Codice di procedura estense del 1852, o dei Codici sardi (del 1854 e del 1859, che le riforme introdussero e che servirono di base al vigente rito, [...])», in *Cassazione Palermo, 7 marzo 1891*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIII, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1891, c. 575-576. Su una difformità di indirizzi applicativi in ragione delle singolarità normative prevalenti, cfr. anche *Cassazione di Palermo – 14 aprile 1887*, cit., c. 345-348.

processo di accentramento verso la Capitale ed eliminando di conseguenza le discrasie insistenti nel panorama nazionale.

Si noti, tuttavia, che le valutazioni esposte tengono conto delle circostanze giuridiche, prese in esame nelle pagine precedenti; l'angolazione, pertanto, rappresenta una prospettiva circoscritta attraverso cui è stato osservato il «sistema transitorio» del vertice della giustizia, mantenutosi in Italia dal periodo postunitario sino al 1923. Tale lettura euristica ha mostrato un primo risultato da cui poter proseguire certamente con indagini ulteriori. In questa sede, invece, è necessario considerare un ulteriore aspetto legato alla declinazione del diritto civile in un periodo segnato dall'abrogazione di un sistema previgente e dall'adozione di un altro ordinamento, che, per la Penisola, segnava un tempo giuridico connaturato da direttrici nuove.

4. *Le disposizioni transitorie: solo uno strumento di interpretazione?*

L'attività giurisdizionale della Corte di cassazione siciliana, interessata dalla metamorfosi normativa in ragione dell'abrogazione delle *Leggi civili* del 1819 e della successiva emanazione del Codice italiano del 1865, era diretta ad eliminare i dubbi determinati da questa fase legislativa che segnava un percorso singolare per il vertice della giustizia del Regno d'Italia⁹⁰. Gli strumenti di attuazione, pubblicati insieme al testo unitario, costituivano la soluzione alle incertezze poste da questo momento di 'passaggio'⁹¹; le pronunce del Tribunale dell'Isola mostrano il ruolo fondamentale di questi mezzi impiegati per «fare i conti con il passato»⁹².

⁹⁰ Cfr. M. MECCARELLI, *I tempi ascrittivi tra esperienza giuridica e ricerca storica*, cit., p. 19.

⁹¹ Sulle disposizioni per l'interpretazione e l'applicazione del codice civile del 1865, cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 43 e ss.

⁹² In P. COSTA, *La "transizione" uno strumento metastorografico?*, cit., pp. 13-41.

I lavori della storiografia giuridica hanno messo in luce la rilevanza delle questioni eterogenee che interessano il diritto in ragione dell'*innovazione*, della *tradizione* e della *transizione*⁹³; allo stesso modo le prospettive differenti, da cui si può studiare ed esaminare l'argomento, formano aspetti ulteriori della trasversalità del tema (*cross-cutting theme*)⁹⁴.

Alla luce di tali considerazioni l'angolo visuale tiene conto dei problemi sia attraverso una dimensione interna all'attività giurisdizionale, cioè riguardo le circostanze del caso concreto che rimangono delimitate nel perimetro degli interessi privati, come anche a forme che riflettono il ruolo costituente della giustizia del tempo della transizione, per una realizzazione effettiva dell'ordinamento unitario⁹⁵. La ricerca sulla prassi della Corte di cassazione di Palermo ha preso in esame questi due aspetti: la funzione del Collegio supremo in ordine alle vicende processuali legate al contesto locale, per un verso; il ruolo svolto dal medesimo nel processo nazionale di assimilazione del diritto privato, per altro.

È significativo considerare come lo studio delle sentenze offre l'opportunità di osservare le scelte giurisprudenziali adottate e conseguentemente di riflettere sul funzionamento del sistema giuridico

⁹³ Cfr. *Innovation and Transition in Law: Experiences and Theoretical Settings*, a cura di M. Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler, Madrid, Dykinson, 2020; si veda anche: *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973)*, a cura di P. Pombeni e H.-G. Haupt, Bologna, il Mulino, 2013; CH. CORNELISEN, L. LACCHÈ, L. SCUCCIMARRA, B. STRATH, *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, a cura di G. Bernardini e M. Cau, in *Ricerche di storia politica*, 2, 2018, pp. 191-203.

⁹⁴ Si pensi alle considerazioni di Thomas Duve in ordine ai concetti di 'Legal Spaces'; 'Multinormativity'; 'Cultural Translation'; 'Conflict'. Cfr. T. DUVE, *European Legal History – Global Perspectives. Working paper for the Colloquium 'European Normativity – Global Historical Perspective'*, in *Max Planck Institute for European Legal History Reserch Paper Series*, Frankfurt am Main, 2013, pp. 19 e ss.

⁹⁵ Gli spunti di riflessione su tali questioni sono stati, anche, favoriti dalla partecipazione al ciclo di seminari, *Transizioni, processi costituenti, crisi costituzionali: problemi ed esperienze nel Brasile contemporaneo* (Ottobre 2019), tenuti da Cristiano Paixão presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Molteplici le considerazioni al riguardo che, pur non interessando direttamente il tema della presente ricerca, hanno intersecato ugualmente numerosi aspetti.

interessato dal fenomeno dell'innovazione normativa⁹⁶. A tal proposito, è utile soffermarsi su alcune considerazioni che rivolgono lo sguardo al provvedimento giurisdizionale, inteso nella essenzialità delle sue forme, sintesi e termine del procedimento, luogo nel quale dialogano gli specialisti del diritto ed i protagonisti della controversia⁹⁷.

La decisione era, infatti, il prodotto di un colloquio tra attori del dibattito⁹⁸, con ciò assumendo una posizione particolare all'interno della controversia, specificamente per l'accertamento del diritto oggetto della lite⁹⁹, divenendo «l'atto finale, a cui tutti gli altri tendono come a loro meta immediata»¹⁰⁰. Tale momento attestava, fra l'altro, il ruolo fondamentale che le norme giuridiche spiegavano nell'attività giudiziale¹⁰¹, quest'ultima regolata, naturalmente, da disposizioni vigenti in un segmento temporale, interessato da questioni complesse. Gli aspetti legati alle trasformazioni giuridiche, come si è avuto modo di osservare¹⁰², si manifestavano anche nel corso del procedimento civile;

⁹⁶ Cfr. M. MECCARELLI, *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: a methodological approach from legal history*, in *Innovation and Transition in Law*, cit., p. 29.

⁹⁷ Sulle intersezioni che emergono tra la lingua ed il diritto nel dibattito cfr. F. BAMBI, «Uno sguardo all'indietro», in *Lingua e processo*, cit., p. 41.

⁹⁸ «L'esercizio della funzione giurisdizionale civile essendo *subordinato* alla volontà del privato (*nemo iudex sine actore*), l'attività giurisdizionale civile dello Stato presuppone degli *atti* dei singoli che la promuovono. Anche questa attività dei singoli, che è presupposto e condizione dell'attività statutale, fa parte del processo», in A. ROCCO, *La sentenza civile*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1906, p. 24.

⁹⁹ Cfr. L. MANNORI e B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Editori Laterza, 2002, p. 60.

¹⁰⁰ In A. ROCCO, *La sentenza civile*, cit., p. 2. Nell'espone i tratti fondamentali della sentenza Rocco spiegava che: «Essa è, dunque, anzitutto, un *atto della mente* del giudice, e come tale dobbiamo in primo luogo esaminarla. Spontaneo qui si presenta il dubbio, se la sentenza sia un atto puramente *teorico* della mente, ossia un atto dell'*intelligenza*, ovvero un atto *pratico*, ossia un atto della *volontà*, ovvero contenga insieme l'uno e l'altro», Ivi, p. 32.

¹⁰¹ «Per noi, poiché l'attività giurisdizionale è, essenzialmente, attività dello Stato, e l'intervento delle parti nel processo non è che condizione o presupposto e delimitazione dei confini di quell'attività, deve considerarsi come preponderante e assorbente nel processo lo scopo dello Stato. E poiché noi sappiamo che lo Stato ha un interesse proprio alla realizzazione degli interessi privati tutelati dal diritto obiettivo, è facile concludere che questa realizzazione è lo scopo che lo Stato si propone di conseguire mediante la sua attività giudiziale», Ivi, p. 28.

¹⁰² Per un esame sugli aspetti legati alle norme procedurali si rinvia alle considerazioni esposte al Capitolo III. V. *supra*.

per tale motivo la sentenza era il punto decisivo, durante il quale i ‘passaggi’ normativi, che avevano interessato il diritto sostanziale e procedurale, erano riconoscibili.

Il momento di intersezione tra l’esperienza sociale, rappresentata dal caso singolo, e l’ordine generale fissato dalle disposizioni¹⁰³, si spiegava nell’attività interpretativa del Tribunale di cassazione di Palermo che, insieme alle altre Corti supreme territoriali, costituiva lo stadio successivo e necessario per dare attuazione a quella prima fase dell’edificazione legislativa unitaria. Attraverso la funzione ermeneutica, esercitata sul codice civile del 1865, il vertice della giustizia postunitaria diveniva un «proiettore che con il suo fascio di luce rivela la misteriosa vita sottomarina degli organismi giuridici»¹⁰⁴.

L’esposizione delle ragioni, su cui si fondavano le statuizioni del Giudice, rappresentava la parte fondamentale delle pronunce poiché era la sede delle argomentazioni sottese alle decisioni; in tale occasione si esprimevano gli aspetti legati alla giustizia della transizione, intesa sia nelle forme adottate per la redazione delle sentenze sia nel contenuto di diritto in esse esaminato. Le fonti documentali, presenti presso l’Archivio di Palermo, dimostrano come nel corso dei decenni, dal 1862 al 1923, la struttura delle deliberazioni non mutava profondamente, si trattava, infatti, di modifiche non considerevoli¹⁰⁵.

¹⁰³ Cfr. P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla facoltà dell’università nazionale del Messico*, cit., p. 52.

¹⁰⁴ Ivi, p. 59.

¹⁰⁵ In ASPa, *Fondo Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anni 1862–1923*, bb. 48–246. Al fine di evidenziare tali differenze, presenti nelle decisioni susseguitesesi nel corso degli anni, si rinvia alle sentenze riportate nella *Appendice* documentale. In tale sezione è possibile notare come le decisioni, oltre a contenere alcuni elementi diversi, si pensi all’intestazione, possiedono delle divergenze anche nella struttura redazionale delle medesime. Si noti, ad esempio, che la formulazione iniziale possedeva un carattere meno ‘fastoso’ dopo il 1862, al contrario le sentenze emanate in nome di Ferdinando II contenevano l’elencazione dei titoli del sovrano. Nel primo periodo, inoltre, era presente una indicazione generica delle parti, invece a partire dai decenni successivi è possibile constatare anche informazioni ulteriori come la residenza e l’elezione del domicilio presso lo studio dell’avvocato o del procuratore. V. *infra*.

Certamente non erano presenti innovazioni importanti¹⁰⁶, in realtà si seguiva l'impianto che le riforme, adottate in Europa a cavaliere tra i secoli XVIII e XIX, avevano determinato, anche per l'Isola¹⁰⁷, si pensi ad esempio all'introduzione dell'obbligo di motivazione delle decisioni¹⁰⁸. La rilevanza di tale mutamento era stata decisiva nel giudizio sulla corretta applicazione delle norme; come ha spiegato Calamandrei, l'innovazione aveva accresciuto il valore rappresentato dalle statuizioni emesse dal tribunale supremo¹⁰⁹.

Un ruolo fondamentale era, anche, spiegato dalle parti in causa che, con le argomentazioni inserite nei ricorsi, realizzavano un primo apprezzamento sulla rilevanza di quelle disposizioni dirette a

¹⁰⁶ Sulla struttura della sentenza e sugli elementi necessari per la redazione della medesima, secondo lo schema adottato dal codice civile del 1865, cfr. L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., pp. 59 e ss.; si veda anche B. PAOLI, *Studi sommari di giurisprudenza civile – Il vizio della omessa motivazione*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. IX, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1875, pp. 64–67.

¹⁰⁷ Sul sistema presente in Sicilia prima delle riforme settecentesche è necessario fare riferimento alle pagine scritte dal giurista siciliano Vito La Mantia: «Differiva alquanto nel corso dei tempi il modo di dare i voti, e profferire le sentenze, e pubblicarle, ed anco si concedeva di tosto emendarle, se qualche errore fosse incorso. La sentenza era semplice senza indicazione di motivi e scriveasi sul libello». Il magistrato in nota scriveva che «Era la sola parte dispositiva, e senza motivazione, in latino, e pubblicavasi dal maestro notaro, giusta le leggi e pratiche diverse indicate dal Rocchetti IV p. 296 e nelle corrispondenti formule; che tuttodi veggiamo nelle antiche sentenze»; nelle pagine successive del testo precisava: «Non erano molto diverse in Italia e nelle altre nazioni le varie pratiche del rito civile. Confrontando il rito sancito da Giovanna II, rimasto sempre in vigore per quei secoli, o le parziali modificazioni fatte in talune prammatiche, si scorge la grande somiglianza del napoletano col nostro rito; e solo comincia la differenza per le riforme sancite da Carlo III e da Ferdinando; il quale poi anche promulgò la famosa legge che volle in ogni sentenza», in V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, vol. II – Parte prima, cit., pp. 206 e ss.

¹⁰⁸ «Si può dire perciò che i magistrati del Regno durante tutto l'Ottocento borbonico, non si limitarono ad essere la *bouche de la loi* ma rivendicarono una parte attiva nella individuazione del diritto vigente. Il loro strumento fu l'interpretazione, il loro nemico la motivazione delle sentenze», in F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 346. Cfr. anche M. TITA, *L'eccesso di motivazione. in margine al tema storico delle sentenze ragionate*, in *Il potere dei conflitti*, cit., pp. 156 e ss.

¹⁰⁹ «L'indizio più chiaro di questo accrescimento dell'efficacia esercitata dalla Corte di Cassazione, che avviene in fatto, si ha nell'importanza sempre maggiore che fu data nelle sue decisioni alla parte motiva, le quale, se consisteva inizialmente solo nella menzione del testo di legge violato, assunse in seguito uno sviluppo assai più grande, e fu resa obbligatoria per legge, anche nelle decisioni di *rejet*, mentre nei primi tempi si usava inserirla solo nelle decisioni di *cassation*», P. CALAMANDREI, *La cassazione civile. Storia e legislazione*, cit., p. 517.

disciplinare le complessità del periodo. Gli avvocati fondavano le ragioni del reclamo sugli strumenti che il momento di transitorietà legislativa configurava, poiché ciò poteva condurre al probabile accoglimento delle domande. La disgregazione di un sistema e la formazione di uno schema successivo si riflettevano nel dibattito processuale. Spettava, naturalmente, al Magistrato supremo decidere sulla possibile applicazione delle medesime, che avrebbero influito sugli assetti proprietari già in parte consolidati¹¹⁰.

In particolare nei rapporti intersoggettivi si riflettevano le questioni legate agli effetti giuridici che potevano realizzarsi in fasi temporali diverse e successive¹¹¹; negli atti di liberalità, ad esempio, il perfezionamento delle condizioni apposte poteva avverarsi a distanza di tempo¹¹². La soluzione della controversia, oggetto del giudizio di Cassazione, rendeva necessaria un'analisi sull'importanza del rapporto tra le leggi susseguitesi nel tempo¹¹³, ne conseguiva un esame del diritto, da un lato, ancorato ad un sistema precedente, nel contempo diretto, però, a cogliere le opportunità segnate dalla prospettiva unitaria¹¹⁴.

«Gli effetti di un atto costituiscono diritti che sorgono in forza dell'atto stesso, e che però si acquistano al momento in cui l'atto è divenuto perfetto, e quando la nuova legge, che dispone relativamente

¹¹⁰ Per un'analisi su innovazione e transizione normativa in relazione anche al contesto spazio-temporale: M. MECCARELLI, *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension*, in *Innovation and Transition in Law*, cit., p. 34.

¹¹¹ Sul punto sono significative le riflessioni del sociologo Niklas Luhmann riportate nel testo di Mario Bretone: «Oggi può valere un diritto che ieri non valeva e che domani, eventualmente o probabilmente o sicuramente, non sarà più valido. La separazione temporale consente, insomma, la validità di un diritto contraddittorio... La validità può anche essere sottoposta a un termine, una continua revisione... essere prevista e addirittura regolata normativamente. È possibile conferire al diritto un vigore solo provvisorio. Piccole riforme possono essere attuate in via preliminare, perché le grandi riforme sfuggono a una decisione egualmente rapida. Il «buon diritto» sembra ora situarsi non più nel passato, ma in un futuro aperto», in M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2004, p. 37.

¹¹² Cfr. G. PIOLA, voce *Donazione*, cit., p. 1006.

¹¹³ Per una riflessione sul rapporto tra tempo e diritto cfr. M. MECCARELLI, *I tempi ascrivibili tra esperienza giuridica e ricerca storica*, cit., pp. 18 e ss.

¹¹⁴ Per la diversità come parametro metodologico per interpretare i fenomeni giuridici, cfr. M. MECCARELLI, *Diritti, diversità, diritto: orizzonti di possibilità per una storia della tutela giuridica*, cit., pp. 263 e ss.

agli effetti in modo diverso da quello che dalla legge abrogata era disposto, si dovesse applicare anche agli atti che vigente quest'ultima legge ebbero perfezione, la nuova legge retroagirebbe in pregiudizio di diritti acquisiti. Di qui ne viene che a base della legge vigente al momento della perfezione della donazione deve essere giudicato se o meno al donante competono gli alimenti, sotto quali sanzioni ed in quale misura, se ed in quali casi la donazione si risolva o possa essere revocata, se ed in quali casi si faccia luogo alla reversione legale»¹¹⁵.

Nelle pagine precedenti abbiamo considerato il prima ed il dopo di questa fase complessa che occupava l'attività giurisdizionale del Collegio di Palermo, le pronunce rappresentavano le trasformazioni del sistema giuridico ed interessavano la trasmissione dei beni secondo aspetti divergenti rispetto al passato. Le scelte operate dai magistrati erano condizionate da regole che in maniera 'temporanea' disciplinavano gli effetti dei diritti acquisiti anteriormente.

Nella decisione sul ricorso degli eredi Cimino, ad esempio, la centralità della controversia era costituita dall'applicabilità dell'articolo 47 delle disposizioni transitorie¹¹⁶. Il principio, fissato dalla norma, formava il punto di intersezione tra le *Leggi civili* ed il *Codice* unitario; al precetto spettava, infatti, contemperare l'articolazione differente della prescrizione, specificamente in riferimento al diritto di revoca delle donazioni¹¹⁷. In un momento segnato, però, da incertezze e da tutele indefinite, l'interessato, proponendo il ricorso, si trovava in una situazione straordinaria che prevedeva, rispetto al tempo ordinario, due possibili ordinamenti alternativamente attuabili al caso di specie.

¹¹⁵ In G. PIOLA, voce *Donazione*, cit., p. 1009.

¹¹⁶ Art. 47 *Disposizioni transitorie*: «Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori. Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo».

¹¹⁷ «Quando, dunque, la Corte di merito, con la più manifesta confusione di idee, applicava l'articolo 47 delle leggi transitorie, e riduceva a termine più breve una prescrizione per dichiarare prescritta la supposta azione di revocazione, cadeva in errore ancora più grave», in ASPA, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, f. 127.

L'articolo 27 delle *Disposizioni transitorie*, emanate con il decreto regio n. 2606 del 30 novembre 1865, stabiliva che le donazioni, sottoscritte prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema, dovevano essere disciplinate dall'ordinamento previgente, anche per gli effetti legati alla revoca ed alla risoluzione delle medesime. Riguardo i termini entro cui esercitare l'azione, diretta a riottenere i beni elargiti, si stabiliva che le prescrizioni, iniziate prima «dell'attuazione del nuovo Codice», erano regolate dalle «leggi anteriori»; inoltre, se in queste ultime il tempo per poter eccepire la decadenza dal diritto era maggiore rispetto a quello previsto dalle norme del 1865, si sarebbe favorito il decorso più breve (art. 47).

«Imperocchè il modo, in cui i diritti acquisiti provengono dalla legge o dagli atti della volontà umana, dà luogo talora a dubbiezze circa il vero momento, in cui si possono dire acquisiti, o circa la loro estensione; dubbiezze le quali purtroppo non furono neppure sempre abbastanza studiate dagli scrittori, e pongono quindi spesse volte in grande imbarazzo i Giureconsulti»¹¹⁸.

Gli 'strumenti provvisori' costituivano l'elemento fondamentale in grado di bilanciare le prospettive diverse che insistevano nella medesima lite, al fine di interpretare correttamente le regole applicabili alla controversia; per tale ragione queste norme si collocavano in una posizione autonoma all'interno della vicenda processuale, costituendo uno spazio giuridico terzo ed equidistante. Le stesse diventavano essenziali al fine di comprendere le differenze e sciogliere i dubbi originati dall'applicazione del diritto nei fatti di causa¹¹⁹.

¹¹⁸ In C.F. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. I, Pisa, Tipografia Nistri, 1868, p. 300.

¹¹⁹ «[...] gli appellanti invocano la prescrizione, assumendo che l'azione per la revocazione era trentennaria per le Leggi civili, e si ridusse quinquennale pel Codice italiano, ed essendo decorso il quinquennio dalla promulgazione del Codice, ai termini dello art. 47 delle disposizioni transitorie, è compiuto il corso della novella prescrizione più breve, dal Codice introdotta. Attesochè tale ragionamento suppone che il nuovo Codice abbia mutato soltanto il termine, lasciando identiche le condizioni della revocazione per sopravvenienza di figli. Che tale identità non esiste, anzi basta il semplice confronto del testo delle leggi civili e del Codice italiano per rivelarne la

Le sentenze delle Corti supreme territoriali riflettevano l'importanza dell'analisi e dell'attuazione di tali norme per giungere alla risoluzione della controversia; gli indirizzi interpretativi, così adottati, segnavano le direttrici dei Magistrati regionali. Una 'lettura' difforme delle disposizioni transitorie era il presupposto per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; si pensi alla sentenza della Cassazione di Napoli, datata 6 agosto 1879¹²⁰, discordante rispetto alla linea interpretativa del Collegio di Roma e di Palermo¹²¹. In tale occasione, infatti, le divergenze tra le pronunce erano fondate, in modo particolare, sulle norme di attuazione del codice civile del 1865; in Sicilia l'impianto unitario assegnava un nuovo assetto alla materia delle donazioni. La Corte dell'Isola, pertanto, fu chiamata a svolgere un ruolo di interprete per quei fatti che non solo si collocavano tra due legislazioni, ma erano regolati da clausole provvisorie.

È possibile, dunque, osservare come le disposizioni transitorie, emanate per l'attuazione del codice del 1865, erano, oltre ad uno strumento di interpretazione delle incertezze giuridiche, anche un mezzo singolare per definire la complessità del momento. In altre parole si collocavano in una posizione di preminenza all'interno di questo tempo intermedio del diritto¹²², poiché, pur se costituivano una appendice al testo, acquisivano una propria rilevanza per due motivi:

fondamentale differenza», in *Corte di Appello di Palermo – Sentenza del 6 settembre 1886 (Causa Titone - Titone)*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVIII, 1887, p. 27.

¹²⁰ «La Corte – Osserva che l'articolo 47 del decreto transitorio stabilisce una regola generale senza distinzione e limitazione alcuna, perché in quanto alle prescrizioni delle leggi abolite e del codice che non trovinsi simili nel tempo riduce le più lunghe con la sola aggiunta che le fa principiare dal giorno dell'attuazione del nuovo codice», *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza del 6 agosto 1879*, in *Annali della Giurisprudenza italiana*, Vol. XIII, Firenze, Tipografia Niccolai, 1879, p. 546.

¹²¹ «[...] tali disposizioni non potrebbero estendersi, senza vizio di retroattività, ai fatti anteriori, né possono influire sulle prescrizioni in corso relative, non all'esercizio della facoltà di chiedere la revocazione, ma bensì all'esercizio del diritto di riavere la cosa propria, già per legge tornata al donatore», in *Cassazione Roma – 2 aprile 1884*, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. XXXVI, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1884, c. 481; nel medesimo senso: *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 11 giugno 1885*, in ASPa, *Corte di Cassazione: Sentenze civili – Anno 1885: Giugno – Luglio*, b. 96, ff. 122 e ss.

¹²² P. COSTA, *La "transizione" uno strumento metastorografico?*, cit., p. 33.

innanzitutto, per il fatto che in assenza di tali regole non poteva attuarsi un dialogo ermeneutico tra le due legislazioni; secondariamente attraverso le stesse si poteva considerare una possibile applicazione del nuovo ordinamento che, tuttavia, doveva 'transitare' pur sempre attraverso tali disposizioni.

APPENDICE DOCUMENTALE

SEZIONE I

“Una prospettiva sulle fonti del Capitolo I”

PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLA SUPREMA MAGISTRATURA DEL REGNO¹

Art 1. Sono abolite le Corti di Cassazione, non che le leggi ed i regolamenti che le riguardano.

Art. 2. È istituita una Suprema Magistratura del Regno, ordinata, secondo le seguenti modificazioni apportate alla *legge sull'ordinamento giudiziario* del 6 dicembre 1865.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865

Tit. II, Cap. VII — Della Suprema Magistratura

Sezione 1° — *Delle Corti supreme di revisione*

122. Le Corti Supreme di revisione sono istituite per riesaminare irrevocabilmente nello stato medesimo delle prove raccolte avanti i magistrati inferiori, e nello interesse delle parti litiganti, le sentenze ad esse denunziate ai termini di legge, sia per inadempimento delle forme di rito, sia per inesatta valutazione dei fatti, sia per erronea interpretazione delle leggi.

123. Le Corti Supreme di revisione conoscono:

¹ Il progetto pubblicato nel volume III (1872) della rivista *Il Circolo giuridico* è composto da una prima parte, qui trascritta, sulle disposizioni normative che riguardavano il diritto privato, e di una seconda sezione dedicata alla materia penale. Quest'ultima non è stata riportata perché la ricerca, come è stato osservato nell'introduzione della Tesi, ha inteso indagare l'attività giurisdicente della Cassazione di Palermo attraverso una prospettiva legata alla normativa civilistica.

1. In materia civile e commerciale, delle domande di revisione delle sentenze pronunziate dalle Corti di appello, dipendenti dalla rispettiva giurisdizione, non che delle sentenze degli arbitri pronunziate in grado di appello;

2. In materia penale, delle domande di revisione delle sentenze pronunziate dalle Corti di Assise sottoposte alla rispettiva giurisdizione.

Pronunzieranno inoltre negli altri casi deferiti ad esse dalla legge. Le Corti di appello nelle sezioni di revisione conoscono delle domande di revisione, come all'ari. 66 della presente legge.

I casi nei quali si può domandare la revisione, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, i principii che la reggono, e le forme di procedere per ottenerla, sono regolate e determinate dalle modificazioni al *codice di procedura civile* del 25 giugno 1865, e da quelle al *codice di procedura penale* del 26 novembre 1865, stabilite qui appresso.

124. Ogni Corte Suprema di revisione è composta di un primo Presidente, di un Presidente di sezione, e di consiglieri, secondo l'annessa tabella.

Si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali.

Il primo Presidente presiede alla prima sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, non che alle adunanze solenni, ed alle riunioni dell'intera Corte.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.

Ognuna delle sezioni giudica col numero invariabile di cinque membri.

Mancando il numero dei votanti in una sezione, viene completato con i consiglieri dell'altra sezione.

Qualora per difetto di numero, proveniente da ragione di sospicione o da altro, non si possa una sezione comporre in numero legale, sarà completata con i consiglieri più anziani non impediti della Corte di appello del luogo della sua residenza; purché il numero dei votanti appartenenti alla Corte Suprema di revisione siano almeno tre. Se questo numero non si potrà raccogliere, allora dal Presidente e dal Procuratore Generale del Re se ne farà rapporto all'Alta Corte, la quale destinerà la Corte Suprema di revisione che deve conoscere della causa.

125. Per essere nominato Consigliere di Corte Suprema di revisione è necessario essere stato membro di una Corte di appello per anni sei, o Presidente di un Tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo professore

di leggi di una Università dello Stato, salvo il disposto dell'articolo 137 della presente legge.

Sezione 2° — *Dell'alta Corte*

126. È istituita nella capitale del regno un'Alta Corte colle seguenti funzioni:

1. Risolvere i conflitti, sia fra le varie Corti Supreme di revisione, o fra i magistrati inferiori, soggetti a diverse Corti Supreme di revisione; sia fra qual che corpo della magistratura e qualcuno degli altri corpi dello Stato, che hanno funzione contenziosa;

2. Decidere le domande di revisione delle deliberazioni prese dalle Corti Supreme di revisione nei giudizi disciplinari contro i propri membri;

3. Esaminare in linea giuridica le quistioni di diritto risolte dalle Corti Supreme di revisione e dalle Corti di appello, ad oggetto di promuovere, occorrendo, la correzione delle leggi, e avviare i magistrati alla uniformità della giurisprudenza per quanto è possibile. Le parti litiganti sono completamente estranee al risultato dei lavori dell'Alta Corte nell'esercizio di questa funzione.

L'Alta Corte è composta di un Presidente e di dodici Consiglieri, con decreto reale, prescelti fra i componenti le Supreme Corti di revisione.

Essa, quando risolve i conflitti, o compie altra funzione giudiziaria, giudica con sette volanti.

Quando dà pareri sulle quistioni di diritto, prende le sue deliberazioni coll'intervento di tutti i suoi membri presenti, purché non sieno minori di nove. Il presidente può ordinare che sieno tutti presenti.

Nella votazione pei pareri sulle quistioni di diritto, la parità, la quale può essere costituita anche coll'astensione del solo Presidente, fa rimandare di diritto il riesame della quistione all'anno seguente.

L'Alta Corte è coadiuvata nei suoi lavori giuridici da un corpo di alunni, nominati a concorso, colle norme che apposita legge sarà per istabilire. Il servizio, lodevolmente da essi prestato per un tempo non minore di anni tre, forma titolo per ottenere una nomina a Magistrato giudicante, o a Pubblico Ministero presso i Tribunali civili e correzionali.

127. Per lo adempimento di quanto è disposto nel n. 3, dell'articolo 126, al principio di ogni anno un decreto reale nominerà presso ogni Corte suprema di revisione e presso ogni Corte di appello due Commissioni, una per le materie civili, l'altra per le materie penali. Esse nei periodi feriali di ogni anno sono obbligate fare, coll'intervento del Pubblico Ministero, che ha assistito alle rispettive udienze, un rapporto motivato delle quistioni di diritto dalla rispettiva Corte decise nel

semestre, sia in materia civile e commerciale, come in materia penale. Questo rapporto sarà invariabilmente inviato all'Alta Corte in ogni mese di maggio e di ottobre.

I Pubblici Ministeri presso le Corti hanno facoltà d'inviare all'Alta Corte, per ogni quistione di diritto, particolari rapporti ragionati, concludendo per la soluzione che credono doversi adottare.

I pubblici Ministeri presso i Tribunali civili e correzionali hanno facoltà di far pervenire al Procuratore Generale del Re, dal quale dipendono, speciali osservazioni sopra qualche quistione di diritto decisa dal rispettivo Tribunale o dai Pretori, che ne dipendono, e che in linea di revisione non sia arrivata alla Corte. Il Procuratore Generale, se lo crede opportuno, ne fa oggetto di speciale rapporto, come nel precedente capoverso.

128. L'Alta Corte confronta i risultamenti della giurisprudenza sopra ogni quistione di diritto, non che lo osservazioni dei Pubblici Ministeri, per rilevare se vi ha discordanza.

Qualora rinviene la discordanza, e questa promana da difetto nella legge, per ogni quistione fa rapporto motivato al Ministro della giustizia, perchè possa proporre alle Camere legislative le opportune modificazioni o interpretazioni alle leggi.

Su poi la discordanza deriva da inesatta interpretazione della legge, allora si limita a dare il suo parere motivato, senza altro speciale invio al Ministro.

Qualora, nel risolvere qualche quistione, forti motivi e di ugual peso le si presentino per l'uno o l'altro dei sistemi contraddittori, potrà l'Alta Corte rinviare la soluzione al venturo anno, pur motivando le sue ragioni di dubitare.

I lavori dell'Alta Corte sono pubblicati in apposita collezione, alla quale sono obbligatoriamente associati le Corti, i Tribunali e gli uffici del Pubblico Ministero, pagandone l'importo di stampa sulle spese di ufficio.

143. Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali non può assistere alle deliberazioni e votazioni delle cause civili o penali.

Deve però intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

TABELLA *annessa alle modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario, nella quale si annotano gli articoli, nei quali si è tolta, surrogata o aggiunta qualche parola, restando intatto il resto dell'articolo.*

Art. PAROLE DA TOGLIERE	PAROLE DA SURROGARE O AGGIUNGERE
1. Dalla Corte di cassazione.	Da Corti Supreme di revisione.
42. ... in prima istanza ed in appello	
44. ... e gli appelli in materia correzionale e di polizia.	
66.	1. ... c) delle domanda di revisione delle sentenze pronunziate in seconda istanza dai Tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli arbitri.
2. In materia penale: a) degli appelli dalle sentenze proferite dei Tribunali civili e correzionali.	2. In materia penale: a) delle domande di revisione delle sentenze proferite dai Tribunali civili correzionali e dai pretori.
67. ... con quello di quattro nelle cause per gli appelli correzionali.	... e nelle penali, anche quando giudichino in linea di revisione.
69. ... e la sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili occuparsi degli appelli in materia correzionale.	... e le sezioni che debbono conoscere delle domande di revisione delle sentenze in materia civile e correzionale.

118. Abolito.

206. ... Corte di cassazione a sezioni unite.

...Corte Suprema di revisione a sezioni unite, dalla giurisdizione della quale il giudice dipende. Il numero dei votanti non sarà minore di undici.

217. La Corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti di appello e su tutti i Tribunali e le preture.

Ogni Corte Suprema di revisione ha il diritto di sorveglianza sulle Corti di appello, sui Tribunali e sulle Preture sottoposte alla sua giurisdizione.

218. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Ogni Primo Presidente di Corte Suprema di revisione.

240. Si può ricorrere alla Corte di cassazione per la revisione delle deliberazioni della Corte di appello per incompetenza o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla legge.

Si può domandare la revisione delle deliberazioni delle Corti di appello nelle materie disciplinari, facendone domanda alla Corte Suprema di revisione dalla quale Corte di appello dipende.

127, 162, 163, ... Corte di cassazione.
170, 172, 207,
226, 242, 246,
247, 250, 258,
267.

... Corte Suprema di revisione.

Modificazioni al codice di procedura civile del 25 giugno 1865

31. Le sentenze degli arbitri pronunziate in appello sono soggette a revisione, eccettuati i casi seguenti:

1° Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amiche voli compositori;

2° Quando le parti abbiano rinunciato alla revisione.
Non si può domandare la revisione delle sentenze degli arbitri per i mezzi per i quali è concessa l'azione di nullità dall'articolo seguente: salvo il diritto di domandare la revisione della sentenza, che abbia pronunziato sulla detta azione.

87 . Le Corti di appello conoscono:

1. In grado di appello, di tutte le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali civili e dai Tribunali di commercio, o dagli arbitri nei limiti della competenza di essi Tribunali, e salvo il disposto dell'art. 28.

2. In grado di revisione, delle domande di revisione delle sentenze dai Tribunali e dagli arbitri suddetti pronunziate in grado di appello, però nei casi e colle forme che per la revisione saranno in seguito stabilite.

88. Le Corti Supreme di revisione conoscono delle domande di revisione delle sentenze pronunziate dalle Corti di appello in grado di appello, nei casi e colle forme appresso stabilite.

108. Quando una medesima causa o due cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più autorità giudiziarie, la domanda per il regolamento della competenza deve essere proposta davanti quella autorità giudiziaria immediatamente superiore, da cui le medesime siano dipendenti.

Se poi sono dipendenti da Corti Supreme di revisione diverse, la domanda per il regolamento della competenza sarà proposta avanti l'Alta Corte.

Questa giudicherà senza comparsa di procuratori e sopra semplici memorie, che le parti potranno far pervenire alla segreteria dell'Alta Corte, col mezzo della cancelleria di una delle autorità giudiziarie colle quali il conflitto è nato, dove basta depositarle.

È ammessa all'udienza dell'Alta Corte la udizione degli avvocati .

494. i n . 1 , 2 , 3 , 4 e 5 restano: si aggiungono:

6. Se abbia aggiudicato cosa non domandata;
7. Se abbia accordato più di quello che era domandato;
8. Se abbia o messo di pronunziare sopra alcuno dei capi di domanda o di eccezione dedotti nelle forme e nei termini di legge;
9. Se contenga disposizioni contraddittorie;
10. Se manchi di alcuno dei requisiti indicati nell'art. 361.

La sentenza, la quale abbia pronunziato sopra alcuno dei casi indicati nel presente articolo, va soggetta solo al rimedio della revisione.

LIB. I, Tit. V, CAP. V. - Della REVISIONE

Sezione 1° – *Delle sentenze soggette a revisione e delle Corti che ne conoscono.*

517. Non sono soggette a revisione le sentenze dei conciliatori.

518. Le sentenze pronunziate in grado di appello sono soggette a revisione:

1. Se nel procedimento che le ha preparate sono state violate le forme di procedura;
2. Se vi sono stati inesattamente valutati i fatti della causa;
3. Se vi è stata erroneamente interpretata la legge.

519. La sentenza in grado di appello, conforme a quella di prima istanza, non è soggetta a revisione.

Vi ha conformità, quando le due sentenze abbiano giudicato dello stesso modo sull'oggetto finale della lite, fondandosi sulla medesima causa di domandare, o pronunziando egualmente sopra le eccezioni perentorie.

520. L'inadempimento nel corso del giudizio delle forme prescritte sotto pena di nullità, dà luogo alla domanda di revisione, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente; o se, mossa quistione sulla medesima, non sieno state pronunziate due sentenze conformi di prima e di seconda istanza.

521. La erronea valutazione di un fatto può dar luogo a revisione di una sentenza, semprechè esso abbia formato oggetto di controversia, che la sentenza si prefige di giudicare.

522. Le sentenze interlocutorie o incidentali, che accordano o negano una istruzione o una provvisionale, sono soggette a revisione, tanto separatamente, quanto insieme alla sentenza definitiva: anche quando siano state eseguite senza protesta o riserba d'impugnazione.

523. Le domande di revisione delle sentenze dei Tribunali civili o commerciali, e degli arbitri, che ai termini degli articoli 518 e seguenti vi sono soggette, saranno portate avanti le Corti di appello, dalle quali quelle autorità giudiziarie dipendono.

Le domande di revisione delle sentenze delle Corti di appello, che ai termini dei suddetti articoli 518 e seguenti sono soggette a revisione,

saranno portate avanti le Corti Supreme di revisione, dalle quali le Corti di appello dipendono.

Sezione 2° — Delle domande di revisione e del procedimento relativo.

524. Il termine per proporre la domanda di revisione è di giorni novanta, che decorre dalla notificazione della sentenza a norma degli art. 367. 396, 437.

Per coloro che abitano fuori Europa il termine è di giorni cento ottanta.

525. La domanda di revisione deve essere preceduta dal deposito della somma di lire centocinquanta, se la sentenza impugnata sia di Corte di appello, e di lire settantacinque, se la sentenza impugnata sia di Tribunale civile o di commercio.

Sono dispensate dal deposito le domande di revisione;

1.° Nell'interesse dello Stato;

2.° Nell'interesse di persone ammesse al beneficio dei poveri per domandare la revisione;

3.° In tutti gli altri casi contemplati dalla legge.

Le disposizioni dell'articolo 500 sono applicabili ai depositi per la domanda di revisione.

526. La domanda di revisione deve essere sottoscritta da un avvocato ammesso a patrocinare avanti la Corte che deve conoscerne, e munito di mandato speciale per tale oggetto.

527. La domanda di revisione deve contenere :

1.° La indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio della parte che domanda e di quella contro la quale si domanda;

2.° La esposizione sommaria dei fatti;

3.° La data della sentenza impugnata e della notificazione, o la menzione che non fu notificata;

4.° I motivi pei quali si domanda la revisione, indicando gli atti dai quali si ricava l'inesatto giudizio di fatto, e gli articoli di legge dai quali risultano, o l'inadempimento delle forme, o l'errore di diritto.

528. Alla domanda deve annettersi:

1.° Il mandato per l'avvocato, che ha sottoscritta la domanda;

2.° Il certificato del deposito o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri ;

3.° La copia della sentenza impugnata autenticata dal cancelliere;

4.° I fascicoli degli atti e de' documenti, che furono presentati all'autorità giudiziaria, che pronunziò la sentenza impugnata, da parte di chi domanda la revisione, muniti del medesimo inventario.

529. La sottoscrizione dell'avvocato nella domanda di revisione importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la Corte, avanti la quale è presentata la domanda di revisione.

Se l'avvocato non abbia residenza nel detto comune, si deve nella domanda eleggere domicilio nel comune medesimo, con indicazione della persona o del l'ufficio presso cui è fatta la elezione. In mancanza tutte le notificazioni sono fatte alla Cancelleria della Corte.

530. La domanda di revisione è notificata, per gli effetti di legge, all'altra parte, nella forma delle citazioni, tolto il termine a comparire, nel termine stabilito dall'articolo 524. La Corte può autorizzare la notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 146.

L'atto di notificazione è sottoscritto dall'usciera sull'originale e sulla copia.

Tale notificazione importa anche la offerta di comunicazione delle carte ed atti di che parla l'articolo 528.

A questa notificazione è anche applicabile la disposizione del capoverso del l'articolo 145.

531. La domanda di revisione cogli atti e documenti annessi e coll'originale atto di notificazione, è consegnata nella cancelleria della Corte nel termine di trenta giorni successivi alla notificazione.

Questo termine decorre dall'ultima notificazione, quando sono più le persone notificate.

Il cancelliere immediatamente fa annotazione in apposito registro della ricevuta domanda, e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

532. La domanda di revisione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata.

Nondimeno la Corte, che deve conoscerne, e sopra speciale petizione, può per gravi motivi dichiarare sospesa la esecuzione, dopo essersi assicurata dello adempimento delle forme entro i termini, tanto per la domanda, quanto per la notificazione e pel deposito della medesima insieme agli atti. Questa petizione sarà giudicata sommariamente e sopra semplice avviso ai termini dell'art. 544. Potranno essere intesi gli avvocati, se si presentano.

533. La domanda di revisione è dichiarata inammissibile:

1. Se non sia stata notificata o presentata nei termini di legge;
2. Se nella presentazione non sia stato unito alla medesima tutto ciò che secondo l'art. 528 deve annettersi alla domanda.

Nondimeno, una domanda di revisione, che ai termini di questo articolo è inammissibile, fosse stata o no dichiarata tale da una sentenza, può essere riproposta nelle forme prescritte dalla legge, semprechè non trovisi decorso il termine stabilito dall'art. 524.

534. Colui che, giovandosi dell'art. 470 vuole unire le sue istanze a quelle di altri, che ha domandata la revisione, deve far notificare e presentare domanda di adesione nei modi e nelle forme sopra stabilite: meno il deposito della multa.

Questa domanda deve notificarsi all'avvocato di colui che ha domandata la revisione ed alle parti contrarie nel termine stabilito per la presentazione della domanda principale in cancelleria.

Il ricorso di adesione è presentato in cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione.

535. Presentandosi in cancelleria l'avvocato ammesso a patrocinare davanti la Corte, munito di mandato speciale della parte, alla quale fu notificata la domanda di revisione, il cancelliere deve dare comunicazione delle carte e dei documenti annessi alla domanda.

Per fare ispezione solamente delle carte e dei documenti in cancelleria, basta la presentazione della copia della domanda di revisione stata notificata.

536. La parte, alla quale fu notificata la domanda di revisione, se creda che qualche parte della sentenza impugnata nuoce ai suoi interessi, anche quando abbia notificata la sentenza senza riserva di domandarne la revisione, può far notificare una domanda di revisione incidentale nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello stabilito nell'art. 532, e deve presentarla alla cancelleria nei dieci giorni dalla notificazione.

Sono applicabili a questa domanda incidentale le disposizioni degli articoli 526, 527 meno le indicazioni sulla notificazione della sentenza, 528 numeri I e 4, 529, 530, 531 ultimo capoverso, 533.

Essa non è efficace, se la domanda principale è dichiarata inammissibile ai termini dell'art. 533.

Colla presentazione della domanda incidentale si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

La notificazione della domanda incidentale sana le nullità di forma della notificazione della domanda di revisione.

537. Se poi la parte, alla quale fu notificata la domanda di revisione, non crede far notificare domanda incidentale, se vuole esser presente nel giudizio di revisione, basta che depositi nella cancelleria, nel termine stabilito dell'art. 536, i fascicoli degli atti e documenti, che nel suo interesse furono presentati all'autorità giudiziaria, che pronunziò la sentenza impugnata, muniti del medesimo inventario.

A tale deposito sarà accompagnato il mandato per l'avvocato; e varranno in tal caso le disposizioni dell'art. 529. Se poi la parte intimata non crede necessario nel suo interesse il deposito dei fascicoli, per esser presente al giudizio basta il deposito del mandato per l'avvocato nel termine dell'art. 536.

538. Nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda di revisione incidentale o del deposito dei fascicoli, contemplati negli articoli 536 e 537, l'avvocato della parte che ha domandata la revisione, può prendere comunicazione delle carte e dei documenti depositati, dei quali deve fare la restituzione entro eguale termine.

539. Se una delle parti si trovi nella necessità di avere in comunicazione le carte o i documenti presentati, quando già sono trascorsi i termini, durante i quali devono rimanere nella cancelleria per la comunicazione alla parte contraria, il Presidente può autorizzare la comunicazione richiesta, stabilendo un termine per la restituzione.

Se questa non sia fatta nel termine stabilito, la parte che le ritirò, può, essere condannata ad una multa estensibile a lire cinquecento.

540. Per le cause trattate in grado di appello col procedimento sommario, tutti i termini sopra stabiliti, dalla domanda di revisione in poi, sono ridotti a metà.

Per tutti gli altri casi di urgenza può ciò fare il Presidente della Corte.

Per tale oggetto vi ha in cancelleria un ruolo, dove si annotano le cause urgenti.

541. Scaduti tutti i termini, il cancelliere, certificando in piedi della domanda di revisione la presentazione o no entro i termini della domanda di revisione incidentale o delle carte e documenti, o del mandato per l'avvocato della parte intimata, presenta il tutto al Primo Presidente, il quale nomina il relatore.

542. La Corte, impossessata della domanda di revisione, non può procedere ad alcuna istruzione nuova, nè ordinare presentazione di nuovi documenti: salvi i casi previsti nell'articolo 550. Essa deve limitarsi a rivedere il giudizio dato colla sentenza impugnata, sullo stato

medesimo delle prove raccolte avanti il magistrato, che pronunziò la sentenza impugnata.

543. La discussione della causa all'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro indicato nell'articolo 531.

Ciò non pertanto le cause urgenti sono portate in discussione a preferenza, secondo l'ordine d'iscrizione sul ruolo di urgenza.

544. Il cancelliere dà avviso per mezzo di usciere agli avvocati delle parti del giorno di udienza stabilita per la discussione della causa.

La parte intimata può sempre presentarsi all'udienza per mezzo di avvocato ammesso a patrocinare avanti la corte e munito di mandato speciale: anche quando nulla abbia fatto nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 536 e 537.

Può ancora, senza farsi rappresentare da avvocato, far pervenire alla Corte memorie, munite della firma di un avvocato ammesso a patrocinare avanti la medesima. La Corte deve valutare le ragioni esposte in quelle memorie.

545. Nell'udienza stabilita, il relatore nominato fa la relazione della causa. Indi parlano gli avvocati e dopo di essi il Pubblico Ministero.

Per la polizia delle udienze si osserveranno le disposizioni degli articoli 354 e 355.

546. La parte, che ha proposta la domanda di revisione, può rinunziarvi con atto sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare avanti la Corte, munito di mandato speciale per questo oggetto.

Questo atto di rinunzia è notificato all'avvocato della parte contraria, o alla parte medesima, se questa non ha nominato avvocato nei modi sopra stabiliti.

La rinunzia può essere presentata in qualunque tempo, però prima di cominciarci la discussione della causa.

La Corte esamina la validità della rinunzia, e qualora la trova valida, l'ammette, ed ordina la restituzione del deposito.

Il cancelliere dà avviso dell'ammissione della rinunzia agli avvocati delle parti.

Quando la parte intimata sia presente in giudizio in uno dei modi stabiliti negli articoli 536 e 537, il rinunziante deve rimborsare le spese fatte, e risarcire i danni sofferti, salvo che la rinunzia sia stata effetto di transazione tra le parti.

Sezione III — *Delle sentenze di revisione.*

547. Terminata la discussione della causa, la corte pronunzia la sentenza. Per la deliberazione si osserveranno le norme stabilite negli articoli 357, 358. 359.

548. La sentenza deve contenere:

1. La indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio delle parti e degli avvocati da cui sono rappresentati;

2. L'oggetto della domanda;

3. La menzione della conclusione del Pubblico Ministero per l'ammissione o no o per l'accoglimento o pel rigetto della domanda di revisione;

4. I motivi, i quali, nel caso di annullamento della sentenza impugnata, devono indicare gli atti e documenti mal valutati, non che gli articoli di legge erroneamente interpretati, o inopportunamente applicati, e che motivarono lo annullamento.

5. Il dispositivo;

6. La indicazione del giorno, mese anno e luogo in cui è pronunziata;

7. Le sottoscrizioni di tutti i giudici, che l'hanno pronunziata, e del cancelliere.

La sentenza è pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti di essa indicate nei numeri 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.

549. Quando la Corte rigetta la domanda di revisione, condanna colui, che l'ha proposta, nelle spese e nella perdita del deposito indicato nell'articolo 525; riserva alla parte contraria le ragioni per il risarcimento dei danni.

Quando la Corte accoglie la domanda, ed annulla la sentenza impugnata, ordina la restituzione del deposito, e pronunzia sulle spese di ragione.

550. Se la Corte annulla la sentenza per violazione delle regole della competenza, statuisce su questa, e rimanda la causa all'autorità competente.

Se la Corte annulla la sentenza, perchè negò indebitamente una istruzione o la presentazione di documenti riputati influenti, o perchè nelle istruzioni ordinate ed eseguite incorse in nullità, rimanda la causa alla medesima autorità giudiziaria, che pronunziò la sentenza annullata, perchè proceda alla ordinata istruzione, e pronunzii la sua sentenza col concorso dei nuovi elementi di prova.

551. Se la Corte annulla la sentenza per ragioni diverse delle indicate nell'articolo precedente, allora giudica definitivamente sulla causa, tanto intorno alle questioni di fatto che a quelle di diritto.

Col medesimo dispositivo la Corte, fosse anche quella di appello, ordina il rinvio della esecuzione della sua sentenza all'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza impugnata, quando anche annullata.

552. Le sentenze pronunziate in grado di revisione, anche in contumacia delle parti, non sono soggette ad apposizione, nè a revocazione.

553. Vi è abolito il capoverso dopo il n. 1.

571. Le controversie sulla esecuzione delle sentenze delle Corti Supreme di revisione e delle Corti di appello, che pronunziano in grado di revisione, per le spese non tassate, per le indennità non liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidarsi in seguito di rigetto della domanda di revisione o rinunzia alla medesima, sono portate davanti l'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza, della quale fu domandata la revisione.

103. 309. 805. La parola *cassazione* vi è mutata nell'altra *revisione*.

465, 750 capoverso. Le parole *ricorso per cassazione*, vi sono mutate nelle altre *la revisione*.

785. Le parole *Corte di cassazione*, vi sono mutate nelle altre *Corte Suprema di revisione*.

2. STATISTICA GIUDIZIARIA²

I. — Prospetto comparativo del lavoro delle Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli, e Palermo nel decennio dal 1903 a tutto il 1912 desunto dai dati emergenti dalle statistiche giudiziarie civili.

		Ricorsi rimasti pendenti dall'anno precedente	Ricorsi presentati nell'anno	Totale	Rinvii a Roma	Casotti non rinviati ai ricorsi	Ricorsi con sent. di disp. d'insam. o di rigetto o di accoglimento del ricorso	Totale dei ricorsi esauriti	Ricorsi pendenti alla fine dell'anno
Anno 1903	Cassazione di Torino	316	689	1005	8	41	627	676	329
	» » Firenze	154	199	353	3	15	181	199	154
	» » Napoli	789	1260	2049	331	181	702	1214	835
	» » Palermo	1189	464	1653	9	80	326	415	1238
Anno 1904	» » Torino	329	805	1134	12	59	646	717	417
	» » Firenze	154	254	408	1	13	191	205	203
	» » Napoli	835	1008	1843	226	166	650	1042	801
	» » Palermo	1238	457	1695	16	136	342	494	1201
Anno 1905	» » Torino	417	753	1170	11	42	639	692	478
	» » Firenze	203	233	436	7	13	195	215	221
	» » Napoli	801	885	1686	81	141	471	693	993
	» » Palermo	1201	461	1662	7	68	256	331	1331
Anno 1906	» » Torino	478	760	1238	16	51	657	724	514
	» » Firenze	221	245	466	6	16	204	226	240
	» » Napoli	993	947	1940	75	195	780	1050	890
	» » Palermo	1331	390	1721	7	106	342	455	1266
Anno 1907	» » Torino	514	768	1282	16	61	604	681	601
	» » Firenze	240	243	483	1	19	235	255	238
	» » Napoli	890	987	1877	63	212	788	1063	814 ^a
	» » Palermo	1266	354	1620	11	151	296	458	1162
Anno 1908	» » Torino	601	784	1385	17	66	703	786	599
	» » Firenze	228	254	482	1	28	227	256	236
	» » Napoli	739 ^b	837	1576	43	188	819	1050	576
	» » Palermo	1162	376	1538	27	107	288	422	1116
Anno 1909	» » Torino	599	852	1451	18	79	669	766	685
	» » Firenze	226	229	455	2	19	230	249	206
	» » Napoli	576	867	1443	49	128	716	893	550
	» » Palermo	1116	365	1481	9	51	287	297	1184
Anno 1910	» » Torino	635	799	1434	18	64	711	815	698
	» » Firenze	206	251	457	1	11	221	253	264
	» » Napoli	550	894	1444	38	133	654	865	639
	» » Palermo	1114	304	1418	9	55	262	325	1162
Anno 1911	» » Torino	638	817	1455	20	64	745	847	663
	» » Firenze	204	251	455	2	16	230	232	223
	» » Napoli	639	913	1552	40	119	560	719	538
	» » Palermo	1162	333	1495	21	62	239	312	1143
Anno 1912	» » Torino	668	785	1453	21	36	752	809	644
	» » Firenze	223	246	469	4	16	222	242	227
	» » Napoli	838	966	1804	36	144	616	796	1003
	» » Palermo	1143	347	1490	10	50	212	272	1218

(a) Questa cifra, che trovasi indicata nel prospetto a pag. LXX della statistica giudiziaria civile dell'anno 1907, non corrisponde alla pendenza indicata in numero 73 nel prospetto a pag. CXII della statistica giudiziaria civile degli anni 1908-1909.

(b) Vedasi nota precedente.

² Gli schemi riportati sono un esempio delle tabelle statistiche previste nelle relazioni inaugurali del Novecento, così come rilevato al Capitolo I; le immagini di seguito inserite si riferiscono ai dati del periodo 1915-1916, cfr. L. DE GREGORIO, *Discorso pronunciato nell'assemblea generale della Corte di Cassazione di Palermo il 7 novembre 1916. Con quadri statistici e massimario delle sentenze emesse dalla detta Cassazione nell'anno giuridico 1915-1916*, cit., pp. 28 e ss.

II. — Prospetto contenente la ripartizione dei ricorsi esitati nel decennio dal 1903 a tutto il 1912 dalle Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo. in ragione del numero dei Consiglieri addetti a ciascuna di esse, tenendo conto che nei primi cinque anni alla Cassazione di Torino erano assegnati 15 Consiglieri, a quella di Firenze 8, a quella di Napoli 14 e a quella di Palermo 9, giusta la tabella annessa al R. Decreto 10 Febbraio 1889 num. 5929 e negli altri cinque anni il numero di Consiglieri addetti alla Cassazione di Firenze fu ridotto a sette, giusta la tabella annessa al R. Decreto 21 Novembre 1907.

		Numero complessivo dei ricorsi esitati	Quota attribuibile a ciascun Consigliere	Numero dei ricorsi esitati con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di rigetto o di accoglimento di ricorsi	Quota attribuibile a ciascun Consigliere
Anno 1903	Cassazione di Torino	676	45 + $\frac{4}{15}$	627	41 + $\frac{12}{15}$
	» » Firenze	199	24 + $\frac{7}{8}$	181	22 + $\frac{5}{8}$
	» » Napoli	1214	86 + $\frac{10}{14}$	702	50 + $\frac{2}{14}$
	» » Palermo	415	46 + $\frac{1}{9}$	326	36 + $\frac{2}{9}$
Anno 1904	» » Torino	717	47 + $\frac{12}{15}$	646	43 + $\frac{1}{15}$
	» » Firenze	205	25 + $\frac{5}{8}$	191	23 + $\frac{7}{8}$
	» » Napoli	1042	74 + $\frac{6}{14}$	650	46 + $\frac{6}{14}$
	» » Palermo	494	54 + $\frac{3}{9}$	342	38
Anno 1905	» » Torino	692	46 + $\frac{2}{15}$	639	42 + $\frac{9}{15}$
	» » Firenze	215	26 + $\frac{1}{8}$	195	24 + $\frac{3}{8}$
	» » Napoli	693	49 + $\frac{7}{14}$	471	33 + $\frac{9}{14}$
	» » Palermo	331	36 + $\frac{7}{9}$	256	28 + $\frac{4}{9}$
Anno 1906	» » Torino	724	48 + $\frac{4}{15}$	657	43 + $\frac{12}{15}$
	» » Firenze	226	28 + $\frac{2}{8}$	204	25 + $\frac{4}{8}$
	» » Napoli	1050	75 + $\frac{10}{14}$	780	55 + $\frac{10}{14}$
	» » Palermo	455	50 + $\frac{5}{9}$	342	38
Anno 1907	» » Torino	681	45 + $\frac{9}{15}$	604	40 + $\frac{4}{15}$
	» » Firenze	255	31 + $\frac{3}{8}$	235	29 + $\frac{3}{8}$
	» » Napoli	1063	75 + $\frac{13}{14}$	788	56 + $\frac{4}{14}$
	» » Palermo	458	50 + $\frac{3}{9}$	206	32 + $\frac{8}{9}$
Anno 1908	» » Torino	786	52 + $\frac{6}{15}$	703	46 + $\frac{13}{15}$
	» » Firenze	256	36 + $\frac{4}{8}$	229	32 + $\frac{3}{8}$
	» » Napoli	1050	75 + $\frac{10}{14}$	819	58 + $\frac{7}{14}$
	» » Palermo	422	46 + $\frac{8}{9}$	288	32
Anno 1909	» » Torino	766	51 + $\frac{1}{15}$	660	44 + $\frac{9}{15}$
	» » Firenze	249	35 + $\frac{1}{8}$	230	32 + $\frac{6}{8}$
	» » Napoli	893	63 + $\frac{11}{14}$	713	51 + $\frac{2}{14}$
	» » Palermo	297	33	237	26 + $\frac{3}{9}$
Anno 1910	» » Torino	816	54 + $\frac{2}{15}$	714	47 + $\frac{9}{15}$
	» » Firenze	253	36 + $\frac{1}{8}$	241	31 + $\frac{3}{8}$
	» » Napoli	805	57 + $\frac{7}{14}$	634	45 + $\frac{4}{14}$
	» » Palermo	326	36 + $\frac{2}{9}$	262	29 + $\frac{1}{9}$

			Numero complessivo dei ricorsi esitati	Quota attribuibile a ciascun consigliere	Numero dei ricorsi esitati con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di rigetto o di accoglimento di ricorsi	Quota attribuibile a ciascun Consigliere
Anno 1912	»	» Torino	847	56 + ⁷ / ₁₁₅	743	49 + ⁸ / ₁₁₅
	»	» Firenze	232	33 + ¹ / ₁₇	220	31 + ³ / ₁₇
	»	» Napoli	719	51 + ⁵ / ₁₄₄	560	40
	»	» Palermo	322	35 + ⁷ / ₁₉	239	26 + ⁵ / ₁₉
Anno 1913	»	» Torino	809	53 + ¹⁴ / ₁₁₅	752	50 + ² / ₁₁₅
	»	» Firenze	242	34 + ⁴ / ₁₇	222	31 + ⁵ / ₁₇
	»	» Napoli	796	56 + ¹² / ₁₄₄	616	44
	»	» Palermo	272	30 + ² / ₁₉	212	23 + ⁵ / ₁₉
Media decenn.	»	» Torino	751	50	675	45
	»	» Firenze	233	31	214	28
	»	» Napoli	932	66	673	48
	»	» Palermo	379	42	280	31

Numero complessivo dei ricorsi esitati nei primi cinque anni dalle dette quattro Cassazioni: 11805.

Quota attribuibile, come media, a ciascuno dei 46 Consiglieri, che, in detto quinquennio, formavano parte delle Cassazioni: $256 + \frac{29}{146}$

Numero complessivo dei ricorsi esitati negli altri cinque anni dalle dette Cassazioni: 11158.

Quota attribuibile, come media, a ciascuno dei 45 Consiglieri, che in detto quinquennio formavano parte delle dette Cassazioni: $247 + \frac{43}{145}$

Quota attribuibile, come media, a ciascun consigliere nel decennio: 50

Numero complessivo dei ricorsi esitati nei primi cinque anni dalle dette quattro Cassazioni con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di rigetto o di accoglimento dei ricorsi: 9132

Quota attribuibile come media a ciascuno dei 46 Consiglieri, che, in detto quinquennio, formavano parte delle dette Cassazioni: $198 + \frac{24}{146}$

Numero complessivo dei ricorsi esitati negli altri cinque anni con sentenze di dichiarazione d'inammissibilità o di rigetto o di accoglimento di ricorsi: 9304

Quota attribuibile, come media, a ciascuno dei 45 Consiglieri, che, in detto periodo, formavano parte delle dette Cassazioni: $206 + \frac{34}{145}$

Quota attribuibile, come media, in detto decennio, a ciascun consigliere delle sentenze, che hanno dichiarato l'inammissibilità o pronunziato il rigetto o l'accoglimento di ricorsi: 40

3. Prospetto dei ricorsi esitati dalla Cassazione di Torino, Firenze Napoli e Palermo nell'anno giudiziario 1915-1916.

	Numero complessivo dei ricorsi esitati	Rata attribuibile ad un consigliere (tenendo conto che la Cassazione di Palermo ha avuto questo anno 8 invece di 9 Consiglieri, che il numero dei Consiglieri assegnati a quelle di Torino e di Napoli è di di 15 per ciascuna che il numero di quelli assegnati alla Cassaz. di Firenze è di 7	Numero dei ricorsi esauriti con sentenze di dichiarazione d'insammissibilità o di rigetto o di accoglimento dei ricorsi	Rata attribuibile ad un Consigliere, tenendo conto dei dati indicati nella intestazione della 9ª colon.
Cassazione di Torino	660	44	606	40 + $\frac{3}{15}$
» » Firenze	201	28 + $\frac{5}{17}$	191	27 + $\frac{2}{17}$
» » Napoli	617	41 + $\frac{2}{15}$	463	30 + $\frac{13}{15}$
» » Palermo	425	53 + $\frac{1}{18}$	297	37 + $\frac{1}{18}$

**Prospetto relativo all'annosa pendenza esistente
presso questa Corte di Cassazione**


	Picorsi pendenti al principio dell'anno giuridico	Sopravvenuti durante il detto anno	Esitati	Restanti pendenti alla fine dell'anno giuridico
1885	1300	383	316	1367
1886	1367	377	345	1399
1887	1399	380	524	1255
1888	1255	357	708	904
1889	904	428	527	805
1890	805	457	436	826
1891	826	423	423	826
1892	826	440	449	817
1893	817	465	389	893
1894	893	479	484	888
1895	888	489	559	818
1896	818	480	417	881
1897	881	519	499	901
1898	901	491	474	918
1899	918	440	451	907
1900	907	503	383	1027
1901	1027	423	428	1022
1902	1022	491	324	1189
1903	1189	464	415	1238
1904	1238	457	494	1201
1905	1201	461	331	1331
1906	1331	390	455	1266
1907	1266	354	458	1162
1908	1162	376	422	1116
1909	1116	365	297	1184
1910	1184	304	326	1162
1911	1162	303	322	1143
1912	1143	275	239	1179
4 NOV. 1912-13	1179	328	291	1216 *
» » 1913-14	1216	310	409	1117
» » 1914-15	1117	269	380	1006
» » 1915-16	1006	312	425	893

* Queste pendenze si sono verificate a 4 novembre dei detti anni.

SEZIONE II

“Documenti e dati del Capitolo II”

1. La composizione della Corte di cassazione di Palermo



(ASPa, Decreto regio di nomina dei magistrati 1865–1866)

Anno	Composizione ¹
1862 ²	<p>Pasquale Calvi – Presidente SEZIONE CIVILE: Cirino Pietro, Caliri Fedele, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Caccia Gregorio – Consiglieri SEZIONE PENALE: Francesco Calcagno – Vice Presidente Errante Vincenzo, Giaconia Antonino, Vinci-Orlando Giuseppe, Puleo Giuseppe, Caccioppo Vincenzo, Pinto Salvatore – Consiglieri PUBBLICO MINISTERO: Pietro Castiglia - Avvocato generale Interdonato Giovanni – Reggente l’Ufficio del Procuratore generale</p>
1863	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Vice Presidente Cirino Pietro, Errante Vincenzo, Caliri Fedele, Puleo Giuseppe, Carta De Pani Luigi, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Pinto Salvatore, Pantaleoni Domenico, Giarelli Santo, Oggero Vittorio – Consiglieri Lo Monaco Ciaccio Antonio – Segretario capo Caruso Cirino, Falgares Paolo – Segretari UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE: Castiglia Pietro – Procuratore generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l’ufficio</p>
1864	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Vice Presidente SEZIONE CIVILE: Parisi Gaetano, vice presidente della Gran Corte dei conti di Palermo (<i>applicato</i>), Volpicella Luigi (con il titolo di vice presidente di Corte d’appello), Cirino Pietro, Errante Vincenzo, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo – Consiglieri SEZIONE PENALE: Sorge Pasquale, Pantaleoni Domenico, Leo Pietro, Oggero Vittorio, Carta De Pani Luigi – Consiglieri Lo Monaco Ciaccio Antonio – Segretario capo Caruso Cirino, Falgares Paolo – Segretari UFFICIO DEL PROCURATORE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l’ufficio</p>

¹ I dati inseriti nella tabella sulla composizione della Cassazione di Palermo fanno riferimento alle pubblicazioni del *Calendario generale del Regno d’Italia* oltre che ai dati rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Palermo per gli anni mancanti.

² *Calendario generale del Regno d’Italia compilato per cura del ministero dell’interno. Anno I*, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1862, p. 500.

1865 ³	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Vice Presidente SEZIONE CIVILE: Parisi Gaetano, Volpicella Luigi, Cirino Pietro, Errante Vincenzo, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo – Consiglieri SEZIONE PENALE: Castiglia Benedetto, Sorge Pasquale, Pantaleoni Domenico, Oggero Domenico, Carta De Pani Luigi, Leo Pietro – Consiglieri UFFICIO DEL PROCURATORE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l'ufficio</p>
1866	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Volpicella Luigi, Cirino Pietro, Errante Vincenzo, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Pantaleoni Domenico, Oggero Vittorio, Leo Pietro – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Milazzo Salvatore, Pignocco Luigi, Ciancimino Giuseppe, Caruso Vincenzo, Talamo Biagio, Bucca Luigi, Cavaretta Nicolò, Golgares Agostino, Tamburello Salvatore, Scimone Salvatore – Commessi UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l'ufficio Mancuso Salvatore, Ciancimino Salvatore, Lima Vito, Maniscalco Dionisio – Commessi</p>
1867	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Volpicella Luigi, Cirino Pietro, Errante Vincenzo, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Pantaleoni Domenico, Oggero Vittorio, Leo Pietro – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l'ufficio</p>

³ Nel 1865, in ragione del trasferimento dell'Amministrazione Centrale a Firenze, non fu continuata la serie delle pubblicazioni del Calendario, la quale proseguì nel 1866, cfr. *Calendario generale del regno d'Italia. Anno IV*, Firenze, Tipografia di G. Barbèra, 1866. La composizione è stata ricostruita attraverso la copia del Decreto Regio del 23 ottobre 1865 presente presso l'Archivio di Stato di Palermo, inserita all'inizio di questa sezione.

1868	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Cirino Pietro, Errante Vincenzo, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Oggero Vittorio, Abatemarco Domenico, Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l’ufficio</p>
1869	<p>Lanzilli Antonio Maria – Primo Presidente Calcagno Francesco – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Oggero Vittorio, Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano, Ratti Cosimo, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, De Lisi Giuseppe – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario reggente l’ufficio</p>
1870	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente De Luca Salvatore – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Oggero Vittorio, Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano, Ratti Cosimo, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, Crescimanno Giuseppe – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>

1871	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente N. N. – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, Crescimanno Giuseppe, Galatioto Giuseppe – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>
1872	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente N. N. – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Puleo Giuseppe, Orlando Filippo, Sorge Pasquale, Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, Crescimanno Giuseppe, Galatioto Giuseppe – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>
1873	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente N. N. – Presidente di sezione Parisi Gaetano, Puleo Giuseppe, Sorge Pasquale, Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, Crescimanno Giuseppe, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Caruso Gaetano – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>

1874	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente Parisi Gaetano – Presidente di sezione Salis Pietro, Carrano Agostino, Meli Gaetano, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, Crescimanno Giuseppe, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Caruso Gaetano, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, Armò Giacomo⁴ – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>
1875	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente Parisi Gaetano – Presidente di sezione Salis Pietro, Meli Gaetano, Guzzo Gaspare, Figlia Giuseppe, Crescimanno Giuseppe, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Caruso Gaetano, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, Armò Giacomo, Muratori Matteo – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>
1876	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente Parisi Gaetano – Presidente di sezione Meli Gaetano, Guzzo Gaspare, Crescimanno Giuseppe, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, Armò Giacomo, Muratori Matteo, De Conciliis Pasquale – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Maurigi Giovanni – Avvocato generale Bonelli Domenico – Sostituto Procuratore generale d'appello La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>

⁴ In più edizioni annuali del *Calendario* risulta per errore con il nome di Gaetano ma confrontando il prospetto di matricola e gli ulteriori riferimenti presi in archivio è possibile constatare che si chiamava Giacomo.

1877	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente Parisi Gaetano – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, Armò Giacomo, De Conciliis Pasquale, Saluto Francesco (<i>consigliere d'appello applicato temporaneamente</i>), Mazza Luigi – Consiglieri Bentivegna Vincenzo – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE: Castiglia Pietro – Procuratore generale Bonelli Domenico – Sostituto Procuratore generale d'appello La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>
1878	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente Parisi Gaetano – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, Armò Giacomo, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, Mazza Luigi – Consiglieri La Manna Achille, Crispo Spadafora Pietro, Cambria Stefano, Moscuza Raffaele, De Caro Giovanni Battista – Consiglieri d'appello applicati temporaneamente Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Avvocato generale Mangano Pulvirenti Giuseppe – Sostituto Procuratore generale d'appello applicato temporaneamente La Cecla Giovanni Battista – Segretario</p>
1879	<p>Calcagno Francesco – Primo Presidente Parisi Gaetano – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, Armò Giacomo, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, Mazza Luigi – Consiglieri La Manna Achille, Crispo Spadafora Pietro, Cambria Stefano, De Caro Giovanni Battista – Consiglieri d'appello applicati temporaneamente Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato PROCURA GENERALE: N. N. – Procuratore generale Muratori Matteo – Avvocato generale Del Mercato Gaetano – Sostituto Procuratore generale d'appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi – Segretario</p>

1880	<p>Maurigi Giovanni – Primo Presidente N. N. – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, La Manna Achille, Crispo Spadafora Pietro – Consiglieri De Caro Giovanni Battista – Consiglieri d’appello applicati temporaneamente Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato PROCURA GENERALE: N. N. – Procuratore generale Muratori Matteo – Avvocato generale Del Mercato Gaetano – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi – Segretario</p>
1881	<p>Maurigi Giovanni – Primo Presidente Crispo Floran Pietro – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, Crispo Spadafora Pietro, La Manna Achille, Pagano Francesco Paolo, D’Anna Vincenzo – Consiglieri Haimann Giuseppe – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Armò Giacomo – Avvocato generale Del Mercato Gaetano – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi – Segretario</p>
1882	<p>N. N. – Primo Presidente Crispo Floran Pietro – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Ferro Antonino, Abrignani Ignazio, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, Crispo Spadafora Pietro, La Manna Achille, Pagano Francesco Paolo, D’Anna Vincenzo – Consiglieri Haimann Giuseppe – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Scimone Carmelo – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico, Despucches Giuseppe – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Armò Giacomo – Avvocato generale Caruso Ignazio – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guaetti Michele – Applicati</p>

1883	<p>N. N. – Primo Presidente Crispo Floran Pietro – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, Abrignani Ignazio, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, Crispo Spadafora Pietro, Pagano Francesco Paolo, La Manna Achille, D’Anna Vincenzo – Consiglieri Haimann Giuseppe (<i>applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti</i>) – Cancelliere Falgares Paolo – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico, Despucches Giuseppe – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Armò Giacomo – Avvocato generale Caruso Ignazio – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guaetti Michele – Applicati</p>
1884	<p>N. N. – Primo Presidente Crispo Floran Pietro – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Saluto Francesco, Crispo Spadafora Pietro, Pagano Francesco Paolo, La Manna Achille, D’Anna Vincenzo, Fileti Ercole, Colabianchi Antonio – Consiglieri Vinci Orlando Calogero (<i>titolare a Palermo</i>), Fulci Ludovico (<i>titolare a Messina</i>), Semmola Luigi (<i>titolare a Napoli</i>), Cuzzocrea Casimiro (<i>titolare a Napoli</i>) – Consiglieri d’appello applicati N. N. – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Despucches Giuseppe (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Armò Giacomo – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente</p>

1885	<p>Crispo Floran Pietro – Primo Presidente Nobile Francesco – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Galatioto Giuseppe, Landolina Pietro, De Conciliis Pasquale, Calvino Gaspare, Crispo Spadafora Pietro, Pagano Francesco Paolo, La Manna Achille, Fileti Ercole, Serra Vittorio, Vinci Orlando Calogero – Consiglieri Fulci Lodovico (<i>titolare a Messina</i>), Semmola Luigi (<i>titolare a Napoli</i>), Cuzzocrea Casimiro (<i>titolare a Napoli</i>) – Consiglieri d'appello applicati Tosi Gaetano – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Armò Giacomo – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale d'appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guaetti Michele (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>
1886	<p>Crispo Floran Pietro – Primo Presidente Nobile Francesco – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Landolina Pietro, De Conciliis Pasquale, Crispo Spadafora Pietro, Pagano Francesco Paolo, La Manna Achille, Fileti Ercole, Serra Vittorio, Vinci Orlando Calogero, Valentini Felice – Consiglieri Fulci Lodovico (<i>titolare a Messina</i>), Semmola Luigi (<i>titolare a Napoli</i>), Cuzzocrea Casimiro (<i>titolare a Napoli</i>), Gregori Gregorio (<i>titolare a Parma</i>) – Consiglieri d'appello applicati Tosi Gaetano – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio (<i>titolare a Palermo</i>), Malato Fardella Giuseppe (<i>titolare a Catanzaro</i>) – Sostituto Procuratore generale d'appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi (<i>applicato al Ministero di Grazia e Giustizia</i>) – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guaetti Michele (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>

1887	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Nobile Francesco – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Landolina Pietro, De Conciliis Pasquale, Crispo Spadafora Pietro, Pagano Francesco Paolo, Fileti Ercole, Vinci Orlando Calogero, Valentini Felice, Semmola Luigi, Cuzzocrea Casimiro, Fulci Lodovico, Gregori Gregorio – Consiglieri Masi Giorgio (<i>titolare a Genova</i>), Tumminelli Ignazio (<i>titolare a Venezia</i>), Adragna Giuseppe (<i>titolare a Messina</i>) – Consiglieri d'appello applicati Tosi Gaetano – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio (<i>titolare a Palermo</i>), Malato Fardella Giuseppe (<i>titolare a Catanzaro</i>) – Sostituto Procuratore generale d'appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi (<i>applicato al Ministero di Grazia e Giustizia</i>) – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guaetti Michele (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>
1888	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Nobile Francesco – Presidente di sezione Guzzo Gaspare, Landolina Pietro, De Conciliis Pasquale, Pagano Francesco Paolo, Fileti Ercole, Vinci Orlando Calogero, Valentini Felice, Semmola Luigi, Cuzzocrea Casimiro, Fulci Lodovico, Gregori Gregorio, Masi Giorgio – Consiglieri Lanzafame Giuseppe (<i>titolare a Cagliari</i>), Tumminelli Ignazio (<i>titolare a Venezia</i>), Adragna Giuseppe (<i>titolare a Messina</i>), Ferro Luzzi Giovanni (<i>titolare a Genova</i>) – Consiglieri d'appello applicati Tosi Gaetano – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>), D'Urso Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio (<i>titolare a Palermo</i>), Malato Fardella Giuseppe (<i>titolare a Catanzaro</i>) – Sostituto Procuratore generale</p>

	<p>d'appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi (<i>applicato al Ministero di Grazia e Giustizia</i>) – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>
1889	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Nobile Francesco – Presidente di sezione Landolina Pietro, De Conciliis Pasquale, Pagano Francesco Paolo, Fileti Ercole, Vinci Orlando Calogero, Semmola Luigi, Cuzzocrea Casimiro, Fulci Lodovico, Gregori Gregorio, Masi Giorgio, Lanzafame Giuseppe, Tumminelli Ignazio – Consiglieri Bentivegna Vincenzo (<i>titolare a Venezia</i>), Adragna Giuseppe (<i>titolare a Messina</i>), Ferro Luzzi Giovanni (<i>titolare a Genova</i>), La Mantia Vito (<i>titolare a Cagliari</i>) – Consiglieri d'appello applicati Tosi Gaetano – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>), D'Urso Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio (<i>titolare a Palermo</i>), Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale d'appello applicato temporaneamente Bozzo Luigi (<i>applicato al Ministero di Grazia e Giustizia</i>) – Segretario Savagnone Francesco Paolo, Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>
1890	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Pagano Francesco Paolo, Fileti Ercole, Vinci Orlando Calogero, Fulci Lodovico, Lanzafame Giuseppe, Tumminelli Ignazio, Adragna Giuseppe, Bentivegna Vincenzo, La Mantia Vito – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Bottalla Pietro – Vice Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere aggregato Rabboni Federico (<i>vice cancelliere di pretura</i>), Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>), D'Urso Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale</p>

	<p>Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente N. N. – Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>
1891	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Vinci Orlando Calogero, Tumminelli Ignazio, Adragna Giuseppe, Bentivegna Vincenzo, La Mantia Vito, Galifi Coco Pietro, Floreno Girolamo, Abrignani Vincenzo, Montalbano Placido – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggregato Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale d’appello applicato temporaneamente Bottalla Pietro– Segretario Violi Francesco (<i>aggiunto giudiziario</i>), Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>
1892	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Vinci Orlando Calogero, Tumminelli Ignazio, Adragna Giuseppe, La Mantia Vito, Galifi Coco Pietro, Floreno Girolamo, Abrignani Vincenzo, Montalbano Placido, De Gennaro Pasquale – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggregato Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Violi Francesco (<i>aggiunto giudiziario</i>), Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>

1893	<p>Ciampa Nicola – Primo Presidente Abrignani Vincenzo, Adragna Giuseppe, Floreno Girolamo, Galifi Coco Pietro, Montalbano Placido, Tumminelli Ignazio, De Gennaro Pasquale, Mangano Francesco Paolo, La Mantia Vito – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere PROCURA GENERALE: Muratori Matteo – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario</p>
1894	<p>Armò Giacomo – Primo Presidente Abrignani Vincenzo, Adragna Giuseppe, Floreno Girolamo, Galifi Coco Pietro, Montalbano Placido, Tumminelli Ignazio, De Gennaro Pasquale, Mangano Francesco Paolo, La Mantia Vito – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere PROCURA GENERALE: Bartoli Domenico – Procuratore generale Sangiorgi Antonino – Avvocato generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario</p>
1895	<p>Armò Giacomo – Primo Presidente Tumminelli Ignazio, Adragna Giuseppe, La Mantia Vito, Galifi Coco Pietro, Abrignani Vincenzo, Montalbano Placido, Mangano Francesco Paolo, Barba Pietro, Alliata Giovanni – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggregato Borgese Leonardo (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati PROCURA GENERALE: Bartoli Domenico – Procuratore generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Violi Francesco (<i>aggiunto giudiziario</i>), Pantaleone Rodrigo (<i>aggiunto giudiziario</i>), Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicati</p>

1896	<p>Armò Giacomo – Primo Presidente Abrignani Vincenzo, Adragna Giuseppe, Galifi Coco Pietro, Montalbano Placido, Tumminelli Ignazio, Mangano Francesco Paolo, Barba Pietro, Alliata Giovanni – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo – Cancelliere di Pretura Applicato PROCURA GENERALE: Bartoli Domenico – Procuratore generale Caruso Ignazio, Malato Fardella Giuseppe – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1897	<p>Sangiorgi Antonino – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Galifi Coco Pietro, Abrignani Vincenzo, Montalbano Placido, Barba Pietro – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: Bartoli Domenico – Procuratore generale Caruso Ignazio, Locci Selis Diego – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1898	<p>Sangiorgi Antonino – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Galifi Coco Pietro, Abrignani Vincenzo, Montalbano Placido, Barba Pietro, Cefalo Enrico, Stranieri Gennaro, Scillamà Benedetto, Gagliardi Michele – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: Bussola Carlo – Procuratore generale Caruso Ignazio, Locci Selis Diego – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1899	<p>Sangiorgi Antonino – Primo Presidente Abrignani Vincenzo, Adragna Giuseppe, Galifi Coco Pietro, Montalbano Placido, Stranieri Gennaro, Barba Pietro, Cefalo Enrico, Scillamà Benedetto, Gagliardi Michele – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto</p>

	<p>PROCURA GENERALE: Bussola Carlo – Procuratore generale Caruso Ignazio, Locci Selis Diego – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario</p>
1900	<p>Majelli Giuseppe – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Galifi Coco Pietro, Abrignani Vincenzo, Trasselli Carmelo, Pallone Pietro, Barba Pietro, Pitini Francesco, Stranieri Gennaro, Cefalo Enrico, Gagliardi Michele – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere aggiunto Tribunale</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: Bussola Carlo – Procuratore generale Caruso Ignazio, Gionfrida Gaetano – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1901	<p>Majelli Giuseppe – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Abrignani Vincenzo, Barba Pietro, Trasselli Carmelo, Stranieri Gennaro, Gagliardi Michele, Pitini Francesco, Pallone Pietro, Ceravolo Domenicantonio – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere aggiunto Tribunale</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: Bussola Carlo – Procuratore generale Caruso Ignazio, Gionfrida Gaetano – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1902	<p>Majelli Giuseppe – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Abrignani Vincenzo, Barba Pietro, Trasselli Carmelo, Stranieri Gennaro, Gagliardi Michele, Pitini Francesco, Gioia Vincenzo, Ceravolo Domenicantonio – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere aggiunto Tribunale</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: Bussola Carlo – Procuratore generale Gionfrida Gaetano, N. N. – Sostituto Procuratore generale</p>

	<p>Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1903	<p>Tommasi Leonardo – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Abrignani Vincenzo, Trasselli Carmelo, Stranieri Gennaro, Gagliardi Michele, Pitini Francesco – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere aggiunto Tribunale</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: Bussola Carlo (deceduto il 25 novembre 1903), De Marinis Giuseppe (nominato il 13 dicembre 1903) – Procuratore generale Gionfrida Gaetano, Bregola Nicola – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1904	<p>Tommasi Leonardo – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Abrignani Vincenzo, Trasselli Carmelo, Stranieri Gennaro, Gagliardi Michele, Pitini Francesco, Niutta Francesco, Landolfi Michele, Piazza Luigi – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere aggiunto Borgese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere aggiunto Tribunale</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: De Marinis Giuseppe – Procuratore generale Gionfrida Gaetano, Bregola Nicola – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1905	<p>Tommasi Leonardo (deceduto il 17 febbraio 1905), Masi Giorgio (nominato primo presidente della corte di cassazione di Napoli il 20 ottobre 1905), Ferro Luzzi Giovanni (nominato il 20 ottobre 1905) – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Stranieri Gennaro, Landolfi Michele, Abrignani Baldassare, – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere Aggiunto Borghese Leonardo – Applicato Cancelliere di Pretura Grasso Gaetano – Applicato Vice Cancelliere Aggiunto PROCURA GENERALE: De Marinis Giuseppe – Procuratore generale</p>

	<p>Gionfrida Gaetano, Raimondi Lodovico – Sostituto Procuratore generale Restivo Gallo, Modesto Antonino – Procuratore del Re applicato Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1906	<p>Ferro Luzzi Giovanni – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Straniero Gennaro, Landolfi Michele, Primiceri Giovanni, Chiaja Cesare Polimondo, Abrignani Baldassare, Di Chiara Giuseppe – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere Aggiunto Borghese Leonardo – Applicato Cancelliere di Pretura Grasso Gaetano – Applicato Vice Cancelliere Aggiunto PROCURA GENERALE: De Marinis Giuseppe – Procuratore generale Gionfrida Gaetano, Raimondi Lodovico – Sostituto Procuratore generale Restivo Gallo, Modesto Antonino – Procuratore del Re applicato Bottalla Pietro– Segretario Guarnotta Gregorio (<i>cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1907	<p>Ferro Luzzi Giovanni – Primo Presidente Adragna Giuseppe, Trasselli Carmelo, Landolfi Michele, Primiceri Giovanni, Chiaja Cesare Polimondo, Abrignani Baldassare, Di Chiara Giuseppe, D'Agostino Enrico – Consiglieri Tosi Gaetano – Cancelliere Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Isabella Gaetano – Vice Cancelliere Aggiunto Borghese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere di pretura</i>) – Applicato PROCURA GENERALE: De Marinis Giuseppe – Procuratore generale Gionfrida Gaetano, Raimondi Lodovico – Sostituto Procuratore generale Bottalla Pietro – Segretario Guarnotta Gregorio (<i>cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>

1908	<p>Ferro Luzzi Giovanni – Primo Presidente Landolfi Michele, Primiceri Giovanni, Chiaja Cesare Polimondo, Abrignani Baldassare, Di Chiara Giuseppe, Corrias Giuseppe, D’Agostino Enrico, Ranieri Pietro, Mondio Giuseppe, Cicori Ermanno – Consiglieri Filiti Mattiolo Antonio – Vice Cancelliere Borghese Leonardo (<i>cancelliere di pretura</i>), Grasso Gaetano (<i>vice cancelliere di pretura</i>)– Applicato PROCURA GENERALE: Penserino Francesco – Procuratore generale Raimondi Lodovico, Restivo Gallo, Modesto Antonino – Sostituto Procuratore generale Guarnotta Gregorio (<i>cancelliere di pretura</i>) – Applicato</p>
1909	<p>Ferro Luzzi Giovanni – Primo Presidente Landolfi Michele, Primiceri Giovanni, Abrignani Baldassare, Di Chiara Giuseppe, Corrias Giuseppe, Ranieri Pietro, Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo - Consiglieri Fiorentino Giacomo – Cancelliere Di Leo Giuseppe, Ruffi Domenico – Vice Cancellieri Parrino Benedetto, Bentivegna Michele – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: Penserino Francesco – Procuratore generale Raimondi Lodovico – Sostituto Procuratore generale De Socio Francesco – Segretario Pirrone Antonino – Applicato segretario</p>
1910	<p>Petrilli Oreste – Primo Presidente Landolfi Michele, Primiceri Giovanni, Abrignani Baldassare, Corrias Giuseppe, Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo, Gini Luigi, Torella Eraclio, Bertola Edoardo - Consiglieri Fiorentino Giacomo – Cancelliere Ruffi Domenico, Fisichello Ignazio – Vice Cancellieri Parrino Benedetto, Bentivegna Michele – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: Mortara Lodovico – Procuratore generale Raimondi Lodovico – Sostituto Procuratore generale De Feo Nicola – Avvocato generale di Corte d’Appello applicato De Socio Francesco – Segretario Pirrone Antonino – Applicato segretario</p>

1911	<p>Petrilli Oreste – Primo Presidente Abrignani Baldassare, Corrias Giuseppe, Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo, Messeri Giuseppe, Bicci Giorgio, Fraccacreta Michele, Salazar Giovanni - Consiglieri Fiorentino Giacomo – Cancelliere Fisichella Ignazio, Ruffi Domenico – Vice Cancellieri Parrino Benedetto, Bentivegna Michele – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: Mortara Ludovico – Procuratore generale Raimondi Lodovico – Sostituto Procuratore generale Cervone Sebastiano – Avvocato generale applicato De Socio Francesco – Segretario Pirrone Antonino – Applicato segretario</p>
1912	<p>Petrilli Oreste – Primo Presidente Corrias Giuseppe, Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo, Messeri Giuseppe, Ricci Giorgio, Fraccacreta Michele, Salazar Giovanni, Ausiello Bernardo – Consiglieri Pace Cosimo – Cancelliere Ruffi Domenico, Fisichella Ignazio – Vice Cancelliere Parrino Benedetto, Bentivegna Michele, Calabrese Errico – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: De Arcayne Genesio – Procuratore generale Cervone Sebastiano – Sostituto Procuratore generale N. N. – Avvocato generale di Corte d’Appello applicato De Socio Francesco – Segretario Pirrone Antonino – Applicato segretario</p>
1913	<p>Petrilli Oreste – Primo Presidente Corrias Giuseppe, Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo, Messeri Giuseppe, Bicci Giorgio, Fraccacreta Michele, Salazar Giovanni, Ausiello Calcagni Bernardo, Jandoli Antonio – Consiglieri Pace Cosimo – Cancelliere Ruffi Domenico, Marchis Eugenio – Vice Cancelliere Bentivegna Michele, Calabrese Errico, Oddo Giuseppe – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: De Arcayne Delitala Genesio – Procuratore generale De Giudici Stefano – Sostituto Procuratore generale Mercadante Carrara Tommaso (<i>titolare alla Corte d’appello di Messina</i>) – Sostituto Procuratore generale applicato De Socio Francesco – Segretario Pirrone Antonino – Applicato segretario</p>

1914	<p>Scillamà Benedetto – Primo Presidente Corrias Giuseppe – Presidente di Sezione applicato Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo, Bicci Giorgio, Fraccacreta Michele, Messeri Giuseppe, Ausiello Calcagni Bernardo, Ferrara Pietro, De Blasi Girolamo, Pitari Giuseppe – Consiglieri Baseggio Pietro – Cancelliere Tringali Biagio, Marchis Giuseppe Eugenio – Vice Cancelliere Bentivegna Michele, Calabrese Errico, Oddo Giuseppe, De Castro Giovanni – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: De Arcayne Delitala Genesisio – Procuratore generale De Giudici Stefano – Sostituto Procuratore generale Mercadante Carrara Tommaso (<i>titolare alla Corte d'appello di Messina</i>) – Sostituto Procuratore generale applicato De Socio Francesco – Segretario Pirrone Antonino – Applicato segretario</p>
1915	<p>Scillamà Benedetto – Primo Presidente Corrias Giuseppe – Presidente di Sezione applicato Mondio Giuseppe, Pantaleone Rodrigo, Messeri Giuseppe, Bicci Giorgio, Fraccacreta Michele, Ausiello Bernardo, Pitari Giuseppe, Piccolo Lipari Giuseppe, De Cesare Carlo – Consiglieri Mangano Rocco – Cancelliere Tringali Biagio – Vice Cancelliere Calabrese Errico, De Castro Giovanni, Oddo Giuseppe, De Michele Giuseppe – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: Vacca Guglielmo – Procuratore generale De Giudici Stefano – Sostituto Procuratore generale Barcellona Pietro – Sostituto Procuratore generale di Corte d'Appello applicato De Socio Francesco – Segretario Farina Luigi – Aggiunto Segretario Pirrone Antonino – Applicato</p>
1916	<p>Scillamà Benedetto – Primo Presidente De Pirro Giosuè – Presidente di Sezione applicato Bicci Giorgio, Ausiello Bernardo, Piccolo Lipari Giuseppe, Pitari Giuseppe, De Cesare Carlo, De Luca Francesco, Barcellona Pietro, Formica Giovanni, N. N. – Consiglieri Mangano Rocco – Cancelliere Tringali Biagio, Russo Sebastiano – Vice Cancelliere Calabrese Errico, De Castro Giovanni, Oddo Giuseppe, De</p>

	<p>Michele Giuseppe – Aggiunto Cancelliere PROCURA GENERALE: Vacca Guglielmo – Procuratore generale De Giudici Stefano – Sostituto Procuratore generale De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale di Corte d’Appello applicato Mainelli Giovanni – Segretario Farina Luigi – Aggiunto Segretario Pirrone Antonino – Applicato</p>
1917	<p>Scillamà Benedetto – Primo Presidente Compagnone Luigi – Presidente di Sezione applicato Bicci Giorgio, Ausiello Bernardo, Piccolo Lipari Giuseppe, Pitari Giuseppe, De Cesare Carlo, De Luca Francesco, Barcellona Pietro, Santoro Gennaro – Consiglieri Mangano Rocco – Cancelliere Dotti Stefano, Cambiaggio Francesco – Vice Cancelliere Calabrese Errico, De Castro Giovanni, Oddo Giuseppe, De Michele Giuseppe – Aggiunto Cancelliere Parrino Benedetto, Agnello Tito – Applicato PROCURA GENERALE: Pagliano Salvatore – Procuratore generale De Giudici Stefano – Sostituto Procuratore generale De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale di Corte d’Appello applicato Mainelli Giovanni – Segretario Farina Luigi – Aggiunto Segretario Pirrone Antonino – Applicato</p>
1918	<p>Scillamà Benedetto – Primo Presidente Compagnone Luigi – Presidente di Sezione applicato Bicci Giorgio, Piccolo Lipari Giuseppe, De Cesare Carlo, De Luca Francesco, Barcellona Pietro, Santoro Gennaro, Cantarella Gaetano, Cosentino Giacomo – Consiglieri Mangano Rocco – Cancelliere Cambiaggio Francesco, Shoto Giuseppe – Vice Cancelliere Calabrese Errico, Oddo Giuseppe, De Michele Giuseppe, Albanese Achille – Aggiunto Cancelliere Agnello Tito, Piazza Ettore – Applicato PROCURA GENERALE: Pagliano Salvatore – Procuratore generale N. N. – Sostituto Procuratore generale De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale di Corte d’Appello applicato Mainelli Giovanni – Segretario Farina Luigi – Aggiunto Segretario Pirrone Antonino – Applicato</p>

1919	<p>Riccobono Filippo (deceduto il 22 gennaio 1919), Beria D'Argentine Tancredi Luigi (nominato il 23 febbraio 1919) – Primo Presidente</p> <p>Compagnone Luigi – Presidente di Sezione applicato</p> <p>Bicci Giorgio, De Cesare Carlo, Barcellona Pietro, Santoro Gennaro, Cantarella Gaetano, Alippi Alessio, Padula Camillo, Moretti Carmine, Marini Armenia Donato – Consiglieri</p> <p>Mangano Rocco – Cancelliere</p> <p>Cambiaggio Francesco, Suzzara Giovanni – Vice Cancelliere</p> <p>Calabrese Errico, Oddo Giuseppe, De Michele Giuseppe, Albanese Achille, Agnello Tito – Aggiunto Cancelliere</p> <p>Piazza Ettore – Applicato</p> <p>PROCURA GENERALE: Pagliano Salvatore – Procuratore generale</p> <p>De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale</p> <p>Pandolfo Saverio – Sostituto Procuratore generale di Corte d'Appello applicato</p> <p>Mainelli Giovanni – Segretario</p> <p>Farina Luigi – Aggiunto Segretario</p> <p>Pirrone Antonino – Applicato</p>
1920	<p>Beria D'Argentine Tancredi Luigi – Primo Presidente</p> <p>Pantaleone Rodrigo – Presidente di Sezione applicato</p> <p>Bicci Giorgio, De Cesare Carlo, Barcellona Pietro, Cantarella Gaetano, Padula Camillo, Padula Camillo, Ciampa Giuseppe, Ghiggioni Giovanni Battista, Drago Giuseppe, Volpes Costantino – Consiglieri</p> <p>Mangano Rocco – Cancelliere</p> <p>Agnello Tito, De Michele Giuseppe, Piazza Ettore, Calabrese Errico, Oddo Giuseppe, Albanese Achille – Aggiunto Cancelliere</p> <p>PROCURA GENERALE: Pagliano Salvatore – Procuratore generale</p> <p>De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale</p> <p>Pandolfo Saverio – Sostituto Procuratore generale di Corte d'Appello applicato</p> <p>Mainelli Giovanni – Segretario capo</p> <p>Pirrone Antonino, Farina Luigi – Aggiunto Segretario</p>
1921	<p>Beria D'Argentine Tancredi Luigi – Primo Presidente</p> <p>Pantaleone Rodrigo – Presidente di Sezione Applicato</p> <p>Bicci Giorgio, De Cesare Carlo, Barcellona Pietro, Cantarella Gaetano, Padula Camillo, Ciampa Giuseppe, Ghiggioni Giovanni Battista, Drago Giuseppe, Volpes Costantino – Consiglieri</p> <p>Mangano Rocco – Cancelliere</p>

	<p>Agnello Tito, De Michele Giuseppe, Piazza Ettore, Calabrese Enrico, Oddo Giuseppe, Albanese Achille – Cancellieri PROCURA GENERALE: Pagliano Salvatore – Procuratore generale De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale Pandolfo Saverio – Sostituto Procuratore generale di Corte d’Appello applicato Mainelli Giovanni – Segretario capo Pirrone Antonino, Farina Luigi – Aggiunto Segretario</p>
1922	<p>Beria D’Argentine Tancredi Luigi – Primo Presidente Pantaleone Rodrigo – Presidente di Sezione Applicato Bicci Giorgio, De Cesare Carlo, Barcellona Pietro, Cantarella Gaetano, Padula Camillo, Ciampa Giuseppe, Ghiggioni Giovanni Battista, Drago Giuseppe, Volpes Costantino – Consiglieri Mangano Rocco – Cancelliere Agnello Tito, De Michele Giuseppe, Piazza Ettore, Calabrese Enrico, Oddo Giuseppe, Albanese Achille – Cancellieri PROCURA GENERALE: Pagliano Salvatore – Procuratore generale De Gregorio Leopoldo – Sostituto Procuratore generale Pandolfo Saverio – Sostituto Procuratore generale di Corte d’Appello applicato Mainelli Giovanni – Segretario capo Pirrone Antonino, Farina Luigi – Aggiunto Segretario</p>
1923 ⁵	<p>Ranieri Pietro (collocato a riposo il 4 marzo 1923) – Primo Presidente Pantaleone Rodrigo – Presidente di Sezione Applicato Barcellona Pietro, Carnevale Francesco (<i>presidente di sezione d’appello</i>), Cordova Giuseppe (<i>consigliere d’appello</i>), Gennaro Sebastiani, Simonetti Francesco, Scaduto Onofrio (<i>consigliere supplente</i>), Miceli Rosario (<i>consigliere supplente</i>), Romano Antonino, La Mantia Francesco (<i>consigliere d’appello supplente</i>), Domini Antonino (<i>consigliere di corte d’appello supplente</i>), Vullo Girolamo (<i>consigliere di corte d’appello supplente</i>), Cantarella Gaetano, Piazza Bello Tommaso (<i>consigliere d’appello supplente</i>) – Consiglieri Agnello Tito – Cancelliere PROCURA GENERALE: Scotti Luigi (collocato a riposo il 26 giugno 1923), De Gregorio Leopoldo – Procuratore generale Pandolfo Saverio – Sostituto Procuratore generale di Corte d’Appello applicato Mainelli Giovanni – Segretario capo</p>

⁵ La composizione della Corte di cassazione di Palermo per l’anno 1923 è stata ricostruita attraverso i documenti d’archivio poiché dopo il 1922 vi fu un’interruzione delle pubblicazioni del *Calendario generale del Regno d’Italia*.

2. Il modello del Prospetto di matricola

PROSPETTO DI MATRICOLA

1	2	3	4	5
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA della nascita e domicilio principale anteriore all'impiego	STATO DI FAMIGLIA <small>se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole, o senza numero delle persone della famiglia, patria della moglie.</small>	STATO di fortuna	GRADI ACCADEMICI <small>studi, esami sostenuti, professione od uffici coperti prima d'appartenere all'ordine giudiziario, e tempo del relativo esercizio.</small>
<i>Inghilleri Rosario</i>	<i>Morreal & febbraio 1841</i>			<i>Laureato in legge</i>

(ASPa, Fascicolo del magistrato Inghilleri Rosario)

STATO PROGRESSIVO DI SERVIZIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Data delle nomine (traslocazioni, promozioni, aumenti di categoria, sospensioni, ecc.) ed Autorità da cui la disposiz. fu data	QUALITÀ DEGLI UFFICI SOSTENUTI	Anno stipend. percepito in ciascun imp-go		Tempo per cui si è occupato ciascun ufficio	
		It. L.	C.	Anni	Mesi
23 Luglio 1871	Nominato Pretore del circondario di Gibellina	1800			
3 Setteb ^{re} 1871	Traslocato a Campobello di Stabia				
15 Aprile 1873	id a Facaluneto				
26 Aprile 1875	id a Modica				
11 Gennaio 1880	Nominato Giudice del Trib ^{unale} Caltanissetta	3000			
2 Settembre 1880	Traslocato a Siracusa				
4 Ottobre 1880	Incaricato dell'istruzione dei pro cessi penali con indennità di 6400 ann				
17 Setteb ^{re} 1882	Traslocato a Catania secondo il detto incarico				
7 Agosto 1887	Traslocato a Palermo				
1 Novembre 1888	Promosso alla 1 ^a categoria del 1 Ottobre 1888	3500			
3 Agosto 1890	Nominato Vice Presidente del Trib ^{unale} Cir. e Per. di Napoli	3600			
	Promosso Presidente a Siracusa	5000			
29 Nov. 1891	Nominato Consigliere d'Appello a Palermo	5000			
11 Marzo 1896	Promosso alla 2 ^a categoria dal 1 Marzo 1896	6000			
9 Febbraio 1908	Nominato Presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Trani	10.000			

(ASPa, Fascicolo del magistrato Inghilleri Rosario)

3. La schedatura dei fascicoli degli 'alti magistrati'⁶

Fondo: Corte di Cassazione di Palermo Sezione: Fascicoli personali dei Magistrati A-B-C	Anno 1863-1923	Vol. / Busta 819	Foglio -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

NOMINATIVO: Abrignani Baldassare
NATO A / IL: Palermo li 8 dicembre 1836
RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in legge. Nel 1860 sostenne il concorso per Relatore presso l'abolita Consulta di Sicilia nel quale oltre di avere riportato l'approvazione venne dalla Commissione d'esame raccomandato al Governo di unità ad altri sei concorrenti, taluni dei quali con tal titolo furono nominati Giudici di Tribunali ed altri Sostituti procuratori del Re.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- Con D. Luogotenenziale 30 dicembre 1861 nominato giudice di mandamento in Alimera;
- 15 gennaio 1862 tramutato dal mandamento di Alimera a quello di Serradifalco;
- R.D. del 6 dicembre 1863 traslocato a Gangi;
- R.D. del 4 febbraio 1864 tramutato a Ciminna;
- R.D. del 13 gennaio 1866 aumentato lo stipendio nella qualità di Pretore del mandamento di Ciminna;
- R.D. del 25 agosto 1867 tramutato alla pretura di Termini Imerese;
- R.D. del 7 maggio 1868 promosso di categoria;
- 1 ottobre 1871 nominato giudice del tribunale di Sciacca coll'incarico dell'istruzione;
- 1 febbraio 1872 tramutato nel tribunale di Termini Imerese con lo stesso incarico;
- 6 dicembre 1876 tramutato al tribunale di Palermo;
- 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- 30 aprile 1881 promosso alla prima categoria;
- 16 luglio 1884 nominato vice-presidente del tribunale di Caltanissetta;
- 25 giugno 1885 tramutato a Palermo;
- 29 settembre 1885 nominato presidente del tribunale di Nicosia;
- 14 febbraio 1886 tramutato al tribunale di Trapani;
- 2 luglio 1887 promosso alla prima categoria;
- 25 settembre 1887 tramutato a Palermo;
- 29 aprile 1888 nominato consigliere della corte di appello di Palermo;

⁶ I riferimenti e le trascrizioni seguono fedelmente le espressioni inserite nei fascicoli personali dei giudici.

- 10 maggio 1894 concesso l'aumento del decimo dal 1 maggio;
- 10 agosto 1894 promosso alla prima categoria;
- 30 ottobre 1900 concesso aumento di L. 700.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 20 ottobre 1905 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- D. 18 gennaio 1908 aumentato lo stipendio a L. 9333.33;
- 30 novembre 1911 collocato a riposo a sua domanda dal di 8 dicembre 1911 col titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'Appello.

ONORIFICENZE:

- 3 giugno 1888 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 24 maggio 1906 Cavaliere mauriziano;
- 20 gennaio 1910 Ufficiale della Corona d'Italia;
- 30 novembre 1911 Commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe.

STATO DI FORTUNA: impossidente.

* * *

NOMINATIVO: Abrignani Vincenzo

NATO A / IL: Marsala 16 dicembre 1831

RESIDENZA: domiciliato in Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in giurisprudenza della R. Università di Palermo;
- 14 settembre 1858 alunno di pratica giurisprudenza;

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 2 marzo 1859 destinato a servire presso la Procura Generale dell'abolita Gran Corte di Catania;
- 8 novembre 1859 tramutato in Messina presso quella Procura Generale;
- D. Prodittoriale 26 ottobre 1860 Giudice soprannumero del Tribunale di Trapani;
- R.D. 21 agosto 1862 Giudice del Tribunale di Modica;
- 4 giugno 1864 tramutato in Trapani;
- 13 gennaio 1866 promosso alla terza categoria;
- 6 agosto 1868 tramutato in Palermo;
- 6 agosto 1871 promosso alla seconda categoria;
- 15 gennaio 1873 nominato Vice Presidente del Tribunale di Sciacca con l'incarico di Reggere la Presidenza di detto Tribunale;
- 16 aprile 1874 nominato Presidente del Tribunale di Sciacca;

- 22 luglio 1876 tramutato a Caltanissetta;
- 8 luglio 1877 promosso alla prima categoria;
- 14 novembre 1877 nominato Consigliere della Corte d'appello di Catanzaro;
- 13 ottobre 1879 tramutato a Palermo;
- 2 luglio 1887 promosso alla prima categoria;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 7 ottobre 1890 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 7 dicembre 1905 collocato a riposo a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- 30 gennaio 1881 nominato Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 5 luglio 1887 Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 15 gennaio 1891 ufficiale della Corona d'Italia;
- 8 giugno 1897 Commendatore della Corona d'Italia;
- 17 giugno 1900 ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 7 dicembre 1905 Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Dichiarazione autografa indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 18 novembre 1890: moglie Rosalia d'Ondes, figlia Giuseppina 31 dicembre 1860 nubile, figlia Concetta 13 dicembre 1864 maritata, figlio Francesco 13 marzo 1868 celibe.

NOTE:

- Nel fascicolo è presente una lettera indirizzata al Guardasigilli e datata 24 aprile 1900 con elogi al magistrato che per motivi familiari «*restò consigliere di cassazione anche se sarebbe stato degno di promozione*».

* * *

NOMINATIVO: Adragna Giuseppe

NATO A / IL: Marsala

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- 2 marzo 1859 nominato alunno di giurisprudenza destinato alla Procura generale della S.C. civile di Messina.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 8 novembre 1859 tramutato alla Procura generale di Palermo;
- 26 ottobre 1860 nominato Giudice soprannumerario del Tribunale di Girgenti;
- 21 aprile 1862 nominato Sostituto Procuratore del Re presso il Tribunal di Patti;

- 6 luglio 1862 tramutato a Siracusa;
- 26 luglio 1862 richiamato al Tribunale di Patti;
- 27 novembre 1862 tramutato a Messina;
- 28 dicembre 1862 promosso alla seconda categoria;
- 18 giugno 1863 Reggente la Procura di Mistretta;
- 30 luglio 1864 tramutato a Modica;
- 6 dicembre 1866 nominato Giudice del Tribunale di Nicastro;
- 30 giugno 1867 tramutato a Termini;
- 14 gennaio 1869 nominato Vice Presidente del Tribunale di Messina;
- 26 febbraio 1870 desinato a reggere la Presidenza del Tribunale di Caltagirone;
- 21 settembre 1870 Presidente del Tribunale di Commercio di Messina;
- 22 dicembre 1872 promosso alla prima categoria;
- 16 febbraio 1873 Consigliere d'appello a Catanzaro;
- 9 settembre 1873 tramutato a Palermo;
- 26 febbraio 1883 promosso alla prima categoria;
- 1884 Consigliere della Corte d'appello di Palermo;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 1 aprile 1886 applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 29 ottobre 1886 assegnata l'annua indennità;
- 20 febbraio 1889 aumentato il decimo sullo stipendio;
- 7 luglio 1889 Consigliere della Cassazione di Palermo a tutto gennaio 1907

ONORIFICENZE:

- Commendatore.

STATO DI FAMIGLIA:

- Stato di famiglia autocertificato a sua firma destinato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 19 agosto 1887: moglie Calabrò Rosalia, figlio Adragna Giuseppe di anni 23 celibe specificando che convive a carico del padre, figlia Adragna Amelia di anni 22 nubile specificando che convive a carico del padre.

NOTE:

- Palermo 12 agosto 1884 lettera dal Prefetto al Ministero di Grazia e giustizia, per far presente che il Comm. Adragna Giuseppe Consigliere della Corte d'appello «*ha presentato domanda per essere tenuto in considerazione nella nomina di Consigliere di questa Corte di Cassazione*»;
- Roma 7 aprile 1886 lettera del Ministro di Grazia e Giustizia al Presidente della Corte di Cassazione con preghiera di mantenere il Consigliere della Corte d'appello Adragna Giuseppe nella medesima carica.
- 29 marzo 1888 missiva con riferimento alla delusione del Comm. Adragna per la nomina del collega Lanzafame quale Consigliere della Corte di Cassazione;
- Roma 9 maggio 1888 lettera da parte del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta al reclamo a firma del Consigliere Adragna, in merito alla

sua mancata nomina a consigliere effettivo della Suprema Corte: essendo invece stato nominato il Consigliere Lanzafame, il Ministro adduce che il criterio di anzianità non può essere il solo ad essere considerato, anzi, nel caso di Lanzafame viene valutata la sua «incontestata capacità»;

- Roma 14 maggio 1889 il Ministro di Grazia e Giustizia fa sapere al primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo che il Consigliere Giuseppe Adragna, indicato tra i meritevoli per valore nelle discipline penali, deve essere destinato alle nuove sezioni in Roma;
- Palermo 25 maggio 1889 lettera di Giuseppe Adragna al Primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo, nella quale lo ringrazia preliminarmente per averlo segnalato al Ministro quale magistrato degno di servire in Roma (di cui alla nota precedente): pur se sarebbe onorato di inserirsi in una cerchia culturale così prestigiosa, come quella romana, ed oltretutto avrebbe la possibilità di trovare un'adeguata sistemazione lavorativa per il figlio, comunica, però, che deve rinunciare all'incarico perché la malattia della figlia impedisce qualunque spostamento in tal senso, senza che questo possa essere fatale per la stessa. Coglie l'occasione per rivendicare il ruolo che venne poi affidato al Lanzafame, auspicando di poter esprimere il suo valore nella sezione civile;
- Roma 22 giugno 1892 il Ministro di grazia e giustizia scrive, al primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo, di riferire dettagliate informazioni in merito ad un ricorso anonimo ricevuto in cui «*si fanno gravi addebiti di venalità e corruzione al Consigliere di codesta Corte Comm. Giuseppe Adragna*»;
- CORRIRE DI PALERMO 29 luglio 1892 inviato al presidente della Corte di Cassazione articolo nel quale si certifica la «cattiva condotta» politica di Adragna; L'ISOLA del 14/15 giugno 1892 stesso argomento; CORRIERE DI PALERMO 23 GIUGNO 1892 stesso argomento; L'ISOLA 6/7 agosto 1892 stesso argomento;
- Palermo 31 agosto 1892 lettera di Adragna al primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo, nella quale rivendica la sua «innocenza» rispetto alle accuse mosse in occasione delle elezioni del 1892 ed anticipa che provvederà alle sue dimissioni dall'incarico di Consigliere Provinciale;
- Sono presenti diverse note del 1893 nel quale viene denunciato che Adragna «vende» le sentenze favorevoli e che ha dei legami affettivi con alcuni ricorrenti;
- Palermo ottobre 1904 il primo presidente invia al Colonnello Comandante le Legione dei Reali Carabinieri di Palermo e al Prefetto della Provincia di Palermo una denuncia in capo al Consigliere Adragna, accusandolo *a)* che fa procurare al figlio avvocato Giuseppe clienti in Cassazione, *b)* che riceve in casa sua persone «clienti» del figlio, *c)* che corregge di suo pugno i ricorsi del figlio, *d)* che riceve ricompense, *e)* «*che con la sua ipocrisia mistifica la giustizia*»

* * *

NOMINATIVO: Alliata Giovanni
NATO A / IL: Palermo 13 novembre 1834
RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- laurea dottorale in diritto civile e canonico luglio 1856;
- 14 settembre 1858 alunno di pratica giurisprudenza, destinato nell'ufficio di Procuratore generale presso la Gran Corte civile di Palermo.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 26 ottobre 1860 Giudice soprannumerario nel Tribunale civile di Palermo;
- 21 aprile 1862 Giudice nel Tribunale Circondariale di Girgenti;
- 18 dicembre 1862 incaricato della istruzione delle cause penali dello stesso Tribunale;
- 4 aprile 1868 tramutato a Modica ed applicato all'istruzione colla destinazione a Patti;
- 26 febbraio 1870 tramutato in Caltagirone, continuando nell'attuale applicazione a Palermo;
- 26 maggio 1870 tramutato in Caltanissetta, continuando nell'attuale applicazione a Palermo;
- 5 febbraio 1871 tramutato in Palermo, cessando l'ufficio d'istruzione penale;
- 6 agosto 1871 asceso di categoria;
- 18 agosto 1874 promosso alla prima categoria;
- 20 maggio 1875 promosso a Vice Presidente al Tribunale di Messina;
- 23 aprile 1876 Presidente al Tribunale di Siracusa;
- 11 marzo 1877 tramutato al Tribunale di Trapani;
- 16 dicembre 1877 al Tribunale di Commercio di Palermo a sua domanda;
- 12 giugno 1878 promosso alla prima categoria;
- 1 febbraio 1880 Consigliere d'appello a Catania;
- 3 gennaio 1889 aumentato il decimo, promosso alla prima categoria;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 30 dicembre 1894 Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 24 settembre 1896 collocato in aspettativa per 3 mesi dal 1 ottobre 1896 lasciandosi per lui vacante il posto alla Cassazione di Torino;
- 21 febbraio 1897 confermato in aspettativa per 8 mesi dal gennaio 1897; morto il 10 aprile 1897.

ONORIFICENZE: NON INDICATA NEL PROSPETTO

STATO DI FAMIGLIA:

- Principe di Montereale figlio del fu Giovanni (celibe con due sorelle nubili fino al 1875) sposa (il 22 aprile 1869) Marianna Notarbartolo e Pignatelli nata in Palermo il 3 ottobre 1847; figli Angelica 25 anni, Luisa 23 anni, Giuseppina 21 anni, Giovanni 19 anni, Oliva 15 anni, Maria

12 anni, Annina 10 anni, Giulia 8 anni (tutto ciò si riscontra in una missiva datata Palermo 22 settembre 1896)

NOTE:

- Si allontana dall'incarico a causa delle cattive condizioni di salute che si ripercuotono nello stato mentale.

* * *

NOMINATIVO: Armò Giacomo

NATO A / IL: Palermo 29 settembre 1830

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- 12 febbraio 1852 alunno di giurisprudenza, fu decorato alla Camera dottorale in legge il 28 settembre 1849; esercitò l'avvocatura per parecchi anni.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 13 dicembre 1855 Giudice soprannumerario al Tribunale di Palermo;
- 13 ottobre 1858 Giudice del Tribunale civile di Girgenti;
- 3 agosto 1860 Giudice del Tribunale di Palermo;
- 4 ottobre 1860 Giudice di Gran Corte Criminale in missione di Procuratore del Re in Messina;
- 26 ottobre 1860 traslocato in Girgenti;
- 21 aprile 1862 nominato Procuratore del Re a Messina;
- 26 ottobre 1862 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
- 1 febbraio 1880 Primo Presidente della Corte d'appello di Catanzaro;
- 27 settembre 1893 Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;
- 28 novembre 1893 accettate le dimissioni da Ministro;
- 1891 Senatore del Regno

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 9 settembre 1873 Consigliere alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 17 marzo 1881 Avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Palermo;
- 23 novembre 1885 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Torino;
- 1 giugno 1893 Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo;
- 17 dicembre 1893 Magistrato alla carica di Primo Presidente;
- 2 luglio 1896 collocato a riposo a sua domanda dal 1 agosto 1896.

ONORIFICENZE:

- 10 marzo 1878 Commendatore della Corona d'Italia;
- 21 gennaio 1883 Commendatore Mauriziano;

- 1871 Ufficiale della Corona d'Italia;
- 1889 Gran Ufficiale Mauriziano;

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con Maria Antonietta Garajo da Palermo con tre figli e due sorelle nubili a carico.

NOTE:

- Deceduto il 09/06/1909.

* * *

NOMINATIVO: Ausiello Calcagni Bernardo

NATO A / IL: Palermo 4 ottobre 1847

RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL PROSPETTO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 20 febbraio 1872 nomina a Pretore in Palermo mandamento in Castellamare;
- 6 giugno 1872 tramutamento al mandamento Monte Pietà di Palermo;
- 17 dicembre 1874 dispensa di ulteriore servizio in seguito di sua istanza;
- 12 aprile 1877 nomina a Pretore del mandamento di Gibellina;
- 29 novembre 1877 tramutato al mandamento di Mazara del Vallo;
- 5 dicembre 1878 tramutato a Lercara;
- 30 gennaio 1881 tramutato a Palermo mandamento Monte Pietà;
- 6 agosto 1884 aumentato lo stipendio;
- 8 novembre 1886 promosso alla prima categoria;
- 25 marzo 1888 tramutato a Castelbuono;
- 3 febbraio 1889 nominato giudice del Tribunale di Girgenti;
- 20 dicembre 1891 tramutato a Palermo;
- 22 luglio 1893 aumentato lo stipendio;
- 6 aprile 1894 dispensato a sua domanda dall'applicazione all'ufficio d'istruzione;
- 20 dicembre 1897 promosso alla prima categoria;
- 4 febbraio 1900 con suo consenso nominato Procuratore del Re presso il Tribunale di Modica;
- 24 gennaio 1901 tramutato al Tribunale Civile e Penale di Siracusa;
- 26 luglio 1901 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- 1 marzo 1909 promosso alla seconda categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 4 gennaio 1911 nominato Consigliere alla Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 6 aprile 1872 diploma di Socio ordinario del Circolo Giuridico di Palermo;
- 24 dicembre 1872 diploma di Socio effettivo del Consiglio agrario del Circondario di Palermo;
- con R.D. del 31 dicembre 1909 sulla proposta del Guardasigilli nominato Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia;
- con R.D. 9 giugno 1910 nominato Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- con R.D. 19 dicembre 1912 nominato ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- celibe

* * *

NOMINATIVO: Barba Pietro fu Stefano

NATO A / IL: Palermo 26 settembre 1832

RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL PROSPETTO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 7 maggio 1862 Pretore in Montalbano d'Elicona;
- 20 luglio 1862 tramutato a S. Stefano di Camastra;
- 22 novembre 1866 tramutato a S. Angelo di Brolo;
- 18 aprile 1868 promosso alla prima categoria;
- 5 maggio 1869 tramutato a Priorato;
- 2 ottobre 1869 D. del Presidente Corte d'appello di Messina nomina a membro della Commissione enfiteutica dei beni ecclesiastici del circondario di Messina;
- 26 marzo 1871 Giudice al Tribunale di Girgenti;
- 24 giugno 1872 tramutato a Termini Imerese;
- 26 marzo 1873 tramutato a Palermo;
- 17 dicembre 1876 Segretario Capo dell'Economato di Sicilia;
- 31 luglio 1879 Presidente del Tribunale di Oristano;
- 23 settembre 1879 tramutato a Nuoro;
- 29 febbraio 1880 tramutato a Termini Imerese;
- 30 aprile 1881 promosso alla prima categoria;
- 30 aprile 1882 Consigliere soprannumerario alla Corte d'appello di Aquila;
- 24 dicembre 1882 Consigliere effettivo della stessa Corte;
- 25 marzo 1883 tramutato a Parma ed applicato alla Corte d'appello di Catanzaro;

- 4 maggio 1884 tramutato in soprannumero alla Corte d'appello di Palermo;
- 16 luglio 1889 nominato Consigliere effettivo della stessa Corte;
- 3 febbraio 1891 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 24 giugno 1894 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo fino a dicembre 1901;
- 19 gennaio 1902 tramutato a Torino.

ONORIFICENZE:

- 2 giugno 1877 con Regio diploma Cavaliere della Corona d'Italia;
- 19 febbraio 1886 con Regio diploma Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 8 febbraio 1898 con Regio diploma Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 28 febbraio 1899 con Regio diploma Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- ammogliato con la Signora Giovannina Florena da S. Stefano di Camastra con sette figli;

STATO DI FORTUNA: possidente.

NOTE:

- «*Avvenimenti particolari*»: numerosi elogi per il suo operato; nominato per più mandati componente delle Commissioni demaniali di Messina e Girgenti.

* * *

NOMINATIVO: Bartoli Domenico fu Rocco

NATO A / IL: Girgenti 31 marzo 1822 / morto 11 ottobre 1897

RESIDENZA: Girgenti

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL FASCICOLO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 2 settembre 1848 nominato Giudice Comunale in Cammarata fino a maggio 1849;
- 28 maggio 1860 nominato Governatore del Distretto di Girgenti; con deliberazione della Corte dei Conti 13 settembre 1873 fu dichiarato utile agli effetti della pensione il periodo di tempo in cui rimase per causa politica fuori impiego dal maggio 1849 al 28 maggio 1860;

- D. Dittatoriale 14 luglio 1860 nominato Giudice della Gran Corte Criminale di Girgenti;
- R.D. 19 aprile 1862 collocato in aspettativa con un terzo dello stipendio;
- R.D. 10 giugno 1862 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, sezione di Perugia;
- R.D. 21 febbraio 1864 consegnata la seconda categoria;
- R.D. 24 ottobre 1866 tramutato a Firenze;
- R.D. 27 ottobre 1870 incaricato di reggere la Procura Generale di Roma;
- R.D. 19 marzo 1871 nominato Reggente della Procura Generale di Cagliari;
- R.D. 11 marzo 1873 nominato Procuratore Generale di Cagliari;
- R.D. 1 aprile 1875 tramutato a Trani;
- R.D. 16 novembre 1876 tramutato a Messina;
- R.D. 28 dicembre 1876 tramutato a Trani;
- R.D. 29 aprile 1877 tramutato a Firenze;
- 10 R.D. novembre 1890 tramutato a Roma.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 17 settembre 1893 nominato procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 15 agosto 1867 Cavaliere Mauriziano;
- 3 gennaio 1869 Cavaliere Corona d'Italia;
- 13 gennaio 1871 Ufficiale Corona d'Italia;
- 9 gennaio 1873 Commendatore Corona d'Italia;
- 8 giugno 1881 Ufficiale Mauriziano;
- 12 giugno 1881 Senatore del Regno;
- 19 gennaio 1888 Commendatore Mauriziano;
- 9 gennaio 1890 Grande Ufficiale di Corona;
- 3 giugno 1894 Grande Ufficiale Mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA:

- moglie Antonietta Nocita nata il 25 agosto 1836; atto di matrimonio 1853.

* * *

NOMINATIVO: Bentivegna Vincenzo
NATO A / IL: Corleone 16 novembre 1816
RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Corso degli studi letterari e scientifici, indi il corso intero di giurisprudenza;
- Esercitò la professione di avvocato per 25 anni.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 1848 sostenne la carica di ispettore alle rassegne con grado di Maggiore dell'armata nazionale siciliana;
- 22 gennaio 1848 nominato Capo dell'ufficio dei prigionieri militari e quindi Comandante di battaglione;
- D. Dittatoriale 3 giugno 1860 nominato Capo dello Stato Maggiore dei Cacciatori dell'Etna;
- D. Prodittatoriale 23 agosto 1860 nominato Colonnello di Fanteria;
- 26 settembre 1860 con Decreto Dittatoriale nominato Colonnello del 1° Reggimento Cacciatori dell'Etna;
- 1860 colonnello dell'armata meridionale, indi confermato col detto grado nell'armata nazionale italiana, si ebbe per distinzione di guerra la croce dei SS. Maurizio e Lazzaro oltre alle due medaglie commemorative del 1848, 1849, 1860;
- R.D. 15 dicembre 1861 confermato nell'arma di fanteria del corpo dei volontari italiani;
- R.D. 16 aprile 1862 trasferito nell'Esercito regolare italiano;
- 23 febbraio 1863 cessazione dal servizio militare;
- R.D. 20 maggio 1877 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 22 marzo 1866 nominato reggente il posto di Cancelliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 6 gennaio 1874 nominato Cancelliere effettivo;
- R.D. 1 marzo 1878 tramutato ed applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- D. Ministeriale 1 dicembre 1889 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo a tutto novembre 1891;
- La Corte dei Conti con deliberazione del 16 aprile 1873 avendo riconosciuto che il Comm. Bentivegna con decreto del Comitato secondo di Palermo del 22 gennaio 1848, venne nominato Capo dell'Ufficio dei prigionieri militari, e fu nominato Ispettore col grado di Comandante di battaglione in seconda, ed in quest'ultima qualità trovavasi in servizio alla ripristinazione del Governo borbonico, sotto il quale non riprese servizio né civile né militare, statui opera utile per gli effetti della pensione il periodo di tempo in cui per causa politica rimase privo d'impiego, e cioè dal maggio 1849 al 16 settembre 1860;
- R.D. 29 novembre 1891 collocamento a riposo con titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'appello.

ONORIFICENZE:

- D. Luogotenenziale 12 gennaio 1862 conferimento della medaglia di bronzo per la campagna del 1860;
- 4 dicembre 1863 dichiarazione del Prefetto di Palermo di conferimento della medaglia d'argento per la commemorazione dei fatti avvenuti per la liberazione della Sicilia nel 1848;
- 18 gennaio 1880 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 12 marzo 1885 Commendatore della Corona d'Italia;
- 29 novembre 1891 Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con la Signora Lucia Gandolfo nata a Palermo; cinque figli: Gaetano, Giuseppina, Salvatore, Francesco e Rosario.

STATO DI FORTUNA: possidente.

NOTE:

- *«Avvenimenti particolari»: ANNI 1848 e 1849 – membro del Comitato provvisorio per la riscossa del giogo borbonico al 1848. Da Ispettore alla riscossa col grado di Maggiore, dopo aver sostenuto vari incarichi speciali comandanti l'ospizio dei militari borbonici prigionieri e qual Capitano Maggiore nell'armata, ebbe due straordinarie missioni: l'una compiuta nello scorcio del 1848 qual Commissario straordinario del Governo Siciliano all'interno dell'Isola per raccogliere mezzi a norma del Decreto del Parlamento, onde favorire alla difesa della Patria e per tenere detto ed affermare sempre più lo entusiasmo per la causa della Libertà; l'altra d'altissima difficoltà sostenuta nei primi di Aprile 1849 nella medesima qualità d'inviato straordinario del Governo predetto per costituire in Castrogiovanni un gran deposito di viveri per 200.000 razioni in armonia ad un piano strategico di campagna contro l'invadente esercito borbonico. In entrambi riuscì bene ed ebbe uffici d'elogio del Governo, che conserva fra i molteplici commenti di servigi resi al Paese. Infine fornì un terzo incarico straordinario e delicatissimo qual delegato del Governo nazionale alla consegna del ricco deposito del casermaggio militare nazionale verso il delegato del Comandante in Capo dell'esercito napoletano a norma della capitolazione militare tra le due parti belligeranti. ANNO 1860 – membro del Comitato segreto, che preparò la gloriosa riscossa del 1860. Con tale qualità fu inviato attraverso mille rischi a conferire e concertare col generale Garibaldi sul piano d'entrata a Palermo, ove insieme al Dittatore penetrò all'alba del 27 maggio 1860. Per decreto del Dittatore, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti fu nominato membro della Commissione istituita per l'ordinamento della milizia nazionale. Fu Capo dello Stato Maggiore generale della guerriglia siciliana. Indi da Colonnello Comandante il 1° Reggimento dei Cacciatori dell'Etna seguì Garibaldi nella gloriosa campagna meridionale. Ebbe il comando della Piazza e della Fortezza di Milazzo, mantenendo quello del Reggimento. Fu inviato qual Commissario straordinario del Governo Dittatoriale a sedare la guerra civile scoppiata nella città e provincia di Benevento. Fece parte della campagna di Napoli, quindi all'assedio della Fortezza di Capua, ove*

vi entrò alla testa del suo reggimento. Delle dette missioni possiede lusinghieri attestati per i suoi documenti politici. Ha tre decreti: l'uno di Cav. dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; e due di medaglie d'argento per distinzione in guerra, e commemorative di campagna».

- Roma 11 novembre 1891 - Lettera dal Ministero di Grazia e Giustizia indirizzata al Presidente della Corte di Cassazione, nella quale si invita lo stesso a collocare a riposo il Bentivegna perché ha raggiunto 75 anni di età.

* * *

NOMINATIVO: Beria D'Argentina Luigi fu Cav. Maurizio
NATO A / IL: Torino 17 aprile 1845
RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL FASCICOLO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 4 aprile 1868 Vice Pretore alla pretura Urbana di Torino;
- 17 agosto 1869 uditore presso i Collegi giudiziari;
- 29 novembre 1869 Vice pretore alla pretura Urbana di Torino;
- 5 marzo 1871 Sostituto Segretario aggiunto al Tribunale di Torino;
- 25 giugno 1873 aggiunto al Tribunale di Torino;
- 17 marzo 1878 Sostituto Procuratore del Re al Tribunale di Biella;
- 11 luglio 1880 tramutato al Tribunale di Asti;
- 17 settembre 1882 tramutato al Tribunale di Torino;
- 29 febbraio 1884 promosso alla prima categoria;
- 1 aprile 1886 nominato a sua domanda Giudice al Tribunale di Torino;
- 11 marzo 1888 nominato Vice Presidente del Tribunale di Genova;
- 28 aprile 1889 nominato Presidente del Tribunale di Savona;
- 4 gennaio 1891 tramutato a Milano col suo consenso;
- 4 aprile 1891 promosso alla prima categoria;
- 23 luglio 1892 nominato Consigliere d'appello a Casale;
- 22 dicembre 1892 tramutato a sa domanda a Torino;
- 13 gennaio 1899 promosso alla prima categoria;
- 22 dicembre 1907 Primo Presidente alla Corte d'appello di Casale;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 19 gennaio 1902 Sostituto Procuratore Generale alla Cassazione di Torino;
- 23 febbraio 1919 Primo Presidente alla Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 21 gennaio 1894 Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
- 11 giugno 1903 Cavaliere ordine Mauriziano;
- 24 maggio 1906 Ufficiale della Corona d'Italia;
- 9 giugno 1907 Ufficiale dell'ordine SS. Maurizio e Lazzaro;

- 2 gennaio 1908 Commendatore Corona d'Italia;
- 2 marzo 1911 Commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 16 aprile 1916 Grande Ufficiale della Corona d'Italia;
- 10 giugno 1917 Grande Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 3 febbraio 1918 Cavaliere di Gran Corte decorato dal Gran Cordone della Corona d'Italia;

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con prole (dalla *nota di impegno spese* per il rimborso dei titoli di viaggio, risulta che lo stesso viaggiò per 4 giorni da Casale a Palermo con la figlia Maria).

STATO DI FORTUNA: figlio di famiglia.

NOTE:

- Missiva inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 28 marzo 1919 nella quale si trasmette copia del verbale di giuramento prestato da Beria per la nomina a Primo Presidente della Cassazione di Palermo: «*COPIA DEL VERBALE DI GIURAMENTO prestato da S.E. Beria D'Argentina Cav. di Gr. Croce Luigi Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo. * L'anno millenovecentodiannove il giorno 28 del mese di Marzo in Roma, nel palazzo di Firenze, sede del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; Innanzi a noi Facta Cav. di gr. Croce Luigi, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti assistito dal Comm. Avv. Luigi Cammarina, Direttore Capo di Divisione nel Ministero anzidetto. È comparso S.E. Beria D'Argentina Cav. di gr. Croce Luigi, Primo Presidente della Corte d'appello di Casale nominato con decreto 23 febbraio 1919 (registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo successivo) Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo il quale col capo scoperto ha prestato il seguente giuramento: Io Beria D'Argentina Cav. di gr. Croce Luigi giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate. Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto da S.E. Beria D'Argentina, da Noi e dal sovrannominato Com. Cammarina. Firmato Luigi Beria D'Argentina firmato Avv. Luigi Facta firmato L. Cammarina. Si rilascia la presente copia del verbale di giuramento, la quale è conforme all'originale esistente negli atti del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Roma addì 28 marzo 1919.*».

* * *

NOMINATIVO: Bicci Giorgio
NATO A / IL: Barletta 16 giugno 1852
RESIDENZA: Trani

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in giurisprudenza;
- Ha esercitato l'ufficio di procuratore legalmente esercente presso i Collegi giudiziari di Trani per un anno e mezzo circa prima di appartenere all'ordine giudiziario.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 22 aprile 1875 nominato uditore presso i collegi giudiziari del Regno;
- Maggio 1875 nota ministeriale applicato come uditore alla Procura generale del Re presso la Corte d'appello delle Puglie in Trani;
- R.D. 28 febbraio 1876 destinato alle funzioni di Vice Pretore nel Mandamento di S. Agata di Puglia con l'incarico di reggere l'ufficio durante la mancanza del titolare;
- R.D. 2 settembre 1877 nominato Pretore nel Mandamento di S. Agata di Puglia;
- D. Ministeriale 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 16 maggio 1878 tramutato dal Mandamento di S. Agata a quello di Orta Nova
- R.D. 27 aprile 1879 tramutato al Mandamento di Spinazzola;
- R.D. 24 luglio 1885 tramutato al Mandamento di Bisceglie;
- D. Ministeriale 2 maggio 1887 promosso alla prima categoria;
- R.D. 26 dicembre 1889 nominato Giudice del Tribunale di Lucera
- D. Ministeriale 17 ottobre 1898 promosso alla prima categoria;
- R.D. 4 novembre 1900 nominato Vice Presidente del Tribunale civile e penale di Napoli;
- R.D. 16 marzo 1902 nominato Consigliere della Sezione di Corte d'appello in Perugia;
- D. Ministeriale 20 gennaio 1906 promosso alla seconda categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 24 marzo 1910 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 19 dicembre 1912 nominato Ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 4 giugno 1914 nominato Ufficiale nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con Damato Maria Fortunata di Barletta; con 5 figli.

NOTE:

- «*Avvenimenti particolari*»: tre note di merito nella qualità di Pretore in Spinazzola, in particolare in occasione di un procedimento penale a carico di un detenuto imputato di oltraggio ad agenti della forza pubblica (maggio 1882); in occasione dell'epidemia colerica che colpì Spinazzola, in qualità di ispettore sanitario (dicembre 1884); nel maggio 1885 il Consiglio Comunale di Spinazzola lodava le particolari doti per la condotta del Bicci nell'amministrazione della giustizia;
- dall'atto di nascita (17 giugno 1852) si evincono i dati della madre Angela Savasta di anni 33 e del padre Demetrio Bicci di anni 28;
- Roma 3 febbraio 1921 il Ministro invia la richiesta di messa a riposo del consigliere Bicci perché la sua sordità provoca intralci ed inconvenienti gravissimi al servizio d'udienza, ma anche in camera di consiglio. Vi sono numerose lettere del Ministro al Presidente della Corte di Cassazione nelle quali si chiedono delucidazioni in merito alla sordità del Bicci.

* * *

NOMINATIVO: Brengola Nicola fu Giuseppe

NATO A / IL: Bari il 1 gennaio 1845

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in legge all'Università di Napoli;
- Esercitò dieci anni l'avvocatura a Napoli.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale della Finanza 12 agosto 1868 nominato volontario nell'amministrazione delle imposte dirette;
- D. Ministeriale della Finanza 26 novembre 1868 dichiarato dimissionario per volontaria rinunzia;
- D. Ministeriale di Grazia e Giustizia 18 aprile 1868 nominato uditore Giudiziario;
- R.D. 14 gennaio 1872 aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Napoli;
- 18 gennaio 1872 applicato all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;
- R.D. 28 novembre 1872 tramutato al Tribunale di Macerata;
- D. Ministeriale 20 agosto 1874 tramutato a Genova per compiere le funzioni di Sostituto Procuratore del Re;
- R.D. 21 gennaio 1877 nominato Sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale di Chiavari;
- R.D. 23 settembre 1877 tramutato a Palermo;
- D. Ministeriale 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 25 ottobre 1881 tramutato a Napoli;
- D. Ministeriale 1 settembre 1882 promosso alla prima categoria;

- R.D. 18 dicembre 1884 reggente il posto di Procuratore del Re;
- R.D. 6 giugno 1885 Procuratore del Re presso stesso Tribunale;
- 24 giugno 1886 tramutato a Catania;
- 29 settembre 1888 tramutato a Genova;
- 1 febbraio 1889 promosso alla prima categoria;
- 22 dicembre 1892 reggente il posto di Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
- 21 settembre 1893 Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
- 18 febbraio 1894 tramutato a Genova;
- 10 ottobre 1894 promosso alla prima categoria;
- 19 aprile 1900 tramutato a Potenza con l'incarico di reggere l'ufficio della Procura Generale;
- 1 novembre 1900 tramutato a Genova a sua domanda.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 12 dicembre 1901 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 8 marzo 1889 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 23 novembre 1889 conferito attestato di pubblica benemerenzza per l'opera prestata durante l'epidemia colerica dell'anno 1887 in Catania;
- 2 luglio 1896 Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con Teresa Borghi con figli.

NOTE:

- «*Avvenimenti particolari*»: Note di elogio da parte del Ministro di Grazia e Giustizia e della Finanza, di Procuratori Generali e Presidenti di Corti d'appello. Membro della Commissione Provinciale di Ricchezza Nobile nella provincia di Catania.

* * *

NOMINATIVO: Bussola Carlo

NATO A / IL: Napoli agosto 1827 / morto a Napoli il 25 novembre 1903

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Dicembre 1848 licenziato e laureato in diritto con regolare discussione pubblica, ottenne il posto di alunno di giurisprudenza;
- 28 giugno 1848 alunno aspirante presso il Ministero;

- 27 giugno 1849 alunno straordinario di giurisprudenza;
- 29 aprile 1850 alunno definitivo di giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 26 febbraio 1855 giudice soprannumerario del Tribunale di S. Maria;
- 7 novembre 1859 Giudice ordinario del Tribunale di Salerno;
- 28 agosto 1860 tramutato a Napoli;
- 31 dicembre 1860 Giudice di Gran Corte Criminale in missione di Procuratore del Tribunale di Teramo;
- 6 aprile 1862 Procuratore del Re in Avellino;
- 13 ottobre 1864 tramutato a S. Maria;
- 19 gennaio 1868 Sostituto Procuratore Generale d'appello a Napoli;
- 31 agosto 1876 Reggente la Procura Generale Sezione Potenza;
- 8 luglio 1877 promosso alla seconda categoria;
- 13 novembre 1883 Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;
- 1 dicembre 1885 tramutato a Palermo;
- 1 ottobre 1892 tramutato a Parma;
- 15 dicembre 1892 collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per tre mesi dal 14 dicembre 1892;
- 12 marzo 1893 richiamato in servizio dal 14 marzo 1893 e destinato presso la Corte d'appello di Cagliari;
- 17 settembre 1893 tramutato a Venezia;
- 11 agosto 1894 tramutato a Roma;
- 9 ottobre 1896 tramutato a Napoli.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 2 maggio 1879 Sostituto Procuratore Generale di Cassazione Roma;
- 3 aprile 1898 nominato Procuratore Generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- Grand Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato in seconde nozze con prole;

STATO DI FORTUNA: modestissima.

* * *

NOMINATIVO: Calvino Gaspare di Giuseppe
NATO A / IL: Trapani 27 ottobre 1818
RESIDENZA: domiciliato in Trapani

GRADI ACCADEMICI:

- Studi nel Convitto di Monreale, e nella Università di Palermo. Esame per laurea ottenuta nel 1839;
- Concorso per l'alunnato di giurisprudenza nel 1844;
- Incominciato lo esercizio dell'avvocatura fu nominato alunno di giurisprudenza in Palermo.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 14 maggio 1845 nominato alunno di giurisprudenza pratica presso il Pubblico Ministero della Corte Suprema di Giustizia, della Gran Corte Civile, della Gran Corte Criminale e del Tribunale Civile di Palermo;
- R.D. 9 ottobre 1849 nominato Giudice soprannumerario del Tribunale Civile di Trapani;
- R.D. 6 marzo 1854 nominato Giudice (proprietario?) del Tribunale Civile di Trapani;
- R.D. 3 febbraio 1857 tramutato al Tribunale Civile di Palermo;
- R.D. 4 novembre 1857 nominato Procuratore Sostituto presso il Tribunale Civile di Palermo;
- R.D. 13 aprile 1858 nominato Vice Presidente del Tribunale Civile di Palermo;
- R.D. 22 luglio 1859 nominato Giudice di Gran Corte Criminale in Trapani;
- D. Prodittoriale 4 ottobre 1860 confermato nella stessa carica, ed affidatagli la missione di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trapani;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato Procuratore del Re presso il Tribunale di circondario di Trapani;
- R.D. 26 ottobre 1862 nominato Consigliere d'appello in Palermo;
- R.D. 29 settembre 1870 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 26 luglio 1874 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 16 novembre 1876 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 17 dicembre 1875 collocato a riposo a sua domanda.

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con due figli; patria della moglie Trapani;

STATO DI FORTUNA: rendita sul G. libro L. 105.

NOTE:

- Dalle missive del Ministero si evince che il Calvino venne privato temporaneamente dello stipendio a causa di una sua «*illecita assenza dalla residenza in tempo di epidemia colerica*»;
- «*Avvenimenti particolari*»: «Delegato Regio per la commutazione in canoni fissi in denaro delle prestazioni in generi dovute dai singoli alla Comune di Alcamo. Componente delle forze speciali di Trapani nel 1860 Consigliere Provinciale di Trapani».

* * *

NOMINATIVO: Cantarella Gaetano fu Domenico

NATO A / IL: Chiaramonte 27 settembre 1854

RESIDENZA: Catania

GRADI ACCADEMICI:

- 6 agosto 1878 ebbe il diploma di laurea in giurisprudenza e nei relativi esami fu all'unanimità approvato a pieni voti 15/15 e lode. Fece tutti gli studi a Catania (conseguì diploma ginnasiale e liceali con il massimo dei voti, ragion per cui fu esonerato dal pagamento delle tasse per tutto il corso di studi e nel 1876 conseguì un lascito premio quale alunno più distinto dell'Università).

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 19 marzo 1879 nominato uditore presso i Collegi giudiziari del Regno con punti 61/81;
- 15 aprile 1879 destinato all'ufficio della Regia Procura di Catania;
- R.D. 20 gennaio 1884 nominato aggiunto Giudice presso il Tribunale civile e correzionale di Girgenti;
- 31 dicembre 1884 tramutato a Catania;
- 16 aprile 1891 nominato giudice del Tribunale civile e penale di Catania;
- 20 gennaio 1900 promosso alla prima categoria;
- 17 ottobre 1902 nominato Vice Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
- 3 agosto 1903 nominato Consigliere della Sezione d'appello di Potenza;
- 16 agosto 1903 richiamato al ruolo di Vice Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vedere;
- 13 dicembre 1903 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- 15 gennaio 1913 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- D. Luogotenenziale 18 gennaio 1917 nominato Consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- R.D. 22 luglio 1923 collocato a riposo a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- R.D. 9 giugno 1907 Cavaliere della Corona d'Italia;
- R.D. 20 maggio 1912 Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 21 gennaio 1917 Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;
- 30 dicembre 1917 Commendatore della Corona d'Italia;
- 16 gennaio 1919 Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 22 luglio 1923 Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Celibe

NOTE:

- In una nota il Presidente della Corte d'appello di Palermo comunicava che: «*Cantarella addetto alla seconda sezione civile ed aspira alla promozione di consigliere di cassazione. 8 novembre 1909*».

* * *

NOMINATIVO: Capaldo Pietro

NATO A / IL: Bisaccia 27 agosto 1849

RESIDENZA: domiciliato prima dell'impiego a Bisaccia

GRADI ACCADEMICI:

- 1861 laurea in lettere e filosofia;
- 23 dicembre 1863 dottorato in giurisprudenza;
- Gennaio 1866 approvato patrocinatore presso la Corte d'appello di Napoli.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 8 novembre 1866 nominato Vice Pretore;
- 21 gennaio 1869 dispensato dal ulteriore servizio a sua domanda;
- 17 agosto 1870 Uditore giudiziario;
- 18 novembre 1871 Vice Pretore al mandamento di Montecalvario (Napoli);
- 25 giugno 1873 Aggiunto Giudice al Tribunale di Napoli;
- 16 aprile 1873 tramutato al Tribunale di Potenza;
- 5 maggio 1876 applicato al Ministro di Grazia e Giustizia;
- 4 gennaio 1877 Sostituto procuratore del Re al Tribunale di Palermo;
- 22 novembre 1877 applicato al Procuratore Generale Corte d'appello di Napoli;

- 7 febbraio 1878 tramutato a Lanciano continuando nella detta applicazione;
- 13 febbraio 1879 tramutato a Napoli;
- 20 agosto 1881 applicato alla Procura Generale;
- 11 settembre 1881 autorizzato a funzionare da P.M. presso la Sezione correzionale della Corte d'appello di Napoli;
- 1 luglio 1882 promosso alla prima categoria;
- 28 luglio 1883 nominato reggente il posto di procuratore del Re presso il Tribunale di Oristano;
- 10 novembre 1883 tramutato a Bozzano;
- 4 maggio 1884 nominato Procuratore del Re al Tribunale di Bozzano;
- 18 novembre 1884 tramutato a Salerno;
- 9 dicembre 1885 nominato Presidente del Tribunale di Avellino;
- 30 giugno 1886 promosso alla prima categoria;
- 23 giugno 1887 nominato Consigliere soprannumerario presso la Corte d'appello di Catanzaro;
- 18 ottobre 1887 tramutato a Potenza;
- 7 dicembre 1889 tramutato a Napoli a sua domanda;
- 21 dicembre 1892 destinato in missione di Presidente del Tribunale di Roma;
- 31 dicembre 1893 nominato Presidente del Tribunale di Roma;
- 1 gennaio 1894 promosso alla prima categoria;
- 9 luglio 1896 nominato Presidente di Sezione della Corte d'appello di Napoli.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 1 gennaio 1895 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 26 febbraio 1882 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 18 giugno 1889 Ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: ammogliato con la Signora Antonietta.

STATO DI FORTUNA: paga l'anno tributo fondiario a £ 200 circa.

* * *

NOMINATIVO: Caruso Ignazio
NATO A / IL: Palermo 23 dicembre 1821
RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato nella facoltà legale in febbraio 1843. Premiato con medaglia in tutte le classi;
- Avvocato esercizio effettivo per 18 anni arringò cause civili in tutti i collegi giuridici ed amministrativi. Pubblicò un gran numero di difese legali e di monografie sopra questioni di diritto civile;
- Dalla Commissione di pratica al 1860 proposto a Vice Presidente del Tribunale di Palermo, la nomina non ebbe effetto per gl'intrighi dei tempi.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 24 aprile 1862 Sostituto avvocato dei poveri presso la Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 16 novembre 1862 Vice Presidente del Tribunale di Circondario di Trapani;
- R.D. 4 dicembre 1864 avvocato dei poveri presso la Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 13 gennaio 1866 disponibilità per soppressione di ufficio;
- 21 gennaio 1866 Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Corte di Sciacca;
- R.D. 19 settembre 1866 destinato temporaneamente alle funzioni di Sostituto Procuratore Generale aggiunto presso la Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 13 ottobre 1866 promosso alla prima categoria;
- 30 dicembre 1866 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
- 3 giugno 1875 promosso alla seconda categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 21 ottobre 1881 applicato temporaneamente alla Corte di cassazione di Palermo con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale;
- R.D. 21 aprile 1889 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di Palermo;
- Morto il 5 ottobre 1901.

ONORIFICENZE:

- 15 febbraio 1873 Decreto del Gran Magistero nominato Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 1 maggio 1881 Commendatore nell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Ammogliato con un figlio, la moglie era originaria di Messina;

STATO DI FORTUNA: Lire 1000 di rendita patrimonio della sua moglie.

* * *

NOMINATIVO: Cefalo Enrico fu Filiberto e fu Maria Grazia Cipolletti
NATO A / IL: Avellino 26 settembre 1838
RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Studi letterari e giuridici;
- Laurea in giurisprudenza all'Università di Napoli;
- Cominciò ad esercitare l'avvocatura ed a dettare in Napoli Lezioni di Diritto Privato fino a che entrò in Magistratura per concorso attenendo il 1° posto tra gli alunni di giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 6 luglio 1862 alunno di giurisprudenza destinato a prestare servizio presso la Procura Generale di Napoli;
- R.D. 1 maggio 1864 Giudice soprannumerario al Tribunale di Benevento;
- R.D. 1 marzo 1866 tramutato con la stessa qualità al Tribunale di Napoli;
- R.D. 13 maggio 1867 nominato Giudice al Tribunale di Lagonegro;
- R.D. 28 luglio 1867 tramutato al Tribunale di Orciano ed incaricato della istruzione delle cause penali;
- R.D. 15 dicembre 1867 promosso alla terza categoria;
- R.D. 7 settembre 1870 tramutato al Tribunale di Benevento lasciando l'incarico della istruzione;
- R.D. 21 dicembre 1871 tramutato al Tribunale di Salerno;
- R.D. 16 marzo 1876 tramutato al Tribunale di Napoli;
- R.D. 23 settembre 1877 promosso alla seconda categoria;
- 12 giugno 1878 promosso alla prima categoria;
- R.D. 4 ottobre 1880 nominato Vice Presidente al Tribunale di Potenza;
- R.D. 17 marzo 1881 tramutato al Tribunale di Santa Maria;
- R.D. 9 maggio 1882 Presidente del Tribunale di Reggio Calabria;
- R.D. 31 agosto 1884 promosso alla prima categoria;
- R.D. 10 dicembre 1885 nominato Consigliere in soprannumero alla Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 28 marzo 1886 nominato Consigliere effettivo Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 14 settembre 1888 tramutato a sua domanda alla Corte d'appello di Napoli;
- R.D. 18 febbraio 1892 nominato Avvocato Erariale Distrettuale di seconda classe.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 30 luglio 1896 nominato Consigliere della Cassazione di Palermo;
- R.D. 4 maggio 1898 nominato Consigliere della Cassazione di Roma.

ONORIFICENZE:

- R.D. 11 gennaio 1884 Nominato Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 4 giugno 1891 Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

- R.D. 3 giugno 1892 Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 13 giugno 1895 Commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Il padre era impiegato Regio;
- Ammogliato (otto persone a suo carico: una moglie e sette figli);
- Matrimonio celebrato il 17 ottobre 1839 con Concettina Sparano da Napoli.

* * *

NOMINATIVO: Cerardo Domenicantonio

NATO A / IL: Mileto (Calabria) il 17 febbraio 1831;

RESIDENZA: domicilio di origine Chiaravalle Centrale, e prima dell'impiego risiedeva in Catanzaro qual Avvocato patrocinatore.

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 11 maggio 1857 dietro pubblici esami sostenuti in Napoli nominato Giudice Regio di 3 classe destinato in Ugento;
- 11 settembre 1858 migliorato di residenza;
- 16 luglio 1859 a sua domanda tramutato in Santa Severina;
- 31 luglio 1860 migliorato di residenza in Nocera;
- 11 luglio 1861 promosso alla seconda classe e destinato in Soriano;
- 6 aprile 1862 giudice di mandamento di terza categoria;
- 17 aprile 1863 passato alla seconda categoria;
- 26 luglio 1863 tramutato in Filadelfia (Calabria);
- 18 aprile 1868 tramutato in Laureana;
- 20 maggio 1869 tramutato in Squillace;
- 14 agosto 1870 promosso alla prima categoria;
- 12 febbraio 1871 nominato Sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale di Cosenza;
- 21 aprile 1872 tramutato in Reggio Calabria,
- 9 marzo 1873 nominato giudice del Tribunale di Monteleone;
- 29 aprile 1877 tramutato a Catanzaro;
- 1 marzo 1880 promosso alla prima categoria;
- 6 aprile 1882 nominato Vicepresidente al Tribunale di Catania;
- 19 luglio 1883 nominato Presidente del Tribunale di Patti;
- 21 dicembre 1884 tramutato al Tribunale di Castrovillari;
- 31 marzo 1887 nominato consigliere d'appello ad Aquila;
- 2 giugno 1887 tramutato ad Ancona a sua domanda;
- 30 marzo 1890 tramutato a Trani a sua domanda;
- 12 luglio 1894 tramutato alla Corte d'appello di Napoli a sua domanda;

- D. ministeriale 31 dicembre 1893 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 15 novembre 1900 nominato consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 12 giugno 1902 collocato a riposo dal 1 luglio 1902 a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- R.D. 13 marzo 1887 nominato cavaliere della Corona d'Italia;
- R.D. 20 gennaio 1898 nominato cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: «*Sposato ad una sua paesana da Chiaravalle Centrale non ha figli. Data del matrimonio 2 dicembre 1862. Nascita della moglie 5 aprile 1829*»

STATO DI FORTUNA: «*Ha circa lire 9000 propri beni, altrettanti dotali*».

* * *

NOMINATIVO: Chiaia Cesare Polimondo

NATO A / IL: Ruvo Provincia di Basilicata 31 luglio 1833

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL PROSPETTO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 12 maggio 1860 nomina di Giudice circondario di Osta;
- R.D. 1 luglio 1861 tramutato in Ascoli;
- 6 aprile 1862 confermato in Ascoli;
- R.D. 29 gennaio 1863 tramutato in Foggia;
- R.D. 23 novembre 1864 reintegrato e destinato a Roma;
- R.D. 30 novembre 1864 tramutato a Bolzano;
- R.D. 6 dicembre 1866 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 23 luglio 1871 tramutato in Catanzaro;
- R.D. 24 gennaio 1873 nominato Giudice del Tribunale di Sciacca;
- R.D. 18 dicembre 1873 tramutato a Palermo;
- R.D. 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 18 dicembre 1879 tramutato a Massa;
- R.D. 6 febbraio 1881 tramutato a Roma;
- R.D. 2 luglio 1882 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 19 luglio 1883 nominato Procuratore del Re a Caltanissetta;
- R.D. 14 agosto 1883 richiamato al posto di Giudice del Tribunale di Roma;

- R.D. 27 ottobre 1883 tramutato a Lanciano;
- R.D. 3 novembre 1888 nominato Vice Presidente del Tribunale di Teramo;
- 9 gennaio 1890 nominato Presidente del Tribunale di Potenza;
- R.D. 8 marzo 1892 promosso alla prima categoria;
- R.D. 25 dicembre 1893 nominato Consigliere della Corte d'appello di Potenza;
- R.D. 25 maggio 1895 tramutato a Napoli;
- R.D. 10 maggio 1899 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 3 luglio 1904 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: NON INDICATO NEL PROSPETTO

* * *

NOMINATIVO: Ciampa Nicola

NATO A / IL: Serracapriola (in provincia di Capitanata) 8 aprile 1826

RESIDENZA: «*prima dell'impegno avea suo domicilio principale in Napoli ve si condusse in sin dall'età di anni 14*».

GRADI ACCADEMICI:

- laurea in giurisprudenza dietro studi ed esami regolari nell'Università di Napoli;
- «*per l'alunnato di giurisprudenza pratica sostenne esame in settembre 1847 riportando approvazione in primo posto*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 29 dicembre 1851 Giudice soprannumerario del Tribunale civile in S. Maria;
- R.D. 12 febbraio 1855 Giudice ordinario del Tribunale di Potenza;
- R.D. 9 dicembre 1855 tramutato in S. Maria;
- R.D. 23 maggio 1857 tramutato in Napoli;
- R.D. 9 luglio 1857 Giudice di Gran Corte Criminale con missione di Presidente del Tribunale Civile in Cosenza;
- R.D. 6 ottobre 1859 tramutato con la stessa qualifica in Chieti;
- 31 dicembre 1860 Decreto del Luogotenente del Re nelle Province Napolitane tramutato in S. Maria;
- R.D. 6 aprile 1862 Sostituto Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Napoli;

- R.D. 27 settembre 1862 Vice Presidente della Corte d'appello di Trani;
- 29 ottobre 1863 tramutato con la stessa qualità nella Corte d'appello di Napoli sezione Presidenziale separata di Potenza;
- R.D. 6 dicembre 1865 Primo Presidente della Corte d'appello di Aquila;
- R.D. 17 dicembre 1865 tramutato in Lucca;
- R.D. 18 gennaio 1866 restituito ad Aquila a sua domanda;
- R.D. 30 marzo 1871 tramutato a Trani;
- R.D. 21 maggio 1876 rinominato Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 1 aprile 1875 Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Napoli;
- R.D. 31 agosto 1886 Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 4 giugno 1893 tramutato alla Corte di Cassazione di Napoli.

ONORIFICENZE:

- 5 novembre 1863 Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 4 agosto 1866 promosso ad Ufficiale dell'ordine suddetto;
- 9 febbraio 1867 promosso a Commendatore dello stesso ordine;
- 9 maggio 1869 nominato Commendatore dell'ordine della Corona d'Italia;
- 28 gennaio 1876 promosso a Grande Ufficiale del predetto ordine della Corona d'Italia;
- 10 marzo 1881 promosso a Grande Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
- 1 gennaio 1888 promosso a Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone nell'ordine della Corona d'Italia;
- 2 giugno 1889 promosso a Cavaliere di Gran Croce nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Discende dall'antica Casa Baronale abruzzese del Royo (Rogo);
- Ammogliato con la Signora Maria Annina Saraceni di Cascano di Sessa. Ha otto figli due maschi e sei femmine;

STATO DI FORTUNA: mediocre.

NOTE:

- Missiva inviata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti in data 26 ottobre 1888 con copia del verbale di giuramento per la nomina alle funzioni di Primo Presidente della Cassazione di Palermo: *«COPIA DEL VERBALE DI GIURAMENTO prestato da S.E. il Comm. Nicola Ciampa Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo. L'anno milleottocentoottantasei il giorno ventisei del mese di Ottobre in Roma, nel palazzo di Firenze, sede del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; Innanzi a noi Comm. Diego Tajani Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti assistito dal Comm. Francesco*

Farina Direttore Superiore nel Ministero anzidetto. È comparso S.E. Comm. Nicola Ciampa, nominato con decreto reale del 31 agosto Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo il quale col capo scoperto ha prestato il seguente giuramento: Io Comm. Nicola Ciampa giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate. Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto da S.E. Comm. Nicola Ciampa, da Noi e dal sovranominato Com. Francesco Farina. Firmato Nicola Ciampa firmato D. Tayani firmato Francesco Farina. Si rilascia la presente copia del verbale di giuramento, la quale è conforme all'originale esistente negli atti del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Roma addì 26 ottobre 1876».

* * *

NOMINATIVO: Cicari Ermanno fu Eliseo e fu Badamelli Colomba
NATO A / IL: Pisa 14 settembre 1844
RESIDENZA: Firenze

GRADI ACCADEMICI:

- Studi di giurisprudenza nella Università di Pisa e fu laureato in scienze giuridiche nel 30 novembre 1865;
- Da detta epoca attese alle pratiche d'avvocatura e nel 4 gennaio 1869 subì l'esame di abilitazione all'esercizio di tale professione alla Corte d'appello di Firenze e con decreto del 21 detto mese fu ammesso all'esercizio avanti la Suprema Corte di Cassazione. Esercitò l'avvocatura per 18 mesi in Firenze. Nei giorni 1 2 3 e 4 agosto 1870 subì l'esame di pratica giudiziaria alla Corte d'appello di Firenze.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 28 luglio 1866 nominato Vice Pretore del Mandamento terzo di Firenze;
- R.D. 27 ottobre 1870 nominato Pretore del Mandamento di Viggiano;
- R.D. 21 marzo 1871 tramutato a Rosignano;
- R.D. 6 dicembre 1874 tramutato a Campi Bisenzio;
- R.D. 24 maggio 1878 tramutato al quarto Mandamento di Firenze;
- R.D. 30 giugno 1881 promosso alla prima categoria;
- R.D. 4 agosto 1884 nominato Giudice del Tribunale di Aquila;
- R.D. 1 novembre 1885 tramutato a S. Miciato;
- R.D. 24 settembre 1889 tramutato a sua domanda al Tribunale di Firenze;
- R.D. 10 gennaio 1893 promosso alla prima categoria;
- R.D. 5 maggio 1895 nominato Vice Presidente del Tribunale di Genova;
- R.D. 4 agosto 1895 tramutato al Tribunale di Roma;
- R.D. 2 luglio 1896 nominato Presidente del Tribunale di Grosseto;
- R.D. 27 novembre 1897 nominato Consigliere della Corte d'appello di Venezia;

- R.D. 19 marzo 1899 tramutato a sua domanda alla Corte d'appello di Firenze;
- R.D. 17 luglio 1900 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 30 ottobre 1901 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 3 novembre 1907 nominato Consigliere alla Corte di cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 7 gennaio 1900 Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 24 maggio 1906 Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: Coniugato con Balatresi Eugenia di Pitigliano.

* * *

NOMINATIVO: Corrias Giuseppe

NATO A / IL: Oristano il 14 maggio 1849

RESIDENZA: ivi domiciliato

GRADI ACCADEMICI: Laureato in legge

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 2 giugno 1874 uditore presso gli uffici giudiziari del regno;
- 7 luglio 1874 applicato all'uff. del procuratore generale in Cagliari;
- 18 novembre 1874 rinominato uditore essendosi reso dimissionario ed applicato all'ufficio suddetto;
- 30 dicembre 1874 applicato al Ministero di grazie e Giustizia;
- Giugno 1877 esame pratico d'aggiunto, approvato con 42/45;
- 23 marzo 1878 aggiunto giudiziario presso il tribunale di Sassari, continuando nell'applicazione al ministero;
- 14 luglio 1881 nominato reggente il posto di Sostituto Procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Sassari,
- 8 giugno 1882 nominato Sostituto Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale di Sassari con lo stipendio di L. 3000;
- 20 novembre 1884 tramutato a Cagliari;
- 30 dicembre 1887 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- 8 dicembre 1889 incaricato di reggere il posto di Procuratore del Re presso il Tribunale di Nuoro;
- 2 luglio 1890 nominato Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale di Nuoro;
- 30 dicembre 1892 tramutato a Sassari;

- 21 gennaio 1894 nominato Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
- 31 dicembre 1893 assegnato alla terza categoria;
- 20 aprile 1895 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- D. ministeriale 16 giugno 1901 promosso dalla seconda alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 29 marzo 1906 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- 5 ottobre 1913 nominato Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione di Palermo;
- D. Luogotenenziale del 26 agosto 1915 collocato a riposo (a sua richiesta) a decorrere del 1 settembre.

ONORIFICENZE:

- R.D. 31 maggio 1894 nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 6 giugno 1901 nominato cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia;
- R.D. Cavaliere Ufficiale Mauriziano;
- R.D. 5 settembre 1913 nominato Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe.

STATO DI FORTUNA: Figlio di Famiglia.

NOTE:

- Telegrammi e missive tra il Ministero ed il primo presidente della Cassazione di Palermo per il collocamento a riposo del magistrato Corrias Giuseppe.

* * *

NOMINATIVO: Crispo Floran Pietro fu Carlo

NATO A / IL: Palermo 8 febbraio 1812

RESIDENZA: domiciliato anteriormente all'impiego nella casa paterna a Palermo fino al 1819. Dal 1830 al 1836, data della nomina agli uffici della magistratura, domiciliato a Catania dove il suo genitore avvocato patrocinatore aveva a stabilirsi per la istituzione di novelle magistrature in Sicilia e per i suoi interessi e dove rimase tuttavia.

GRADI ACCADEMICI:

- Corso di filosofia, di geometria, scienze sociali; corso di studi in legge tutto presso professori particolari che nella Regia Università di Catania,

ove indi agli esami di regola prese la laurea dottorale ed anche le leggi civili e canoniche il giorno 18 luglio 1827;

- Alcuni anni prima d'essere magistrato ed esercitarsi nella professione di avvocato, entrò nell'ordine giudiziario dopo un esame per concorso (e per questo solo riguardo) sostenuto innanzi la Commissione per gli aspiranti a cariche giudiziarie, in Catania nel novembre 1835;
- Per altri studi nei quali si è versato secondariamente, delle lettere e qualche ramo delle scienze naturali, e sono dell'Accademia Gioenia di Catania, ove fu prima collaboratore e di altre accademie.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 16 agosto 1836 in seguito d'esame per concorso fu nominato Giudice Regio di terza classe in Ferla in provincia di Siracusa;
- R.D. 23 luglio 1837 tramutato nel Circondario di Mineo;
- R.D. 14 dicembre 1838 tramutato nel Circondario di Paternò;
- R.D. 16 giugno 1841 promosso alla prima classe, e destinato nel circondario di Castoreale;
- R.D. 3 giugno 1842 tramutato nel Circondario Porrizzi in Palermo;
- R.D. 17 febbraio 1845 promosso a Giudice del Tribunale di Trani;
- R.D. 8 febbraio 1848 traslocato al Tribunale di Noto;
- R.D. 26 febbraio 1848 traslocato al Tribunale di Palermo;
- R.D. 9 ottobre 1849 promosso a Regio Procuratore Sostituto presso il Tribunale di Palermo;
- Determina Luogotenenziale Generale 14 agosto 1850 Nominato Deputato all'Ospedale civile di Palermo;
- R.D. 21 agosto 1850 promosso a Giudice di Gran Corte Criminale e destinato a Regio Procuratore presso il Tribunale di Palermo;
- R.D. 20 febbraio 1851 destinato in missione di Presidente dello stesso Tribunale;
- R.D. 22 settembre 1852 fu assunto all'ufficio di Presidente Gran Cancelliere della Regia Università di Palermo;
- Determina Luogotenenziale Generale 16 novembre 1852 Eletto Deputato al Collegio Calasanzio;
- R.D. 16 aprile 1855 promosso a Giudice di Gran Corte Civile di Palermo;
- 20 gennaio 1857 eletto Rettore dellopera di Santa Maria la Nuova;
- D. Prodittoriale 4 ottobre 1860 promosso a Vice Presidente della medesima Gran Corte Civile;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato Presidente di Sezione della Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 14 giugno 1863 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 21 maggio 1876 nominato avvocato generale alla Cassazione di Palermo;
- R.D. 8 luglio 1880 nominato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Palermo;

- R.D. 22 maggio 1884 nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Commendatore

STATO DI FAMIGLIA:

- ammogliato con nove figli viventi alcuni in tenerissima età. La moglie Sign.ra Elena Moncada nata in Agira, domiciliata antecedentemente al matrimonio in Paternò provincia di Catania;

STATO DI FORTUNA: «*nulla in atto. Il padre ha una mediocre proprietà*».

NOTE:

- da agosto 1850 ad aprile 1855 fu componente delle Commissioni speciali Generali per gli esami degli aspiranti a carriere giudiziarie.

* * *

NOMINATIVO: Crispo Spadafora Pietro

NATO A / IL: Palermo 11 novembre 1812

RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- al 1834 laureato in Utriusque juris nella Regia Università di Palermo;
- «*da detta epoca fino al marzo 1839 avvocato esercente nel ramo civile e nel penale presso i Collegi giudiziari e Corte di Cassazione di Palermo*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- Decreto del Re delle Due Sicilie 13 aprile 1839 nominato Giudice di Circondario in Palazzolo (Sicilia) previo concorso sostenuto;
- D. Ministeriale 17 agosto 1844 traslocato al Circondario di Comiso promosso di classe;
- D. Ministeriale 31 agosto 1844 traslocato al Circondario di Chiaramonte a sua domanda;
- D. Ministeriale 25 luglio 1846 traslocato al Circondario di Monreale (Palermo);
- D. Ministeriale 11 settembre 1847 traslocato al Circondario di Misilmeri (Palermo);
- Decreto del Comitato Generale di Sicilia 9 febbraio 1848 Giudice del Tribunale Criminale di Palermo;
- Decreto del Presidente di Sicilia 29 aprile 1848 promosso a difensore della legge al Tribunale civile di Caltanissetta;
- Decreto del Presidente di Sicilia 15 aprile 1849 traslocato al Tribunale civile di Palermo;
- Decreto del Dittatore Generale Garibaldi 14 giugno 1860 Presidente della Gran Corte Criminale di Trapani;

- Decreto del Prodittatore Mordini 26 ottobre 1860 Giudice della Gran Corte Civile di Messina;
- Decreto del Luogotenente Regio Montezemolo 17 marzo 1861 restituito nella carica di Presidente della Gran Corte Criminale di Trapani;
- R.D. 21 aprile 1862 Consigliere di Corte d'appello a Palermo di seconda categoria;
- R.D. 28 dicembre 1862 promosso alla prima categoria;
- R.D. 8 giugno 1874 promosso Presidente della Sezione alla Corte d'appello di Aquila;
- R.D. 28 dicembre 1876 tramutato alla Corte d'appello di Trani a sua domanda.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 29 aprile 1877 nominato col suo consenso Consigliere d'appello ad Aquila, conservando titolo, grado ed onori di Presidente di Sezione, ed è applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 17 novembre 1887 dispensato dal servizio per età col titolo e grado onorifico di Presidente di Sezione di Corte di cassazione.

ONORIFICENZE:

- Decorato dalle due medaglie commemorative per la Sicilia relative agli avvenimenti politici 1848-1849 e 1860;
- Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- Commendatore dell'ordine della Corona d'Italia;
- Deputato al Parlamento italiano del Collegio di Vizzini (Sicilia) per tutta la XI legislatura.

STATO DI FAMIGLIA:

- *«ammogliato con prole, la famiglia è composta da 7 persone. Vizzini Rosalia da Palermo è la moglie. Francesco ed Errico figli. Baronessina Spadaro Alfonsina moglie di Errigo, Pietro e Rosalia figli»;*

STATO DI FORTUNA: nullatenente.

NOTE:

- *«Avvenimenti particolari»: «Allorchè nel 1848 trovavasi al posto di Difensore della legge al Tribunale civile di Caltanissetta fu destinato Commissario Generale del potere esecutivo per la detta provincia, dal Presidente del Governo di Sicilia, Cav. Ruggero Settimo. Al ritorno del potere Regio borbonico nel maggio 1849 fu destituito dal posto che occupava di difensore della legge al Tribunale civile di Palermo, ed escluso da qualunque impiego, e sottoposto a misure di rigore sino a tutto maggio 1860 nel qual tempo tornò all'esercizio di avvocato presso i collegi giudiziari di Palermo. A 7 giugno 1860 fu destinato dal Dittatore Generale Garibaldi, Governatore del Distretto Di Modica. A 24 luglio detto anno, dal Prodittatore De Pretis, fu nominato Governatore di prima classe nella provincia di Catania, ritenendo il grado e gli averi di Presidente di Corte*

Criminale e dimorò in tal missione per tutto ottobre 1860. Il Prodittatore Mordini elogiò, con decreto, l'abnegazione e le fatiche sostenute nella esercizio della carica di Governatore in Catania, con titolo di speciale benemerenzza. Per Regio decreto del settembre 1862 nominato Presidente di Corte d'assise per 4 circondari: Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, e ne attuò il novello sistema negli anni posteriori sino al 1870 fu sempre Presidente d'assise nei detti circoli ed anche a Palermo. Negl'intervalli prestava servizio alla prima sezione civile. A 16 marzo 1868, la Corte dei Conti, con analoga deliberazione dichiarò essere utile pel caso di futura liquidazione di pensione, al sottoscritto, il tempo scorso dal 9 febbraio 1848 a tutto giugno 1860, cosicchè è a riguardarsi non interrotto il servizio, a contare dal 13 aprile 1839».

* * *

NOMINATIVO: Cuzzo Crea Casimiro
NATO A / IL: Reggio Calabria 26 novembre 1827
RESIDENZA: Reggio Calabria

GRADI ACCADEMICI:

- Avvocato in servizio dal 1852 al 1860.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. luogotenenziale 5 dicembre 1860 Cancelliere della Gran Corte criminale di Reggio;
- R.D. 26 giugno 1862 nominato giudice del Tribunale circondariale di Campobasso;
- R.D. 29 ottobre 1863 tramutato in Palmi;
- 31 marzo 1864 tramutato a Salerno;
- 15 agosto 1866 nominato vicepresidente del Tribunale civile e correzionale di Lucera;
- 26 marzo 1868 nominato presidente Tribunale di commercio di Foggia;
- R.D. 29 novembre 1868 tramutato nel Tribunale civile e correzionale di Bari;
- R.D. 6 agosto 1871 promosso alla prima categoria;
- 20 settembre 1871 nominato consigliere della Corte d'appello dell'Aquila;
- 1 febbraio 1880 tramutato in Napoli;
- 2 novembre 1881 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 14 agosto 1883 applicato alla Corte di cassazione di Palermo;
- 31 gennaio 1886 nominato consigliere alla Corte di cassazione di Palermo;
- 24 febbraio 1889 trasferito a Roma (il ministro di grazia giustizia con missiva del 8 marzo 1889 cita la legge del 6 dicembre 1888 col la quale

presso la Corte di Roma è differita la cognizione degli affari penali invita il presidente della cassazione di Palermo a comunicare al consigliere che dovrà trovarsi per l'inaugurazione della cassazione di Roma presso la capitale);

ONORIFICENZE:

- D. 29 settembre 1870 nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- D. 30 gennaio 1876 nominato cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- D. 27 aprile 1885 Ufficiale della Corona d'Italia;
- D. 2 gennaio 1887 Commendatore Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con Antonietta Lugari/Zugari di Napoli, sei figli: nell'autocertificazione dello stato di famiglia del 16 agosto 1887 Emilio anni 22 celibe, Ugo 21 anni celibe ufficiale nell'esercito, Ettore 19 anni celibe, Anna 16 anni nubile, Alfredo 14 celibe, Iole 11 anni nubile, Pia 7 anni nubile (convivono tutti col padre e sono a carico di lui);

STATO DI FORTUNA: proprietario.

NOTE:

- Note di elogio dalla Corte di appello di Trani.

* * *

Fondo: Corte di Cassazione di Palermo Sezione: Fascicoli personali dei Magistrati D-E-F	Anno 1863-1923	Vol. / Busta 820	Foglio -
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

NOMINATIVO: D'Agostino Enrico
NATO A / IL: Salerno il 16 marzo 1850
RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in legge.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 2 giugno 1874 uditore presso la Regia Procura di Salerno;
- 22 novembre 1877 aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Salerno applicato al Pubblico Ministero;
- 20 settembre 1882 Sostituto Regio Procuratore a Palermo;

- 29 agosto 1885 tramutato a Cagliari;
- 14 febbraio 1886 tramutato a Santa Maria Capua Vetere;
- 2 maggio 1888 promosso alla prima categoria;
- 4 maggio 1890 reggente la Regia Procura di Caltanissetta;
- 14 ottobre 1890 procuratore del Re a Caltanissetta;
- 19 febbraio 1891 tramutato a Melfi;
- 30 agosto 1892 tramutato a Ariano di Puglia;
- 5 gennaio 1893 tramutato a Terani;
- 31 ottobre 1893 assegnato alla terza categoria;
- 10 settembre 1895 assegnato alla seconda categoria;
- 27 novembre 1898 tramutato a Benevento;
- 17 dicembre 1899 tramutato a Chiavari ed applicato temporaneamente a S. Maria durante l'assenza del titolare;
- 21 novembre 1901 tramutato a S. Maria Capua Vetere;
- 2 gennaio 1902 promosso alla prima categoria;
- 16 marzo 1902 consigliere della corte di appello di Napoli;
- 29 luglio 1906 assegnatogli qual presidente di Assise la indennità.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 22 novembre 1906 consigliere alla Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere della Corona d'Italia;
- Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe

* * *

NOMINATIVO: De Cesare Carlo fu Nicola

NATO A / IL: Salerno il 6 luglio 1850

RESIDENZA: domiciliato in Origliano Prov. di Potenza

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in legge nell'Università di Napoli;
- Ha esercitato per 6 mesi l'avvocatura prima di appartenere all'ordine giudiziario.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 25 aprile 1875 nominato uditore giudiziario applicato alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Napoli;
- 14 giugno 1876 tramutato nella stessa qualità alla sezione d'appello di Potenza;
- 15 giugno 1879 nominato aggiunto giudiziario, applicato all'ufficio di pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona,
- 25 marzo 1880 tramutato a Potenza cessando dall'applicazione;

- 23 novembre 1885 nominato giudice al Tribunale di Belluno;
- 20 dicembre 1885 tramutato a Padova;
- 11 marzo 1888 tramutato a Roma;
- 14 febbraio 1894 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- 16 gennaio 1896 nominato vicepresidente al Tribunale di Cassino;
- 17 dicembre 1896 tramutato a Napoli a sua domanda;
- 18 marzo 1897 nominato presidente del Tribunale di Ascoli Piceno;
- 26 marzo 1899 nominato consigliere della Corte d'appello di Napoli;
- 14 gennaio 1901 promosso alla seconda categoria;
- 21 aprile 1905 promosso alla prima categoria;
- 8 settembre 1907 tramutato a Venezia col suo consenso;
- 29 maggio 1913 collocato nella prima categoria dei consiglieri di corte d'appello e presidente di Tribunale;
- 29 gennaio 1914 tramutato alla Corte d'appello di Roma a sua domanda.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 23 agosto 1914 nominato consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- In una missiva del 30 giugno 1920 il primo presidente della Corte di cassazione di Palermo trasmette al Ministro la richiesta del consigliere di essere collocato a riposo poiché nel mese di luglio 1920 compierà 70 anni, infatti con precedenti telegrammi dal ministero si chiedeva allo stesso presidente con urgenza di informare il consigliere di proporre la domanda (in precedenti telegrammi risultava che il consigliere De Cesare non avesse ripreso servizio al 4 febbraio 1920 e il ministro chiedeva notizie in merito per prendere provvedimenti).

ONORIFICENZE:

- Decreto 29 dicembre 1898 cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- Decreto 8 giugno 1911 cavaliere nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- D. luogotenenziale 31 dicembre 1916 nominato commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Precedentemente celibe con una vecchia madre*»;
- «*Ammogliato con figli*»;

STATO DI FORTUNA: possidente.

NOTE:

- Il primo presidente della Corte di appello di Roma con missiva del 17 settembre 1914 scriveva al Primo Presidente della Corte di cassazione di Palermo un rapporto sul consigliere De Cesare: «*magistrato d'ingegno pronto preparato sia nelle discipline civili che penali*»; «*In ordine, da ultimo, alla condotta morale debbo notare essersi elevati sospetti sulla di lui rettitudine tanto a Napoli, quanto a Venezia ed a Roma; sospetti che*

però non poterono essere avvalorati da prove. Credo perciò che, nell'interesse della retta amministrazione della giustizia, sia opportuno di sottoporre a speciale sorveglianza la condotta del De Cesare a Palermo».

* * *

NOMINATIVO: De Concilis Pasquale
NATO A / IL: Napoli 3 gennaio 1814
RESIDENZA: Napoli

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL FASCICOLO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale del 30 giugno 1841 impiegato nella qualità di ufficiale distinto presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli col grado di Giudice Regio di 1 classe (immissione in possesso 5 luglio 1841);
- 25 agosto 1848 nominato giudice di circondario di prima classe;
- 15 luglio 1850 per ragioni politiche messo in attenzione di destino, indi esercitò per 10 anni la professione di avvocato;
- 6 agosto 1860 richiamato in magistratura e nominato giudice del Tribunale civile di Salerno;
- 31 dicembre 1860 promosso a presidente del Tribunale civile di Teramo;
- 6 aprile 1862 nominato presidente del Tribunale civile col nuovo organico;
- 1 giugno 1862 tramutato con la stessa qualità in Santa Maria Capua Vetere;
- 26 ottobre 1864 promosso consigliere della Corte d'appello di Aquila;
- 3 luglio 1870 promosso presidente di sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
- 8 giugno 1874 tramutato alla Corte d'appello di Palermo con la stessa qualità.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 4 marzo 1875 nominato consigliere alla Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 20 gennaio 1889 collocato a riposo a sua domanda del 1 febbraio 1889 con il titolo e il grado onorifico di primo presidente della corte di appello.

ONORIFICENZE:

- Ufficiale dell'ordine mauriziano;
- Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;
- Commendatore dell'ordine della Corona d'Italia;

- 20 gennaio 1889 Commendatore dell'ordine mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: Coniugato con Giustina Fraversari, prole assente.

STATO DI FORTUNA: «*ha poco più di mille lire di rendita*».

* * *

NOMINATIVO: De Gennaro Pasquale

NATO A / IL: Santa Maria Capua Vetere il 23 marzo 1827

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Avvocato presso i collegi civili e penali di Terra di Lavoro;
- Esercitò la professione legale a Santa Maria Capua Vetere per 10 anni anteriori all'impiego.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 16 settembre 1862 Giudice del Tribunale di Catanzaro;
- 16 luglio 1863 incaricato all'istruzione dei processi penali con l'indennità annua di L. 4000;
- 11 ottobre 1864 tramutato a Campobasso;
- 27 ottobre 1870 tramutato a Isernia rimando nell'attuale temporanea applicazione presso l'ufficio d'istruzione del Tribunale di Napoli;
- 20 febbraio 1871 nominato reggente il posto di procuratore del Re presso il Tribunale di Matera;
- 6 ottobre 1872 tramutato in Taranto;
- 3 novembre 1872 nominato Procuratore del Re,
- 31 ottobre 1873 tramutato a Bari;
- 25 febbraio 1876 tramutato a Cassino;
- 22 febbraio 1877 nominato presidente del Tribunale di Teramo;
- 8 luglio 1877 promosso alla prima categoria;
- 14 novembre 1877 consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Catania;
- 31 gennaio 1878 consigliere effettivo;
- 1 febbraio 1880 destinato a prestar servizio nella Corte d'appello di Trani;
- 2 luglio 1882 tramutato a Trani;
- 4 luglio 1886 tramutato a Napoli;
- 2 luglio 1887 promosso alla prima categoria dal 1 giugno 1887.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- Nominato consigliere della Corte di Cassazione di Palermo con R.D. 29 novembre 1891 e con stipendio annuo di lire 9000;

- R.D. 22 maggio 1894 tramutato a Roma.

ONORIFICENZE:

- R.D. 15 gennaio 1885 cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 3 giugno 1886 Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Vedovo con prole;

STATO DI FORTUNA: possidente.

* * *

NOMINATIVO: De Marinis Giuseppe fu Pietro

NATO A / IL: Sala/Sola provincia di Salerno il 19 gennaio 1832

RESIDENZA: domiciliato a Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in Giurisprudenza;
- R.D. 21 luglio 1855 alunno di Giurisprudenza con destinazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 9 dicembre 1858 Giudice soprannumerario al tribunale di Salerno;
- Risoluzione 26 aprile 1861 dichiarato che gli spettava la metà del soldo dei giudici ordinari;
- R.D. 6 aprile 1862 sostituto procuratore del Re presso il Tribunale circondariale di Napoli;
- R.D. 18 settembre 1862 promosso dalla seconda alla prima categoria dal 1 ottobre 1862;
- R.D. 26 dicembre 1862 procuratore del Re presso il Tribunale circondariale di Gerace;
- 9 novembre 1864 tramutato da Gerace a Chieti;
- 20 novembre 1864 tramutato a Leoce;
- 20 marzo 1865 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- 19 ottobre 1868 nominato Sostituto Procuratore Generale alla Corte di Appello di Trani;
- R.D. 30 gennaio 1876 applicato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- 29 aprile 1877 tramutato a Napoli;
- 16 marzo 1878 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- 30 maggio 1879 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- 31 dicembre 1885 nominato consigliere della Corte di Appello di Napoli;
- 21 aprile 1888 tramutato a Cagliari ed applicato alla Cassazione di Napoli;
- 3 gennaio 1889 accordato l'aumento del decimo sullo stipendio.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 21 aprile 1888 tramutato a Cagliari ed applicato alla Cassazione di Napoli;
- 3 gennaio 1889 accordato l'aumento del decimo sullo stipendio;
- 28 aprile 1889 nominato consigliere della Cassazione di Roma;
- 8 novembre 1889 nominato Procuratore Generale alla Corte d'Appello di Catania;
- R.D. 19 aprile 1891 tramutato a Trani;
- 2 luglio 1896 tramutato a Firenze;
- 3 aprile 1898 tramutato a Napoli;
- 13 dicembre 1903 nominato Procuratore Generale presso la Corte di Cass. di Palermo (stipendio L. 15.000).

ONORIFICENZE:

- Commendatore nell'ordine della Corona d'Italia e di Leopoldo di Belgio;
- Ufficiale nell'ordine Mauriziano;
- R.D. 31 dicembre 1899 Grande Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Coniugato con la Sig.ra Stella Paradiso con una figlia*».

* * *

NOMINATIVO: Di Chiara Giuseppe

NATO A / IL: Monteleone 21 agosto 1834

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Tutti i gradi accademici fino alla laurea in legge nel 1859;
- concorse all'esame per la magistratura (così come scritto sul prospetto di matricola).

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 30 dicembre 1861 giudice Pretore in Capizzi;
- R.D. 7 maggio 1862 confermato;
- 20 dicembre 1863 tramutato in Taormina;
- 18 aprile 1868 promosso alla seconda categoria;
- 5 maggio 1869 tramutato all'Arcivescovado;
- 1 ottobre 1871 nominato giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- 8 giugno 1876 tramutato in Messina;
- 22 gennaio 1878 assegnato lo stipendio di seconda categoria;
- 30 aprile 1881 promosso alla prima categoria;
- 18 novembre nominato vicepresidente del Tribunale civile correzionale di Cagliari;
- R.D. 4 aprile 1886 nominato Presidente del Tribunale civile e correzionale di Sciacca;
- 23 giugno 1887 tramutato a Modica a sua domanda;

- 2 maggio 1888 promosso alla prima categoria;
- 9 giugno 1889 nominato consigliere di corte d'appello di Palermo;
- 18 giugno 1899 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 20 ottobre 1905 nominato consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 20 agosto 1909 Collocato a riposo.

ONORIFICENZE:

- 5 gennaio 1890 cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 19 gennaio 1907 cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 31 dicembre 1909 ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Moglie nata in Capizzi ed una figlia*»

NOTE:

- Telegrammi indirizzati al Primo presidente della Cassazione di Palermo affinché solleciti il consigliere Di Chiara che «*ha compiuto il settantacinquesimo anno età dal 21 agosto a trasmettere d'urgenza domanda riposo avvertendo che in caso contrario ministero provvederebbe d'ufficio*».

* * *

NOMINATIVO: Drago Calandra Giuseppe fu Francesco

NATO A / IL: Palermo il 9 luglio 1856

RESIDENZA: domiciliato in Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Dottore in Giurisprudenza;
- Avvocato.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 17 maggio 1881 nominato uditore presso i collegi Giudiziari del Regno;
- 18 giugno 1881 applicato con detta qualità al Tribunale civile e correzionale di Palermo;
- 20 gennaio 1883 applicato con la stessa qualità alla Regia procura presso lo stesso Tribunale di Palermo;
- R.D. 3 luglio 1884 nominato reggente pretore del mandamento di Salemi, salvi i suoi diritti alla nomina di aggiunto giudiziario;
- R.D. 3 maggio 1885 nominato pretore titolare dello stesso mandamento;
- 19 giugno 1887 tramutato a Partanna;
- 21 agosto 1887 nominato a sua domanda Aggiunto Giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Nicosia;
- 13 maggio 1888 tramutato al Tribunale di Girgenti;

- 9 giugno 1889 tramutato a Palermo a sua domanda con applicazione all'ufficio del Pubblico Ministero;
- 6 aprile 1893 nominato sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale di Caltanissetta;
- 28 giugno 1894 nominato giudice dello stesso Tribunale;
- 23 gennaio 1896 tramutato a Palermo;
- 2 aprile 1896 applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 400;
- 7 agosto 1899 concessa la differenza di L. 120 annue a compimento degli anni maturati sullo stipendio di L. 3200 dal 1 luglio 1899;
- 18 agosto 1901 promosso alla prima categoria dal 1 agosto 1901;
- 24 marzo 1907 nominato presidente del Tribunale di Sciacca;
- 25 aprile 1907 tramutato a Trapani;
- 15 maggio 1910 promosso alla seconda categoria;
- 22 dicembre 1910 nominato consigliere della corte d'appello di Palermo;
- 29 maggio 1913 alla seconda categoria;
- 28 febbraio 1916 alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. del 4 settembre 1919 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo (stipendio L. 13.200).

ONORIFICENZE:

- 4 giugno 1908 nominato Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 15 gennaio 1914 nominato Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 4 settembre 1919 nominato Ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia;

STATO DI FAMIGLIA: Coniugato con prole.

NOTE:

- Telegramma di condoglianze da parte del Ministro ed indirizzato alla famiglia (15 maggio 1921);
- Il presidente della Corte di cassazione di Palermo, Beria d'Argentina Luigi, scrive al Guardasigilli, con missiva datata del 25 novembre 1919, che il consigliere Drago si distingue: *«per capacità, dottrina, operosità non comune, indipendenza di carattere, dignità di vita. Per quanto egli faccia parte da pochi mesi di questa corte suprema, ho potuto convincermi dal modo col quale esprime il suo voto nelle discussioni in Camera di Consiglio, e dalla relazione delle sentenze, che l'opera sua non potrà a meno di essere altamente apprezzata in questo Supremo Collegio, ed ho perciò l'onore di proporre alla E.V. che al consigliere Drago sia conferita l'onorificenza di Comm. della Corona d'Italia».*

* * *

NOMINATIVO: Faggella Gabriele di Gabriele
NATO A / IL: S. Fele 28 agosto 1857
RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in legge;
- Esercitò l'avvocatura fino al marzo 1886;
- «*In seguito a concorso per merito distinto fu nominato giudice*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 23 febbraio 1893 nominato giudice del Tribunale di Roma;
- 7 febbraio 1901 nominato vice presidente del tribunale di Milano con l'annuo stipendio di L. 4500;
- 6 febbraio 1902 nominato consigliere della Corte di Appello di Messina;
- 26 aprile 1903 tramutato a Napoli a sua domanda;
- 29 novembre 1905 promosso alla seconda categoria;
- 26 dicembre 1907 nominato presidente del Tribunale di Napoli dal 1 gennaio 1908.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 25 aprile 1909 nominato consigliere della Corte di Cassazione di Roma;
- 7 gennaio 1917 nominato, col suo consenso, Procuratore Generale alla Corte di Appello di Trani;
- R.D. 12 febbraio 1922 nominato procuratore Generale presso la Cassazione di Palermo con l'annuo stipendio 19300 e l'indennità di carica di L. 13000.

ONORIFICENZE:

- 16 dicembre 1897 cavaliere della Corona d'Italia;
- 4 giugno 1908 cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 19 dicembre 1912 ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;
- 5 giugno 1913 ufficiale dell'Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro;
- 31 dicembre 1914 commendatore della Corona d'Italia;
- 30 dicembre 1920 grande ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Coniugato con Giuseppina Errico con figli;

STATO DI FORTUNA: proprietario.

NOTE:

- Verbale del giuramento per l'assunzione dell'incarico: «*L'anno millenovecentoventidue il giorno 26 del mese di febbraio in Roma, nel palazzo di Firenze, sede del ministero della Giustizia e degli affari di culto; Innanzi a Noi Rodinò cav. gran croce avv. Giulio, Ministro segretario di Stato per la Giustizia ed affari di Culto assistito dal gr. Uff. Cannavina avv. Luigi è comparso il Signor Faggella gr. Uff. Gabriele, procuratore*

generale presso la Corte di Appello di Trani nominato con decreto del 12 febbraio 1922 procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Palermo il quale col capo scoperto ha prestato il seguente giuramento: Io Faggella Gabriele giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del regno, e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate." Roma, addì 26 febbraio 1922».

* * *

NOMINATIVO: Ferro Luzzi Giovanni
NATO A / IL: Palermo 1 marzo 1834
RESIDENZA: domiciliato in Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Studi legali, laurea in giurisprudenza nell'università di Palermo;
- Concorse al premio nell'università di Palermo sulle facoltà di filosofia morale, filosofia del diritto;
- Avvocato presso i collegi giudiziari di Palermo dal 1855 al 1862.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 21 aprile 1862 nomina di sostituto avvocato dei poveri presso la Corte di Appello di Catania;
- R.D. 11 gennaio 1863 tramutato nella detta qualità presso la Corte di appello di Palermo;
- R.D. 13 luglio 1864 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- R.D. 26 luglio 1865 nomina di Sostituto procuratore del re presso il tribunale di Girgenti (dispaccio del 1 gennaio 1866 del procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo delegato singolarmente alla funzione di Pubblico Ministero presso la Corte di assise di Girgenti);
- R.D. 13 ottobre 1866 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- R.D. 15 dicembre 1867 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- R.D. 2 maggio 1869 tramutato nella detta qualità presso il Tribunale di Palermo (nota del 20 aprile 1869 del Proc. Gen. presso la corte d'appello di Palermo che palesa la sua soddisfazione per i lavori sostenuti alla Assise);
- R.D. 18 ottobre 1869 nominato procuratore del re presso il Tribunale di Mistretta;
- R.D. 5 maggio 1870 tramutato nella qualità di Procuratore del Re presso il Tribunale di Girgenti;
- R.D. 28 novembre 1872 applicato temporaneamente all'ufficio del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Messina con la funzione di Sostituto Procuratore Generale;
- R.D. 26 gennaio 1873 tramutato presso il Tribunale di Mistretta da quello di Girgenti continuando nell'applicazione anzidetata;

- D. Ministeriale 25 agosto 1873 destinato a prestare servizio nella Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo nella qualità anzidetta;
- R.D. 11 dicembre 1873 promosso alla prima categoria continuando nell'applicazione alla Procura Generale del Re;
- R.D. 8 marzo 1874 tramutato da Mistretta in Termini Imerese continuando nell'applicazione alla procura Generale di Palermo;
- R.D. 13 settembre 1874 tramutato in Palermo rimanendo sciolta l'applicazione alla Procura Generale di Palermo;
- R.D. 2 marzo 1876 Consigliere alla corte d'appello di Palermo in soprannumero;
- 13 dicembre 1877 nominato consigliere effettivo della Corte d'Appello di Catania;
- 31 gennaio 1878 restituito alla Corte d'appello di Palermo;
- 13 ottobre 1879 consigliere effettivo della corte;
- 2 gennaio 1886 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 24 novembre 1887 tramutato a Genova ed applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. del 2 giugno 1889 nominato consigliere della Corte di Cassazione di Roma;
- R.D. 19 novembre 1899 nominato Primo Presidente della Corte di appello di Ancona;
- R.D. 20 ottobre 1905 nominato Primo Presidente della Corte di cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 22 giugno 1873 nominato Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 10 marzo 1875 nominato Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 7 giugno 1883 nominato ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;
- 21 giugno 1889 Nominato Commendatore dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 9 novembre 1906 nominato Cavaliere di Gran Croce della Corona d'Italia;
- R.D. 19 gennaio 1908 nominato Grande Uff. dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con 5 figli, Palermo patria della moglie*»

STATO DI FORTUNA: L. 800 di rendita.

NOTE:

- Ufficio del 10 agosto 1869: delegato per la visita straordinaria delle cancellerie delle Preture del circondario di Palermo;

- Ufficio del 14 settembre 1869: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo nella quale si fa encomio per avere atteso all'anzidetto incarico con molto zelo;
- Deliberazione della commissione per l'alienazione dei beni ecclesiastici della Provincia di Girgenti del 6 dicembre 1872: elogio dell'opera prestata durante tale funzione;
- Missiva del Ministro, datata 12 giugno 1889, con richiesta di recarsi entro fine mese a Roma per svolgere l'incarico presso la Corte di cassazione di Roma.

* * *

NOMINATIVO: Fileti Ercole

NATO A / IL: Palermo 17 ottobre 1823

RESIDENZA: domicilio in Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Al 1842 dopo un regolare corso di studi nella Regia Università di Palermo, venne ivi laureato in legge;
- Esercitò la professione di avvocato fino al 1847;
- «*Il 23 marzo 1848 fu nominato con Decreto del Governo Provv. di Sicilia alunno di giurisprudenza presso la gran corte civile di Palermo previo esame, servì fino alla restaurazione borbonica, avvenuta in Maggio 1849.*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- Incaricato consolare provvisorio del Regno di Sicilia in Marsiglia;
- 15 maggio 1849 tornò ad esercitare «*l'avvocheria*»;
- 28 maggio 1860 nominato Senatore aggiunto della Città di Palermo;
- 8 giugno 1860 nominato componente della commissione esaminatrice dei danni cagionati a Palermo dalle truppe borboniche;
- D. ministeriale del 23 agosto 1860 nominato avvocato fiscale presso il consiglio di guerra del distretto di Termini;
- 2 settembre 1860 giudice della gran corte criminale di Trapani;
- Con decreto Prodittatoriale del 19 ottobre 1860 è nominato consigliere straordinario di Stato;
- D. ministeriale del 29 ottobre 1860 nominato componente la commissione di scrutinio degli atti finanziari;
- D. luogotenenziale 21 gennaio 1861 destinato a servire colla stessa carica e provvisoriamente nella gran corte criminale di Palermo;
- D. luogotenenziale 6 maggio 1861 restituito alla gran corte criminale di Trapani;
- R.D. 7 giugno 1861 nominato componente la Corte di Assise per la stampa nella provincia di Trapani;
- D. luogotenenziale 12 gennaio 1862 gli fu conferita la medaglia di bronzo commemorativa del 1860 con facoltà di potersene fregiare;
- R.D. 21 aprile 1862 procuratore del Re presso il Tribunale circondariale di Patti;

- R.D. 26 ottobre 1862 consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 3 agosto 1873 promosso alla seconda categoria;
- 8 luglio 1877 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 27 marzo 1881 applicato alla Cassazione di Torino con indennità annua di L. 1000;
- 19 gennaio 1882 nominato consigliere della stessa Corte di Cassazione;
- 16 dicembre 1883 trasferito a Palermo;
- R.D. 23 febbraio 1890 collocato a riposo a sua domanda del 1 marzo col titolo ed il grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

ONORIFICENZE:

- 2 febbraio 1873 cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 2 gennaio 1882 cavaliere della Corona d'Italia;
- 4 gennaio 1885 commendatore della Corona d'Italia;
- Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con figli: Michele di anni ventidue al 12 agosto 1887 – Bianca anni ventuno nubile al 12 agosto 1887 (dichiarazione autografa dello stato di famiglia);

STATO DI FORTUNA: possidente di una proprietà del valore di «circa 13000 lire in capitale».

* * *

NOMINATIVO: Floreno Girolamo

NATO A / IL: Adernò (odierna Paternò) 15 ottobre 1832

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in giurisprudenza;
- Autore di diverse operette in Belle lettere;
- «*Studiò fisica, economia, politica e matematica*»;
- Socio dell'accademia Peloritana di Messina;
- Accademia reale e della sanità di acclimatazione in Palermo;
- Avvocato alla Corte Civile di Catania.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 15 settembre 1858 nominato dietro concorso alunno di giurisprudenza destinato a servire nella Corte Suprema di Palermo;
- 6 ottobre 1858 destinato contemporaneamente ai lavori della commissione consultiva di giustizia;

- 26 ottobre 1860 nominato giudice sopra numerato del Tribunale civile di Catania;
- 21 aprile 1862 nominato giudice del Tribunale di Caltagirone;
- 14 dicembre 1862 nominato Sostituto Procuratore del Re in Catania;
- 28 dicembre 1862 promosso alla seconda categoria;
- 14 agosto 1864 promosso alla prima categoria;
- 3 gennaio 1869 nominato Procuratore del Re in Gerace;
- 10 novembre 1870 tramutato al Tribunale di Catanzaro;
- 15 novembre 1871 tramutato al Tribunale di Palermo;
- 24 aprile 1873 promosso alla prima categoria;
- 13 settembre 1874 accettate le volontarie dimissioni;
- 4 febbraio 1875 richiamato in servizio con lo stesso grado ed è destinato presso la sezione di Corte d'appello in Potenza;
- R.D. 24 maggio 1877 applicato alla Corte d'appello di Palermo nei termini dell'art. 134 della legge organica quale Sostituto Procuratore del Re;
- 10 marzo 1878 tramutato in Palermo;
- 27 dicembre 1884 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 30 marzo 1890 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- 4 febbraio 1894 tramutato a Roma.

ONORIFICENZE:

- 5 giugno 1871 cavaliere della Corona d'Italia;
- 20 settembre 1872 cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro di motu proprio;
- 11 giugno 1889 nominato ufficiale della Corona d'Italia;
- 11 giugno 1893 ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con Foschini Alfonsina con figli: Rosetta anni 6, Carmelino anni 4, Filomena anni 2, Francesco mesi 6 (dichiarazione autografa dello stato di famiglia);

STATO DI FORTUNA: «*nulla possidente, mentre quelli ereditati dall'avo e dallo zio li gode il padre in usufrutto*».

NOTE:

- Missiva inviata dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Napoli ed indirizzata al P.P. della Corte di cassazione di Palermo, per esprimere la disponibilità ad accogliere il magistrato nel caso di trasferimento presso il Tribunale supremo campano (3 febbraio 1892).

* * *

NOMINATIVO: Fraccareta Michele fu Leonardo
NATO A / IL: S. Severo 16 giugno 1847
RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in legge.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 23 febbraio 1871 uditore giudiziario;
- 21 aprile 1872 vicepretore del mandamento di Porto di Napoli;
- 17 settembre 1872 pretore in Villa Maria;
- 24 maggio 1874 tramutato a Palermo;
- 29 aprile 1879 tramutato a Vasto;
- 29 novembre 1879 tramutato a Pontedera;
- 10 giugno 1880 tramutato a Città S. Angelo;
- 30 giugno 1881 tramutato a [...];
- 24 ottobre 1885 tramutato a Fara Sabina;
- 18 marzo 1886 tramutato a Loreto;
- 26 dicembre 1886 giudice del Tribunale di Catanzaro;
- 7 aprile 1887 tramutato al tribunale di Bari;
- 20 ottobre 1888 tramutato a Teramo;
- 3 luglio 1892 tramutato a Chieti a sua domanda con l'incarico dell'istruzione penale;
- 22 novembre 1893 confermato nell'istruzione dei processi penali;
- 10 gennaio 1895 tramutato a Roma;
- 16 febbraio 1895 promosso alla prima categoria;
- 2 aprile applicato all'ufficio d'istruzione;
- 20 maggio 1897 esonerato dall'applicazione a sua domanda;
- 3 aprile 1899 vicepresidente di Tribunale;
- 21 aprile 1899 presidente del Tribunale di Palmi;
- 3 dicembre 1899 nominato a sua domanda consigliere della Corte d'appello di Bologna;
- 2 settembre 1902 promosso alla seconda categoria;
- 10 giugno 1907 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 19 maggio 1910 consigliere di cassazione a Palermo;
- R.D. 26 settembre 1915 tramutato alla Corte di cassazione di Roma a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- R.D. 6 giugno 1901 nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 3 giugno 1909 cavaliere nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 19 dicembre 1912 nominato Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;

- R.D. 4 giugno 1914 nominato Ufficiale nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 31 dicembre 1914 nominato commendatore dell'ordine della Corona d'Italia;

STATO DI FAMIGLIA: Coniugato;

* * *

NOMINATIVO: Fulci Ludovico

NATO A / IL: Santa Lucia del Mela 10 febbraio 1827

RESIDENZA: NON INDICATO NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in diritto civile e canonico nell'Università di Messina nel dicembre 1849;
- Subì concorso per posto di magistratura sostenuto con approvazione nel di 14 e 18 novembre 1851.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- Ministeriale 24 aprile 1856 nominato alunno nella Procura generale di Messina;
- R.D. 4 settembre 1854 nominato Giudice Regio Pretore di 3 classe in Raccuja;
- Ministeriale 7 agosto 1858 tramutato a sua domanda a S. Agata;
- D. Prodittoriale 31 ottobre 1860 nominato giudice di prima classe secondo rango in Cefalù colle funzione d'Istruttore;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato giudice del Tribunale di Catania;
- R.D. 7 settembre 1862 tramutato a sua domanda in Messina;
- R.D. 6 agosto 1871 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 17 dicembre 1871 nominato vice presidente con incarico di reggere la presidenza del Tribunale di Modica;
- R.D. 24 aprile 1873 nominato presidente ivi;
- R.D. 22 settembre 1874 nominato consigliere della Corte di appello di Catanzaro;
- R.D. 5 maggio 1876 tramutato a Messina a sua domanda.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 15 luglio 1883 applicato alla Corte di cassazione di Palermo nei termini della legge 8 luglio 1883 n.1458;
- D. Ministeriale 31 agosto 1884 promosso alla prima categoria;
- R.D. 1 aprile 1886 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- R.D. 5 giugno 1890 con il quale è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per quattro mesi dal 1 giugno 1890;

- R.D. 22 settembre 1890 collocato a riposo con titolo e grado onorifico di Primo presidente di Corte d'appello e nominato Commendatore della Corona d'Italia.

ONORIFICENZE:

- 3 giugno 1878 nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 10 giugno 1880 nominato cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 8 gennaio 1885 nominato Ufficiale della Corona d'Italia;
- R.D. 22 settembre 1890 collocato a riposo con titolo e grado onorifico di Primo presidente di Corte di Appello e nominato Commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con Celi Arcangela, nata in Santa Lucia del Mela, e con 4 figli;

STATO DI FORTUNA: L. 50.000.

NOTE:

- Certificato medico che attesta l'impossibilità del Consigliere Fulci a svolgere le funzioni.

* * *

Fondo: Corte di Cassazione di Palermo Sezione: Fascicoli personali dei Magistrati G-O	Anno 1863-1923	Vol. / Busta 821	Foglio -
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

NOMINATIVO: Gagliardi Michele

NATO A / IL: Malito «*Calabria Citra*»

RESIDENZA: domiciliato in Napoli 4 maggio 1839

GRADI ACCADEMICI:

- Studi legali nella Università di Napoli ottenuta la laurea a 29 luglio 1862;
- Patrocinatore alla Corte di Appello di Napoli dal 1 ottobre 1862 fino alla nomina d'alunno di giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 10 luglio 1864 alunno di giurisprudenza presso gli uffici dei collegi giudiziari nella Provincie napoletane;
- 31 luglio 1864 applicato all'ufficio del Pubblico Ministero della corte di appello di Napoli;

- 12 settembre 1866 aggiunto giudice al Tribunale di Cosenza,
- 19 luglio 1867 applicato con la stessa qualità all'ufficio del Pubblico Ministero nello stesso Tribunale;
- 29 giugno 1868 giudice al Tribunale civile di Lucera;
- 18 agosto 1876 nominato a sua domanda sostituto Procuratore del Re a Lucera;
- 8 ottobre 1876 richiamato al precedente posto di giudice presso il suddetto Tribunale;
- 24 agosto 1877 applicato all'istruzione penale;
- 9 giugno 1877 incaricato della istruzione dei processi penali presso lo stesso Tribunale ;
- 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- 1 febbraio 1879 promosso alla prima categoria;
- 27 marzo 1879 procuratore del Re al Tribunale di Palmi;
- 11 aprile 1880 tramutato a Campobasso;
- 22 gennaio 1882 tramutato a Benevento;
- 2 luglio 1882 promosso alla prima categoria;
- R.D. 4 luglio 1886 nominato consigliere della Corte d'appello di Catania;
- 22 dicembre 1887 tramutato a Firenze ed applicato temporaneamente alla Corte d'appello di Catanzaro;
- 13 gennaio 1889 idem a Venezia continuando l'assunta applicazione;
- 29 ottobre 1891 tramutato definitivamente a Catanzaro;
- 16 agosto 1892 concesso l'aumento del decimo;
- 15 giugno 1893 tramutato a Napoli.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 13 ottobre 1897 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- R.D. 12 gennaio 1905 collocato a riposo a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- Collocato a riposo col grado e titolo onorifico di Primo Presidente della Corte d'appello, e nominato commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con Varano Rosa da Campobasso; 5 novembre 1891 nascita della figlia Emilia; 4 ottobre 1894 nascita della figlia Giuditta;

STATO DI FORTUNA: «*Figlio di famiglia*»

* * *

NOMINATIVO: Galatioto Giuseppe

NATO A / IL: Castellamare del Golfo (Trapani) il 7 agosto 1812 (annotato che «*dalla fede autentica risulta nato il 18 agosto 1811*»)

RESIDENZA: ivi domiciliato

GRADI ACCADEMICI:

- «*Studi professionali di legislazione indi ai quali laurea nella Regia Università di Palermo ove nell'esame generale ottenne il primato fra tutti i concorrenti; ragion per cui oltre della laurea gratuita veniva decorato della medaglia d'onore accordata dai Regolamenti universitari. Pria di appartenere all'ordine giudiziario esercitò per nove anni dal 1827 al 1835 impiego amministrativo. Esercitò contemporaneamente l'avvocheria per 5 anni*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 25 febbraio 1836 nominato Giudice Regio del Tribunale [...] in prov. di Messina;
- 8 novembre 1838 promosso nel circondario di Mistretta;
- 8 luglio 1840 promosso a giudice di capo distretto di Corleone;
- 3 gennaio 1842 promosso al circondario Baida di prima classe di Palermo;
- 17 febbraio 1845 promosso giudice al Tribunale civile di Campobasso nel napoletano;
- 8 febbraio 1848 promosso dal governo della rivoluzione a Procuratore Generale sostituto presso la Corte criminale di Palermo;
- 22 maggio 1849 alla restaurazione del governo borbonico tornato a giudice del tribunale civile di Palermo;
- 20 marzo 1851 promosso a giudice della Gran corte criminale di Trapani;
- 30 aprile 1855 promosso a Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Trapani;
- 24 settembre 1859 nominato presidente dell'istesso Tribunale;
- 10 maggio 1859 promosso a giudice della Gran corte civile di Messina;
- 3 agosto 1860 nominato dal governo della dittatura all'istesso posto di giudice della Gran corte civile di Palermo;
- 21 aprile 1862 nominato dal Governo Regio consigliere di prima categoria presso la Corte d'appello di Palermo;
- 26 ottobre 1862 tramutato coll'istesso grado alla Corte d'appello di Bologna;
- 5 febbraio 1863 traslocato da Bologna alla Corte d'appello di Messina;
- 15 ottobre 1863 traslocato da Messina alla Corte di appello di Palermo.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 11 settembre 1870 nominato consigliere della corte di cassazione di Palermo (stipendio annuo 9.000 lire).

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Ammogliato con quattro figli, il più grande dei quali di anni 13 e l'ultima neonata di 7 mes*».

NOTE:

- «Nel 1838, durante l'esercizio della giurisdizione mandamentale, incaricato per ministeriale alla liquidazione del peculio frumentario di quel comune, in allora malversato, ed in grave dissesto, retribuitovi lode dal real governo»;
- «Decreto ministeriale 2 ottobre 1885 privato dello stipendio a decorrere del 20 settembre 1885 fino a nuova disposizione per illecita assenza dalla residenza in tempo di epidemia colerica».

* * *

NOMINATIVO: Galifi Coco Pietro fu Giuseppe

NATO A / IL: Monreale il 12 ottobre 1829

RESIDENZA: domicilio principale Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- «Applicatosi allo studio delle matematiche, per cui sostenne due esami, e si ebbe diploma d'agrimensura. Fe' il corso degli studi letterari, e ne riportò la corrispondente matricola. Si dedicò agli studi legali ed ebbe il diploma di licenza, e poi quello di laurea, esercitò qualche anno l'avvocatura e poi al 50 riusciva ad un concorso di alunnato di giurisprudenza, e per tre anni fu alunno presso le corti di Palermo».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 12 febbraio 1852 decreto luogotenenziale generale Principe di Satriano alunno di giurisprudenza presso le Corti in Palermo;
- R.D. 3 agosto 1855 giudice di circ. prima classe secondo rango in Piazza Armerina;
- R.D. 17 gennaio 1860 promosso giudice di circ. di prima classe primo rango in Catania;
- D. Prodittoriale Mordini 27 settembre 1860 nominato Giudice del contenzioso dei dazi indiretti di Messina;
- R.D. 21 aprile 1862 Giudice del Tribunale di circ. in Trapani;
- R.D. 3 luglio 1862 tramutato giudice presso il Tribunale di Termini;
- 28 dicembre 1862 promosso di categoria giudice presso lo stesso Tribunale ma di seconda categoria;
- R.D. 20 settembre 1863 applicato all'ufficio delle istruzioni penali;
- R.D. 17 settembre 1864 dispensato dall'incarico dell'istruzione per riduzioni di numero di giudici;
- R.D. 27 novembre 1870 promosso dalla seconda categoria alla prima;
- R.D. 23 aprile 1871 tramutato al Tribunale civile e correzionale di Palermo;
- 1 ottobre 1871 vice presidente del Tribunale di Trapani;
- 28 aprile 1872 reggente la presidenza del Tribunale civile e correzionale di Nicosia;

- 24 aprile 1873 presidente effettivo;
- 22 maggio 1873 tramutato a Girgenti;
- 5 dicembre 1875 promosso alla prima categoria;
- 17 dicembre 1876 consigliere di Corte d'appello di Venezia;
- 7 marzo 1878 consigliere d'appello Catania;
- 1 febbraio 1880 tramutato a Palermo;
- 30 giugno 1886 alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 9 marzo 1890 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;

ONORIFICENZE:

- 28 gennaio 1876 cavaliere della Corona d'Italia;
- 3 giugno 1884 cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 20 gennaio 1889 ufficiale della Corona d'Italia;
- 15 gennaio 1893 ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 20 giugno 1895 commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con Violetta Lo Farso con figli conviventi: Achille anni 23 - Michele anni 18 - Maria anni 16 - Caterina anni 15 (5 aprile 1890);

STATO DI FORTUNA: nulla possidente.

NOTE:

- *«Avvenimenti Particolari»: «uffici di elogio da parte di S. Ecc. il Primo Presidente, e Sig. Proc. Gener. presso la Corte di Appello di Palermo in occasione dell'esercizio delle istruzioni penali - 24 agosto 1863, 20 ottobre 1863, 10 agosto 1864, 26 settembre 1864 - con promessa di considerazione alla opportunità promessa finora inadempita».*

* * *

NOMINATIVO: Gioia Vincenzo

NATO A / IL: 2 giugno 1828

RESIDENZA: NON INDICATO NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- *«Compiuti gli studi scolastici, la psicologia, la logica, l'etica, l'estetica, la fisica e le matematiche, il sopranotato fece il corso di giurisprudenza presso l'università degli studi di Palermo, ove sostenne gli esami e sotto il giorno 21 agosto 1849 si ebbe il diploma di laurea. Egli è socio collaboratore dell'Accademia palermitana di scienze, elettore socio nel "Circolo letterario scientifico di Giovan Battista Vigo" in Napoli, fondatore promotore della scuola dantesca napoletana - ottenuta la laurea ebbe ad esercitare l'avvocheria - 2 gennaio 1854 dietro speciale esame sostenuto fu nominato giudice»*

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. 2 gennaio 1854 giudice del circondario di Santo Mauro di nuova installazione;
- D. Ministeriale 26 luglio 1856 tramutato dal detto circondario in quello di Valguarnera Caropepe;
- D. Dittatoriale 26 ottobre 1860 giudice nel mandamento Sambuca;
- R.D. 1 maggio 1862 da giudice in Sambuca nominato giudice del mandamento di Castellamare Trapani;
- D. 11 agosto 1863 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- D. 6 dicembre 1863 da Castellamare tramutato in Carini;
- D. 17 aprile 1864 da Carini tramutato in Misilmeri;
- D. 30 novembre 1864 tramutato nel mandamento Castelmolo Palermo;
- D. 21 luglio 1869 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- D. 5 agosto 1891 nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta;
- D. Ministeriale di S.E. il Guardasigilli 18 settembre 1871 n. 20561 prorogato il termine legale per l'insediamento di altri giorni trenta;
- R.D. 1 ott. 1871 da giudice del Tribunale di Caltanissetta tramutato in quello di Palermo ove ebbe ad insediarsi;
- 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- 12 settembre 1879 segretario capo dell'economato generale dei benefici vacanti in Palermo;
- 4 ottobre nominato presidente del Tribunale di Commercio di Catania;
- 20 maggio 1886 nominato Presidente del Tribunale civile e correzionale di Palermo;
- 9 settembre 1887 nominato consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- 31 dicembre 1893 assegnato alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 8 novembre 1901 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- 16 marzo 1902 collocato a riposo.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con prole.

* * *

NOMINATIVO: Gionfrida Gaetano

NATO A / IL: 12 febbraio 1834 a Siracusa

RESIDENZA: domiciliato in Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in giurisprudenza: «*Sostenne l'esame a nel 1899 novembre e fu approvato con distinzione dalla giunta esaminatrice in Palermo con deliberazione di novembre 1861*»;
- «*Esercitò l'avvocatura in Palermo sino a che assunse le funzioni di Giudice Mandamentale*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. di nomina 6 luglio 1862 Giudice mandamentale a Palazzolo Acreide;
- R.D. di traslocamento 18 gennaio 1864 Giudicatura mandamentale di Lentini;
- R.D. 21 luglio 1869 aumento di categoria;
- R.D. di traslocazione 13 marzo 1870 Pretura di Floridia;
- R.D. di traslocazione 29 ottobre 1871 Pretura di Siracusa;
- 28 novembre 1872 R.D. di promozione Sostituto Procuratore del Re al Tribunale civile e correzionale di Trapani;
- Decreto 31 marzo 1877 tramutato a Caltanissetta;
- 22 gennaio 1878 assegnato lo stipendio di seconda categoria;
- 27 marzo 1879 promosso alla prima categoria con decorrenza dal 1 marzo 1879;
- 27 ottobre 1879 tramutato in Palermo;
- 20 marzo 1881 nominato reggente Procuratore del Re in Trapani;
- D. 4 dicembre 1881 Procuratore del Re in Trapani;
- 2 gennaio 1886 promosso alla prima categoria;
- 13 marzo 1887 tramutato a Caltagirone;
- 4 novembre 1887 nominato reggente il posto di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo;
- 20 giugno 1889 Sostituto Procuratore Generale presso detta Corte;
- D.31 dicembre 1893 prima categoria;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 28 gennaio 1898 applicato temporaneamente alla procura Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo;
- 30 marzo 1899 Sostituto Procuratore Generale presso la detta Corte (stipendio annuo lire 9000).

ONORIFICENZE:

- Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- Ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con 4 figli, patria della moglie Lentini*»;

STATO DI FORTUNA: Lire 500 annue.

* * *

NOMINATIVO: Gregori Gregorio

NATO A / IL: Piacenza 28 gennaio 1818 ed ivi residente

RESIDENZA: Piacenza

GRADI ACCADEMICI:

- 23 luglio 1844 Laureato in Legge

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 26 dicembre 1849 pretore di terza classe a Ferriere;
- 8 settembre 1850 id. di seconda classe a Corniglio;
- 11 giugno 1852 assessore nel Tribunale Civile e correzionale di Parma;
- 16 ottobre 1854 giudice processante nel Tribunale di Piacenza;
- 27 novembre 1859 presidente del Tribunale di Pontremoli;
- 4 ottobre 1863 presidente del Tribunale di Pontremoli; (IDEM)
- 4 ottobre 1863 presidente del Tribunale di circondario di Pavullo/Parullo;
- 13 marzo 1864 presidente del Tribunale di circondario di S. Remo;
- 27 aprile 1870 consigliere della Corte di appello di Catanzaro;
- 22 ottobre 1871 tramutato in Genova;
- 4 febbraio 1877 tramutato in Parma;
- 16 marzo 1878 promosso alla seconda categoria dal 1 marzo 1878;
- 23 ottobre 1880 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 8 febbraio 1885 applicato alla Corte di cassazione di Palermo coll'annua indennità di lire 1000;
- 24 giugno 1886 Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- Collocato a riposo a sua domanda con il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'Appello il 7 luglio 1889.

ONORIFICENZE:

- 9 febbraio 1868 cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 22 giugno 1873 cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 2 gennaio 1881 ufficiale della Corona d'Italia;
- 7 luglio 1889 commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con prole*».

NOTE:

- Dalle missive presenti all'interno del fascicolo si evince che prima di essere collocato a riposo si trovava, già nell'aprile del 1889, a Parma e chiedeva che nella medesima città fossero inviate le sentenze da firmare in un piego diretto al procuratore generale della Corte di Appello oppure al procuratore del re del Tribunale, insieme ad un vaglia postale riguardo lo stipendio.
- Comunicazione al Ministero della guerra per l'ottenimento di «*una mezza pensione gratuita, per benemeranza di famiglia, a favore di suo figlio Alessandro aspirante all'ammissione nel collegio militare di Milano*».

* * *

NOMINATIVO: Guzzo Gaspare
NATO A / IL: Castelvetroano 15 febbraio 1813
RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- «*Studi economi, morali e legali. Due concorsi uno di etica e l'altro di diritto naturale, nel primo conseguito il secondo premio – medaglia d'oro e sull'altro il primo – negli anni 1834 e 1835 come da corrispondenti diplomi – esame per la laurea dottorale giudicato ottimo – concorso per la magistratura risultato ottimo*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 19 dicembre 1838 giudice di circondario di terza classe in Favara in seguito a concorso;
- R.D. 21 agosto 1840 promosso alla seconda classe;
- R.D. 23 agosto 1841 promosso alla prima classe in Galati di Messina;
- R.D. 15 febbraio 1845 giudice di Tribunale Civile in Catanzaro;
- 25 aprile 1848 tramutato a richiesta del Presidente del Governo in Trapani;
- R.D. 9 ottobre 1849 nominato giudice di Gran Corte Criminale in Caltanissetta;
- 6 dicembre 1853 promosso Presidente del Tribunale civile di Girgenti;
- R.D. 30 aprile 1855 nominato giudice di Gran Corte civile in Messina rimasto a funzionare da Presidente del Tribunale civile di Girgenti ;
- 9 settembre 1856 traslocato nella Corte civile di Palermo;
- 30 giugno 1859 traslocato nella stessa qualità nella Corte civile di Messina;
- 7 settembre 1860 nel riordinamento della magistratura, nominato giudice della Corte civile di Messina;
- 9 ottobre 1860 traslocato in Palermo col grado di Primo Presidente di Gran Corte Civile;
- 18 dicembre 1860 traslocato con lo stesso grado nella gran corte civile di Messina a petizione del foro e cittadini di Messina comunicato al segretario di G. e G. con efficace preghiera di accoglierla dal governatore del tempo con telegramma;
- 27 giugno 1861 nominato presidente della Corte di assise pei reati di stampa;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato consigliere di Corte d'appello di Messina;
- 14 agosto 1862 accordato il grado di presidente di sezione di Corte d'appello per tener luogo di quello di vicepresidente di Gran Corte Civile di cui era insignito precedentemente;
- 6 giugno 1863 tramutato a sua richiesta dalla Corte d'appello di Messina in quella di Palermo;
- 18 dicembre 1864 destinato provvisoriamente a membro giudicante sezione del contenzioso della Corte dei conti.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 17 ottobre 1868 nominato consigliere di Corte di Cassazione (Servizio a tutto febbraio 1888);

- 23 febbraio 1888 collocato a riposo a sua domanda con titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'appello.

ONORIFICENZE:

- 2 novembre 1862 cavaliere mauriziano;
- Commendatore dell'ordine della Corona d'Italia;
- 6 giugno 1885 Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 23 febbraio 1888 nominato commendatore dell'ordine mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con prole*»;

STATO DI FORTUNA:

- Possidente;
- In un secondo prospetto di matricola precedente, inserito nello stesso fascicolo, risulta che la condizione: «*celibe e convive con la madre di anni 74 e con una sorella celibe; con rendita annua di lire 1400 sul gran libro del debito pubblico*».

NOTE:

- Tra i documenti è presente una copia conforme del testamento olografo del Don Arcangelo Lauria, poiché il consigliere Guzzo Gaspare ostacolò l'ammissione al beneficio dei poveri della vedova di Lauria e del figlio di Lauria.

* * *

NOME E COGNOME: Inghilleri Rosario

NATO A / IL: Monreale il 7 febbraio 1841 morì il 16 dicembre 1910

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in legge.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 23 luglio 1871 nominato Pretore del Mandamento di Gibellina;
- 3 settembre 1871 tramutato a Campobello di Licata;
- 15 aprile 1873 tramutato a Racalmuto;
- 26 aprile 1875 tramutato a Modica;
- 11 gennaio 1880 nominato Giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- 2 settembre 1880 tramutato a Siracusa;
- 4 ottobre 1880 incaricato dell'istruzione dei processi penali con indennità di lire 400;
- 17 settembre 1882 tramutato a Catania senza il detto incarico;
- 7 agosto 1887 tramutato a Palermo;
- 1 novembre 1888 promosso alla prima categoria;
- 3 agosto 1890 nominato Vicepresidente del Tribunale Civile e Penale di Napoli;
- Promosso Presidente a Siena;

- 29 novembre 1894 nominato consigliere d'appello a Palermo;
- 11 marzo 1896 promosso alla seconda categoria;
- 9 febbraio 1908 nominato Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Trani;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 24 marzo 1910 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;

ONORIFICENZE: NON INDICATE NEL FASCICOLO

STATO DI FAMIGLIA: NON INDICATO NEL FASCICOLO

* * *

NOMINATIVO: Iandoli Antonio
 NATO A / IL: Avellino 9 marzo 1857
 RESIDENZA: Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in legge 1879; approvato nell'esame pratico per l'esercizio delle funzioni di procuratore presso la Corte di Appello di Napoli (1 novembre 1879).

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 17 marzo 1880 nominato uditore giudiziario;
- 20 aprile 1880 applicato procuratore del Re a Napoli;
- 3 gennaio 1884 nominato vicepretore nel mandamento di S. Chirico Raparo con incarico di reggere la pretura durante l'assenza del titolare;
- 16 aprile 1885 nominato aggiunto Giudice al Tribunale di Sciacca;
- 25 settembre 1886 tramutato a Caltanissetta;
- 21 marzo 1887 tramutato a Trapani ed applicato all'ufficio d'istruzione;
- 25 marzo 1888 tramutato a Napoli cessando dalla carica predetta;
- 15 febbraio 1889 temporaneamente applicato all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;
- 21 gennaio 1892 nominato giudice a Catanzaro;
- 6 aprile 1893 nominato a sua domanda Sostituto Procuratore del Re a Napoli;
- 4 maggio 1898 tramutato a Melfi;
- 26 maggio 1898 destinato temporaneamente ad esercitare le funzioni di segretario della Procura Generali presso la Corte d'appello di Napoli;
- 17 agosto 1900 promosso alla prima categoria;
- 19 gennaio 1902 promosso Procuratore del Re a Monteleone Calabro;
- 20 ottobre 1905 tramutato al Tribunale di Grosseto ed applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli;

- 29 novembre 1909 promosso dalla terza categoria alla seconda categoria;
- 17 giugno 1906 tramutato continuando nella sua applicazione;
- 10 dicembre 1907 nominato Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli dal 1 gennaio 1908;
- 20 gennaio 1911 promosso dalla seconda alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 28 gennaio 1912 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- D. del 9 febbraio 1913 tramutato alla Corte di cassazione di Roma (notizia rinvenuta attraverso la missiva, datata 28 marzo 1913, inviata dal presidente della Cassazione di Roma al presidente della Cassazione di Palermo).

ONORIFICENZE:

- R.D. 27 maggio 1900 nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 9 giugno 1910 cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe;

STATO DI FORTUNA: «*impossidente*».

* * *

NOMINATIVO: Ianniti Francesco

NATO A / IL: Napoli 11 maggio 1853

RESIDENZA: domiciliato al Vico lava ai SS. Apostoli in Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in Giurisprudenza 1875; iscritto all'albo dei procuratori presso la corte d'appello di Napoli nel 1878; iscritto nell'albo degli avvocati in Napoli nel giugno 1887.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 24 giugno 1889 nomina ad uditore giudiziario;
- 11 luglio 1889 destinazione alla Corte d'appello di Napoli;
- 5 maggio 1892 nomina aggiunto alla Regia Procura di Lecce,
- 4 maggio 1893 tramutato al Tribunale di Frosinone,
- 25 giugno 1893 tramutato a S. Maria Capua Vetere;
- 21 dicembre 1893 tramutato alla Regia Procura di Napoli;
- 18 gennaio 1894 destinato a prestare servizio presso il Tribunale di Napoli;
- 17 marzo 1895 nominato pretore – mandamento di Venosa;
- 28 gennaio 1900 tramutato a Capriati a Volturno;
- 3 ottobre 1902 nomina di giudice al Tribunale di Bari;

- 12 maggio 1910 tramutato al Tribunale di Roma;
- 16 maggio 1912 per merito, nominato consigliere della sezione di Corte d'appello di Perugia con l'annuo stipendio di lire 6000;
- 4 agosto 1913 nominato a sua domanda Presidente del Tribunale di Velletri;
- 16 maggio 1915 nominato consigliere della Corte d'appello di Roma a sua domanda;
- 24 giugno 1917 promosso alla seconda categoria;
- 12 settembre 1918 nominato giudice del Tribunale superiore di Guerra e marina, e collocato fuori ruolo organico della magistratura per il tempo in cui esercitò tali mansioni.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- Non è certa la data di nomina e di assunzione delle funzioni (v. note).

ONORIFICENZE:

- Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia
- Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Ammogliato con Costanza Piromalto fu barone Francesco nativa di Napoli con 6 figli*»;

STATO DI FORTUNA: proprietario.

NOTE:

- Missiva indirizzata al P.P. della Cassazione di Palermo, il primo presidente della Corte di Appello di Roma scriveva in data 16 gennaio 1923: «*pregiomi trasmettere all'E.V. il fascicolo personale e il prospetto di matricola del già consigliere di questa corte di appello sig. Comm. Ianniti Francesco, testè promosso a codesto Supremo Collegio. Gradirò un cenno di ricevuta*».

* * *

NOMINATIVO: La Mantia Vito

NATO A / IL: 6 novembre 1822 a Cerdo

RESIDENZA: NON INDICATO NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 3 agosto 1860 giudice del Tribunale di Palermo;
- 21 aprile 1862 confermato;
- 12 ottobre 1876 consigliere della Corte d'appello di Ancona, sezione di Perugia;

- 10 febbraio 1878 tramutato a sua istanza a Catania;
- 7 marzo 1878 tramutato a sua istanza a Palermo;
- 28 febbraio 1886 alla prima categoria dal 1 marzo 1886;
- 1 marzo 1888 tramutato a Cagliari ed applicato alla cassazione di Palermo;
- D. Ministeriale 22 settembre 1888 indennità annua 1000.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 1 dicembre 1889 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo; a tutto agosto 1895;
- R.D. 4 agosto 1895 Collocato a riposo dal 1 settembre a sua domanda con titolo e grado onorifico di primo presidente di corte di appello e nominato grande ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia.

ONORIFICENZE:

- 10 giugno 1880 cavaliere SS. Maurizio e Lazzaro;
- 12 marzo 1885 ufficiale della Corona d'Italia;
- 7 gennaio 1894 commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con prole Termini patria della moglie*»;

STATO DI FORTUNA: possidente.

* * *

NOMINATIVO: Landolfi Michele fu Giuseppe

NATO A / IL: Laurino – Principato Citra 7 novembre 1841

RESIDENZA: domiciliato in Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in legge nel settembre 1864;
- Approvato nell'esame di patrocinatoro presso la Corte di Appello di Napoli;
- Procuratore presso la Corte di appello di Napoli per circa due anni.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 9 maggio 1863 in seguito a pubblico concorso nominato commesso di prima classe presso la cancelleria del Tribunale circondariale di Napoli;
- 29 novembre 1866 promosso vicecancelliere al Tribunale civile e correzionale di S. Angelo Lombardi;
- 4 maggio 1867 tramutato al Tribunale civile e correzionale di Benevento;
- D.M. 14 giugno 1867 nominato uditore e destinato al Tribunale di Napoli;
- R.D. 23 luglio 1868 nominato vice cancelliere al Tribunale di Napoli confermando i diritti acquistati per gli effetti della carriera avvenire;

- 14 gennaio 1872 nominato aggiunto Giudiziario al Tribunale di Napoli;
- 16 luglio 1876 nominato giudice al Tribunale di Matera;
- 11 marzo 1877 tramutato a Bari a sua domanda;
- 22 gennaio 1878 promosso alla seconda categoria;
- 9 giugno 1881 tramutato a Salerno;
- 16 agosto 1882 tramutato a Napoli;
- 3 settembre 1887 promosso alla prima categoria;
- 11 marzo 1888 nominato vice presidente del Tribunale di S. Maria;
- 9 settembre 1889 nominato presidente del Tribunale di Messina;
- 12 agosto 1891 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- 26 agosto 1892 nominato consigliere della Corte d'appello di Aquila;
- 6 gennaio 1895 tramutato a Roma a sua domanda;
- 24 agosto 1895 tramutato a Napoli;
- D.M. 14 ottobre 1898 concesso l'aumento del decimo di Lire 6000 (Lire 600);
- 24 gennaio 1899 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 16 marzo 1902 nominato consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 25 aprile 1920 e registrato il 12 giugno – nomina a Procuratore generale del Re presso la Corte, preso possesso il 6 luglio 1920.

ONORIFICENZE:

- R.D. 5 giugno 1892 nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

NOTE:

- Copia del verbale di giuramento prestato in data 30 giugno 1920 per la nomina a procuratore generale presso la Corte di cassazione di Palermo;

* * *

NOMINATIVO: Landolfi Michele fu Mario

NATO A / IL: Napoli 14 settembre 1848

RESIDENZA: domiciliato Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in Giurisprudenza e procuratore presso la Corte di appello di Napoli per circa due anni.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 23 febbraio 1871 D.M. uditore presso gli uffici giudiziari del Regno e destinato al Tribunale di Napoli;
- R.D. 21 aprile 1872 incaricato delle funzioni di vice pretore presso il mandamento Montecalvario in Napoli;
- R.D. 17 dicembre 1874 nominato aggiunto giudice presso il tribunale di Ascoli Piceno;
- R.D. 24 giugno 1875 tramutato al tribunale di Benevento;
- R.D. 3 luglio 1875 tramutato al Tribunale di Isernia;
- R.D. 24 aprile 1877 tramutato a Napoli;
- R.D. 28 marzo 1880 nominato giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- R.D. 22 aprile 1880 tramutato a Forli;
- R.D. 27 aprile 1882 tramutato a Perugia;
- R.D. 19 giugno 1882 tramutato a Forli;
- R.D. 7 dicembre 1884 collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per 2 mesi;
- R.D. 5 febbraio 1885 richiamato in servizio;
- R.D. 3 maggio 1885 tramutato al tribunale di Napoli,
- 1 novembre 1888 promosso alla prima categoria;
- R.D. 3 agosto 1890 nominato vicepresidente del tribunale di Napoli;
- R.D. 24 aprile 1892 nominato presidente del Tribunale di Aquila;
- R.D. 1 maggio 1892 richiamato a sua domanda al precedente posto di vicepresidente del tribunale di Napoli;
- R.D. 3 luglio 1892 nominato presidente del tribunale di Chieti;
- R.D. 25 giugno 1893 tramutato a Cassino a sua domanda,
- D.M. 21 dicembre 1893 assegnato alla terza categoria;
- R.D. 17 dicembre 1896 nominato consigliere della corte di appello di Napoli;
- D.M. 12 gennaio 1897 promosso alla seconda categoria,
- R.D. 21 ottobre 1900 nominato presidente del Tribunale di Napoli;
- D.M. 15 luglio 1901 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 16 aprile 1904 nominato consigliere della corte di cassazione di Roma;
- R.D. 10 ottobre 1904 collocato in aspettativa a sua domanda,
- 20 novembre 1904 è confermato a sua domanda nell'aspettativa stessa pur non continuando a percepire l'assegno;
- 29 dicembre 1904 richiamato in servizio a sua domanda presso la stessa Corte di Cassazione di Roma;
- 12 gennaio 1905 tramutato a Palermo a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- 17 Gennaio 1895 nominato cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia;
- 6 giugno 1901 cavaliere nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 16 novembre 1908 Ufficiale della Corona d'Italia;
- 3 giugno 1909 Ufficiale Mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: Coniugato.

STATO DI FORTUNA: «*discretamente agiato*».

* * *

NOMINATIVO: Landolina Pietro

NATO A / IL: Palermo 25 aprile 1816

RESIDENZA: «*ebbe pure in Palermo il suo principale domicilio anteriormente all'impiego*»

GRADI ACCADEMICI:

- «*fatti gli studi elementari, non che quelli di dritto naturale, filosofici e di economia politica e civile e di dritto commerciale e canonico, venne previi i corrispondenti esami licenziato in filosofia e laureato in dritto civile e canonico nella R. Università di Palermo ove esercitò l'avvocheria dall'anno 1836 sino al marzo 1845*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D.M. 30 aprile 1845 nominato alunno di giurisprudenza presso il Pubblico Ministero alla Corte Suprema di Giustizia di Palermo;
- R.D. 9 ottobre 1849 nominato Giudice soprannumero del Tribunale Civile di Palermo;
- R.D. 29 maggio 1851 nominato Giudice titolare del Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 24 settembre 1855 promosso a Sostituto R. Procuratore presso il Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 18 dicembre 1855 Promosso a Giudice della Gran Corte Criminale di Girgenti;
- R.D. 13 aprile 1858 nominato R. Procuratore presso il Tribunale Civile di Caltanissetta;
- R.D. 12 marzo 1859 tramutato a Catania;
- D. Prodittoriale 3 agosto 1860 nominato Giudice di Gran Corte Criminale in missione di Presidente del Tribunale Civile di Palermo;
- D. Prodittoriale 4 ottobre 1860 nominato Giudice della Gran Corte Civile di Palermo;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato consigliere della Corte d'appello di Palermo di terza categoria;
- R.D. 28 dicembre 1863 promosso alla seconda categoria;
- 29 marzo 1865 nominato Presidente del Tribunale civile e correzionale di Palermo;
- R.D. 17 ottobre 1868 richiamato alla Corte di Appello.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 27 ottobre 1870 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo – a tutto Novembre 1889;
- R.D. 1 dicembre 1889 di collocamento a riposo.

ONORIFICENZE:

- D. del 30 giugno 1863 cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- Commendatore.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe.

STATO DI FORTUNA: «*possiede aliquote delle eredità dei genitori di rendita varia perché secondo la produzione rispettiva dei fondi circa lire 1000*».

NOTE:

- «*Avvenimenti particolari*»: «*Decreto del 22 agosto 1860. Presidente della commissione di servizio per le funzioni di grazie del caduto Governo. Decreto del 31 agosto 1860 Presidente della Commissione di servizio degli impiegati delle chiuse amministrazioni dello Stato e funzionari amministrativi. Decreto del 26 agosto 1860 – R. delegato dell'amministrazione dell'anime del Miserarum in S. Matteo in Palermo. Decreto del 14 novembre 1862 – componente la giunta speciale per gli aspiranti alla nomina di Uditore di Palermo. Decreto del 13 novembre 1862 Membro della sezione del Consiglio di ammiragliato in Palermo. Decreto del 16 novembre 1862 assessore presso la seconda curia legaziale delle appellazioni in Palermo*».

* * *

NOMINATIVO: Lanzafame Giuseppe

NATO A / IL: Palermo 4 febbraio 1821

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- 26 settembre 1849 Dottore in ambo le leggi per diploma dell'Università di Palermo;
- Avvocato fino al 1860 e ufficiale di carico presso la Cancelleria della Camera dei Comuni del Parlamento Siciliano per nomina del Presidente della Camera del 17 aprile 1849.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 3 novembre 1860 D.P. Giudice del Mandamento Arcivescovato di Messina;
- 14 novembre 1861 D.L. tramutato al Mandamento Molo di Palermo;
- 21 aprile 1862 R.D. nominato Giudice del Tribunale di Messina;
- 10 febbraio 1865 R.D. nominato Presidente del Tribunale di Nicosia;
- 6 dicembre 1866 R.D. tramutato al Tribunale di Modica;
- 13 ottobre 1869 R.D. tramutato al Tribunale di Trapani;
- 5 maggio 1870 R.D. promosso alla prima categoria;
- 8 gennaio 1871 R.D. tramutato al Tribunale di Messina;
- 12 febbraio 1871 R.D. nominato Consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro;

- 10 agosto 1871 R.D. tramutato a Palermo;
- 30 dicembre 1880 D.M. promosso alla prima categoria;
- 24 novembre 1887 R.D. tramutato alla Corte d'Appello di Cagliari;
- 23 febbraio 1890 collocato a riposo a sua domanda col titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'Appello.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 24 novembre 1887 applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 1 maggio 1888 R.D. nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 1 gennaio 1880 Commendatore della Corona d'Italia;
- 23 febbraio 1890 nominato Ufficiale nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: «*Celibe con madre vecchia e sorella nubile*».

STATO DI FORTUNA: «*liquido per successione indivisa*».

* * *

NOMINATIVO: Lo Iacono Alfonso

NATO A / IL: Girgenti 7 novembre 1835

RESIDENZA: domiciliato in Palermo precedentemente alla nomina

GRADI ACCADEMICI:

- «*Riportò i tre gradi accademici di [...], licenza e laurea nella R. università di Palermo*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 3 novembre 1860 Giudice Sopranumerario presso il Tribunale civile di Messina «*Tale nomina ebbe luogo alla base del primo concorso sostenuto felicemente dal sottoscritto pei posti di relatore presso l'ora abolita Consulta di Stato di Sicilia*»;
- 21 aprile 1862 Giudice presso il Tribunale di Nicosia;
- 26 luglio 1865 Giudice presso il tribunale di Trapani;
- 21 settembre 1871 promosso alla seconda categoria;
- 24 maggio 1874 tramutato nel tribunale civile e correzionale di Roma;
- 10 dicembre 1874 promosso alla prima categoria;
- 18 maggio 1876 Vicepresidente del Tribunale di Lucca;
- 19 novembre 1876 tramutato a Roma e Sostituto al tribunale di commercio;
- 2 febbraio 1879 Presidente del tribunale di Frosinone;

- 20 febbraio 1879 richiamato a sua domanda al grado di vice Presidente del tribunale di commercio in Roma con grado e titolo onorifico di presidente di tribunale;
- 13 ottobre 1879 Consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro;
- 19 febbraio 1880 tramutato a Palermo;
- 12 novembre 1883 tramutato a Firenze;
- 2 dicembre 1883 tramutato a Palermo;
- 7 maggio 1889 in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 1 maggio;
- 24 luglio 1889 richiamato in servizio a sua domanda presso la stessa Corte;
- 3 gennaio 1889 assegnato l'aumento del decimo dello stipendio (lire 600);
- 1 aprile 1889 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 4 febbraio 1894 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 4 agosto 1894 tramutato a Roma a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- 26 luglio 1877 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 18 gennaio 1891 cavaliere nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 30 dicembre 1892 Ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe.

STATO DI FORTUNA: «figlio di famiglia».

NOTE:

- *«Avvenimenti particolari»: «Il 27 settembre 1863 fu incaricato dell'istruzione delle cause penali presso il tribunale di Nicosia – A 26 luglio 1865 da Nicosia tramutato in Trapani di seguito a corrispondente domanda».*

* * *

NOMINATIVO: Majelli Giuseppe fu Concetto

NATO A / IL: Siracusa 19 dicembre 1827

RESIDENZA: *«il suo domicilio principale fu Palermo»*

GRADI ACCADEMICI:

- *«Compì gli studi in belle lettere, filosofia e matematiche. Esaurì il corso universitario in Catania, e si ebbe la laurea in legge. Esercitò professione di Avvocato in Palermo dal 1854 sino ad ottobre 1860 epoca della sua nomina di magistrato».*

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. prodittatoriale 4 ottobre 1860 giudice dell'allora tribunale civile di Catania,
- R.D. 21 aprile 1862 vice presidente del tribunale circondariale di Catania;
- R.D. 16 novembre 1862 promosso a presidente del Trib. circondariale di Girgenti;
- R.D. 1 febbraio 1863 tramutato a Trapani;
- R.D. 6 dicembre 1868 tramutato a Palermo,
- D.M. 7 marzo 1869 promosso alla prima categoria;
- R.D. 12 febbraio 1871 nominato consigliere della corte di appello di Catania,
- R.D. 19 marzo 1871 tramutato a Palermo;
- 20 febbraio 1879 destinato in missione temporanea con le funzioni di presidente del tribunale c.c. di Palermo,
- D.M. 30 dicembre 1880 alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 17 marzo 1881 applicato alla Corte di Cassazione di Torino con la indennità annua di lire 1000;
- 5 ottobre 1882 nominato consigliere della stessa Corte di Cassazione;
- 6 dicembre 1883 tramutato a Roma;
- 28 ottobre 1889 nominato primo presidente della corte di appello di Cagliari;
- 20 ottobre 1890 tramutato a Bologna;
- 1 ottobre 1892 tramutato a Palermo;
- 19 febbraio 1899 nominato Primo Presidente della Cassazione di Palermo;

ONORIFICENZE:

- 14 marzo 1880 ufficiale della Corona d'Italia;
- 17 gennaio 1895 nominato grande ufficiale della Corona d'Italia,
- 2 luglio 1896 commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 7 giugno 1897 nominato di motu proprio di S. Maestà il Re – Grande uff. nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 28 febbraio 1900 gran Cordone della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe

STATO DI FORTUNA: «*un peculio di dieci mille lire*»;

NOTE:

- «*Assunse le funzioni di R. procuratore nello allora Tribunale Civile di Catania, in mancanza del titolare, per mesi cinque – Suppli per un anno e mezzo nell'allora Gran Corte Civile e Penale di Catania – a 4 giugno 1867, encomiato dal Ministero per l'inchiesta Giudiziaria affidatagli e lodevolmente compiuta nella elezione del deputato di Aragona*»;
- Copia del verbale di giuramento per la nomina a Primo Presidente della Cassazione di Palermo (5 marzo 1899).

NOMINATIVO: Malato Fardella Giuseppe
NATO A / IL: Trapani 29 gennaio 1829
RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- «*corso intero di letteratura latina italiano – corso di matematiche premiato con medaglia d'oro – corso completo di diritto civile e canonico nella università di Palermo – laurea conseguita nell'uno e nell'altro diritto. Avvocato esercente dal 1846 sino al 1860 presso il collegio giudiziario della provincia di Trapani a 4 giugno 1860 nominato collaboratore di governo provvisorio di Trapani – A 26 giugno 1860 consigliere provvisorio del governo nel Distretto di Trapani – A 4 ottobre 1860 nominato intendente di prima classe del circondario di Alcamo con stipendio di L. 5000*»

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 18 ottobre 1848 decr. del pres. Del Governo del regno di Sicilia – nominato supplente al Pubblico Ministero presso il Giudicato Comunale di Trapani;
- D. 6 gennaio 1849 nominato giusperito presso il Consiglio di guerra di Corpo residente in trapani;
- D. 8 marzo 1849 nominato Giudice del Consiglio di guerra di guarnigione straordinario in trapani N.B. questa carica gli impedì potere esercitare l'avvocheria per il tempo che l'occupò – non conseguì altro stipendio che un acconto di l. 153 per due mesi d'esercizio della stessa, dopodiché con la restaurazione Borbonica cessò;
- 21 aprile 1862 nominato Sostituto procuratore del Re presso il tribunale circondariale di Messina,
- 5 giugno 1862 R.D. promosso dalla seconda alla prima categoria;
- 21 dicembre 1862 R.D. nominato procuratore del Re presso il Tribunale di Patti,
- 18 giugno 1864 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- 22 gennaio 1865 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- 10 luglio 1865 tramutato dal Tribunale di Patti in quello di Siracusa;
- 13 febbraio 1867 R.D. tramutato a sua domanda dal Tribunale di Siracusa a quello di Messina;
- 5 dicembre 1867 promosso Sostituto Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Palermo;
- R.D. 30 dicembre 1875 promosso dalla terza alla seconda categoria;
- 9 settembre 1878 promosso alla prima categoria;
- 15 luglio 1883 applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 29 gennaio 1885 tramutato a Catanzaro nella stessa posizione.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 21 aprile 1889 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo;

ONORIFICENZE:

- 15 luglio 1873 nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 20 gennaio 1889 Ufficiale nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

- 15 gennaio 1895 Commendatore della Corona d'Italia;

STATO DI FAMIGLIA: Vedovo con cinque figli;

STATO DI FORTUNA: mediocre.

NOTE:

- «19 dicembre 1846 – componente la Commissione per la liquidazione dei crediti arretrati dei conti degli stabilimenti pubblici rappresentati dal Senato di Trapani – 10 luglio 1848 nominato amministratore degli stabilimenti pubblici di beneficenza con incarico della Direzione dell'Ospedale civico di Trapani – 24 giugno 1855 nominato Deputato del reale Liceo di Trapani e nel 1860 confermato in tale ufficio – 29 dicembre 1855 nominato 1° eletto del Senato di Trapani – 27 maggio 1861 proclamato consigliere provinciale rappresentante il Mandamento di Pantelleria – vice Presidente del consiglio Ind. Funzionante da Presidente in tutta la sezione – 3 giugno 1861 componente il comitato locale di Trapani per l'esposizione in Firenze del 1861 – Relatore presso lo stesso Comitato – 13 luglio 1861 Consigliere Comunale di Trapani per costruzione pubblica – 22 agosto 1861 membro del sotto Comitato Italiano per l'esposizione internazionale di Londra 1862 – 7 ottobre 1861 Deputato Provinciale di Trapani e componente la Deputazione provinciale a 30 aprile 1868 – retribuito alla medaglia Commemorativa della Campagna fatta per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia 1848 – 1860 – 1861».

* * *

NOMINATIVO: Mangano Francesco Paolo

NATO A / IL: 21 aprile 1831 a Palermo e Morto il 24 ottobre 1897

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Ministeriale 14 settembre 1858: Alunno di giurisprudenza presso la Corte Suprema di Giustizia in Palermo.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Prodittoriale 26 ottobre 1860 nominato giudice soprannumerario del Tribunale di Palermo;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato giudice del tribunale di Modica;
- R.D. 25 gennaio 1863 tramutato al tribunale di Palermo;
- 13 gennaio 1866 promosso di categoria;
- 6 agosto 1871 promosso di categoria;
- 1 marzo 1874 promosso di categoria;
- 3 dicembre 1876 vice presidente del Tribunale di commercio di Palermo;
- 14 gennaio 1877 passato al Tribunale civile di Palermo;
- 5 gennaio 1879 presidente del tribunale di Catanzaro;

- 2 novembre 1879 tramutato a Reggio Calabria;
- 10 giugno 1880 tramutato a Messina;
- 30 dicembre 1880 promosso alla prima categoria;
- 25 dicembre 1881 consigliere della Corte d'appello di Catania;
- 10 maggio 1883 tramutato a Palermo;
- 3 gennaio 1889 assegnato l'aumento del decimo.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- «*Nominato quale consigliere della Cassazione di Palermo dall'agosto del 1892*».

ONORIFICENZE:

- 10 giugno 1880 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 17 gennaio 1886 Cavaliere dell'ordine mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato senza prole*».

* * *

NOMINATIVO: Masi Giorgio

NATO A / IL: Piana (Palermo) 8 nov 1836

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in Giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 10 luglio 1860 D.M. servizio di Relatore della cessata Consulta di Sicilia nella Segreteria di Stato di Giustizia;
- 31 ottobre 1860 destinato a servire presso la Commissione Consultiva di Giustizia col grado di Giudice di Tribunale soprannumerario;
- 21 aprile 1862 nominato Sostituto procuratore del Re nel Tribunale di Girgenti;
- 28 dicembre 1862 promosso alla terza categoria;
- 25 ottobre 1863 tramutato al Tribunale di Termini;
- 6 dicembre 1863 promosso alla seconda categoria;
- 13 febbraio 1867 incaricato di reggere la R. Procura del Tribunale di Nicosia;
- 15 dicembre 1867 promosso alla prima categoria;
- 3 luglio 1868 nominato Procuratore del Re nello stesso Tribunale di Nicosia;
- 7 aprile 1871 tramutato al Tribunale di Termini;
- 21 maggio 1871 tramutato al Tribunale di Trapani;
- 31 agosto 1872 promosso alla prima categoria;
- 21 marzo 1873 nominato Presidente la Commissione Provinciale di Appello per l'accertamento dei redditi nella provincia di Trapani;

- 31 ottobre 1873 nominato Sostituto Procuratore Generale alla Corte d'Appello di Catanzaro;
- 13 febbraio 1876 nominato Sostituto Avv. Erariale;
- 2 settembre 1880 nominato Vice Avv. Erariale;
- 21 luglio 1884 nominato Avvocato Erariale in Catania;
- 28 febbraio 1886 nominato Consigliere della Corte d'Appello di Genova;
- 24 febbraio 1898 nominato Primo Presidente alla Corte d'Appello di Lucca;
- 19 febbraio 1899 tramutato a Palermo.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 28 febbraio 1886 applicato alla Cassazione di Palermo;
- 24 novembre 1887 nominato Consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- 17 marzo 1889 tramutato a Roma;
- 8 dicembre 1902 nominato a sua domanda Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Roma;
- 23 febbraio 1905 nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo;
- 20 ottobre 1905 tramutato a Napoli.

ONORIFICENZE:

- Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 26 luglio 1904 nominato Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Marianna Adragna con unico figlio Gino, patria della moglie Trapani*».

* * *

NOMINATIVO: Mazzella Paolo

NATO A / IL: Vitulano (Benevento) 26 maggio 1844

RESIDENZA: domiciliato in Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- «*Laureato in giurisprudenza nel 19 febbraio 1866. Nel 24 luglio 1866 subì gli esami di procuratore presso la Corte di Appello di Napoli e venne approvato con distinzione, come rilevasi dal verbale del 24 novembre di detto anno*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 14 febbraio 1867 nominato uditore giudiziario;
- 18 aprile 1869 destinato ad esercitare le funzioni di Vice Pretore nel Mandamento di Vicaria (Napoli);
- 11 dicembre 1869 destinato a prestare servizio per la procura Generale della Corte di Cassazione di Firenze;

- 30 giugno 1870 nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Napoli;
- 22 novembre 1871 nominato applicato di quarta classe al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
- 19 aprile 1873 nominato Sottosegretario di terza classe sul suddetto Ministero;
- 21 ottobre 1873 richiamato dietro sua istanza al posto di aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Napoli;
- 25 settembre 1874 nominato Giudice del Tribunale di Isernia;
- 1 luglio 1877 tramutato al tribunale di Cassino;
- 28 gennaio 1878 abolita la terza categoria gli venne assegnato lo stipendio di L. 3000;
- 10 marzo 1878 nominato dietro sua istanza Sostituto Procuratore del Re a Cosenza ed applicato alla Segreteria della Procura Generale della Cassazione di Napoli;
- 5 febbraio 1880 promosso alla prima categoria;
- 6 febbraio 1881 incaricato di reggere la Procura del Re di Isernia;
- 22 ottobre 1882 nominato Reggente la Regia Procura di Isernia;
- 3 dicembre 1882 nominato procuratore del Re di Isernia;
- 29 novembre 1883 tramutato al Tribunale di Lucera;
- 18 aprile 1886 nominato Presidente del tribunale di Perugia;
- 30 novembre 1886 promosso alla prima categoria;
- 26 dicembre 1886 tramutato al Tribunale di commercio di Napoli;
- 29 luglio 1887 nominato Consigliere della Corte d'Appello di Trani;
- 26 maggio 1891 tramutato a Napoli a sua domanda.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 9 luglio 1896 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9000;
- 8 luglio 1897 tramutato a Roma.

ONORIFICENZE:

- 25 gennaio 1880 Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia su proposta del Ministro delle finanze pel lavoro sostenuto come Segretario della Commissione per la revisione degli assegni di Grazia sulla cassetta privata dell'ex re di Napoli;
- 8 giugno 1897 Ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Angiolina De Simone, nativa di Castellamare di Stabia, senza prole*»;

STATO DI FORTUNA: possidente.

* * *

NOMINATIVO: Messeri Giuseppe
NATO A / IL: Sansevero 2 aprile 1853
RESIDENZA: Sansevero

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 7 aprile 1876 uditore giudiziario;
- 23 maggio 1876 destinato a prestare servizio presso la Corte d'appello di Napoli;
- 1 maggio 1877 destinato presso l'ufficio d'istruzione di Napoli;
- 19 novembre 1877 destinato temporaneamente come vice pretore nel mandamento di Pendino;
- 29 novembre 1877 nominato vice pretore reggente del mandamento di Pescopagano;
- 14 aprile 1878 nominato pretore di Ponza;
- 1 giugno 1879 tramutato a Pico;
- 6 luglio 1879 tramutato a Esperia;
- 21 novembre 1880 tramutato a Roccasecca;
- 24 settembre 1882 tramutato a Traetto/Traesso;
- 26 giugno 1884 tramutato a Orte;
- 6 agosto 1884 aumento del decimo dello stipendio;
- 27 agosto 1887 traslocato a Alatro;
- 2 settembre 1887 promosso alla prima categoria;
- 30 luglio 1888 traslocato a Velletri;
- 7 novembre 1889 promosso giudice a Teramo,
- 9 aprile 1891 tramutato a Frosinone;
- 5 maggio 1895 tramutato a Livorno;
- 14 giugno 1898 promosso alla prima categoria;
- 14 dicembre 1898 incaricato dell'istruzione dei processi penali con l'indennità di lire 400;
- 22 gennaio 1899 tramutato al tribunale di [...] col suo consenso senza incarico d'istruzione;
- 12 luglio 1900 nominato vice presidente del tribunale di Lecce;
- 26 maggio 1901 nominato consigliere della corte d'appello di Cagliari;
- 21 aprile 1905 promosso alla seconda categoria;
- 1 gennaio 1910 promosso dalla seconda categoria alla prima.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 27 febbraio 1910 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- R.D. 3 novembre 1913 nominato presidente di sezione della corte di Cagliari;
- R.D. 24 novembre 1913 revocato il precedente decreto;
- Collocato a riposo dal 1 gennaio 1916.

ONORIFICENZE:

- Con decreto 24 maggio 1906 nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia;

- Con Decreto 20 agosto 1910 nominato cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- D. 19 dicembre 1912 nominato ufficiale della Corona d'Italia,
- D. 15 gennaio 1914 nominato ufficiale nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- D. 21 dicembre 1914 nominato commendatatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Vedovo di Elisa Scorti di Roccasecca;
- «*Ammogliato in seconde nozze con Emma Garbati da Cagliari senza figli*».

STATO DI FORTUNA: possidente.

* * *

NOMINATIVO: Mondio Giuseppe Enrico fu Pietro

NATO A / IL: 20 maggio 1850 a Messina

RESIDENZA: ivi domiciliato anteriormente all'impiego

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato all'università di Messina.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 22 aprile 1875 uditore giudiziario procura generale di Messina,
- 29 gennaio 1876 tramutato alla procura gen. Di Palermo;
- 29 ottobre 1878 nominato agg. Giudiziario al tribunale di Caltanissetta;
- 21 dicembre 1878 applicato alla r. procura di Salerno;
- 3 novembre 1881 applicato al ministero di grazia e giustizia e destinato a prestare servizio presso l'ufficio del R. commissario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico di Roma;
- 22 maggio 1884 sostituto Procuratore del Re a Piacenza;
- 12 giugno 1884 tramutato a Catania;
- 31 maggio 1899 promosso alla prima categoria;
- 8 gennaio 1893 nominato procuratore del Re presso il tribunale di Oristano;
- 21 gennaio tramutato a Sassari;
- 3 marzo 1898 tramutato a Gerace;
- 28 marzo 1898 destinato Temporaneamente a prestare servizio alla procura generale presso corte app. Catania quale sostituto procuratore;
- 27 novembre 1898 nominato sostituto Procuratore generale presso corte appello Catania;
- 5 marzo 1904 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 27 ottobre 1907 nominato consigliere della corte di cassazione di Palermo (Lire 9000);
- 7 gennaio 1915 nominato procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo (Lire 12000).

ONORIFICENZE:

- R.D. 23 gennaio 1896 nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
- D.D. 24 magg. 1906 nominato cavaliere dell'Ordine dei ss. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 30 maggio 1912 nominato ufficiale Ordine SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 28 dicembre 1913 commendatore Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato*».

STATO DI FORTUNA: mediocre

NOTE:

- Nominato per un triennio presidente del Consiglio di amministrazione dell'economato generale dei benefici vacanti in Palermo, in sostituzione del commendatore Pitini Francesco Paolo (15 aprile 1914);
- Missiva: «*MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI:
Palermo – Economato generale dei benefici vacanti – Consiglio di amministrazione
Roma, li 20 febbraio 1914
A S. E. il Primo Presidente della Corte di Cassazione di PALERMO
Il comm. Francesco Paolo Pitini, consigliere di corte di cassazione a riposo, scaduto, per compiuto triennio, dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'Economato Generale dei benefici vacanti in codesta città, ha manifestato il desiderio di non essere più riconfermato, stante la sua età e la sua malferma salute. Questo Ministero prega pertanto l'E.V. di voler designare altro Consigliere in attività di servizio od a riposo per affidargli l'incarico anzidetto, avvertendo che qualora non creda di far cadere la scelta su di un membro di codesto Collegio, potrà designare, previa accordi col sig. Primo Presidente, un Consigliere di codesta Corte di Appello, in attività di servizio od a riposo.
Si gradirà una sollecita risposta.
PEL MINISTRO*»

* * *

NOMINATIVO: Montalbano Placido fu Salvatore

NATO A / IL: Piano dei Greci (Palermo) 30 settembre 1826

RESIDENZA: Piano dei Greci

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato *in utroque iure* nell'università di Palermo nel 4 giugno 1850;
- Avvocato in Palermo ove esercitò dal 4 giugno 1850 al luglio 1855;
- Fu segretario del consiglio comunale nel 1851 e vice capo Urbano negli anni 1853 e 1854;

- Concorse a cariche giudiziarie con esito favorevole nel 22 novembre 1851 presso la Gran Corte civile di Palermo.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 30 luglio 1855 nominato giudice del circondario di Butera;
- 7 agosto 1858 promosso al Circondario di Grotte;
- 7 luglio 1860 decreto di conferma del Dittatore Garibaldi;
- 22 marzo 1861 promosso a giudice di Cammarata;
- 4 gennaio 1862 tramutato al circondario di Castelvetrano;
- 1 maggio 1862 nominato giudice del Tribunale circondariale di Voghera,
- 20 maggio 1862 tramutato al Tribunale di Asti;
- 20 ottobre 1863 nominato sostituto procuratore del Re al Tribunale di Girgenti;
- 6 dicembre 1863 promosso alla terza categoria;
- 25 maggio 1865 nominato giudice del Tribunale di [...];
- 26 maggio 1870 tramutato al Tribunale di Grosseto;
- 8 gennaio 1871 promosso alla seconda categoria;
- 19 marzo 1871 tramutato al Tribunale civile e correzionale di Firenze;
- 22 dicembre 1872 nominato vicepresidente reggente il Tribunale di Rocca San Casciana;
- 16 aprile 1874 nominato presidente del Tribunale di Grosseto;
- 9 marzo 1876 tramutato al Tribunale di Pistoia,
- 19 novembre 1876 tramutato al Tribunale di Arezzo,
- 8 luglio 1877 promosso alla prima categoria;
- 31 gennaio 1878 nominato consigliere alla Corte d'appello di Firenze;
- 4 luglio 1878 promosso alla seconda categoria;
- 30 dicembre 1887 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 7 ottobre 1890 nominato consigliere alla Corte di cassazione di Palermo a tutto maggio 1898;
- Con R.D. 5 giugno 1898 collocato a riposo col titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte di Appello.

ONORIFICENZE:

- 7 luglio 1860 Decreto di lode del Dittatore Garibaldi e 18 Luglio 1860 Ministeriale del Dicastero di Grazia Giustizia sul modo lodevole con cui aveva esercitato giustizia in tutti i tempi;
- 7 marzo 1875 decreto di nomina a cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia per speciali benemerienze acquistate nella Magistratura Italiana;
- 16 marzo 1875 Ministeriale di lode sull'oggetto medesimo attestato della soddisfazione del governo per i distinti servizi prestati nella magistratura;
- 30 gennaio 1881 nominato cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 5 giugno 1892 nominato ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- Coniugato con Maria Natalizia Fontana Dumas con figli: Salvatore – Rosina - Giovanni;

STATO DI FORTUNA: possidente

NOTE:

- Nel fascicolo è presente una missiva indirizzata al Primo Presidente della Corte di cassazione di Palermo, nella quale Placido Montalbano dichiarava di aver fatto richiesta al Ministero per la promozione alla carica di consigliere della Cassazione di Palermo poichè da trentacinque anni prestava servizio nella magistratura, in particolare negli ultimi dodici anni nella città di Firenze;

* * *

NOMINATIVO: Muratori Matteo

NATO A / IL: Palermo il 17 settembre 1809

RESIDENZA: NON INDICATA NEL FASCICOLO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato nella università di Palermo in diritto civile e canonico nel 3 aprile 1829.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. dittatoriale del 2 settembre 1860 nominato Giudice di gran Corte civile in Palermo;
- R.D. 21 settembre 1862 nominato consigliere nella Corte d'appello di Catania;
- R.D. 15 gennaio 1863 nominato Sostituto Procuratore Generale del Re presso la suddetta Corte;
- R.D. 27 novembre 1864 nominato consigliere presso la Corte d'appello di Messina;
- R.D. 31 ottobre 1866 tramutato alla Corte di appello di Palermo;
- 6 novembre 1873 presidente di sezione alla stessa Corte;
- 16 aprile 1874 promosso a consigliere di cassazione in Palermo;
- 16 novembre 1876 promosso primo presidente della Corte d'appello di Messina.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 28 dicembre 1876 Avvocato Generale alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 17 marzo 1881 Procuratore Generale alla stessa Corte (stipendio lire 15000);

ONORIFICENZE:

- 15 gennaio 1891 cavaliere Gran Croce nell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con dieci figli, patria della moglie Palermo*».

NOTE: deceduto il 12 settembre 1893

* * *

NOME E COGNOME: Niutta Francesco fu Vincenzo

NATO A / IL: Aquila 25 marzo 1846

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 18 aprile 1868 nominato uditore giudiziario aggiunto presso il Tribunale di Napoli;
- 25 ottobre 1872 tramutato al Tribunale di Firenze;
- 9 ottobre 1873 tramutato al Tribunale di Napoli;
- 1875 applicato all'ufficio d'istruzione dei processi;
- 26 ottobre 1875 sostituto procuratore del Re a Caltanissetta;
- 23 settembre 1877 tramutato al Tribunale di Isernia;
- 5 agosto 1878 tramutato ad Avellino;
- 2 gennaio 1881 tramutato in Napoli;
- 1 settembre 1881 promosso alla prima categoria;
- 2 ottobre 1884 reggente Regio Procuratore in Valle della Lucania;
- 20 novembre 1884 nominato Regio Procuratore nello stesso Tribunale;
- 21 marzo 1886 tramutato a Campobasso;
- 1 luglio 1888 tramutato a Salerno a sua domanda;
- 1 settembre 1888 promosso alla prima categoria;
- 3 marzo 1893 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trani;
- 15 dicembre 1895 nominato consigliere della corte d'appello di Napoli;
- D.M. 3 marzo 1900 concesso l'aumento di stipendio;

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 19 gennaio 1902 consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- R.D. 20 ott. 1905 tramutato alla Cassazione di Napoli.

ONORIFICENZE:

- 6 giugno 1901 cavaliere nell'Ordine SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato*».

STATO DI FORTUNA: proprietario.

* * *

NOMINATIVO: Nobile Francesco
NATO A / IL: Palermo il 7 ottobre 1824
RESIDENZA: ivi domiciliato

GRADI ACCADEMICI:

- *«Laureato in diritto. Relatore presso la cessata Consulta di seguito ad uno sperimento a concorso in tre giorni successivi sulle materie del diritto civile ed amministrativo, e sulla storia civile e politica del Regno e ciò ai sensi del Decreto organico istitutivo della classe dei relatori di ottobre 1832. La durata dello esercizio di detta carica fu dal 27 dicembre 1847 sino al 20 settembre 1852».*

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 27 dicembre 1847 relatore siciliano presso la Consulta Generale del Regno;
- R.D. 8 giugno 1856 Giudice del Tribunale Civile di Palermo;
- R.D. 4 novembre 1857 vice presidente del Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 13 aprile 1858 giudice di Gran Corte criminale in Girgenti;
- R.D. 12 marzo 1859 giudice di Gran Corte criminale in Trapani;
- R.D. 29 agosto 1859 Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Trapani;
- D. Prodittatoriale 3 agosto 1860 Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 1 giugno 1861 Presidente del Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 21 aprile 1862 consigliere della Corte di Appello di Palermo;
- 25 novembre 1869 promosso alla seconda categoria;
- 2 luglio 1874 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 13 gennaio 1876 nominato consigliere alla Cassazione di Roma (L. 9000);
- 17 marzo 1881 Primo Presidente della Corte di Appello di Messina (L. 12000);
- 22 maggio 1884 Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Palermo;
- 24 febbraio 1889 tramutato a Roma.

ONORIFICENZE:

- 1 gennaio 1888 nominato Gran'Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- *«Ammogliato senza prole»; «ha la madre vedova e una sorella nubile. La moglie è di Palermo»;*

STATO DI FORTUNA: *«senza mezzi di fortuna»; «possiede la rendita dotale di L. 1200»*

NOTE:

- *«Avvenimenti particolari»: «Oltre gli uffici occupati nella magistratura il sottoscritto ha avuti i seguenti speciali incarichi: 1) Per ministeriale del luogotenente Generale di Sicilia 30 luglio 1857 venne eletto insieme ad altri funzionari componenti di una commissione incaricata di formulare un progetto di regolamento per rendere commerciabili le rendite delle nuove gabelle, incarico finito colla compilazione dell'anzidetto regolamento – 2) Per altra Ministeriale del Luogotenente Generale venne nominato nel 17 dicembre 1857, membro della commissione dei lavori pubblici per le questioni legali; incarico sostenuto sino all'aprile 1858, e pel quale ebbe a riportare una Ministeriale di elogio del 5 Giugno 1858 – 3) Per decreto Regio 3 agosto 1862 venne nominato assessore presso la prima curia legaziale delle appellazioni. 4) Per altro Decreto Regio 13 febbraio 1863 venne eletto deputato per le liti dello Ospedale civico di Palermo. Di questi due ultimi incarichi il sottoscritto trovasi in atto investito Cavaliere mauriziano ed Ufficiale della Corona d'Italia. Per un biennio destinato alla Sezione del Consiglio di ammiragliato – Palermo 14 luglio 1863 – f.to Francesco Nobile».*

* * *

Fondo: Corte di Cassazione di Palermo Sezione: Fascicoli personali dei Magistrati: P	Anno 1863-1923	Vol. / Busta 822	Foglio -
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

NOMINATIVO: Padula Camillo

NATO A / IL: Montemurro (Basilicata) 13 settembre 1854

RESIDENZA: domiciliato in Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- 14 novembre 1877 laureato all'Università di Napoli.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 17 mar 1880 nominato Ufficiale giudiziario;
- D. Ministeriale 20 aprile 180 applicato alla Corte d'Appello di Napoli;
- R.D. 9 marzo 1882 nominato Vice Pretore alla Pretura Mercato in Napoli;
- R.D. 7 gennaio 1883 dispensato da tali funzioni ed applicato in qualità di uditore alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli;
- R.D. 13 giugno 1886 nominato giudice presso il Tribunale di Catanzaro;
- R.D. 25 ottobre 1886 tramutato al Tribunale di Napoli;
- R.D. 23 luglio 1892 nominato giudice presso il Tribunale di La Spezia;
- R.D. 23 luglio 1893 tramutato a Benevento a sua domanda;
- R.D. 19 dicembre 1895 tramutato a Salerno a sua domanda;

- R.D. 15 settembre 1898 tramutato a Napoli a sua domanda;
- D.M. 4 dicembre 1900 promosso alla prima categoria;
- R.D. 26 giugno 1904 nominato Presidente presso lo stesso Tribunale;
- R.D. 20 ottobre 1909 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 29 maggio 1913 collocato al ruolo di Consigliere di Corte d'appello e Presidente di Tribunale di seconda categoria;
- R.D. 5 maggio 1915 promosso dalla seconda alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- D. Luogotenenziale 11 agosto 1918 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 29 dicembre 1921 a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi tre, dal 1 novembre 1921, ed è da tal giorno organico della magistratura, dichiarandosi vacante un posto di Consigliere presso la Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 7 aprile 1913 Cavaliere dell'Ordine Mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Ammogliato con De Cilla Mariannina da Lecce. Ha 4 figli*».

STATO DI FORTUNA: «agiato».

* * *

NOMINATIVO: Francesco Paolo Pagano

NATO A / IL: Palermo 17 agosto 1823

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in diritto;
- «*Esercitò la professione d'avvocato per quattro anni. Sostenne gli esami di alunno di giurisprudenza e ne riportò l'approvazione*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 13 novembre 1847 alunno di giurisprudenza presso la Corte Suprema di Giustizia in Palermo;
- R.D. 16 febbraio 1852 nominato Giudice soprannumerario del Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 3 febbraio 1857 nominato Giudice del Tribunale civile di Trapani;
- R.D. 22 luglio 1859 tramutato al Tribunale civile di Palermo;
- R.D. 31 ottobre 1859 nominato Giudice della Gran Corte Criminale di Siracusa;
- R.D. 10 dicembre 1859 tramutato alla Gran Corte Criminale di Trapani;

- D.P. 2 settembre 1860 tramutato alla Gran Corte Criminale di Caltanissetta;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- D. Ministeriale 5 dicembre 1872 promosso alla seconda categoria;
- D. Ministeriale 8 luglio 1877 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 1880 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 12 marzo 1872 Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 25 marzo 1881 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 7 luglio 1882 Ufficiale della Corona d'Italia;
- 14 aprile 1883 Commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Ammogliato con Concetta Basso da Palermo*»;
- Quattro figli: Enrico 24 anni, Giulia 21 anni, Rosa 18 anni, Girolamo 14 anni (dichiarazione autografa datata 20 agosto 1887).

* * *

NOMINATIVO: Pallone Pietro

NATO A / IL: Pedivigliano 22 aprile 1832

RESIDENZA: domiciliato a Scigliano

GRADI ACCADEMICI:

- «*Concorso agli esami di Magistratura*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 18 agosto 1862 nominato Pretore;
- 14 maggio 1868 tramutato in Catanzaro;
- 20 giugno 1871 nominato Giudice del Tribunale di Catanzaro;
- 6 marzo 1872 tramutato in Cosenza;
- 26 gennaio 1879 tramutato in Vallo;
- 14 marzo 1880 tramutato in Bari;
- 6 agosto 1880 promosso alla prima classe;
- 31 gennaio 1881 incaricato dell'istruzione dei processi penali presso il detto Tribunale;
- 18 luglio 1882 Vice Presidente del Tribunale di Trani;
- 7 febbraio 1884 Presidente del Tribunale civile di Lecce;
- 30 aprile 1886 promosso dalla seconda alla prima categoria;

- 23 giugno 1887 Consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Lucca ed applicato temporaneamente alla Corte d'appello di Catania;
- 25 ottobre 1889 tramutato alla Corte d'appello di Terni;
- 9 giugno 1895 tramutato alla Corte d'appello di Napoli;
- 8 novembre 1901 nominato Presidente di Sezione della Corte d'appello di Trani.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 10 ottobre 1898 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 30 maggio 1884 nominato Cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con figli*».

STATO DI FORTUNA: proprietario.

* * *

NOMINATIVO: Pantaleone Bonomi Rodrigo
 NATO A / IL: Villalba 25 gennaio 1852
 RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- 1874 laureato in Giurisprudenza;
- Avvocato esercente sin dal 23 giugno 1874.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Ministeriale 7 aprile 1876 nominato uditore giudiziario ed applicato alla Regia Procura di Palermo;
- R.D. 2 settembre 1880 nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Palermo;
- 10 gennaio 1885 applicato temporaneamente alla Segreteria della Procura Generale della Cassazione di Palermo, con incarico di dirigere quell'ufficio durante l'assenza del titolare;
- 30 aprile 1885 tramutato a Caltanissetta;
- 12 maggio 1885 destinato in temporanea missione alla Segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo;
- 30 dicembre 1886 nominato Sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale di Termini Imerese, cessando dalla detta missione;
- 7 agosto 1887 tramutato a Trapani ed applicato temporaneamente alla Regia Procura presso il Tribunale di Palermo;
- 25 marzo 1888 tramutato a Palermo;

- 6 febbraio 1893 promosso alla prima categoria;
- 5 maggio 1895 nominato Regio Procuratore a Trapani;
- 26 agosto 1897 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina;
- 30 marzo 1899 tramutato a Palermo;
- 1 marzo 1900 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 20 ottobre 1905 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- D. Ministeriale 29 novembre 1905 promosso alla prima categoria;
- D. Luogotenenziale 26 settembre 1815 nominato Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello di Aquila;
- 14 luglio 1918 nominato, con suo consenso, Primo Presidente della Corte d'appello di Messina;
- 29 gennaio 1922 collocato a riposo d'ufficio per limiti d'età col titolo e grado onorifico di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 23 settembre 1908 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 23 febbraio 1919 nominato col suo consenso Presidente di sezione di Corte di Cassazione ed applicato alla Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 8 ottobre 1898 nominato Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- 19 gennaio 1908 nominato Cavaliere nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 19 dicembre 1912 nominato Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 5 giugno 1813 nominato Ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 25 giugno 1814 Commendatore della Corona d'Italia;
- 10 giugno 1917 Commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 29 gennaio 1922 Grande ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con tre figli*».

NOTE:

- Nel triennio 1913-1915 Presidente del Consiglio di Amministrazione del II gruppo dei Reclusori femminili di Palermo;

* * *

NOMINATIVO: Piazza Luigi
NATO A / IL: Vallarsa (Trentino) 12 luglio 1829
RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- *«Fece gli studi universitari e fece gli esami di Stato»;*
- *«Prima di appartenere all'ordine giudiziario non ebbe professione».*

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 27 luglio 1854 praticante di concetto presso la Corte di Giustizia;
- 20 febbraio 1855 ascoltante presso il Tribunale di Bolzano;
- 27 gennaio 1857 destinato a supplire da allievo presso la Pretura di Cortina d'Ampezzo;
- 5 maggio 1857 aggiunto giudiziario presso il Tribunale Distrettuale di [...];
- 10 giugno 1858 tramutato a [...];
- 10 novembre 1861 ascoltante presso il Tribunale di Belluno;
- 16 dicembre 1862 aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Udine;
- 27 aprile 1866 Sostituto Procuratore di Stato a Mantova;
- 29 novembre 1866 Segretario di Consiglio presso il Tribunale di Vicenza;
- 17 settembre 1869 promosso alla prima categoria;
- 6 settembre 1871 Giudice al Tribunale civile di Vicenza;
- 3 ottobre 1873 applicato all'ufficio d'istruzione;
- 14 maggio 1882 incaricato dell'istruzione di processi penali presso il Tribunale di Vicenza;
- 29 marzo 1885 Vice Presidente al Tribunale di Avellino;
- 29 aprile 1886 nominato Presidente del Tribunale civile e correzionale di Ascoli Piceno;
- 2 maggio 1888 promosso alla prima categoria;
- 28 settembre 1889 nominato Consigliere della Corte d'appello di Cagliari;
- 9 febbraio 1893 tramutato a Venezia a sua domanda;
- 5 maggio 1895 tramutato alla Corte di Torino.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 9 giugno 1902 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 8 gennaio 1890 nominato Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- *«Ammogliato con Scala Giuseppina di Verona: ha prole, la sua famiglia si compone di sette persone compresa la domestica».*

NOMINATIVO: Pitari Giuseppe
NATO A / IL: Mineo 7 aprile 1851
RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- 13 agosto 1872 laureato in giurisprudenza in Catania;
- 8 maggio 1875 iscritto all'albo degli avvocati di Caltagirone;
- 12 aprile 1877 iscritto all'albo degli avvocati di Catania;
- «*Come aspirante notaio negli esami subiti a 14 e 18 dicembre 1876 in Catania riportò il grado di segnalato con 45*»;
- «*Pubblicazioni: un trattato sulle ingiurie e vari articoli giuridici nel monitore dei Pretori di Firenze*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- D. Prodittoriale 3 agosto 1876 Presidente Corte d'appello di Catania Vice Conciliatore del Comune di Mineo;
- R.D. 5 novembre 1876 Vice Pretore del Mandamento di Mineo;
- R.D. 29 maggio 1879 Vice Pretore a Palagonia con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;
- R.D. 12 settembre 1879 Pretore a Grotta;
- 4 ottobre 1880 tramutato a Sortino;
- 7 dicembre 1882 tramutato al Mandamento di Bronte;
- 4 maggio 1884 tramutato al Mandamento di Comiso;
- 28 febbraio 1886 tramutato al Mandamento di Vittoria;
- 1 novembre 1888 promosso alla prima categoria;
- 2 dicembre 1888 tramutato a Modica;
- 31 maggio 1890 Giudice al Tribunale di Caltanissetta;
- 17 settembre 1893 tramutato a Catania a sua domanda;
- 23 dicembre 1898 promosso alla prima categoria;
- 13 dicembre 1900 nominato Vice Presidente al Tribunale di Cosenza;
- 27 marzo 1902 nominato Presidente del Tribunale di Girgenti;
- D. Ministeriale 24 marzo 1904 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 11 ottobre 1906 a sua domanda è nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- 9 aprile 1911 promosso dalla seconda alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 28 dicembre 1913 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 30 dicembre 1906 nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 8 giugno 1911 nominato Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 18 febbraio 1815 Ufficiale della Corona d'Italia;
- Commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Bellomo Rosaria*».

STATO DI FORTUNA: «*agiato*».

NOTE:

- Estratto di deliberazione della Giunta municipale di Girgenti (odierna Agrigento): «*1 novembre 1906. Si deliberano le più vive congratulazioni per il nuovo incarico conferito all'Avv. Pitari che, da Presidente del Tribunale di Girgenti, diventerà Consigliere della Corte d'Appello di Palermo*»;
- Deliberazione del Consoglio dell'Ordine degli Avvocati di Girgenti: «*6 novembre 1906 manifestazioni al presidente signor avv. Giuseppe Pitari*» ;
- Atto di morte: deceduto 6 maggio 1917.

* * *

NOMINATIVO: Primieri Giovanni

NATO A / IL: Manduria 13 marzo 1835

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato in diritto;
- Avvocato in Napoli.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 7 gennaio 1861 nominato Pretore in Mottola;
- 10 maggio 1866 tramutato a Parabita;
- 25 luglio 1866 tramutato in Acquaviva della Foceti;
- 1 dicembre 1867 promosso alla seconda categoria;
- 5 gennaio 1871 tramutato in Gioia del Colle;
- 21 dicembre 1873 nominato Sostituto Procuratore del Re in Palmi;
- 19 marzo 1876 nominato giudice del Tribunale di Monteleone;
- 13 giugno 1878 tramutato in Lucera;
- 4 maggio 1879 applicato all'ufficio d'istruzione del Tribunale di Lucera;
- 16 agosto 1882 tramutato al Tribunale di Bari con l'incarico d'istruttore penale;
- 30 aprile 1883 promosso alla prima categoria;
- 10 luglio 1887 Vice Presidente del Tribunale di Trani;
- 12 agosto 1888 Presidente del Tribunale di Larino;
- 24 novembre 1889 tramutato a sua domanda ad Ascoli Piceno;
- 2 agosto 1890 promosso alla prima categoria;
- 30 luglio 1891 nominato Consigliere della Corte di Cagliari;
- 8 maggio 1894 tramutato a sua domanda a Trani;
- 20 aprile 1898 promosso alla prima categoria;
- 8 novembre 1899 tramutato alla Corte d'appello di Napoli.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 26 giugno 1904 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- R.D. 18 gennaio 1903 Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- Ufficiale della Corona d'Italia;
- Ufficiale Mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con prole*».

* * *

Fondo: Corte di Cassazione di Palermo Sezione: Fascicoli personali dei Magistrati R - Z	Anno 1863-1923	Vol. / Busta 823	Foglio -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------

NOMINATIVO: Ranieri Pietro fu Ferdinando⁷

NATO A / IL: Baiao (Avellino) 4 marzo 1853

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- 18 dicembre 1872 laureato in legge;
- Iscritto nell'albo dei procuratori in Napoli.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 21 maggio 1877 nominato Uditore giudiziario;
- 29 agosto 1877 applicato al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti;
- 5 ottobre 1878 nominato Vice Segretario di terza classe al Ministero di Grazia e Giustizia;
- 23 settembre 1879 promosso alla seconda classe;
- [...] maggio 1885 promosso Segretario;
- [...] 1891 nominato Giudice al Tribunale di Bari;
- [...] febbraio 1893 nominato Vice Presidente del Tribunale civile e penale di Cosenza;
- [...] maggio 1894 nominato Presidente del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi;
- [...] dicembre 1895 tramutato al Tribunale di Velletri a sua domanda;
- [...] settembre 1897 tramutato al Tribunale di Palermo;
- 24 febbraio 1899 promosso alla seconda categoria;

⁷ Il prospetto di matricola è in pessimo stato di conservazione: le date di nomina ed ulteriori notizie risultano illeggibili.

- 17 marzo 1903 promosso alla prima categoria;
- 27 dicembre 1908 nominato, col suo consenso, Presidente di Sezione della Corte d'appello di Palermo con funzione di Presidente di Corte d'assise;
- 23 aprile 1914 nominato Primo Presidente della Corte d'appello di Messina;
- R.D. 11 giugno 1914 tramutato alla Corte d'appello di Bologna.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 23 maggio 1907 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 21 ottobre 1909 nominato a sua domanda Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli;
- R.D. 12 febbraio 1922 nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- 3 ottobre 1887 Cavaliere della Corona d'Italia;
- R.D. 6 giugno 1901 nominato Cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 1 novembre 1910 Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 24 dicembre 1911 Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 29 dicembre 1912 Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 4 giugno 1916 Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 31 dicembre 1822 nominato Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone nell'ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Ammogliato con Tancredi Clorinda da Napoli, con tre figli*».

NOTE:

- Nel fascicolo è inserita la copia del verbale di giuramento prestato da Pietro Ranieri per la nomina a Primo Presidente della Corte di cassazione di Palermo, (26 febbraio 1922, Roma, Palazzo di Firenze).

* * *

NOMINATIVO: Restivo Gallo Antonino Modesto fu Francesco

NATO A / IL: Girgenti 27 febbraio 1837

RESIDENZA: Girgenti

GRADI ACCADEMICI:

- laureato in giurisprudenza;
- patrocinatoro presso il Collegio Giudiziario di Girgenti per cinque anni.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 6 dicembre 1863 Giudice di Lercara;

- R.D. novembre 1865 Pretore di Riesi;
- R.D. novembre 1867 Pretore in Casteltermini;
- R.D. giugno 1871 Pretore in Caccamo;
- R.D. marzo 1873 passaggio in seconda categoria;
- R.D. settembre 1874 in aspettativa per motivi di salute;
- R.D. gennaio 1875 Pretore in Orto Botanico in Palermo;
- 22 gennaio 1878 nominato Sostituto Avvocato Erariale ed applicato alla Avvocheria erariale di Palermo;
- R.D. 5 agosto 1878 dispensato da ulteriore servizio;
- R.D. 24 aprile 1879 nominato Sostituto Procuratore del Re in Termini;
- R.D. 30 ottobre 1884 promosso alla prima categoria;
- R.D. 26 febbraio 1885 tramutato in Palermo;
- R.D. 19 ottobre 1886 nominato Procuratore del Re in Mistretta;
- R.D. 7 settembre 1887 tramutato in Messina;
- R.D. 1 maggio 1891 promosso dalla seconda alla prima categoria;
- R.D. 31 dicembre 1893 assegnato alla seconda categoria;
- R.D. 17 gennaio 1895 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 20 aprile 1898 promosso alla prima categoria;
- R.D. 10 marzo 1904 Procuratore del Re presso il Tribunale di Vigevano.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 10 marzo 1904 applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere della Corona d'Italia;
- 1899 Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 14 dicembre 1902 Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*ammogliato con Parisi Bianca di Messina, con due figli*».

* * *

NOMINATIVO: Salazar Giovanni fu Vincenzo

NATO A / IL: Portici 23 maggio 1852

RESIDENZA: Napoli

GRADI ACCADEMICI:

- Avvocato.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 3 aprile 1876 Uditore giudiziario presso l'avvocatura Erariale di Napoli;
- 27 luglio 1880 Uditore e Pretore del mandamento di Givri (?);
- 27 novembre 1880 richiamato a sua domanda alla Procura Generale d'appello in Napoli;
- 26 marzo 1881 nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Girgenti;

- 16 aprile 1882 tramutato a Castrovillari e applicato al Pubblico Ministero;
- 29 marzo 1883 tramutato a Livorno;
- 8 giugno 1884 tramutato a Velletri ed applicato alla Regia Procura;
- 28 luglio 1884 tramutato al Tribunale di Napoli;
- 7 agosto 1887 nominato Sostituto Procuratore del Re a Girgenti;
- 28 ottobre 1888 nominato Giudice del Tribunale di S. Angelo;
- 2 ottobre 1890 tramutato a Benevento col suo consenso;
- 7 maggio 1891 incaricato d'istruzione di processi penali;
- 16 ottobre 1894 tramutato a Napoli a sua domanda;
- 17 febbraio 1896 promosso alla prima categoria;
- 19 ottobre 1898 nominato Presidente del Tribunale di Roma;
- 7 dicembre 1899 nominato Presidente del Tribunale di Palmi;
- 28 novembre 1901 nominato col suo consenso Consigliere della Sezione di Corte d'appello in Perugia;
- 27 febbraio 1903 promosso dalla terza ala seconda categoria;
- 10 ottobre 1907 tramutato alla Corte d'appello di Napoli.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 31 agosto 1910 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 8 settembre 1913 tramutato alla Corte di Cassazione di Napoli.

ONORIFICENZE:

- R.D. 8 luglio 1904 Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 3 giugno 1909 Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Rossetti Anna con 7 figli*».

* * *

NOMINATIVO: Sangiorgi Antonino

NATO A / IL: Corleone 7 novembre 1831

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL PROSPETTO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 26 febbraio 1853 nominato Relatore presso la Consulta di Sicilia;
- R.D. 22 luglio 1859 nominato Giudice del Tribunale Civile di Girgenti;
- D. Prodittoriale 20 settembre 1860 nominato Giudice della Gran Corte Criminale di Girgenti;
- D. Prodittoriale 4 ottobre 1860 tramutato a Trapani;
- D. Prodittoriale 16 ottobre 1860 tramutato a Girgenti;
- R.D. 20 ottobre 1861 tramutato a Trapani
- R.D. 21 aprile 1862 nominato Procuratore del Re presso il Tribunale di Sciacca;
- R.D. 28 dicembre 1862 promosso alla prima categoria;

- R.D. 17 maggio 1863 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
- R.D. 20 febbraio 1872 promosso alla prima categoria;
- R.D. 16 gennaio 1876 nominato reggente la Procura Generale della Corte d'appello di Ancona;
- R.D. 19 novembre 1876 incaricato di reggere il posto di Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trani;
- R.D. 28 dicembre 1876 tramutato a Catanzaro;
- R.D. 10 febbraio 1878 nominato reggente il posto di Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;
- R.D. 16 giugno 1878 nominato Procuratore Generale a Catanzaro;
- R.D. 9 marzo 1879 tramutato a Messina;
- R.D. 27 ottobre 1879 tramutato a Catania.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 28 maggio 1876 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Torino;
- R.D. 26 novembre 1885 nominato Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 7 novembre 1893 nominato Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Torino;
- R.D. 3 gennaio 1895 collocato in aspettativa per motivi di famiglia per due mesi;
- R.D. 28 febbraio 1895 richiamato in servizio;
- R.D. 1 dicembre 1895 collocato in aspettativa per infermità per sei mesi;
- R.D. 4 giugno 1896 confermato in detta aspettativa;
- R.D. 2 luglio 1896 nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo (a tutto dicembre 1898).

ONORIFICENZE: NON INDICATE NEL PROSPETTO

STATO DI FAMIGLIA: NON INDICATO NEL PROSPETTO

* * *

NOMINATIVO: Scillamà Benedetto fu Giacomo

NATO A / IL: Caltagirone 15 ottobre 1845 – morì 31 maggio 1918

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laureato all'Università di Napoli con dispensa di tassa per merito;
- Procuratore a Napoli;
- 15 gennaio 1868 professore del ginnasio di Caltagirone;
- Decorato di sei medaglie in letteratura, filosofia e diritto.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 1871 Uditore ed aggiunto giudiziario;
- 8 giugno 1872 applicato al Ministero di Grazia e Giustizia;

- 26 marzo 1879 Vice Segretario di terza classe in seguito a concorso;
- 28 febbraio 1875 promosso alla seconda classe;
- 4 gennaio 1877 Sostituto Procuratore del Re del Tribunale di Palermo;
- ? richiamato al Ministero;
- 22 febbraio 1877 Vice Segretario di prima classe al detto Ministero ed addetto al Gabinetto particolare del Ministero;
- 31 luglio 1877 richiamato in seguito a sua domanda al posto di Sostituto Procuratore del Re e destinato al Tribunale di Girgenti;
- 22 gennaio 1878 Segretario della Procura Generale;
- 27 luglio 1879 nella qualità di Sostituto Procuratore tramutato nell'incarico di Segretario della Procura Generale d'appello di Palermo;
- 30 aprile 1883 promosso alla prima categoria;
- 16 luglio 1884 tramutato ad Oristano ed incaricato di reggere la Regia Procura presso il Tribunale di Lanusei;
- 12 marzo 1885 nominato reggente il posto di Procuratore del Re presso il Tribunale di Lanusei;
- 6 giugno 1885 nominato Procuratore del Re presso il Tribunale di Lanusei;
- 26 aprile 1886 tramutato a Sciacca;
- 4 marzo 1886 tramutato a Sassari;
- 28 marzo 1887 tramutato a Ferrara a sua domanda;
- 22 gennaio 1888 tramutato al Tribunale civile e correzionale di Livorno;
- 1 aprile 1889 promosso alla prima categoria;
- 1 dicembre 1889 tramutato al Tribunale di Piacenza;
- 21 settembre 1893 nominato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;
- 2 luglio 1896 nominato Consigliere della Corte d'appello di Genova;
- 30 maggio 1907 Primo Presidente della Corte d'appello di Genova.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 2 ottobre 1897 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 10 ottobre 1898 tramutato a Roma;
- 1912 Senatore del Regno;
- 2 ottobre 1913 nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere della Corona d'Italia e dell'Ordine Mauriziano;
- 4 giugno 1908 Commendatore dell'Ordine Mauriziano;
- 20 marzo 1910 Grande Ufficiale della Corona d'Italia;
- 30 maggio 1912 Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 29 maggio 1913 Cavaliere Gran Croce decorato di gran cordone nell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Celibe.

STATO DI FORTUNA: «figlio di famiglia».

NOTE:

- Missiva, datata 10 settembre 1898 ed indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con istanza del Consigliere Scillamà per richiedere il trasferimento presso la Corte di Cassazione di Roma. Il Primo Presidente, nella comunicazione allegata, manifestava il rammarico per il tramutamento del «*Cav. Scillamà per intelligenza ed attività uno dei migliori e più validi consiglieri di questa Corte di Cassazione*»;
- Nel fascicolo è presente un'attestazione, a firma del dott. Luigi Farina della procura generale di cassazione e datata Palermo 25 maggio 1918, nella quale, su disposizione di Benedetto Scillamà, si esorta «*l'Autorità giudiziaria per assumere la custodia e la garanzia di tutte le carte e documenti che lo stesso detiene in casa sia come privato, sia come autorità. Lo istante fa rilevare la urgenza del provvedimento avendo stamattina dichiarato il Prof. Dott. Giacinto Viola lo stato d'imminente pericolo di vita dell'insigne uomo*»;
- Telegrammi e lettere di cordoglio per la morte di Scillamà avvenuta il 31 maggio 1918: in particolare sono inseriti gli inviti a partecipare al funerale solenne del Primo Presidente della Cassazione che anziché celebrarsi domenica 2 giugno 1918, fu posticipato al giorno successivo, a seguito di una lettera da parte del comando militare, per poter permettere alle autorità militari di prendere parte alle celebrazioni della Festa dello Statuto.

* * *

NOMINATIVO: Luigi Semmola

NATO A / IL: Bruscianno 21 dicembre 1814

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI: NON INDICATI NEL PROSPETTO

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 10 settembre 1842 nomina di Giudice di Circondario di seconda classe a Grumo;
- R.D. 28 settembre 1842 nominato Giudice di Circondario a Forlì;
- R.D. [...]dicembre 1850 tramutato ad Ischia;
- R.D. 23 agosto 1851 tramutato a S. Antimo;
- R.D. 12 marzo 1855 promosso alla prima classe di distretto e destinato in Isernia, ma poi subito tramutato a Penna;
- R.D. 6 giugno 1857 tramutato a Casonia;
- R.D. 27 agosto 1857 promosso alla prima classe di provincia e destinato a Chieti;
- R.D. 6 marzo 1858 tramutato ad Aquila;
- R.D. 21 aprile 1860 promosso a Giudice di Teramo;
- R.D. 26 gennaio 1862 destinato a servire presso la Gran Corte Criminale di Teramo;
- R.D. 6 aprile 1862 nominato Vice Presidente al Tribunale di Potenza;

- R.D. 11 settembre 1862 nominato Presidente del Tribunale di Sulmona;
- R.D. 17 ottobre 1866 promosso alla prima categoria;
- R.D. 2 dicembre 1866 tramutato al Tribunale di Foggia;
- R.D. 5 maggio 1868 tramutato al Tribunale civile di Cassino;
- R.D. 16 dicembre 1868 nominato Consigliere della Corte d'appello di Trani;
- R.D. 8 luglio 1877 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 14 novembre 1877 tramutato alla Corte d'appello di Napoli;
- R.D. 1 marzo 1880 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 14 agosto 1883 applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 31 gennaio 1886 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 1 dicembre 1889 collocato a riposo a sua domanda con titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'appello.

ONORIFICENZE:

- R.D. 1 dicembre 1889 nominato Commendatore della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Parillo Margherita con figli*»;

STATO DI FORTUNA: possidente.

NOTE:

- Nel fascicolo è presente una missiva, firmata del P.P. della Corte di cassazione di Palermo, datata 14 giugno 1885 ed indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, riretta a richiedere il trasferimento di Semmola presso la Cassazione di Torino, oppure in quella di Napoli. La risposta del Guardasigilli, datata 26 giugno 1885, confermava che, in seguito alla verifica dei titoli del magistrato, sarebbe stato collocato presso il Tribunale partenopeo.

* * *

NOMINATIVO: Stranieri Gennaro

NATO A / IL: Barletta il 21 maggio 1836

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in legge.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 6 luglio 1862 alunno di giurisprudenza;
- 1 maggio 1864 giudice soprannumerario del Tribunale di Lucera;
- 14 luglio 1866 Giudice ad Avezzano;
- 2 agosto 1868 tramutato a Chieti;
- 8 dicembre 1890 tramutato a Lecce;

- 23 settembre 1877 promosso alla seconda categoria;
- 12 giugno 1878 promosso alla prima categoria;
- 24 luglio 1878 tramutato al Tribunale di Chiavari, a sua domanda;
- 23 gennaio 1880 tramutato al Tribunale di Firenze;
- 21 ottobre 1880 nominato vice presidente al Tribunale di Palermo;
- 19 marzo 1882 presidente del Tribunale di Sciacca;
- 14 agosto 1883 tramutato al Tribunale di Avellino;
- 31 agosto 1884 promosso alla prima categoria;
- 24 ottobre 1889 nominato consigliere della Corte di appello di Cagliari;
- R.D. 19 febbraio 1888 tramutato a Venezia a sua domanda;
- 29 ottobre 1891 tramutato a Napoli a sua domanda;
- R.D. 8 luglio 1893 promosso dalla seconda alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 17 dicembre 1896 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo;
- R.D. 26 febbraio 1906 collocato a riposo a sua domanda.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere della Corona d'Italia;
- Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 8 ottobre 1898 nominato ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: Vedovo con quattro figli;

STATO DI FORTUNA: «*nulla*».

NOTE:

- Missiva inviata al P.P. della Cassazione di Palermo per richiedere la possibilità di una 'segnalazione' per la nomina quale Commendatore della Corona d'Italia visti i 43 anni e 6 mesi di servizio all'interno della magistratura (Caserta 30 gennaio 1906).

* * *

NOMINATIVO: Tommasi Leonardo Maria fu Donato Antonio

NATO A / IL: Calimera 9 ottobre 1832 – morto il 16 febbraio 1905 (ore 23:40)

RESIDENZA: Calimera

GRADI ACCADEMICI:

- Esercitò la professione di avvocato dal marzo 1856 all'aprile 1858.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 13 aprile 1858 Giudice di Circondario di terza classe;
- 20 maggio 1858 destinato a Massafra;
- 31 luglio 1860 traslocato in Castellaneta;
- 6 aprile 1862 nominato Giudice di terza classe in Castellaneta;
- 22 febbraio 1863 tramutato in Martina;

- 17 maggio 1863 tramutato in Taranto;
- 20 agosto 1864 Sostituto Procuratore del Re di prima categoria a Taranto;
- 30 dicembre 1866 promosso alla terza categoria;
- 28 luglio 1867 Giudice del Tribunale di Taranto a sua richiesta;
- 21 marzo 1875 promosso alla seconda categoria;
- 10 dicembre 1876 Vice Presidente del Tribunale di Lucera;
- 16 settembre 1877 tramutato al Tribunale di Lucerna;
- 3 febbraio 1878 Presidente di Tribunale;
- 10 marzo 1878 tramutato ad Ariano;
- 30 gennaio 1879 tramutato a Genova;
- 1 marzo 1880 promosso alla prima categoria;
- 17 marzo 1881 nominato Consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Genova;
- 25 luglio 1881 tramutato in pianta a Trani ed applicato alla Corte d'appello di Roma;
- 12 novembre 1883 tramutato a Roma;
- 11 dicembre 1884 tramutato a Napoli;
- 31 dicembre 1889 promosso alla prima categoria;
- 15 gennaio 1891 nominato Presidente della Sezione di Corte d'appello di Potenza;
- 13 giugno 1895 nominato Presidente di Sezione della Corte d'appello di Roma;
- 18 aprile 1897 nominato Primo Presidente della Corte d'appello di Genova;
- 24 maggio 1900 tramutato a Napoli a sua domanda.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 11 febbraio 1892 nominato Consigliere della Cassazione di Roma;
- 1 dicembre 1902 nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:

- Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
- Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 25 giugno 1891 Ufficiale dell'Ordine Mauriziano;
- Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;
- 23 gennaio 1896 Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;
- 4 giugno 1896 Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;
- 14 gennaio 1900 Commendatore dell'Ordine Mauriziano;
- 17 gennaio 1904 Grande Ufficiale dell'Ordine Mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Filomena Brosa, con 6 figli*».

* * *

NOMINATIVO: Tumminelli Ignazio
NATO A / IL: Caltanissetta 5 novembre 1825
RESIDENZA: Palermo

GRADI ACCADEMICI:

- 23 ottobre 1846 laureato in legge presso l'Università di Palermo, «*dopo essere stato matricolato in belle lettere, in filosofia e licenziato in legge*»;
- Esercitò la professione di avvocato dal 1847 al 1852;
- «*In detto anno 1852 dopo subito con favorevole esito il dovuto concorso, fu nominato Alunno di giurisprudenza e destinato a servire presso il Procuratore Generale della Corte Suprema di Giustizia in Palermo*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 12 febbraio 1852 nominato Alunno di giurisprudenza e destinato a servire presso il Procuratore Generale della Corte Suprema di Giustizia in Palermo;
- R.D. 6 febbraio 1854 promosso a Giudice del Circondario di prima classe a Caltanissetta;
- R.D. 26 gennaio 1858 traslocato con miglioramento in Palermo nel Circondario interno di Castellamare;
- R.D. 22 luglio 1859 promosso a Giudice del Tribunale Civile in Palermo con la destinazione della istruzione dei processi criminali nella Sezione di Santa Cristina;
- D. Prodittoriale 3 agosto 1860 confermato nella sopra indicata carica con la stessa destinazione;
- R.D. 21 aprile 1862 promosso a Vice Presidente nel Tribunale circondariale di Palermo;
- 4 aprile 1868 nominato Presidente al Tribunale di Siracusa;
- R.D. 19 marzo 1871 tramutato in Palermo;
- R.D. 30 dicembre 1872 nominato Consigliere della Corte d'appello di Palermo;
- 28 febbraio 1883 promosso alla prima categoria;
- 28 febbraio 1886 tramutato a Venezia.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 28 febbraio 1886 applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 1 maggio 1888 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- R.D. 3 maggio 1896 collocato a riposo a sua domanda col titolo di Primo Presidente di Corte d'appello.

ONORIFICENZE:

- 10 giugno 1886 Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- 13 gennaio 1871 Cavaliere della Corona d'Italia;
- 3 giugno 1884 Ufficiale della Corona d'Italia;
- 15 gennaio 1891 Commendatore della Corona d'Italia;
- 17 gennaio 1895 Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- *«Ammogliato senza figli, la patria della moglie Calafato Giuseppina è Caltanissetta».*

STATO DI FORTUNA:

- *«possiede beni urbani e rustici di cui non può specificare il valore, trattandosi di un patrimonio indiviso tra gli eredi».*

* * *

NOMINATIVO: Guglielmo Vacca fu Angelo

NATO A / IL: Eboli (Salerno) 21 ottobre 1849

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- Laurea in giurisprudenza.

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 2 giugno 1874 Uditore giudiziario alla Regia Procura di Napoli;
- 23 marzo 1878 aggiunto giudiziario Tribunale Santa Maria Capua Vetere;
- 7 aprile 1878 tramutato alla Regia Procura di Avellino;
- 15 febbraio 1882 tramutato ad Ariano;
- 3 maggio 1883 Sostituto Procuratore del Re a Ferrara;
- 1 marzo 1885 tramutato a Potenza;
- 25 marzo 1888 tramutato a Napoli;
- 1 novembre 1888 promosso alla prima categoria;
- 27 ottobre 1890 applicato temporaneamente al Ministero di Grazia e Giustizia;
- 5 aprile 1891 Procuratore del Re a Bobbio continuando nell'applicazione;
- 14 maggio 1891 tramutato a Taranto cessando dall'applicazione;
- 28 febbraio 1892 tramutato a Potenza;
- 21 settembre 1893 tramutato a Santa Maria Capua Vetere;
- 28 novembre 1898 applicato al Ministero di Grazia e Giustizia nella sua qualità;
- 18 ottobre 1901 Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Roma continuando nell'applicazione;
- 11 luglio 1904 Procuratore Generale Corte d'appello Venezia;
- 25 Marzo 1906 tramutato a Palermo;
- 4 agosto 1908 tramutato a Roma;
- 9 settembre 1914 nominato Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Palermo.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- *«Fu Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Palermo (1916)».*

ONORIFICENZE:

- 15 giugno 1893 Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
- 27 marzo 1898 Cavaliere Mauriziano.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con De Dominicis Teresa con figli*».

STATO DI FORTUNA: proprietario.

NOTE: deceduto il 1 febbraio 1916

* * *

NOMINATIVO: Valentino Felice

NATO A / IL: Reggio Calabria 10 aprile 1815

RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- «*Licenziato in belle lettere e laureato in legge presso l'università di Napoli. Fu per anni 18 avvocato patrocinatore presso i collegi giudiziari di Reggio. E' socio di varie accademie della Tiberina di Roma, della Peloritana di Messina, della [...] di Monteleone, dei Pellegrini di Castroverde e di quella di Cosenza*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 25 agosto 1860 (D. Governatore della Provincia di Reggio) nominato giudice della commissione criminale per la provincia di Reggio;
- 6 novembre 1860 (D. Prodittatore in Napoli) nominato giudice di Gran Corte Criminale di Reggio Calabria;
- R.D. 6 aprile 1862 nominato Consigliere di Corte d'appello delle Calabrie;
- R.D. 21 aprile 1862 Presidente della Corte d'assise di Catanzaro;
- R.D. 21 dicembre 1862 Presidente in Reggio Calabria;
- R.D. 20 dicembre 1863 idem in Catanzaro;
- R.D. 14 marzo 1864 tramutato alla Corte d'appello di Messina;
- R.D. 23 ottobre 1865 Presidente d'assise idem;
- R.D. 9 marzo 1873 tramutato Consigliere alla Corte di Catania;
- R.D. 14 ottobre 1873 promosso alla seconda categoria;
- R.D. 21 febbraio 1875 tramutato in Messina;
- D. Ministeriale 8 luglio 1877 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- R.D. 14 novembre 1881 tramutato alla Corte d'appello di Napoli ed applicato a quella Corte di Cassazione;
- R.D. 25 gennaio 1885 nominato Consigliere di Cassazione di Palermo a tutto febbraio 1888;
- 19 febbraio 1888 collocato a riposo a sua domanda con titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Corte d'Appello (D. registrato il 7 marzo 1888).

ONORIFICENZE:

- Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;
- Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 19 febbraio 1888 Ufficiale nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA: «*Ammogliato con Agatina Donorto da Reggio Calabria con prole*».

NOTE:

- 3 marzo 1880 Corte dei Conti del Regno d'Italia: «*La Corte dei conti deliberazione 3 marzo 1880 considerando che il Comm. Valentino sotto il Governo Provvisorio della Calabria del 1848 servì in qualità di Segretario nel Comitato di Maggio, e che cessò dal servizio per la restaurazione del Governo Borbonico nella Calabria, e non riassunse mai impiego fino a che con Decreto Dittatoriale del 6 novembre 1860 venne nominato Giudice di Gran Corte Criminale, deliberò - essere utile per il caso di pensione, il periodo di tempo in cui il cav. Valentino Felice fu per causa politica privo d'impiego, cioè dal 1848 al 16 settembre 1860*».

* * *

NOMINATIVO: Vinci Orlando Calogero

NATO A / IL: Naro 25 giugno 1820

RESIDENZA: ivi domiciliato

GRADI ACCADEMICI:

- «*Laureato avvocato nella Università di Palermo il 19 giugno 1841, ove fece la pratica ed incominciò l'esercizio sino che andò a Napoli e fece il concorso presso la Consulta di Stato nel 1849 riportando punti 37 ½. N.B. il massimo ora di punti 42, minimo per l'idoneità era 21. Il che gli fu titolo alla magistratura*».

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- R.D. 19 ottobre 1852 nominato Giudice nel circondario Priorato di Messina;
- D. Ministeriale 1 febbraio 1855 tramutato a Palermo nel Circondario Porrazzi;
- 26 ottobre 1855 Idem in ruolo – dopo la funzione di tre circondari esterni in uno;
- 9 agosto 1856 Idem – nel circondario interno Tribunali;
- R.D. 15 giugno 1858 promosso a giudice del Tribunale civile di Caltanissetta;
- D. Prodittoriale 4 ottobre 1860 nominato Giudice del Tribunale di Palermo;
- R.D. 21 aprile 1862 nominato Procuratore del Re presso il Tribunale di Nicosia;
- 28 dicembre 1862 promosso alla seconda categoria;

- 6 giugno 1863 nominato Consigliere della Corte d'appello di Messina;
- 2 gennaio 1866 caduto in indisponibilità in dicembre 1865 pel decreto d'istruzione, ricollocato in pianta e destinato alla Corte d'Appello di Catanzaro;
- 23 luglio 1868 tramutato nella Corte d'appello di Trani;
- 31 gennaio 1871 tramutato a Palermo;
- 3 giugno 1875 promosso alla prima categoria.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 15 luglio 1883 applicato alla Corte di Cassazione di Palermo;
- 21 agosto 1884 nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Palermo;
- 30 giugno 1892 collocato a riposo a sua domanda con titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

ONORIFICENZE:

- R.D. 20 luglio 1870 nominato Cavaliere della Corona d'Italia;
- 18 gennaio 1880 nominato Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 11 giugno 1885 nominato Commendatore della Corona d'Italia;
- R.D. 30 giugno 1892 nominato Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

STATO DI FAMIGLIA:

- «*Moglie De Cumis Antonia originaria di Catanzaro, figli: Vittorio Giacomo – Giovanna Giuseppe Antonietta*».

STATO DI FORTUNA: L. 25.000.

NOTE:

- «*Avvenimenti particolari*»: «*22 febbraio 1853 n. 266 – Elogio del Proc. Generale di Messina per l'istruzione di processo. 14 settembre 1853 n. 4611 – Ministeriale di elogio per lavori istruttori. 28 settembre 1854 n. 6105 – Ministeriale di elogio per l'abnegazione a servire il paese nel tempo del colera. 6 dicembre 1855 – Deliberazione della Corte Criminale di Palermo di lode anziché di censura, in un giudizio correzionale contro un militare pel quale il generale della piazza l'avea denunciato parziale a favore dei rivoluzionari. 14 giugno 1860 – Nominato Giudice della Commissione speciale di Caltanissetta, ove si trovava. 17 novembre 1860 – Il Consiglio Comunale di Naro lo nomina a presentare gli omaggi del suo paese al Re Vittorio Emanuele venuto a Palermo*».

* * *

NOMINATIVO: Volpes Costantino
NATO A / IL: Palermo 30 agosto 1851
RESIDENZA: NON INDICATA NEL PROSPETTO

GRADI ACCADEMICI:

- *«Laureato in legge in data 26 giugno 1874 ed esercente l'avvocatura sino al 31 dicembre 1879. Socio del circolo Giuridico di Palermo. Ha riportato premio di 2 grado pareggiato nel concorso di economia politica sostenuto nell'Università di Palermo nel marzo 1875».*

INCARICHI GIUDIZIARI ED ALTRI PRECEDENTI E SUCCESSIVI:

- 1 gennaio 1880 pretore di Burgio;
- 9 settembre 1880 tramutato a Chiusa Selafani;
- 15 gennaio 1882 tramutato a Lercara Friddi;
- 1 aprile 1893 tramutato a Siculiana;
- 16 luglio 1884 tramutato a Racalmuto;
- 3 giugno 1886 tramutato a Niscemi;
- 27 giugno 1886 tramutato a Terranova;
- 13 febbraio 1887 tramutato a Trapani;
- 1 luglio 1888 tramutato alla pretura urbana di Palermo;
- 31 maggio 1889 promosso alla prima categoria;
- 6 dicembre 1891 nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta;
- 12 giugno 1892 applicato all'ufficio di istruzione presso lo stesso Tribunale;
- 3 giugno 1894 tramutato a Palermo nella detta applicazione;
- 2 Maggio 1900 promosso alla prima categoria;
- 14 giugno 1903 nominato vice presidente del Tribunale di Palermo,
- 5 marzo 1905 nominato presidente del Tribunale di Patti;
- 22 dicembre 1907 nominato consigliere della Corte d'appello di Palermo.

INCARICHI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE:

- 26 febbraio 1920 nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo.

ONORIFICENZE:


- R.D. 7 novembre 1907 nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
- 5 gennaio 1913 nominato Cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- R.D. 1 marzo 1920 nominato Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;
- R.D. 21 marzo 1921 nominato Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

STATO DI FAMIGLIA: *«Ammogliato con Tempra Vincenza da Ficarazzi; tre figli».*

STATO DI FORTUNA: possidente.


4. Profili di Primi Presidenti e Procuratori generali

I Presidenti



Pasquale Calvi

Pasquale Calvi




Francesco Calcagno



Giacomo Armò



Antonino Sangiorgi



Giuseppe Majelli



Giuseppe Martino




Tancredi Luigi Beria D'argentine

I procuratori generali



Giuseppe De Marinis




Francesco Penserini



Lodovico Mortara



Guglielmo Vacca




Salvatore Pagliano

SEZIONE III

“Riguardo le decisioni dei Capitoli III e V”


1. Visuali sull'attività giurisdicente: le sentenze¹



(ASPa, Corte di Cassazione: Sentenza civile Anno 1863)

¹ La sezione contiene alcune immagini delle sentenze al fine di mostrare come i cambiamenti avvenuti nel corso dei sessant'anni interessassero anche la struttura redazionale delle sentenze, così come osservato ai Capitoli III e V. A tal proposito è possibile notare come lo schema subisca nei decenni alcune variazioni; si consideri che sono riportate di seguito soltanto le parti delle decisioni che riguardano le modifiche avvenute per l'Intestazione, poiché l'impostazione adottata nella stessa influenzava il resto del modello. Basti pensare all'indicazione iniziale dei magistrati, intervenuti alla deliberazione, e delle parti in causa.

1



Il Re di Sardegna
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Corte di Cassazione di Palermo, sezione
civile, ha pronunciato la seguente sentenza.

Nella causa notata al num. 1319. del
registro generale con il sig. Ludovico
Carriero sindaco della Comune di Favio,
genova, ivi domiciliato, rappresentato
dall'avvocato sig. Carano Bartolomeo
e Ludovico Rao, il quale ha domandato
la cassazione della sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Palermo sezio. I. n. 1112. fol. 11 L. 2
e promissoria nel 12. aprile e pubbli.
cata li 15. aprile 1872. =


Contro

Il sig. Giulio Drago domiciliato e re-
sidente in Genova, rappresentato dagli
Avvocati sig. Di Marco Vincenzo, Todaro
Agostino e Rivera Lanvinato.

Sentita la relazione della causa fat-
ta all'udienza dal consigliere signor
Guzzo Gasparò, all'uopo delegato da

(ASPa, Corte di Cassazione: Sentenza civile Anno 1875)

121



In nome di Sua Maestà
 Umberto Primo

N. 226. Appellazioni
 N. 112. Riforma
 Giurisdizione

Per grazia di Dio e volontà della Nazione
 Re d'Italia

La Corte di Cassazione di Sicilia Sezione Civile ha pronunciato la seguente
 Sentenza

Nella causa notata al N. 4864. del Registro generale dei ricorsi civili.

Era

Il Sig.^{ro} Carmela Cimino vedova De Lima
 ne, Giuseppa Lucora, e Cesare Antonino
 Cimino tanto nel nome proprio, che quali
 eredi del defunto Achille Cimino, (ora
 Agnò vedova di Achille Cimino ed altri
 eredi di costui, domiciliati e residenti, il
 Sig.^{ro} Cesare Antonino in Gergenti, e gli al-
 tri in grotte, rappresentati dagli Avvocati
 Sig.^{ro} Comm.^o Paolo Mallero, e Angelo Gio-
 se Scribani, ricorrenti per l'annullamento
 della sentenza della Corte di appello di
 Palermo, sezione civile, resa nel 31 Dicem-
 bre 1883. e pubblicata li 28 detto mese ed
 anno.

Contro

R. D. Agnò
 R. D. Agnò
 N. 4864.

(ASPa, Corte di Cassazione: Sentenza civile Anno 1885)



In nome di Sua Maestà
 Vittorio Emanuele III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 Re d'Italia

11. 258 Rep
 " 306 Cron

La Corte di Cassazione di Palermo
 composta dagli Eccmi Signori:

Comm. Pietro Barcellona. Consigliere
 anziano ff. Primo Presidente

337

" Antonino Romano

bar. ff. Antonio Iodice

" Gennaro Sebastiani } Consigliere

" Francesco Simonetti }

bar. ff. Saverio Santolosso } Consigliere d'Appel.

bar. Gennaro Villella } lo - Supplente

ha reso la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n.º 19368 del regi-
 stro generale dei ricorsi

Ora

La Ditta Paolo Ardizzone e fi-
 gli, rappresentata dai flli Francesco e
 Andrea Ardizzone di Paolo, domicilia-
 ti in Misilmeri, ricorrenti per l'annul-
 lamento della sentenza resa dalla Corte di
 Appello di Palermo, 2ª sezione civile, addi

7/22

Team 2
 Bello

(ASPa, Corte di Cassazione: Sentenza civile Anno 1923)

ATTI PARLAMENTARI

- *Camera dei Deputati – Tornata del 14 luglio 1862.*
- *Camera dei Deputati – Tornata del 2 agosto 1862.*
- *Camera dei Deputati – Tornata del 22 dicembre 1861.*
- *Camera dei Deputati, Sessione del 1861–62.*
- *Camera dei Deputati, Sessione del 1863–64 – 2° Tornata del 21 gennaio 1864.*
- *Camera dei Deputati, Sessione del 1874–75 – Tornata del 11 e 12 giugno 1875.*
- *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia pronunciato nella tornata del 19 aprile 1877 in risposta alle interpellanze dei deputati Antibon, Muratori e Toscanelli, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1877.*
- *Senato del Regno. Discussioni del 15 giugno 1909.*

FONTI NORMATIVE

- *Code Napoléon.*
- *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza: Leggi della procedura ne' giudizi civili del 1819.*
- *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte prima: Leggi civili del 1819.*
- *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro, 7 giugno 1819.*
- *Decreto che istituisce in Palermo una commissione per la organizzazione della Milizia Nazionale 28 maggio 1860.*
- *Decreto col quale si istituisce un Consiglio straordinario di Stato per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana del 19 ottobre 1860.*
- *L. del 19 gennaio 1862 n. 421 – Relativa all'attuazione nelle province siciliane del codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.*
- *r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626.*
- *r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641.*
- *r.d. del 17 maggio 1866 n. 2921.*
- *Codice civile del Regno d'Italia.*
- *Codice di procedura civile del Regno d'Italia.*
- *L. del 6 dicembre 1888 n. 5825 – Deferimento alla Corte di Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.*
- *r.d. 28 novembre 1889 n. 6406 – Cessazione della sezione penale della Corte di cassazione di Palermo.*
- *D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 654.*
- *D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.*
- *Statuto della Regione Siciliana.*

FONTI GIURISPRUDENZIALI

- *Corte Costituzionale – 4 novembre 2004 n. 326.*
- *Corte di Appello di Palermo – sezione promiscua – 23 luglio 1869, in Il Circolo giuridico, vol. I, 1870, pp. 321–322.*
- *Corte di Appello di Palermo – Sentenza del 14 dicembre 1885, in Il Circolo giuridico, vol. XVII, 1886, pp. 186–190.*
- *Corte di Appello di Palermo – Sezione promiscua – 6 settembre 1886, in Il Circolo Giuridico, vol. XVIII, 1887, pp. 26–28.*
- *Corte di Appello di Palermo – Sentenza del 1 settembre 1882, in Annali della Giurisprudenza Italiana, vol. XVI, 1882, 557–564.*
- *Corte di Cassazione di Firenze – Sentenza del 10 ottobre 1866, in Annali della Giurisprudenza Italiana, vol. I, 1867, pp. 128–130.*
- *Corte di Cassazione di Firenze – Sentenza del 27 marzo 1876, in Annali della Giurisprudenza Italiana, vol. X, 1876, pp. 138–139.*
- *Cassazione di Firenze, Sentenza del 20 novembre 1876, in Monitore dei Tribunali, vol. XVIII, 1877, pp. 193–194.*
- *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza 30 Aprile 1867, in Annali della Giurisprudenza Italiana, vol. I, 1867, pp. 201–203.*
- *Corte di Cassazione di Napoli – Sentenza del 6 agosto 1879, in Annali della giurisprudenza italiana, vol. XIII, 1879, pp. 545–548.*
- *Cassazione di Napoli – Sentenza del 19 giugno 1888, in Giurisprudenza Italiana, vol. XL, 1888, cc. 654–657.*
- *Corte di Cassazione Napoli – Sentenza del 29 luglio 1891, in Giurisprudenza Italiana, vol. XLIII, 1891, cc. 578–579.*
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 27 febbraio 1866, in Giurisprudenza Italiana, vol. XVIII, 1866, cc. 97–99.*
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 1 febbraio 1867, in Giurisprudenza Italiana, vol. XIX, 1867, cc. 70–71.*

- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 7 gennaio 1871*, in *Il Circolo giuridico*, vol. II, 1871, pp. 178–184.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 22 agosto 1874*, in *Il Circolo giuridico*, vol. VI, 1875, pp. 21–26.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 4 gennaio 1876*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. X, 1876, pp. 268–271.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sezioni Unite, Sentenza del 26 novembre 1884*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVI, 1885, pp. 230–233.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 11 giugno 1885*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVI, 1885, pp. 369–371.
- *Cassazione di Palermo – Sentenza del 23 giugno 1885*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXVIII, 1886, cc. 105–107.
- *Corte di Cassazione di Palermo - Sentenza del 27 febbraio 1886*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XVII, 1886, pp. 294–295 .
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 10 agosto 1886*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXIX, 1887, cc. 16–18.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 26 marzo 1889*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLI, 1889, cc. 597–601.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 12 gennaio 1890*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLII, 1890, cc. 478–481.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 11 febbraio 1890*, in *Il Foro Italiano*, vol. XVI, 1891, nn. 306–309.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 22 marzo 1890*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXII, 1891, pp. 31–36.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 31 gennaio 1891*, in *Giurisprudenza italiana*, vol. XLIII, 1891, cc. 354–357.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 7 marzo 1891*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIII, 1891, cc. 575-576.
- *Corte di Cassazione Palermo – 9 agosto 1892*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIV, 1892, cc. 1157-1158.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 23 agosto 1892*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIV, 1893, pp. 93–94.

- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 27 agosto 1892*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIV, 1893, pp. 94–96.
- *Corte di Cassazione di Palermo – Sentenza del 20 febbraio 1908*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXXIX, 1908, pp. 157–158.
- *Corte di Cassazione di Roma – 22 dicembre 1877*, in *Il Circolo giuridico*, vol. IX, 1878, pp. 350–353 .
- *Corte di Cassazione di Roma – Sentenza del 28 gennaio 1878*, in *Il Circolo giuridico*, vol. IX, 1878, p. 363.
- *Corte di Cassazione di Roma – Sentenza 2 aprile 1884*, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. XXXVI, 1884, cc. 481–483.
- *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni Unite, 22 gennaio 1890*, in *Il Foro Italiano*, vol. XV, 1890, c. 228.
- *Corte di Cassazione di Roma – Sezioni Unite – 12 giugno 1894*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXV, 1894, pp. 189–194.
- *Corte di Cassazione Torino – Sentenza del 9 agosto 1889*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLI, 1889, cc. 609–610.
- *Corte di Cassazione di Torino – Sentenza del 27 gennaio 1892*, in *Giurisprudenza Italiana*, vol. XLIV, 1892, cc. 328–329.
- *Repertorio Generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno dall’unificazione legislativa (1866) a tutto il 1888*, vol. I, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1890, pp. 979–989.

FONTI ARCHIVIO DI STATO PALERMO

Fondo Corte di Cassazione

- Corrispondenza riservata della Presidenza (bb. 702-746).
- Fascicoli personali dei magistrati 1863-1923 (bb. 819-823).
- Registro dei verbali delle Assemblee generali 1901-1915 (bb. 784-787).
- Udienze a Sezioni Unite (bb. 380-382).
- Sentenze civili – Anni 1862-1923 (bb. 48-245).

DISCORSI INAUGURALI ANNI GIUDIZIARI 1862–1923

ARMÒ G., *Discorso del Procuratore Generale del Re alla Assemblea generale del 4 gennaio 1887*, Torino, Tipografia L. Roux e C., 1887.

CALVI P., *Discorso pronunciato dal Primo presidente della Suprema Corte di Cassazione di Sicilia il giorno 2 giugno 1862 in occasione dell'insediamento della stessa Corte*, Palermo, Stamperia G.B. Lorsnaider, 1862.

CARUSO I., *L'amministrazione della giustizia dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1891, discorso del sostituto procuratore generale del Re Ignazio Caruso all'Assemblea del 5 gennaio 1892*, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1892.

DE ARCAINE G., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1911, esposta all'Assemblea generale del 4 gennaio 1912*, Palermo, Tipografia Francesco Lugaro, 1912.

DE ARCAINE G., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1912, esposta all'Assemblea generale del 7 novembre 1912*, Palermo, Tipografia Francesco Lugaro, 1912.

DE ARCAINE G., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno giudiziario 1912–1913, esposta all'Assemblea generale del 6 novembre 1913*, Palermo, Stabilimento Tipografico Brangi, 1913.

DE' GIUDICI S., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1913–1914, esposta nell'Assemblea generale del 1 novembre 1914*, Palermo, Tipografia Sciarrino, 1914.

DE' GIUDICI S., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1914–1915, esposta nell'assemblea generale del 6 novembre 1915*, Palermo, Stabilimento d'arti grafiche Fiore, 1915.

DE GREGORIO L., *Discorso pronunciato nell'Assemblea generale della Corte di Cassazione di Palermo il 7 novembre 1916. Con quadri statistici e massimario delle sentenze emesse dalla detta Cassazione nell'anno giuridico 1915-1916*, Palermo, Stabilimento Tipografico F.lli Marsala, 1916.

DE GREGORIO L., *La Corte di Cassazione di Palermo. Discorso letto nell'ultima udienza della Corte di Cassazione, 27 ottobre 1923*, Palermo, Arti grafiche - Cav. G. Castiglia, 1923.

MAURIGI M., *Discorso letto dall'Avvocato Generale per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1875 alla Corte di Cassazione di Palermo nella solenne tornata del 2 gennaio dello stesso anno (copia manoscritta)*.

MORTARA L., *Discorso pronunciato dal procuratore generale nell'Assemblea generale del 4 gennaio 1922*, Roma, Tip. dell'Unione, 1912.

MURATORI M., *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1878, esposta all'Assemblea generale nel 4 gennaio 1879*, Palermo, Tipografia Di Pietro Montaina, 1879.

MURATORI M., *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1882 letta nell'Assemblea Generale del 4 gennaio 1883*, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1883.

MURATORI M., *La giustizia amministrata dalla Corte di Cassazione di Palermo nell'anno 1883*, Palermo, Stamperia Carini, 1884.

MURATORI M., *Discorso pronunciato dal procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo, nella Assemblea generale del 7 gennaio 1888*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1888.

MURATORI M., *Discorso pronunciato dal procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo nella Assemblea generale del 5 gennaio 1889*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1889.

MURATORI M., *Discorso del procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Palermo, nell'Assemblea generale del 5 gennaio 1891*, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1891.

SANGIORGI A., *Discorso sull'amministrazione della giustizia, nell'anno 1886, letto alla Corte di Cassazione di Palermo dall'avvocato generale*, Palermo, Tipografia G. Lorsnaider, 1887.

SANGIORGI A., *Discorso sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1889 letto alla Corte di Cassazione di Palermo nel dì 7 di gennaio 1890*, Palermo, Tipografia G. Lorsnaider, 1890.

SANGIORGI A., *Discorso dell'avvocato generale Antonino Sangiorgi, letto alla Corte di Cassazione di Palermo ai 4 di gennaio 1893*, Palermo, Tipografia G. Lorsnaider, 1893.

FONTI DOTTRINALI

ARABIA F.S., *Del Supremo Magistrato*, Napoli, Stamperia della R. Università, 1872.

ARANGIO RUIZ G., *In qual modo possa essere più efficacemente assicurata l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario*, in V Congresso Nazionale giuridico-forense, 1903.

ASCETTINO V., *Sulla riforma giudiziaria: riflessioni e voti*, Catanzaro, 1885.

ASCOLI A., *Patto di riversione e riserva d'usufrutto a favor di terzo nella donazione*, in *Rivista di diritto civile*, Anno I, Milano, Società Editrice Libreria, 1909.

ASCOLI A., *Trattato delle donazioni*, Milano, Società Editrice Libreria, 1935.

BANDI G., *Il codice civile, e la Tradizione*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. I, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1867.

BORSARI L., *Commentario del Codice civile italiano*, vol. III – parte II, UTET, 1877.

CALAMANDREI P., *La cassazione civile. Vol. I – Storia e legislazioni*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1920.

CALAMANDREI P., *La cassazione civile. Volume II: Disegno generale dell'istituto*, Milano – Torino - Roma, Fratelli Bocca Editori, 1920.

CALAMANDREI P., *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla facoltà dell'università nazionale del Messico*, Padova, Cedam, 1954.

CAPUANO L., *Elogi funerali e cenni biografici intorno a Vincenzo Niutta presidente della cassazione di Napoli, senatore del regno, grande ufficiale dell'Ordine mauriziano*, Napoli, Tipografia Rocca, 1868.

CARCANO G., *La Cassazione, la Terza Istanza e lo Statuto*, in *Monitore dei Tribunali*, vol. XIII n. 24, Milano, Stabilimento Redaelli dei Fratelli Rechiedei, 1872.

CARDONA E., *Recensione a Ignazio Caruso, Della Suprema Magistratura del Regno*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. III, Palermo, Tipografia della Gazzetta di Palermo, 1872.

CARUSO I., *Petizione della città di Palermo al Parlamento italiano sul Magistrato Supremo di Sicilia*, in *Il Circolo Giuridico*, Vol. III, Palermo, Tipografia della Gazzetta di Palermo, 1872.

CARUSO I., *Sulla Suprema Magistratura del Regno*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. III, Palermo, Tipografia della Gazzetta di Palermo, 1872.

CASULLI V.R., voce *Donazione* (diritto civile), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964.

CISOTTI G., *L'ordinamento giudiziario*, in «*Il Monitore delle cancellerie di pretura*», 8, 1878.

Commentario del codice di procedura civile dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini coordinato e ridotto dall'avvocato e professore di diritto Domenicantonio Galdi, vol. I, Napoli, 1875.

CONTI BATA P., *La perenzione dell'appello dopo la sentenza di Cassazione*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1893.

D'ONDES REGGIO V., *Discorsi del barone d'Ondes Reggio al Parlamento italiano*, Firenze, Tipografia Eredi Botta, 1868.

D'AGUANNO G., *La genesi e l'evoluzione del Diritto Civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1890.

DEL POZZO L., *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia Borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli, Stamperia Reale, 1857.

DIREZIONE, *Ignazio Caruso*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXXII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1901.

DUPIN M. (a cura di), *Oeuvres de Pothier*, Bruxelles, Tarlier, 1831.

DURANTON A., *Corso di diritto francese secondo il codice civile*, prima traduzione italiana sulla edizione parigina, corredata di note dirette principalmente ad illustrare le Leggi civili del regno delle Due Sicilie, t. VI, Napoli, Cataneo, 1833.

GABBA C.F., *Teoria della retroattività delle leggi*, voll. I-IV, Pisa, Tipografia Nistri, 1874.

GALEOTTI L., *La prima legislatura del Regno d'Italia. Studi e ricordi*, Firenze, Le Monnier, 1865.

GIORDANO A., *Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie*, vol. III-IV, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1849.

GRENIER J., *Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions gratuites, suivant les principes du code Napoléon*, Clermont-Ferrant, Landriot, 1807.

GRENIER J., *Trattato delle donazioni, de' testamenti, e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo i principi del codice civile*, Napoli, Tipografia Marotta e Vanspandoch, 1824.

Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. D. Gaspare Palermo dal beneficiale Girolamo Di Marzo-Ferro regio cappellano curato dei reali veterani, Palermo, Tipografia P. Pesante, 1858.

Il nuovo Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo, in *Il Circolo Giuridico*, vol. VIII, 1877, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1877.

LA CECILIA G., *Storia dell'insurrezione siciliana: dei successivi avvenimenti per l'indipendenza ed unione d'Italia e delle gloriose gesta di Giuseppe*

Garibaldi compilata su note e documenti trasmessi dai luoghi ove accadono, Vol. I, Milano, Libreria di F. Sanvito, 1861.

La Legge. Repertorio analitico generale di giurisprudenza italiana civile, commerciale, penale e amministrativa (1861-1874), Roma, 1875.

LA MANTIA F., *La suprema Magistratura in Palermo da Federico II a Vittorio Emanuele III*, in *Panormus. Rivista amministrativa storico artistica del comune*, Anno II n.1, Palermo, 1922.

LA MANTIA V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, vol. I-II, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1874.

LA ROSA S., *La Corte di Cassazione (Profilo razionale)*, in *Antologia giuridica n. 1 fasc. 2 (Maggio 1886)*.

LA ROSA S., *La Corte di Cassazione (Profilo tradizionale)*, in *Antologia giuridica n. 1 fasc. 4-5 (Luglio- Agosto 1886)*.

LA ROSA S., *Pensieri su possibili riforme al codice di procedura civile. A proposito della circolare del Guardasigilli in data 20 novembre 1891*, in *Antologia giuridica*, n. 5 fasc. 11, 1892.

LOCRÈ J.G., *Legislazione civile, commerciale e criminale, ossia compimento dei codici francesi*, vol. V, Napoli, Giuseppe Cioffi, 1841.

MAGLIANO F., CARRILLO F., *Comentarj sulla prima parte del codice per lo Regno delle Due Sicilie, relativa alle leggi civili*, tomo III, Napoli, Tipografia del Giornale delle Due Sicilie, 1820.

MANCINI G., *Discorso pronunziato dal cav. uff. Gaetano Mancini, sostituto procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Napoli nella Assemblea generale del 2 gennaio 1903*, Napoli, Tip. Gazz. Dritto e Giurisprudenza, 1903.

MANCINI P.S., *Prefazione*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. I, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1867.

MANCINI P.S., *Sul miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura in Italia*, in *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia pronunciato nella tornata del 19 aprile 1877 in risposta alle interpellanze dei deputati Antibon, Muratori e Toscanelli*, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1877.

MARCHESE S., *Sull'ordinamento delle Corti supreme italiane*, in *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, Anno I, Torino, Tip. Derossi e Dusso, 1861.

MARINI C., *Lezioni di diritto civile novissimo. Parte prima, t. II-III*, Napoli, Osservatore medico, 1830.

MATTIROLO L., *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1899.

MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano – Vol. I*, V Ed., Torino, Fratelli Bocca Editori, 1902.

MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano – Vol. IV*, Torino, Fratelli Bocca, 1904.

MERLIN PH. A., *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Paris, Garnery, 1812-1825, tr. it. in *Repertorio ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto*, Venezia, G. Antonelli editore, 1836.

MIRABELLI G., *Esposizione della statistica delle corti di cassazione del regno d'Italia comparata con quella della Corte di Cassazione Francese*, Napoli, Stabilimento Tipografico dell'Ancora, 1878.

MIRAGLIA G., *Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, t. I, Napoli, Stabilimento tipografico all'insegna dell'Ancora, 1841, p. LIV.

MORTARA L., *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze, G. Barbèra Editore, 1906.

MUSIO G., *Di una novella legge organica dell'ordine giudiziario*, Firenze, 1868.

Note di Giurisprudenza – Una sentenza della Corte di cassazione di Palermo e il Journal du Palais, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXIV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1893.

ORLANDO V.E., *Sulla unificazione della cassazione civile. Conferenza tenuta nell'aula Magna dell'Università di Palermo il 19 marzo 1893*, edita a cura del Comitato Permanente contro la unificazione della Cassazione civile, Palermo, Tipografia Fratelli Vena, 1893.

PAOLI B., *Le principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro corti di cassazione del regno nel triennio 1866-67-68 (PENALE)*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. II, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1868.

PAOLI B., *Le principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro corti di cassazione del regno nel triennio 1866-67-68 (CIVILE)*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. III, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1869.

PAOLI B., *Studi sommari di giurisprudenza civile – Il vizio della omessa motivazione*, in *Annali della Giurisprudenza Italiana*, vol. IX, Firenze, Tipografia di L. Niccolai, 1875.

PEREZ F., *Intorno al progetto di legge sull'unica cassazione. Discorsi*, in *Il Circolo giuridico*, vol. III, Palermo, L. Pedone Lauriel Editore, 1872.

PERRONI FERRANTI G., *Pagine sparse. Studi di diritto criminale e di rito civile*, Messina, Stamperia e Stereotipia Capra, 1879.

Petizione dell'Ordine degli Avvocati di Catania alla Corte di Cassazione di Palermo. Seduta del 16 aprile 1910, in ASPa, *Corte di Cassazione – Corrispondenza riservata della Presidenza*.

PIOLA CASELLI E., voce «*Magistratura*», in *Il Digesto Italiano*, vol. XV, Parte I, Torino, UTET, 1903-1907.

PIOLA CASELLI E., voce «*Ordinamento giudiziario*», in *Il Digesto Italiano*, vol. XVII, Torino, UTET, 1904-1908.

PIOLA G., voce *Donazione*, in *Il Digesto Italiano*, vol. IX, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1899-1902.

POTHIER G.R., *Traité des Proprietés des Donations testamentaires*, V, Paris, Pierre Théophile Barrois, 1777.

Processi verbali dei lavori preparatori del codice civile della commissione legislativa di Palermo, in *Il Circolo Giuridico*, I, Palermo, Tipografia Montaina, 1870.

Progetto della Corte Suprema di Giustizia, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1891.

Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia, vol. V, Palermo–Napoli, Giuseppe Pedone Lauriel, 1866.

Relazione sul codice civile fatta a S.M. dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865, in *Codice civile del Regno d'Italia col confronto del Codice Napoleone e delle Leggi Civili del già Regno delle Due Sicilie*, Palermo, Lao e Pedone Lauriel Editori, 1865.

RICCI F., *Commento al codice di procedura civile italiano*, vol. I, Firenze, Cammelli, 1876.

ROCCO A., *La sentenza civile*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1906.

SALVIOLI G., *Storia del diritto italiano. Vol. III – Parte II Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1927.

SAMPOLO L., *La Corte di Cassazione e il Demanio*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. V, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1874.

SAMPOLO L., *Ludovico Fulci*, in *Il Circolo giuridico*, vol. XXVII, Palermo, Stabilimento tipografico Virzì, 1896.

SANGIORGI A., *Relazione*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XXII, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1891.

SCANDURRA SAMPOLO G., *Giuseppe Majelli*, in *Il Circolo Giuridico*, vol. XLV, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1914.

SCILLAMÀ B., *La Corte di Cassazione di Palermo - Sommario di storia*, in *Il Circolo Giuridico*, Vol. XLV, I, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1914.

SECHI O., voce «*Codice di procedura civile*», in *Il Digesto Italiano*, vol. VII, Parte II, Torino, Unione Tipografico editrice, 1897-1902.

VALIO A., *La corte di cassazione in Italia*, Napoli, Tipografia di Antonio Lanciano, 1879.

VIGNALI G., SCALAMANDRÈ G., *Commentario del codice civile italiano*, Napoli, Corrado, 1882.

STORIOGRAFIA

AIMO P., *Stato e poteri locali in Italia 1848–1995*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997.

ALPA G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'Assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma, Aracne editrice, 2009.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino, Giappichelli, 2005.

AMOROSI V. e MINALE V.M. (a cura di), *History of law and other humanities: views of the legal world across the time*, Madrid, Universidad Carlos III, 2019.

AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960.

BAMBI F., «*Uno sguardo all'indietro*», in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2004)*, a cura di F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2016.

BARTELLINI MOECH G., *Il pubblico ministero dallo stato liberale allo stato fascista*, Roma, Arti grafiche Jasillo, 1966.

BATTAGLIA R., *Qualità e trasformazione del ceto mercantile siciliano a metà dell'Ottocento*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, a cura di A. Massafra, Bari, Edizioni Dedalo, 1988.

BONINI F., *Conforti Raffaele*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013.

BONURA FERRANTE P., *Note sulla Corte Suprema di Giustizia e sulla Corte di Cassazione di Palermo (1819-1923). La superstite documentazione archivistica*, in *Istituzioni diritto e società in Sicilia*, a cura di A. Romano, Messina, Il Professore Editore, 1988.

BORSACCHI S., PENE VIDARI G.S. (a cura di), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna, il Mulino, 2011.

BORSACCHI S., PENE VIDARI G.S. (a cura di), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, il Mulino, 2014.

BORSI L., "Nazione democrazia stato. Zanichelli e Arangio Ruiz", in *Archivio di storia costituzionale e di teoria della costituzione*, Milano, Giuffrè, 2009.

BRETONE M., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2004.

CAPPUCCIO A., «Assicurare la giustizia»: le alterne vicende dell'ordinamento giudiziario "ne' reali dominj oltre il Faro", in *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, in *Collana Ius Regni*, n. 1, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

CAPPUCCIO A., *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013.

CAPPUCCIO A., «La Toga, uguale per tutti». *Potere giudiziario e professioni forensi in Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione (1812-1848)*, Bologna, il Mulino, 2018.

CAPPUCCIO A., *Ludovico Fulci*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo)*, 2 voll., a cura di I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M.N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013.

CAPPUCCIO A., *Paquale Calvi (1794-1867)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011.

CAPPUCCIO A., SCIUTO G., TESTUZZA M.S., *Giustizia, famiglie, patrimoni: storie giuridiche in Sicilia tra Otto e Novecento*, Messina, SGB, 2012.

CAPPUCCIO A., *Tra Restaurazione e Risorgimento: la Sicilia per una nazione o una nazione per la Sicilia?*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, vol. LXXXIX, 2016.

CASTELLANO C., *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799 – 1848)*, Bologna, Il Mulino, 2004.

CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2012.

CAZZETTA G., *Introduzione: Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna, Il Mulino, 2013.

CIANFEROTTI G., *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980.

CIPRIANI F., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991.

COCCHIARA M.A., *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999.

CONDORELLI O., *Marchese Salvatore*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2008.

CORNELISEN CH., LACCHÈ L., SCUCCIMARRA L., STRATH B., *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, a cura di G. Bernardini e M. Cau, in *Ricerche di storia politica*, 2, 2018.

COSTA P., *Di che cosa fa storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in *Storia della giustizia e storia del diritto*, a cura di L. Lacchè - M. Meccarelli, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2012.

COSTA P., *La “transizione” uno strumento metastoriografico*, in *Diacronia: rivista di storia della filosofia del diritto*, vol. 1, Pisa University Press, 2019.

COSTA P., *Un diritto italiano? Il discorso giuridico nella formazione dello Stato nazionale*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna, il Mulino, 2013.

D’ADDIO M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966.

D’ONOFRIO P., *Appunti circa la violazione della cosa giudicata come motivo di cassazione nel vecchio e nel nuovo codice di procedura civile*, in *Scritti giuridici in memoria di Pietro Calamandrei*, Vol. III - *Diritto processuale*, a cura di C. Furno, Padova, Cedam, 1958.

DE SALVO P., *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell’Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2002.

DEZZA E., *Il codice Rattazzi*, in *Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti*, vol. CXX.1, Alessandria, Società di storia arte e archeologia – Accademia degli Immobili, 2011.

DI RENZO VILLATA G., *Giovanni Carcano*, in *Avvocati che fecero l’Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011.

DUVE T., *European Legal History – Global Perspectives. Working paper for the Colloquium ‘European Normativity – Global Historical Perspective’*, in *Max Planck Institute for European Legal History Reserch Paper Series*, Frankfurt am Main, 2013.

EDIGATI D., *Paoli, Baldassarre*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 81, Roma, Treccani, 2014.

FALZEA A., *Giuristi e legislatori (Considerazioni metodologiche)*, in *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di*

produzione del diritto. Atti dell'incontro di studio Firenze, 26–28 settembre 1996, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1997.

FARACI E.G., *Il caso Tajani. Storie di magistrati nell'Italia liberale*, Acireale, Bonanno, 2013.

FARACI E.G., *Il governo luogotenenziale in Sicilia: la transizione verso l'unificazione*, in *Pensiero politico e istituzioni nella transizione dal Regime Borbonico all'Unità d'Italia*, a cura di F. Biondi, Acireale-Roma, Bonanno, 2011.

FAUCCI R., *Finanza, amministrazione e pensiero economico. Il caso della contabilità di Stato da Cavour al fascismo*, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1975.

FIORAVANTI M., *Vittorio Emanuele Orlando: il giurista*, in *Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003.

FURFARO F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, Giappichelli, 2016.

GALLI DELLA LOGGIA E., *L'identità italiana*, in *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494–1973)*, a cura di P. Pombeni e H.G. Haupt, Bologna, il Mulino, 2013.

GALLIGANI C., *Il tramonto del fedecommesso nel Granducato di Toscana. Una prima ricognizione dell'istituto nella legislazione sette – ottocentesca*, in «Historia et ius», 6/2014, paper 4.

GALVAGNO R., *La 'legge' ne I Vicerè di Federico De Roberto*, in *Between*, vol. II, n. 3 (Maggio/2012).

GENOVESE F.A., *L'ordinamento giudiziario di Rattazzi e il pensiero di Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura*

delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005.

GENTA E., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012.

GENTA E., *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Il contributo di Urbano Rattazzi*, in *Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti*, vol. CXX.1, Alessandria, Società di storia arte e archeologia – Accademia degli Immobili, 2011.

GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia 1865 – 1942*, Bari, Laterza, 1985.

GHISALBERTI C., *Stato unitario e federalismo in Italia*, in *Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento, Italia e Germania a confronto*, a cura di O. Janz, P. Schiera, H. Siegrist, Bologna, il Mulino, 1997.

GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, III ed., Roma, Laterza, 1993.

GORLA G., *Per una ricerca storico-comparativa della nota a sentenza*, in *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*, Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1968.

GORLA G., *Lo stile delle sentenze*, in *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*, Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1968.

GORLA G., *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXXVII, fasc. XIII–XVI, 1964.

GROSSI P., *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, III edizione, Bari-Roma, Laterza, 2020.

GROSSI P., *Le conclusioni del giurista. La lingua del diritto e tre rischi culturali*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2004)*, a cura di F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2016.

GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, III edizione, Milano, Giuffrè, 2007.

GROSSI P., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Milano, Giuffrè, 2014.

GROSSI P., *Scienza giuridica italiana: un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

GROSSI P., *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5/6, Milano, Giuffrè, 1976/1977.

HALPÉRIN J.L., *L'impossible Code civil*, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.

HALPÉRIN J.L., *Le Code civil*, Paris, Dalloz, 2003 (II éd.).

INGRAVALLE F., *Urbano Rattazzi e la legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, in *Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti*, vol. CXX.1, Alessandria, Società di storia arte e archeologia – Accademia degli Immobili, 2011.

IVALDI C., *L'archivio digitale delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali del Regno d'Italia (1861-1946)*, in *Le Carte e la Storia*, n. 2, Bologna, il Mulino, 2017.

LACCHÈ L., *I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la questione della cultura giuridica nazionale e delle "scuole" a partire dal canone eclettico*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 4/2013, Napoli, Jovene, 2013.

LACCHÈ L., *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni Fiorentini per La Storia Del Pensiero Giuridico Moderno*, XXXIX, 2010.

- LACCHÈ L. e STRONATI M. (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, EUM, 2014.
- LACCHÈ L., MECCARELLI M. (a cura di), *Storia della giustizia e storia del diritto*, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2012.
- LACCHÈ L., *Un code pénal pour l'Unité italienne: le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, in *Seqüência*, (Florianópolis, Brasile), n. 68.
- LANDI G., *L'organizzazione giudiziaria nel Regno delle Due Sicilie*, in *L'Ordinamento giudiziario. I: Documentazione storica*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Rimini, Maggioli Editore, 1985.
- MALGERI F., *D'Ondes Reggio, Vito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 41, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992.
- MANNORI L. e SORDI B., *Giustizia e amministrazione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Editori Laterza, 2002.
- MANSUINO C. (a cura di), *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, Milano, Giuffrè, 1994.
- MAROVELLI P., *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, Giuffrè, 1967.
- MARRONE M., *Romanisti professori a Palermo*, in *Index*, 25, 1997.
- MARTINES T., *Diritto Costituzionale* (XII edizione interamente riveduta da G. Silvestri), Milano, Giuffrè, 2010.
- MASCIARI F., *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli, ESI, 2006.
- MASTROBERTI F., *Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, in *Atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*, a cura di M.N. Miletta, Milano, Giuffrè, 2006.

MASTROBERTI F., *Gli avvocati e la Cassazione unica, Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014.

MASTROBERTI F., *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: le diverse fasi di un tribunale controverso*, in *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

MASTROBERTI F., *Magliano Francesco*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*, II, Bologna, il Mulino, 2013.

MASTROBERTI F., *Sul «metodo bizzarro di mantener tacendole leggi antiche»: il dibattito sulla vigenza dell'autentica 'Ingressi' tra giurisprudenza, Consulta e Governo delle Due Sicilie (1839-1843)*, in *Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.

MASTROBERTI F., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005.

MASTROBERTI M., *“La Corte Suprema di giustizia di Napoli dal 1809 al 1860: le diverse fasi di un tribunale controverso”*, in *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, *Ius Regni* 1, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

MASTROLIA P., *La cultura giuridica a Napoli nella specola della giurisprudenza. La causa Costanzo e le conclusioni del procuratore generale D'Azzia (1811)*, in «*Historia et ius*», 17/2020, paper 2.

MECCARELLI M., *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. XL, Milano, Giuffrè, 2011.

MECCARELLI M., *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, a cura di M. Meccarelli, *Historia del derecho* 48, Madrid, Dykinson, 2016.

MECCARELLI M., *I tempi ascrittivi tra esperienza giuridica e ricerca storica*, in *Le Carte e la Storia*, n. 2, Bologna, Il Mulino, 2018.

MECCARELLI M., *Le Corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali in una prospettiva comparata (1865–1923)*, Milano, Giuffrè, 2005.

MECCARELLI M., PAIXÃO C., ROESLER C. (a cura di), *Innovation and Transition in Law: Experiences and Theoretical Settings*, Madrid, Dykinson, 2020.

MECCARELLI M., *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: An Introduction*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli – M. J. Solla Sastre, Global Perspectives on Legal History 6, Frankfurt am Main, Max planck Institute for European Legal History, 2016.

MECCARELLI M., *Time of innovation and time of transition shaping the legal dimension: a methodological approach from legal history*, in *Innovation and Transition in Law Experiences and Theoretical Settings*, a cura di M. Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler, Madrid, Dykinson, 2020.

MENICONI A., *Inaugurazioni giudiziarie: tre discorsi ufficiali (ma non troppo)*, in *Le Carte e la Storia*, n. 2, Bologna, il Mulino, 2014.

MENICONI A., *Note sul sistema delle circoscrizioni giudiziarie*, in *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, a cura di M. Cammelli, Bologna, il Mulino, 2007.

MENICONI A., *Storia della magistratura italiana*, Bologna, il Mulino, 2012.

MIGLIORINO F., PACE GRAVINA G. (a cura di), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Bologna, il Mulino, 2013.

MISSORI M., *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Roma 1989.

MORTARA L., *Lo Stato moderno e la giustizia (1885)*, Prefazione di Alessandro Pizzorusso, 1992.

MUSELLA L., *Mirabelli Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 74, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

NOVARESE D., *Perché rimangono conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'Unità e prosperità della nazione italiana. Il Consiglio Straordinario di Stato e l'autonomia negata*, in *Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicatos a Mariano Peset*, Valencia II, 2007.

ONIDA V., *Le parole della Carta, le parole della Corte*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2004)*, a cura di F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2016.

PACE GRAVINA G., *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, Giappichelli, 2000.

PACE GRAVINA G., *'Storie' del Diritto nei racconti di Luigi Capuana*, in *Giornale di Storia Costituzionale/ Journal of Constitutional History*, n.39/ I semestre 2020, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2020.

PACE GRAVINA G., *"In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi": un istituto delle Leggi Civili del 1819 nella lettura dei giuristi isolani*, in «*Historia et ius*», 9/2016, paper 5.

PACE GRAVINA G., *«La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro». L'inclusione di un istituto controverso nel codice civile del 1865*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. LXXXIX, 2016.

PACE GRAVINA G., *Angelo Majorana: per una fisiologia del Diritto pubblico*, in *Il giurecosulto della politica, Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Macerata, EUM, 2011.

PACE GRAVINA G., *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 42, Milano, Giuffrè, 2013.

PACE GRAVINA G., *Emanuele Viola*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011.

PACE GRAVINA G., *Giustizia penale e politica nelle Due Sicilie: la Commissione suprema per i reati di Stato di Palermo*, in *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, *Ius Regni* 1, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

PACE GRAVINA G., *Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale*, Acireale-Roma, Bonanno, 2015.

PACE GRAVINA G., *L'enfiteusi nella codificazione unitaria. Solo un «rimasuglio del Medioevo»?», in Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014.

PACE GRAVINA G., *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013.

PADOA SCHIOPPA A. (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2009.

PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007.

PADOVANI A., *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano, Giuffrè, 1983.

PAPA E.R., *Magistratura e Politica. Origini dell'associazionismo democratico nella magistratura italiana (1861-1913)*, Marsilio Editori, 1973.

PAULUCCI G., CASULLI A. (a cura di), *Le Opere di Giorgio Arcoleo – II. Uomini e tempi*, Milano, Mondadori, 1932.

PEDACE F., voce «*Ordinamento giudiziario*», in *Novissimo Digesto*, XII, 1965.

PELLERITI E., voce *D'Ondes Reggio, Vito*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, vol. I.

PENE VIDARI G.S., *Storia del diritto – Età contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2014.

POMBENI P. e HAUPT H.G. (a cura di), *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494–1973)*, Bologna, il Mulino, 2013.

PORCIANI I., *La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell'Italia unita*, Bologna, il Mulino, 1997.

PORTELLI A., *L'ordine è già stato eseguito: Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Roma, Donzelli Editore, 1999.

ROMANO M. (a cura di), *I docenti della Regia Università di Palermo (1820–1880). In occasione del Bicentenario della Fondazione dell'Università degli Studi di Palermo (1806-2006)*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, 2006.

ROSELLI O. (a cura di), *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

SARACENO P., *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, Edizioni dell'Ateneo e Bizzarri, 1979.

SARACENO P., *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'unità al 1890, in Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994.

SARACENO P., *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione: i presidenti di tribunale ed i procuratori del re*, in *Clio*.

Rivista trimestrale di studi storici, Anno XIX – n. 3, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983.

SARACENO P., *Le «epurazioni» della magistratura in Italia. Dal Regno di Sardegna alla repubblica: 1848-1951*, in *Clio. Rivista trimestrale di studi storici*, Anno XXIX – n. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993.

SBRICCOLI M., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in *Studi storici*, XXIX, n.2, 1988.

SBRICCOLI M., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari, 1990.

SBRICCOLI M., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Quaderni Fiorentini per La Storia Del Pensiero Giuridico Moderno*, 22, Milano, Giuffrè, 1986.

SCIUMÈ A., *Fra revisione e cassazione. Modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'unificazione nella Lombardia postunitaria*, in *Ius mediolani*, Studi offerti a Giulio Vismara, Milano, Giuffrè, 1996.

SCIUMÈ A., *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2002.

SCIUTI RUSSI V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983.

SCIUTO G., *Patrimoni e incapacità. Le Corti siciliane tra Otto e Novecento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. Migliorino – G. Pace Gravina, Bologna, il Mulino, 2013.

SERPICO F., *La riforma dell'intervento del Pubblico Ministero nel giudizio civile (1865–1875)*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2014.

SOLIMANO S., *Giovan Battista Cassinis*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011.

SOLIMANO S., *'Il buon ordine delle private famiglie'. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene Editore, 2021.

SOLIMANO S., *Il contributo dei civilisti all'edificazione del codice civile unitario (1848-1865)*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 4/2013, Napoli, Jovene.

SOLIMANO S., *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2005.

SOLIMANO S., *L'edificazione del diritto privato italiano dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del codice Napoleonico (Atti dei convegni lincei)*, Roma, Bardi, 2006.

SOLIMANO S., *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in AA. VV., *Tempi del diritto: Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2016.

SOLIMANO S., *Tendenze della civilistica postunitaria*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2012.

SPECIALE G., *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001.

SPINOSA A., *"Civili in diversissimo modo". Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2017.

STRONATI M., *Il governo della «grazia». Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè, 2009.

TAFARO L., *Codice civile e unità politica. Diritto "plurale", razionalità assiologia e ruolo del giurista*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. LXXXVI, 2013.

TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976.

TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, il Mulino, 1991.

TARUFFO M., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, il Mulino, 1980.

TIMOTEO M., *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, il Mulino, 2020.

TITA M., *I palazzi della giustizia e della pena. Note brevi su architettura e giurisdizione*, in *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, a cura di O. Abbamonte, Torino, Giappichelli, 2017.

TITA M., *L'eccesso di motivazione. in margine al tema storico delle sentenze ragionate*, in *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, a cura di O. Abbamonte, Torino, Giappichelli, 2017.

TRIA L., *Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano, Giuffrè, 1945.

TRIFONE G.P., *La cassazione nella storia*, in AA. VV., *La Corte di Cassazione: Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, Gangemi Editore, 2010.

TRIFONE G.P., *Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto*, in *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, a cura di O. Abbamonte, Torino, Giappichelli, 2017.

TRIFONE R., *Fedecommesso (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino, UTET, 1961.

TUZZA R., *«Nell'interesse della legge». La Corte suprema di Giustizia di Palermo (1819–1861)*, tesi di dottorato discussa nell'a.a. 2016-2017 presso l'Università degli Studi di Macerata.

VINCI S., *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809–1861)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

VINCI S., *Il codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte civile di Trani*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, II, Bari, Cacucci, 2009.

VINCI S., *Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento. Processo civile, processo penale e ordinamento giudiziario*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

WEISBERG R.H., *Diritto e letteratura*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Treccani, 1993.